Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2595

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

18/12/2022 - 07:25

Indice

1. DDL S. 2595 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 2595 5

1.2.2. Testo approvato 2595 (Bozza provvisoria) 32

1.2.3. Testo 1 59

1.2.4. Testo 2 188

1.2.5. Testo 2 (ANNESSO) 317

1.3. Trattazione in Commissione 364

1.3.1. Sedute 365

1.3.2. Resoconti sommari 367

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 368

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022 369

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/05/2022 384

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022 390

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (nott.) dell'11/05/2022 395

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 12/05/2022 396

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 17/05/2022 397

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 18/05/2022 400

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 293 (pom.) del 24/05/2022 405

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 295 (pom.) del 13/06/2022 409

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 296 (pom.) del 14/06/2022 477

1.4. Trattazione in consultiva 496

1.4.1. Sedute 497

1.4.2. Resoconti sommari 499

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 500

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2022 501

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/06/2022 503

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 349 (pom.) del 14/06/2022 505

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa) 535

1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 147 (pom.) del 14/06/2022 536

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 545
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (pom.) del 24/05/2022 546
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 561 (pom.) del 25/05/2022 554
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 562 (ant.) del 26/05/2022 560
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022 566
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022 583
1.5. Trattazione in Assemblea 587
1.5.1. Sedute 588
1.5.2. Resoconti stenografici 589
1.5.2.1. Seduta n. 438 del 30/05/2022 590
1.5.2.2. Seduta n. 440 del 15/06/2022 753
1.5.2.3. Seduta n. 441 del 16/06/2022 922

1. DDL S. 2595 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVIII Legislatura

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Titolo breve: *Ordinamento giudiziario e CSM*

Iter

16 giugno 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.2681	assorbe C.226, C.227, C.489, C.976, C.989, C.1156, C.1919, C.1977, C.2233, C.2517, C.2536, C.2691, C.3017 approvato
S.2595	assorbe S.2119 **approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 71/22 del 17 giugno 2022, GU n. 142 del 20 giugno 2022.

Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia **Alfonso Bonafede** (Governo Conte-II)

Di concerto con

Ministro della difesa **Lorenzo Guerini** , Ministro dell'economia e finanze **Roberto Gualtieri** , Ministro dell'università e ricerca **Gaetano Manfredi**

Natura

ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Relazione tecnica pervenuta il 24 maggio 2022.

Presentazione

Trasmesso in data **27 aprile 2022**; annunciato nella seduta n. 428 del 27 aprile 2022.

Classificazione TESEO

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI , ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE , MAGISTRATI , CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Articoli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), CORTE DI CASSAZIONE (Artt.2, 3, 7), CARRIERA DIRETTIVA (Artt.2, 3,, 10, 37), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.2, 3, 10, 11), PROVE DI CONCORSO (Artt.2, 4, 24, 25), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 20, 23, 24, 25, 29), ANZIANITA' DI SERVIZIO (Artt.2, 10),

OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), INFORMAZIONE (Art.2), AVVOCATI E PROCURATORI (Artt.3, 25), DOCENTI UNIVERSITARI (Artt.3, 25), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.3, 10), DENUNCIA RAPPORTO E REFERTO (Artt.2, 3), PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Art.3), APPRENDISTATO (Art.4), PERSONALE FUORI RUOLO (Artt.5, 14-19), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.6, 7, 14-19, 37), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.7), ASPETTATIVA DAL SERVIZIO (Artt.8, 9), SANZIONI DISCIPLINARI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.9), RIABILITAZIONE CIVILE E MILITARE (Art.9), OSSERVATORI (Artt.10, 11), INELEGGIBILITA' (Art.12), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Artt.12, 13, 28, 30), ELETTORATO PASSIVO (Artt.12, 15, 30, 32), UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI (Artt.13, 27, 28), PUBBLICO MINISTERO (Art.13), SISTEMI ELETTORALI (Artt.20, 29,30, 31-35, 38), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.21, 22), ESTRAZIONI E SORTEGGI (Artt.21, 27, 29), NOMINE (Art.21), UFFICI GIUDIZIARI (Art.28), PARITA' TRA SESSI (Art.32), INDENNITA' DI CARICA (Art.36), MAGISTRATURA MILITARE (Art.40), GIUSTIZIA MILITARE (Art.40)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Andrea Ostellari** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 4 maggio 2022) .
Relatore di maggioranza Sen. **Andrea Ostellari** (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 296 del 14 giugno 2022 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 28 aprile 2022.
Annuncio nella seduta n. 429 del 3 maggio 2022.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2595

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2595

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
di concerto con il **Ministro della difesa** (GUERINI)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e con il **Ministro dell'università e della ricerca** (MANFREDI)

(V. *Stampato Camera n.* **2681**)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 aprile 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 aprile 2022

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

Art. 1.

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;

b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;

c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;

d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono

essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-*bis* , commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis *dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito *intranet* istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli *standard* stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli *standard*, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;

c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: « inidoneo », « discreto », « buono » o « ottimo », il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

f) prevedere che il parere di cui alla lettera *e)* sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;

m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di « ottimo » dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera *a)*, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

Art. 3.

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera *b)*, e 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: « discreto », « buono » o « ottimo » con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;

g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;

h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:

1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;

i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;

4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;

l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.

Art. 4.

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera *b)* del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea;

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *m)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 5.

(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo e contabile possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera *c)* sia effettuata sulla

base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

Art. 6.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 7.

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 115. - *(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) - 1.* Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo ».

Art. 8.

(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la parola: « triennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

b) all'articolo 7-*ter*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi »;

c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente: »;

d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati »;

e) all'articolo 194:

1) dopo le parole: « altre funzioni » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni »;

f) l'articolo 195 è abrogato.

Art. 9.

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie ».

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *d-bis),* dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

b) all'articolo 26-*bis*, comma 1:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo le parole: « mirati allo studio » sono inserite le seguenti: « della materia ordinamentale, »;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti » sono inserite le seguenti: « la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici »;

c) all'articolo 26-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite »;

d) all'articolo 26-*bis*, comma 2:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) le parole: « alle capacità organizzative » sono sostituite dalle seguenti: « alle materie oggetto del corso »;

e) all'articolo 26-*bis*, comma 3, dopo la parola: « valutazione » sono inserite le seguenti: « , le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-*bis* »;

f) all'articolo 26-*bis*, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;

g) all'articolo 26-*bis*, comma 5:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo la parola: « formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda »;

h) all'articolo 26-*bis,* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-*bis* sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva ».

Art. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *a),* le parole: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)*, *c)*, *g)* e *m)* »;

2) alla lettera *n)*, dopo le parole: « delle norme regolamentari » sono inserite le seguenti: « , delle direttive »;

3) dopo la lettera *q)* è inserita la seguente:

« *q-bis)* l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; »;

4) alla lettera *v)*, le parole: « la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-*bis* e 3 »;

5) dopo la lettera *ee)* sono inserite le seguenti:

« *ee-bis)* l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-*quater*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »;

6) alla lettera *gg),* le parole: « fuori dei casi consentiti » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti » e dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dopo la parola: « indirettamente, » sono inserite le seguenti: « per sé o per altri, »;

c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera *l-bis)* »;

d) dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 3-*ter*. - *(Estinzione dell'illecito) - 1*. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta »;

e) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q-bis)*; »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *gg),* sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale »;

f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*bis*. - *(Condizioni per la riabilitazione) - 1.* La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante ».

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « per i quali, » sono inserite le seguenti: « in ragione dello stanziamento deliberato »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « con cadenza di norma annuale » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « Il concorso è bandito » sono sostituite dalle seguenti: « Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno » e dopo le parole: « numero dei posti » sono aggiunte le seguenti: « tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis* »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. » e nell'ultimo periodo le parole: « secondo e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti

di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione »;

d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: « da 10 a 13 » sono sostituite dalle seguenti: « da 10 a 15 » e, al secondo periodo, la parola: « 14 » è sostituita dalla seguente: « 16 » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

Art. 13.

(*Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« *6*. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai princìpi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera *b)*;

b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio ».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b),* le parole: « tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, » sono sostituite dalle seguenti: « con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché »;

b) al comma 2, dopo le parole: « degli obiettivi fissati per l'anno precedente » sono inserite le seguenti: « anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-*quater* può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti ».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 16.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

Art. 17.

*(*Status *dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 18.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 19.

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un

anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 21.

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza ».

Art. 22.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Commissioni)* - *1.* Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione

dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 ».

Art. 23.

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*. Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio ».

Art. 24.

(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 25.

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *(Composizione della segreteria)* - *1.* La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due

magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Art. 26.

(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Contratti di collaborazione continuativa)* - *1*. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale ».

Art. 27.

(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Art. 28.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Art. 29.

(*Regolamento generale)*

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio ».

Art. 30.

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione ».

Art. 31.

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - *1.* L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero

presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi ».

Art. 32.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « con la sola esclusione » fino a: « non » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e le parole: « e dei » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo »;

c) al comma 2:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;

2) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;

3) dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

« *e-bis)* i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;

e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo »;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte ».

Art. 33.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - *(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)* - *1.* La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera *c)*. Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione ».

Art. 34.

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - *(Votazioni) - 1*. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6 ».

Art. 35.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - *(Scrutinio e dichiarazione degli eletti) - 1.* I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera *c)*, del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale ».

Art. 36.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)* - *1.* Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio ».

Art. 37.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

Art. 38.

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma

8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

Capo V

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 40.

(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;

e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 41.

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 42.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 43.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Testo approvato 2595 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2595

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 giugno 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

Art. 1.

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;

b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;

c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;

d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-*bis* , commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis *dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito *intranet* istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che

conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi

siano elaborati secondo modelli *standard* stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli *standard*, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;

c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: « inidoneo », « discreto », « buono » o « ottimo », il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

f) prevedere che il parere di cui alla lettera *e)* sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per

eccezionali e comprovate ragioni;

l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;

m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di « ottimo » dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera *a)*, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

Art. 3.

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera *b)*, e 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: « discreto », « buono » o « ottimo » con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;

g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi

successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;

h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:

1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;

i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;

4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;

l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.

Art. 4.

(Riduzione dei tempi
per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera *b)* del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea;

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *m)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 5.

(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera *c)* sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso

organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

Art. 6.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 7.

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 115. - *(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) - 1.* Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio

del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo ».

Art. 8.

(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la parola: « triennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

b) all'articolo 7-*ter*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi »;

c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente: »;

d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati »;

e) all'articolo 194:

1) dopo le parole: « altre funzioni » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni »;

f) l'articolo 195 è abrogato.

Art. 9.

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del

procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie ».

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *d-bis),* dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

b) all'articolo 26-*bis*, comma 1:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo le parole: « mirati allo studio » sono inserite le seguenti: « della materia ordinamentale e »;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti » sono inserite le seguenti: « la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, »;

c) all'articolo 26-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite »;

d) all'articolo 26-*bis*, comma 2:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) le parole: « alle capacità organizzative » sono sostituite dalle seguenti: « alle materie oggetto del corso »;

e) all'articolo 26-*bis*, comma 3, dopo la parola: « valutazione » sono inserite le seguenti: « , le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-*bis* »;

f) all'articolo 26-*bis*, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;

g) all'articolo 26-*bis*, comma 5:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo la parola: « formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda »;

h) all'articolo 26-*bis,* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-*bis* sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva ».

Art. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *a),* le parole: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)*, *c)*, *g)* e *m)* »;

2) alla lettera *n)*, dopo le parole: « delle norme regolamentari » sono inserite le seguenti: « , delle direttive »;

3) dopo la lettera *q)* è inserita la seguente:

« *q-bis)* l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; »;

4) alla lettera *v)*, le parole: « la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-*bis* e 3 »;

5) dopo la lettera *ee)* sono inserite le seguenti:

« *ee-bis)* l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-*quater*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »;

6) alla lettera *gg),* le parole: « fuori dei casi consentiti » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti » e dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dopo la parola: « indirettamente, » sono inserite le seguenti: « per sé o per altri, »;

c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera *l-bis)* »;

d) dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 3-*ter*. - *(Estinzione dell'illecito)-1*. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta »;

e) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q-bis)*; »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *gg),* sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale »;

f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*bis*. - *(Condizioni per la riabilitazione) - 1.* La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di

condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante ».

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « per i quali » sono inserite le seguenti: « , in ragione dello stanziamento deliberato, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « con cadenza di norma annuale » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « Il concorso è bandito » sono sostituite dalle seguenti: « Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno » e dopo le parole: « numero dei posti » sono inserite le seguenti: « tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis* »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. » e, all'ultimo periodo, le parole: « secondo e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le

limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione »;

d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: « da 10 a 13 » sono sostituite dalle seguenti: « da 10 a 15 » e, al secondo periodo, la parola: « 14 » è sostituita dalla seguente: « 16 » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

Art. 13.

(*Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« *6*. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai princìpi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera *b)*;

b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio ».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b),* le parole: « tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati

individuati dai competenti organi di autogoverno, » sono sostituite dalle seguenti: « con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché »;

b) al comma 2, dopo le parole: « degli obiettivi fissati per l'anno precedente » sono inserite le seguenti: « anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-*quater* può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti ».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della

giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 16.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

Art. 17.

*(*Status *dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 18.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati

candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 19.

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non

apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 21.

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza ».

Art. 22.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Commissioni)* - *1.* Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione

dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Art. 23.

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*. Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio ».

Art. 24.

(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 25.

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *(Composizione della segreteria)* - *1.* La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante

procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Art. 26.

(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Contratti di collaborazione continuativa)* - *1*. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; essi scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale ».

Art. 27.

(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Art. 28.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Art. 29.

(*Regolamento generale)*

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio ».

Art. 30.

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione ».

Art. 31.

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati) - 1.* L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi ».

Art. 32.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « con la sola esclusione » fino a: « non » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e le parole: « e dei » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo »;

c) al comma 2:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;

2) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;

3) dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

« *e-bis)* i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;

e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo »;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte ».

Art. 33.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - *(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)* - *1.* La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza

ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera *c)*. Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione ».

Art. 34.

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - *(Votazioni) - 1*. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e

c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6 ».

Art. 35.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - *(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)* - *1.* I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera *c)*, del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale ».

Art. 36.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)* - *1.* Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio ».

Art. 37.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

Art. 38.

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è

adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

Capo V

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 40.

(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;

e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione

degli schemi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 41.

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 42.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 43.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
14 giugno 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2595)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttivi e semidirettivi» *inserire le seguenti parole:* «delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati».

1.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'in-

gresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;».

1.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;».

1.4

CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «alla», *inserire le seguenti:* «composizione e»;

b) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis*)* alla modifica del sistema disciplinare;

c-ter*)* alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.5

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:* «ed inoltre per garantire che i componenti non magistrati partecipino alla trattazione ed alle decisioni relative a tutti gli affari trattati;».

1.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari» *inserire le seguenti:* «, prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli artt. dal 15 al 20».

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 5.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi) - 1*. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori molo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «, in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno».

1.8

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi».

1.9

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* alla modifica dei criteri di attribuzione e passaggio delle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa nel senso di limitare le facoltà di passaggio di funzioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.

b) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, nº 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte».

1.10

Balboni, Ciriani

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *inserire le seguenti:* «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» *e sostituire il quarto periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono

espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.11
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «sessanta giorni».

1.12
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere il comma 3.

1.13
BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «e non oltre un anno».

1.14
BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

1.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Separazione delle funzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».

Conseguentemente, all'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse»;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse».

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

Art. 2

2.1
CUCCA

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera* d), *dopo la parola:* «semidirettivi» *aggiungere le seguenti:* «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera *0a)*» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del

rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»

b) *alla lettera* e), *sopprimere le parole da:* , «salvo che» *fino alla fine della lettera;*

c) *alla lettera* f), *alle parole:* «conservare il criterio dell'anzianità» *premettere le seguenti:* «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera *0a)* sia uno degli elementi da prendere in considerazione».

2.2

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «intranet».

2.3

CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura,», *aggiungere le seguenti:* «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;

b) *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».

2.4

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole:* «e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo».

2.5
CUCCA

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».

2.6
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «proceda sempre all'audizione dei candidati» *inserire le seguenti:* «o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto» *e sopprimere le parole da:* «l'audizione di almeno tre di essi» *sino a* «dell'indicazione di tutti i suoi componenti».

2.7
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole da:* «salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato,» *fino alle seguenti:* «tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;».

2.8
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;».

2.9
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».

2.10
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza».

2.11
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può propone domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza».

2.12
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».

2.13
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica, ma anche di progressione di carriera e di assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi per quei magistrati che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni ulteriori a quelli di prima nomina, incarichi presso uffici in sedi disagiate;».

2.14
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole "*turn over*";».

2.15
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole da:* «salvo che» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «se non in via residuale, a parità delle altre condizioni».

2.16
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere per i magistrati fuori ruolo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.».

2.17
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».

2.18
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «residuale a parità di valutazione risultante dagli» *con le seguenti:* «concorrente con gli».

2.19
CUCCA

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole:* «, a campione,».

2.20
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta».

2.21
CUCCA

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «prima di cinque anni dall'assunzione»*, inserire le seguenti:* «e prima di un anno dalla cessazione».

2.22
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i*-bis*)* stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;».

2.23
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera l) *sopprimere la parola:* «reiterata».

2.24
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera n)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno

manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario».

2.25

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* prevedere ai fini del presente articolo una definizione normativa del termine "merito" individuandone i parametri di misura sulle capacità professionali, le competenze personali, i risultati conseguiti, la competenza sociale e la *leadership*».

Conseguentemente, alla lettera d) *sopprimere le seguenti parole:* «, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio Superiore della magistratura,».

2.26

CUCCA

Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» *premettere le seguenti:* «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale,».

2.27

CUCCA

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».

2.28

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «a cui va dato un congruo termine per esprimere il proprio parere».

2.29

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;».

2.30

CUCCA

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».

2.31

CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'arti-

colo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

2.32

CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;».

2.33

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 3, lettera d), *sostituire le parole:* «degli esiti» *con le seguenti:* «nei tempi di trattazione».

2.34

CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: "dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense";

d-ter*)* prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» *inserire le seguenti:* «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».

2.35
CUCCA

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.36
CUCCA

Al comma 3, lettera i), *dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura», *inserire le seguenti:* «con provvedimento motivato» *e sostituire le parole:* «per eccezionali e comprovate ragioni» *con le seguenti:* «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».

2.37
BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, lettera i), *aggiungere in fine le parole:* «, con decisione motivata».

2.38
CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1.*

2.39
CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

2.40
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n*-bis*)* adottare norme di modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura per escludere la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.0.1
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva».

Art. 3

3.1
MAIORINO

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* prevedere, in materia di elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, che l'elettorato passivo sia riservato ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità».

3.2
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».

3.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «introdurre la facoltà» *fino a:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle».

3.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di assistere alle deliberazioni» *con le seguenti:* «e alle deliberazioni con diritto di voto».

3.5
CUCCA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «, con diritto di voto, alle».

3.6
CUCCA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di assistere alle» *con le seguenti:* «e di esprimere parere sulle».

3.7
MAIORINO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente degli avvocati» *fino alla fine della lettera.*

3.8

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente» *fino alla fine del periodo.*

3.9

CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sopprimere le parole:* «alla componente degli avvocati» *e, dopo le parole:* «ordine degli avvocati» *inserire le seguenti:* «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»*;*

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera *a)*».

3.10

GRASSO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «un voto unitario sulla base del contenuto delle».

3.11

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «unitario».

3.12

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «unitario» *con le seguenti:* «per ciascuna componente».

3.13

VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione» *con le seguenti:* «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato, anche in seguito a quelle ad esso inoltrate da ogni singolo avvocato iscritto all'ordine medesimo, le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione».

3.14

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter*)* prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater*)* prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».

3.15

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi».

3.16
CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.18
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole:* «, a campione,».

3.19
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «a campione,» *con le seguenti:* «tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e».

3.20
MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.21
CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.22
GRASSO

Al comma 1, lettera h), *capoverso 1), sopprimere le seguenti parole:* «la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio,».

3.23
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera i), *numero 1), dopo le parole:* «svolta dal magistrato» *inserire le seguenti:* «e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato».

3.24
MAIORINO

Al comma 1, lettera i), *sopprimere i numeri 2) e 3).*

3.25
CUCCA

Al comma 1, lettera i), *numero 2), dopo le parole:* «statistiche comparate» *inserire le seguenti:* «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».

3.26
CUCCA

Al comma 1, lettera i), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove

siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».

3.27

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera i), *numero 3) sopprimere le parole da:* «esaminati il rapporto» *fino a:* «spontaneamente prodotti dall'interessato».

3.28

CUCCA

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il numero 4).*

3.29

CUCCA

Al comma 1, lettera i), *numero 4), dopo le parole:* «oggetto di valutazione» *inserire le seguenti:* «per una sola volta».

Art. 4

4.1

CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».

4.2
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».

4.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «possano essere immediatamente ammessi» *con le seguenti:* «e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi».

4.4
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».

4.5
CUCCA

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «anche in sede decentrata» *inserire le seguenti:* «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».

4.6

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con le seguenti:*

«*d)* prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso *post*-laurea propedeutico ed obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 decreto legislativo n. 398 del 1997 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di Avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di Vice Procuratore Onorario, Giudice Onorario di Tribunale;

d-bis*)* in alternativa, prevedere che la Scuola superiore per la Magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

d-ter*)* prevedere che il percorso di cui alle lettere *a)* e *b)* consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale ed amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione;

d-quater*)* prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

d-quinquies*)* prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera *m)* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

d-sexies*)* prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera c)*, capoverso* «1-*bis*.»*, aggiungere infine il seguente periodo:* «Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso *post* laurea di durata almeno biennale».

4.7

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello *stage* presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo *stage* presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».

4.8

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto mesi, propedeutico ed obbligatorio che preveda l'affiancamento ad un magistrato, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura;».

4.9

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.».

4.0.1

CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».

4.0.2
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presene legge, sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante».

4.0.3
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi *b)* e *c)* di cui al medesimo comma 2 Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto:

quota di elezione = (numero dei voti validi+1)/(numero dei seggi+1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;

b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».

Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23»*, il comma 2 è così sostituito:*

«2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Art. 5

5.1
CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «vice capo di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

5.2
CUCCA

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttore dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «, capo ufficio legislativo».

Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «di capo ufficio legislativo,».

5.3
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di incarichi di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero».

5.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «interesse dell'amministrazione di appartenenza;» *inserire le seguenti:* «prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

Conseguentemente, alla lettera d), *sopprimere le parole*: «gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

5.6
CUCCA

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».

5.7
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«d-*bis*) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».

5.5
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera e), *aggiungere infine, le seguenti parole:* «e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo;».

5.9
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sette anni» *con le seguenti:* «cinque anni», *e le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «sette anni»;

b) *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e possono essere ricollocati in molo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione».

5.10
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da:* «, salvo che per gli incarichi» *fino alla fine del periodo*.

5.11
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e».

5.12
URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.13
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.14
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera h), *con la seguente:*

«*h)* ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori molo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui

30 per le destinazioni di Ministero della Giustizia, l'Ispettorato Generale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli organismi internazionali, la scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile».

5.15
BALBONI, CIRIANI

Alla lettera h) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «determinare il numero massimo in misura non superiore alle cento unità per i magistrati ordinari e a dieci unità per i magistrati amministrativi;».

5.17
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire le seguenti:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

h-ter*)* prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera *h*-bis*)* siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».

5.16
BALBONI, CIRIANI

Dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* il magistrato collocato fuori ruolo deve scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura e la corresponsione del compenso che gli compete per l'incarico ottenuto».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200

LONARDO, ROMANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,

premesso che:

l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla lettera*i),* viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale;

la lettura dell'art.5, comma 1, lettera i) della delega va considerata con l'architettura della relazione di accompagnamento al decreto che sottolinea la specialità di detti numericamente limitati incarichi, la ratio dell'intervento riformatore nel suo complesso (non incidendo la disposizione in esame sul numero dei magistrati fuori ruolo -che in questo ambito è davvero esiguo-), e il parere già espresso dal CSM sulla delega, al Capitolo II (Disciplina del collocamento fuori ruolo, che ha riconosciuto l'opportunità del superamento del limite decennale soltanto in questo specifico settore);

nessuno degli ordinamenti dei principali Paesi Membri dell'UE, così come il Regno Unito, contempla, per incarichi come quelli in esame, un limite temporale massimo. Detta regola di principio corrisponde infatti a elementari ragioni di logica: ed invero, proprio la divergenza da simili assonanze ordinamentali rischierebbe di esporre il Paese che preveda regole difformi ad una minore incisività nella partecipazione ai relativi consessi che richiedono la massima esperienza;

va ancora sottolineato il dato che, i principali ordinamenti giuridici europei (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna con il Regno Unito) considerano i magistrati operanti in ambito internazionale come collocati "in ruolo". Una simile determinazione, anche da parte del legislatore delegato, sarebbe sufficiente a risolvere in radice ogni questione interpretativa;

solo la crescente specializzazione degli attori internazionali in questo settore garantisce competitività nei lavori multilaterali e contribuisce a curare allo stesso tempo, sia l'interesse nazionale, sia lo sviluppo di una Rule of

Law globale: la stessa leale collaborazione del nostro Paese ai processi multilaterali e sovranazionali depone per l'assicurazione della massima continuità nell'esercizio delle funzioni in esame, in linea con lo spirito di convinta partecipazione ai processi di armonizzazione normativa, di cooperazione internazionale ed assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza;

la proposta lettura della disposizione tiene in giusta considerazione la ratio stessa del termine massimo previsto dalla c.d. legge "Severino" per gli incarichi fuori ruolo, che era quella di evitare porte girevoli tra giustizia e politica (che non è logicamente evocabile nel caso degli incarichi internazionali che implicano un'elevata specializzazione tecnica e linguistica e non sono di diretta collaborazione con i Vertici dei Ministeri né hanno natura amministrativa, permanendo nel settore strettamente giuridico e di supporto alla giurisdizione);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di confermare, nell'esercizio della delega, la deroga al limite massimo decennale per i soli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale svolti dai magistrati in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia e le Rappresentanze italiane all'estero, esclusivamente impegnati nell'esercizio di attività di diplomazia giuridica, relazioni e cooperazione internazionali.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.0.1

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche in materia di procedura penale)

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), al comma 1, lettera *e)*, le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello

per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni." sono soppresse.».

6.0.2

BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-*bis*.

(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo I del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-*ter*.

(Piante organiche)

1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-*bis*, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7

7.1

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 115», *comma 1, sostituire le parole:* «otto anni» *con le seguenti:* «dodici anni».

7.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "a un decimo" sono sostituite con le seguenti: "a un quinto";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)* sono abrogate le seguenti parole: "da parte di professore d'università";

c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera *c)*.».

7.0.2
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Nomina) 1*. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina."».

Art. 8

8.1

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata» *inserire le seguenti:* «anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,».

Conseguentemente,

al primo comma del medesimo articolo, aggiungere infine le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente»;

al secondo comma, lettera a)*, sostituire le parole:* «della professione forense» *con le seguenti:* «delle professioni di cui al comma precedente»*, e nella medesima lettera* a)*, dopo le parole:* «una porzione minore della professione» *sopprimere la seguente: «forense»*.

8.2

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso, sopprimere il primo periodo*.

8.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 192, sesto comma, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.».

8.0.1
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*-bis). I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-*bis*, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto" con "dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

c) al comma 2-*bis*, sopprimere l'ultimo periodo;
d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 3-*bis*:

1) sostituire la parola: "distrettuale" con "della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza";

2) sopprimere le parole: "competente in relazione al luogo detenzione o internamento"».

Art. 9

9.1
CUCCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: "o quando", fino a: "piena indipendenza e imparzialità"».

9.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa," sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi"».

Art. 10

10.1
CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni"»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

10.2
CUCCA

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire le parole:* «tre settimane, anche non consecutive» *con le seguenti:* «tre mesi, anche non consecutivi».

10.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «otto».

10.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.».

10.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: "assicura" è sostituita dalla seguente: "coordina" e, dopo le parole: "azione penale", sono inserite le seguenti: "vigila sull'";

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5*. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni";

5) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: "dell'ufficio" sono inserite le seguenti: "e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio";

6) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;";

7) al comma 6, lettera *c)*, la parola: "assegnazione" è sostituita dalla seguente: "attribuzione";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "dal magistrato" fino a: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione";

2) al comma 2, le parole: "dell'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "poteri di direzione, controllo e organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "poteri di coordinamento e organizzazione"».

Art. 11

11.1

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis)* alla lettera *q)*, le parole: "il triplo dei" sono sostituite dalle seguenti: "una volta e mezza i".».

11.200

LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, GAUDIANO, D'ANGELO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

11.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «, delle direttive» *con le seguenti:* «, delle direttive del capo dell'Ufficio».

11.3

CUCCA

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-*bis)* alla lettera *gg)* dopo le parole: "grave ed inescusabile" sono aggiunte le seguenti: "; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale"».

11.4

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura."».

11.5
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis.*
(Ulteriori disposizioni in materia di illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, lettere *a), g)* e *q)* della presente legge, il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

a) Trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle Circoscrizioni Giudiziarie;

b) Perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito."».

11.6
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

''Art. 2-*bis.*
*(*Performance*)*

1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".».

11.7

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare.".».

11.8
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto."».

11.9
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di

indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto."».

11.10

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole*: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.11

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole*: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.12

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*.»*, al comma 3, dopo le parole:* «la settima valutazione di professionalità» *inserire le seguenti:* «e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semidirettivi,».

11.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modificazioni in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2,

1) alla rubrica, la parola: "grave" è soppressa;

2) al comma 1, la parola: "grave" è soppressa;
3) i commi 2, 3 e 3-*bis* sono abrogati;

b) all'articolo 9, comma 3, la parola: "grave" è soppressa.».

11.0.2
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117
in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;
d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;
e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse».

11.0.100 (già 9.0.3)
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;

d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;

e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse.».

11.0.3
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) l'articolo 6 è abrogato;

d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

e) l'articolo 8 è abrogato;

f) l'articolo 16 è abrogato».

11.0.4
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 7 con il seguente: "Art. 7. Giudizio amministrativo-contabile";

b) sostituire l'articolo 7, comma 1, con i seguenti commi:

"1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

1-*bis*. A tal fine, il Presidente del Tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei Conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio

1-*ter*. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

1-*quater*. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.

1-*quinquies*. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei Conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

1-*sexies*. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.";

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono soppressi.».

11.0.5
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)

1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

''Art. 366

1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del Codice di procedura Civile, In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-*sexies* del Codice di procedura Civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-*terdecies* del Codice di procedura Civile.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore."».

11.0.6
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Art. 12

12.1
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: "all'interno dello stesso distretto" fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

- *sostituire il comma 2 con i seguenti*:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2-*bis.* Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

2-*ter.* Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

2-*quater*. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

12.2

GRASSO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.3

MAIORINO, PIARULLI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "per non più di quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte"».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.4
MAIORINO

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), sostituire le parole da:* «per una sola volta,» *fino alle seguenti*: «in occasione di successivi trasferimenti» *con le seguenti*: «, sempre, il passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili e viceversa.».

12.5
MAIORINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.0.1
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.
(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;

b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;

d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

Conseguentemente:

all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sopprimere la lettera* b)*;*

- *sopprimere il comma 2.*

12.0.100 (già 9.0.2)

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;

b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;

d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

Art. 13

13.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «6.», lettera a), *sostituire le parole*: «tenendo conto dei» *con le seguenti*: «osservando pedissequamente i».

13.2

Grasso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso «6.», lettera* b), *sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso «7.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» *e le parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.3
GRASSO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso* «*6.*», *lettera* b), *sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso* «*7.*», *sopprimere le seguenti parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «*6.*», *dopo la lettera* b), *inserire la seguente*:

«*b*-bis*)* effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;».

13.5
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire il capoverso «*7.*» *con il seguente*:

«7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».

Art. 14

14.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.2
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «5-*ter*», *sopprimere le parole:* «e comunque a fronte di andamenti anomali».

14.3
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera c), *capoverso al capoverso* «5-*quater*», *lettera b), sopprimere la parola:* «rilevante».

Art. 15

15.1
GRASSO

Sostituire il Capo III con il seguente:

«CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI PO-

LITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome, se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nelle regioni nella quali è compresa la circoscrizione elettorale.

2. I magistrati di cui al comma 1 non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco odi consigliere comunale se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

5. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale o collocati fuori del ruolo organico; in tali casi si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale o prima del collocamento fuori ruolo.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma I, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

7. I magistrati non possono assumere le cariche indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 16.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegreta-

rio di Stato, di Sottosegretario regionale e di Assessore regionale o comunale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, Sindaco o Assessore comunale, se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.*

Art. 17.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati a cariche elettive o cessati da cariche elettive)

1 I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati alla carica elettiva o che abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, di assessore comunale o di consigliere comunale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in molo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori molo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

15.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «non sono eleggibili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;

sopprimere i commi 3, 4 e 5.

15.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni»;

al comma 2 sostituire, le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

15.4
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «tre», *con la seguente:* «cinque».

15.5
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.».

15.6
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «da almeno 4 mesi.».

15.7
BALBONI, CIRIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

Art. 16

16.1
BALBONI, CIRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura) - 1*. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.

2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

:

16.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «non sono collocati in aspettativa senza assegni» *con le seguenti parole:* «non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni».

16.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 2 anni».

16.4
BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.».

Art. 18

18.1
BALBONI, CIRIANI

Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente:

«Art. 18. - *(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e dei magistrati candidati e non eletti)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il

Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica ai magistrati candidati e non eletti a decorrere dalla proclamazione del risultato elettorale.».

18.2

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai moli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 2;

- sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

- *sopprimere il comma 4;*

- *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole:* «in molo».

18.3

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinati» *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

«*a)* non possono essere riassegnati alle funzioni che esercitavano all'atto di accettazione della candidatura;

b) non possono essere assegnati ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I limiti e i divieti di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2, lettera *b)*, hanno una durata pari al restante periodo di esercizio della funzione giurisdizionale prima del collocamento in quiescenza. Il divieto di cui al comma 2, lettera *a)*, ha una durata di 10 anni. I limiti e i divieti di cui al comma 3 hanno una durata di 3 anni.».

18.4

BALBONI, CIRIANI

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «cinque».

Art. 19

19.1
CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

a) ricollocati in molo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

c) inquadrati in un molo autonomo del Ministero della giustizia.

2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per un periodo di tre anni dalla data di cessazione del mandato di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco e di consigliere comunale, di componente elettivo del Consiglio superiore della magistratura, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati in molo secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*. Per il predetto triennio, e per un ulteriore periodo di tre anni, i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

1-*bis*. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

19.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mandato» *inserire le seguenti:* «o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni».

19.4
CUCCA

Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» *inserire le seguenti:* «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

19.5
CUCCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni».

19.6
CUCCA

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» *fino alla fine del periodo.*

19.7
CUCCA

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

19.8
CUCCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

Art. 20

20.1
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati fuori ruolo per l'assunzione di:

a) incarico di capo, vice capo dell'ufficio di gabinetto e direttore dell'ufficio di gabinetto di Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) incarico di capo della segreteria di un Ministro o Sottosegretario di Stato;

c) incarico di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo dei Ministeri;

d) incarico di capo e vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

e) incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

f) incarico di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;

g) uno degli incarichi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)*, quando svolto presso i consigli e le giunte regionali;

h) carica di componente del Governo ad eccezione del Presidente del consiglio dei ministri;

i) carica di assessore non eletto nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

j) carica di assessore comunale non eletto.

2. Per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di cessazione dall'incarico di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g)* o dal termine del mandato di cui alle lettere *h), i)* e *j)* del comma 1, i magistrati di cui al comma 1, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 3 Per il predetto triennio e per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

3. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

20.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «per l'assunzione di incarichi» *inserire le seguenti:* «di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti» *con le seguenti:* «, anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto.».

20.3

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

20.5

Cucca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «tre anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.6
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «un anno decorrente» *con le seguenti:* «tre anni decorrenti».

20.7
CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «due anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.9
CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.10
CUCCA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.11
CUCCA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

20.12
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

20.13
CUCCA

Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» *inserire le seguenti:* «in comune con meno di 15.000 abitanti».

20.15
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere il comma 3.

20.200
ROJC

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione.»

20.201
ROJC

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa.»

20.202
ROJC

Al comma 3, sopprimere le parole: «, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione».

20.203
ROJC

*Al comma 3, sostituire le paro*le: «volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione» *con le parole*: «dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa».

20.16
CUCCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

20.0.1

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di candidabilità e possibilità di ricoprire cariche elettive e di Governo)

1. Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è abrogato.».

Art. 21

21.1
GRASSO

Sostituire il Capo IV con il seguente:

«CAPO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 21.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "venti" e la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

Art. 22.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.

Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituito procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.

I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio".

Art. 23.

(Modifica della composizione della sezione disciplinare)

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Composizione della sezione disciplinare)* - 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti.

2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.

3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.

4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio".

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quattordici" e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";

b) al secondo comma, le parole: "maggioranza di voti" sono sostituite dalle seguenti: "maggioranza dei presenti".

Art. 25.

(Modifiche alla composizione della segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale" sono soppresse;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio";

2) il quarto periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 7, le parole: "e dei dirigenti di segreteria" sono sostituite dalle seguenti: "e dei magistrati che ne fanno parte";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova

scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura".

Art. 26.

(Modifiche in materia di personale dell'ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Art. 27.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: "biennio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "quadriennio".

Art. 28.

(Modifiche alla Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)

1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: "eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento".

Art. 29.

(Modifiche alle Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)

1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'ar-

ticolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge".

Art. 30.

(Modifica alle disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni vigenti in materia".

Art. 31.

(Modifiche in materia di attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

"1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c);

2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne da comunicazione ai Presidenti delle due Camere;".

Art. 32.

(Modifiche in materia di convocazione dei corpi elettorali)

1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

Art. 33.

(Modifiche in materia di eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore";

b) al secondo comma, le parole: "preveduta nel comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dal primo comma";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti".

Art. 34.

(Modifiche in materia di elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - 1. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.

2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e segreto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.

4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario

e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

Art. 35.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità";

b) alla lettera *d)*, dopo la parola: "servizio" sono inserite le seguenti: "per un periodo superiore a sei mesi";

c) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-**bis)*** i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura".

Art. 36.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - *(Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature)* - 1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.

3 L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1. La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.

5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati

presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura".

Art. 37.

(Modifiche in materia di votazioni e scrutinio)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - *(Votazioni e scrutinio)* - 1. Alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.

2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:

a) ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;

b) ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;

c) sono bianche le schede prive di voto valido;

d) sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;

e) è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.

3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:

a) inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;

b) per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale;

c) per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera a). In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.

4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte".

Art. 38.

(Modifiche in materia di assegnazione dei seggi)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Assegnazione dei seggi)* - 1. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali".

Art. 39.

(Modifiche in materia di contestazioni delle operazioni di voto)

1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto";

b) al comma 2, le parole: "La commissione centrale elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale elettorale".

Art. 40.

(Modifiche in materia di reclami sulle elezioni)

1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "al Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte suprema di cassazione";

b) al secondo comma, le parole: "Il Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "La Corte suprema di cassazione".

Art. 41.

(Modifiche in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti";

b) al quarto comma le parole: "addetti al Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore".

Art. 42.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)* - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c), altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati,

che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26".

Art. 43.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della giustizia";

b) le parole: "Ministro per la grazia e giustizia" e "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia";

c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'economia e delle finanze";

d) all'articolo 17, primo comma, le parole: "Ministro per il tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 45.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale e disposizioni transitorie)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni».

21.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola*: «venti» *con la seguente*: «dodici» *e la parola*: «dieci» *con la seguente*: «quattro».

Art. 22

22.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. La composizione delle Commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento ed assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali».

22.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. I Presidenti delle commissioni curano, almeno semestralmente, l'interlocuzione con le commissioni Giustizia di Camera e Senato.».

Art. 23

23.1

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il Collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.».

23.2

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole*: «un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano» *con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita».

Art. 24

24.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 sostituire la parola: «quattordici» *con la seguente:* «otto» *e la parola*: «sette» *con la seguente:* «tre».

Art. 25

25.1
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 7»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «previo concorso per titoli» *con le seguenti:* «previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

25.0.1
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Abolizione dell'immunità per i consiglieri del CSM)

1. L'articolo 32-*bis* della legge 24 marzo 1958 n. 195 è abrogato.».

Art. 26

26.1
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

26.2
CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, comma 2, sostituire le parole:* «trentadue unità» *con le seguenti:* «ventisei unità».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: «dodici» *con le seguenti:* «tre».

Art. 27

27.1
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, primo periodo, sostituire le parole:* «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

27.2
CUCCA

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, primo periodo, dopo le parole:* «magistrati ordinari»*, inserire le seguenti:* «, amministrativi e contabili».

27.3

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *settimo periodo, dopo le parole:* «Agli avvocati» *aggiungere la seguente:* «assegnati».

27.4

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 7-*ter*.

1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-*bis*, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.

2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.

3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli."».

27.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.
(Modifiche in materia di attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura)

1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono abrogate le parole da: ", l'amministrazione della giustizia" a: "predette materie";

b) al comma 3, le parole: "su ogni altra materia ad esso attribuita", sono sostituite dalle parole: "esclusivamente sulle materie ad esso attribuite"».

27.0.2
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione"».

Art. 30

30.1
GRASSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

" I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.".

Art. 31

31.1
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

31.2
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - *1.* L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della

magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.

2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.

3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante sottoscrizione digitale.

4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con Decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni"».

Conseguentemente:

- *all'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera* d);

- *all'articolo 33 al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* «cui sono apposte in calce le sottoscrizioni di cui all'articolo 23, comma 3»;

- *all'articolo 33, al comma 5, ovunque ricorra, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «quattro»;

- *all'articolo 33, al comma 7, ovunque ricorra, sopprimere le parole:* «lettera c».

- *all'articolo 34 sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere»;

- *all'articolo 35, al comma 1, capoverso* «Art. 27», *al comma 2, sopprimere le parole:* «lettere *a), b), c)*» *e, alla lettera* c), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 23, comma 2» *sopprimere le seguenti:* «lettere c»;

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *sopprimere il comma 3;*

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere le parole:* «lettere *a), b)* e *c)*» *e sostituire le parole:* «i due candidati» *con le seguenti:* «i quattro candidati».

- *all'articolo 35. comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

31.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, sostituire le parole da:* «venti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 23», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»;

2) *i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:*

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) dodici magistrati per il collegio sub *a)* del comma 2;

b) ventiquattro magistrati per il collegio sub *b)* del comma 2;

c) sessanta magistrati per il collegio sub *c)* del comma 2.

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

3) *all'articolo 32, comma 1, lettera* c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2."».

4) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie."»;

5) *dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.
(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: "non sono immediatamente rieleggibili" sono sostituite dalle seguenti: "non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma"».

31.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «sedici».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

- *sostituire le lettere* b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia»;

- *alla lettera* d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «sette».

31.5
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, dopo le parole:* «magistratura avviene» *inserire le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;

3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.».

31.6

CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma *2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «due magistrati» *con le seguenti:* «tre magistrati»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «cinque magistrati» *con le seguenti:* «quattro magistrati».

31.7

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, lettera* a), *sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

Conseguentemente

Alla lettera d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «quattro».

31.8

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«b*)* in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla

Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente».

31.9

CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 23» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere* b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 33 comma 1, capoverso* «Art. 25» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole:* «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»;

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola:* «sei»;

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole: «di sei»;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si procede» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

d) *al comma 11, sopprimere le parole:* «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti:* «e l'ammissione della candidatura».

2. *All'articolo 34 comma 1, capoverso* «Art. 26» *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

3. *All'articolo 35 comma 1, capoverso* «Art. 27», *sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, esclu-

dendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

31.10

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. La revisione dei singoli collegi territoriali, di cui alle tabelle A e B, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della giustizia, da emanarsi ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in modo tale da continuare a garantire il duplice requisito per cui i collegi, tendenzialmente:

a) sono formati in base alla continuità territoriale tra i distretti che li compongono;

b) sono composti dal medesimo numero di elettori. A tal fine, i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo; i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.».

Conseguentemente, alla legge sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA A

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera b)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 2

Distretti di: Roma, Corte di Cassazione, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

TABELLA B

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera c)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia.

Collegio 2

Distretti di: Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 3

Distretti di: Corte di Cassazione, Roma, Napoli.

Collegio 4

Distretti di: Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

31.11

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-*bis*. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono individuati mediante la seguente procedura:

a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;

b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;

c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera *b)* ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;

d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera *b)* in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;

e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.

I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.».

Conseguentemente:

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «due» *con le seguenti:* «tre» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ad all'Ufficio del Massimario».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:* «b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera c) la seguente:* «c), in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed all'Ufficio del Massimario.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sopprimere la lettera d).*

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», aggiungere infine il seguente comma:* «4-*bis*. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il Distretto o i Distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera *a)* possono candidarsi nei relativi collegi.».

- *All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera a).*

- All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d).

- All'articolo 33, comma 1, sopprimere il comma 7.

- All'articolo 33, comma 1, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della Giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* e *c)* mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.».

- All'articolo 33, comma 1, al comma 8 sostituire le parole: «nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2» *con le seguenti:* «per il singolo collegio cui sono stati abbinati» *e sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere la lettera c).

- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere il comma 3.

- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera *a)* i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'art. 23, comma 1, lettera *c)* la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lett. *b)*, la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.».

31.12

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *al comma 3, sostituire le parole:* «con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

31.0.1
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire i seguenti:*

«Art. 31-*bis*.
(Divieto di rieleggibilità)

1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 31-*ter*.
(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola "immediatamente".».

Art. 32

32.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «*1*-bis», *con il seguente:*

«1-*bis*. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23.».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso sostituire le parole: «conseguito la terza valutazione di professionalità» *con le seguenti:* «compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità.».

32.2
GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il punto 1).*

32.3
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)» *sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quinta».

32.4
CUCCA

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)»*, sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quarta»

32.5
CUCCA

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"b-*bis)* i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;"».

32.6
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita con la seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'art. 32, comma 2."».

32.7
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *numero 3), dopo il capoverso* «e-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«e-*quater)* i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura».

Art. 33

33.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 25», *comma 2, dopo la parola:* «nomina» *inserire le seguenti:* «tramite sorteggio»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: «nomina» *inserire le seguenti:* «tramite sorteggio».

33.2
CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» *fino alla fine del comma, con le se-*

guenti: «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, e che non siano collocati fuori molo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, articolo 23, comma 2, lettera *b)* e articolo 23, comma 2, lettere *c)* e *d)* . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio.»

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;

3) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* «per raggiungere il numero minimo di sei o»;

4) *all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «del primo periodo o»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» *con le seguenti:* «commi 3 e 5».

33.3

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

- *al comma 8 sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati».

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2 sopprimere la lettera e).*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3.*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*» *con le seguenti:* «che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento».

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4 sopprimere il terzo periodo.*

33.4

CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» *e, dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti*: «e l'ammissione della candidatura».

Art. 35

35.1
CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, appli-

cando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Conseguentemente:

1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole*: «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola*: «sei»

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole*: «di sei»

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si proceda» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»

b) sopprimere il comma 7

c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»

d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti* «e l'ammissione della candidatura».

3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

35.0.1
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.
(Modifiche in materia di durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale verranno sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge"».

Art. 36

36.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal magistrato» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da «con le modalità» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto».

36.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive».

Art. 38

38.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «due» *con la seguente:* «cinque».

38.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non» *con le seguenti:* «, né».

38.0.1
PIARULLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art 38-*bis*.
(Procedimento di verifica dei requisiti di eleggibilità dei membri laici)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità con delibera motivata, acquisito il parere obbligatorio rispettivamente del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense"».

38.0.2
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.».

Art. 40

40.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione,».

40.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «in quanto applicabili».

40.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);».

40.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2 dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* a prevedere la soppressione della procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, con corrispondente riduzione del ruolo organico della magistratura militare e l'assegnazione dei magistrati di quell'ufficio ai posti vacanti di altri uffici, o in subordine ad altri uffici in sovrannumero riassorbibile; prevedere che le funzioni del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione in materia disciplinare siano attribuite al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione;».

40.5

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, dopo la lettera c) *inserire la seguente lettera:*

«*c*-bis*)* prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;».

40.7

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere le parole:* «in quanto compatibile».

40.8

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera e) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e che, in luogo del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, sia prevista la nomina di un secondo componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, per equilibrare la composizione del Consiglio quanto alla componente di nomina politica;».

40.9

BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi» *con le seguenti:* «Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sentito il Consiglio della magistratura militare» *fino alla fine del periodo.*

40.10

BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *inserire le seguenti:* «, entro il centoventesimo giorno antecedente il temine di scadenza della delega,» *e sostituire il terzo periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.2.4. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
15 giugno 2022
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2595)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttivi e semidirettivi» *inserire le seguenti parole:* «delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati».

1.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'in-

gresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;».

1.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;».

1.4

CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «alla», *inserire le seguenti:* «composizione e»;

b) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis*)* alla modifica del sistema disciplinare;

c-ter*)* alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.5

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:* «ed inoltre per garantire che i componenti non magistrati partecipino alla trattazione ed alle decisioni relative a tutti gli affari trattati;».

1.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari» *inserire le seguenti:* «, prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli artt. dal 15 al 20».

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 5.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi) - 1*. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «, in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno».

1.8

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi».

1.9

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* alla modifica dei criteri di attribuzione e passaggio delle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa nel senso di limitare le facoltà di passaggio di funzioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.

b) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, nº 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte».

1.10

Balboni, Ciriani

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *inserire le seguenti:* «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» *e sostituire il quarto periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono

espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.11
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «sessanta giorni».

1.12
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere il comma 3.

1.13
BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «e non oltre un anno».

1.14
BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

1.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Separazione delle funzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».

Conseguentemente, all'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse»;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse».

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

Art. 2

2.1
CUCCA

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera* d), *dopo la parola:* «semidirettivi» *aggiungere le seguenti:* «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera *0a)*» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del

rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»

b) *alla lettera* e), *sopprimere le parole da:* , «salvo che» *fino alla fine della lettera;*

c) *alla lettera* f), *alle parole:* «conservare il criterio dell'anzianità» *premettere le seguenti:* «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera *0a)* sia uno degli elementi da prendere in considerazione».

2.2

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «intranet».

2.3

CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura,», *aggiungere le seguenti:* «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;

b) *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».

2.4

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole:* «e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo».

2.5
CUCCA

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».

2.6
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «proceda sempre all'audizione dei candidati» *inserire le seguenti:* «o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto» *e sopprimere le parole da:* «l'audizione di almeno tre di essi» *sino a* «dell'indicazione di tutti i suoi componenti».

2.7
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole da:* «salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato,» *fino alle seguenti:* «tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;».

2.8
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;».

2.9
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».

2.10
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza».

2.11
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può propone domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza».

2.12
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».

2.13
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica, ma anche di progressione di carriera e di assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi per quei magistrati che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni ulteriori a quelli di prima nomina, incarichi presso uffici in sedi disagiate;».

2.14
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole "*turn over*";».

2.15
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole da:* «salvo che» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «se non in via residuale, a parità delle altre condizioni».

2.16
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere per i magistrati fuori ruolo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.».

2.17
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».

2.18
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «residuale a parità di valutazione risultante dagli» *con le seguenti:* «concorrente con gli».

2.19
CUCCA

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole:* «, a campione,».

2.20
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta».

2.21
CUCCA

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «prima di cinque anni dall'assunzione»*, inserire le seguenti:* «e prima di un anno dalla cessazione».

2.22
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i*-bis*)* stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;».

2.23
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera l) *sopprimere la parola:* «reiterata».

2.24
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera n)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno

manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario».

2.25

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* prevedere ai fini del presente articolo una definizione normativa del termine "merito" individuandone i parametri di misura sulle capacità professionali, le competenze personali, i risultati conseguiti, la competenza sociale e la *leadership*».

Conseguentemente, alla lettera d) *sopprimere le seguenti parole:* «, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio Superiore della magistratura,».

2.26

CUCCA

Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» *premettere le seguenti:* «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale,».

2.27

CUCCA

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».

2.28

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «a cui va dato un congruo termine per esprimere il proprio parere».

2.29

Balboni, Ciriani

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;».

2.30

Cucca

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».

2.31

Cucca

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'arti-

colo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

2.32

CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;».

2.33

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 3, lettera d), *sostituire le parole:* «degli esiti» *con le seguenti:* «nei tempi di trattazione».

2.34

CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: "dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense";

d-ter*)* prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» *inserire le seguenti:* «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».

2.35
CUCCA

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.36
CUCCA

Al comma 3, lettera i), *dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura», *inserire le seguenti:* «con provvedimento motivato» *e sostituire le parole:* «per eccezionali e comprovate ragioni» *con le seguenti:* «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».

2.37
BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, lettera i), *aggiungere in fine le parole:* «, con decisione motivata».

2.38
CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1.*

2.39
CUCCA

Al comma 3, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

2.40
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n*-bis*)* adottare norme di modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura per escludere la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.0.1
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva».

Art. 3

3.1

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* prevedere, in materia di elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, che l'elettorato passivo sia riservato ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità».

3.2

CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».

3.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «introdurre la facoltà» *fino a:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle».

3.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e di assistere alle deliberazioni» *con le seguenti:* «e alle deliberazioni con diritto di voto».

3.5
CUCCA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «, con diritto di voto, alle».

3.6
CUCCA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e di assistere alle» *con le seguenti:* «e di esprimere parere sulle».

3.7
MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente degli avvocati» *fino alla fine della lettera.*

3.8

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente» *fino alla fine del periodo.*

3.9

CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sopprimere le parole:* «alla componente degli avvocati» *e, dopo le parole:* «ordine degli avvocati» *inserire le seguenti:* «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»*;*

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera *a)*».

3.10

GRASSO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «un voto unitario sulla base del contenuto delle».

3.11

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «unitario».

3.12

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «unitario» *con le seguenti:* «per ciascuna componente».

3.13

VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione» *con le seguenti:* «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato, anche in seguito a quelle ad esso inoltrate da ogni singolo avvocato iscritto all'ordine medesimo, le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione».

3.14

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter*)* prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater*)* prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».

3.15

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi».

3.16

CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.18

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole:* «, a campione,».

3.19

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «a campione,» *con le seguenti:* «tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e».

3.20

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.21
CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.22
GRASSO

Ritirato

Al comma 1, lettera h), *capoverso 1), sopprimere le seguenti parole:* «la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio,».

3.23
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera i), *numero 1), dopo le parole:* «svolta dal magistrato» *inserire le seguenti:* «e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato».

3.24
MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *sopprimere i numeri 2) e 3).*

3.25
CUCCA

Al comma 1, lettera i), *numero 2), dopo le parole:* «statistiche comparate» *inserire le seguenti:* «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».

3.26
CUCCA

Al comma 1, lettera i), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».

3.27
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera i), *numero 3) sopprimere le parole da:* «esaminati il rapporto» *fino a:* «spontaneamente prodotti dall'interessato».

3.28
CUCCA

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il numero 4).*

3.29
CUCCA

Al comma 1, lettera i), *numero 4), dopo le parole:* «oggetto di valutazione» *inserire le seguenti:* «per una sola volta».

Art. 4

4.1
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».

4.2
CUCCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».

4.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «possano essere immediatamente ammessi» *con le seguenti:* «e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi».

4.4
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».

4.5
CUCCA

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «anche in sede decentrata» *inserire le seguenti:* «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».

4.6
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con le seguenti:*

«*d)* prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso *post*-laurea propedeutico ed obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 decreto legislativo n. 398 del 1997 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di Avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di Vice Procuratore Onorario, Giudice Onorario di Tribunale;

d-bis*)* in alternativa, prevedere che la Scuola superiore per la Magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

d-ter*)* prevedere che il percorso di cui alle lettere *a)* e *b)* consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello

svolgimento di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale ed amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione;

d-quater*)* prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

d-quinquies*)* prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera *m)* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

d-sexies*)* prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera c)*, capoverso* «1-*bis*.»*, aggiungere infine il seguente periodo:* «Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso *post* laurea di durata almeno biennale».

4.7

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello *stage* presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo *stage* presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».

4.8

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto mesi, propedeutico ed obbligatorio che preveda l'affiancamento ad un magistrato, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura;».

4.9

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.».

4.0.1

CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».

4.0.2
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presene legge, sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante».

4.0.3
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi *b)* e *c)* di cui al medesimo comma 2 Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi+1)/(numero dei seggi+1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;

b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».

Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23»*, il comma 2 è così sostituito:*

«2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento

giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Art. 5

5.1

CALIENDO, DAL MAS

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «vice capo di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

5.2

CUCCA

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttore dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «, capo ufficio legislativo».

Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «di capo ufficio legislativo,».

5.3

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di incarichi di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero».

5.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «interesse dell'amministrazione di appartenenza;» *inserire le seguenti:* «prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

Conseguentemente, alla lettera d), *sopprimere le parole*: «gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

5.6
CUCCA

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».

5.7
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«d-*bis*) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».

5.5
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera e), *aggiungere infine, le seguenti parole:* «e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo;».

5.9
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sette anni» *con le seguenti:* «cinque anni», *e le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «sette anni»;

b) *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione».

5.10
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da:* «, salvo che per gli incarichi» *fino alla fine del periodo.*

5.11
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e».

5.12
URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.13
CUCCA

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.14

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori ruolo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della Giustizia, l'Ispettorato Generale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli organismi internazionali, la scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile».

5.15

BALBONI, CIRIANI

Alla lettera h) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «determinare il numero massimo in misura non superiore alle cento unità per i magistrati ordinari e a dieci unità per i magistrati amministrativi;».

5.17

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire le seguenti:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

h-ter*)* prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera *h*-bis*)* siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».

5.16
BALBONI, CIRIANI

Dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* il magistrato collocato fuori ruolo deve scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura e la corresponsione del compenso che gli compete per l'incarico ottenuto».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200
LONARDO, ROMANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,

premesso che:

l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla lettera*i),* viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale;

la lettura dell'art.5, comma 1, lettera i) della delega va considerata con l'architettura della relazione di accompagnamento al decreto che sottolinea la specialità di detti numericamente limitati incarichi, la ratio dell'intervento riformatore nel suo complesso (non incidendo la disposizione in esame sul numero dei magistrati fuori ruolo -che in questo ambito è davvero esiguo-), e il parere già espresso dal CSM sulla delega, al Capitolo II (Disciplina del collocamento fuori ruolo, che ha riconosciuto l'opportunità del superamento del limite decennale soltanto in questo specifico settore);

nessuno degli ordinamenti dei principali Paesi Membri dell'UE, così come il Regno Unito, contempla, per incarichi come quelli in esame, un limite temporale massimo. Detta regola di principio corrisponde infatti a ele-

mentari ragioni di logica: ed invero, proprio la divergenza da simili assonanze ordinamentali rischierebbe di esporre il Paese che preveda regole difformi ad una minore incisività nella partecipazione ai relativi consessi che richiedono la massima esperienza;

va ancora sottolineato il dato che, i principali ordinamenti giuridici europei (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna con il Regno Unito) considerano i magistrati operanti in ambito internazionale come collocati "in ruolo". Una simile determinazione, anche da parte del legislatore delegato, sarebbe sufficiente a risolvere in radice ogni questione interpretativa;

solo la crescente specializzazione degli attori internazionali in questo settore garantisce competitività nei lavori multilaterali e contribuisce a curare allo stesso tempo, sia l'interesse nazionale, sia lo sviluppo di una Rule of Law globale: la stessa leale collaborazione del nostro Paese ai processi multilaterali e sovranazionali depone per l'assicurazione della massima continuità nell'esercizio delle funzioni in esame, in linea con lo spirito di convinta partecipazione ai processi di armonizzazione normativa, di cooperazione internazionale ed assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza;

la proposta lettura della disposizione tiene in giusta considerazione la ratio stessa del termine massimo previsto dalla c.d. legge "Severino" per gli incarichi fuori ruolo, che era quella di evitare porte girevoli tra giustizia e politica (che non è logicamente evocabile nel caso degli incarichi internazionali che implicano un'elevata specializzazione tecnica e linguistica e non sono di diretta collaborazione con i Vertici dei Ministeri né hanno natura amministrativa, permanendo nel settore strettamente giuridico e di supporto alla giurisdizione);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di confermare, nell'esercizio della delega, la deroga al limite massimo decennale per i soli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale svolti dai magistrati in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia e le Rappresentanze italiane all'estero, esclusivamente impegnati nell'esercizio di attività di diplomazia giuridica, relazioni e cooperazione internazionali.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.0.1
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Modifiche in materia di procedura penale)

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), al comma 1, lettera *c)*, le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni." sono soppresse.».

6.0.2
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-*bis*.
(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo I del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-*ter*.
(Piante organiche)

1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-*bis*, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7

7.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 115»*, comma 1, sostituire le parole:* «otto anni» *con le seguenti:* «dodici anni».

7.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "a un decimo" sono sostituite con le seguenti: "a un quinto";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)* sono abrogate le seguenti parole: "da parte di professore d'università";

c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera *c)*.».

7.0.2
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Nomina) 1.* Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina."».

Art. 8

8.1
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata» *inserire le seguenti:* «anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,».

Conseguentemente,

al primo comma del medesimo articolo, aggiungere infine le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente»;

al secondo comma, lettera a), *sostituire le parole:* «della professione forense» *con le seguenti:* «delle professioni di cui al comma precedente», *e nella medesima lettera* a), *dopo le parole:* «una porzione minore della professione» *sopprimere la seguente: «forense»*.

8.2

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera d), *capoverso, sopprimere il primo periodo*.

8.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 192, sesto comma, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.».

8.0.1

BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*-bis). I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-*bis*, purché sia for-

nita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto" con "dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

c) al comma 2-*bis*, sopprimere l'ultimo periodo;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 3-*bis*:

1) sostituire la parola: "distrettuale" con "della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza";

2) sopprimere le parole: "competente in relazione al luogo detenzione o internamento"».

Art. 9

9.1
CUCCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: "o quando", fino a: "piena indipendenza e imparzialità"».

9.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa," sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi"».

Art. 10

10.1
CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni"»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

10.2
CUCCA

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire le parole:* «tre settimane, anche non consecutive» *con le seguenti:* «tre mesi, anche non consecutivi».

10.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «otto».

10.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.».

10.0.1
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: "assicura" è sostituita dalla seguente: "coordina" e, dopo le parole: "azione penale", sono inserite le seguenti: "vigila sull'";

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5*. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni";

5) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: "dell'ufficio" sono inserite le seguenti: "e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio";

6) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;";

7) al comma 6, lettera *c)*, la parola: "assegnazione" è sostituita dalla seguente: "attribuzione";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "dal magistrato" fino a: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione";

2) al comma 2, le parole: "dell'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "poteri di direzione, controllo e organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "poteri di coordinamento e organizzazione"».

Art. 11

11.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis)* alla lettera *q)*, le parole: "il triplo dei" sono sostituite dalle seguenti: "una volta e mezza i".».

11.200
LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, GAUDIANO, D'ANGELO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

11.2
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «, delle direttive» *con le seguenti:* «, delle direttive del capo dell'Ufficio».

11.3
CUCCA

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-*bis)* alla lettera *gg)* dopo le parole: "grave ed inescusabile" sono aggiunte le seguenti: "; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale"».

11.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura.".

11.5
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*.
(Ulteriori disposizioni in materia di illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, lettere *a), g)* e *q)* della presente legge, il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

a) Trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle Circoscrizioni Giudiziarie;

b) Perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito.".

11.6
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.
*(*Performance*)*

1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».

11.7
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il

Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare.'».

11.8

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al

Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto."».

11.9
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente

l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.»».

11.10

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole*: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.11

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole*: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.12

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera f), *capoverso* «Art. 25-*bis*.», *al comma 3, dopo le parole:* «la settima valutazione di professionalità» *inserire le seguenti:* «e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semidirettivi,».

11.0.1

CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modificazioni in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2,

1) alla rubrica, la parola: "grave" è soppressa;

2) al comma 1, la parola: "grave" è soppressa;

3) i commi 2, 3 e 3-*bis* sono abrogati;

b) all'articolo 9, comma 3, la parola: "grave" è soppressa.».

11.0.2

URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;

d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;

e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse».

11.0.100 (già 9.0.3)

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;

d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;

e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse.».

11.0.3
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) l'articolo 6 è abrogato;
d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;
e) l'articolo 8 è abrogato;
f) l'articolo 16 è abrogato».

11.0.4
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117
in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 7 con il seguente: "Art. 7. Giudizio amministrativo-contabile";

b) sostituire l'articolo 7, comma 1, con i seguenti commi:

"1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

1-*bis*. A tal fine, il Presidente del Tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei Conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio

1-*ter*. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

1-*quater*. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.

1-*quinquies*. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei Conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

1-*sexies*. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.";

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono soppressi.».

11.0.5

BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)

1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

''Art. 366

1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà

genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del Codice di procedura Civile, In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-*sexies* del Codice di procedura Civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-*terdecies* del Codice di procedura Civile.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore."».

11.0.6

Balboni, Ciriani

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Art. 12

12.1
CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: "all'interno dello stesso distretto" fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

- *sostituire il comma 2 con i seguenti*:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2-*bis.* Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

2-*ter*. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

2-*quater*. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

12.2

GRASSO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.3

MAIORINO, PIARULLI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "per non più di quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte"».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.4

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *numero 1), sostituire le parole da:* «per una sola volta,» *fino alle seguenti*: «in occasione di successivi trasferimenti» *con le seguenti*: «, sempre, il passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili e viceversa.».

12.5
MAIORINO

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.0.1
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.
(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;

b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;

d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni

giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

Conseguentemente:

all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sopprimere la lettera* b)*;*

- *sopprimere il comma 2.*

12.0.100 (già 9.0.2)
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.
(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;

b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;

d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

Art. 13

13.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «*6.*», *lettera* a), *sostituire le parole*: «tenendo conto dei» *con le seguenti*: «osservando pedissequamente i».

13.2
GRASSO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso* «*6.*», *lettera* b), *sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso* «*7.*», *primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» *e le parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.3
GRASSO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso* «*6.*», *lettera* b), *sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso* «*7.*», *sopprimere le seguenti parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «*6.*»*, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente*:

«*b*-bis*)* effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;».

13.5
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire il capoverso «*7.*» *con il seguente*:

«7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».

Art. 14

14.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.2
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «5-*ter*»*, sopprimere le parole:* «e comunque a fronte di andamenti anomali».

14.3
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, lettera c), *capoverso al capoverso* «5-*quater*», *lettera b), sopprimere la parola:* «rilevante».

Art. 15

15.1
GRASSO

Ritirato

Sostituire il Capo III con il seguente:

«CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.
(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome, se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nelle regioni nella quali è compresa la circoscrizione elettorale.

2. I magistrati di cui al comma 1 non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco odi consigliere comunale se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

5. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale o collocati fuori del ruolo organico; in tali casi si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale o prima del collocamento fuori ruolo.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma I, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

7. I magistrati non possono assumere le cariche indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 16.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di Sottosegretario regionale e di Assessore regionale o comunale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, Sindaco o Assessore comunale, se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge*

18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 17.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati a cariche elettive o cessati da cariche elettive)

1 I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati alla carica elettiva o che abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, di assessore comunale o di consigliere comunale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In

alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

15.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «non sono eleggibili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;

sopprimere i commi 3, 4 e 5.

15.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni»;

al comma 2 sostituire, le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

15.4

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «tre», *con la seguente:* «cinque».

15.5

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.».

15.6
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «da almeno 4 mesi.».

15.7
Balboni, Ciriani

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

Art. 16

16.1
Balboni, Ciriani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura) - 1*. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.

2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

:

16.2
Balboni, Ciriani

Al comma 1, sostituire le parole: «non sono collocati in aspettativa senza assegni» *con le seguenti parole:* «non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni».

16.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 2 anni».

16.4
BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.».

Art. 18

18.1
BALBONI, CIRIANI

Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente:

«Art. 18. - *(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e dei magistrati candidati e non eletti)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibi-

le un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica ai magistrati candidati e non eletti a decorrere dalla proclamazione del risultato elettorale.».

18.2

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

Conseguentemente,

- *sopprimere il comma 2;*

- *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

- *sopprimere il comma 4;*

- *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole:* «in ruolo».

18.3
CALIENDO, DAL MAS

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinati» *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

«*a)* non possono essere riassegnati alle funzioni che esercitavano all'atto di accettazione della candidatura;

b) non possono essere assegnati ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I limiti e i divieti di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2, lettera *b)*, hanno una durata pari al restante periodo di esercizio della funzione giurisdizionale prima del collocamento in quiescenza. Il divieto di cui al comma 2, lettera *a)*, ha una durata di 10 anni. I limiti e i divieti di cui al comma 3 hanno una durata di 3 anni.».

18.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «cinque».

Art. 19

19.1
CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare)* - 1. I magistra-

ti ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

a) ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

c) inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per un periodo di tre anni dalla data di cessazione del mandato di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco e di consigliere comunale, di componente elettivo del Consiglio superiore della magistratura, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*. Per il predetto triennio, e per un ulteriore periodo di tre anni, i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

1-*bis*. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

19.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mandato» *inserire le seguenti:* «o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni».

19.4

Cucca

Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» *inserire le seguenti:* «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,»

e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

19.5
CUCCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni».

19.6
CUCCA

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» *fino alla fine del periodo.*

19.7
CUCCA

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

19.8
CUCCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

Art. 20

20.1

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati fuori ruolo per l'assunzione di:

a) incarico di capo, vice capo dell'ufficio di gabinetto e direttore dell'ufficio di gabinetto di Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) incarico di capo della segreteria di un Ministro o Sottosegretario di Stato;

c) incarico di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo dei Ministeri;

d) incarico di capo e vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

e) incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

f) incarico di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;

g) uno degli incarichi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)*, quando svolto presso i consigli e le giunte regionali;

h) carica di componente del Governo ad eccezione del Presidente del consiglio dei ministri;

i) carica di assessore non eletto nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

j) carica di assessore comunale non eletto.

2. Per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di cessazione dall'incarico di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g)* o dal termine del mandato di cui alle lettere *h), i)* e *j)* del comma 1, i magistrati di cui al comma 1, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 3 Per il predetto triennio e per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

3. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può

comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

20.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «per l'assunzione di incarichi» *inserire le seguenti:* «di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti» *con le seguenti:* «, anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto.».

20.3

Caliendo, Dal Mas

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

20.5
CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «tre anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.6
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «un anno decorrente» *con le seguenti:* «tre anni decorrenti».

20.7
CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «due anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.9
CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'arti-

colo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.10
CUCCA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.11
CUCCA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

20.12
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

20.13
CUCCA

Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» *inserire le seguenti:* «in comune con meno di 15.000 abitanti».

20.15
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere il comma 3.

20.200

ROJC

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione.»

20.201

ROJC

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa.»

20.202

ROJC

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione».

20.203

ROJC

Ritirato

*Al comma 3, sostituire le paro*le: «volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione» *con le parole*: «dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa».

20.16
CUCCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

20.0.1
URRARO, PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.
(Disposizioni in materia di candidabilità e possibilità di ricoprire cariche elettive e di Governo)

1. Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è abrogato.».

Art. 21

21.1 (testo 2)
GRASSO

Ritirato

Sostituire il Capo IV con il seguente:

«CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 21.

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 22.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.

Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituito procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.

I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio».

Art. 23.

(Modifica della composizione della sezione disciplinare)

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Composizione della sezione disciplinare)* - *1*. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti.

2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.

3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.

4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio».

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;

b) al secondo comma, le parole: «maggioranza di voti» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei presenti».

Art. 25.

(Modifiche alla composizione della segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale» sono soppresse;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio»;

2) il quarto periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 7, le parole: «e dei dirigenti di segreteria» sono sostituite dalle seguenti: «e dei magistrati che ne fanno parte»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7*-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».

Art. 26.

(Modifiche in materia di personale dell'ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della

magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Art. 27.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

Art. 28.

(Modifiche alla Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)

1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento».

Art. 29.

(Modifiche alle Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)

1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge».

Art. 30.

(Modifica alle disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni vigenti in materia».

Art. 31.

(Modifiche in materia di attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede

alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *c)*;

2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne da comunicazione ai Presidenti delle due Camere;».

Art. 32.

(Modifiche in materia di convocazione dei corpi elettorali)

1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

Art. 33.

(Modifiche in materia di eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore»;

b) al secondo comma, le parole: «preveduta nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome

di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti».

Art. 34.

(Modifiche in materia di elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*) - *1*. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.

2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e segreto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.

4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario

e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Art. 35.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

b) alla lettera *d)*, dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;

c) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e*-bis*)* i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura».

Art. 36.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature)* - *1*. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.

3. L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1. La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.

5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati

presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura».

Art. 37.

(Modifiche in materia di votazioni e scrutinio)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *(Votazioni e scrutinio)* - *1*. Alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.

2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:

a) ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;

b) ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;

c) sono bianche le schede prive di voto valido;

d) sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;

e) è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.

3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:

a) inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;

b) per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale;

c) per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera *a)*. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.

4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte».

Art. 38.

(Modifiche in materia di assegnazione dei seggi)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - *(Assegnazione dei seggi)* - *1*. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali».

Art. 39.

(Modifiche in materia di contestazioni delle operazioni di voto)

1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto»;

b) al comma 2, le parole: «La commissione centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale elettorale».

Art. 40.

(Modifiche in materia di reclami sulle elezioni)

1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «al Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte suprema di cassazione»;

b) al secondo comma, le parole: «Il Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte suprema di cassazione».

Art. 41.

(Modifiche in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti»;

b) al quarto comma le parole: «addetti al Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore».

Art. 42.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1*. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *c)*, altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati,

che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26».

Art. 43.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai princìpi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Ministero di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;

b) le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) all'articolo 17, primo comma, le parole: «Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 45.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale, disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo IV non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

21.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola*: «venti» *con la seguente*: «dodici» *e la parola*: «dieci» *con la seguente*: «quattro».

Art. 22

22.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. La composizione delle Commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento ed assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali».

22.2
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. I Presidenti delle commissioni curano, almeno semestralmente, l'interlocuzione con le commissioni Giustizia di Camera e Senato.».

Art. 23

23.1
Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera b), *capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il Collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.».

23.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole*: «un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano» *con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita».

Art. 24

24.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1 sostituire la parola: «quattordici» *con la seguente:* «otto» *e la parola*: «sette» *con la seguente:* «tre».

Art. 25

25.1
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», *comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «previo concorso per titoli» *con le seguenti:* «previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

25.0.1
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Abolizione dell'immunità per i consiglieri del CSM)

1. L'articolo 32-*bis* della legge 24 marzo 1958 n. 195 è abrogato.».

Art. 26

26.1
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

26.2
CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, comma 2, sostituire le parole:* «trentadue unità» *con le seguenti:* «ventisei unità».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: «dodici» *con le seguenti:* «tre».

Art. 27

27.1

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

27.2

CUCCA

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *primo periodo, dopo le parole:* «magistrati ordinari», *inserire le seguenti:* «, amministrativi e contabili».

27.3

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *settimo periodo, dopo le parole:* «Agli avvocati» *aggiungere la seguente:* «assegnati».

27.4

BALBONI, CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 7-*ter*.

1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-*bis*, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.

2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.

3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli."».

27.0.1

CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Modifiche in materia di attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura)

1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono abrogate le parole da: ", l'amministrazione della giustizia" a: "predette materie";

b) al comma 3, le parole: "su ogni altra materia ad esso attribuita", sono sostituite dalle parole: "esclusivamente sulle materie ad esso attribuite"».

27.0.2

BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione"».

Art. 30

30.1
GRASSO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

" I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.'».

Art. 31

31.1
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

31.2
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - *1.* L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della

magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.

2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.

3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante sottoscrizione digitale.

4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con Decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni"».

Conseguentemente:

- *all'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera* d);

- *all'articolo 33 al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* «cui sono apposte in calce le sottoscrizioni di cui all'articolo 23, comma 3»;

- *all'articolo 33, al comma 5, ovunque ricorra, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «quattro»;

- *all'articolo 33, al comma 7, ovunque ricorra, sopprimere le parole:* «lettera c».

- *all'articolo 34 sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere»;

- *all'articolo 35, al comma 1, capoverso* «Art. 27», *al comma 2, sopprimere le parole:* «lettere *a), b), c)*» *e, alla lettera* c), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 23, comma 2» *sopprimere le seguenti:* «lettere c»;

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *sopprimere il comma 3;*

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere le parole:* «lettere *a), b)* e *c)*» *e sostituire le parole:* «i due candidati» *con le seguenti:* «i quattro candidati».

- *all'articolo 35. comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

31.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, sostituire le parole da:* «venti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 23», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»;

2) *i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:*

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) dodici magistrati per il collegio sub *a)* del comma 2;

b) ventiquattro magistrati per il collegio sub *b)* del comma 2;

c) sessanta magistrati per il collegio sub *c)* del comma 2.

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

3) *all'articolo 32, comma 1, lettera* c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2."».

4) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie."»;

5) *dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.
(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: "non sono immediatamente rieleggibili" sono sostituite dalle seguenti: "non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma"».

31.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «sedici».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

- *sostituire le lettere* b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia»;

- *alla lettera* d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «sette».

31.5
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, dopo le parole:* «magistratura avviene» *inserire le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;

3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.».

31.6

CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma *2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «due magistrati» *con le seguenti:* «tre magistrati»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «cinque magistrati» *con le seguenti:* «quattro magistrati».

31.7

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, lettera* a), *sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

Conseguentemente

Alla lettera d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «quattro».

31.8

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«b*)* in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla

Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;
c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente».

31.9
CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 23» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere* b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 33 comma 1, capoverso* «Art. 25» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole:* «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»;

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola:* «sei»;

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole: «di sei»;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si procede» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

d) *al comma 11, sopprimere le parole:* «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti:* «e l'ammissione della candidatura».

2. *All'articolo 34 comma 1, capoverso* «Art. 26» *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

3. *All'articolo 35 comma 1, capoverso* «Art. 27», *sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, esclu-

dendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

31.10

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. La revisione dei singoli collegi territoriali, di cui alle tabelle A e B, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della giustizia, da emanarsi ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in modo tale da continuare a garantire il duplice requisito per cui i collegi, tendenzialmente:

a) sono formati in base alla continuità territoriale tra i distretti che li compongono;

b) sono composti dal medesimo numero di elettori. A tal fine, i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo; i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.».

Conseguentemente, alla legge sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA A

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera b)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 2

Distretti di: Roma, Corte di Cassazione, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

TABELLA B

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera c)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia.

Collegio 2

Distretti di: Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 3

Distretti di: Corte di Cassazione, Roma, Napoli.

Collegio 4

Distretti di: Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

31.11

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-*bis*. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono individuati mediante la seguente procedura:

a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;

b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;

c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera *b)* ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;

d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera *b)* in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;

e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.

I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.».

Conseguentemente:

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «due» *con le seguenti:* «tre» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ad all'Ufficio del Massimario».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:* «b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera c) la seguente:* «c), in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed all'Ufficio del Massimario.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sopprimere la lettera d).*

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», aggiungere infine il seguente comma:* «4-*bis*. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il Distretto o i Distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera *a)* possono candidarsi nei relativi collegi.».

- *All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera a).*

- All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d).

- All'articolo 33, comma 1, sopprimere il comma 7.

- All'articolo 33, comma 1, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della Giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* e *c)* mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.».

- All'articolo 33, comma 1, al comma 8 sostituire le parole: «nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2» *con le seguenti:* «per il singolo collegio cui sono stati abbinati» *e sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere la lettera c).

- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere il comma 3.

- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera *a)* i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'art. 23, comma 1, lettera *c)* la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lett. *b)*, la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.».

31.12

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *al comma 3, sostituire le parole:* «con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

31.0.1
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire i seguenti:*

«Art. 31-*bis*.
(Divieto di rieleggibilità)

1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 31-*ter*.
(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola "immediatamente".».

Art. 32

32.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «*1*-bis», *con il seguente:*

«1-*bis*. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23.».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso sostituire le parole: «conseguito la terza valutazione di professionalità» *con le seguenti:* «compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità.».

32.2
GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il punto 1).*

32.3
PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)» *sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quinta».

32.4
CUCCA

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)»*, sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quarta»

32.5
CUCCA

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"b-*bis)* i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;"».

32.6
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita con la seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'art. 32, comma 2."».

32.7
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *numero 3), dopo il capoverso* «e-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«e-*quater)* i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura».

Art. 33

33.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 25», *comma 2, dopo la parola:* «nomina» *inserire le seguenti:* «tramite sorteggio»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: «nomina» *inserire le seguenti:* «tramite sorteggio».

33.2
CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» *fino alla fine del comma, con le se-*

guenti: «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, articolo 23, comma 2, lettera *b)* e articolo 23, comma 2, lettere *c)* e *d)* . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio.»

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;

3) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* «per raggiungere il numero minimo di sei o»;

4) *all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «del primo periodo o»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» *con le seguenti:* «commi 3 e 5».

33.3

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

- *al comma 8 sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati».

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2 sopprimere la lettera e).*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3.*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*» *con le seguenti:* «che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento».

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4 sopprimere il terzo periodo.*

33.4

CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» *e, dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti*: «e l'ammissione della candidatura».

Art. 35

35.1
CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, appli-

cando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Conseguentemente:

1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole*: «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola*: «sei»

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole*: «di sei»

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si proceda» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»

b) sopprimere il comma 7

c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»

d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti* «e l'ammissione della candidatura».

3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

35.0.1
BALBONI, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.
(Modifiche in materia di durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale verranno sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge"».

Art. 36

36.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal magistrato» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da «con le modalità» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto».

36.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive».

Art. 38

38.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «due» *con la seguente:* «cinque».

38.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non» *con le seguenti:* «, né».

38.0.1
PIARULLI

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art 38-*bis*.
(Procedimento di verifica dei requisiti di eleggibilità dei membri laici)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità con delibera motivata, acquisito il parere obbligatorio rispettivamente del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense"».

38.0.2
CUCCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.».

Art. 40

40.1
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione,».

40.2
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «in quanto applicabili».

40.3
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);».

40.4
BALBONI, CIRIANI

Al comma 2 dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* a prevedere la soppressione della procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, con corrispondente riduzione del ruolo organico della magistratura militare e l'assegnazione dei magistrati di quell'ufficio ai posti vacanti di altri uffici, o in subordine ad altri uffici in sovrannumero riassorbibile; prevedere che le funzioni del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione in materia disciplinare siano attribuite al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione;».

40.5

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, dopo la lettera c) *inserire la seguente lettera:*

«*c*-bis*)* prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;».

40.7

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere le parole:* «in quanto compatibile».

40.8

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera e) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e che, in luogo del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, sia prevista la nomina di un secondo componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, per equilibrare la composizione del Consiglio quanto alla componente di nomina politica;».

40.9

BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi» *con le seguenti:* «Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sentito il Consiglio della magistratura militare» *fino alla fine del periodo.*

40.10

BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *inserire le seguenti:* «, entro il centoventesimo giorno antecedente il temine di scadenza della delega,» *e sostituire il terzo periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.2.5. Testo 2 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
15 giugno 2022
N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2595)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.4
CUCCA
Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «alla», *inserire le seguenti:* «composizione e»;

b) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis*)* alla modifica del sistema disciplinare;

c-ter*)* alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.0.1
CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Separazione delle funzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».

Conseguentemente, all'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse»;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse».

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

Art. 2

2.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera* d), *dopo la parola:* «semidirettivi» *aggiungere le seguenti:* «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera *0a)*»

e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»

b) *alla lettera* e), *sopprimere le parole da:* , «salvo che» *fino alla fine della lettera;*

c) *alla lettera* f), *alle parole:* «conservare il criterio dell'anzianità» *premettere le seguenti:* «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera *0a)* sia uno degli elementi da prendere in considerazione».

2.3

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura,», *aggiungere le seguenti:* «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;

b) *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».

2.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».

2.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».

2.12

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».

2.17

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».

2.19
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole:* «, a campione,».

2.20
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta».

2.21
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «prima di cinque anni dall'assunzione»*, inserire le seguenti:* «e prima di un anno dalla cessazione».

2.26
CUCCA

Ritirato

Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» *premettere le seguenti:* «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale,».

2.27

CUCCA

Ritirato

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».

2.30

CUCCA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».

2.31

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

2.32

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;».

2.34

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: "dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense";

d-ter*)* prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» *inserire le seguenti:* «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».

2.35

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.36

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, lettera i)*, dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura»*, inserire le seguenti:* «con provvedimento motivato» *e sostituire le parole:* «per eccezionali e comprovate ragioni» *con le seguenti:* «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».

2.38

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

2.39

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

Art. 3

3.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».

3.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «, con diritto di voto, alle».

3.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di assistere alle» *con le seguenti:* «e di esprimere parere sulle».

3.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sopprimere le parole:* «alla componente degli avvocati» *e, dopo le parole:* «ordine degli avvocati» *inserire le seguenti:* «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»*;*

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera *a)*».

3.14

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter*)* prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater*)* prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».

3.16

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.21

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.25

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *numero 2), dopo le parole:* «statistiche comparate» *inserire le seguenti:* «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».

3.26

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».

3.28

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il numero 4).*

3.29

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *numero 4), dopo le parole:* «oggetto di valutazione» *inserire le seguenti:* «per una sola volta».

Art. 4

4.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».

4.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».

4.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».

4.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «anche in sede decentrata» *inserire le seguenti:* «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».

4.0.1

CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».

4.0.3

CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi *b)* e *c)* di cui al medesimo comma 2 Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi+1)/(numero dei seggi+1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;

b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento

delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».

Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23»*, il comma 2 è così sostituito:*

«2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Art. 5

5.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «direttore dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «, capo ufficio legislativo».

Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «di capo ufficio legislativo,».

5.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».

5.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«d-*bis*) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».

5.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sette anni» *con le seguenti:* «cinque anni», *e le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «sette anni»;

b) *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione».

5.10
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da:* «, salvo che per gli incarichi» *fino alla fine del periodo*.

5.11
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e».

5.13
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.17
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), *inserire le seguenti:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

h-ter*)* prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera *h*-bis*)* siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».

Art. 7

7.0.1

CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "a un decimo" sono sostituite con le seguenti: "a un quinto";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)* sono abrogate le seguenti parole: "da parte di professore d'università";

c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera *c)*.».

7.0.2

CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Nomina) 1.* Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio

Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina."».

Art. 9

9.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: "o quando", fino a: "piena indipendenza e imparzialità"».

9.0.1

CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa," sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla

fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi"».

Art. 10

10.1
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni"»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

10.2
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire le parole:* «tre settimane, anche non consecutive» *con le seguenti:* «tre mesi, anche non consecutivi».

10.0.1
CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: "assicura" è sostituita dalla seguente: "coordina" e, dopo le parole: "azione penale", sono inserite le seguenti: "vigila sull'";

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5*. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni";

5) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: "dell'ufficio" sono inserite le seguenti: "e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio";

6) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;";

7) al comma 6, lettera *c)*, la parola: "assegnazione" è sostituita dalla seguente: "attribuzione";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "dal magistrato" fino a: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione";

2) al comma 2, le parole: "dell'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "poteri di direzione, controllo e organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "poteri di coordinamento e organizzazione"».

Art. 11

11.3
CUCCA
Ritirato

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-*bis)* alla lettera *gg)* dopo le parole: "grave ed inescusabile" sono aggiunte le seguenti: "; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale"».

11.6
CUCCA
Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis.*
*(*Performance*)*

1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la

reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".».

11.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato

addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare."».

11.8

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione

orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto."».

11.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale

della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.»».

11.0.1

CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modificazioni in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2,

1) alla rubrica, la parola: "grave" è soppressa;

2) al comma 1, la parola: "grave" è soppressa;
3) i commi 2, 3 e 3-*bis* sono abrogati;

b) all'articolo 9, comma 3, la parola: "grave" è soppressa.».

11.0.3
CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) l'articolo 6 è abrogato;
d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;
e) l'articolo 8 è abrogato;
f) l'articolo 16 è abrogato».

Art. 12

12.1
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: "all'interno dello stesso distretto" fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

- *sostituire il comma 2 con i seguenti*:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2-*bis.* Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

2-*ter.* Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

2-*quater*. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 18

18.2

CUCCA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

Conseguentemente,

- *sopprimere il comma 2;*

- *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

- *sopprimere il comma 4;*

- *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole:* «in ruolo».

Art. 19

19.1

CUCCA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

a) ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

c) inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» *inserire le seguenti:* «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

19.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni».

19.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» *fino alla fine del periodo.*

19.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

19.8

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

Art. 20

20.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «tre anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifi-

che funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «due anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.10

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.11
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

20.13
CUCCA

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» *inserire le seguenti:* «in comune con meno di 15.000 abitanti».

20.16
CUCCA

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 26

26.2
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 2, sostituire le parole:* «trentadue unità» *con le seguenti:* «ventisei unità».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: «dodici» *con le seguenti:* «tre».

Art. 27

27.2
CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *primo periodo, dopo le parole:* «magistrati ordinari», *inserire le seguenti:* «, amministrativi e contabili».

27.0.1
CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.
(Modifiche in materia di attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura)

1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono abrogate le parole da: ", l'amministrazione della giustizia" a: "predette materie";

b) al comma 3, le parole: "su ogni altra materia ad esso attribuita", sono sostituite dalle parole: "esclusivamente sulle materie ad esso attribuite"».

Art. 31

31.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma *2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «due magistrati» *con le seguenti:* «tre magistrati»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «cinque magistrati» *con le seguenti:* «quattro magistrati».

31.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere* b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 33 comma 1, capoverso* «Art. 25» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole:* «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»;

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola:* «sei»;

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole: «di sei»;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si procede» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

d) *al comma 11, sopprimere le parole:* «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti:* «e l'ammissione della candidatura».

2. *All'articolo 34 comma 1, capoverso* «Art. 26» *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

3. *All'articolo 35 comma 1, capoverso* «Art. 27», *sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando

i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Art. 32

32.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)»*, sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quarta»

32.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"b-*bis)* i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;"».

Art. 33

33.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, articolo 23, comma 2, lettera *b)* e articolo 23, comma 2, lettere *c)* e *d)* . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio.»

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;

3) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* «per raggiungere il numero minimo di sei o»;

4) *all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «del primo periodo o»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» *con le seguenti:* «commi 3 e 5».

33.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» *e, dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti*: «e l'ammissione della candidatura».

Art. 35

35.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commis-

sione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i

candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Conseguentemente:

1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole*: «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola*: «sei»

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole*: «di sei»

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si proceda» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»

b) sopprimere il comma 7

c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»

d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti* «e l'ammissione della candidatura».

3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

Art. 38

38.0.2
CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVIII Legislatura

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Titolo breve: *Ordinamento giudiziario e CSM*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 287 (ant.)
4 maggio 2022

N. 288 (pom.)
10 maggio 2022

N. 289 (pom.)
11 maggio 2022

N. 196 (nott.)
11 maggio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 197 (pom.)
12 maggio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 291 (pom.)
17 maggio 2022

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 291 (pom.)
17 maggio 2022

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 292 (pom.)
18 maggio 2022

N. 293 (pom.)
24 maggio 2022

N. 295 (pom.)

13 giugno 2022

N. 296 (pom.)

14 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.
La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede un rinvio della trattazione al 10 maggio prossimo, per poter presentare una bozza di parere che tenga conto di tutte le osservazioni pervenutele.

La sottosegretaria MACINA non ha obiezioni alla richiesta: il Governo non prevede di emanare il decreto legislativo prima di quella data.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) ***Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno,

D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) ***GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) interviene in discussione generale ricordando i numerosi interventi della Corte costituzionale in materia; prende atto della differenza di vedute sul punto tra le diverse forze politiche presenti in Commissione, ma ribadisce la funzione necessariamente rieducativa della pena: la distinzione presente nel nostro sistema penitenziario tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa secondo il sistema del doppio binario avrebbe dovuto suggerire di evitare l'equiparazione - operata nel 2019 attraverso l'intervento legislativo noto come "spazza-corrotti" - tra la criminalità terroristico-mafiosa e la criminalità dei "colletti bianchi".
Ritiene tuttavia che molte critiche esposte dai colleghi nella discussione di ieri sul disegno di legge approvato dalla Camera siano ingenerose; dà atto del fatto che sono stati realizzati numerosi miglioramenti al provvedimento, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati. Sottolinea l'importanza di mantener ferma la distinzione nel trattamento penitenziario tra coloro che rifiutino volontariamente la collaborazione e le ipotesi di collaborazione impossibile. Critica l'innalzamento del limite per ottenere i benefici penitenziari, della cui costituzionalità dubita: ciò alla luce della disciplina in materia di successioni di norme penali, posta l'introduzione di una modifica *in peius* di una norma comunque destinata ad avere un impatto su misure limitative della libertà personale. Auspica pertanto che siano apportati i necessari aggiustamenti al provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, in riferimento al fatto che nel ruolo di udienza del prossimo martedì 10 maggio compare la trattazione della questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 97 del 2021, auspica che la Corte costituzionale possa rinviare la trattazione per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione.
Dopo interventi dei relatori MIRABELLI (*PD*) e PEPE (*L-SP-PSd'Az*) e dei senatori Alessandra MAIORINO (*M5S*) e GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), la comunicazione del Presidente è accolta all'unanimità dalla Commissione e con il favore del rappresentante del governo SISTO.

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e uditi i RELATORI, propone che vengano individuati entro domani alle 12 i soggetti cui chiedere, in forma documentale, valutazioni in ordine al testo del disegno di legge licenziato dalla Camera.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati

(1425) ***SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio alla prossima settimana.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) fa notare tuttavia che la prossima settimana sarà piuttosto impegnativa, in ragione della discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) assicura comunque il massimo spazio affinché la prossima settimana la trattazione possa avere luogo, impegnandosi a sollecitare anche l'emanazione dei necessari pareri da parte della quinta commissione, nella parte ancora non completata della relativa sede consultiva su emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati: esso contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura". In particolare, l'articolo 1 prevede la delega e le procedure per il suo esercizio (da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore della legge) e definisce l'oggetto dell'intervento: la delega mira alla riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
L'articolo 2 presenta un triplice contenuto. Il comma 1 detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il disegno di legge detta principi per lo svolgimento delle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi (dalla pubblicità delle stesse, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti, alle audizioni dei candidati) e interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito dei candidati. In particolare, il legislatore delegato dovrà tenere conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive. In caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del genere meno rappresentato (se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una significativa sproporzione tra i generi) e, infine, il criterio dell'anzianità. Ulteriori principi sono dettati per la conferma dei magistrati che già svolgono le funzioni direttive e semidirettive e, infine, il Governo è delegato a ridurre il numero degli incarichi semidirettivi.
Il comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle

tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al Consiglio superiore della magistratura e semplificando le successive fasi di approvazione. Il comma 3 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il provvedimento, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo 10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito (in luogo degli attuali 16). Inoltre, detta criteri per la valutazione delle specifiche attitudini e del merito richiesto per l'accesso a queste funzioni e specifica i parametri dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

L'articolo 3 attiene alla valutazione di professionalità dei magistrati e contiene principi e criteri direttivi in merito: al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica (si ricorda che sul punto è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2022); ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR; a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. In particolare, il legislatore delegato dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa, e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale. La riforma dovrà essere volta a un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere. In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni (inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo, il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni: complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali); consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse

dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante scopertura di organico. L'articolo 6 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere anche al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

Il Capo II del disegno di legge (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti il disegno di legge non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore. In particolare, l'articolo 7 riscrive l'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, relativo ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica dell'ufficio, che prevede 67 magistrati, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporlo richiedendo che essi: abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; abbiano non meno di 8 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado; abbiano una capacità scientifica e di analisi delle norme valutata dalla Commissione tecnica del Consiglio superiore della magistratura competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità. La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La metà dei componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. La riforma sul punto modifica la disciplina vigente, che già attualmente consente lo svolgimento di tali funzioni da parte dei componenti dell'ufficio del massimario, prevedendo: che possano essere applicati "la metà dei magistrati addetti all'ufficio"; che tale applicazione non sia più "temporanea", per un periodo non superiore a 3 anni e non rinnovabile; che possano essere applicati soltanto i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (attualmente è sufficiente la terza).

L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione, di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. Più nel dettaglio, la disposizione: interviene sull'articolo 7-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali); aggiunge un ulteriore comma all'articolo 7-*ter* del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi; modifica la disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario; modifica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamento ad altra sede o ufficio, dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

L'articolo 9 interviene sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (*Legge sulle guarentigie della magistratura),* ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso alcune novelle all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di illeciti

disciplinari dei magistrati. Sono, in particolare, oggetto di intervento: gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - delle suddette misure costituisce specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive (tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione nonché l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti); gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni (anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri).
L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo, due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di "reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni", a condizione che lo stesso rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio; la riabilitazione. Quest'ultima è operante quando siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura e: siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare; il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione, sia positivamente valutato il suo successivo percorso professionale.
L'articolo 12 modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006. Sulle disposizioni in materia di indizione del concorso in magistratura, si prevede che il Ministero debba ogni anno determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso annuale (entro il mese di settembre). Sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, la regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta: il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante conferimento delle funzioni di legittimità (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cassazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali). Si ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2022.
Sui limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, il disegno di legge prevede che - anche per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità - sia necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della Cassazione e procuratore generale presso la Cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare almeno due anni di servizio prima della pensione.
L'articolo 13 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, per definire i contenuti necessari del progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione. Sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 1, il provvedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere, anzitutto, le misure organizzative dell'ufficio e i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei criteri generali espressi con legge dal Parlamento, e dovranno consentire di individuare le notizie di

reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto del contesto territoriale e criminale, del carico complessivo degli affari da trattare e delle risorse a disposizione dell'ufficio. Dovranno altresì essere previsti: i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti e i criteri per designare il procuratore vicario; i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere automatica; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione.
Quanto al procedimento, la riforma prevede che il Progetto abbia una durata di 4 anni. Esso è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.
L'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare, il disegno di legge specifica che nel programma annuale che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi, e si dovrà dare altresì conto del conseguimento degli obiettivi prefissati l'anno precedente. La disposizione, inoltre, prevede puntuali obblighi per i capi degli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati. In particolare, inserendo nell'articolo 37 tre nuovi commi il disegno di legge: impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro; impone un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento; prevede che i presidenti di sezione, in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, abbiano l'obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dai difensori delle parti.
Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sulla disciplina dello *status* dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.
In particolare, l'articolo 15 detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati realizzando una più accentuata separazione tra politica e magistratura. Il disegno di legge, infatti (comma 1): esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale; esclude l'eleggibilità a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe.
Il provvedimento, inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso ha

quale hanno svolto le precedenti funzioni (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3). La riforma richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni (comma 4). Infine, il comma 5 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei 2 anni precedenti. Sulla menzione della carica di sottosegretario regionale, esprime l'auspicio che la Prima Commissione permanente si soffermi, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza.

L'articolo 16 prescrive che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 17 stabilisce che durante il mandato elettivo - tanto nazionale quanto locale - e durante lo svolgimento di incarichi di governo - tanto nazionali quanto locali - il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto dei limiti di reddito attualmente previsti per i componenti del Governo. La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'articolo 81 del TU enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

L'articolo 18 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi. Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'articolo 15). La nuova disciplina è destinata a trovare

applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.
L'articolo 20 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il provvedimento prevede due alternative (comma 1): collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi); ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.
Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione due possibilità (comma 2): il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza (diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il collocamento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno); il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Le disposizioni sul ricollocamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3). Una norma transitoria (comma 4) prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.
Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 21 a 39, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica la legge n. 195 del 1958, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.* Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.
In particolare, l'articolo 21 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui 20 magistrati ordinari (in luogo degli attuali 16) e 10 eletti dal Parlamento (in luogo degli attuali 8). L'articolo 22 interviene sulla composizione delle commissioni del Consiglio superiore (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo: che tali commissioni siano nominate ogni 16 mesi dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale; l'incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e quella alle commissioni per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.
L'articolo 23 modifica la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a 5 il numero dei componenti supplenti e specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura. Si riconosce, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio. Infine, il disegno di legge demanda al Consiglio superiore della magistratura la

determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e demanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.
L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del quorum per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (articolo 5 della legge n. 195 del 1958), in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio*:* per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno 14 togati (invece degli attuali 10) e di 7 laici (in luogo degli attuali 5).
L'articolo 25 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ponendola alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura e ponendo al suo vertice un magistrato con funzioni di segretario generale (in carica per massimo 6 anni), coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un vicesegretario generale.
L'articolo 26 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 37 del 2000, in materia di contratti di collaborazione continuativa presso il Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento prevede che tali contratti possano essere stipulati: per un contingente massimo di 32 unità di collaboratori del Vicepresidente e dei singoli componenti; per massimo 18 unità, per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura; per massimo 12 unità per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione.
Con l'articolo 27 incide sulla disciplina dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 7-*bis* della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno (massimo 12 unità, selezionate tramite una specifica procedura di valutazione, affidata a una apposita commissione). I magistrati assegnati all'ufficio dovranno essere collocati in posizione di fuori ruolo e potranno svolgere l'incarico per massimo 6 anni. Con l'articolo 28 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni. L'articolo 29, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di un regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In particolare, nel modificare il quarto comma dell'articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, e dell'articolo 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.
Gli articoli da 31 a 35 delineano il nuovo sistema per eleggere i 20 componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, attualmente disciplinato dagli articoli da 23 a 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, l'articolo 31 individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati; un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. I collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori - sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno commo 4 mesi prima del giorno fissato per le elezioni. In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati

effettivi.
L'articolo 32 interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, modificando la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
L'articolo 33 disciplina la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando significative modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche (si ricorda che sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un referendum abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2022). Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alle candidature. Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale. L'articolo 34 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale. Al riguardo la riforma: individua il seggio presso i quali votano i magistrati; specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale; conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.
L'articolo 35 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. Le novelle delineano, in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi: il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti; il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.
L'articolo 36 modifica l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. L'articolo 37 interviene sull'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento; la modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura del limite massimo retributivo omnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. L'articolo 38 novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura alla cessazione dell'incarico intervenendo sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), per escludere che tali magistrati possano: essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico (la limitazione non

opera se il magistrato, prima di divenire membro del Consiglio superiore della magistratura, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo); essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico (la limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive). La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura prima dell'entrata in vigore della riforma.
L'articolo 39 detta disposizioni per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale.
Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 40, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità. Inoltre, il Governo è delegato: pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali; a riorganizzare le circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; a istituire in ciascuna procura militare di un procuratore militare aggiunto; a prevedere l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e che in quest'ultimo il componenti eletti siano 4 (attualmente sono 2); a prevedere il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari. Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 41 e all'articolo 42, le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 43 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(45) ***DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi***
(118) ***DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi***
(735) ***PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità***
(768) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare***
(837) ***BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio***
(1224) ***Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso***
(1863) ***Julia UNTERBERGER. - Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto, chiedendo che sia assunta a testo-base cui riferire gli emendamenti.

Su richiesta dei Gruppi, il PRESIDENTE dispone che la discussione sulla proposta abbia luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle 11,15.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 45, 118, 735, 768, 837, 1224, 1863

NT

Il Relatore

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli e promuove tutte le azioni necessarie a tutelare il rapporto dei minori con il padre e la madre anche nel caso in cui i genitori vivano separati.

Art. 2.

(*Modifica dell'articolo 337*-ter *del codice civile*)

1. All'articolo 337-*ter* del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «mantenere un rapporto» aggiungere la seguente: «paritetico,»

-Al comma 2, dopo le parole «presso ciascun genitore» aggiungere le seguenti: «garantendo, ove non contrario all'interesse del minore, tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori, compresi i pernottamenti»

-Al comma 4, dopo le parole «ciascuno dei genitori provvede» aggiungere le seguenti: «direttamente e per capitoli di spesa»

-Al comma 4, dopo le parole «ove necessario» aggiungere le seguenti «e in via del tutto residuale»

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 337-*sexies* del codice civile)

1. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «titolo di proprietà» aggiungere le seguenti: «evidenziando il corrispettivo della eventuale assegnazione e deducendolo dagli oneri di mantenimento eventualmente posti a carico del genitore che sia anche proprietario o comproprietario dell'immobile.»

-Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Ogni cambiamento di residenza del figlio minore deve essere, a pena di nullità, preventivamente concordato per iscritto da entrambi i genitori o da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.»

Art. 4.

(*Modifica dell'articolo 337*-septies *del codice civile*)

1. L'articolo 337-*septies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-*septies*. - (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*). - Il giudice, in caso di disaccordo tra le parti, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-*bis*.

Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132*)

1.All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le parti e i rispettivi legale devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.»

Art. 6.

(*Introduzione dell'art. 337*-novies *del Codice Civile*)

1. Al Titolo IX del Capo II del Libro I del Codice Civile, dopo l'articolo 337-*octies* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 337-*novies*. - (*Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale*) - Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-*ter* e 337-*quater*, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi di un consulente tecnico esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. Al consulente tecnico non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-*ter* e 337-*quater*, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. All'incaricato non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Le indagini e gli approfondimenti di cui al secondo comma devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile».

Art. 7.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

3. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione della perdita del diritto alla bi-genitorialità in capo ai minori.

Art. 8.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) deposita lo schema di parere pubblicato in allegato sull'atto del governo relativo al codice della crisi d'impresa.

La sottosegretaria MACINA fa presente l'esigenza di attendere il parere del Consiglio di Stato, prima di completare l'*iter* parlamentare: pertanto invita a non chiudere l'esame, garantendo - per parte del Governo - che il decreto legislativo non sarà emanato prima del 17 maggio prossimo.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'esigenza manifestata dalla Sottosegretaria, propone il rinvio della trattazione al 17 maggio prossimo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) ***Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi
(2465) ***GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE dà atto dell'accoglimento da parte della Corte costituzionale dell'istanza finalizzata ad ottenere un rinvio della trattazione dell'udienza di stamattina, che sarà riconvocata per l'8 novembre prossimo; comunica poi che sono pervenuti, dai tribunali di sorveglianza indicati dai Gruppi, documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione, così come quelli che perverranno in futuro.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), intervenendo in discussione generale, esprime perplessità sul testo approvato alla Camera dei deputati; in particolare ne critica l'ispirazione "giustizialista", comprovata dalla problematica applicazione rispetto ai reati contro pubblica amministrazione (che sono stati accomunati dalla legge del 2019 ai delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso). Occorre perciò trovare una soluzione ragionevole per il sistema dei reati contro pubblica amministrazione, rispetto ai quali non è possibile ipotizzare una forma di dissociazione o di de-contestualizzazione, trattandosi prevalentemente di reati monosoggettivi che operano in un contesto diverso da quello mafioso o terroristico. Si sofferma poi sulla previsione che rinvia il giudizio, sull'accessibilità dei benefici penitenziari, al parere del pubblico ministero che ha istruito il processo.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) ritiene che, in realtà, la sentenza della Corte costituzionale non abbia tenuto in debito conto la realtà mafiosa e la sua pericolosità; riferendosi alla realtà della sua città di provenienza ricorda, a titolo esemplificativo, come il predominio pluridecennale di alcune famiglie - espressione del potere mafioso - non sia stato scalfito neanche da misure penitenziarie rigide come l'ergastolo, non sempre idoneo a recidere i collegamenti con le cosche di appartenenza. Pertanto auspica l'assunzione di necessarie cautele volte a bilanciare un sistema che, altrimenti, finirebbe con il vanificare i risultati raggiunti negli anni nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Si rammarica per il fatto che il disegno di legge non preveda il necessario potenziamento di uomini, mezzi e strutture che debbono affiancare i magistrati che operano nei tribunali di sorveglianza: costoro saranno gravati dall' ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'assenza attuale di collegamenti con l'organizzazione di provenienza. Il sistema disegnato dalla proposta normativa è eccessivamente garantista nei confronti di soggetti, già condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato, per i quali la presunzione di innocenza è già venuta meno. Auspica pertanto che vi sia un potenziamento delle strutture per consentire agli organi competenti di esprimere il richiesto parere attraverso una valutazione ed un'istruttoria accurata; un approfondimento istruttorio, ai fini del rilascio del parere, sarebbe doveroso sia nel caso in cui questo possa essere ostativo al beneficio penitenziario, sia nel caso in cui esso possa invece consentire la concessione.

Invita a far tesoro del tempo concesso dalla Corte costituzionale e auspica che il governo possa trovare, nei fondi destinati alla giustizia, la copertura finanziaria necessaria per rinforzare gli organici dei tribunali di sorveglianza; auspica quindi l'adozione dei necessari miglioramenti al testo, soprattutto attraverso il potenziamento della copertura finanziaria, ritenendo che il sistema non possa funzionare ad invarianza di risorse umane e strutturali. Condivide la proposta del senatore Grasso di distinguere all'interno dell'elencazione normativa le varie categorie di reati, separando quindi i reati di criminalità organizzata di tipo mafioso dagli altri.

In replica agli intervenuti in discussione generale, il correlatore MIRABELLI (*PD*) auspica che le questioni sollevate vengano discusse in sede di presentazione degli emendamenti ed anzi, al fine di accelerare la trattazione, chiede fin da subito la fissazione di un termine per gli emendamenti; ritiene tuttavia che, al di là delle critiche espresse dai colleghi, il disegno di legge possa rappresentare un ottimo punto di partenza. Infatti, nel corso della discussione alla Camera dei deputati si è cercato di conciliare posizioni originariamente molto lontane; il sistema ipotizzato dal disegno di legge garantisce già apposite verifiche di congruità volte ad accertare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ricorda che i pareri previsti dalle competenti autorità sono infatti obbligatori e non meramente facoltativi; ritiene che la tempistica concessa agli organi deputati a rendere i pareri sia congrua e comunque possa essere oggetto di proroghe ove necessario.

Il correlatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di fissazione del termine per emendamenti e ribadisce la necessità di cogliere l'opportunità, data dal rinvio dell'udienza della Corte costituzionale, per migliorare il testo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene che il disegno di legge n. 2574 sia assunto a testo base (cui riferire i successivi emendamenti) e che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato al prossimo 25 maggio alle 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PIARULLI (*M5S*) dichiara che, nella veste di correlatrice sui disegni di legge sulla magistratura onoraria, attende l'incontro richiesto al Governo.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che, nella medesima veste, ha sinora condiviso soltanto delle linee di indirizzo cui informare il successivo testo, ma di attendere anche lui la predetta riunione più volte sollecitata.

La sottosegretaria MACINA si impegna a convocare al più presto la riunione richiesta dai correlatori.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta che la vicenda elettorale del Consiglio superiore della magistratura sia stata complicata dall'orientamento interpretativo che fa decorrere i tre mesi all'indietro rispetto alla scadenza della vecchia consiliatura, e non in avanti. Ciò oggi costringe il Senato all'approvazione del disegno di legge a tappe forzate, per via dell'incombente svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura; tutto ciò comporta la rinuncia alla possibilità di presentare emendamenti, ma non esclude la possibilità di un approfondimento che segnali le criticità (che potranno essere risolte con i successivi interventi legislativi, anche nella prossima legislatura). Sui fuori ruolo, stigmatizzati sulla stampa come "sistema delle porte girevoli", esprime alcune critiche in quanto - dal meccanismo di prevenzione - non verrebbero esonerati figure di spicco quali i capi degli uffici legislativi; il sistema prescelto per la valutazione professionale dei magistrati, poi, può ripristinare un ormai superato sistema carrieristico che - così com'è disegnato - non garantirebbe gli elevati standard di professionalità auspicabili; critica inoltre la previsione del meccanismo dell'audizione personale nell'ambito del giudizio di valutazione. Segnala come sarebbe stato sufficiente spostare le elezioni del Consiglio superiore della magistratura di qualche mese, per consentire al Parlamento di eliminare tutte le criticità di questo testo e valorizzare appieno la funzione bicamerale del Parlamento consentendo, quindi, anche al Senato di esprimersi con correttivi ed emendamenti necessari. Ricorda, per esempio, che la sua personale battaglia - per l'inserimento del criterio della temporaneità di tutte le funzioni svolte dal magistrato - tendeva proprio al fine di evitare accentramenti di potere ed aspirazioni carrieristiche: tutte cose che contrastano con lo spirito di servizio che, sempre, dovrebbe ispirare l'esercizio della funzione del magistrato.

Dopo aver raccolto le iscrizioni a parlare dei Gruppi per la seduta che avrà luogo domani, e la cui ora di inizio sarà modulata in relazione al calendario dell'Assemblea, il PRESIDENTE dà conto delle intese tra i Gruppi della settimana scorsa che hanno comportato la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per attività conoscitiva da svolgere in relazione al disegno di legge in titolo: i Gruppi hanno avuto facoltà di designare, entro le 12 di venerdì 6 maggio scorso, non più di due soggetti ciascuno, da audire nella sedute programmate per non oltre questa settimana.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) prega di considerare in aggiunta il nominativo del dottor Giancarlo Dominjanni, in relazione alle audizioni già contemplate. Il PRESIDENTE, seguendo lo stesso criterio *per relationem*, indica l'avvocato generale dello Stato Palmieri Sandulli.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), che indica ulteriori nominativi, accorda il suo consenso - su richiesta del PRESIDENTE - alla trasformazione dell'istanza in richiesta di memorie scritte, da far prevenire alla Commissione quanto prima; di tali testi, come degli altri inerenti alla trattazione fatti pervenire, sarà data pubblicazione sul sito del Senato nell'area condivisa *Theca*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

La 2a Commissione Giustizia Senato,
esaminato l'Atto del Governo n. 374,
auspicando una adeguata azione di comunicazione istituzionale, volta alla piena conoscenza della normativa in via di introduzione,
sottolineando la esigenza di maggiore ordine e chiarezza tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, giudiziali e stragiudiziali, che hanno discipline autonome e separate, al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti - debitori, creditori, professionisti e magistrati;

auspicando che, anche attraverso ulteriori confronti con il Parlamento, basati sulla analisi della concreta attuazione della normativa in materia di insolvenza, siano evitate strumentalizzazioni tese a favorire imprese plasticamente decotte a discapito di efficaci e adeguate tutele nei confronti dei creditori e dei lavoratori;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo l'opportunità di coordinare i criteri di grandezza della impresa alla Direttiva (art. 13, par. 1, lett. b) con le ragioni che hanno indotto ad individuare il criterio dimensionale dei quindici dipendenti;
-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo se il piano di ristrutturazione omologato sia effettivamente necessario ai fini del recepimento della Direttiva;
- nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Tale esigenza è fondata anche alla luce della riscrittura, già annunciata dal Governo, delle norme penali fallimentari, anche al fine eliminare l'incertezza riguardo la sindacabilità *ex post*, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate dall'imprenditore nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi.
-all'art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che riscrive l'art.16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, prevedendo, nell'ambito della "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
.-all'art. 6 del dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di monitorare costantemente l'effettivo contemperamento degli interessi nell'ambito della disciplina del procedimento di protezione, con riferimento alla pubblicazione della istanza *nel registro delle imprese* e alle problematiche reputazionale connesse. Dal un lato l'imprenditore sarà indotto a subire, e spesso verosimilmente a cedere, alle pressioni dei creditori più aggressivi (anche a costo di violarne la pariteticità) piuttosto che ricorrere ad uno strumento protettivo così controproducente. Dall'altro ammettere la protezione del patrimonio e comunque garantire la riservatezza delle trattative porterebbe ad un sistema che tutela il solo debitore senza considerare la posizione dei suoi creditori, molti dei quali sono piccoli imprenditori e/o lavoratori, cioè soggetti non in grado di comprendere la situazione dell'impresa debitrice e di tutelare le loro ragioni;
-all'art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo la possibilità (fermi i criteri della direttiva e i obbiettivi del PNRRR) di intervenire sul comma 1, che introduce l'art. 25-*novies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, aumentando a 35.000 euro l'importo dei debiti scaduti ai fini della segnalazione d'allerta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, nonché prevedendo che, con specifico riferimento al predetto Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del medesimo art. 25-*novies* si applichino in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla

data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;
-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una graduale riorganizzazione degli esperti e delle competenze necessarie per la materia della crisi di impresa con riferimento alle figure professionali, stante la esigenza di esperti di comprovata esperienza e la richiesta di coinvolgimento di numerose categorie professionali (a titolo esemplificativo: Revisori Legali e Tributaristi Qualificati e Certificati; Esperti che, *pur non iscritti agli albi professionali, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative e che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della crisi d'impresa, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;* Dottore Agronomo e Dottore Forestale, etc.);
-Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una previsione, negli artt. 18, comma 3, e 55, comma 3, che consenta al debitore di riproporre l'istanza di relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore.
-Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di modificare la previsione dell'art. 18, comma 5, precisando che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non sono quelli potenzialmente colpiti dalle stesse ma solo quelli in concreto destinatari del provvedimento di conferma delle misure e che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'istanza e la conferma della misura, i creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti ma non provocarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;
- Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo la formulazione dell'art 25-*quinquies* del Codice, (introdotto nel Titolo II dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo), in riferimento ad una disparità di trattamento che si determinerebbe tra le imprese agricole e le imprese minori da un lato e le imprese cd "sopra-soglia" con particolare riferimento alla liquidazione controllata;
- Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo valuti il coordinamento tra la disciplina dell'articolo 84, comma 9 del Codice (come modificato dall'articolo 19, comma 2 dello schema di d.lgs.) e il disposto dell'articolo 91, comma 1 al fine di evitare che ipotesi similari siano assoggettate a diverse discipline;
- Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo il termine decadenziale previsto dall'articolo 112, comma 3 del Codice, come modificato dall'articolo 24, comma 1, dello schema di d.lgs., con riferimento al diritto di difesa dei creditori. Detta decadenza, intervenendo in una fase in cui i creditori non hanno ancora contezza del contenuto della proposta e del piano, impedisce di fatto una consapevole difesa.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) ***GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati

(1425) ***SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore MALAN (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il PRESIDENTE ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello

sull'ergastolo ostativo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), Alessandra MAIORINO (*M5S*), CALIENDO (*FIBP-UDC*), MIRABELLI (*PD*), MALAN (*FdI*) e CUCCA (*IV-PSI*), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore CUCCA (*IV-PSI*) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi. L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato

un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.
L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.
L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.
Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio

unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.
L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il PRESIDENTE rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5a Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.
Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5a Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6a Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1a e 7a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle 18,20.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (nott.) dell'11/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 196
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 21,30

AUDIZIONI INFORMALI DI PROCURATORI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2595 (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CSM)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 12/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DI PROCURATORI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2595 (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CSM)

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
291ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.
La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) segnala che è stato espresso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto; quindi si sofferma in sintesi su alcuni aspetti problematici ed in parte segnalati nella bozza di parere da lei proposta.
Nella rigorosa osservanza del riparto di competenze tra sede consultiva di alta amministrazione e sede consultiva politico-parlamentare, mantiene la proposta di parere non ostativo con osservazioni già depositata nella scorsa seduta.
Il senatore CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*) chiede un rinvio alla luce della recentissima conclusione della sede consultiva del Consiglio di Stato; in subordine preannuncia la propria astensione, dovuta alla circostanza di non aver potuto esaminare compiutamente il testo del parere espresso a palazzo Spada.
Il PRESIDENTE ricorda che la proroga del termine, per rendere il parere, scade oggi e che il rappresentante del Governo non ritiene possibile attendere oltre.
Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia in sede di dichiarazione di voto l'astensione a nome del proprio Gruppo.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice, messa ai voti, è approvata a maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA
(892) ***Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.
Il relatore LOMUTI (*M5S*) presenta lo schema di parere pubblicato in allegato.

Dichiarano di astenersi i senatori BALBONI (*FdI*) e MODENA (*FIBP-UDC*), mentre è favorevole il senatore CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*).
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Relatore, messa ai voti, è approvata a maggioranza.
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)
Su richiesta del relatore LOMUTI (*M5S*), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
IN SEDE REFERENTE
(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***
- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2595, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2119 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 2119, a prima firma del senatore Grasso, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio della magistratura, è ora possibile proseguirne l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 2595.
Non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le fasi procedurali già svolte e la funzione di relatore è riassorbita nelle competenze del Presidente.
Non facendosi ulteriori osservazioni, sono congiunte all'esame dei due disegni di legge anche le petizioni nn. 170, 181, 595 e 652, attinenti alla stessa materia.
In discussione generale interviene il senatore BALBONI (*FdI*), il quale si sofferma su alcune criticità del disegno di legge approvato dalla Camera: in particolare ritiene irragionevole l'aumento di circa un quarto del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, soprattutto in un momento storico che ha visto la riduzione sensibile del numero dei membri del Parlamento; l'articolo 26 addirittura prevede un aumento del numero dei collaboratori dei consiglieri e del numero dei contratti di consulenza, tutte previsioni che non potranno far altro che aumentare lo strapotere delle correnti.
Quanto alle previsioni dei primi articoli, che non hanno valenza immediatamente precettiva ma rappresentano solo criteri della legge di delega, per alcuni aspetti interferiscono con il referendum sulla giustizia che si terrà il 12 giugno prossimo. Interviene poi in senso critico sullo sciopero dei magistrati indetto contro il testo all'esame del Senato: lo sciopero è stato inopportuno e poco rispettoso della sovranità parlamentare, soprattutto in considerazione del fatto che - in merito al disegno di legge di riforma sull'ordinamento giudiziario - si era già espresso l'organo di autogoverno della magistratura. Segnala comunque che l'adesione allo sciopero è stata piuttosto limitata, perché buona parte della magistratura ha compreso che si trattava di un'iniziativa indetta, semplicemente, a difesa di interessi corporativi.
Ricorda ancora una volta l'importanza del dibattito sulla responsabilità disciplinare dei magistrati e sul problema del numero eccessivo di magistrati fuori ruolo, di cui auspica la riduzione; come s'è detto, la natura di delega di parte del disegno di legge - non avendo valenza immediatamente precettiva - lo rende affetto da scarsa efficacia ed incisività, soprattutto sul tema delle cosiddette "porte girevoli" e sul tema del ricollocamento in ruolo dei magistrati che hanno partecipato alla vita politica. Si tratta di un aspetto centrale nell'ambito del dibattito sulla riforma: resta inaccettabile che un magistrato che sia sceso nell'agone politico, perdendo quell'aura di imparzialità che dovrebbe caratterizzarne la persona e le funzioni, possa poi rientrare a svolgere funzioni giurisdizionali solo dopo un breve intervallo di tempo di tre anni.

Si sofferma poi sul problema della riforma del sistema elettorale, esprimendo alcune critiche in merito alla proposta che, a suo dire, legittima - piuttosto che depotenziare - il potere delle "cordate" correntizie presenti all'interno della magistratura associata: sarebbe stato più opportuno ricorrere ad un sistema di estrazione a sorte che può considerarsi, per certi versi, maggiormente conforme ai principi democratici, quanto meno a quelli di cui era espressione, nell'antica democrazia ateniese, il sistema di Clistene.
Interviene il senatore CUCCA (*IV-PSI*) che, condividendo in gran parte le critiche espresse dal senatore Balboni, tuttavia si duole dei tempi ristretti riservati a questo importante dibattito; in senso critico nota come l'attuale disegno di legge sia troppo simile alla vecchia proposta di riforma del ministro Bonafede, contro la quale si erano sollevate critiche da diverse parti politiche. È sorprendente che la struttura organizzativa del Ministero della giustizia, nelle sue posizioni apicali, sia rimasta invariata nonostante il cambio di Guardasigilli espresso dalla nuova maggioranza di governo; ripercorre poi i termini dell'*iter* della riforma ricordando il ruolo svolto dalla commissione dei "tecnici" presieduta dal professor Luciani, le cui proposte però - veicolate in sede emendativa dal Gruppo di Italia viva - sono state successivamente bocciate durante il dibattito presso la Camera dei deputati. Esprime perplessità sul testo legislativo, in particolare soffermandosi sulla previsione dell'articolo 5 comma 1, lettera a), che esclude dalla previsione normativa il ruolo dei capi degli uffici legislativi. Più in generale, continua ad esprimere la propria fiducia nei confronti della magistratura, in particolare nei confronti di quei magistrati che svolgono quotidianamente, nel silenzio dei loro uffici il proprio lavoro anche a costo di grandi sacrifici familiari e personali. Esprime però il convincimento che la nuova legge, quando approvata, non raggiungerà gli obiettivi prefissati; il sistema elettorale proposto non cambierà nulla e non eviterà il ripetersi del sistema che ha visto, finora, la prevalenza delle correnti; preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera e mette in guardia i colleghi sul rischio di perdere un'occasione irripetibile di riformare, una volta per tutte, la magistratura.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito delle audizioni disposte sul disegno di legge n. 2595 (Ordinamento giudiziario e C.S.M.), dai soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato sono pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *Internet* della Commissione, così come quelli che perverranno in seguito alla Presidenza.
Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) presenta una richiesta di valutazione di impatto economico dei seguenti elementi: a) costo degli emolumenti da corrispondere ai nuovi componenti del CSM, differenziati per modalità di elezione; b) costo degli assistenti dei predetti componenti; c) oneri derivanti dal conferimento di risorse aggiuntive alle segreterie degli organi collegiali ai quali prenderanno parte i nuovi componenti; d) oneri riguardanti le nuove risorse logistiche che si renderanno necessarie per adeguare i luoghi di lavori e le altre strutture all'ingresso dei nuovi componenti del CSM.
Il rappresentante del governo SISTO si riserva di dare risposta scritta sulla richiesta di valutazione di impatto, appena trasmessa in via formale al Dicastero.
Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara che trasmetterà la richiesta testé avanzata alla Ministra della giustizia.
La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 892

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
292ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***
- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) interviene in discussione generale sottolineando la grande attesa che circonda questo disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, le connessioni di tale riforma con le vicende del piano nazionale di ripresa e resilienza, l'impatto che i noti fatti di cronaca hanno avuto sul dibattito parlamentare; il travagliato *iter* iniziato alla Camera dei Deputati - con una serie di emendamenti presentati oltre un anno fa al disegno di legge di provenienza governativa - è stato seguìto da un fitto dibattito pubblico e politico, su una materia particolarmente delicata, destinata ad impattare in modo sostanziale sull'ordinamento statale.
Esprime il suo giudizio negativo sul correntismo: è prassi che va contrastata e sradicata, in nome di un maggiore pluralismo cui questa legge di riforma si ispira adottando - per quanto riguarda il criterio di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (CSM) - un correttivo in senso proporzionale. Merita anche condivisione l'introduzione del principio della parità di genere nel metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura; esprime soddisfazione sul fatto che si sia accantonato il discusso criterio del sorteggio dei membri del CSM, evidenziando come si sia cercata - in ogni occasione - la sintesi politica su questioni tecniche particolarmente spinose. Difende l'aumento del numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura, motivato dalla necessità di separare le composizioni della commissione che si occupa di procedimenti disciplinari e da quella

delle commissioni che si occupano della nomina degli uffici giudiziari; condivide l'adozione di criteri di valutazione della professionalità e della produttività del magistrato seppur raccomandando, sul punto, che il Parlamento vigili al momento dell'attuazione dei decreti delegati.
Merita anche condivisione l'introduzione del voto in favore degli avvocati nei consigli giudiziari: è metodologia utile a realizzare una maggiore apertura, in un mondo che finora è stato chiuso e autoreferenziale e che, altrimenti, rischierebbe di restare vittima delle incrostazioni di potere. Giusta è poi l'impostazione del disegno di legge sulla questione delle "porte girevoli", perché agisce distinguendo tra la posizione dei magistrati che accedono ai ruoli elettivi e quella dei magistrati che accedono ai ruoli tecnici di vertice.
Interviene poi sul tema spinoso dei "fuori ruolo", di cui evidenzia la necessità di una riduzione quanto alla durata e quanto al numero dei magistrati interessati. Nel complesso va sottolineato l'impianto innovativo della nuova legge e l'importanza di riconoscere l'imparzialità della magistratura; tale legge non deve avere una funzione punitiva né deve rappresentare l'occasione per un conflitto tra politica e magistratura. Dopo le molte discussioni e gli approfondimenti, che hanno portato alla ricerca di punti di equilibrio di non facile raggiungimento sui diversi temi oggetto del dibattito, è giunto il momento di approvare tempestivamente una riforma che non può più essere ulteriormente rinviata.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) evidenzia le criticità del disegno di legge frutto, a suo dire, del tentativo compromissorio di accontentare molti finendo con lo scontentare tutti: ciò a cominciare dai magistrati stessi, che si sono espressi negativamente nei confronti della riforma con uno sciopero legittimo ma inefficace, per via della scarsa adesione numerica. Si sofferma poi sul tema dell'elettorato passivo dei magistrati, su cui si interviene attraverso l'introduzione di cause di ineleggibilità; ritiene tuttavia che l'impianto della riforma sia complessivamente debole.
Soltanto una modifica radicale del sistema elettorale, che passi necessariamente attraverso la separazione delle carriere, potrebbe evitare il ripetersi degli episodi, verificatisi in passato, di pubblici ministeri che - grazie a inchieste fumose e basate su arditi teoremi accusatori, conclusisi spesso con un nulla di fatto sul piano processuale - hanno acquisito visibilità in ambito nazionale: la medesima visibilità che ha consentito loro, poi, di tradurre la popolarità acquisita in carriere politiche. Il "fuori ruolo" è anch'essa prassi ormai abusata, che ha portato ad una occupazione sistematica - da parte dei magistrati più vicini alla politica - dei posti di maggior prestigio ai vertici del Ministero della giustizia: tutto ciò ha un deleterio impatto sull'organizzazione della giustizia, facendo sì che siano gli stessi magistrati, seppur nella veste di tecnici, ad orientare le più importanti scelte dei vertici politici; condivide quindi sul punto le considerazioni espresse nell'intervento del senatore Balboni.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) individua nell'egemonia gramsciana il modello comportamentale con cui una ben precisa parte politica, nel nostro Paese, ha cercato ampie sponde nella magistratura, o in altre istituzioni culturali quali per esempio l'università o l'editoria: ciò è avvenuto per legittimare una visione dei rapporti tra Stato e cittadino che egli non ha mai condiviso e che, anche in questa sede, intende risolutamente contrastare. Denuncia ancora una volta l'uso politico della magistratura: il problema dei magistrati, che si pongono come interfaccia della sovranità popolare, assume icastico rilievo tutte le volte in cui essi siedono nei tavoli tecnici del Ministero della giustizia per discutere con i parlamentari le proposte di legge di riforma; segnala come, su tali connessioni tra magistratura e politica, non si sia intervenuto radicalmente come invece sarebbe stato, a suo dire, necessario.
Esprime una consistente disapprovazione sull'impianto della riforma, che non tocca gli aspetti più cari al cittadino quali la responsabilità civile dei magistrati: non è entrata nel disegno di legge ed è stata esclusa dalla possibilità di essere oggetto dei quesiti referendari sulla giustizia che si terranno il 12 giugno prossimo. Grave è la mancanza di un serio dibattito sul tema della specializzazione dei magistrati, sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulla separazione delle carriere; va poi denunciata l'inadeguatezza della riforma elettorale del CSM, nata per combattere il correntismo ma che - in realtà - finirà per incoraggiarlo: ben altra efficacia avrebbe potuto dispiegare l'azione del Legislatore, se si fosse affidato al sorteggio come criterio di scelta dei componenti dell'organo di autogoverno!

Critica infine quella previsione del disegno di legge che prevede la possibilità - per i magistrati al termine del mandato elettorale - di essere ricollocati presso l'avvocatura dello Stato; solleva perplessità sul fatto che non vengano considerati dalla riforma i capi degli uffici legislativi e condivide buona parte delle osservazioni del senatore Balboni e Dal Mas che lo hanno preceduto; infine auspica un buon esito dei referendum popolari sulla giustizia e si augura che il nostro Paese possa - al pari dei Paesi anglosassoni - trasformarsi in un luogo in cui l'efficienza della magistratura sia misurata anche in base all'elezione popolare come criterio di nomina dei giudici.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) condivide molte delle critiche espresse fino ad ora dai colleghi: tuttavia si stupisce che queste critiche provengano da rappresentanti di partiti che hanno, in sede di votazione alla Camera dei deputati, espresso un voto favorevole sul disegno di legge oggi all'esame. L'importanza di una legge - che sarà chiamata a governare di fatto il funzionamento della magistratura, che vigila sulla vita di tutti i cittadini - risulta enfatizzata dal fatto che sia maturata nell'infelice dibattito, scandito dalle note questioni di cronaca che hanno portato alla luce del sole una scandalosa commistione tra politica e magistratura.
Soffermatosi sul tema del sorteggio per quanto riguarda il criterio elettorale, passa a denunciare l'inadeguatezza dello strumento della legge delega, il cui esercizio da parte del Ministero competente avviene, di fatto, mediante quei magistrati che, nei panni di tecnici, scriveranno le norme: con quale effetto, è facile immaginare, visto che si collocano tutti in conflitto di interessi con criteri che, in realtà, sono stati concepiti proprio per limitare il loro strapotere. Ritiene quindi che il disegno di legge non abbia risolto i problemi che erano sul tavolo; salvo qualche miglioramento marginale, nel complesso merita un giudizio negativo un testo che non affronta il grande tema del malfunzionamento della giustizia, dovuto alla carenza del numero dei magistrati. Denuncia come, in questa notevole fase di debolezza della politica, non si sia riuscito ad esercitare il primato del Parlamento per opporsi ancora una volta al corporativismo di alcuni magistrati; merita infine di essere segnalata l'aberrazione di un sistema che investe in maniera illusoria sui giovani dell'ufficio del processo, creando di fatto nuovo precariato: si tratta di assunzioni a tempo determinato che non risolveranno il problema dell'amministrazione della giustizia.

Il PRESIDENTE replica agli intervenuti riconoscendo che, allo stato, il dibattito su tale disegno di legge non può che risentire della pressione mediatica che si percepisce anche in ragione della ristrettezza dei tempi: l'effetto di compressione della dialettica parlamentare - in relazione alla necessità di giungere ad una approvazione del testo prima delle elezioni del prossimo Consiglio superiore della magistratura - non può però spingersi a sacrificare il sistema parlamentare perfetto, nel quale anche il Senato è chiamato ad esprimersi. Affinché questo ramo possa far valere le proprie prerogative, pur nel massimo rispetto per il lavoro fatto dai colleghi della Camera dei deputati, invita i colleghi della Commissione a non tirarsi indietro di fronte alla necessità di migliorare il testo.
Indica alcuni punti sui quali, a suo avviso, sono emerse criticità che rendono necessario valutare la possibilità emendativa: la previsione dell'articolo 5 comma 1 lettera a), del disegno di legge non menziona i capi degli uffici legislativi; l'articolo 11 appare indeterminato nell'individuare le direttive, la violazione delle quali determinerebbe la sanzione disciplinare. Posto il problema dell'incongruità del ricollocamento del magistrato presso l'avvocatura dello Stato, richiama infine l'attenzione dei colleghi sulla previsione contenuta nell'articolo 31 relativamente alla formazione dei collegi elettorali che, secondo l'attuale disegno di legge, vengono rimessi ad una determinazione ministeriale: in proposito ritiene invece che una maggiore trasparenza debba imporre una predeterminazione legislativa dei collegi, ricordando che nei fatti, spesso, l'esito di una votazione può dipendere "a monte" già dal modo in cui i collegi vengano disegnati.
Segnalata la necessità di un approfondimento sull'incremento dei componenti del CSM (anche attraverso la valutazione di impatto normativo, la cui richiesta è stata già presentata al rappresentante del Governo ieri), auspica che la Commissione possa svolgere il proprio lavoro in autonomia, senza risentire delle pressioni esterne che cercano di dettare l'agenda in vista delle prossime elezioni del

Consiglio superiore della magistratura.

Interviene in replica anche il rappresentante del Governo SISTO: pur comprendendo la necessità che ciascun ramo del Parlamento svolga il proprio ruolo, invita tuttavia i parlamentari a tener conto dell'esigenza inderogabile dell'approvazione di tale disegno di legge in guisa tale da consentire lo svolgimento, con le nuove regole, delle elezioni del prossimo Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di assumere a testo base il disegno di legge n. 2595 e di riferirvi gli emendamenti, per la cui presentazione - come da precedente accordo tra i Gruppi - il termine è fissato al 23 maggio prossimo alle 19.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BALBONI (*FdI*) lamenta che l'*iter* dei disegni di legge sull'equo compenso (nn. 2419 e 1425) ancora risulti bloccato dalla mancata espressione dei pareri della Quinta Commissione sugli emendamenti, e sollecita la Presidenza a richiedere un celere completamento della sede consultiva presso quell'organo.

Alla richiesta del senatore Balboni il sottosegretario SISTO unisce la sua, espressa nei medesimi termini.

Il PRESIDENTE comunica che la Quinta Commissione anche questa settimana aveva all'ordine del giorno la sede consultiva in questione, ma non ha trattato i relativi emendamenti; torna a sollecitare i Gruppi a farsi parte attiva presso i loro omologhi in quell'organo, che è già attivato da una richiesta formale di questa Commissione datata 11 marzo 2022 e che, purtuttavia, si è espresso in riferimento soltanto ad una minima parte degli emendamenti proposti, rinviando l'esame dei restanti.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) chiede il ripristino del termine del 25 maggio per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 2574 (benefici penitenziari ed ergastolo ostativo), approvato dalla Camera.

Si oppone il senatore MIRABELLI (*PD*), chiedendo che sia mantenuto il termine del 23 maggio individuato, con voto unanime, nella seduta dell'11 maggio scorso.

Protesta il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), giudicando inammissibile che su questioni meramente procedurali sia esercitato un potere di veto da parte di uno o più Gruppi della Commissione.

Il PRESIDENTE conclude che, in mancanza di accordo unanime in seno alla Commissione, l'articolo 97 comma 2 del Regolamento rende inammissibile la proposta in contrasto con deliberazioni già adottate. Pertanto ribadisce che il termine rimane quello deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio scorso, per cui gli emendamenti al disegno di legge n. 2574 andranno depositati entro le ore 19 del prossimo 23 maggio 2022.

SULLA PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sui disegni di legge nn. 2530 e connessi (violenza domestica), sono

pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *Internet* della Commissione, così come quelli che perverranno in seguito alla Presidenza.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 293 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
293ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) riferisce alla Commissione dell'ampio risalto che gli organi di stampa locali hanno dato alla convocazione, al Ministero della giustizia, di una rappresentanza forense di Olbia, ignorando quella del Tribunale competente, che è Tempio Pausania: preannuncia in proposito la presentazione di una interrogazione, lamentando anche l'ingerenza che l'Esecutivo avrebbe così compiuto rispetto all'*iter* del disegno di legge n. 2322, pendente dinanzi a questa Commissione.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ha invitato a cogliere l'occasione offerta dall'iniziativa testé preannunciata per svolgere un accertamento presso il Ministero, il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) esprime sostegno alla doglianza del senatore Cucca.

Dopo che il sottosegretario SISTO si è riservato di approfondire alla luce dell'atto di sindacato ispettivo ora solo preannunciato, il PRESIDENTE mette a disposizione dei Commissari la corrispondenza che gli è pervenuta sul medesimo argomento sollevato dal senatore Cucca.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***
- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di ieri sono pervenuti gli emendamenti e che è in corso la relativa numerazione e fascicolazione, al termine della quale saranno trasmessi per i prescritti pareri alle Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1425) ***SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) enuncia le ragioni per le quali il mondo delle attività professionali richiede al Parlamento una rapida approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera, che contiene una regolamentazione comunque necessaria.

La ricerca che il relatore intende compiere è quella in ordine alla praticabilità di un approdo in Assemblea del disegno di legge senza modifiche, laddove tutte le parti politiche intendano farsi carico della predetta esigenza.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ribadisce la gravità dell'atteggiamento dilatorio con cui la maggioranza non esamina il provvedimento licenziato dalla Camera, creando un problema politico del quale, soltanto, è spia il mancato completamento dell'esame in sede consultiva da parte della 5a Commissione permanente. Concorda che il superamento dell'*impasse* può avvenire con il comune ritiro di tutti gli emendamenti e, a tal fine, dichiara la disponibilità del suo Gruppo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si dichiara colpito dalla disinvoltura con cui si parla di ritiro degli emendamenti con un *iter* ancora in corso e senza aver avuto la possibilità di conoscere il parere del Governo su ciascuno di essi: il Relatore garantisca piuttosto i proponenti nel loro diritto di conoscere il giudizio di merito sui loro emendamenti, mediante una reale disponibilità a discuterne (cosa che finora non è avvenuta, neanche a livello di maggioranza).

La senatrice MAIORINO (*M5S*) difende la 5a Commissione permanente, a cui non va ascritta alcuna volontà dilatoria: se mancano le riformulazioni degli emendamenti, ad altri va addebitato il ritardo.

Il PRESIDENTE ricorda che la prassi parlamentare intesta ai proponenti il potere di riformulare gli emendamenti, come potrebbe essere il caso anche dell'emendamento 1.12. Se il relatore invoca uno sforzo condiviso, non è il tempo delle reciproche accuse ma, semmai, quello di valutare se ciascun Gruppo è pronto per una tempistica che garantisca almeno il risultato della calendarizzazione in Aula, secondo il modello già seguito per il disegno di legge n. 2595 sull'ordinamento giudiziario.

Il sottosegretario SISTO rappresenta il rischio tempo che grava sul provvedimento: se dovesse essere cambiato al Senato potrebbe non riuscire ad essere approvato definitivamente entro la fine della legislatura.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) nega di avere mai imputato alla 5a Commissione permanente finalità dilatorie di tipo politico: anche tale organo è dipendente dalla volontà di coloro che devono proporre e che devono accettare le riformulazioni, auspicate per ottenere un parere favorevole. Tutto questo lo tange relativamente, perché la sua funzione di relatore è piuttosto volta a raccogliere dal mondo del lavoro e delle professioni le istanze per una regolamentazione efficace dell'istituto dell'equo compenso: è da questo lato che arrivano molte questioni concrete, la cui analisi merita un approfondimento, che potrebbe utilmente confluire nel percorso condiviso prospettato per addivenire alla rapida approvazione del disegno di legge.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) non si oppone all'ipotesi, testé affacciata, di calendarizzazione in Aula dopo l'esame del disegno di legge n. 2595, ma richiede che ciò avvenga dopo che sia stato licenziato anche il disegno di legge n. 2574 sull'ergastolo ostativo.

Convengono il PRESIDENTE e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO, secondo cui tutte e tre i disegni di legge approvati dalla Camera meritano il medesimo trattamento metodologico e cronologico, impregiudicata la decisione di merito.

Contesta la metodologia testé individuata il senatore MIRABELLI (*PD*), secondo cui è prioritario, rispetto a qualsiasi altra decisione procedurale oggi affacciata, evitare forzature nel rapporto tra parlamentari e Governo ed evitare scorrettezze nei rapporti interni alla maggioranza: tutti i Gruppi hanno chiesto modifiche al testo approvato dalla Camera ed è inaudito prefigurare un generalizzato ritiro degli emendamenti, senza che i proponenti abbiamo neppure avuto la possibilità di conoscere il parere del Governo su ciascuno di essi.

Il sottosegretario SISTO nega che vi sia alcuna scorrettezza nelle modalità, meramente metodologiche, prefigurate: esse sono le medesime accolte dalla maggioranza sul disegno di legge n. 2595, in una riunione svolta quando non era neanche ancora spirato il termine per gli emendamenti. Adoperare lo stesso metodo, ora, significa farsi carico della tempistica e della sua efficacia, senza alcune forzatura di merito.

Il PRESIDENTE concorda con il Governo: seguire il medesimo metodo per tutti i disegni di legge approvati dalla Camera - ordinamento giudiziario, equo compenso ed ergastolo ostativo - significa agevolare il percorso senza pregiudicare assolutamente il merito. Il Relatore prenda l'iniziativa per una riunione di maggioranza, fermo restando che, se non vi sarà l'accordo, si passerà ai voti sugli emendamenti e sugli articoli del disegno di legge in titolo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) dissente dall'assimilabilità dei tre provvedimenti citati dal Presidente, visto che il Relatore ha oggi parlato di non modificare il testo, dopo aver in varie sedute prefigurato l'*iter* ordinario di trattazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti, il 22 marzo scorso, furono dati per illustrati e, pertanto, pubblicati nel relativo resoconto: l'*iter* ordinario di trattazione sta avendo regolarmente corso e la Presidenza, come sempre, se ne fa garante.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ribatte che, ancora nell'ultima seduta, il Relatore discettava intorno alla possibilità di illustrare gli emendamenti.

Il sottosegretario SISTO ribadisce che il Governo ha interesse a dare certezza temporale all'approvazione dei disegni di legge, ferma restando la libertà di determinazione dei Gruppi e dei singoli parlamentari.

Il PRESIDENTE conclude che - impregiudicata sempre la possibilità di prendere la parola sugli emendamenti proposti e di insistere per la loro votazione - il percorso suggerito dal dibattito è il medesimo già prospettato nella maggioranza in ordine al disegno di legge n. 2595: la Commissione sarà poi arbitra delle decisioni di merito, ma - se vi è concordanza sul metodo, tra coloro che vedono gli effetti che scaturirebbero da modifiche del testo - questa è l'occasione per rappresentare ai propri Capigruppo in Assemblea l'opportunità di una calendarizzazione anche del disegno di legge in titolo, ove concluso dalla Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 295 (pom.) del 13/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
LUNEDÌ 13 GIUGNO 2022
295ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***
- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti agli articoli del testo-base: il loro testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) - dopo essersi soffermato sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.9, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.23, 2.25, 2.28, 2.33 e 2.40 - dà per illustrati tutti gli altri emendamenti recanti la sua firma. Riformula infine l'emendamento 20.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) - dopo essersi soffermato sugli emendamenti 1.4, 1.0.1, 2.1, 2.3, 2.5, 2.9, 2.12, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.26 e 2.27 - dà per illustrati tutti gli altri emendamenti recanti la sua firma.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dà per illustrati tutti gli emendamenti recanti la sua firma.

Il senatore BALBONI (*FdI*) - dopo aver illustrato gli emendamenti 18.1 e 21.2 - da per illustrati tutti gli altri emendamenti recanti la sua firma.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.13; illustrao poi l'emendamento 18.3 e l'emendamento 20.3. Dopo essersi soffermato sulle parole "a campione" contenute nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, illustra altresì l'emendamento 5.1, al quale dichiara di aggiungere firma il senatore BALBONI (*FdI*) (che aggiunge firma anche agli emendamenti 5.2 e 5.3).

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 5.8, 20.4 e 20.8.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 20.14.

I senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) intervengono brevemente sull'emendamento 21.2, enunciando le ragioni sottese alla evoluzione della quota numerica dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura.

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento 9.0.3 è identico all'emendamento 11.0.2 e, pertanto, andrà posto ai voti congiuntamente con quest'ultimo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda che l'approvazione del proprio emendamento 5.2 comporterà un coordinamento, con l'analoga previsione contenuta nel testo dell'articolo 20 del disegno di legge governativo.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 32.2.

Le senatrici GAUDIANO (*M5S*) e MAIORINO (*M5S*) aggiungono firma all'emendamento 38.0.1, dandolo per illustrato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) si riserva di illustrare gli emendamenti recanti la sua firma al termine della fase procedurale a ciò deputata e prima dell'espressione dei pareri di Relatore e Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che, essendo l'emendamento 3.17 rimasto ancora non illustrato, la fase procedurale dell'illustrazione si concluderà nella seduta che avrà luogo nel pomeriggio di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, martedì 14 giugno alle ore 10, non avrà luogo; la seduta già convocata alle ore 14,30 è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2595

Art. 1

1.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttivi e semidirettivi» *aggiungere le seguenti parole:* «delle

verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati».

1.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera:*

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;».

1.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera:*

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;».

1.4

Cucca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «alla», *inserire le seguenti:* «composizione e»;

b) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis*)* alla modifica del sistema disciplinare;

c-ter*)* alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.5

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:* «ed inoltre per garantire che i componenti non magistrati partecipino alla trattazione ed alle decisioni relative a tutti gli affari trattati;».

1.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari» *inserire le seguenti:* «, prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli artt. dal 15 al 20».

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 5.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi)* - *1*. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori molo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso

di un anno dall'assunzione.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «, in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno».

1.8

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi».

1.9

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* alla modifica dei criteri di attribuzione e passaggio delle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa nel senso di limitare le facoltà di passaggio di funzioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5- ***bis.***

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.

b) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, nº 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte».

1.10

Balboni, Ciriani

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *aggiungere le seguenti:* «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» *e sostituire il quarto periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.11

Balboni, Ciriani

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «sessanta giorni».

1.12

Balboni, Ciriani

Sopprimere il comma 3.

1.13

Balboni, Ciriani

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «e non oltre un anno».

1.14

Balboni, Ciriani

Al comma 3, primo periodo, le parole: «entro due anni» *sono sostituite con le seguenti parole:* «entro un anno».

1.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1- ***bis.***

(Separazione delle funzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse»;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono

soppresse».

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

Art. 2

2.1

Cucca

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera* d), *dopo la parola:* «semidirettivi» *aggiungere le seguenti:* «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera *0a)*» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»

b) *alla lettera* e), *sopprimere le parole da:* , «salvo che» *fino alla fine della lettera;*

c) *alla lettera* f), *alle parole:* «conservare il criterio dell'anzianità» *premettere le seguenti:* «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera *0a)* sia uno degli elementi da prendere in considerazione».

2.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «intranet».

2.3

Cucca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura,», *aggiungere le seguenti:* «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;

b) *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».

2.4

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole:* «e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo».

2.5

Cucca

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».

2.6

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «proceda sempre all'audizione dei candidati» *aggiungere le seguenti:* «o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto» *e sopprimere le parole da:* «l'audizione di almeno tre di essi» *sino a* «dell'indicazione di tutti i suoi componenti».

2.7

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole da:* «salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato,» *fino alle seguenti:* «tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;».

2.8

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;».

2.9

Cucca

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».

2.10

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza».

2.11

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può propone domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza».

2.12

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».

2.13

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica, ma anche di progressione di carriera e di assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi per quei magistrati che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni ulteriori a quelli di prima nomina, incarichi presso uffici in sedi disagiate;».

2.14

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole "*turn over*";».

2.15

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole da:* «salvo che» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «se non in via residuale, a parità delle altre condizioni».

2.16

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere per i magistrati fuori ruolo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.».

2.17

Cucca

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».

2.18

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «residuale a parità di valutazione risultante dagli» *con le seguenti:* «concorrente con gli».

2.19

Cucca

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole:* «, a campione,».

2.20

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori molo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, felina restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta».

2.21

Cucca

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «prima di cinque anni dall'assunzione»*, inserire le seguenti:* «e prima di un anno dalla cessazione».

2.22

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i*-bis*)* stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;».

2.23

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera l) *sopprimere la parola:* «reiterata».

2.24

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, le parole:* «e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario».

2.25

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* prevedere ai fini del presente articolo una definizione normativa del termine "merito" individuandone i parametri di misura sulle capacità professionali, le competenze personali, i risultati conseguiti, la competenza sociale e la *leadership*».

Conseguentemente, alla lettera d) *sopprimere le seguenti parole:* «, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio Superiore della magistratura,».

2.26

Cucca

Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» *premettere le seguenti:* «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale,».

2.27

Cucca

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».

2.28

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 2, lettera a) *dopo la parola:* «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati»

aggiungere le seguenti parole: «a cui va dato un congruo termine per esprimere il proprio parere».

2.29

Balboni, Ciriani

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;».

2.30

Cucca

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».

2.31

Cucca

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

2.32

Cucca

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura,».

2.33

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 3 lettera d) *sostituire le parole:* «degli esiti» *con le seguenti:* «nei tempi di trattazione».

2.34

Cucca

Al comma 3, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis*)* prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: "dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense";

d-ter*)* prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» *inserire le seguenti:* «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».

2.35

Cucca

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.36

Cucca

Al comma 3, lettera i)*, dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura»*, inserire le seguenti:* «con provvedimento motivato» *e sostituire le parole:* «per eccezionali e comprovate ragioni» *con le seguenti:* «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».

2.37

Balboni, Ciriani

Al comma 3, lettera i)*, aggiungere in fine le parole:* «, con decisione motivata».

2.38

Cucca

Al comma 3, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

2.39

Cucca

Al comma 3, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

2.40

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente:

«*n*-bis*)* adottare norme di modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura per escludere la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.0.1

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2- ***bis.***

(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva».

Art. 3

3.1

Maiorino

Alla lettera a)*, del comma 1, premettere la seguente:*

«*0a)* prevedere, in materia di elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, che l'elettorato passivo sia riservato ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità».

3.2

Cucca

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».

3.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «introdurre la facoltà» *fino a:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle».

3.4

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di assistere alle deliberazioni» *con le seguenti:* «e alle deliberazioni con diritto di voto».

3.5

Cucca

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «, con diritto di voto, alle».

3.6

Cucca

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di assistere alle» *con le seguenti:* «e di esprimere parere sulle».

3.7

Maiorino

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente degli avvocati» *fino alla fine della lettera.*

3.8

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente» *fino alla fine del periodo.*

3.9

Cucca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sopprimere le parole:* «alla componente degli avvocati» *e, dopo le parole:* «ordine degli avvocati» *inserire le seguenti:* «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»*;*

b) *dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera *a)*».

3.10

Grasso

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «un voto unitario sulla base del contenuto delle».

3.11

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unitario».

3.12

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «unitario» *con le seguenti:* «per ciascuna componente».

3.13

Vitali

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione» *con le seguenti:* «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato, anche in seguito a quelle ad esso inoltrate da ogni singolo avvocato iscritto all'ordine medesimo, le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione».

3.14

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere le seguenti:*

«*a*-bis*)* prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter*)* prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte,

competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater*)* prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».

3.15

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi».

3.16

Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.17

Crucioli

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;» *con le seguenti:* «verifichi espressamente, dandone atto nel parere, la sussistenza e completezza dell'informativa relativa all'esito dei procedimenti curati dal magistrato in valutazione in fasi e gradi successivi e, nel caso di carenza dell'informativa o di emergenza di primi elementi di significativa anomalia, possa richiedere integrazione dell'informativa medesima, con le allegazioni statistiche comparative meglio viste, anche a dirigenti di uffici diversi da quello in cui opera il magistrato in valutazione, ove ivi si svolgano le fasi ed i gradi successivi di interesse;».

3.18

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «, a campione,».

3.19

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «a campione,» *con le seguenti:* «tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e».

3.20

Maiorino

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.21

Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.22

Grasso

Al comma 1, lettera h), *capoverso 1), sopprimere le seguenti parole:* «la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio,».

3.23

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera i), *numero 1), dopo le parole:* «svolta dal magistrato» *aggiungere le seguenti:* «e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato».

3.24

Maiorino

Al comma 1, lettera i), *sopprimere i numeri 2) e 3).*

3.25

Cucca

Al comma 1, lettera i), *numero 2), dopo le parole:* «statistiche comparate» *inserire le seguenti:* «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».

3.26

Cucca

Al comma 1, lettera i), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».

3.27

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera i), *numero 3) sopprimere le parole da:* «esaminati il rapporto» *fino a:* «spontaneamente prodotti dall'interessato».

3.28

Cucca

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il numero 4).*

3.29

Cucca

Al comma 1, lettera i), *numero 4), dopo le parole:* «oggetto di valutazione» *inserire le seguenti:* «per una sola volta».

Art. 4

4.1

Cucca

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».

4.2

Cucca

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».

4.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «possano essere immediatamente ammessi» *con le seguenti:* «e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi».

4.4

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-* ***bis)*** prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».

4.5

Cucca

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «anche in sede decentrata» *inserire le seguenti:* «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».

4.6

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con le seguenti:*

«*d)* prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso *post*-laurea propedeutico ed obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 decreto legislativo n. 398 del 1997 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di Avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di Vice Procuratore Onorario, Giudice Onorario di Tribunale;

d-bis*)* in alternativa, prevedere che la Scuola superiore per la Magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

d-ter*)* prevedere che il percorso di cui alle lettere *a)* e *b)* consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento

di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale ed amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione;

d-quater*)* prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

d-quinquies*)* prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera *m)* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

d-sexies*)* prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera c)*, capoverso* «1-*bis*.»*, aggiungere infine il seguente periodo:* «Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso *post* laurea di durata almeno biennale».

4.7

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello *stage* presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo *stage* presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».

4.8

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto mesi, propedeutico ed obbligatorio che preveda l'affiancamento ad un magistrato, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura;».

4.9

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.».

4.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».

4.0.2

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4- ***bis.***

(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presene legge, sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante».

4.0.3

Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- ***bis.***

(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi *b)* e *c)* di cui al medesimo comma 2 Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi+1)/(numero dei seggi+1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;

b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti

i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».

Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23»*, il comma 2 è così sostituito:*

«2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Art. 5

5.1

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «vice capo di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

5.2

Cucca

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttore dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «, capo ufficio legislativo».

Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «di capo ufficio legislativo,».

5.3

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera a), *in fine, aggiungere le seguenti parole:* «nonché di incarichi di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero».

5.4

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «interesse dell'amministrazione di appartenenza;» *aggiungere le seguenti:* «prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

Conseguentemente, alla lettera d), *sopprimere le parole*: «gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

5.5

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1 lettera e), *aggiungere infine, le seguenti parole:* «e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo;».

5.6

Cucca

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».

5.7

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«d-*bis*) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».

5.8

Steger

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* «di dieci anni», *con le seguenti:* «di tre anni».

5.9

Cucca

Al comma 1, lettera g), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sette anni» *con le seguenti:* «cinque anni», *e le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «sette anni»;

b) *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e possono essere ricollocati in molo decorsi ulteriori due armi in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione».

5.10

Cucca

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da:* «, salvo che per gli incarichi» *fino alla fine del periodo*.

5.11

Cucca

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «gli organi di Governo e».

5.12

Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, lettera g), *aggiungere infine le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.13

Cucca

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.14

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori molo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della Giustizia, l'Ispettorato Generale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli organismi internazionali, la scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile».

5.15

Balboni, Ciriani

Alla lettera h) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «determinare il numero massimo in misura non superiore alle cento unità per i magistrati ordinari e a dieci unità per i magistrati amministrativi;».

5.16

Balboni, Ciriani

Dopo la lettera h) *aggiungere le seguente:*

«*h bis)* il magistrato collocato fuori ruolo deve scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura e la corresponsione del compenso che gli compete per l'incarico ottenuto».

5.17

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori molo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

h-ter*)* prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera *h*-bis*)* siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».

Art. 6

6.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche in materia di procedura penale)

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), al comma 1, lettera *e)*, le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni." sono soppresse.».

6.0.2

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8- ***bis.***

(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo I del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e

vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8- ***ter.***

(Piante organiche)

1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-*bis*, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

Art. 7

7.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 115»*, comma 1, sostituire le parole:* «otto anni» *con le seguenti:* «dodici anni».

7.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "a un decimo" sono sostituite con le seguenti: "a un quinto";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)* sono abrogate le seguenti parole: "da parte di professore d'università";

c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera *c)*».

7.0.2

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Nomina) 1.* Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal

Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina."».

Art. 8

8.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata» *aggiungere le seguenti:* «anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,».

Conseguentemente,

al primo comma del medesimo articolo, aggiungere infine le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente»;

al secondo comma, lettera a)*, sostituire le parole:* «della professione forense» *con le seguenti:* «delle professioni di cui al comma precedente»*, e nella medesima lettera* a)*, dopo le parole:* «una porzione minore della professione» *sopprimere la seguente: «forense».*

8.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sopprimere il primo periodo della lettera d).

8.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 192, sesto comma, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.».

8.0.1

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8 bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*-bis). I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-*bis*, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto" con "dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

c) al comma 2-*bis*, sopprimere l'ultimo periodo;

d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 3-*bis*:

1) sostituire la parola: "distrettuale" con "della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza";

2) sopprimere le parole: "competente in relazione al luogo detenzione o internamento"».

Art. 9

9.1

Cucca

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: "o quando", fino a: "piena indipendenza e imparzialità"».

9.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- ***bis.***

(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa," sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi"».

9.0.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- ***bis.***

(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;

b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;

d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

9.0.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- ***bis.***

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;

d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;

e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse.».

Art. 10

10.1

Cucca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni"»;

b) *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-* ***bis)*** all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1)*.

10.2

Cucca

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire le parole:* «tre settimane, anche non consecutive» *con le seguenti:* «tre mesi, anche non consecutivi».

10.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «otto».

10.4

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.».

10.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: "assicura" è sostituita dalla seguente: "coordina" e, dopo le parole: "azione penale", sono inserite le seguenti: "vigila sull'";

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5*. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni";

5) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: "dell'ufficio" sono inserite le seguenti: "e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio";

6) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;";

7) al comma 6, lettera *c)*, la parola: "assegnazione" è sostituita dalla seguente: "attribuzione";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "dal magistrato" fino a: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione";

2) al comma 2, le parole: "dell'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "poteri di direzione, controllo e organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "poteri di coordinamento e organizzazione"».

Art. 11

11.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* alla lettera *q)*, le parole: "il triplo dei" sono sostituite dalle seguenti: "una volta e mezza i".».

11.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «, delle direttive» *con le seguenti:* «, delle direttive del capo dell'Ufficio».

11.3

Cucca

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis)* alla lettera *gg)* dopo le parole: "grave ed inescusabile" sono aggiunte le seguenti: "; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale"».

11.4

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura."».

11.5

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, lettere *a)*, *g)* e *q)* della presente legge, il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

a) Trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle Circoscrizioni Giudiziarie;

b) Perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito."».

11.6

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

*(*Performance*)*

1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».

11.7

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare

oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare."».

11.8

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.»».

11.9

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene

di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto."».

11.10

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*», alinea, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.11

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*.»*, al comma 1, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.12

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*.»*, al comma 3, dopo le parole:* «la settima valutazione di professionalità» *inserire le seguenti:* «e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semidirettivi,».

11.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2,
      1) alla rubrica, la parola: "grave" è soppressa;
      2) al comma 1, la parola: "grave" è soppressa;
      3) i commi 2, 3 e 3-*bis* sono abrogati;
   b) all'articolo 9, comma 3, la parola: "grave" è soppressa.».

11.0.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;
   c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;
   d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;
   e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse».

11.0.3

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) l'articolo 6 è abrogato;

d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

e) l'articolo 8 è abrogato;

f) l'articolo 16 è abrogato».

11.0.4

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 7 con il seguente: "Art. 7. Giudizio amministrativo-contabile";

b) sostituire l'articolo 7, comma 1, con i seguenti commi:

"1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

1-*bis*. A tal fine, il Presidente del Tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei Conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio

1-*ter*. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

1-*quater*. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.

1-*quinquies*. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei Conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

1-*sexies*. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.";

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono soppressi.».

11.0.5

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)

1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

"1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti,

debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del Codice di procedura Civile, In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-*sexies* del Codice di procedura Civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-*terdecies* del Codice di procedura Civile.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore."».

11.0.6

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Art. 12

12.1

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: "all'interno dello stesso distretto" fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

- *sostituire il comma 2 con i seguenti*:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2-*bis*. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

2-*ter*. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

2-*quater*. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

12.2

Grasso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.3

Maiorino, Piarulli

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "per non più di quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte"».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.4

Maiorino

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), sostituire le parole da:* «per una sola volta,» *fino alle seguenti*: «in occasione di successivi trasferimenti» *con le seguenti*: «, sempre, il passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili e viceversa.».

12.5

Maiorino

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12- ***bis.***

(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della Legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;

b) all'art. 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;

c) all'art. 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;

d) all'art. 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

5. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

Conseguentemente:

all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sopprimere la lettera* b)*;*

- *sopprimere il comma 2.*

Art. 13

13.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso comma 6, lettera a)*, sostituire le parole*: «tenendo conto dei» *con le seguenti*: «osservando pedissequamente i».

13.2

Grasso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso 6), lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» *e le parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.3

Grasso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso 6), lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso 7, sopprimere le seguenti parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.4

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso comma 6, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente*:

«*b-* ***bis)*** effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;».

13.5

Balboni, Ciriani

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 7 con il seguente:

«7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».

Art. 14

14.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «5-*ter*», *sopprimere le parole:* «e comunque a fronte di andamenti anomali».

14.3

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera c), *capoverso al capoverso* «5-*quater*, lettera *b)*», *sopprimere la parola:* «rilevante».

Art. 15

15.1

Grasso

Sostituire il capo III con il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome, se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nelle regioni nella quali è compresa la circoscrizione elettorale.

2. I magistrati di cui al comma 1 non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco odi consigliere comunale se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

5. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale o collocati fuori del ruolo organico; in tali casi si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale o prima del collocamento fuori ruolo.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma I, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che,

all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

7. I magistrati non possono assumere le cariche indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 16.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di Sottosegretario regionale e di Assessore regionale o comunale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, Sindaco o Assessore comunale, se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.*

Art. 17.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati a cariche elettive o cessati da cariche elettive)

1 I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati alla carica elettiva o che abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, di assessore comunale o di consigliere comunale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un

anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in molo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori molo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

15.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «non sono eleggibili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;

sopprimere i commi 3, 4 e 5.

15.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni»;

al comma 2 sostituire, le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

15.4

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «tre», *con la seguente:* «cinque».

15.5

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.».

15.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «da almeno 4 mesi.».

15.7

Balboni, Ciriani

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

Art. 16

16.1

Balboni, Ciriani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura)* - 1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.

2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

16.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, sostituire le parole: «non sono collocati in aspettativa senza assegni» *con le seguenti parole:* «non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni».

16.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 2 anni».

16.4

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.».

Art. 18

18.1

Balboni, Ciriani

Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente:

«Art. 18. - *(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e dei magistrati candidati e non eletti)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi

di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica ai magistrati candidati e non eletti a decorrere dalla proclamazione del risultato elettorale.».

18.2

Cucca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai moli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 2;

- sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

- sopprimere il comma 4;

- alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in molo».

18.3

Caliendo, Dal Mas

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinati» *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

«*a)* non possono essere riassegnati alle funzioni che esercitavano all'atto di accettazione della candidatura;

b) non possono essere assegnati ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I limiti e i divieti di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2, lettera *b)*, hanno una durata pari al restante periodo di esercizio della funzione giurisdizionale prima del collocamento in quiescenza. Il divieto di cui al comma 2, lettera *a)*, ha una durata di 10 anni. I limiti e i divieti di cui al comma 3 hanno una durata di 3 anni.».

18.4

Balboni, Ciriani

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «cinque».

Art. 19

19.1

Cucca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

a) ricollocati in molo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

c) inquadrati in un molo autonomo del Ministero della giustizia.

2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per un periodo di tre anni dalla data di cessazione del mandato di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco e di consigliere comunale, di componente elettivo del Consiglio superiore della magistratura, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati in molo secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*. Per il predetto triennio, e per un ulteriore periodo di tre anni, i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

1-*bis*. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

19.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mandato» *aggiungere le seguenti:* «o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni».

19.4

Cucca

Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» *inserire le seguenti:* «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

19.5

Cucca

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» *aggiungere le seguenti:* «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni».

19.6

Cucca

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» *fino alla fine del periodo.*

19.7

Cucca

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due armi in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

19.8

Cucca

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

Art. 20.

Art. 20

20.1

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati fuori ruolo per l'assunzione di:

a) incarico di capo, vice capo dell'ufficio di gabinetto e direttore dell'ufficio di gabinetto di Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) incarico di capo della segreteria di un Ministro o Sottosegretario di Stato;

c) incarico di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo dei Ministeri;

d) incarico di capo e vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

e) incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

f) incarico di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;

g) uno degli incarichi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, quando svolto presso i consigli e le giunte regionali;

h) carica di componente del Governo ad eccezione del Presidente del consiglio dei ministri;

i) carica di assessore non eletto nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

j) carica di assessore comunale non eletto.

2. Per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di cessazione dall'incarico di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* o dal termine del mandato di cui alle lettere *h)*, *i)* e *j)* del comma 1, i magistrati di cui al comma 1, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 3 Per il predetto triennio e per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

3. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

g) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

h) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

i) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

j) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

k) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

l) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

20.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «per l'assunzione di incarichi» *inserire le seguenti:* «di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti» *con le seguenti:* «, anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto.».

20.3

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

20.4

Steger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «di un anno»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «di due anni decorrenti dalla data di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività, anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto»;

b) *al comma 3, sopprimere le parole da:* «salvo che la cessazione»*, fino alla fine del periodo.*

20.5

Cucca

Al comma 1,

a) *le parole:* «un anno decorrente» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni decorrenti»;

b) *le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche finzioni.» *sono sostituite dalle seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.6

Balboni, Ciriani

Al comma 1 sostituire le parole: «per un periodo di un anno decorrente» *con le seguenti:* «per un periodo di tre anni decorrenti».

20.7

Cucca

Al comma 1,

a) *le parole:* «un anno decorrente» *sono sostituite dalle seguenti:* «due anni decorrenti»;

b) *le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in molo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *sono sostituite dalle seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.8

Steger

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno decorrente», *con le seguenti:* «di due anni decorrenti».

20.9

Cucca

Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori molo, in molo non apicale, presso il Ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.10

Cucca

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.11

Cucca

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori molo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

20.12

Balboni, Ciriani

Al comma l, ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

20.13

Cucca

Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» *inserire le seguenti:* «in comune con meno di 15.000 abitanti».

20.14

Steger

Sopprimere il comma 3.

20.15

Balboni, Ciriani

Sopprimere il comma 3.

20.16

Cucca

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

20.0.1 (testo 2)

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

1. All'articolo 289 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato".

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il decreto legislativco 31 dicembre 2012, n. 235 è abrogato."

20.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20- ***bis.***

(Disposizioni in materia di candidabilità e possibilità di ricoprire cariche elettive e di Governo)

1. Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è abrogato.».

Art. 21

21.1

Grasso

Sostituire il capo IV con il seguente:

«Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 21.

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "venti" e la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

Art. 22.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.

Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituito procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.

I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio".

Art. 23.

(Modifica della composizione della sezione disciplinare)

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Composizione della sezione disciplinare)* - 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti.

2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.

3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.

4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio".

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quattordici" e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";

b) al secondo comma, le parole: "maggioranza di voti" sono sostituite dalle seguenti:

"maggioranza dei presenti".

Art. 25.

(Modifiche alla composizione della segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale" sono soppresse;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio";

2) il quarto periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 7, le parole: "e dei dirigenti di segreteria" sono sostituite dalle seguenti: "e dei magistrati che ne fanno parte";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura".

Art. 26.

(Modifiche in materia di personale dell'ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Art. 27.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: "biennio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "quadriennio".

Art. 28.

(Modifiche alla Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)

1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: "eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento".

Art. 29.

(Modifiche alle Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)

1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge".

Art. 30.

(Modifica alle disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni vigenti in materia".

Art. 31.

(Modifiche in materia di attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

"1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c);

2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne da comunicazione ai Presidenti delle due Camere;".

Art. 32.

(Modifiche in materia di convocazione dei corpi elettorali)

1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

Art. 33.

(Modifiche in materia di eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore";

b) al secondo comma, le parole: "preveduta nel comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dal primo comma";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti".

Art. 34.

(Modifiche in materia di elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - 1. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.

2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e segreto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia

almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.

4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

Art. 35.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità";

b) alla lettera *d)*, dopo la parola: "servizio" sono inserite le seguenti: "per un periodo superiore a sei mesi";

c) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-* ***bis)*** i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura".

Art. 36.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - *(Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature)* - 1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.

3 L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1. La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.

5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non

inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura".

Art. 37.

(Modifiche in materia di votazioni e scrutinio)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - *(Votazioni e scrutinio)* - 1. Alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.

2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:

a) ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;

b) ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;

c) sono bianche le schede prive di voto valido;

d) sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;

e) è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.

3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:

a) inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;

b) per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale;

c) per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera a). In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.

4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte".

Art. 38.

(Modifiche in materia di assegnazione dei seggi)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Assegnazione dei seggi)* - 1. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali".

Art. 39.

(Modifiche in materia di contestazioni delle operazioni di voto)

1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto";

b) al comma 2, le parole: "La commissione centrale elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale elettorale".

Art. 40.

(Modifiche in materia di reclami sulle elezioni)

1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "al Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte suprema di cassazione";

b) al secondo comma, le parole: "Il Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "La Corte suprema di cassazione".

Art. 41.

(Modifiche in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti";

b) al quarto comma le parole: "addetti al Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore".

Art. 42.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)* - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c), altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati, che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26".

Art. 43.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la

misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della giustizia";

b) le parole: "Ministro per la grazia e giustizia" e "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia";

c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'economia e delle finanze";

d) all'articolo 17, primo comma, le parole: "Ministro per il tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 45.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale e disposizioni transitorie)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni».

21.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola*: «venti» *con la seguente*: «dodici» *e la parola*: «dieci» *con la seguente*: «quattro».

Art. 22

22.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. La composizione delle Commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento ed assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali».

22.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. I Presidenti delle commissioni curano, almeno semestralmente, l'interlocuzione con le commissioni Giustizia di Camera e Senato.».

Art. 23

23.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera b)*, capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il Collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c)*, capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.».

23.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole*: «un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano» *con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita».

Art. 24

24.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1 sostituire la parola: «quattordici» *con la seguente:* «otto» *e la parola*: «sette» *con la seguente:* «tre».

Art. 25

25.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 7»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «previo concorso per titoli» *con le seguenti:* «previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

25.0.1

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25- ***bis.***

(Abolizione dell'immunità per i consiglieri del CSM)

1. L'articolo 32-*bis* della legge 24 marzo 1958 n. 195 è abrogato.».

Art. 26

26.1

Balboni, Ciriani

Sopprimere l'articolo.

26.2

Cucca

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, comma 2, sostituire le parole:* «trentadue unità» *con le seguenti:* «ventisei unità».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3- bis», *sostituire le parole:* «dodici» *con le seguenti:* «tre».

Art. 27.

Art. 27

27.1

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, capoverso «3-*bis*» *, primo periodo, sostituire le parole:* «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

27.2

Cucca

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, primo periodo, dopo le parole:* «magistrati ordinari»*, inserire le seguenti:* «, amministrativi e contabili».

27.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, settimo periodo, dopo le parole:* «Agli avvocati» *aggiungere la seguente:* «assegnati».

27.4

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 7-*ter*.

1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-*bis*, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.

2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.

3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli."».

27.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27- ***bis.***

(Modifiche in materia di attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura)

1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono abrogate le parole da: ", l'amministrazione della giustizia" a: "predette materie";

b) al comma 3, le parole: "su ogni altra materia ad esso attribuita", sono sostituite dalle parole: "esclusivamente sulle materie ad esso attribuite"».

27.0.2

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27- ***bis.***

1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione"».

Art. 30

30.1

Grasso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

" I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti."».

Art. 31

31.1

Balboni, Ciriani

Sopprimere l'articolo.

31.2

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati) - 1.* L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.

2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.

3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante sottoscrizione digitale.

4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con Decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni"».

Conseguentemente:

- *all'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera* d);

- *all'articolo 33 al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* «cui sono apposte in calce le sottoscrizioni di cui all'articolo 23, comma 3»;

- *all'articolo 33, al comma 5, ovunque ricorra, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «quattro»;

- *all'articolo 33, al comma 7, ovunque ricorra, sopprimere le parole:* «lettera c».

- *all'articolo 34 sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere»;

- *all'articolo 35, al comma 1, capoverso* «Art. 27», *al comma 2, sopprimere le parole:* «lettere *a)*, *b)*, *c)*» *e, alla lettera* c), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 23, comma 2» *sopprimere le seguenti:* «lettere c»;

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *sopprimere il comma 3;*

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere le parole:* «lettere *a)*, *b)* e *c)*» *e sostituire le parole:* «i due candidati» *con le seguenti:* «i quattro candidati».

- *all'articolo 35. comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

31.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art 23», *comma 1, sostituire le parole da:* «venti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 23», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»;

2) *i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:*

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) dodici magistrati per il collegio sub *a)* del comma 2;

b) ventiquattro magistrati per il collegio sub *b)* del comma 2;

c) sessanta magistrati per il collegio sub *c)* del comma 2.

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

3) *all'articolo 32, comma 1, lettera* c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2."».

4) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio

superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie."»;

5) *dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: "non sono immediatamente rieleggibili" sono sostituite dalle seguenti: "non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma"».

31.4

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «sedici».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

- *sostituire le lettere* b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia»;

- *alla lettera* d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «sette».

31.5

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, dopo le parole:* «magistratura avviene» *aggiungere le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;

3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.».

31.6

Cucca

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «due magistrati» *con le seguenti:* «tre magistrati»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «cinque magistrati» *con le seguenti:* «quattro magistrati».

31.7

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, lettera* a), *sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

Conseguentemente

Alla lettera d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «quattro».

31.8

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«b*)* in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente».

31.9

Cucca

Al comma 1, capoverso «Art. 23» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere* b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 33 comma 1, capoverso* «Art. 25» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole:* «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»;

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola:* «sei»;

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole: «di sei»;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si procede» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

d) *al comma 11, sopprimere le parole:* «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti:* «e l'ammissione della candidatura».

2. *All'articolo 34 comma 1, capoverso* «Art. 26» *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

3. *All'articolo 35 comma 1, capoverso* «Art. 27», *sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente

proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

31.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, capoverso «Articolo 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. La revisione dei singoli collegi territoriali, di cui alle tabelle A e B, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della giustizia, da emanarsi ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in modo tale da continuare a garantire il duplice requisito per cui i collegi, tendenzialmente:

a) sono formati in base alla continuità territoriale tra i distretti che li compongono;

b) sono composti dal medesimo numero di elettori. A tal fine, i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo; i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.».

Conseguentemente, alla legge sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA A

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera b)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 2

Distretti di: Roma, Corte di Cassazione, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

TABELLA B

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera c)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia.

Collegio 2

Distretti di: Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 3

Distretti di: Corte di Cassazione, Roma, Napoli.

Collegio 4

Distretti di: Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

31.11

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-*bis*. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono individuati mediante la seguente procedura:

a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;

b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;

c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera *b)* ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;

d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera *b)* in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;

e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.

I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.».

Conseguentemente:

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «due» *con le seguenti:* «tre» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ad all'Ufficio del Massimario».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:* «b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera c) la seguente:* «c), in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed all'Ufficio del Massimario.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sopprimere la lettera d).*

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», aggiungere infine il seguente comma:* «4-*bis*. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il Distretto o i Distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera *a)* possono candidarsi nei relativi collegi.».

- *All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera a).*

- All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d).

- All'articolo 33, comma 1, sopprimere il comma 7.

- *All'articolo 33, comma 1, dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della Giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* e *c)* mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.».

- *All'articolo 33, comma 1, al comma 8 sostituire le parole:* «nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2» *con le seguenti:* «per il singolo collegio cui sono stati abbinati» *e sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere la lettera c).*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere il comma 3.*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera *a)* i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'art. 23, comma 1, lettera *c)* la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lett. *b)*, la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.».

31.12

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *al comma 3, sostituire le parole:* «con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni» *con le seguenti:* «con legge dello stato».

31.0.1

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 31- ***bis.***

(Divieto di rieleggibilità)

1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 31- ***ter.***

(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola "immediatamente".».

Art. 32

32.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 1*-bis*, con il seguente:*

«1-*bis*. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23.».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso sostituire le parole: «conseguito la terza valutazione di professionalità» *con le seguenti:* «compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità.».

32.2

Giarrusso

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il punto 1).*

32.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)*» sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quinta».

32.4

Cucca

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* b)*, sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quarta»

32.5

Cucca

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"b-*bis)* i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;"».

32.6

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita con la seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'art. 32, comma 2."».

32.7

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera c)*, numero 3), dopo il capoverso* «e-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«e-*quater)* i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura».

Art. 33

33.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso Art. 25, comma 2, dopo la parola: «nomina» *sono aggiunte le seguenti:* «tramite sorteggio»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: «nomina» *sono aggiunte le seguenti:* «tramite sorteggio».

33.2

Cucca

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, e che non siano collocati fuori molo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, articolo 23, comma 2, lettera *b)* e articolo 23, comma 2, lettere *c)* e *d)* . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio.»

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;

3) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* «per raggiungere il numero minimo di sei o»;

4) *all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «del primo periodo o»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» *con le seguenti:* «commi 3 e 5».

33.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

- *al comma 8 sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati».

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2 sopprimere la lettera e).*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3.*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*» *con le seguenti:* «che

hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento».

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4 sopprimere il terzo periodo.*

33.4

Cucca

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» *e, dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti*: «e l'ammissione della candidatura».

Art. 35

35.1

Cucca

Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato

superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Conseguentemente:

1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole*: «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola*: «sei»

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole*: «di sei»

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si proceda» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»

b) sopprimere il comma 7

c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»

d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti* «e l'ammissione della candidatura».

3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto

del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

35.0.1

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche in materia di durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale verranno sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge"».

Art. 36

36.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal magistrato» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da «con le modalità» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto».

36.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive».

Art. 38

38.1

Balboni, Ciriani

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «due» *con la seguente:* «cinque».

38.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non» *con le seguenti:* «, né».

38.0.1

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 38- ***bis.***

(Procedimento di verifica dei requisiti di eleggibilità dei membri laici)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità con delibera motivata, acquisito il parere obbligatorio rispettivamente del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense"».

38.0.2

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38- ***bis.***

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge».

Art. 40

40.1

Balboni, Ciriani

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione,».

40.2

Balboni, Ciriani

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «in quanto applicabili».

40.3

Balboni, Ciriani

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);».

40.4

Balboni, Ciriani

Al comma 2 dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a bis)* a prevedere la soppressione della procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, con corrispondente riduzione del ruolo organico della magistratura militare e l'assegnazione dei magistrati di quell'ufficio ai posti vacanti di altri uffici, o in subordine ad altri uffici in sovrannumero riassorbibile; prevedere che le finzioni del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione in materia disciplinare siano attribuite al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione;».

40.5

Balboni, Ciriani

Al comma 2, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente lettera:*

«*c*-bis*)* prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura

Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;».

40.7

Balboni, Ciriani

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* «per quanto compatibile».

40.8

Balboni, Ciriani

Al comma 2, lettera e) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e che, in luogo del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, sia prevista la nomina di un secondo componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, per equilibrare la composizione del Consiglio quanto alla componente di nomina politica;».

40.9

Balboni, Ciriani

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi» *con le seguenti:* «Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sentito il Consiglio della magistratura militare» *fino alla fine del periodo.*

40.10

Balboni, Ciriani

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *aggiungere le seguenti:* «, entro il centoventesimo giorno antecedente il temine di scadenza della delega,» *e sostituire il terzo periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 296 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
296ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili, per estraneità all'oggetto del disegno di legge, gli emendamenti 2.0.1, 6.0.2, 8.0.1, 11.0.5 e 11.0.6.
Dà poi conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, testé pervenuto, nonché del ritiro degli emendamenti 5.1, 18.3 e 20.3, dichiarato fuori seduta dal primo firmatario Caliendo.

Il senatore BALBONI (*FdI*) esprime una riserva in ordine alla decisione, del primo firmatario, di ritirare - senza previa consultazione dei cofirmatari - un emendamento al quale egli stesso aveva aggiunto firma.

Il PRESIDENTE gli replica che la riserva attiene al rapporto politico tra i cofirmatari e non alla procedura parlamentare, per la quale il *dominus* della sorte dell'emendamento resta il solo primo firmatario: se questi ha meramente accolto un'aggiunta di firma, e non ha ceduto la primazìa della sottoscrizione, continua a potere disporre del testo ed a poterlo fare anche fuori seduta (benché, nei rapporti con i cofirmatari accolti in seduta, questa scelta possa impattare sui profili di *fair play* dei rapporti politico-parlamentari).

Il senatore CRUCIOLI (*CAL-Alt-PC-IdV*) dà per illustrato l'emendamento 3.17, mentre il

senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) illustra tutti gli emendamenti a sua firma.

In attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio, la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, in distribuzione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) richiede che la seduta sia sospesa per consentirgli di partecipare a consultazioni interne al suo Gruppo, nonché per la durata dell'Assemblea.

I senatori MIRABELLI (*PD*), Felicia GAUDIANO (*M5S*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) non esprimono obiezioni in proposito.

Il PRESIDENTE sospende i lavori, avvertendo che la seduta riprenderà alle ore 19 e comunque al termine dell'Assemblea se successivo.

La seduta, sospesa, alle ore 16,05, riprende alle ore 19,20.

Il PRESIDENTE dà conto del ritiro dichiarato fuori seduta degli emendamenti 3.10, 3.22, 12.2, 13.2, 13.3, 15.1, 21.1 e 30.1 dal senatore Grasso, e degli emendamenti 3.1, 3.7, 3.20, 3.24, 12.3, 12.4, 12.5 e 38.0.1, dalla senatrice Maiorino che consegna al banco di Presidenza la relativa dichiarazione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il voto favorevole a tutti gli emendamenti a firma sua e del senatore Ciriani, riservandosi di intervenire per le singole dichiarazioni di voto.

I senatori GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rilevano nel fascicolo alcuni refusi di tipo seriale, che la Presidenza - sottolineandone la natura stocastica, che non penalizza alcun proponente in particolare - ascrive alla composizione tipografica dei testi.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 1, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.4 - cui il senatore BALBONI (*FdI*) aggiunge firma e dichiara voto favorevole - è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.6.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.7 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 1.8 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.10 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 1.11 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 1.12 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 1.13 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 1.14 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 1.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 2, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.38 e 2.39.

L'emendamento 2.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione dichiarata dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 2.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.6 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.7 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'aggiunta di firma e la dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.8 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.9 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'aggiunta di firma e la dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.10 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.11 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.12 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.13 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.14 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.15 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.16 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.17 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.18 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.19 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.20 è respinto a maggioranza dalla Commissione: avevano dichiarato voto contrario il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) - secondo cui la disciplina che si intenderebbe introdurre sarebbe illegittima, in quanto finirebbe con il creare dei divieti incompatibili con la disciplina ordinaria del fuori ruolo dei magistrati - e favorevole il senatore BALBONI (*FdI*) (che aveva anche aggiunto firma).

L'emendamento 2.21 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.22 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.23 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.24 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.25 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.26 è respinto a maggioranza dalla Commissione, previa dichiarazione di voto contrario del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e favorevole del senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.27 è respinto a maggioranza dalla Commissione, previa dichiarazione di astensione del senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.28 è respinto a maggioranza dalla Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.29 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.30 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.31 è respinto a maggioranza dalla Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.32 è respinto a maggioranza dalla Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.33 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.34 è respinto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione dichiarata dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

L'emendamento 2.35 respinto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione dichiarata dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ed il voto favorevole dal senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.36 è respinto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione dichiarata dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ed il voto favorevole dal senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.37 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 2.38 è respinto a maggioranza dalla Commissione, con il voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.39 è respinto a maggioranza dalla Commissione, con il voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 2.40 è respinto a maggioranza dalla Commissione, con il voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*).

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 3, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.25, 3.26, 3.27.

Il senatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 3.8 in un testo 2, il cui testo è pubblicato in allegato.

L'emendamento 3.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione, con il voto contrario dichiarato dal senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) (che concorda col suo contenuto, ma si determina in sede di voto sotto l'imperio della necessità di consentire il rinnovo al più presto del CSM) e favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 3.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 3.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.6 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 3.8 testo 2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 3.9 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 3.11 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.12 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dai senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*) (che aggiungono firma, mentre il senatore CALIENDO esprime condivisione dell'emendamento ma per le ragioni che ha già precedentemente esposto voterà contro), l'emendamento 3.13 è respinto a maggioranza dalla Commissione.
Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e con l'astensione del senatore PILLON, l'emendamento 3.14 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 3.15 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 3.16 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con il voto favorevole dei senatori GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*), BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*), nonché del senatore CRUCIOLI (*CAL-Alt-PC-IdV*) (che accoglie anche l'aggiunta di firma dei primi tre oratori), l'emendamento 3.17 è respinto a maggioranza dalla Commissione. Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) aveva dichiarato voto contrario, sia pure a malincuore.

L'emendamento 3.18 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 3.19 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 3.21 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.23 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.25 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.26 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.27 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 3.28 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 3.29 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.0.1 e 4.0.2 mentre si asterrà sugli emendamenti 4.1 e 4.0.3.

L'emendamento 4.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 4.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 4.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 4.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 4.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 4.6 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 4.7 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 4.8 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 4.9 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 4.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Sull'emendamento 4.0.2 il senatore BALBONI (*FdI*), in sede di dichiarazione di voto favorevole, sottolinea come l'obiettivo dell'emendamento consista nel compimento del primo passo per giungere ad una separazione completa delle carriere, non una mera separazione delle funzioni; polemizza con i colleghi che, con i loro voti decisivi, garantiranno l'approvazione di una legge non condivisibile. In particolare il gruppo di Forza Italia offrono l'appoggio a questa legge con l'illusione che in futuro possa essere migliorata.
Replicando ad un'interruzione del senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) sul tema della separazione delle carriere, il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara che è possibile introdurla anche a Costituzione invariata; si sofferma in particolare sulla necessità di garantire due ruoli diversi alla pubblica accusa ed ai magistrati giudicanti, al fine di conseguire l'effettiva imparzialità del giudice.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), nell'esprimere una dichiarazione di voto contrario sul medesimo emendamento, si rifà alla propria esperienza personale riportando come, contrariamente a quanto dichiarato dal senatore Balboni, il pubblico ministero non debba considerarsi una parte in senso stretto dal punto di vista processuale ma semmai un organo finalizzato all'accertamento della verità e debba, pertanto, mantenere autonomia ed indipendenza dal potere esecutivo. Difende la necessità che non si proceda ad una separazione delle carriere che, porrebbe inevitabilmente il pubblico ministero sotto il controllo dell'esecutivo: c'è la necessità che il ruolo di pubblico ministero venga interpretato con correttezza, ma non condivide il modello anglosassone che - in realtà - non garantisce adeguatamente l'accertamento della verità nell'interesse dei cittadini.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), in replica al senatore Balboni, ricorda che Forza Italia è stato il primo partito a parlare negli anni di separazione delle carriere. Si dice favorevole alla separazione carriere ma attraverso il percorso della legalità vale a dire attraverso una revisione costituzionale, ma

ribadisce come non sia questa la sede; sostiene pertanto l'inammissibilità dell'emendamento proposto dal senatore Balboni perché, a suo dire, incostituzionale.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) auspica che su questo tema si possa svolgere un dibattito autentico, serio e senza posizioni precostituite dai partiti; preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento e ricorda l'importanza del tema della separazione delle carriere, principio di civiltà fondato, a suo dire, sull'articolo 111 della Costituzione. Soltanto se si realizza una vera separazione delle carriere sarà possibile porsi di fronte ad un giudice terzo e, quindi, sarà possibile garantire il principio del giusto processo tutelando l'imparzialità del giudice. Propone quindi che il giudice non possa mai, nel corso della sua carriera, vestire i panni del pubblico ministero e cita, a sostegno, un'intervista rilasciata dal giudice Falcone a proposito del tema della separazione delle carriere.

L'emendamento 4.0.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Sull'emendamento 4.0.3 il senatore BALBONI (*FdI*) in sede di dichiarazione di voto favorevole esprime la propria condivisione ma solo nell'ottica di una riduzione del danno rispetto a quello che è l'attuale sistema: a suo dire, il sistema più opportuno è comunque quello del sorteggio, l'unico in grado di garantire la limitazione dello strapotere delle correnti. Le note cronache sul caso Palamara hanno rappresentato una manifestazione paradigmatica del sistema deviato delle correnti.
Ritiene che la politica debba reagire di fronte alle anomalie che si sono verificate in questi anni e auspica pertanto un taglio netto rispetto al passato, nel quale sono stati riscontrati rapporti perversi tra la politica ed una parte della magistratura, che ha spesso a suo dire "offerto una sponda" al Partito democratico. Ribadendo ancora una volta la sua preferenza per il metodo del sorteggio dei membri del Consiglio superiore della magistratura, difende le caratteristiche del sorteggio anche dalle critiche di chi con lo considera un metodo antidemocratico, rifacendosi in proposito all'esperienza della *polis* greca ed all'elogio che, del sistema di Clistene, fece il Montesquieu.

L'emendamento 4.0.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 5, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Sull'emendamento 5.2 il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) - in sede di dichiarazione di voto favorevole - si sofferma sul testo approvato alla Camera ed in particolare ne denuncia la mancata individuazione (tra le ipotesi di incompatibilità) anche della posizione del capo dell'ufficio legislativo e del vicecapo ufficio legislativo; invita pertanto i colleghi votare favorevolmente ed il Governo a rivedere il parere contrario sull'emendamento.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricorda di aver già illustrato in sede di discussione generale le ragioni di questo emendamento ma, per i motivi che ha già precisato, pur condividendolo, si vede costretto a votare contro.

L'emendamento 5.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 5.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) - il quale condivide l'opinione

espressa dal senatore Pillon ma non quella del senatore Caliendo ritenendo che l'approvazione dell'emendamento avrebbe reso più equilibrato il testo della norma e anche se ciò avrebbe sì comportato il ricorso inevitabile ad una terza lettura parlamentare il risultato finale sarebbe stato, a suo dire, nettamente migliorativo - l'emendamento 5.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.6 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) - il quale giudica scandaloso che si consenta ancora oggi ai magistrati di percepire nel caso di svolgimento di alcuni incarichi in fuori ruolo la doppia indennità, privilegio che egli definisce di natura feudale - e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) (i quali ambedue dichiarano l'aggiunta di firma loro e di tutti i componenti dei rispettivi Gruppi), l'emendamento 5.7 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto contrario dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.8 è respinto all'unanimità dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 5.9 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.10 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 5.11 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), gli emendamenti 5.12 e 5.13, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, volto ad adempiere al parere espresso dalla Prima Commissione.

Previo voto contrario dichiarato dal senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) e favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) (che aggiunge firma anche a nome del senatore Ciriani, oltre a denunciare ancora una volta l'eccessivo ricorso all'istituto del fuori ruolo da parte dei magistrati, che ormai di fatto occupano "quasi militarmente" tutte le posizioni apicali del Ministero di giustizia che dovrebbero essere invece lasciate ai dirigenti di ruolo), l'emendamento 5.14 testo 2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.15 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*) e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.16 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.17 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo sull'emendamento 6.0.1, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) argomenta il suo voto contrario, conforme alla posizione tenuta da Fratelli

d'Italia in ordine al quesito referendario del medesimo tenore: invece di spendere il danaro del PNRR per l'ufficio del processo, si sarebbe potuto più utilmente finanziare lo strumento del braccialetto elettronico, esso sì assai più efficace alternativa alla custodia cautelare in carcere rispetto alla proposta recata nell'articolo aggiuntivo.

L'emendamento 6.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 7, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 7.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 7.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 7.0.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 8, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo.

L'emendamento 8.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 8.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 8.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 9, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo, salva astensione sugli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 9.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 9.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Sull'emendamento 9.0.2 il senatore BALBONI (*FdI*) si dichiara a favore, così come il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che cita nuovamente le posizioni di Giovanni Falcone sul sistema accusatorio.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), in sede di dichiarazione di voto contrario, dà una lettura contraria a quella data dal senatore Pillon, per quanto attiene al passaggio dell'intervista rilasciata dal giudice Falcone in merito ai rapporti tra pubblico ministero e giudice ed in merito al tema della separazione delle carriere. Riscuotendo i consensi della senatrice ROSSOMANDO (*PD*), il senatore

Grasso ricorda come più volte quell'intervista sia stata travisata e perciò sia stata oggetto di polemiche: essa va invece inquadrata e contestualizzata, perché fu resa all'indomani dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 ed era volta ad indirizzare i pubblici ministeri verso l'interpretazione di un nuovo ruolo.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) giudica comunque di cattivo gusto sviluppare polemiche pubbliche con citazioni di un personaggio scomparso.

L'emendamento 9.0.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 10, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo, salva astensione sull'emendamento 10.0.1.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 10.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 10.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 10.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 10.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 10.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 11, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo, salva astensione sugli emendamenti 11.6, 11.8 e 11.9.

L'emendamento 11.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 11.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 11.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.6 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.7 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.8 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.9 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), gli emendamenti 11.10 ed 11.11, posti congiuntamente ai voti, sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.12 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previo voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 11.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara voto favorevole all'emendamento 11.0.2, al quale aggiunge firma unitamente al senatore CIRIANI (*FdI*). Analoga dichiarazione di voto favorevole esprime il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), mentre per il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) la legge del 1988 potrebbe essere rivista, ma mai con una proposta così vistosamente incostituzionale.

L'emendamento 11.0.2 (identico all'emendamento 9.0.3) è quindi respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza anche l'emendamento 11.0.3, previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*).

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 11.0.4.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 12, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti 12.1 e 12.0.1.

La Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 12.1 e 12.0.1.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 13, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), l'emendamento 13.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), l'emendamento 13.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), l'emendamento 13.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 14, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), l'emendamento 14.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), l'emendamento 14.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), l'emendamento 14.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 15, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti proposto all'articolo 15.

Con separate votazioni, gli emendamenti 15.2 e 15.3 sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), con separate votazioni sono respinti a maggioranza dalla Commissione gli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 16, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia dichiarazione di voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 16.

Sugli emendamenti relativi all'articolo 16 il senatore BALBONI (*FdI*) rende una dichiarazione di voto complessivamente favorevole agli emendamenti proposti all'articolo 16; ribadisce come il magistrato che si candida alla contesa elettorale perda perciò solo quella aura di imparzialità che lo dovrebbe caratterizzare; denuncia il clima di sfiducia in atto nei cittadini circa l'imparzialità dei magistrati a suo dire talvolta politicizzati; ritiene non ci debba essere alcuna disparità di trattamento tra il magistrato che si sia candidato e non sia risultato eletto ed il magistrato che si sia candidato e risulti poi eletto, posto che in entrambi i casi l'imparzialità del medesimo è ormai compromessa dalla sua discesa nell'agone politico.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) sostiene che la separazione delle carriere presuppone l'elezione diretta dei magistrati.

Con l'astensione del senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), l'emendamento 16.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con separate votazioni sono poi respinti a maggioranza gli emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 18, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 18.

La Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.4, ai quali tutti il senatore BALBONI (*FdI*) aveva dichiarato voto favorevole.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 19, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 19, eccezion fatta per gli emendamenti 19.5, 19.6, 19.7 e 19.8.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 19.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 19.1,19.2,19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7 e 19.8 (sul quale ultimo il senatore Pillon si astiene).

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 20, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 20, ad eccezione dell'emendamento 20.13 sul quale si asterrà.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 20.1.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 20.2.

Con il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*) e con l'astensione della senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), è poi respinto a maggioranza l'emendamento 20.4.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*) è respinto a maggioranza l'emendamento 20.5.

Con il voto favorevole dell'emendamento BALBONI (*FdI*), è respinto a maggioranza l'emendamento 20.6.

Con il voto favorevole dell'emendamento BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge respinto a maggioranza l'emendamento 20.7.

Con l'astensione della senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la Commissione respinge respinto a maggioranza l'emendamento 20.8.

Con separate votazioni, la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 20.9, 20.10, 20.11 e 20.12.

Con l'astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 20.13.

La Commissione respinge a maggioranza in unica votazione, gli emendamenti 20.14 e 20.15, di contenuto identico: su di essi la senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si è astenuta, mentre hanno dichiarato voto favorevole i senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

Con separate votazione la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 20.16 e 20.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo sull'emendamento proposto all'articolo 21, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) e con l'astensione dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e CUCCA (*IV-PSI*), la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 21.2.

Il senatore BALBONI (*FdI*) sull'ordine dei lavori propone un rinvio alla giornata di domani dei lavori, considerata la tarda ora e considerato che, anche per via della stanchezza, molti colleghi manifestano segnali di disattenzione e poco rispetto nei confronti dell'oratore e, in via mediata, della stessa Istituzione di appartenenza. Sottolinea quindi la necessità di sospendere i lavori perché questi possano continuare in maniera più dignitosa e con la serietà che è consona ad una Commissione parlamentare.

Sul punto interviene anche il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiedendo ai colleghi che si possa riprendere a lavorare in rigoroso silenzio o in subordine, qualora non ci siano le condizioni per andare avanti, di rinviare i lavori alle 14 di domani.

Non riscontrandosi il consenso unanime dei Gruppi su nessuna delle due proposte, i lavori proseguono.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 22, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti all'articolo 22.

La Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 22.1 e 22.2.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 23, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 23.1 e 23.2.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo sull'emendamento proposto all'articolo 24, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) e astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 24.1.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 25, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 25.1 e 25.0.1.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 26, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Sull'emendamento 26.1 il senatore BALBONI (*FdI*) in sede di dichiarazione di voto favorevole chiede al Governo una stima delle spese che la novità normativa approvata dalla Camera potrà comportare.

Il sottosegretario SISTO non è in grado di fornire dei dati precisi: tuttavia ricorda come una valutazione sulla sostenibilità finanziaria del testo sia stata già fatta al momento della sua approvazione alla Camera dei Deputati, da parte della ragioneria di Stato e da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara di non ritenersi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Previa dichiarazione di astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 26.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione respinge poi, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) e con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 26.2.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 27, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 27.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), con separate votazioni, sono respinti a maggioranza dalla Commissione gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.0.1 e 27.0.2.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 31, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) e di astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 31.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione respinte a maggioranza anche l'emendamento 31.2.

Con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione respinge l'emendamento 31.3.

Con il voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione respinte a maggioranza l'emendamento 31.4.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), dal senatore BALBONI (*FdI*) e dal senatore GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) (che aggiunge anche la sua firma), l'emendamento 31.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*) e il voto favorevole dichiarato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione, in unica votazione, respinge gli emendamenti 31.6 e 31.7, di contenuto identico.

Con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ed il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 31.8 e 31.9, con separate votazioni.

Sull'emendamento 31.10 in sede di dichiarazione di voto favorevole il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invoca la difesa della sovranità del Parlamento: ricorda l'importanza di quest'emendamento volto ad introdurre le tabelle che disegnano i singoli collegi elettorali al fine di evitare che - attraverso una

ordinaria delega legislativa - la geografia dei collegi venga poi affidata agli uffici del Ministero della giustizia al momento dell'esercizio della delega legislativa; con l'intenzione di evitare pericolose deleghe in bianco il senatore Pillon invita i colleghi all'approvazione dell'emendamento.

Interviene sull'emendamento in questione anche il senatore GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*), il quale ne ribadisce le ragioni votando a favore.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo al Presidente di censurare il comportamento della senatrice Cirinnà, che ha effettuato alcune fotografie durante i lavori della Commissione in violazione di quanto previsto dalle norme del Senato: neppure il *fair play* è rimasto inviolato, visto che le ha per di più utilizzate in un *post* pubblicato su *social network* con commenti al suo indirizzo.

Il PRESIDENTE ricorda che è vietato effettuare fotografie in aula e invita la senatrice a ripristinare le condizioni minime di *fair play*, altrimenti sarà costretto a segnalare la questione ai senatori Questori per il seguito di competenza.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 31.10.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 31.11: esso consegue la metodologia del sorteggio, secondo una battaglia storica condotta dal suo Gruppo entro le vigenti compatibilità costituzionali.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 31.11.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 31.12.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 31.0.1.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 32, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 32.1.

Con il voto favorevole del senatore GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) e l'astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 32.2.

Con le dichiarazioni di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) e contraria del senatore GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) gli emendamenti 32.3 e 32.4, posti ai voti separatamente ai voti, sono respinti a maggioranza dalla Commissione, la quale poi respinte a maggioranza anche l'emendamento 32.5.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore BALBONI (*FdI*), gli emendamenti 32.6 e 32.7, posti separatamente ai voti, sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 33, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previde dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) l'emendamento 33.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 33.2.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 33.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 33.4 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 35, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 35.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 35.0.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 36, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*), gli emendamenti 36.1 e 36.2, posti separatamente ai voti sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 38, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) gli emendamenti 38.1 e 38.2, posti separatamente ai voti, sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 38.0.2.

Il sottosegretario SISTO dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 40, mentre il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) e di astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), gli emendamenti 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.7, 40.8, 40.9 e 40.10, posti separatamente ai voti, sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Con l'astensione dichiarata dal senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione approva il conferimento del mandato al Presidente a riferire all'Assemblea favorevolmente sul disegno di legge n. 2595, con assorbimento del disegno di legge n. 2119, e l'autorizzazione a richiedere la relazione orale. Le petizioni si intendono esaurite.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2595

Art. 3

3.8 (testo 2)

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con attribuzione alla componente degli avvocati» *fino alla fine della lettera.*

Art. 5

5.14 (testo 2)

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori molo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della Giustizia, l'Ispettorato Generale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli organismi internazionali, la scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVIII Legislatura

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Titolo breve: *Ordinamento giudiziario e CSM*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 182 (pom.)
30 maggio 2022
Sottocomm. pareri

N. 183 (pom.)
14 giugno 2022
Sottocomm. pareri

N. 349 (pom.)
14 giugno 2022

4ª Commissione permanente (Difesa)

N. 147 (pom.)
14 giugno 2022

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 559 (pom.)
24 maggio 2022

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 561 (pom.)
25 maggio 2022

N. 562 (ant.)
26 maggio 2022

N. 564 (pom.)
14 giugno 2022

N. 565 (ant.)
15 giugno 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022
182ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2469-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la rimessione dell'esame del provvedimento in titolo alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2574) ***Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la rimessione dell'esame del provvedimento in titolo alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento***

dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura , approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la rimessione dell'esame del provvedimento in titolo alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
183ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1193) ***Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori***
(1478) ***Alessandra MAIORINO e altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace***
(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite su testo unificato ed emendamenti Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 349 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, relatore, comunica che l'esame del disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria, su proposta del senatore Augussori, dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi lunedì 30 maggio.
Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: «all'articolo 15, comma 5, si invita la commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere la previsione che esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, del magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei due anni precedenti. La norma, infatti, si applica solo ai magistrati ordinari componenti del Consiglio superiore della magistratura e non ai magistrati delle altre magistrature eletti nei rispettivi organi di governo autonomo».

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, comunica che l'esame del disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria, su proposta del senatore Augussori, dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi lunedì 30 maggio.
Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

Si passa alla votazione della proposta di parere.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara l'astensione dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di mercoledì 18 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di martedì 31 maggio, sono stati presentati 181 emendamenti, pubblicati in allegato.
Avverte che il Gruppo Italia Viva-PSI ha ritirato gli emendamenti 3.17 e 3.22.
Comunica altresì che gli emendamenti identici 7.2 e 7.3 sono inammissibili perché intervengono in un ambito riservato all'autonomia delle Camere.
L'emendamento 7.6 è inammissibile poiché introduce una funzione del Parlamento in seduta comune non prevista dalla Costituzione, in violazione dell'articolo 55, secondo comma.

Il relatore PERILLI (*M5S*) dà conto degli esiti della riunione del Comitato ristretto del 18 maggio scorso, nel quale ha sottoposto ai componenti alcune ipotesi emendative, che prendevano spunto dai rilievi comunicati informalmente dai Gruppi. Riteneva possibile infatti migliorare il testo su alcuni punti specifici, senza alterarne l'impianto generale. Molte di queste proposte trovano in effetti riscontro negli emendamenti presentati, in alcuni casi anche da più Gruppi.
Nello specifico, con riferimento all'articolo 2, ci sono due modifiche che riguardano la lettera *d*) del

comma 1, sulla definizione di "decisori pubblici": da un lato, sarebbe opportuno rendere più omogenea l'applicazione della norma con riguardo ai titolari di cariche negli enti territoriali (emendamento 2.6 del senatore Toninelli) e, dall'altro, estendere la definizione anche ai titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19 del TU del Pubblico impiego (emendamento 2.11 del senatore Toninelli).
Con riferimento all'articolo 3, la proposta era di intervenire per precisare che la non applicazione delle disposizioni della legge fosse limitata, quanto ai giornalisti, ai soli professionisti. Ciò si riscontra negli emendamenti identici 3.2 del senatore Augussori e 3.3 della senatrice De Petris. Sempre allo stesso articolo, alla lettera *c*) del comma 1, ricorda di aver segnalato l'opportunità di precisare che la non applicazione ai rappresentanti dei Governi stranieri fosse circoscritta ai soli rappresentanti ufficiali (emendamento 3.8 del senatore Toninelli). Non ha trovato invece riscontro la proposta di sopprimere la lettera *h*) dello stesso comma, che invece appare opportuna dal momento che la partecipazione ad audizioni parlamentari o consultazioni è una delle tipiche modalità nelle quali si esplica l'attività della rappresentanza di interessi, anche in linea con la disciplina europea. A tale riguardo, si riserva di presentare un emendamento in qualità di relatore.
Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, sottolinea di aver segnalato la possibilità di limitare la non applicazione della legge all'attività svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, limitatamente alla concertazione sociale, anche questo in linea con l'accordo interistituzionale europeo del 20 maggio 2021: a tale proposito, sono stati presentati gli emendamenti 3.21 del senatore Toninelli e 3.22 della senatrice Garavini, di tenore simile.
All'articolo 4, comma 5, la proposta era quella di rendere trimestrale l'aggiornamento dei dati nel registro da parte dei rappresentanti di interessi, invece che mensile: in tal senso vanno gli emendamenti 4.16 del senatore Augussori e 4.17 del senatore Malan. Al comma 6, a seguito della modifica all'articolo 3 sui giornalisti, si rende necessario sopprimere la lettera e), come proposto dall'emendamento 4.31 del senatore Malan. Alla lettera *b*), la proposta riguardava la possibilità di estendere il periodo di raffreddamento di un anno a tutti i decisori pubblici (emendamento 4.28 del senatore Toninelli.
Alla lettera *f*), l'emendamento 4.34 del senatore Toninelli riprende la segnalazione circa l'opportunità di estendere l'impossibilità di iscriversi al registro a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, e non solo ai dirigenti, ex articolo 19, comma 6, del TU del pubblico impiego.
Ricorda poi di aver dato la propria disponibilità a valutare di sopprimere la lettera l) del comma 6, per far venir meno l'impossibilità di iscrizione al registro per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici o società partecipate. La diposizione, che ha suscitato numerose critiche, è ora oggetto di diversi emendamenti soppressivi: 4.38 del senatore Augussori, 4.39 del senatore Pagano, 4.40 della senatrice Valente, 4.41 della senatrice Garavini e 4.42 del senatore Malan.
L'emendamento 7.5 del senatore Pagano riprende la segnalazione circa la possibilità di inserire nel Comitato di sorveglianza un esperto nell'ambito delle relazioni istituzionali.
All'articolo 10, segnala di aver sottolineato l'opportunità - come richiesto da più parti - di ampliare la tempistica per la consultazione pubblica, armonizzando i termini con quelli europei. A tale proposito interviene l'emendamento 10.4 del senatore Pagano.
Infine, ricorda di aver rilevato l'opportunità di sopprimere, a fini di semplificazione, la previsione di una relazione annuale, poiché si tratta di un adempimento il cui scopo può essere ottenuto anche attraverso altri strumenti previsti dal disegno di legge. Poiché si tratta di una discussione in sede redigente, l'intervento va operato con tre emendamenti differenti su tre diversi articoli: all'articolo 7, con la soppressione della lettera b) del comma 3 (emendamenti identici 7.8 del senatore Pagano, 7.9 del senatore Augussori, 7.10 del senatore Quagliariello e 7.11 del senatore La Russa); all'articolo 9, riformulando i commi da 2 a 5 (emendamento 9.6 del senatore Augussori); all'articolo 11, con un coordinamento (emendamento 11.5 del senatore Augussori).
Evidenzia, quindi, la necessità di convocare un'ulteriore riunione del Comitato ristretto per analizzare nello specifico tutti gli emendamenti e conoscere l'orientamento dei Gruppi su alcune questioni più rilevanti, anche al fine di ridurre il numero delle proposte di modifica e rendere più spedito il seguito

dell'iter del disegno di legge. Gli aspetti politicamente più qualificanti che restano ancora da definire sono i seguenti: l'eventuale inclusione di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nella categoria dei rappresentanti di interessi per le attività non inerenti la concertazione sociale; l'inversione dell'onere degli adempimenti burocratici dalle associazioni al decisore pubblico; il cosiddetto periodo di "raffreddamento"; l'individuazione dell'Autorità che dovrebbe tenere il Registro, che attualmente è l'AgCom, ma si potrebbero valutare anche le opzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o del CNEL.
Riservandosi di valutare gli altri emendamenti, esprime rammarico per la presentazione di un numero così elevato di proposte di modifica, sebbene nel Comitato ristretto fosse stato apprezzato il lavoro del relatore e fossero state condivise le linee generali di intervento sul testo.

Il PRESIDENTE propone di convocare il Comitato ristretto la prossima settimana, considerato che la Commissione è attualmente impegnata con la 7a Commissione nell'esame del disegno di legge n. 2598.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) conferma il proprio apprezzamento sia del lavoro svolto dal relatore, tanto da aver presentato solo sei emendamenti, sia della sua disamina delle questioni ancora da affrontare.
Sottolinea in ogni caso l'importanza di concludere tempestivamente l'esame del disegno di legge. A tal fine, è necessario che le forze politiche siano disponibili a cercare un punto di mediazione, anche rinunciando a qualcuna delle proprie proposte.
A suo avviso, si potrebbe convocare il Comitato ristretto nella giornata di giovedì 16 giugno, in modo da avere il tempo per gli opportuni approfondimenti e procedere poi alle votazioni la prossima settimana.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto.
Sottolinea che anche la Lega ha presentato un numero contenuto di emendamenti, volti soprattutto a semplificare le procedure burocratiche e correggere distorsioni e anomalie segnalate dagli auditi. Non condivide invece la prospettiva di introdurre modifiche sostanziali al testo licenziato dalla Camera dei deputati, peraltro senza un preventivo confronto con l'altro ramo del Parlamento. Si rischierebbe infatti di vanificare gli sforzi compiuti finora e di non riuscire ad approvare la legge prima della fine della legislatura.
Concorda sull'opportunità di convocare nuovamente il Comitato ristretto. Pur essendo auspicabile pervenire a un numero limitato di emendamenti, nota che tra le questioni segnalate dal relatore, che si intende rimettere in discussione, vi sono aspetti su cui già alla Camera si è svolto un ampio dibattito.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) si congratula con il relatore per l'approfondito lavoro svolto. Alla luce dell'ampia relazione, tuttavia, ritiene necessario disporre di più tempo per esaminarla. Sarebbe quindi preferibile convocare il Comitato ristretto la prossima settimana, come proposto dal Presidente.

La senatrice VALENTE (*PD*), nel replicare al senatore Augussori, ritiene che non si possa fare a meno di esaminare in modo approfondito le questioni ancora aperte, pur nel tentativo di circoscriverle e sempre con l'obiettivo di giungere all'approvazione definitiva del testo.
Nell'esprimere apprezzamento per l'analisi dettagliata svolta dal relatore, ritiene opportuna la convocazione di una ulteriore riunione del Comitato ristretto, per tentare di ridurre il numero degli emendamenti da esaminare.

Il relatore PERILLI (*M5S*) sottolinea di aver cercato, nelle precedenti riunioni del Comitato ristretto e nelle sedute della Commissione, di individuare alcune modifiche da apportare al testo senza alterarne profondamente l'impianto, come ricordato dal senatore Augussori. Si è quindi cercato sostanzialmente di ridurre oneri e adempimenti burocratici, eliminando ambiguità e incertezze. Tuttavia,

successivamente i Gruppi hanno svolto una intensa attività emendativa su altre questioni politicamente significative che non erano state affrontate precedentemente. Pertanto, in qualità di relatore, non può sottrarsi a un attento esame di tali aspetti. La sede del Comitato ristretto potrà essere utile per trovare finalmente un orientamento condiviso su questi argomenti.
Sottolinea l'esigenza di convocare il Comitato ristretto in questa settimana, in quanto la prossima non potrà essere presente a causa di altri impegni istituzionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVI, n. 5) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022***
(*Doc.* LXXXVII, n. 5) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021***
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore GARRUTI (*M5S*), relatore, illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021, su cui la 1ª Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea, che adotterà le eventuali risoluzioni.
Il documento è articolato in quattro parti.
La prima parte è dedicata allo sviluppo del processo di integrazione europea e a questioni istituzionali; la seconda parte illustra le politiche strategiche dell'Unione; la terza dà conto dei risultati raggiunti nella partecipazione all'azione esterna dell'Unione; la quarta parte attiene alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e alla comunicazione.
L'elenco delle direttive recepite nel 2021 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati nelle appendici alla Relazione.
Per quanto attiene alle materie di competenza di questa commissione, segnala, nella prima parte, i risultati conseguiti nell'ambito del programma "Legiferare meglio". In particolare, il Governo ha proseguito nel corso del 2021 l'attività di promozione e sostegno all'applicazione e alla completa diffusione degli strumenti dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), della verifica d'impatto della regolazione (VIR) e delle consultazioni, al fine di migliorare la qualità sostanziale della regolamentazione e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all'innovazione.
Nella seconda parte della Relazione, all'interno della sezione dedicata all'innovazione e alla digitalizzazione, viene sottolineato l'impegno del Governo per facilitare un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (ePrivacy).
Sono, inoltre, presentati i risultati conseguiti nella diffusione delle competenze digitali, nello sviluppo di infrastrutture digitali e cloud sicure e all'avanguardia, nella diffusione dei servizi e delle piattaforme digitali, nonché dell'identità digitale, richiamando una serie di servizi online, tra i quali PagoPA, AppIO, SPID, Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Nella sezione relativa alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, la Relazione illustra i risultati conseguiti con riferimento al servizio civile universale e nell'ambito degli interventi di semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione.
Nel capitolo relativo alla promozione dei valori comuni europei, si dà atto dei negoziati che nel 2021 si sono svolti in materia di migrazione, sottolineando che l'Italia ha ribadito, in stretto coordinamento con gli altri Stati membri di primo arrivo, l'inaccettabilità delle proposte imperniate su procedure dettagliate e vincolanti per gli Stati di primo ingresso, ma non accompagnate da corrispondente certezza e prevedibilità sul versante della solidarietà (meccanismi di redistribuzione dei migranti, di fatto volontari e, quindi, incerti e non prevedibili).

Nel settore della sicurezza, nel 2021, il Governo ha fornito il suo contributo all'implementazione delle priorità relative al contrasto del terrorismo e della radicalizzazione che porta all'estremismo violento, individuate nell'agenda della sicurezza europea. In particolare, nell'ambito del Meccanismo di cooperazione europeo sulla radicalizzazione, è stato fornito un rilevante apporto alle attività del comitato direttivo, istituito con funzioni di supporto della Commissione europea per la definizione delle priorità strategiche nella prevenzione e contrasto del fenomeno. Nello specifico si è portato a termine il progetto dì collaborazione con i Balcani occidentali, avviato nel 2020 e finalizzato al sostegno dei Paesi di quella Regione nella gestione dei combattenti terroristi stranieri di ritorno e dei loro familiari. Sempre in tale contesto, l'Italia ha coordinato insieme alla Grecia, un progetto di collaborazione internazionale sull'estremismo violento di sinistra e l'anarchismo.
In tema di contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'utilizzo dei fondi Next Generation EU, si rappresenta che l'Italia e l'Agenzia Europol hanno contribuito alla creazione, con la partecipazione di altri dieci Paesi, del Gruppo di lavoro sul Covid-19 - Risposte alle minacce criminali e applicazione della legge.
Relativamente al tema dell'interoperabilità dei sistemi informativi, si ricorda che si è reso necessario posticipare di alcuni mesi le date dei cronoprogrammi per l'implementazione della nuova architettura dei sistemi informativi UE, a causa del mancato approvvigionamento tecnologico determinato dalla scarsità di componenti elettronici durante la pandemia. L'avvio operativo del sistema EES, quindi, dovrebbe essere posticipato al prossimo settembre 2022.
Nell'aprile 2021 è stato approvato il regolamento UE n. 784/2021 che consente alle autorità degli Stati membri di avvalersi dell'efficace strumento dell'"ordine di rimozione" dei contenuti terroristici o estremistici in rete che dovranno essere eliminati dai provider in un brevissimo lasso di tempo dalla notifica.
Sempre nel corso del 2021 si sono registrate importanti evoluzioni anche per quanto concerne il sistema delle frontiere Schengen. È stata pubblicata la nuova Strategia europea sul futuro di Schengen, accompagnata da una prima proposta di regolamento per la revisione del meccanismo di valutazione Schengen, in linea con le aspettative italiane. Inoltre, la Commissione ha proposto norme aggiornate volte a rafforzare la governance dello spazio Schengen. Il regolamento proposto intende, tra l'altro, dotare gli Stati membri di strumenti per affrontare le sfide emergenti nella gestione sia della frontiera esterna comune dell'UE che delle frontiere interne nello spazio Schengen e garantire che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne resti una misura di ultima istanza. Vengono inoltre introdotti strumenti comuni per gestire in modo più efficiente le frontiere esterne in caso di crisi sanitaria pubblica, e per fronteggiare la strumentalizzazione dei migranti (c.d. attacchi ibridi).
Con specifico riferimento alla gestione della pandemia, la Relazione segnala che la revisione delle due raccomandazioni del Consiglio relative alle misure alle frontiere interne ed esterne, coniugata all'adozione del regolamento sul certificato Covid digitale dell'Unione, ha permesso di tutelare la salute dei cittadini dell'Unione europea salvaguardando la libertà di circolazione e il principio del coordinamento. La mutevolezza del quadro epidemiologico, specialmente alla luce della circolazione di varianti del virus, non ha permesso tuttavia una completa rimozione delle restrizioni, e non permette al momento di escludere aprioristicamente delle modifiche in senso restrittivo della normativa relativa agli ingressi in Italia, le quali eventualmente avverranno nel quadro del coordinamento sostenuto in sede UE.
La Relazione dà conto poi dei risultati conseguiti nella prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani, segnalando, in particolare, la proroga delle attività di una serie di progetti nazionali che hanno assicurato la presa in carico delle vittime di tratta.
In materia di statistiche sulla migrazione, si rileva che l'Italia ha contribuito ai lavori di preparazione della proposta di un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione (ESOP) che dovrebbe integrare statistiche demografiche, censuarie e migratorie con l'obiettivo di fornire dati dettagliati e comparabili su eventi migratori, dimensioni, destinazioni e origini dei flussi migratori, nonché su caratteristiche demografiche, migratorie e socioeconomiche delle popolazioni migranti. Tale proposta di regolamento dovrebbe essere presentata dalla Commissione nel secondo semestre del

2022.
Infine, nella terza parte della Relazione si segnala la partecipazione italiana ai negoziati che hanno portato alla riforma del meccanismo unionale di protezione civile, finalizzata al miglioramento della risposta dell'Unione e degli Stati membri alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo, anche nel caso in cui colpiscano nello stesso tempo la maggior parte degli Stati membri.
Passa quindi a illustrare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022, presentata al Parlamento il 16 maggio scorso, si presenta suddivisa in quattro parti che illustrano le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea, nonché alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea.
Si sofferma brevemente sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.
In merito al processo di integrazione europea, si segnala che il Governo continuerà a dare sostegno allo sviluppo e all'applicazione degli strumenti della "migliore regolamentazione", al fine di sostenere la qualità sostanziale della regolamentazione e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all'innovazione, contribuendo a sostenere la competitività del Paese e la ripresa economica.
Nell'ambito delle politiche strategiche, tra gli obiettivi indicati, si ricorda quello della transizione digitale, con particolare riguardo alle politiche per il digitale da porre al servizio del cittadino. Più nel dettaglio, per promuovere lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale, è stata avviata l'iniziativa Repubblica digitale, nel cui ambito è stata definita la Strategia nazionale per le competenze digitali, approvata a luglio 2020. Il piano operativo per l'attuazione della Strategia prevede azioni su quattro assi di intervento (istruzione e formazione superiore, forza lavoro attiva, competenze specialistiche ICT, competenze per i cittadini) anche raccordando e supportando le iniziative pubbliche e private della Coalizione Nazionale di Repubblica Digitale, aderente alla Digital Skills and Jobs Coalition della Commissione europea.
Con riferimento alla digitalizzazione inclusiva, l'obiettivo è quello di sostenere l'alfabetizzazione digitale di base e quella avanzata, incidendo sia sulle condizioni essenziali (la disponibilità di computer o tablet), sia sul supporto allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze digitali. A tale proposito, nell'ambito del PNRR sono previste azioni che mirano a potenziare le competenze digitali dei cittadini, combattere il digital divide e migliorare le conoscenze/ competenze digitali della pubblica amministrazione e dei professionisti dell'ICT (Information and Communication Technologies).
La Relazione dà conto poi dell'impegno del Governo nel favorire l'adozione sicura, controllata e completa delle tecnologie cloud da parte del settore pubblico, nel rendere effettivo il diritto di cittadinanza digitale, nonché nel semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni, garantendo una reale interoperabilità tra le stesse. Richiama altresì le iniziative volte a favorire la diffusione dell'identità digitale.
Il documento riferisce, inoltre, sui negoziati per l'approvazione in via definitiva della proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (ePrivacy) finalizzato ad assicurare un quadro normativo uniforme in tutto il mercato unico digitale.
Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall'estensione di nuove tecnologie - compresa l'intelligenza artificiale - al lavoro delle forze di polizia e dagli interventi di digitalizzazione rivolti alla pubblica amministrazione per il raggiungimento dei target e risultati intermedi previsti nell'ambito dei progetti inseriti nel PNRR.
Nella sezione dedicata alla promozione dello stile di vita europeo, trova spazio, in particolare, la prosecuzione del negoziato sul nuovo Patto europeo migrazione e asilo e la dimensione esterna della migrazione, il rafforzamento delle strategie sui temi della sicurezza, della prevenzione e del contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, nonché il potenziamento delle politiche per la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani. Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche sulla migrazione, la Relazione ricorda la revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per migliorare la completezza e la tempestività dei dati richiesti, in particolare in materia di rimpatri, insediamenti, permessi di soggiorno e minori migranti.
Infine, nell'ultima parte, dedicata al coordinamento nazionale delle politiche europee, in materia di

protezione civile, la Relazione sottolinea la prosecuzione del contributo italiano nel processo di riforma del meccanismo unionale di protezione civile, nel quadro delle innovazioni introdotte a seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia di Covid-19.
Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole su entrambe i documenti.

Il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione dei due schemi di parere.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno un approfondimento per valutare l'eventuale formulazioni di osservazioni.

Il PRESIDENTE dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 15, comma 5, si invita la commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere la previsione che esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, del magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei due anni precedenti. La norma, infatti, si applica solo ai magistrati ordinari componenti del Consiglio superiore della magistratura e non ai magistrati delle altre magistrature eletti nei rispettivi organi di governo autonomo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 2.29 parere contrario, in quanto volto a prevedere la convocazione del Parlamento in seduta comune al di fuori dei casi stabiliti dalla Costituzione;
- sull'emendamento 5.14 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento alla sola Camera dei deputati;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2495

Art. 1

1.1

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere le parole: «e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse».

1.2

Malan, La Russa

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Art. 2

2.1

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «nonché» *fino al termine* .

2.2

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole :* «e con obbligo di lealtà e integrità nei loro confronti».

2.3

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o».

2.4

Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; gli organi di vertice degli enti pubblici statali».

2.5

Pagano

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da:* «i membri del Parlamento» *fino a:* « di cui alla presente lettera*» con le seguenti*: « gli organi di vertice degli enti pubblici statali»;

2.6

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, lettera d*), apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire le parole*: «dei comuni capoluogo di regione» *con le seguenti*: «dei comuni capoluogo di provincia»;

b) *sostituire le parole*: «titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali» *con le seguenti*: «titolari degli incarichi di vertice delle regioni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia».

2.7

Quagliariello

Al comma 1, lettera d*), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti»;.

b) sopprimere le parole: «ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui alla presente lettera».

2.8

Pagano

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti» *e le parole*: «ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui alla presente lettera».

2.9

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d*), sostituire le parole:* «degli enti territoriali» *con le seguenti*: «dei predetti enti territoriali».

2.10

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole* «e degli altri enti pubblici» *con le seguenti* «, degli altri enti pubblici e dell'Ordine dei giornalisti».

2.11

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, lettera d), *aggiungere in fine le seguenti parole*: «nonché i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

Art. 3

3.1

Garavini

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sopprimere le parole:* «ai giornalisti e»;

b) *dopo la lettera* a*), inserire la seguente :* «a-*bis*) agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, che non svolgano in via esclusiva l'attività di rappresentanza di interessi;»

3.2

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera a), *dopo la parolea* «giornalisti» *inserire la seguente*: «professionisti».

3.3

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «ai giornalisti» *inserire la seguente:* «professionisti».

3.4

Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.5

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.6

Malan, La Russa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), *dopo la parola:* «rappresentanti» *inserire la parola:* «diplomatici» *e sopprimere le parole da:* «dei governi» *a:* «gruppi politici».

b) dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«f -*bis*) a dati, documenti e informazioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 5 *bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;»

3.7

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «rappresentanti» *inserire la seguente:* «diplomatici» *e sopprimere le parole da:* «dei governi» *a:* «gruppi politici».

3.8

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «rappresentanti» *inserire la seguente*: «ufficiali».

3.9

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «dei governi e».

3.10

Malan, La Russa

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* a coloro che interloquiscono con decisori pubblici per questioni di interesse della confessione religiosa di cui fanno parte, titolari degli istituti di cui agli articoli 7 o 8 della Costituzione o che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica o abbiano presentato la relativa domanda».

3.11

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d*), sostituire la parola:* «riconosciute» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione o che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica o abbiano presentato la relativa domanda».

3.12

Pagano

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente*: «*e*) all'attività professionale svolta da attori quali: referenti aziendali, consulenti esterni, rappresentanti di associazioni di categoria, ONLUS, albi e ordini professionali, sindacati.».

3.13

Pagano

Al comma 1, lettera f), *dopo la parola:* «professionale» *inserire la seguente*: «, industriale»

3.14

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire la seguente*:

«f -*bis*) a dati, documenti e informazioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 5 *bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;»

3.15

Garavini

Al comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente*: «*i*-bis) agli amministratori e ai dipendenti delle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 per le attività connesse all'attuazione di norme, regolamenti, statuti, atti di indirizzo, accordi e convenzioni con il decisore pubblico.»

3.16

Valente

Al comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente*:

«i-*bis*) agli amministratori e ai dipendenti delle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per le attività connesse all'attuazione di norme, regolamenti, statuti, atti di indirizzo, accordi e convenzioni con il decisore pubblico.»

3.17

Garavini

Al comma 2, sopprimere le parole: «, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

3.18

Valente

Al comma 2, sopprimere le parole: «*,* né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

3.19

Valente

Al comma 2, sostituire le parole: «esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali» *con le*

seguenti: «esponenti di organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di enti del Terzo settore».

3.20

De Petris, Ruotolo

Al comma 2, sostituire le parole: «esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali» *con le seguenti:* «esponenti di organizzazioni sindacali e di enti del Terzo settore».

3.21

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito della concertazione sociale».

3.22

Garavini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione».

Art. 4

4.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

4.2

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 1.

4.3

Pagano

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *con le seguenti*: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «dall'Autorità», *con le seguenti*: «dalla presidenza del Consiglio dei ministri»

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.4

Garavini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *con le seguenti*: «la Presidenza del Consiglio dei ministri».

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «dall'Autorità» *con le seguenti*: «dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *con le seguenti*: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

4.5

Malan, La Russa

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «Autorità garante della concorrenza e del mercato» *con le seguenti*: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

C*onseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole*: «Autorità garante della concorrenza e del mercato» *con le seguenti:* «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

b) *al comma 6, sopprimere la lettera* l).

4.6

Malan, La Russa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *con le seguenti*: «il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»

Conseguentemente, sostituire le parole: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

4.7

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 3.

4.8

Valente

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Devono iscriversi nel Registro:

a) i rappresentanti di interessi che svolgono la professione in maniera individuale, senza rapporto di subordinazione;

b) i rappresentanti di interessi che svolgono l'attività per conto di terzi in forma di impresa, a cura del legale rappresentante che può indicare, all'atto della registrazione, un delegato responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge;

c) i portatori di interessi che utilizzano per l'attività di rappresentanza di interessi propri dipendenti o collaboratori, a cura del legale rappresentante che può indicare, all'atto della registrazione, un delegato responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge.

3-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, indicano, all'atto della registrazione, i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori che sono incaricati di svolgere l'attività di rappresentanza di interessi.»

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «*il rappresentante di interessi*» con le seguenti: «* soggetto di cui al comma 3*» e le parole: «*rappresentanti di interessi*» con le seguenti: «*soggetti di cui al comma 3*».*

4.9

Pagano

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Devono iscriversi al Registro:

a) i rappresentanti di interessi che svolgono la professione in maniera individuale, senza rapporto di subordinazione;

b) i rappresentanti di interessi che svolgono l'attività per conto di terzi in forma di impresa;

c) i portatori di interesse che si avvalgono di propri dipendenti per l'attività di rappresentanza di interessi.

I soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* indicano i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori che sono incaricati di svolgere l'attività di rappresentanza di interessi all'atto della registrazione.

b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «il rappresentante di interessi» *con le seguenti:* «il soggetto di cui al comma 3», *e le parole:* «i rappresentanti di interessi», *con le seguenti:* «i soggetti di cui al comma 3».

4.10

Garavini

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Devono iscriversi nel Registro:

a) i rappresentanti di interessi che svolgono la professione in maniera individuale, senza rapporto di subordinazione;

b) i rappresentanti di interessi che svolgono l'attività per conto di terzi in forma di impresa;

c) i portatori di interesse che utilizzano propri dipendenti per l'attività di rappresentanza di interessi.

3-*bis*. I soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 indicano, all'atto della registrazione, i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori che sono incaricati di svolgere l'attività di rappresentanza di interessi.».

4.11

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 4

4.12

Malan, La Russa

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.13

Malan, La Russa

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4.14

Pagano

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La previsione delle categorie omogenee di cui al comma 4 non è limitante per l'esercizio effettivo dell'attività di rappresentanza.».

4.15

Malan, La Russa

Al comma 5, sostituire la parola: «mensilmente» *con la seguente:* «annualmente».

4.16

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

*Al comma 5, sostituire la parola: «*mensilmente*» con la seguente: «*trimestralmente*».*

4.17

Malan, La Russa

Al comma 5, sostituire la parola: «mensilmente» *con la seguente:* «trimestralmente».

4.18

Malan, La Russa

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «i dati anagrafici» *con le seguenti*: «il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita».

4.19

Malan, La Russa

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di rappresentanza di interessi», *con le seguenti*: «la sede dell'ente o società che svolge l'attività di rappresentanza di interessi».

4.20

Pagano

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.21

Malan, La Russa

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.22

Garavini

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito delle fasce quantitative di riferimento, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 7, in analogia con le fasce quantitative previste ai fini dell'iscrizione al Registro per la Trasparenza europeo».

4.23

Berutti

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) l'autodichiarazione che attesti l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte dei soggetti cui la stessa è applicabile.».

4.24

Pagano

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Nel caso in cui l'attività di rappresentanza di interessi sia svolta da dipendenti subordinati, l'onere di cui al comma 1 è a carico del soggetto portatore di interessi, ovvero del soggetto che svolge attività di rappresentanza di interessi per conto terzi in forma societaria. A tal fine, nell'ambito del registro di cui al comma 1 sono istituite due apposite e distinte sezioni:

a) Sezione dei Portatori di interesse che utilizzano personale con rapporto di lavoro subordinato cui è affidata l'attività di rappresentanza degli interessi e di relazioni istituzionali;

b) Sezione dei soggetti che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi in forma societaria.

5-*ter*. Per entrambe le sezioni il rappresentante legale del soggetto giuridico che si iscrive al registro, indica le unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a cui è conferito l'incarico di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, lettera *a)*.

5-*quater*. Nei casi di cui al comma 5-*bis,* il rappresentante legale dei soggetti iscritti alle Sezioni di cui alle lettere *a)* e *b)* indica un responsabile dell'attività di rappresentanza di interessi.».

4.25

Pagano

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il responsabile dell'attività di rappresentanza di interessi è responsabile del corretto aggiornamento dei dati del registro e del rispetto delle norme di cui alla presente legge, in relazione all'attività svolta dal soggetto giuridico e da tutti i suoi dipendenti subordinati incaricati di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, lettera *a)*.».

4.26

Malan, La Russa

Al comma 6, lettera b)*, dopo le parole*: «durante il loro mandato», *inserire le seguenti*: «limitatamente alle materie di diretta competenza».

4.27

Malan, La Russa

Al comma 6, lettera b)*, sostituire le parole:* «un anno», *con le seguenti*: «sei mesi».

4.28

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: «, se svolgono incarichi» *fino alla fine del periodo.*

4.29

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

4.30

Malan, La Russa

Al comma 6, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «limitatamente alle materie di diretta competenza».

4.31

Malan, La Russa

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

4.32

De Petris, Ruotolo

Al comma 6, lettera e)*, sostituire le parole: «*all'ordine dei giornalisti*» con le seguenti: «*all'elenco professionisti dell'Albo dei giornalisti*».*

4.33

Garavini

Al comma 6, lettera e), *dopo le parole:* «all'Ordine dei giornalisti» *aggiungere le seguenti:* «che non svolgono in via esclusiva l'attività di rappresentanza di interessi».

4.34

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 6, sostituire la lettera f) *con la seguente*: «*f)* i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»

4.35

Malan, La Russa

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

4.36

Malan, La Russa

Al comma 6, lettera h)*, dopo la parola:* «dirigenti», *inserire la seguente*: «nazionali».

4.37

Malan, La Russa

Al comma 6, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e limitatamente alla sfera di competenza territoriale».

4.38

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.39

Pagano

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.40

Valente

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.41

Garavini

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.42

Malan, La Russa

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.43

Garavini

Al comma 6, lettera l), *sopprimere* le parole: «, società partecipate di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,»

4.44

Malan, La Russa

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» *con le seguenti*: «tenuto conto delle indicazioni vincolanti del Garante per la protezione dei dati personali».

4.45

Garavini

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo modalità di accesso, compilazione e consultazione semplificate».

4.46

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 8.

4.47

Malan, La Russa

Al comma 8, sostituire le parole: «pubblicato e reso consultabile anche nei» *con le seguenti*: «reso consultabile anche attraverso i».

Art. 5

5.1

Pagano

Sopprimere l'articolo.

5.2

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

5.3

Quagliariello

Sopprimere l'articolo.

5.4

Pagano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.5.

(Agenda degli incontri)

1. Ciascun decisore inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i rappresentanti di interesse. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento da parte del decisore di cui al primo periodo. Il decisore aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l'indicazione del rappresentante di interessi incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il decisore fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque

giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

2. Per ciascun incontro, il decisore fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente ricevuta in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai rappresentanti di interesse l'inserimento da parte del decisore, ai sensi del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all'inserimento medesimo. Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i rappresentanti di interesse hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere nella parte del Registro ad accesso pubblico. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nelle more della decisione del Comitato, l'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.

4. Successivamente all'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i rappresentanti di interesse possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull'istanza il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 decide entro dieci giorni.».

5.5

Garavini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Agenda degli incontri)

1. Ciascun decisore inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i rappresentanti di interesse. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento da parte del decisore di cui al primo periodo. Il decisore aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l'indicazione del rappresentante di interessi incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il decisore fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

2. Per ciascun incontro, il decisore fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente ricevuta in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai rappresentanti di interesse l'inserimento da parte del decisore, ai sensi del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all'inserimento medesimo. Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i rappresentanti di interesse hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere nella parte del Registro ad accesso pubblico. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nelle

more della decisione del Comitato, l'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.

4. Successivamente all'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i rappresentanti di interesse possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull'istanza il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 decide entro dieci giorni.»

5.6

Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Agenda degli incontri)

1. Il decisore pubblico aggiorna con cadenza settimanale l'agenda degli incontri svolti con i rappresentanti di interessi, dando conto degli argomenti trattati.

2. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) data dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

3. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento dell'incontro da parte del decisore pubblico.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in caso di informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero oggetto del Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, o comunque per informazioni o contenuti relativi ad atti e procedimenti per i quali l'Amministrazione pubblica non prevede un analogo livello di trasparenza o accesso pubblico.»

5.7

Garavini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Agenda degli incontri)

1. Il decisore pubblico aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti con i rappresentanti di interessi, dando conto degli argomenti trattati ed eventualmente del contenuto di proposte e documenti ricevuti.

2. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) data dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

3. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento dell'incontro da parte del decisore pubblico.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in caso di informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero oggetto del Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, o comunque per informazioni o contenuti relativi ad atti e procedimenti per i quali l'Amministrazione Pubblica non prevede un analogo livello di trasparenza o

accesso pubblico.»

5.8

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il decisore pubblico garantisce che i rappresentanti di interessi iscritti al Registro di cui all'articolo 4:

- possano ottenere di svolgere incontri con i decisori presso i luoghi e le sedi della decisione pubblica, finalizzati alla rappresentanza degli interessi di pertinenza;

- su esplicita richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 24 della medesima legge in termini di esclusione dal diritto di accesso, ricevano tutte le opportune informazioni, anche tramite l'accesso ai documenti relativi, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante;

- vengano informati circa i nominativi dei responsabili tecnici (*focal points*) dei processi decisionali di cui al punto precedente e dell'ufficio competente dell'amministrazione pubblica, anche al fine di consentire agevoli contatti e relazioni;

- ricevano le opportune risposte, in forma scritta e in tempi congrui, alle richieste presentate nella medesima forma, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Oneri dei decisori pubblici e agenda degli incontri».

5.9

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

- *al comma 2, sopprimere la parola:* «altresì»;

- *al comma 3, sopprimere il secondo periodo*.

5.10

Malan, La Russa

Al comma 1, alinea, sopprimere i primi due periodi.

5.11

Pagano

Sostituire le parole: «rappresentante di interessi», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «soggetto di cui all'articolo 4, comma 3» *e le parole:* «rappresentanti di interessi» *con le seguenti:* «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».

5.12

Malan, La Russa

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «ad accesso pubblico», *inserire le seguenti*: «, salvo quelle relative ad interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

b) *al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole*: «, salvo quella relativa ad interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»

5.13

Pagano

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole*: « al primo periodo», *aggiungere le seguenti*: « a seguito della revisione da parte dei decisori pubblici coinvolti, i quali selezionano le informazioni da inserire nel Registro.»;

b) *al terzo periodo, sostituire la parola*: « settimanale», *con la seguente*: « annuale» *e le parole*: «nella settimana precedente» *con le seguenti*: «nell'anno precedente»;

c) *al quarto periodo, sostituire le parole*: « entro quarantacinque giorni» *con le seguenti*: « entro dodici mesi» .

5.14

Pagano

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole*: « al primo periodo», *aggiungere le seguenti*: «a seguito della revisione da parte dei decisori pubblici coinvolti, i quali selezionano le informazioni da inserire nel Registro.»;

b) *al terzo periodo, sostituire la parola:* «settimanale», *con la seguente*: «semestrale» *e le parole*: nella settimana precedente» *con le seguenti*: «nei sei mesi precedenti»;

c) *al quarto periodo, sostituire le parole*: « entro quarantacinque giorni» *con le seguenti*: «entro sei mesi».

5.15

Garavini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) *al terzo periodo sostituire le parole:* «cadenza settimanale» *con le seguenti:* «cadenza annuale» *e sopprimere le parole:* «nella settimana precedente»;

2) *sopprimere il quarto periodo;*

b) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro». *con le seguenti*: «può essere consultata soltanto dall'Autorità e soltanto ai fini di cui alla presente legge».

5.16

Pagano

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea*:

1) *al terzo periodo, sostituire le parole:* « con cadenza settimanale», *con le seguenti*: « con cadenza annuale»;

2) *sopprimere il quarto periodo*;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « la denominazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro» *con le seguenti*: «può essere consultata soltanto dall'Autorità e soltanto ai fini di cui alla presente legge».

5.17

Malan, La Russa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «con cadenza settimanale», *con le seguenti*: «con cadenza semestrale» *e le parole* «nella settimana precedente» *con le seguenti*: «nei sei mesi precedenti».

5.18

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «cadenza settimanale» *con le seguenti*: «cadenza trimestrale».

5.19

Malan, La Russa

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: «settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana» *con le seguenti*:« mensile l'elenco degli incontri svolti nel mese».

5.20

Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, terzo periodo*, *sopprimere le parole:* «, del luogo in cui si è svolto l'incontro»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* la data dell'incontro».

5.21

Malan, La Russa

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: «, del luogo in cui si è svolto l'incontro».

5.22

Pagano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere il quarto e il quinto periodo;

b) *sopprimere le lettere a), b), c), e d).*

5.23

Quagliariello

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere il quarto e il quinto periodo;

b) *sopprimere le lettere a), b), c), e d).*

5.24

Malan, La Russa

Al comma 1, alinea, sopprimere il quarto periodo.

5.25

Malan, La Russa

Al comma 1, alinea, sopprimere il quinto periodo.

Sopprimere le lettere a), b), c), e d).

5.26

Malan, La Russa

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* mese dell'incontro;».

5.27

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «, data, ora e durata», con le seguenti: «e data».

5.28

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.29

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.30

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.31

Malan, La Russa

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente*:

«*d)* rappresentanti di interessi e decisori politici partecipanti all'incontro;».

5.32

Pagano

Sopprimere il comma 2.

5.33

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 2.

5.34

Quagliariello

Sopprimere il comma 2.

5.35

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 2, sostituire le parole: «la documentazione contenente» *con le seguenti*: «l'elenco e una breve descrizione della documentazione e delle».

5.36

Pagano

Al comma 2, sostituire le parole: «; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.» *con le seguenti*: « ad esclusione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e quelle inerenti alla sicurezza nazionale.».

5.37

Malan, La Russa

Al comma 2, sostituire le parole: «quarantacinque giorni dalla data dell'incontro» *con le seguenti*: «quarantacinque giorni dalla data dell'inserimento».

5.38

Malan, La Russa

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle informazioni riservate o di natura concorrenziale opportunamente segnalate».

5.39

Pagano

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. È esclusa la pubblicazione di documenti relativi ad atti per cui le amministrazioni titolari del procedimento decisionale non assicurano il medesimo livello di pubblicità ed accesso alle informazioni. È esclusa altresì la pubblicazione di documenti relativi alle tematiche di cui al Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.».

5.40

Pagano

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero oggetto del Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14

maggio 1999 e successive modifiche, o comunque alle informazioni relative ad atti e procedimenti per i quali l'Amministrazione Pubblica non preveda un analogo livello di trasparenza o accesso pubblico.».

5.41

Garavini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in caso di informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero di informazioni che siano oggetto del Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, o, comunque, di informazioni o contenuti relativi ad atti e procedimenti per i quali l'Amministrazione Pubblica non prevede un analogo livello di trasparenza o accesso pubblico.»

Art. 6

6.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

6.2

Pagano

All'articolo, sostituire le parole: «rappresentante di interessi", *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «soggetto di cui all'articolo 4, comma 3» *e le parole:* «rappresentanti di interessi» *con le seguenti:* «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».

6.3

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 2.

Art. 7

7.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

7.2

Pagano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comitato di sorveglianza è composto:

a) dal Segretario generale della Camera dei Deputati;

b) dal Segretario Generale del Senato della Repubblica;

c) dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) dal Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie».

7.3

Garavini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato di sorveglianza è composto da:

a) il Segretario Generale della Camera dei Deputati;

b) il Segretario Generale del Senato della Repubblica;

c) il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie.»

7.4

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* da un esperto di comprovata esperienza e conoscenza nella materia delle Relazioni Istituzionali designato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.»

7.5

Pagano

Al comma 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente*: «*c*-bis*)* da almeno un esperto nell'ambito Public Affairs/Relazioni Istituzionali per fornire esperienza e conoscenza della materia.».

7.6

Malan, La Russa

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) da un rappresentante eletto dal Parlamento in seduta comune.»

7.7

Pagano

All'articolo, sostituire le parole: «rappresentanti di interessi», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3»

7.8

Pagano

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7.9

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7.10

Quagliariello

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7.11

Malan, La Russa

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Art. 8

8.1

Pagano

Al comma 1, sostituire le parole: «il rappresentante di interessi", *con le seguenti:* «il soggetto di cui all'articolo 4, comma 3»

8.2

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di ciascuna amministrazione interessata e», *inserire le seguenti*: «, così come il decisore politico,».

8.4

Valente

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole*: «ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.» *con le seguenti*: «in tempo utile al fine di formulare proposte o presentare analisi relative al procedimento decisionale e, nel caso di atti o procedimenti che si concludono con

una votazione, prima che sia esperito il termine per la presentazione di proposte di modifica da adottare con atto monocratico o votazione, da parte dell'organo politico o amministrativo interessato.».

8.5

Garavini

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «in tempo utile al fine di formulare proposte o presentare analisi relative al procedimento decisionale e, nel caso di atti o procedimenti che si concludono con una votazione, prima che sia esperito il termine per la presentazione di proposte di modifica da adottare con atto monocratico o votazione, da parte dell'organo politico o amministrativo interessato.»

8.6

Garavini

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b*-bis*)* consultare in via diretta e privilegiata le informazioni inerenti alle politiche pubbliche e alla loro formazione;

b-ter*)* assistere in diretta alle procedure decisionali;

b-quater*)* acquisire documenti relativi alla fase istruttoria, ove disponibili, quali, a titolo meramente esemplificativo, bozze, note e lavori preparatori.»

8.7

Pagano

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-*bis*) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, comprensivi degli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa;».

8.8

Garavini

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis*)* contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa;»

8.9

Pagano

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-*bis*) consultare in via diretta le informazioni inerenti la formazione del processo decisionale, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi alla fase istruttoria in seno al Governo e al Parlamento.».

8.10

Pagano

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-*bis*) essere audito o comunque partecipare ai processi di consultazione pubblici, inclusivi e trasparenti su ogni atto di interesse.»

8.11

Garavini

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.12

Pagano

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 9

9.1

Pagano

All'articolo, sostituire le parole: «rappresentante di interessi", *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «soggetto di cui all'articolo 4, comma 3» *e le parole:* «rappresentanti di interessi» *con le seguenti:* «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».

9.2

Pagano

Sopprimere i commi dal 2 al 6.

9.3

Quagliariello

Sopprimere i commi dal 2 al 6.

9.4

Garavini

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.5

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 2.

9.6

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

All'articolo, sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Ciascun rappresentante di interessi è tenuto a segnalare tempestivamente al Comitato di sorveglianza eventuali criticità rilevate.

3. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli forniti.»

9.7

Malan, La Russa

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio» con le seguenti: «28 febbraio».

9.8

Malan, La Russa

Al comma 2, sopprimere le parole: «, redatta sotto la propria responsabilità,».

9.9

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 3.

9.10

Malan, La Russa

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

9.11

Malan, La Russa

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.12

Pagano

Al comma 3, sopprimere la lettera c)

9.13

Malan, La Russa

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

9.14

Valente

Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* l'indicazione, nell'ambito di differenti fasce valorizzate con un minimo ed un massimo, delle risorse economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*;»

9.15

Garavini

Al comma 3, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nell'ambito delle fasce quantitative di riferimento, come individuate ai fini dell'iscrizione al Registro, ai sensi del comma 7 dell'articolo 4».

9.16

Malan, La Russa

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

9.17

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 4.

Art. 10

10.1

Garavini

Al comma 1, sostituire le parole: «può indire», *con le seguenti:* «indice, fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il decisore indica le motivazioni della mancata convocazione della procedura di consultazione prevista dal comma 1, nella parte del Registro ad accesso pubblico.»

10.2

Pagano

All'articolo, sostituire le parole: « i rappresentanti di interessi", *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3»

10.3

Pagano

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Registro» *inserire le seguenti:* « in alternativa attraverso audizioni indette dal decisore pubblico, ».

10.4

Pagano

All'articolo, sostituire il comma 3 con il seguente: «La consultazione rimane aperta per almeno quattro settimane decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e può essere svolta anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia e agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a due settimane.»

10.5

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 4.

10.6

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 5.

Art. 11

11.1

Valente

Sopprimere il comma 1.

11.2

Pagano

All'articolo, sostituire le parole: « rappresentante di interessi», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «soggetto di cui all'articolo 4, comma 3»

11.3

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* possono essere applicate solo in caso di recidiva.»

11.5

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nella relazione annuale.»

11.6

Malan, La Russa

Al comma 3, sostituire la parola: «5.000», *con la seguente*: «1.000»

11.7

Malan, La Russa

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Art. 13

13.1

Garavini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire la corretta attuazione della presente legge, il Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adotta un decreto attuativo entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:« il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» *con le seguenti:*«dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto attuativo nella Gazzetta Ufficiale».

13.2

Pagano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire una corretta attuazione della presente legge, il Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze, adotta un decreto attuativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.».

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 147 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
147ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CANDURA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021
(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc*. LXXXVI, n. 5. Parere favorevole sul *Doc*. LXXXVII, n. 5)
La relatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), nell'illustrare la Relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell' anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5), evidenzia in premessa come il documento illustri i contenuti e gli obiettivi politici attesi per l'anno in corso in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche dell'Unione, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Il documento di indirizzo strategico tiene conto del programma dell'esecutivo Draghi, e indica impegni politici e azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione all'Unione europea. La struttura del documento, costruito sul modello aggiornato lo scorso anno, consente di indicare in maniera più chiara rispetto al passato le macro tematiche alla base delle politiche europee, fissando per ciascuna di esse obiettivi chiave e risultati attesi.
Il testo all'esame della Commissione (presentato a norma della legge n. 234 del 2012) è suddiviso in quattro parti: sviluppo del processo di integrazione europea; politiche strategiche; dimensione esterna; coordinamento nazionale delle politiche europee.
Prima di illustrare i contenuti della parte terza - che presenta per la Commissione più profili di interesse - evidenzia alcuni aspetti delle altre Parti che meritano un richiamo.
Nell'ambito delle questioni istituzionali viene sottolineato (scheda 2) che l'Italia guarderà con apertura e pragmatismo ai possibili seguiti da dare alle proposte emerse nell'ambito delle Conferenza sul futuro dell'Europa, adoperandosi per la loro concreta attuazione anche facendosi promotrice, laddove possibile, di una riforma dei Trattati. Ricorda che fra le proposte emerse dalle richieste dei cittadini nel quadro delle iniziative assunte in vista della Conferenza, vi sia quella relativa alla creazione di forze armate congiunte per scopi difensivi.
Sempre nell'ambito della Parte prima, nel quadro delle politiche macroeconomiche, viene rimarcato l'impegno dell'Italia per la riduzione delle divergenze all'interno dell'Unione e per il rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale (scheda 5).
Nella Parte seconda, fra le politiche strategiche, la Relazione si sofferma sulle iniziative programmatiche relative alla sostenibilità ambientale (Green Deal europeo) ed alla crescita economica, all'innovazione ed alla digitalizzazione, nonché alla coesione sociale. Assumono rilievo, per i profili di

interesse della Commissione, anche alcuni aspetti relativi alla strategia europea per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologia, in particolare in relazione al potenziamento delle infrastrutture del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT). Nella scheda 43, in particolare, si accenna all'impegno del Governo a monitorare l'evoluzione delle azioni rivolte al potenziamento delle infrastrutture dello SNIT, e a favorire, in sinergia con altri strumenti di finanziamento nazionali ed europei, le opportunità offerte dai nuovi bandi finanziati con fondi dello strumento *Connecting Europe* per il settennio 2021-2027 anche afferenti alla mobilità militare, rivolte ai fini sia civili che militari per il duplice uso della stessa rete.
Nell'ambito del paragrafo dedicato al tema della digitalizzazione, alcune schede sono dedicate allo sviluppo di infrastrutture digitali e *Cloud sicure* (scheda 53), alla digitalizzazione nella sanità (scheda 57) e al rafforzamento delle competenze digitali dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale (scheda 60), importanti anche per le possibili ricadute sul comparto della Difesa.
Di interesse sono anche la scheda 62, dedicata all'intelligenza artificiale e all'interoperabilità dei sistemi informativi quali nuovi aspetti tecnologici al servizio delle forze di polizia, e la scheda 63, relativa alla digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.
Nell'ambito delle iniziative relative alla promozione dello stile di vita europeo, il Governo chiede un compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazioni ed asilo (scheda 108) e per l'attuazione di alcune iniziative relative alla cosiddetta dimensione esterna della migrazione (scheda 109), in cui si sottolineano la specificità delle frontiere marittime e la necessità di meccanismi *ad hoc* di redistribuzione verso gli altri Stati membri dei migranti irregolari, in particolare di quelli sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR). Di rilievo è anche l'impegno (scheda 110) per l'attuazione dei 10 punti previsti dal Piano d'Azione della Commissione Europea per affrontare la crisi ucraina.
La Parte terza della Relazione è dedicata alla partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, ed è dunque quella che contiene i profili di più stringente interesse per la Commissione difesa. In un quadro geopolitico divenuto improvvisamente molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo indicato dall'esecutivo italiano è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei nostri cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'Unione, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la Politica commerciale, la proiezione esterna della Politica industriale e la proiezione esterna delle Politiche digitali e di connettività.
Nell'ambito della politica estera e di difesa, la Relazione sottolinea la necessità di perseguire una maggiore autonomia strategica dell'Unione, intesa come capacità di agire e gestire crisi insieme ai *partner*, laddove possibile, o in autonomia, laddove necessario (scheda 130).
Fra le azioni individuate dal Governo come prioritarie in tale ambito, l'impegno a favorire, nel quadro della PESC/PSDC, lo sviluppo di un'agenda politica comune e una comprensione comune degli interessi dell'Unione, a partire dall'unità dimostrata nella reazione all'aggressione russa all'Ucraina. A questo la scheda aggiunge altresì lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'UE per la condotta della propria politica estera e di difesa (come le missioni, sia civili che militari), nonché l'impegno per favorire la resilienza dell'Unione europea di fronte alle minacce ibride e *cyber*, e la capacità dell'Unione stessa di preservare il libero accesso ai domini strategici contestati (tra cui lo spazio).
Altra scheda di interesse è la 132 dedicata al rafforzamento del contributo operativo alle iniziative volte ad assicurare all'Europa la stabilità nel proprio vicinato, attraverso la partecipazione a missioni ed operazioni e sostenendo il potenziamento delle capacità di pianificazione, comando e controllo delle missioni e operazioni dell'UE. In tale ambito vengono rimarcate le azioni del Governo italiano finalizzate ad assicurare lievi incrementi nel supporto alle operazioni e missioni della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), nonché a sostenere le iniziative europee tese a rinforzare le capacità militari delle Forze Armate ucraine. Vengono menzionati gli impegni italiani nei Balcani occidentali (con le operazioni EU EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina ed EULEX in Kosovo),

nel Mediterraneo (con IRINI), in Somalia e nel Corno d'Africa (con EUCAP Somalia, EUTM Somalia ed EUNAVFORM MED-Atalanta), in Medio Oriente (con EUAM Iraq), nel Sahel (dove pure, come sappiamo, ci sono molti problemi per le missioni dell'Unione, in particolare in Mali) e in Mozambico.
Di rilievo è anche la scheda 133, relativa all'impegno per il rafforzamento delle capacità militari dell'Unione, in cui si sottolinea come l'Italia continuerà a sostenere le iniziative tese al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO, al fine di renderla flessibile e adeguata, per rispondere alle esigenze di protezione del territorio europeo e dei suoi cittadini, nonché per proiettare efficacemente stabilità nell'area del Vicinato. In questo senso il Governo si impegna a rendere coerenti, sistematici e sempre più efficaci gli attuali strumenti quali la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e la Revisione Coordinata Annuale sulla Difesa (CARD), anche mediante il consolidamento e la sincronizzazione dei cicli di pianificazione nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità.
Altre schede sono relative al sostegno agli strumenti in favore dell'Unione Europea della Difesa (la cosiddetta "Bussola Strategica") (scheda 134) e allo sviluppo di una più solida base tecnologica e industriale della difesa (scheda 135).
La scheda 134, in particolare, sottolinea come il Governo continuerà a sostenere in modo attivo lo sviluppo dell'iniziativa denominata "Bussola Strategica" che, tramite la comune e condivisa definizione dei futuri scenari di sicurezza, costituirà la guida politico-strategica dei processi di pianificazione e delle capacità di gestione delle crisi assicurando coerenza tra tutte le iniziative in ambito comunitario, in complementarietà con la NATO e con le principali organizzazioni internazionali.
La scheda 135 evidenzia a sua volta come l'esecutivo italiano continuerà a garantire il sostegno istituzionale all'implementazione dei programmi di cooperazione multilaterale per il rafforzamento della base tecnologica e industriale europea della difesa, per ridurre le dipendenze di settore e favorire una maggiore indipendenza, sia in termini di sviluppo di tecnologie innovative che di capacità produttive, quale direzione principale verso un'autonomia strategica. Nello specifico, verrà intensificato il dialogo con il comparto industriale della Difesa, per continuare ad alimentare adeguatamente le iniziative già avviate nonché per garantire che l'assegnazione dei fondi nell'ambito del Fondo Europeo della Difesa corrisponda alle aspettative nazionali di raggiungere, nel medio-lungo periodo, una stabile cooperazione industriale, con una partecipazione nazionale commisurata al rango dell'importanza del nostro Paese nella UE.
Ulteriori schede sono poi dedicate all'impegno a favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e innovazione (scheda 136) e per il sostegno alla ricerca indipendente per supportare la preparazione e la resilienza sanitaria a livello di Unione europea (scheda 137).
Da ultimo, a titolo meramente ricognitivo, si ricorda che la Parte quarta della Relazione è dedicata al Coordinamento nazionale delle politiche europee, in cui vengono illustrate le attività di coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier europei, soffermandosi in particolare sull'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e le tematiche relative alle politiche doganali e di coesione, all'obiettivo di riduzione delle infrazioni, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alle strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell'Unione europea.
La relatrice illustra quindi la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'Anno 2021, che, al pari della relazione programmatica per il 2022, viene presentata alle Camere in forza dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012. Rileva come tale documento costituisca un importante strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sull'operato del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
Anche questo documento è esaminato in sede di merito dalla 14a Commissione, alla quale la Commissione è chiamata a formulare il suo parere.
Il documento si articola in quattro parti, che riguardano: lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; le politiche strategiche; l'Italia e la dimensione esterna dell'unione europea; il coordinamento nazionale delle politiche europee.
Il testo è altresì corredato da cinque appendici, che riguardano: l'elenco dei Consigli dell'UE e dei Consigli europei che si sono svolti nel 2021; l'andamento dei flussi finanziari dall'UE all'Italia e

viceversa nel 2021; l'attuazione della normativa dell'Unione europea; i seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento; l'elenco degli acronimi utilizzati.
I profili di competenza della Commissione si rinvengono principalmente nella Parte terza, dedicata alla dimensione esterna dell'Unione, ed in particolare nelle seguenti schede:
- scheda 74 (Rafforzamento della posizione unitaria UE sulle principali questioni internazionali), che dà conto della partecipazione attiva dell'Italia ai processi di definizione della PESC (soprattutto in relazione alla Libia e al Mediterraneo orientale), alle missioni e operazioni in ambito PSDC (in particolare con riferimento all'operazione Irini) e allo Strumento europeo per la pace (EPF);
- nella scheda 75 (Azione UE nelle crisi afghana e bielorussa), si sottolinea l'impegno dell'Unione europea - pur nel contesto drammatico della fine della presenza occidentale - nell'evacuazione dei cittadini UE e dei Paesi terzi, oltre che dei cittadini afghani che avevano lavorato nelle missioni diplomatiche o in situazioni di rischio a causa del loro impegno sul versante sociale. L'Unione europea ha inoltre avviato una politica di cooperazione con i vicini diretti dell'Afghanistan, oltre ad un piano d'azione per la lotta al terrorismo per la cui attuazione è prevista una stretta cooperazione con partner internazionali. Quanto alla crisi bielorussa, innescata dalle elezioni non trasparenti tenutesi nell'agosto 2020, la scheda ricorda come l'Unione europea abbia imposto misure restrittive al Paese sin dalla fine del 2020, non riconoscendo i risultati elettorali e adottando un successivo pacchetto di sanzioni particolarmente severo (con il congelamento dei beni a singoli soggetti e il divieto a cittadini e imprese di mettere a disposizione di Minsk i loro fondi);
- scheda 76 (Irrobustimento delle capacità difensive dell'Unione), evidenzia l'approvazione, nel 2021 di 14 nuovi progetti PESCO, di cui 2 a guida italiana (Capacità di lancio, gestione e recupero di droni da elicottero e Acquisizione di armamento per aeromobili convenzionali e non pilotati). Sono peraltro proseguite le attività relative ai progetti PESCO già approvati in precedenza, di cui l'Italia ha un ruolo guida in 9 casi. La scheda ricorda come il progetto di maggior rilievo sia la Corvetta europea di pattuglia, che vede la partecipazione attiva anche di Francia, Spagna e Grecia. Di rilievo anche il riferimento alla Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), in cui si evidenzia l'avvio del ciclo 2021-2022 con il rilascio da parte dell'Italia delle informazioni riguardanti la propria pianificazione della difesa tramite la risposta nazionale al questionario sulle capacità militari EU 2021;
- scheda 77 (Strumenti a favore della resilienza e dell'autonomia strategica - Bussola Strategica), evidenzia il contributo sostanziale reso nel 2021 dall'Italia per la stesura della Bussola Strategica (approvata lo scorso marzo), in particolare per i capitoli sullo sviluppo capacitivo e sui partenariati, con il richiamo all'importanza dell'ancoraggio euro-atlantico dell'Unione e alla necessità di dare priorità alle sfide securitarie provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente;
- scheda 78 (Rafforzamento dei partenariati e cooperazione NATO-UE), dà conto dell'implementazione delle 74 proposte comuni discendenti dalle Dichiarazioni congiunte di cooperazione UE NATO nelle principali aree di cooperazione (scambio informativo classificato, mobilità militare, cybersicurezza, clima e difesa, sicurezza spaziale ecc.);
- scheda 79 (rafforzamento dell'impegno operativo), dà conto del rafforzamento, dell'impegno operativo del nostro Paese nell'ambito delle missioni ed operazioni dell'Unione europea.
Cita anche in conclusione due schede che si trovano nella seconda parte del documento (politiche strategiche):
- la scheda 23 (Obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa) sottolinea l'impegno per l'efficientamento energetico del patrimonio infrastrutturale della Difesa. La scheda dà conto della fase avanzata raggiunta del progetto interforze dei "Distretti militari intelligenti", del comprensorio di Castro Pretorio a Roma, dello studio per l'efficientamento di una "porzione pilota" della Base navale di La Spezia e di ulteriori iniziative per l'efficienza e la resilienza energetica in caserme, basi e aeroporti, oltre che per l'acquisto e l'utilizzo di veicoli ibridi o elettrici;
- infine la scheda 38 (Innovazione tecnologica e digitale e rafforzamento della base industriale nel settore della difesa), che evidenzia la redazione del disciplinare per un uso condiviso della gamma di frequenze LTE/5G gestite dall'Agenzia per lo spettro radio militare per esigenze di pubblica sicurezza e del consolidamento infrastrutturale dei due principali Centri elaborazione dai delle Forze armate.

Viene poi richiamato il dialogo fra Governo e apparato industriale per supportare adeguatamente le attività in corso in ambito europeo, ed in particolare le iniziative PADR (Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa), EDIDP (Programma di sviluppo della industria europea della difesa) e Fondo Europeo della Difesa. La scheda sottolinea che l'Italia (nel ruolo di leader o di supporto) si è finora aggiudicata una quota di quasi cento milioni di euro di fondi UE.
Non essendoci altri interventi in sede di discussione generale, il PRESIDENTE propone di concludere l'esame dei due provvedimenti nella seduta odierna.
La Commissione conviene.
La relatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni sul Documento LXXXVI n. 5 (pubblicata in allegato) e di una proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 5 (pubblicata in allegato).
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice sul LXXXVI n. 5, che risulta approvata dalla Commissione.
Successivamente, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice sul Documento LXXXVII, n. 4, che risulta, del pari, approvata.
(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2 a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)
Il presidente CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, in sostituzione della presidente Pinotti, evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione giustizia sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Si tratta di un provvedimento molto significativo, già inserito nel calendario dell'Assemblea già in questa settimana.
Espone per sommi capi il contenuto del provvedimento, soffermandosi sugli aspetti di interesse per la Commissione.
Il Capo I del provvedimento contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della magistratura, che riguarda - tra l'altro - i criteri di assegnazione degli incarichi, la revisione del numero degli incarichi semidirettivi e dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati.
Il Capo II (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario, in relazione ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.
Il Capo III (articoli da 15 a 20) interviene sulla disciplina dello status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato. Questa parte si applica anche ai magistrati militari.
L'articolo 40 - infine - reca la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare. L'obiettivo è quello di adeguare l'ordinamento giudiziario militare alla riforma dell'ordinamento giudiziario che risulterà dall'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, oltre che dalle norme da esso introdotte direttamente. Proprio per questo, la tempistica per l'esercizio di questa delega è differenziata. I decreti dovranno infatti essere adottati, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro 2 anni dalla data di scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario di cui all'articolo 1. Tra i principi e criteri direttivi si può segnalare la norma che stabilisce l'adeguamento della disciplina concernente i magistrati militari a

quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti, in particolare in materia di accesso alla carriera, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità.
Inoltre, pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, il Governo è delegato ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali (in funzione dei carichi pendenti e della dislocazione territoriale degli enti e dei reparti militari) e a istituire in ciascuna procura militare un procuratore militare aggiunto.
Il Governo è altresì delegato a prevedere l'applicazione delle disposizioni sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili. Si prevede anche che il numero dei componenti elettivi salga a quattro, per assicurare che tale componente risulti maggioritaria.
Aggiunge una considerazione finale relativa al fatto che il cuore di questo provvedimento - che il Parlamento sta discutendo da oltre un anno e mezzo, e la cui approvazione costituisce una precondizione per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - è la riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, di cui l'ordinamento giudiziario militare è una componente molto ridotta. Ritiene che - su questo punto specifico - l'impianto del disegno di legge sia da apprezzare, perché riafferma in modo forte il processo di equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari ed evita ogni possibile "disallineamento" tra l'ordinamento ordinario e quello militare.
Proprio l'assimilazione, quanto a struttura e a garanzie di autonomia e indipendenza, dei magistrati militari quello dei magistrati ordinari ricorda però la necessità di affrontare anche un altro tema, quello del riparto di giurisdizione rispetto alla magistratura ordinaria. L'attuale nozione di reato militare - infatti - produce due effetti negativi: la duplicazione dei procedimenti (ordinario e militare, magari per aspetti diversi degli stessi fatti) e la evidente sotto-utilizzazione dei magistrati militari (come dalle loro stesse rappresentanze associative evidenziato). Intervenire sull'articolo 37 del codice penale militare contribuirebbero senz'altro a promuovere l'efficienza e l'economicità del sistema giudiziario: si eviterebbero duplicazioni di procedimenti e al contempo si ridurrebbe l'enorme contenzioso che grava sul giudice ordinario, riequilibrando il carico di lavoro dei magistrati militari.
Ricorda come la Camera dei deputati ne stia discutendo da molto tempo, nelle Commissioni riunite giustizia e difesa, esprimendo l'auspicio che i loro lavori approdino a qualche esito in tempo utile.
Stante il rilievo del provvedimento e considerati i suoi contenuti, propone l'espressione di un parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).
Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario MULE', che sottolinea l'urgenza di intervenire nel senso evidenziato dal relatore. Informa che le Commissioni giustizia e difesa della Camera dei deputati, impegnate nell'esame di merito del provvedimento di riforma appena ricordato dal relatore, stanno acquisendo i risultati di un approfondimento realizzato da una Commissione appositamente istituita presso il Ministero della difesa. Rileva l'importanza del lavoro parlamentare svolto nell'ultimo anno sul testo base ed esprime l'auspicio che il provvedimento possa essere licenziato dalle Commissioni entro l'autunno.
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistico, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (n. 393)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), in veste di relatore, evidenzia come la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 2 luglio, un parere sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistico, corsi di

formazione e adeguamenti infrastrutturali necessari.
Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 44/2021, nasce dall'esigenza di contrastare in modo più efficace i sistemi d'arma di potenziali avversari capaci di erogare fuoco di precisione e a lungo raggio. A questo occorre procedere all'ammodernamento delle unità di artiglieria, dotandole di sistemi che consentano in tempo reale l'acquisizione delle informazioni necessarie per un impiego rapido, selettivo e puntuale delle sorgenti di fuoco, ottenendo in questo modo una superiore "consapevolezza situazionale" e un incremento della protezione delle proprie forze.
La scheda illustrativa dello Stato Maggiore della Difesa evidenzia che attualmente l'Esercito dispone di 4 radar controfuoco, denominati "Arthur" operanti sul territorio italiano dal 2013 sulla base di un contratto risalente al 2009, sottoscritto con un raggruppamento temporaneo di imprese internazionali avente come capofila Leonardo.
Nell'ottica di potenziare e rinnovare la capacità di ingaggio di previsione e in profondità dell'artiglieria terrestre, la Difesa ha individuato una soluzione capacitativa finalizzata all'incremento progressivo del numero dei radar in dotazione.
Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa li individua principalmente in quelli della meccanica e dell'elettronica radar, con la possibilità per l'industria nazionale di essere coinvolta nello sviluppo di componenti e software per l'interoperabilità con altri sistemi in servizio. L'identificazione dell'area geografica principalmente interessata dalle attività produttive sarà possibile solo a conclusione delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa, anche se la scheda illustrativa prevede in ogni caso un positivo impatto sulle piccole e medie imprese, potenzialmente distribuite su tutto il territorio nazionale, con positive ricadute in termini economici ed occupazionali nei settori interessati al programma.
L'onere previsionale complessivo del programma è stimato in 156 milioni di euro. La spesa relativa alla prima fase, articolata lungo un arco temporale quinquennale, dal 2022 al 2026, è quantificata - come evidenziato dalla scheda tecnica dello Stato maggiore della Difesa - in 42 milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del Ministero della difesa. Il completamento del programma, per gli ulteriori 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni organiche dei reggimenti di artiglieria dell'Esercito.
Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.
Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento al Programma l'acquisizione di radar controfuoco, comprensivo di supporto logistico integrato pluriennale, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (pag. 83), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
MATERIE DI COMPETENZA
(*Doc.* LXVII, n. 5) ***Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021***
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il PRESIDENTE ricorda come la Commissione abbia concluso il breve ciclo di audizioni previsto.
Non essendovi ulteriori richieste di approfondimento, come relatore si impegna a predisporre in tempi brevi una bozza di relazione, a conclusione dell'esame del documento. Invita altresì gli altri colleghi a proporre spunti da inserire nel testo.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 5

La Commissione difesa,
esaminata, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2022,
considerato che tale Relazione affronta diversi temi di notevole interesse per la Commissione difesa, alcuni dei quali già oggetto dei suoi lavori, in particolare - da ultimo - nell'ambito dell'Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea;
apprezzato l'impegno del governo a favorire, nel quadro della PESC/PSDC, lo sviluppo di un'agenda politica comune e una comprensione comune degli interessi dell'Unione (a partire dall'unità dimostrata nella reazione all'aggressione russa all'Ucraina), il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'UE per la condotta della propria politica estera e di difesa (come le missioni, sia civili che militari) in sinergia e complementarietà con le strutture e le iniziative in ambito Nato;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
il Governo
continui a partecipare attivamente all'implementazione delle della Bussola strategica, promuovendo, in stretta sinergia con il Parlamento, e in coerenza con il nuovo Concetto strategico in sede Nato, un approccio ambizioso per tutti i capitoli in cui tale documento si articola, in particolare per quanto riguarda la condivisione dell'intelligence militare e gli strumenti della difesa cibernetica;
assicuri risorse finanziarie stabili, prevedibili ed adeguate a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea, sia a quelli che prevedono la cooperazione tra Stati, sia a quelli che prevedono cooperazioni a livello industriale;
rafforzi la presenza italiana nelle missioni e operazioni in ambito PSDC, contribuendo così alla rapidità del loro dispiegamento e all'efficacia della loro azione;
promuova, in sede europea ogni possibile iniziativa volta al superamento del principio dell'unanimità nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, anche per favorire lo sviluppo di un'indispensabile cultura strategica comune;
promuova l'attivazione di quanto previsto dall'articolo 44 del TUE, in tutti i casi in cui, questo meccanismo possa consentire di avviare più rapidamente iniziative e operazioni;
adotti ogni iniziativa per rafforzare la presenza italiana nell'ambito delle strutture militari permanenti dell'Unione nonché in quelle entità dell'Unione che si occupano di sviluppo delle capacità e cooperazione nel settore industriale della difesa e di analisi e previsione strategica;
sostenga, in ambito europeo, le proposte di incentivi economici che possano influire sul rafforzamento della interoperabilità degli strumenti militari europei e sull'attrattiva di iniziative congiunte, come, ad esempio, lo scorporo delle spese per la difesa e sicurezza dal computo del deficit pubblico, ovvero l'esenzione dell'Iva per l'acquisto di equipaggiamenti e sistemi d'arma prodotti da industrie europee.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione difesa,
esaminata, per le parti di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021,
esprime, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzato l'impianto del disegno di legge in relazione all'ordinamento giudiziario militare, di cui si prevede l'adeguamento, fatte salve le rispettive specificità, alla riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, che conferma il principio di equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari;

considerato che proprio l'assimilazione, quanto a struttura e a garanzie di autonomia e indipendenza, dei magistrati militari ai magistrati ordinari rende sempre più urgente la necessità di operare un aggiornamento del reciproco riparto di giurisdizione con la magistratura ordinaria.
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
si auspica che la riforma dell'ordinamento giudiziario possa essere accompagnata da una modifica del riparto di giurisdizione tra magistratura ordinaria e magistratura militare, volta a promuovere l'efficienza e l'economicità del sistema giudiziario nel suo complesso, evitando le duplicazioni dei procedimenti e riequilibrando il carico di lavoro dei magistrati militari, in modo da ridurre il contenzioso che grava sui giudici ordinari.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
559ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento riconosce agli enti locali, che sostengono spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, la compartecipazione da parte dello Stato a tali oneri. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che non appare in linea con le regole di contabilità il rinvio a un decreto ministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, della definizione di aspetti essenziali di tale compartecipazione dello Stato, tra cui, in particolare, la forma del contributo e la percentuale della compartecipazione. La relazione illustrativa indica inoltre, tra le modalità da rimettere al provvedimento attuativo, anche la definizione delle dimensioni demografiche dei comuni cui andrebbe applicata la forma di contributo.
Occorre quindi raccogliere elementi istruttori per determinare la correttezza della quantificazione, che l'articolo 2 valuta in 211 milioni a decorrere dal 2021: a tale proposito, sarebbe in ogni caso necessario aggiornare l'anno finanziario.
Per i profili di copertura, va poi chiesta conferma della disponibilità delle risorse impiegate, a valere sul Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, che almeno per il 2022 non risulterebbe capiente.
Al fine di verificare la correttezza della quantificazione e la congruità della copertura finanziaria, si rappresenta l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo.
In relazione all'emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda circa la necessità di acquisire formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2574

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, sul disegno di legge in esame riguardante la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della presentazione della relazione tecnica aggiornata, avverte che l'esame del provvedimento, in sede consultiva, avrà inizio in una successiva seduta.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al disegno di legge in titolo recante la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.8, 1.18 e 1.100 per maggiori oneri ovvero per assenza di relazione tecnica.

Altresì, esprime un avviso contrario anche sulla proposta 1.13, non indicata dalla Commissione, che estende le attività di tipo agricolo del settore florovivaistico.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 1.13.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 1.13.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.1, per assenza di relazione tecnica, mentre rappresenta come gli identici emendamenti 3.2 e 3.3 comportino maggiori oneri non quantificati, né coperti.

Sulla portata normativa e finanziaria delle suddette proposte 3.2 e 3.3, si apre un dibattito in cui intervengono i senatori Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nonché la relatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), al cui esito il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 3.2 e 3.3.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione di semplice contrarietà sulle identiche proposte 3.2 e 3.3.
Successivamente, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso di contrarietà testé espresso.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come le suddette proposte intervengono sulla ridefinizione del perimetro delle attività di prestazione agricola, con possibili contrasti con la normativa europea in materia di IVA.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone l'accantonamento degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, al fine di favorire un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria SARTORE formula poi un avviso contrario sugli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 (testo 2).

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario sulla proposta 4.5.

Il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento delle proposte 4.5 e 4.6 per favorirne un approfondimento.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.0.100.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 5.5.

Il PRESIDENTE prospetta, a questo punto, anche l'accantonamento dell'emendamento 5.4, di analogo tenore.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 6.13 e rappresenta poi criticità di ordine finanziario in merito alle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14.

La rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo 9.100.

Il PRESIDENTE prospetta comunque la necessità di un approfondimento istruttorio, stante il fatto che tale emendamento reca un aumento dell'autorizzazione di spesa.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 10.1 e 10.4.
Evidenzia altresì criticità di ordine finanziario sugli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.5.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.5, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso non ostativo sulla proposta 11.100, prospettando comunque l'opportunità di un accantonamento per i dovuti approfondimenti.

Con riferimento all'esame degli emendamenti all'articolo 13, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario delle proposte 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, nonché sulla proposta 13.8 non indicata dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un approfondimento istruttorio sugli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5.

A seguito di un intervento della relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sulla portata delle suddette proposte emendative, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 13 recante criticità di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE formula quindi un avviso contrario sulle proposte 14.1, 15.1, 16.4, 16.0.1 e 17.1.
In merito agli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, si esprime in senso non ostativo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.4.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1, al fine di favorirne un approfondimento istruttorio.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.18, 1.100, 2.1, 4.7, 4.8 (testo 2), 5.1, 5.2, 5.0.100, 6.13, 10.1, 10.4, 14.1, 15.1 e 17.1.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2 e 3.3.
Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 9.100, 10.2, 10.3, 10.5, 11.100, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 16.4 e 16.0.1, il cui esame resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione e sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) rappresenta la necessità di proseguire celermente con l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che il parere su alcuni emendamenti è stato reso lo scorso 12 aprile.

Il PRESIDENTE fa presente come la dilazione temporale indicata dal senatore Calandrini deve imputarsi soprattutto a interlocuzioni tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze per addivenire ad alcune proposte di riformulazione.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e gli ulteriori emendamenti segnalati dal Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare le proposte da 2.1 a 2.11, nonché le analoghe proposte 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 segnalate dal Governo.
Occorre altresì valutare le analoghe proposte 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27 segnalate dal Governo.
Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che - per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione - dispone la nullità delle pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.
Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso.
Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo.
Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura.
Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali.
Occorre poi valutare le proposte 3.5, 3.6 (analogo al 3.7, 3.8 e 3.9) e 3.10 (analogo al 3.13 e 3.15) segnalate dal Governo.
Occorre valutare altresì, per una possibile riformulazione, le proposte segnalate dal Governo 3.11, 3.12 e 3.14.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.
Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle

analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.
Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che - in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni - il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge.
Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 1.12 per assenza di relazione tecnica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) osserva come l'emendamento in questione non sembri presentare aspetti di onerosità.
Peraltro, la richiesta di relazione tecnica potrebbe eventualmente riguardare soltanto la seconda parte dell'emendamento, in tema di aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) chiede comunque l'accantonamento dell'emendamento 1.12.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica o per oneri non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti all'articolo 2 indicati dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come, nell'esame di questo provvedimento, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, all'emendamento 2.14, si tenda a esprimere un parere sulla base di un affidamento nei confronti delle valutazioni del Governo, senza che la Commissione approfondisca puntualmente i profili di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE osserva come sull'emendamento 2.14, nonché sulle analoghe proposte 2.13, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 il Governo rappresenti semplicemente la necessità di acquisire la relazione tecnica.
Passando all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 5, esprime un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica.
Rappresenta, altresì, criticità di ordine finanziario sulle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 non indicate dalla Commissione.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, segnala, per criticità di ordine finanziario, anche gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6, per i quali si rende necessaria la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.1, 5.7 e 5.26 per un approfondimento istruttorio.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) interviene per dare conto della portata normativa e finanziaria del suddetto emendamento 9.0.1.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica.
In seguito, formula un avviso contrario sugli emendamenti all'articolo 11 indicati dalla Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, accantonati nella seduta del 12 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.4, 7.5, 7.6, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, il cui esame resta sospeso.".

La proposta di parere, posta in votazione, viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 (testo 2), in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.3 (testo 3).
Osserva che occorre poi valutare i seguenti emendamenti indicati dal Governo: 2.7; 2.8; 2.9 (identico al 2.10 e 2.11); 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.0.1; 2.0.2; 2.0.4 (identico al 2.0.5 e al 2.0.8 (già 3.0.4)), 7.21 (testo 2), 24.0.3 (testo 2) e 32.3 (testo 3).
Segnala inoltre che occorre valutare i subemendamenti indicati dal Governo 2.0.1000/3, 2.0.1000/11, 2.0.1000/170 e 2.0.1000/260.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2) precedentemente accantonati.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2), riferiti

al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 561 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
561ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3, che prevede l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, che occorre chiedere rassicurazioni sulla piena sostenibilità, da parte degli uffici, dei relativi adempimenti, con le sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.
In merito alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4, concernente la partecipazione ai corsi di preparazione al concorso per magistrato della Scuola superiore della magistratura, chiede chiarimenti sulle modalità con cui verrà garantita la copertura degli oneri, tenendo conto delle condizioni reddituali dei nuclei familiari.
Per quanto riguarda l'articolo 10, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive, e l'articolo 12, per il passaggio di funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante e viceversa, chiede chiarimenti circa la stima degli oneri correlati ai nuovi adempimenti per la Scuola superiore della magistratura, nonché elementi istruttori sulla possibilità che la riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse possa assicurare il sostenimento dei nuovi fabbisogni di funzionamento della Scuola.
Per quanto concerne l'articolo 17, rileva che l'ultimo periodo del comma 1 dispone che il periodo trascorso in aspettativa dai magistrati, per lo svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia

nazionale che regionale o locale, è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Al riguardo, chiede informazioni volte a chiarire se tale periodo sia computato ai fini della progressione economica di anzianità e se tale previsione innovi rispetto alla legislazione vigente.
Con riferimento agli articoli 19 e 20 in materia di ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi, di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo e del fatto che le norme in esame dispongono che da tali ricollocamenti non devono derivare posizioni soprannumerarie, appare opportuna l'acquisizione di elementi più specifici volti ad escludere che le incompatibilità in sede di ricollocamento in ruolo e fino alla cessazione dall'impiego non siano suscettibili di tradursi in effetti finanziari negativi, anche derivanti da problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dai quali potrebbero derivare fabbisogni aggiuntivi di organico.
L'articolo 21 prevede l'aumento dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per un onere quantificato dalla relazione tecnica in euro 874.550 alla cui copertura si provvede con i risparmi derivanti dall'articolo 37, che introduce il massimale retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.688.468.
Osserva, al riguardo, che sono stati utilizzati i rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, mentre sono ormai disponibili anche quelli fino al 2020; inoltre, viene considerato il limite retributivo di 240.000 euro, senza però valutare gli effetti dei probabili aumenti che interverranno su tale limite, alla luce della norma della legge di bilancio 2022 che ha previsto un suo adeguamento in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati.
Pertanto, andrebbe fornito anche un prospetto dell'evoluzione degli oneri negli anni, tenendo conto della possibile variazione del parametro del limite retributivo che andrà ad erodere i risparmi quantificati e utilizzati a copertura.
Infine, andrebbe dimostrata la sostenibilità, a valere delle sole risorse già stanziate a bilancio, degli oneri ulteriori correlati all'aggiunta di nuovi membri del CSM, con riguardo non solo alle necessarie dotazioni di ufficio, ma anche all'eventuale previsione di personale di segreteria.
L'articolo 25 interviene sulla composizione della segreteria del CSM, prevedendo, fra l'altro, che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare alla segreteria un numero non superiore a 18 componenti esterni.
Al riguardo, appare opportuno, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di applicazione dell'articolo in esame ad invarianza di risorse già previste a legislazione vigente.
Osserva, inoltre, che la riprogrammazione delle spese correnti per far fronte ad oneri di personale di natura obbligatoria potrebbe determinare, nell'allocazione delle risorse in bilancio, un irrigidimento della spesa corrente.
L'articolo 26 amplia la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo.
Anche con riferimento a tale disposizione, richiede dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, per cui occorrerebbe garantire la disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. In tal senso, andrebbero evidenziate le altre spese di funzionamento che sarà possibile ridurre a regime.
L'articolo 27 prevede che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a 12 componenti esterni.
In relazione a tale articolo, possono svolgersi analoghe considerazioni a quelle già formulate in merito agli articoli 25 e 26.
Per quanto riguarda l'articolo 40, recante la delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare, osserva che l'incremento dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, tratti da magistrati già in servizio, potrebbe riverberarsi nella funzionalità delle procure e determinare

successivamente l'esigenza di ampliamento dell'organico.
Inoltre, andrebbero comunque valutate le maggiori spese, in termini di rimborsi spese e indennità, che potrebbero essere corrisposte ai due nuovi componenti, in aggiunta al trattamento stipendiale, qualora questo sia inferiore al limite omnicomprensivo citato nella relazione tecnica. A tale proposito, ricorda che, quando furono ridotti i membri del CSM militare, si stimarono alcuni risparmi proprio per le minori indennità di seduta, pari a circa 100.000 euro per la riduzione di tre membri.
Risulta pertanto necessario, ai fini della disamina dei suddetti profili, acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 308 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria, ricordando peraltro di aver consegnato nella seduta di ieri anche la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.
In particolare, andrebbe verificata la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, che prevede l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, nonché delle lettere *b)* e *c)*, che trasferiscono competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza. Altresì, andrebbe chiarita la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'adozione delle eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio, da parte dei soggetti interessati, dei benefici carcerari previsti dal provvedimento in esame.

La rappresentante del GOVERNO ricorda di aver consegnato nella seduta di ieri la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) ***Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori***
(1478) ***Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace***
(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo nell'odierna seduta antimeridiana, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, viene rappresentato che tali attività non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della difesa già sviluppa corrispondenti percorsi formativi su tale tematica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), in relazione all'emendamento 11.1 (testo 2), segnala, per quanto di competenza, a rettifica della precedente valutazione, che non vi sono osservazioni da formulare.
Rappresenta poi la necessità di esaminare le proposte emendative 7.5, 7.14 e 23.14, sulle quali è emersa, presso la Commissione di merito, l'intenzione di procedere alla votazione.
In particolare, ricorda che si richiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria della proposta 7.5 interamente sostitutiva dell'articolo 7.
Altresì, occorre acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.14 che estende la possibilità di proroga, al massimo del cinquanta per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e su ferrovia.
Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 23.14, finalizzata ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2) e una valutazione contraria sulle altre proposte emendative richiamate dal relatore.

Il RELATORE propone poi l'espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e agli articoli da 19 a 27, la cui valutazione sui profili finanziari sia rimasta in sospeso e che non risultino ritirati presso la Commissione di merito.

Peraltro, ricorda che - in base agli accordi tra i Gruppi parlamentari - le tematiche sottese ai predetti articoli saranno compiutamente approfondite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e

11, nonché da 19 a 27, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.3 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.20, 21.0.4, 23.14, 23.0.1, 23.0.5, 23.0.6, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.3, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.22, 27.0.23 e 27.0.26.
Esprime parere non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2), mentre l'esame resta sospeso sulle proposte 11.7 (testo 2), 11.0.6, 11.0.13 e 11.0.14.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, rammenta la condizione sul testo richiesta dal Governo ai fini della valutazione non ostativa sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO specifica come il termine dei sessanta giorni indicato nella condizione proposta sul testo sia dovuto anche alla necessità di conformarsi a prescrizioni tipiche del processo tributario.
In merito agli emendamenti, formula un avviso non ostativo sulla proposta 1.1 e un avviso contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la senatrice GALLICCHIO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 1 delle parole da: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria" fino a: "soccombente" con le seguenti: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.".
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.2 (testo 2).
Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.1.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per oggi, mercoledì 25 maggio 2022, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 562 (ant.) del 26/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022
562ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il seguente schema di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente delle proposte 1.4, 1.12,

1.13, 1.14, 1.17 e 1.21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), sulla base dell'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata, nonché degli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, formula il seguente schema di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata,
preso atto, altresì, degli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:
- con riferimento all'articolo 3, si assicura, riguardo all'istituzione del fascicolo del magistrato, che gli adempimenti relativi alla raccolta di informazioni sul lavoro da questi svolto, ai fini della valutazione del merito della professionalità, saranno fronteggiati con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente, essendo tali attività espletate ordinariamente, trattandosi di compiti istituzionali, che potranno essere garantiti anche telematicamente, utilizzando i dati qualitativi e quantitativi già in possesso degli uffici, in modo da accelerare il procedimento di valutazione e darne maggiore trasparenza;
- per quanto concerne l'articolo 4, ed in particolare il comma 1, lettera a), che reca una nuova disciplina per l'accesso al concorso in magistratura, si conferma la possibilità di fronteggiare le spese per l'organizzazione delle procedure concorsuali in ragione di una platea di partecipanti più vasta rispetto alla media dei partecipanti rilevata negli ultimi anni, considerato che si stima nella misura del 5 per cento l'incremento di spesa in attuazione delle nuove disposizioni, rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente (escluse le misure speciali adottate nel periodo emergenziale) rilevati in circa 1.291.000 euro, utilizzando le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate dalle maggiori entrate derivanti dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura pro capite di euro 50;
- con riferimento all'articolo 10, che reca una specifica disciplina dei corsi di formazione finalizzati al conferimento degli incarichi semidirettivi per magistrati giudicanti e requirenti organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, si conferma che le relative attività formative potranno essere espletate avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente, assegnate annualmente alla Scuola, nel limite dello stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia;
- con riferimento agli articoli 19 e 20, si ribadisce che, sul piano organizzativo o funzionale, non sussistono criticità per le amministrazioni interessate, derivanti dal ricollocamento del personale di magistratura alla cessazione di mandati elettivi o di incarichi di Governo, o effetti negativi per la finanza pubblica, neppure indiretti, considerato peraltro che la prevista esiguità delle casistiche che potranno presentarsi, anche in ragione della nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame, non appare suscettibile di determinare fabbisogni aggiuntivi di organico per le amministrazioni di origine né l'adozione di particolari misure organizzative;
- con riferimento all'articolo 21, si ritiene che, attesa l'oggettiva impossibilità di quantificare puntualmente l'evoluzione degli oneri nel corso degli anni in vista della possibile variazione del

parametro del limite retributivo, gli effetti derivanti dal risparmio di spesa, così come stimati nella relazione tecnica, risultano comunque ampiamente sufficienti, quanto meno in un'ottica decennale, a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'incremento del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si conferma, inoltre, la piena sostenibilità delle spese per le necessarie dotazioni strumentali, nonché l'adeguatezza del personale di segreteria in relazione all'aggiunta dei nuovi membri del CSM, a valere delle risorse iscritte in bilancio;

- per quanto concerne l'articolo 25, si conferma che la facoltà di riprogrammazione delle spese correnti, che potranno, quindi, essere rimodulate in modo da coprire i costi derivanti dalle collaborazioni esterne previste dal presente articolo, potrà avvenire nel limite delle risorse iscritte annualmente in bilancio, senza la necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione e garantendo, altresì, l'invarianza delle risorse finanziarie già stanziate anche in presenza di contratti con durata pluriennale, essendo tali istituti già ampiamente adottati nel corso degli anni da parte del CSM. Relativamente al riconoscimento di indennità ai magistrati (segretario, vice e collaboratori), si assicura poi che le stesse potranno essere erogate nel rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, nonché nel rispetto del principio di invarianza della spesa previsto per l'erogazione di compensi di natura accessoria da attribuire al suddetto personale, escludendo in tal modo nuovi effetti onerosi per la finanza pubblica;
- in merito all'articolo 26, si conferma l'assenza di profili di onerosità recati dal suddetto articolo, in quanto la copertura degli oneri per il conferimento di incarichi esterni potrà essere garantita nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del CSM. Si prevede, infatti, la possibilità di riprogrammare le spese correnti anche in relazione a contratti aventi durata pluriennale, per i quali potrà essere garantita la disponibilità di risorse per il medesimo lasso temporale mediante rimodulazione delle voci di bilancio, stabilite in funzione delle esigenze di migliore funzionalità del CSM;
- in merito all'articolo 27, si conferma l'assenza di profili di onerosità recati dal suddetto articolo, in quanto la copertura degli oneri per il conferimento di incarichi esterni potrà essere garantita nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del CSM. Si prevede, infatti, la possibilità di riprogrammare le spese correnti anche in relazione a contratti aventi durata pluriennale, per i quali potrà essere garantita la disponibilità di risorse per il medesimo lasso temporale mediante rimodulazione delle voci di bilancio, stabilite in funzione delle esigenze di migliore funzionalità del CSM;
- per quanto concerne, poi, l'articolo 33, laddove riconosce il trattamento di missione per i candidati estratti a sorte, si conferma che trattasi di casistiche che potranno verificarsi in casi estremi e limitati, oltre alla circostanza che l'eventualità potrebbe manifestarsi riguardo ad un esiguo numero di candidati estratti a sorte, il cui spostamento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione, relativo al solo rimborso delle spese di trasferta che potrà effettuarsi nell'arco della stessa giornata, senza necessità di pernottamenti;
- con riguardo all'articolo 37, si conferma la correttezza del trattamento medio dei membri togati come quantificato nella relazione tecnica allegata al provvedimento basata sulla scorta dei dati finanziari del triennio 2016/2018, in quanto, pur tenendo conto dell'aggiornamento degli ultimi rendiconti finanziari del CSM - rispetto a quelli utilizzati come fonte dei dati sui quali è stato calcolato il risparmio di spesa - la sostanziale stabilità degli importi non incide in misura significativa sul trattamento medio stimato, che non necessita quindi di ulteriore revisione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) rappresenta la necessità di esaminare, in via preliminare, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, nonché la proposta 12.14, che sono stati accantonati presso la Commissione di merito in attesa del parere della Commissione bilancio.
In particolare ricorda che, sulle proposte da 6.1 a 6.7, è stata segnalata l'esigenza di valutare i profili finanziari, mentre sono stati richiesti elementi informativi per valutare la portata finanziaria dell'emendamento 12.14, che prevede l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti da 6.1 a 6.7 che, sopprimendo l'articolo 6, risultano in contrasto con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alla componente M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, è volta a rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza.
Si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, altresì sulla proposta 12.14.

Il RELATORE prospetta l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti appena richiamati.

Il PRESIDENTE propone quindi di esaminare le restanti proposte emendative riferite agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 31, su cui risulta che la Commissione di merito ha proceduto ad avviare l'esame.

La Commissione conviene.

Il RELATORE, innanzitutto, chiede l'avviso del Governo sugli emendamenti 3.17 (testo 2), 11.7 (testo 2), 12.21 (testo 2), 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)] e 17.3 (testo 2), su cui la Commissione non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della Commissione sulle proposte 3.17 (testo 2), 11.7 (testo 2), 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)], mentre esprime una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull'emendamento 17.3 (testo 2).

Il RELATORE, dopo aver prospettato il recepimento dell'avviso del Governo sulle proposte appena richiamate, propone quindi l'espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti accantonati riferiti agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 31, che non risultino ritirati presso la Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione per acquisire elementi informativi utili all'organizzazione del prosieguo dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,55.

Il PRESIDENTE propone di procedere all'esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni del

provvedimento ancora da valutare, fatta eccezione per l'articolo 2, su cui si attende la presentazione di una riformulazione concordata tra Gruppi parlamentari di maggioranza e Governo.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) richiama quindi i rilievi formulati sugli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 13, 18, 29 e 32.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 13, 18, 29 e 32.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), soffermandosi sulla portata normativa e sulle finalità perseguite dall'emendamento 13.27 (testo 2), ritiene che la misura non comporti oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta, al riguardo, che l'avviso è contrario in assenza di una relazione tecnica che evidenzi la portata innovativa della proposta e che chiarisca gli eventuali riflessi finanziari sul Servizio Sanitario Nazionale.

Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario su tutte le proposte accantonate agli articoli appena richiamati, se non ritirate.

Il PRESIDENTE comunica che è stata appena trasmessa dalla Commissione di merito la riformulazione 2.0.1000/1 (testo 2).
Dispone quindi la sospensione della seduta per consentire la valutazione dei profili finanziari della proposta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 13,40.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) richiama sinteticamente le questioni poste sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.
In particolare, ricorda che sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare. Chiede quindi l'avviso del Governo sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della Commissione sulla proposta 2.0.1000. Inoltre, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2).
Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2 e segnalati dalla Commissione e dal Governo, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, convenendo per il resto con l'assenza di osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DELL'OLIO (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 31 e 32 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27,

2.0.1000/43, 2.0.1000/44, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/52, 2.0.1000/53, 2.0.1000/54, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/66, 2.0.1000/67, 2.0.1000/70, 2.0.1000/72, 2.0.1000/76, 2.0.1000/78, 2.0.1000/79, 2.0.1000/87, 2.0.1000/92, 2.0.1000/93, 2.0.1000/96, 2.0.1000/106, 2.0.1000/169, 2.0.1000/170, 2.0.1000/173, 2.0.1000/174, 2.0.1000/175, 2.0.1000/176, 2.0.1000/179, 2.0.1000/188, 2.0.1000/190, 2.0.1000/192, 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203, 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204, 2.0.1000/205, 2.0.1000/206, 2.0.1000/207, 2.0.1000/208, 2.0.1000/209, 2.0.1000/210, 2.0.1000/211, 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214, 2.0.1000/215, 2.0.1000/216, 2.0.1000/218, 2.0.1000/219, 2.0.1000/220, 2.0.1000/224, 2.0.1000/225, 2.0.1000/226, 2.0.1000/228, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/232, 2.0.1000/233, 2.0.1000/234, 2.0.1000/235, 2.0.1000/237, 2.0.1000/238, 2.0.1000/236, 2.0.1000/240, 2.0.1000/241, 2.0.1000/242, 2.0.1000/243, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, 2.0.1000/258, 2.0.1000/260, 2.0.1000/261, 2.0.1000/262, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.3, 5.3 5.4, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 (testo 2), 5.27, 5.28, 5.30, 5.30 (testo 2), 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.44, 5.45, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.83, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.6, 11.0.13, 11.0.14, 12.14, 12.0.7, 12.0.9, 12.0.10, 13.12, 13.27 (testo 2), 13.28, 13.29, 13.40, 13.42, 13.43, 13.45, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 (testo 2), 13.0.6, 13.0.7, 15.6 (testo 2), 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4, 16.0.6 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21 (testo 2), 18.27, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.25, 18.0.26, 18.0.27, 18.0.28, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31, 31.0.1, 31.0.2, 32.2 (testo 2), 32.3 (testo 3), 32.8, 32.9, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4.

Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.1000, 3.17 (testo 2), 11.7 (testo 2), 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)].

Il parere è altresì non ostativo sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000, incluso il 2.0.1000/1 (testo 2).".

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
564ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge prevede, all'articolo 1, comma 5, una clausola di invarianza finanziaria, nonché l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che, nel caso di uno o più decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non siano compensati al loro interno, subordina la relativa emanazione alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della compatibilità con la suddetta clausola di invarianza finanziaria del principio e criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ii)*, nella parte in cui prevede la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale.
Sull'emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, che risponde, tra l'altro, al quesito posto dalla Commissione.
Con riguardo all'emendamento 1.1, esprime, per quanto di competenza, un avviso contrario.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente

proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Sull'emendamento 1.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente PESCO precisa che il parere all'Assemblea viene reso nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche al testo.

La Commissione conviene.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 1.101, volta a eliminare l'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei documenti di gara, e 1.103, diretta a escludere eccezioni al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali.
Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103, mentre concorda con la Commissione sulla valutazione non ostativa della proposta 1.104.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103. Sulla proposta 1.104, il parere è non ostativo.".

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 1.2 e 1.0.1.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.3.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.10, 2.11, 2.14 e 2.0.1.
Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.13 e 2.20.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.8, 2.12, 2.24, 2.31, 2.32, 2.38, 2.39 e 2.40.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.26.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.5.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.17.
Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 5.5.
Occorre inoltre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.8, 5.14 e 5.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari relativi dell'emendamento 7.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 10.2 e 10.3.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
11.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, non ci sono osservazioni da formulare.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 13.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

13.
Non vi sono osservazioni da formulare con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 15.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
15.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 16.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
16.
Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 17.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.1.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
18.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 19.1, 19.5 e 19.6.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 20.5, 20.7, 20.9 e 20.10.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria delle proposte 20.4, 20.6, 20.8 e 20.11.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3 e 20.16.
Occorre valutare, altresì, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, ivi inclusa la proposta 20.0.1 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 21.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Non sono stati presentati emendamenti agli articoli 28 e 29.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento presentato all'articolo 30.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, si chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 31.3 e 31.9.
Occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 31.8, 31.10 e 31.11.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare, per gli effetti sui trattamenti economici di missione, la proposta 33.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.
Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 34.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 35.1.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 35.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 36.
Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 37.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 38.
Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 39.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 40, occorre valutare la portata finanziaria delle

proposte 40.4 e 40.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 40.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.2, 1.0.1 e 1.3, mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.14, 2.0.1, 2.13, 2.20, 2.6, 2.12, 2.24 e 2.32, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.10. 2,11, 2.8, 2.31, 2.38, 2.39 e 2.40.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, manifesta un avviso contrario sulle proposte 3.18, 3.19, 3.26, 4.0.2, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 5.6, 5.8, 5.14, e 5.15, mentre l'avviso è contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.17.
In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, valuta negativamente, per i profili di finanza pubblica, le proposte 6.0.2 e 7.0.2.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si esprime in senso contrario sulla proposta 9.0.1.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.3, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sottolineare l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento, la cui valutazione va rimessa alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che, in effetti, la proposta non sembra presentare profili di onerosità.
Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.3; sulla proposta 10.4, dopo un breve approfondimento, segnala l'esigenza di verificarne gli effetti finanziari con una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 13, 15, 16 e 18, manifesta un giudizio contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 13.5, 15.1, 16.4, 18.1 e 18.2.
Sugli emendamenti riferiti all'articolo 19, si pronuncia in senso contrario sulle proposte 19.1, 19.5, 19.6, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 20, dichiara l'avviso contrario del Governo sulle proposte 20.5, 20.7, 20.9, 20.10, 20.4, 20.6, 20.8, 20.11, 20.1, 20.2, 20.3, 20.16, 20.13, 20.14 e 20.15.
Sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), dopo una breve valutazione, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza.
Sugli emendamenti riferiti all'articolo 21, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 21.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, esprime un avviso di contrarietà sulle proposte 31.3, 31.9, 31.8, 31.10 e 31.11.
Sugli emendamenti riferiti agli articoli 33, 35 e 40, l'avviso del Governo è contrario sulle proposte 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.
Sugli emendamenti riferiti agli articoli 8, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36 e 38, nonché su tutte le restanti proposte emendative, concorda con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Alla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario del Governo sulle proposte 1.6, 2.6, 2.13, 2.14, 3.19, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 20.1, 20.2, 21.1, 31.3 e 31.9, risponde la sottosegretaria SARTORE, rappresentando la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale l'avviso non può essere che contrario.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede le motivazioni dell'avviso di contrarietà sulla proposta 33.4.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, anche a tale riguardo, la presenza di profili finanziari che richiederebbero la predisposizione di una relazione tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 21.1, 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 maggio.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

preso atto che:
- in relazione all'articolo 2, si conferma che dall'attuazione delle disposizioni previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la precisazione che tali risorse appaiono pienamente adeguate alle finalità e funzionalità della piattaforma e dunque confermano la piena sostenibilità finanziaria delle nuove norme previste dal comma 5 dell'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- con riguardo all'articolo 5, si rappresenta che le linee guida in materia di equilibrio di genere, da adottarsi entro il 30 settembre 2022 da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto verranno elaborate tenendo conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 6, viene assicurato, in riferimento al comma 6, che la dotazione del fondo speciale di parte corrente prevista per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è adeguata a sostenere gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione, sia per l'anno corrente, sia a regime, e viene confermato che il predetto accantonamento presenta sufficienti disponibilità. Con riguardo al comma 8, viene precisato che l'effetto finanziario ivi previsto è riferibile a quelle spese che siano state già impegnate, ma che non sono state ancora ordinate, e si evidenzia che in tali spese possono ricomprendersi anche somme che corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei terzi, trattandosi in sostanza di spese previste in bilancio, per le quali per un breve lasso di tempo non si è determinato l'atto di formale di impegno e, nondimeno, ne è consentita la

permanenza nella contabilità finanziaria: al riguardo, si assicura che il mantenimento in bilancio non supera i tassativi termini massimi di tempo, atteso che l'iscrizione di tali risorse nel bilancio avviene con un impegno nello stesso anno di competenza e saranno pagate sempre nel medesimo anno;
- con riferimento all'articolo 7, in relazione al comma 1, lettera c), viene precisato, in relazione al numero di incarichi che si intende attribuire attraverso lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022, che tale cifra non è quantificabile ex ante, come anche le informazioni di dettaglio richieste per la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale attraverso lo stanziamento di 18,1 milioni di euro, precisandosi che entrambi gli stanziamenti operano come limiti di spesa;
- in relazione all'articolo 8, si conferma la congruità delle risorse per il raggiungimento delle finalità previste dalla disposizione, e si rappresenta che la stessa introduce unicamente una diversa modalità con cui il FormezPA effettua la provvista dei fondi necessaria per le attività da svolgere nell'ambito del PNRR, consentendo di disporre di risorse finanziarie in anticipo rispetto al versamento dei corrispettivi da parte delle pubbliche amministrazioni fruitrici dei servizi dell'Associazione: la verifica dell'adeguatezza di tali corrispettivi a coprire il fabbisogno finanziario dell'associazione deve pertanto essere effettuata dall'associazione in via preliminare, tenendo conto anche della diversa tempistica tra il sostenimento dei costi e l'acquisizione dei ricavi. Circa l'effetto degli interessi passivi sulla sostenibilità dell'operazione, si rileva che, per lo Stato, il recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è assicurato dal trattenimento delle risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA;
- con riguardo all'articolo 12, comma 1, lettera d), nella parte in cui prevede che le attività di formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) possano svolgersi presso spazi messi a disposizione dagli enti territoriali, si rappresenta che, trattandosi di strutture nella disponibilità dei suddetti enti potenzialmente utilizzabili anche per attività formative, dalla fruizione dei locali non derivano maggiori oneri a carico né degli enti ospitanti né della Scuola: l'organizzazione dell'offerta formativa avverrebbe su base convenzionale, consentendo, peraltro, agli enti territoriali di contenere i costi e i tempi di trasferimento del personale, stante la maggiore vicinanza ai luoghi di formazione rispetto a quanto possa avvenire nel quadro previgente, in cui l'offerta della Scuola è incentrata sulle due sedi di Roma e Caserta. Viene quindi confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa ivi prevista, e si forniscono elementi informativi sulle entrate ordinarie annuali della Scuola, previste in termini di competenza e cassa, che affluiscono al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che le trasferisce alla SNA. Per quanto concerne il comma 3, si precisa che l'attuale formulazione prevede la riduzione legislativa delle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a copertura dei maggiori costi per l'aumento della dotazione organica;
- con riferimento all'articolo 13, si rappresenta che la disposizione in esame non è ascrivibile tra quelle cui trova applicazione l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, poiché non riguarda specificamente spese di personale, ma la durata e la disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari di cui alla medesima disposizione (il cui costo è stato già scontato sui saldi di finanza pubblica). Nel merito, si fa presente che l'anticipazione di sei mesi delle previste assunzioni dei consiglieri penitenziari, derivante dalla riduzione del suddetto corso di formazione iniziale dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché le risorse finanziarie assegnate per la corresponsione del trattamento economico ai dirigenti penitenziari da reclutare risultano già iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio dell'amministrazione, di cui si fornisce nel dettaglio l'ammontare degli stanziamenti interessati. Si ribadisce quindi il contenuto della relazione tecnica che conferma l'assenza di effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica;
- con riguardo all'articolo 15, quanto ai profili di copertura, si forniscono dati di dettaglio sulle entrate accertate rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, a partire dal 2017, ossia dall'anno di costituzione dell'ANPAL, da cui risulta assicurata la disponibilità delle risorse richieste per la copertura degli oneri per l'ampliamento della dotazione organica

dell'Agenzia;
- con riferimento all'articolo 17, viene confermata la capienza delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (capitolo di spesa n. 3059/MEF), tenuto anche conto che il predetto Fondo sarà ripartito, nel limite delle disponibilità, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- in merito all'articolo 20, si conferma la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza di cui al comma 2, precisandosi che le risorse, appostate presso il bilancio dell'Istituto per interventi che saranno attuati nell'ambito dei previsti protocolli di intesa, non risultano già impegnate, programmate o prenotate per specifiche misure per importi incompatibili con le esigenze che si presumono correlate ai suddetti protocolli;
- in relazione all'articolo 21, si conferma che la destinazione delle economie degli investimenti del PNRR ai Progetti bandiera relativi alle medesime missioni e componenti, poiché non determina una modifica della distribuzione complessiva delle risorse PNRR tra sovvenzioni e prestiti, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Quanto all'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, si rappresenta che la disposizione si limita a indicare progettualità da finanziare nell'ambito delle risorse già stanziate e attualmente in corso di programmazione, e quindi nessun effetto finanziario può generarsi sui saldi di finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 23, viene assicurato che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5 non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 28, relativamente alla disponibilità nei bilanci di INPS, INAIL e ISTAT dei 15 milioni di euro necessari per la sottoscrizione del capitale della società 3-I S.p.A., si rappresenta che le risorse richieste sono appostate nei bilanci degli istituti partecipanti, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, e saranno corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei relativi bilanci di previsione. Per ciò che attiene all'individuazione del conferimento di risorse, oltre che dei beni, strumenti e apparati da trasferire alla società, si precisa che la norma rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà sottoposto a tutte le verifiche contabili e di legittimità di rito;
- con riguardo all'articolo 29, si conferma che la norma consente di non applicare il limite di spesa imposto, anche per le spese informatiche, dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - con riferimento ai valori medi del triennio 2016-2018 - solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dunque, nell'ambito della capacità di spesa effettiva; si precisa inoltre che la norma afferisce esclusivamente all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali (peraltro oggetto di un'ampia incentivazione nell'ambito del PNRR) ed è legata necessariamente alla prevista programmazione di dismissione delle infrastrutture fisiche dei CED;
- in merito all'articolo 30 sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, si rappresenta che l'incremento di due unità dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI trova copertura nella norma che istituisce un fondo di 499 milioni di euro annui per far fronte alle spese di funzionamento e gestione dell'ASI medesima;
- circa l'articolo 31 sulla struttura della Presidenza del Consiglio per le politiche spaziali e aerospaziali, viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, nonché il fatto che il ricorso a cinque esperti è vincolato dal rispetto del tetto di spesa massima complessiva di 350 mila euro annui;
- con riguardo all'articolo 33 sulla realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, viene confermato che dalla norma in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 37 in materia di ZES e ZLS, sono forniti chiarimenti sugli effetti finanziari del comma 2 che estende l'ambito applicativo del credito di imposta riconosciuto per le ZES;
- per quanto concerne l'articolo 38 sulla digitalizzazione delle agenzie "Tour Operator", viene confermato che la rimodulazione delle risorse tra i subinvestimenti 4.2.1 e 4.2.2 della linea progettuale

M1C3 del PNRR non reca pregiudizio in merito alle domande già presentate in merito al subinvestimento 4.2.2;

- in merito all'articolo 40 sulle misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici", viene fornita rassicurazione circa il fatto che il possibile coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della Cabina di coordinamento non determina ulteriori oneri, posto che i predetti soggetti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Altresì, si rappresenta che la destinazione di quota parte delle risorse stanziate per le celebrazioni del Giubileo ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla misura recata dall'articolo 40 non determina un impatto sui saldi di finanza pubblica diverso da quello già scontato nei tendenziali;
- in relazione all'articolo 41 recante misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, vengono forniti elementi a sostegno della corretta quantificazione degli oneri connessi ai rimborsi di spese in favore dei componenti del Comitato, nonché della compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'avvalimento di strutture del Ministero della giustizia, dell'Istat e del Sistan;
- con riferimento all'articolo 43 recante l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, vengono forniti elementi informativi utili a suffragare la congruità delle somme stanziate per i relativi risarcimenti;
- per quanto concerne l'articolo 44, capoverso "Art. 2-bis" sulla formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che le università e le istituzioni di alta formazione potranno organizzare i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, ponendo i relativi oneri a carico dei partecipanti, nonché circa il fatto che la partecipazione di personale scolastico alle commissioni giudicatrici della prova finale del percorso abilitante sarà pianificata in funzione degli impegni professionali dei docenti facenti parte delle commissioni;
- in merito all'articolo 44, capoverso "Art. 16-bis", sono forniti elementi informativi circa la copertura delle spese di funzionamento della Scuola di alta formazione;
- con riguardo all'articolo 44, capoverso "Art. 16-ter", sono fornite rassicurazioni in merito alla copertura di un compenso una tantum di carattere accessorio ai docenti che, dopo aver partecipato alle attività formative, abbiano conseguito una valutazione positiva;
- per quanto attiene alla previsione di spesa relativa alle figure professionali responsabili delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, viene confermato che i relativi emolumenti troveranno copertura nell'ambito del fondo di miglioramento dell'offerta formativa e la capienza dello stesso è garantita dal fatto che le attività saranno poste in essere a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, fino al momento dell'effettiva applicazione della misura, potranno essere fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di destinare quota parte delle risorse del fondo per le suddette figure professionali;
- vengono poi fornite delucidazioni sulla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti;
- per quanto riguarda l'articolo 46 sul perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, viene confermato che le nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento non generano nuovi oneri per la finanza pubblica e che il supporto ai lavori della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale sarà assicurato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione, sono fornite rassicurazioni sull'adeguatezza della copertura finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 11, comma 1, siano sostenibili a valere sui bilanci delle regioni interessate e compatibili con la disciplina dell'Unione europea, nonché, in relazione al comma 2 del medesimo articolo, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 178 del 2020, rimaste inutilizzate e destinate alla stipula di contratti di collaborazione, non siano state già scontate come

economie nei tendenziali di finanza pubblica,
e con le seguenti osservazioni:
- relativamente all'articolo 30, si rappresenta che le risorse a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - risulterebbero integralmente classificate come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato in conto maggiore spesa corrente, con conseguente dequalificazione delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente;
- analogamente, con riguardo all'articolo 47, si rappresenta il rischio di una dequalificazione della spesa derivante dal fatto che, a fronte di oneri che sembrano di natura corrente, si utilizza, come copertura, parte delle risorse del Fondo per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale classificate in conto capitale.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 1.12. Occorre valutare, inoltre, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.1 e 1.5.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 2, segnala che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 e 2.13.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.20 (testo 2). Sull'emendamento 3.7 (testo 2) rileva che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.27, 3.10, 3.10 (testo 2), e 3.0.1. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.6, 3.11, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 4, osserva che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.3. Osserva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.17, 6.17 (testo 2), 6.17 (testo 3), 6.17 (testo 4), 6.18, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25. Rileva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13 (testo 2), 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.26, 6.27 e 6.28.
In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 7, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.20, 7.20 (testo 2), 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.41 (testo 2), 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.55 e 7.56. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.13 (testo 2), 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.26, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 e 7.49. Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.48, 7.50, 7.51, 7.52, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.100 del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7. Quanto all'emendamento 8.1, segnala che occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 9, osserva che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 9.1. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 10, segnala che sembrano comportare maggiori oneri l'emendamento 10.0.1. Appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.14, 10.16, 10.18, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 e 10.0.2. Rileva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, 10.0.4 (testo 2), 10.5, 10.6, 10.7, 10.7 (testo 2), 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.19, 10.20 e 10.21.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 11.1, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.14, 11.15 e 11.16. Fa poi presente che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.2, 11.11 e 11.13.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 12, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.6, 12.10 (già 12.0.2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 e 12.9, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 12.1.
In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 13, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 e 13.0.6.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 14, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.5 (testo 2), 14.5 (testo 3), 14.15, 14.15 (testo 2), 14.16, 14.0.1, 14.0.3. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.3 (testo 2), 14.6, 14.6 (testo 2), 14.7, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13 e 14.0.2. Osserva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 14.9, 14.10 e 14.14.
Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8, 15.0.8 (testo 2) e 15.0.8 (testo 3). Rileva che occorre, altresì, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, osserva che comportano maggiori oneri la proposta 16.0.1, le analoghe proposte 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4., nonché le analoghe proposte 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8. Richiede poi la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.1 e 16.2, sulle analoghe proposte 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12 e 16.0.13, sull'emendamento 16.0.9 (testo 2), nonché sulle proposte 16.0.23 e 16.0.24. Rileva, inoltre, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.16, che prevede l'istituzione, nell'abito della contrattazione collettiva delle funzioni centrali, di apposite sezioni speciali per il personale dell'Agenzia delle dogane. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 16.0.17, 16.0.18 e 16.0.19, che estendono ai veicoli utilizzati dal personale dell'Agenzia delle dogane la disciplina dei veicoli e dei conducenti delle Forze armate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 1 7.1. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1, 17.0.3, 17.0.7, 17.0.7 (testo 2) e 17.0.7 (testo 3). Fa inoltre presente che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 17.0.2, che interviene sulla disciplina del Consiglio nazionale dei giovani. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 17.0.4 e segnala l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.8. Rileva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 17.0.9 (già 9.3) e 17.0.10 (già 10.17).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica sulla proposta 18.1. Segnala poi l'opportunità di valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 18.19, che estende alle pubbliche amministrazione la decorrenza temporale dell'obbligo relativo ai pagamenti elettronici. Richiede inoltre la relazione tecnica delle analoghe proposte 18.22, 18.23 e 18.24 e chiede poi conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 18.31 e 18.32. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 18.53, 18.54 e 18.55, sui termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria

degli analoghi emendamenti 18.56, 18.57 e 18.58, in tema di modalità di liquidazione periodica dell'IVA. Rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.59, 18.60, 18.61 e 18.62, sul versamento dell'IVA per acquisti in inversione contabile. Segnala quindi la necessità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.63, 18.64 e 18.65, degli analoghi emendamenti 18.66, 18.67 e 18.68, nonché delle analoghe proposte 18.69, 18.70 e 18.71, in tema di modalità e tempi di trasmissione elettronica dei dati sulla fatturazione elettronica. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.72, 18.73, 18.74 e 18.75, nonché sulla proposta 18.76. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.77 (già 18.0.10), sui requisiti per partecipare alla cd. lotteria degli scontrini. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.5. Richiede poi di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8 e 18.0.8 (testo 2), sul limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni a pronti. Fa poi presente l'opportunità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.9, 18.0.9 (testo 2), 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12 e 18.0.13, sui termini per fruire del contributo per la "Nuova Sabatini". Occorre inoltre valutare la compatibilità della proposta 18.0.14 con la clausola di invarianza finanziaria prevista nella disposizione oggetto di modifica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.0.18, 18.0.19 e 18.0.20, sulla gestione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 18.0.21 e 18.0.21 (testo 2), con particolare riguardo ai commi 1 e 2, volti a sopprimere il parere parlamentare sui provvedimenti di anticipazione e di versamento nella gestione delle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, segnala che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 19.1 e 19.1 (testo 2), sulla elaborazione dei dati contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, recante proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni sulla prima casa. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 19.0.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che occorre valutare la compatibilità della proposta 20.3 con la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 20. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.9, 20.0.1, 20.0.6, 20.0.10, 20.0.12, 20.0.12 (testo 2), 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16 e 20.0.17. Fa presente che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4 e 20.0.5, nonché la proposta 20.0.7. Rileva che occorre inoltre valutare i profili finanziari delle proposte 20.0.8, che riduce l'età minima per il contratto di apprendistato dei lavoratori sportivi, e 20.0.9, che sopprime il limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà. Sulla proposta 20.0.15, chiede conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1, 21.1 (testo 2), 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.5 (testo 2), 21.0.1 e 21.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 21.6, 21.7 e 21.7 (testo 2), che intervengono in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 21.8 (che include i progetti di sviluppo dell'imprenditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito imprenditoriale tra i Progetti Bandiera del PNRR) e 21.9 (che interviene sulla disciplina riguardante l'utilizzo delle risorse per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 22.1 e 22.0.1. Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli analoghi emendamenti 22.2 e 22.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 23.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.1 (testo 2), 23.2, 23.3 e 23.4. Rileva che occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.5, 23.6, 23.7 e 23.8. Segnala che comporta maggiori oneri

l'emendamento 23.12. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.13. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.14. Osserva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.16. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.17. Fa presente che occorre verificare la compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente delle proposte 23.18 e 23.19. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.18 (testo 2), 23.20, 23.21 e 23.21 (testo 2). Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria della proposta 23.21 (testo 3), per la quale occorre anche valutare l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti del Tavolo ivi istituito. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.22. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 23.23. Chiede inoltre conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.24. Reputa poi opportuno valutare gli effetti finanziari della proposta 23.24 (testo 2) e gli effetti finanziari dell'emendamento 23.25. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.26 (analoga al 23.27), 23.28 e 23.29 (analoga al 23.30). Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 23.31, 23.32 e 23.33. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.34. Osserva che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 23.35 e 23.36. Rileva l'opportunità di valutare poi gli effetti finanziari delle analoghe proposte 23.37, 23.38 e 23.39. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.40. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 23.41 e 23.43. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.0.8. Segnala poi che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.14. Rileva che occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.0.15 e 23.0.16. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.17. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.18. Fa altresì presente che vanno valutati gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 23.0.19, 23.0.20, 23.0.21 e 23.0.22. Chiede elementi sulla portata finanziaria dell'emendamento 23.0.23 e chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.24. Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.25 e conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 24.2, 24.0.2 (analoga al 24.0.3 e 24.0.4), 24.0.5 e 24.0.6. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 24.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 25, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 25.1. Osserva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 25.2. Segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 25.3. Fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria o sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 25.4, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.4 e 25.0.5. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.2. Osserva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 25.0.9 (già 14.0.5). Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 25.0.10 (già 27.0.6).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 26.1. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 26.2. Rileva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli analoghi emendamenti 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6. Segnala che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 26.7. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 26.0.1 e 26.0.1 (testo 2) che inseriscono ulteriori destinatari tra le isole minori beneficiarie delle risorse del fondo per la tutela e lo sviluppo socio-economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 27.3, 27.3 (testo 2), 27.5, 27.5 (testo 2), 27.7, 27.7 (testo 2), 27.8 (analoga al 27.9, 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13), 27.8 (testo 2), 27.14, 27.19 e 27.20. Richiede poi la relazione tecnica sulle proposte 27.3 (testo 3), 27.4, 27.4 (testo 2), 27.17, 27.17 (testo 2), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.7,

27.0.8 e 27.0.9. Rileva che occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 27.0.3 e 27.0.5. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 27.0.4, con riguardo all'operatività della commissione ivi istituita. Relativamente all'emendamento 27.0.4 (testo 2), segnala che occorre valutare - in merito all'operatività della commissione ivi istituita - l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, ferma restando, altresì, la necessità di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nel comma 2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 28.5 (interamente sostitutiva dell'articolo), nonché della proposta 28.6. Osserva che risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, segnala che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 29.1 e 29.2.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 30, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 30.1. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 30.4 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 31, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 31.1, 31.2 e 31.3. Fa inoltre presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 31.100 del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 32, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 32.3, 32.16, 32.17 e 32.18. Per le proposte 32.25, 32.26 e 32.27, osserva che occorre valutare se l'esclusione dei contratti e delle concessioni, relative a reti di telecomunicazioni, dall'applicazione del codice dei contratti possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 32.28. Per le proposte 32.29, 32.37, 32.38 e 32.39 segnala che occorre valutare gli effetti finanziari. Riguardo agli emendamenti 32.47 e 32.49, rileva che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 32.50 e 32.51. Rileva che occorre invece conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 32.52. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 32.0.1, 32.0.2, 32.0.2 (testo 2), 32.0.3 e 32.0.4, 32.0.12 (testo 2) e 32.0.12.
Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 33, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 33.0.1, 33.0.5 e 33.0.6. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 33.0.4. Relativamente all'emendamento 33.0.7, osserva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Rileva che occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.13 (testo 2) e 33.0.14, in quanto consentono di posticipare al 2023 il termine dei lavori per ottenere i finanziamenti. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 33.0.15.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 34, fa presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 34.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 35.2 e 35.4. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 35.0.6 (testo 3), 35.0.6 (testo 2), 35.0.15, 35.0.16, 35.0.17, 35.0.18 e 35.0.19.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 36, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 36.8 e 36.8 (testo 2). In merito agli emendamenti 36.3 (testo 2) e 36.7, segnala che occorre valutare la necessità di apporvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che la proposta 36.4 comporta maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 36.8 (testo 3) e 36.0.1. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 36.0.2 e 36.0.3. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 36.0.5.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 37, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 37.5. Fa presente poi che occorre invece valutare la portata normativa dell'emendamento 37.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.8, 37.9 e 37.0.1. Rileva che occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.12 e 37.0.2 e che occorre

valutare gli effetti finanziari della proposta 37.0.3, per quanto riguarda gli effetti sulle società a partecipazione pubblica. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6 e 37.0.7. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 37.0.9. Osserva infine che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 37.0.10.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 38, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 38.2 e che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 38.0.1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 39, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 39.0.1 (testo 2), 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5.
Rileva che non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 40.
Con riguardo agli emendamenti riferiti articolo 41, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 41.1.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 42, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 42.0.1 e 42.0.2, che limitano la facoltà di revoca dei benefici anche economici, in caso di dichiarazione mendace. Segnala poi che comporta maggiori oneri la proposta 42.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 43, rileva che si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 43.1. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 43.2 (testo 3), 43.2 (testo 2), 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3 e 43.0.4. Fa poi presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura per la proposta 43.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 44, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 44.2. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 44.4 e 44.5 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 44.7. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.12 e 44.13. Rileva poi che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.21, che prevede la fissazione, con decreto, di un tetto massimo per il costo a carico dei partecipanti ai percorsi formativi. Gli emendamenti 44.25, 44.26, 44.38 e 44.39 segnala che comportano maggiori oneri. Rileva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 44.48, che sopprime la parte della disposizione in cui si prevede una distribuzione omogenea, tra le regioni, della formazione, al fine di evitare di determinare soggetti abilitati non assorbibili dal sistema nazionale dell'istruzione. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.49, 44.50, 44.51, 44.66, 44.67 e 44.69. Rileva che occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 44.70, 44.71, 44.72, 44.73 e 44.74. Segnala che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.75, 44.76 e 44.94. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.107 e 44.108 e che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 44.110 e 44.114, che sopprimono l'obbligo di permanenza di tre anni presso la sede in cui il vincitore ha svolto il periodo di prova. Occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.117, 44.118, 44.119, 44.123 (testo 2) e 44.123. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.125 che demanda al contratto collettivo nazionale la definizione dei percorsi di carriera dei docenti. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 44.128. Con riguardo all'emendamento 44.129, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.135, 44.153, 44.154, 44.155, 44.156, 44.157 e 44.159. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.166 e 44.167. Chiede inoltre conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 44.168. Rileva che occorre invece valutare gli effetti finanziari delle proposte 44.169, 44.170 e 44.171. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.182, 44.183 e 44.194. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 44.195, 44.196, 44.197, 44.198, 44.199, 44.200, 44.201 e 44.202 che autorizzano apposite procedure per l'abilitazione all'insegnamento. Rileva che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.203 e 44.205. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 44.211. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 44.215. Richiede poi la relazione tecnica per la proposta 44.218 [già 47.0.10 (testo 2)]. Osserva che si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica per la

proposta 44.0.1. Occorre inoltre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 45 chiede la predisposizione della relazione tecnica per le proposte 45.9, 45.10, 45.11 e 45.0.1.
Con riguardo agli emendamenti inerenti l'articolo 46, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 46.2, 46.3, 46.4 e 46.6. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 46.5. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 46.17 (testo 2) e 46.17, che ampliano le possibilità di scelta per i vincitori di concorso. Fa presente che determinano maggiori oneri gli emendamenti 46.22, 46.23 e 46.0.1. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 46.0.2, 46.0.3 e 46.0.4.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 47, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.1. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 47.2, 47.3 e 47.4. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 47.5 e 47.6. Segnala poi che determinano maggiori oneri gli emendamenti 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.13, 47.14 e 47.15. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.0.1. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura per gli emendamenti 47.0.2, 47.0.3 e 47.0.4. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 47.0.8. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 47.0.10, 47.0.11 (testo 2) e 47.0.11.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 48, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 48.1.
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, volta a superare le criticità finanziarie relative al testo del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
565ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), in relazione al testo del provvedimento in titolo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.
In relazione agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone di confermare il parere già espresso nella seduta di ieri.
Sugli emendamenti di nuova presentazione, trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 11.200. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.100 (già 9.0.3). Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.0.100 (già 9.0.2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 20.200, 20.201, 20.202 e 20.203.
Fa quindi presente che è appena pervenuto dall'Assemblea un ulteriore emendamento, il 21.1 (testo 2), sul quale risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo e agli emendamenti già presentati in Commissione, concorda con la proposta della relatrice.
In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, non ha osservazioni da formulare, analogamente alla relatrice, sulle proposte 11.200, 12.0.100 (già 9.0.2), 20.200, 20.201,

20.202 e 20.203.
Sulla proposta 11.0.100 (già 9.0.3), a seguito della segnalazione della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che richiama il parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sull'analogo emendamento presentato in Commissione, si pronuncia in senso conforme.
Esprime infine un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulla proposta 21.1 (testo 2).

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.15, 20.16, 21.1, 21.1 (testo 2), 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.
Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul testo, che sostituisce la nota messa a disposizione nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE segnala che la nota sostitutiva si differenzia dalla precedente per l'inserimento di un'ulteriore richiesta di modifica al testo, che esclude l'applicazione delle relative disposizioni ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno che la Commissione abbia a disposizione un tempo congruo per prendere cognizione delle modifiche richieste dal Governo per superare le criticità di carattere finanziario concernenti il testo.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento del Governo 7.0.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE rappresenta l'opportunità che la Commissione, in via preliminare, definisca il metodo per procedere all'esame degli emendamenti, anche in relazione al termine per la conversione del decreto-legge e ai tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo un articolato dibattito, al quale prendono parte la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il senatore MANCA (*PD*), il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE, la Commissione conviene di procedere, nella presente seduta, ad esprimere il parere su una serie di emendamenti sui quali il Governo ha completato l'istruttoria, elencati in una nota messa a disposizione della Commissione, accantonando tutti i restanti, sui quali si tornerà nelle prossime sedute.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) reputa singolare che, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione bilancio per criticità finanziarie, il Governo si pronunci in senso non ostativo solo su alcuni.

Il senatore MANCA (*PD*) richiama l'esigenza di seguire, nella valutazione delle proposte emendative, un criterio coerente e omogeneo, paventando altrimenti il rischio di creare precedenti pericolosi per la credibilità della Commissione. Analogamente, si dovrebbe adottare, in sede referente, un metro unico nelle dichiarazioni di improponibilità, che tenga conto del carattere eterogeneo e trasversale del provvedimento a cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Manca.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del GOVERNO perché si esprima sulle proposte emendative per le quali gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno concluso l'istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 21.9, 25.0.5, 32.25, 32.26, 32.27, 33.0.5, 33.0.6 e 37.0.10, che la Commissione bilancio ha segnalato per profili finanziari.
Sugli emendamenti non indicati dalla Commissione per criticità finanziarie, concorda con l'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte 3.1, 3.3, 7.44, 7.57, 18.6, 20.2 (che assorbe 20.1), 20.16, 23.15, 25.0.8, 32.6 (testo 2), 32.4 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.
Sulle restanti proposte, segnala che è ancora in corso l'istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sulla valutazione delle analoghe proposte 32.25, 32.26 e 32.27, manifestando dubbi sull'assenza di effetti finanziari nel caso di esclusione delle concessioni relative a reti di telecomunicazione dall'applicazione integrale del codice dei contratti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) nel convenire, dal punto di vista politico, con le perplessità espresse dal Presidente, reputa che si tratti di questioni attinenti principalmente al merito.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che dà comunque la disponibilità a svolgere un breve supplemento di istruttoria, il Presidente dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 32.25, 32.26 e 32.27.
Precisa poi che il parere non ostativo deve intendersi esteso a tutti gli emendamenti che dovessero risultare identici a quelli indicati dal Governo.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.1, 3.3, 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 7.44, 7.57, 7.100, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 18.6, 20.2, 20.16, 21.9, 23.15, 25.0.5, 25.0.8, 31.100, 32.4 (testo 2), 32.6 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 33.0.5, 33.0.6, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 37.0.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.
Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.".

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVIII Legislatura

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Titolo breve: *Ordinamento giudiziario e CSM*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 438 30 maggio 2022	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.2595, S.2119 *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 13 giugno 2022 alle ore 12:00
N. 440 15 giugno 2022	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *1-43 testo approvato dalla Camera dei deputati*.
N. 441 16 giugno 2022	**Trattazione articoli** **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Assorbimento di S.2119 Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 173, contrari 37, astenuti 16, votanti 226, presenti 227.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 438 del 30/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

438a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 439 del 14 giugno 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,01)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MONTEVECCHI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 maggio.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Boris Pahor

ROJC *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROJC *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa notte è scomparso un grande della cultura italiana e non solo, a Trieste, all'età di 108 anni, Boris Pahor, il cui destino ha passato il secolo. Pur segnato dalla nemesi di tutta la sua comunità, quella slovena della Venezia Giulia, da un fato a cui

apparentemente non ha potuto opporsi, del proprio secolo lo scrittore ha vissuto tutto il peggio; ne ha vissuto gli orrori, quasi a ribadire il concetto heideggeriano dell'essere per la morte, a cui come uomo e come scrittore si è opposto. Ne ha rilevato però il «linguaggio come casa dell'essere» in cui egli ha racchiuso tutto il suo pensiero di verità. Una saggezza data dall'esperienza, dunque, quella dell'identità che il fascismo ha cercato di negargli, del dover cioè innanzitutto da bambino diventare altro da sé, quel vedere le fiamme dell'incendio del Narodni dom, la casa di cultura slovena a Trieste, distrutta dalle fiamme della furia squadrista e fascista nel 1920, come un presagio per l'esperienza del *lager* nazista e del suo lungo vagare tra Dachau, Markirch-Struthof, Dachau ancora, Mittelbau-Dora, Harzungen, Berger-Belsen. Ma anche la forza salvifica dell'amore, che lo scrittore intreccia alla catarsi della parola in modo inscindibile. La sua poetica, che diviene poesia, riporta lui e noi tutti all'origine del senso dell'esistenza.

La fortuna di non essere divenuto cenere diviene predestinazione a saper raccontare ciò che non è raccontabile, di quegli uomini definiti *Nacht und Nebel*, di tutti gli umiliati e offesi a cui Pahor, attraverso la parola, è riuscito a ridare la voce. È proprio la capacità di ricreare l'inimmaginabile dell'inferno del *lager* la peculiarità per eccellenza dell'opera di Pahor, che va quindi contestualizzata entro quella rivolta morale, conseguente alla devastazione provocata dai totalitarismi, a definire la necessità di volere e dover ritrarre gli aspetti più aberranti della distruzione organizzata per ricomporre un contesto entro il quale fosse più chiara la scissione tra bene e male, tra ciò che è vivo e ciò che è morto.

Boris Pahor deve essere inteso come un Ulisse moderno: il suo racconto si colloca nel contesto delle grandi testimonianze del Novecento, come parte di un'unica epopea, e nel voler vedere e compiere il fato senza considerare la paura della morte. Dirà infatti: «La morte era sempre presente, dietro l'angolo. E la si viveva non solo con il pensiero, ma concretamente tramite quel camino che fumava giorno e notte emanando odore di sego bruciato. E bisognava inspirarlo, non si poteva fare altrimenti. La prossimità della morte e la convivenza con essa erano la normalità per me, per noi nel *lager*».

Il ritorno al mondo prima della fine del mondo ha dettato a Pahor parole evocative, che lo ricollegano a milioni di deportati. Lui prima e dopo la Germania: chi sa se questi due uomini potranno mai incontrarsi? Questa è la terribile domanda che l'autore viene a porsi. Boris Pahor continuerà a scuotere le coscienze di generazioni di lettori, autore di una trentina di libri di narrativa e saggistica, di numerosi saggi e articoli di carattere storico-letterario, storico, politico. Fu autore, assieme al maggiore scrittore sloveno contemporaneo di matrice cattolica, Alojz Rebula, di un libro-intervista al grande intellettuale e poeta Edvard Kocbek, fondatore, quest'ultimo, dell'ala cattolico-sociale del Fronte di liberazione in Slovenia ed emarginato da Tito.

In esso Kocbek rivela la verità su epurazioni ed eliminazioni sommarie, perpetrate, con la connivenza delle forze alleate, dal regime slavo nell'immediato dopoguerra. La pubblicazione di queste rivelazioni ha portato le autorità jugoslave a negare a Pahor, per ben due volte e per lunghi periodi, l'ingresso nella Repubblica jugoslava.

Pahor è divenuto emblema delle tragedie del Novecento: la sua fede nel valore della democrazia, la sua denuncia aperta contro tutte le dittature, contro il grande che vuole distruggere il piccolo, come egli stesso asserisce, sono valori che costituiscono, assieme alla forza salvifica dell'amore, il messaggio centrale della sua opera, in cui egli si fa mediatore tra noi, lettori, e il mondo delle ombre. *Objem, mon cher ami*! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Rojc, la Presidenza si associa a queste sue belle e importanti parole.

Sui lavori del Senato

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire sulla possibilità di applicare agli odierni lavori la regola che è stata introdotta la settimana scorsa durante la relazione del ministro Cingolani. In particolare, signor Presidente, ricorderà che, a chi ha fatto presente che al ministro Cingolani è stato consentito di parlare senza la mascherina mentre a un membro del nostro Gruppo non è stato consentito ed è stato allontanato, la Presidente ha puntualmente replicato dicendo che il

Ministro era stato autorizzato perché non aveva posti occupati davanti e lateralmente. Ritenendo che questa regola sia corretta, chiedo che sia consentito ai senatori che relazionano in assenza di posti occupati ciò che è stato consentito a un membro del Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, come sa - ma lo ricordo e con l'occasione informo l'Assemblea - c'è stata una riunione del Collegio dei Questori proprio per deliberare le ulteriori regole conseguenti alle direttive che lei ha citato. Esse non ci sono ancora pervenute e, in attesa che pervengano, oggi intanto continuiamo con le regole date. Le chiedo quindi di pazientare, ma sicuramente la questione è all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

(ore 11,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2469.

I relatori, senatori Collina e Ripamonti, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Collina.

COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, non ho capito se posso intervenire con la mascherina oppure no.

PRESIDENTE. Con la mascherina, senatore Collina.

COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approda in Assemblea un provvedimento atteso, sia per i contenuti che per le implicazioni che comporta verso il Paese e verso l'Europa. L'Italia ha chiesto le risorse a fondo perduto del Next generation EU e anche il 100 per cento delle risorse a debito, firmando un contratto oneroso e impegnativo; le altre nazioni non le hanno chieste tutte. Sono fondi per gli investimenti che modernizzano l'Italia, nella direzione della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e anche per la riduzione dei divari, tra Nord e Sud e quelli riguardanti i giovani e la parità di genere. Dare omogeneità al Paese è un nostro obiettivo, ma direi che dare omogeneità all'Europa è un nostro obiettivo, da europei e da italiani come europei. Abbiamo due compiti: uno interno, verso l'Italia, e uno esterno verso l'Europa, nell'allineamento delle nostre normative. Si tratta di un percorso di convergenza, certamente graduale e combinato con le tante caratteristiche originali della storia italiana.

Sinteticamente, l'abbiamo chiamato "percorso di riforme". Il contratto che abbiamo firmato in Europa riguarda gli investimenti per la modernizzazione e le riforme e se oggi dovessimo dire quale pesa di più per l'Europa, credo saremo tutti concordi, per l'esperienza fatta fino ad ora, nel dire che il percorso che vale e che pesa di più è quello delle riforme. Sono convinto che probabilmente potremmo sforare con i tempi di realizzazione, ma non sarà un caso che le rate del PNRR siano legate alle riforme. Le riforme riguardano sostanzialmente l'allineamento delle normative italiane alle direttive europee, che come Paese abbiamo condiviso in Europa quando sono state emanate; le procedure di infrazione sono quindi il *benchmark* di questo processo di allineamento e il disegno di legge sulla concorrenza è uno dei provvedimenti chiave per ottenere e realizzare tutto ciò.

Credo che questa valutazione di contesto sia importante per collocare i lavori di questa giornata, a cui però aggiungo alcune osservazioni. La prima è che questo percorso di allineamento riguarda necessariamente anche gli altri Paesi europei. Ciascun Paese ha le proprie peculiarità e in questi percorsi di convergenza ciascun Paese cerca di dare gradualità ai passaggi, cercando di salvaguardare le proprie caratteristiche. Esiste però anche un tema di reciprocità: questa gradualità va riconosciuta a tutti i Paesi e quindi anche all'Italia e credo che il lavoro che è stato fatto nel percorso di approvazione del disegno di legge sulla concorrenza attenga anche a questa valutazione.

C'è anche il tema del contesto geopolitico nel quale questo disegno di legge si inserisce, perché mentre l'Europa stava condividendo il percorso e le scelte del Next generation EU, sono accadute cose che riguardano oggi in modo drammatico la realtà dell'Europa e quindi richiamano alla gestione di questi percorsi anche in relazione alla valorizzazione delle risorse strategiche di ciascun Paese.

Citerò alcuni articoli, poi il mio collega relatore Paolo Ripamonti, che ringrazio per il lavoro svolto

insieme in queste settimane, potrà eventualmente fare ulteriori sottolineature. Ci siamo occupati delle procedure di infrazione che le *Authority* hanno segnalato sistematicamente al Governo ed abbiamo cercato di lavorare per tenere conto di una serie di aspetti che sono legati alla nostra realtà italiana.

Quello dell'articolo 3 del disegno di legge (articolo 5 del testo proposto dalla Commissione), sulle concessioni per le aree portuali e le banchine, è stato un passaggio che ha cercato di salvaguardare il percorso di confronto di questi anni con le organizzazioni sindacali. I porti sono un punto strategico del nostro Paese, che è stato oggetto di riflessioni in una evoluzione dell'organizzazione delle autorità portuali. Si è cercato di mettere insieme un percorso, che in questi anni è stato sicuramente graduale, con ciò che cercherà di dare maggiore competitività al nostro Paese.

Vorrei poi citare, all'articolo 4 (6 nel testo della Commissione), le gare per la distribuzione del gas.

Anche in questo caso si tratta di un percorso per il quale i criteri di gara vengano rimandati ai decreti ministeriali. Però c'è un aggiornamento delle disposizioni, che consentiranno agli enti locali di poter svolgere le gare con la possibilità di valorizzare gli *asset* che oggi sono di loro proprietà.

Un passaggio lo voglio fare anche sull'articolo 5 (7 del testo della Commissione), relativo alle concessioni di grande derivazione idroelettrica. A tale proposito, la normativa di attribuzione delle competenze regionali è stata confermata nella sua impostazione, ma abbiamo fatto una scelta importante, di concerto con tutte le forze politiche, considerato che in questo momento si tratta di una risorsa strategica non solo per le tensioni che ci sono in tema energetico in Europa e nel mondo, ma anche per la peculiarità della risorsa idroelettrica che rappresenta un elemento importante per il nostro sistema energetico nazionale ed è una risorsa rinnovabile. L'applicazione della *golden power* anche alle concessioni rappresenta la scelta che facciamo per cercare in questo momento di salvaguardare gli *asset* strategici.

Infine, voglio sottolineare l'articolo 6 sui servizi pubblici locali (8 del testo della Commissione), sui quali si è iniziato vent'anni fa un percorso importante legato alle liberalizzazioni, e non alle privatizzazioni: lo voglio sottolineare perché sono due cose diverse. In tante parti del nostro Paese tale percorso di liberalizzazione è stato interpretato come la possibilità di valorizzare quegli *asset* che nei territori hanno rappresentato un punto di investimento e di infrastrutturazione importante per dare servizi efficienti ai cittadini. È stato un percorso che ha coinvolto le comunità e le amministrazioni locali e ha costruito in parallelo delle competenze anche con le autorità di regolazione, che hanno saputo crescere, anche insieme alle amministrazioni locali, nella regolazione di questi mercati che sono legati a servizi pubblici di interesse economico in cui la gestione industriale di tali servizi ha un peso significativo.

Abbiamo altresì cercato di valorizzare e difendere le peculiarità del nostro territorio. Il mercato non può arrivare dappertutto e ha delle regole che non tengono conto degli aspetti geomorfologici del territorio e degli aspetti sociali. L'Italia ha necessità di dare servizi a tutti i cittadini, poiché non ci sono cittadini di serie A e di serie B nella gestione dei servizi pubblici locali, e l'appropriatezza della forma societaria, della forma con la quale viene dato questo servizio, è un tema assolutamente importante. Ci sono delle parti d'Italia che oggi sono gestite con società *in house* in assoluta efficienza, peraltro in mercati regolati dove l'Arera consente di valutare tutti i parametri delle gestioni legate agli investimenti e ai servizi resi.

Credo che alcune valutazioni, che sono state fatte e che ho letto sulla stampa, relative a norme approvate dal Senato in senso anticoncorrenziale siano da rigettare, perché abbiamo cercato di fare un lavoro che desse gradualità a questo passaggio e riconoscesse anche le oggettive caratteristiche del nostro Paese, che ha bisogno senz'altro di fare dei passi in avanti per dare omogeneità sul territorio nazionale alla gestione dei servizi pubblici locali. Credo che questo sarà un passaggio che va in avanti, cioè che procede nella direzione giusta.

Cito velocemente alcuni articoli e mi avvio a concludere, perché insieme al senatore Ripamonti consegneremo la relazione specifica e dettagliata su tutto il provvedimento. Mi soffermo sull'articolo 29 (33 del testo della Commissione), legato all'abuso di dipendenza economica, che viene estesa anche al mercato digitale.

Siamo in attesa dell'approvazione del *digital markets act* da parte della Commissione europea e quindi

del suo recepimento. Ma oggi facciamo un passo in avanti in anticipo, rispetto al quale esistono delle contraddizioni che speriamo vengano interpretate positivamente dal Governo nell'emanare delle linee guida per l'applicazione di queste normative.

Ringrazio il viceministro Pichetto Fratin, che ci ha seguito con costante attenzione e con grande impegno in queste settimane, il ministro D'Incà e la sottosegretaria Bini per i rapporti con il Parlamento, che hanno aiutato a coordinare i lavori in modo significativo, il sottosegretario Garofoli, che è stato per noi un interlocutore importante per la gestione di alcuni nodi decisivi su questi temi, e la dottoressa Di Cesare della 10a Commissione, che ha reso un servizio importante per rendere ordinato il nostro lavoro. Ringrazio il presidente Girotto della 10a Commissione e tutti i colleghi.

Questo è un provvedimento molto complesso, che, come avete visto, ha spaziato su tantissimi argomenti, molto specifici, che hanno meritato un approfondimento particolare e hanno investito la Commissione in un lavoro di riflessione sul tema nel suo complesso. Molti articoli sono stati interamente sostituiti; non abbiamo lavorato con gli emendamenti, ma abbiamo lavorato sulla consistenza del testo del disegno di legge e sul contenuto specifico, cercando di dare coerenza ai testi.

Ritengo che un lavoro così complesso, per la parte che ci è stata affidata (perché la Camera procederà, a seguire, su altri aspetti del testo), l'abbiamo affrontato con una continuità e una determinazione che ci hanno portato oggi in Assemblea, credo, con soddisfazione.

Voglio concludere sull'articolo 2, che ci ha portato alla ribalta dell'attenzione nazionale. Esso rappresenta l'emblema delle peculiarità del nostro Paese nel cercare di trovare strade di convergenza con le normative europee. Io credo che tanti Paesi abbiano situazioni particolari che devono essere ricondotte all'interno delle normative europee; noi ne abbiamo alcune che, da una parte, sono la ragione di tanta fortuna del nostro Paese (penso ai servizi basati sull'accoglienza dei turisti sulle nostre spiagge); dall'altra parte, però, si tratta di situazioni che negli anni si sono costituite con modalità che hanno perso le coordinate operative che avrebbero dovuto avere.

Ritengo che abbiamo fatto una scelta e un passaggio importanti, perché l'intenzione è dare un quadro di certezze alle nostre imprese: gli imprenditori hanno bisogno di certezze, di regole rispetto alle quali sapere come comportarsi e assumere decisioni. Noi oggi abbiamo fatto un passaggio che predispone le norme in questa direzione e spero che tutti gli operatori le interpretino in questo modo e, da qui in avanti, cerchino di dare un contributo positivo in questa direzione. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Renato Donatelli» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

L'enfasi dell'Assemblea testimonia la contentezza di riprendere queste belle abitudini.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2469 (ore 11,30)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI, *relatore*. Signora Presidente, questo graduale ritorno alla normalità è importante, anche se ancora oggi parlo con la mascherina, ma mi sembra di aver capito che anche su questo ci siamo quasi.

PRESIDENTE. Vedrà che manca veramente poco.

RIPAMONTI, *relatore*. Sono fiducioso.

Il collega Collina ha fatto una giusta descrizione dell'*iter* di questo provvedimento che oggi arriva in Aula. Io vorrei invece iniziare con i ringraziamenti sinceri e sentiti: innanzitutto al Governo, rappresentato - lo dico per la parte che non ha partecipato attivamente ai nostri lavori, quindi il ministro D'Incà - soprattutto dal viceministro Pichetto Fratin e dal sottosegretario Bini, che in questi mesi, affiancandosi l'uno all'altro, hanno impresso un grande impulso a un lavoro importante, forse sottovalutato, che il Parlamento e questa maggioranza hanno portato avanti per un provvedimento che qualcuno ha definito il più importante di tutta la legislatura. Non va infatti dimenticato quanto sia importante questo disegno di legge per il prosieguo del nostro percorso in ambito PNRR.

Mi sia consentito ringraziare il mio capogruppo, Massimiliano Romeo, per la fiducia che ha voluto darmi nel consentirmi di seguire questo provvedimento all'interno della mia Commissione, e il presidente Girotto, che ringrazio in particolare per l'equilibrio che ha sempre dimostrato in questi mesi

non facili, cercando di trovare un percorso che coniugasse due forze politiche un pochino distanti, come la Lega e il PD, nella rappresentanza dei relatori, ma anche tutte le forze di maggioranza. Lo ha sempre fatto con grande equilibrio, quindi lo ringrazio.

Ringrazio inoltre il mio Capogruppo in Commissione, Roberto Marti, che mi è stato enormemente utile, e tutti i colleghi della 10a Commissione che, insieme ai colleghi della Camera che sono intervenuti di volta in volta, a seconda dell'articolo di cui si stava parlando, hanno mostrato un grande senso di responsabilità, non sottraendosi mai al lavoro della Commissione. Rivolgo un grandissimo ringraziamento - lo voglio fare - anche alla dottoressa Di Cesare, senza la quale era complicato onestamente venire fuori da questo meccanismo forse un po' nuovo - almeno per me lo è sicuramente - di un provvedimento fatto a duemila mani tra Camera e Senato. La ringrazio davvero di cuore.

L'ultimo ringraziamento, per poi passare a qualche considerazione, lo rivolgo al mio correlatore, perché alla fine abbiamo dimostrato che qualche volta si può anche essere distanti dal punto di vista dell'equilibrio della politica, ma si può essere molto più vicini quando prevale la sostanza. Quindi, grazie al senatore Collina per il grande lavoro e grazie a tutti i Capigruppo: qui vedo la senatrice De Petris, la senatrice Malpezzi, la senatrice Castellone, il senatore Faraone. Alla fine ci hanno ricondotto, quando era il momento di farlo, alla concretezza.

Questo disegno di legge è fondamentale per il PNRR, come ha ricordato molto bene il senatore Collina, e nella relazione che consegneremo al Parlamento viene molto ben descritto quanto sia importante e quanto lavoro sia stato fatto: una mole di lavoro enorme, svolto insieme alla Camera, e vi assicuro che non è stato semplicissimo, perché le posizioni politiche sono diverse, e a volte anche all'interno dello stesso Gruppo politico ci sono diverse opinioni; parlo per il mio, non per gli altri, onde evitare polemiche.

Credo ci sia stata una narrazione non coerente, o meglio negli ultimi tempi è emerso un messaggio non così coerente con il vero lavoro di tutto il Parlamento, di tutto il Senato e della Camera, ma soprattutto non coerente con lo sforzo dei due relatori e dei rappresentanti del Governo, che si sono molto applicati a questo provvedimento, forse riconducendolo, alla fine, ad un unico tema, quello degli ultimi giorni, relativo alle concessioni balneari.

Invece, all'interno di questo disegno di legge esiste un mondo che è stato messo a regime, e che è stato messo nelle condizioni di ottenere quei fondi necessari e vincolanti previsti dai contratti che abbiamo sottoscritto con l'Europa. E vivaddio, per una volta i contratti li firmiamo e li rispettiamo anche.

Abbiamo risolto dei punti importanti, come l'idroelettrico, la parte legata alla portualità, la parte legata alla derivazione del gas e la parte legata all'*in house*, cambiando anche un po' quello che forse era un approccio sbagliato rispetto a un grande tema come quello dell'*in house*, alla grande capacità dei territori di fare sistema tra di loro. Quindi, abbiamo cercato di tutelare questo aspetto, pur rimanendo all'interno del perimetro della concorrenza che veniva richiamato.

Non prolungo troppo il mio intervento, perché la discussione generale comporterà molti interventi e non voglio togliere ai colleghi che interverranno la forza e la voglia di rivendicare, all'interno di questo disegno di legge, le proprie appartenenze. Pertanto, mi limito a complimentarmi con tutti e a dire che, a mio avviso, questo disegno di legge è stato una dimostrazione importante di come si possa lavorare e si possa lavorare bene, riservando alla replica, perché altrimenti non sarei io, qualche sassolino da togliere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signora Presidente, scrive il giurista Paolo Maddalena che il triste fenomeno delle concessioni dei servizi pubblici essenziali, un aspetto delle micidiali privatizzazioni che hanno impoverito il Paese, si inserisce nel più grande evento della trasformazione, tramite centinaia di leggi incostituzionali, dell'antico sistema economico di stampo keynesiano, che assicurava ricchezza e benessere per tutti, nell'attuale sistema economico predatorio, spietato, cinico ed immorale del neoliberismo, il cui fine è quello di trasferire la ricchezza, facendo ricorso allo strumento ingannevole della concorrenza, dai più poveri ai più ricchi.

Era il 2 giugno 1992, festa della Repubblica, cento giorni dall'arresto di Mario Chiesa, che aveva dato

il via al più grande terremoto politico e giudiziario della storia d'Italia, che tentò di scardinare il sistema di corruzione e tangenti, pagate dalle grandi imprese pubbliche e private al pentapartito per far aggiudicare appalti pubblici a combriccole amicali di potere.

A trent'anni da quel 2 giugno 1992, data storica per il declino dell'Italia, dove si consumarono le svendite di Stato, appaltate alla Goldman Sachs e ad altre banche d'affari e malaffari, al largo delle coste di Civitavecchia, sul Britannia, il Presidente del Consiglio e la sua squadra dei "bravi di Palazzo", capeggiati da Giavazzi, epigoni di quella scuola di Chicago le cui teorie fallimentari non sono più occultabili, stanno completando l'opera, il secondo tempo, con nomine ultraclientelari, occupando tutti i gangli dell'attività economica con quei campioni del *Far West* del mercato, perfezionando un progetto neoliberista fallimentare che ha generato povertà, disuguaglianza, miseria, guerre e disperazione per il 99 per cento della popolazione, trasferendo la ricchezza delle nazioni all'uno per cento delle *élite.*

Sulle procedure di privatizzazione, la Corte dei conti ha evidenziato una serie di criticità, che vanno dall'elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio, alla scarsa trasparenza connaturata in alcune delle procedure utilizzate in una serie di operazioni, dalla scarsa chiarezza del quadro della ripartizione della responsabilità tra amministrazione, *contractor* e organismi di consulenza, al non immediato impiego dei proventi nella riduzione del debito.

In questi trent'anni le aziende privatizzate hanno perso oltre un milione di dipendenti; chi ha comprato ha prepensionato o licenziato i cosiddetti esuberi. La qualità dei servizi e dei prodotti - e lo dico da un osservatorio privilegiato di un'associazione dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), presieduto dal vice ministro Pichetto Fratin, che saluto - è peggiorata e diminuita del 34 per cento, come certificato della Corte dei conti. Inoltre lo Stato italiano è stato uno dei pochi a vendere allo stesso soggetto sia l'attività che eroga i servizi sia l'infrastruttura di rete (Sip, Telecom), con i cavi rame sul quale viaggia il segnale: Autostrade, con il controllo della rete stradale con i caselli.

Tempo dopo quelle sciagurate svendite di Stato, il capo ufficio studi di Mediobanca, Fulvio Coltorti, stretto collaboratore di Enrico Cuccia, descrisse il vertice del Britannia dicendo che a bordo si era discusso del *business* delle privatizzazioni. Fu un poderoso aiuto di Stato alle banche d'affari straniere, un *summit* organizzato da Mario Draghi sotto la direzione dell'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, che saluto come presidente della Corte costituzionale.

Così, nonostante Società Autostrade per l'Italia abbia goduto di un rendimento annuo del 26,95 per cento, come risulta a pagina 43 dell'allegato alla convenzione stipulata nel 2007 con il Ministro delle infrastrutture del Governo Prodi, solo una piccola parte di quei lauti guadagni è stata reinvestita per migliorare qualità e sicurezza dei viaggiatori. Dopo la tragedia del Ponte Morandi, con le sue 43 vittime, invece di revocare la concessione, il Governo Draghi-Giovannini, maggior nomi prediletti dei signorotti del casello, ha regalato - secondo ricorso al TAR del Lazio depositato in questi giorni contro il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia e delle infrastrutture, firmato dal professor avvocato Daniele Granara, nell'interesse di associazioni, industriali, utenti e consumatori rappresentati dall'Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari (ADUSBEF) - ben 21,3 miliardi di euro ad Autostrade per l'Italia (ASPI) come remunerazione delle infrastrutture fino al 31 dicembre 2038, una finanziaria a favore dei Benetton e dei loro stranoti sodali.

Signora Presidente, colleghi, il prezzo d'acquisto delle quote autostrade è pari a 9,1 miliardi (accollo del debito in ASPI: 8,8 miliardi; accollo dei danni provocati nell'atto transattivo: 3,4 miliardi) e i rimborsi e le remunerazioni avverranno secondo quanto deliberato dal CIPES, cui mandai la diffida n. 75, del 22 dicembre 2021, tramite aumento delle tariffe dei pedaggi per far ingrassare un monopolio naturale, la gallina dalle uova d'oro.

Secondo quanto scritto e caldeggiato dai più noti ed autorevoli editorialisti *embedded* del neoliberismo dittatoriale, che non ammette critiche, nei giorni, nei mesi e negli anni successivi a quel 2 giugno 1992 finalmente la parte produttiva del Paese sarebbe stata consegnata dalle inesperte e dissipatrici mani dello Stato alle qualificate, oculate, efficienti e redditizie mani private. I fatti sono sotto gli occhi di

tutti e hanno smentito quella sottile propaganda di svendite di Stato, spacciate per privatizzazione dai fiancheggiatori del capitalismo delle relazioni, molto solerti nel socializzare le perdite, dopo aver privatizzato i lauti profitti. Oggi, nell'Italia che è tra i primi posti per corruzione e tra gli ultimi per libertà di stampa e che punisce gli onesti e servitori dello Stato per premiare faccendieri, cricche, ladri, corrotti e i portaborse del potere dei manutengoli, altri scandali attraversano il Paese, con strumenti più raffinati, utilizzati dai collettori di tangenti e di mazzette in tutti i settori della vita pubblica, con mezzi più sofisticati.

Mi avvio alla conclusione, signora Presidente e colleghi. Un grande economista come Giulio Sapelli ha affermato: «Dobbiamo finalmente dire a chiare lettere che la mancata crescita di oggi è frutto delle disgraziate privatizzazioni degli anni Novanta. Privatizzazioni fatte per gli amici degli amici»; e ancora: «Di ciò non abbiamo mai chiesto conto a nessuno; intellettualmente e politicamente intendo; anzi, su questa rapina si sono costruite fortune politiche che durano sino ad oggi». Quelle fortune politiche sono state sfruttate da menti raffinatissime per imporre all'Italia, che ripudia la guerra, una dittatura più morbida e *soft,* con la piramide rovesciata del primato della cleptocrazia sulla politica, che ha imposto al fedele rappresentante della finanza tossica e del denaro dal nulla di espropriare il Parlamento delle proprie funzioni democratiche e umiliare le Commissioni, divenute passacarte delle malefatte di un Esecutivo diventato terza Camera, i cui provvedimenti a raffica come quello attuale a favore delle consuete consorterie, cricche amicali e gruppi di potere, contrastano la Costituzione, il bene comune e i legittimi diritti e interessi del popolo italiano.

Voi andate avanti, noi faremo opposizione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

NASTRI *(FdI)*. Signor Presidente, oggi l'Assemblea del Senato si trova ad approvare un provvedimento che, proprio per il suo ambito, quello della concorrenza, avrebbe dovuto essere di importanza centrale; invece, ci troviamo per l'ennesima volta a discutere un provvedimento debole, ma soprattutto discutibile, frutto di una maggioranza sfilacciata.

Il disegno di legge in esame dovrebbe garantire maggior concorrenza e aprire alla competitività, proprio attraverso azioni economiche, i settori della distribuzione ed efficienza energetica e dei servizi pubblici locali. Il passaggio in Senato ha lasciato però soltanto l'amaro in bocca per le opportunità sprecate, anche e soprattutto per il malcontento che tutto questo ha generato.

Purtroppo, il Governo fa cose sbagliate e non si ha più notizia delle grandi riforme, come ad esempio quella del fisco; anzi, proprio sulla delega fiscale continuiamo a temere l'ennesima mazzata sugli italiani attraverso la riforma del catasto, la solita patrimoniale che sarà imposta dalla Sinistra, che purtroppo sembra essere il principale azionista di questa maggioranza. L'unica cosa che questo Governo è riuscito a ottenere è l'esproprio di 30.000 aziende italiane, per regalare i nostri stabilimenti balneari alle multinazionali straniere. *(Applausi)*. Se è a questo che serviva la grande autorevolezza del nostro *premier* Mario Draghi, allora abbiamo un grosso problema.

Un Governo che si fa chiamare «dei migliori» e che dovrebbe essere tale, doveva permettere all'Italia, con il provvedimento in discussione, di sanare ritardi per molti versi incolmabili e garantire il rinnovamento delle infrastrutture, dei trasporti e della rete idrica. Queste erano le cose urgenti da fare. Non sarebbe stata l'occasione, per esempio, per abolire il reddito di cittadinanza, diventato ormai la panacea di tutti i mali del Sud Italia?

Vorrei però tornare al tema delle concessioni balneari, cui ho accennato prima. Quello raggiunto dalla maggioranza in merito è un accordo ridicolo e per certi aspetti anche vergognoso. Rimane la questione degli indennizzi, addirittura col rischio più che concreto che tutto questo non venga riconosciuto dalla Commissione europea. Ciò significa lasciare totalmente senza tutela i concessionari attuali, che si troveranno in buona parte espropriati delle loro aziende a favore delle multinazionali straniere. Noi vogliamo denunciare tutto questo, anche perché il Governo ha già ampiamente e chiaramente dimostrato come la pensi sull'argomento, presentando un emendamento che recepisce la forzatura del Consiglio di Stato contro il potere legislativo del Parlamento, addirittura raccontando agli italiani - e questo non è vero - che senza le aste sulle concessioni balneari sarebbero venuti a mancare 19 miliardi di finanziamento del PNRR.

Da un Governo del genere e dai decreti attuativi che è chiamato ad emanare non ci aspettiamo altro che la mazzata definitiva nei confronti di decine di migliaia di imprese che rappresentano - non dimentichiamolo - un pezzo fondamentale del nostro comparto turistico.

Un tempo andava di moda l'esproprio proletario a vantaggio dello Stato; ora è lo Stato che espropria i privati a vantaggio di altri privati più grandi e, per certi, aspetti anche più forti. È una vergogna assoluta. Questo Governo aiuta chi non lavora con il reddito di cittadinanza e bastona invece chi investe e fa i patti con lo Stato. *(Applausi)*.

È proprio di oggi la notizia che in alcune aree del nostro Paese nove percettori su dieci hanno rifiutato un'offerta di lavoro e preferiscono rimanere disoccupati e tenersi il sussidio. Oggi è stata scritta una pagina non bella per tutti coloro che lavorano. Contro questo scempio, Fratelli d'Italia continuerà a battersi in ogni sede.

Abbiamo sottolineato a più riprese la necessità di prevedere il riconoscimento dell'effettivo valore commerciale delle imprese al netto degli investimenti realizzati nel corso degli anni. Inoltre, vi è la necessità che venga garantito il diritto di prelazione degli attuali concessionari, che è fondamentale e indispensabile per tutelare 30.000 famiglie che - non dimentichiamolo - da decenni dedicano tutta la loro vita alla conduzione di queste attività. È altresì indispensabile un periodo di transizione per realizzare la mappatura delle spiagge.

La cosa assurda è la contraddizione, inconcepibile per Fratelli d'Italia, che scaturisce dal fatto che non si mettono a gara le concessioni autostradali e idroelettriche e i servizi pubblici privati, mentre - al contempo - è urgente per il Governo colpire 30.000 piccole aziende turistiche italiane per favorire le multinazionali straniere. Come ho detto prima, occorre mettere a bando le concessioni autostradali e idroelettriche e non già colpire 30.000 famiglie che creano anche un indotto. Tutto questo nasce dal fatto che la maggioranza è spaccata al suo interno e non riesce a fare sintesi.

Per concludere, è fondamentale tornare al voto - e noi continueremo a ribadirlo fino alla fine - visto che spetta agli italiani decidere da chi essere governati. Prima ciò avverrà, meglio sarà.

Nel frattempo continuiamo a dire no alla svendita delle nostre spiagge e Fratelli d'Italia vigilerà sui decreti di attuazione, per il bene dei cittadini. Ora non possiamo che manifestare il nostro rammarico, soprattutto per l'occasione sprecata, da parte di questo Governo, di sfruttare le opportunità offerte dal provvedimento in esame. Ogni giorno di più vi dimostrate inadeguati a governare l'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ho seguito con molto interesse e rispetto il lavoro del Governo e delle Commissioni parlamentari su questo importante provvedimento e ho apprezzato negli interventi dei relatori, senatori Collina e Ripamonti, la sottolineatura della complessità tecnica e della difficoltà politica di ogni intervento a favore della concorrenza.

Portare più concorrenza comporta, per definizione, uno scontro (che sia a livello europeo o nazionale) che è sistematicamente a favore - e mi dispiace dissentire dal senatore Lannutti - della parte debole.

Senatore Lannutti, come lei deve sapere, creare più concorrenza nell'economia non ha strettamente nulla a che vedere con il privatizzare; sono due cose completamente diverse. Per esempio, l'ordinamento europeo - com'è noto - è del tutto neutrale tra la proprietà privata o pubblica delle imprese, ma esige, sia che siano private, sia che siano pubbliche, lo stesso adempimento delle regole sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato.

Avrei voluto che questo provvedimento arrivasse prima e che fosse ancora più intenso. Per chi voglia comprendere, magari non avendo seguito da vicino i lavori, in che cosa il provvedimento avrebbe potuto essere più intenso, segnalo lo studio del 28 maggio 2022 dell'osservatorio del professor Cottarelli. Comunque, in questo momento non mi interessa tanto rilevare ciò che manca in questo importante provvedimento, quanto fare qualche osservazione sulla concorrenza e sulla cultura economica e politica italiana.

Dobbiamo essere consapevoli che in questa occasione l'Italia introduce alcuni miglioramenti della concorrenza perché lo impone l'Europa e - cosa assolutamente senza precedenti - perché l'Europa ci paga affinché lo facciamo. Pensate come doveva essere difficile, in passato, fare riforme creando degli

scontenti e senza alcuna compensazione da parte dell'Europa. Questa situazione tornerà, normalmente: oggi siamo in un momento di eccezione e ci mancherebbe altro che non si riuscisse, in questa situazione, ad arrivare a questo risultato. Tuttavia i relatori per primi sanno com'è stato difficile.

Non abituiamoci alla situazione di quest'anno, perché l'Italia, come ogni altro Paese, dovrà fare tante riforme faticose per ammodernarsi di continuo e non sempre riceverà un cospicuo premio dall'alto. Bisogna che ci convinciamo che è nel nostro interesse, come Paese, che si ammodernizzino le strutture, con equilibrio e con attenzione agli aspetti sociali. Lo facciamo per noi; meglio ancora, lo facciamo per i nostri figli. Non lo facciamo minimamente perché l'Europa ce lo chiede. L'Europa ce lo chiede e può anche esigerlo, perché tutti le abbiamo delegato, attraverso i trattati, il compito di guardare più lontano di noi, Governi e Parlamenti nazionali, e quindi di occuparsi dei nostri figli.

Non si pensi che concorrenza sia ideologia. La concorrenza, se ce n'è di più, comporta conseguenze concrete molto palpabili e misurabili: più crescita, riduzione delle disuguaglianze, riduzione dell'inflazione. Quali cose oggi nel nostro Paese sono più importanti di queste tre? Più crescita, perché più concorrenza significa che ogni isolotto di corporazione, legittimamente creato nella storia e che finora ha tenuto i propri ponti levatoi ben chiusi, decide - o glielo si fa capire un po' per volta - che è bene aprirli. Ognuno si sentirà meno tutelato nella propria trincea operativa, ma questo determinerà più respiro, più produttività, più produzione, più occupazione e più crescita. In questo momento abbiamo sott'occhio due problemi: di uno si parla, mentre dell'altro, secondo me, si parla di gran lunga troppo poco in tutti i settori della politica; il primo è l'inflazione, il secondo sono le disuguaglianze.

Questa inflazione, che è stata causata non tanto - o non ancora - dalla guerra in Ucraina, quanto da politiche non molto sensate condotte negli ultimi anni dalle banche centrali, in Europa e altrove, e poi sicuramente dai modi in cui si interviene contro le conseguenze della pandemia, ci colpisce e ci colpirà. La concorrenza contribuisce a tenere bassi i prezzi e quindi a ridurre l'inflazione e riduce le disuguaglianze, perché in genere ad essere tenuti fuori dai mercati, a causa di paratie che bloccano, sono i più giovani, quelli che magari vengono da fuori, hanno nuove idee e hanno più voglia di battersi e invece, in generale, viene loro precluso di farlo dalle misure protettive degli *insiders*.

È stato giustamente sottolineato dei relatori che certamente l'Europa deve vigilare sul rispetto della concorrenza da parte di tutti gli Stati membri. Invito tutti a tenere presente che ciascuno di noi - o quasi - può attivarsi. Avendo fatto quel mestiere in Europa per tanti anni, so che è stato sempre di grande aiuto alla Commissione europea ricevere esposti e denunce dai Governi o dalle imprese, che segnalavano distorsioni riduttive della concorrenza. La Commissione europea poi fa le sue indagini, certe volte conclude di sì e interviene e certe altre conclude di no.

Signor Presidente, concludo rapidissimamente il mio intervento con una osservazione, che è di cultura, se non addirittura di linguaggio. In Italia ci siamo abituati, secondo me sciaguratamente, a usare un'espressione che è diventata molto diffusa in tutti i settori politici, ovvero quella secondo cui lo Stato mette le mani nelle tasche degli italiani. Certamente si può e si deve discutere sull'altezza della pressione fiscale e sulla struttura fiscale, ma credo che nessuno contesti che lo Stato è un soggetto che ha titolo a imporre le tasse. Nel campo della concorrenza accade che, quando non ce n'è a sufficienza e i regimi che disciplinano le singole professioni e i singoli settori sono troppo restrittivi, alcuni italiani e alcuni operatori, a seguito di regolamentazioni dello Stato e del Parlamento, mettono le loro mani nelle tasche di altri italiani e prendono cose che si chiamano rendite. La pressione fiscale sul cittadino e sull'impresa non è infatti solo quella palese che viene fuori dalle decisioni del fisco, ma ad essa si aggiunge la tassazione occulta, cioè quei soldi che ciascuno si vede sottratti senza neanche rendersene conto, perché vanno ad alimentare la rendita di altri soggetti, in genere a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi.

Signori relatori, complimenti: voi o i vostri successori avete ancora un enorme lavoro da fare, ma questa è una buona tappa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vice ministro Pichetto Fratin, sottosegretario Bini, colleghi, desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai due relatori, colleghi della 10a Commissione, i senatori Collina e Ripamonti, ed evidentemente anche al Governo, che ha avuto una

pazienza incredibile ad ascoltare le diverse posizioni che abbiamo cercato di comporre in questo provvedimento estremamente importante, che - devo dire - è stato per me un'occasione di grande crescita, grazie non solo al confronto con la Camera - perché sappiamo che taluni articoli hanno previsto un dialogo competitivo tra Camera e Senato - ma anche al dialogo estremamente interessante con altri Capigruppo di maggioranza. Ricordo le vivaci discussioni che ogni tanto ci sono state con l'ottimo collega senatore Errani, con il quale è sempre piacevole il confronto.

Questo provvedimento è estremamente importante, perché fondamentalmente almeno una volta in ogni legislatura prova a ridefinire - come credo faremo anche nella prossima - i parametri della concorrenza e del mercato in relazione a quello che poi osserviamo accadere fuori da queste Aule, nel mercato, e che i consumatori e gli utenti ci chiedono.

Sappiamo che l'Italia è l'ottava economia mondiale, ma secondo i dati del *report* sulla competitività mondiale del World Economic Forum si colloca al trentesimo posto nel mondo per il livello di concorrenza. Questa posizione che l'Italia ha mantenuto con riferimento al parametro della concorrenza non è che abbia fatto crescere maggiormente il PIL del nostro Paese, che come sappiamo perfettamente non è cresciuto come quello di altri Paesi con i quali ci dobbiamo confrontare. Questa mancanza di crescita, dovuta a sacche di inefficienza, come diceva anche il professor Monti, va rimossa, perché poi ce lo chiedono i consumatori e le future generazioni, ma anche una politica responsabile. Sappiamo che questo è un provvedimento collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza che serve a tirare una parte significativa di risorse che vanno - lo sappiamo - alla transizione ecologica e a quella digitale e quindi un atto di responsabilità della politica impone di fare uno sforzo verso la modernità, combattendo le rendite, superando gli atteggiamenti nostalgici del passato e occupandoci di interpretare, magari anche con un po' di anticipo, quello che chiede il mercato.

A mio parere, la politica in questo senso deve cercare di unire pragmatismo e visione, perché è fondamentale, nel XXI secolo, visto che i cambiamenti saranno sempre più *disruptive* e meno prevedibili, quindi dobbiamo fare uno sforzo per provare ad anticiparli e questo sarà possibile se sapremo coniugare visione con pragmatismo.

È bene che l'Italia, dopo che ha fatto questo sforzo, sia più autorevole in Europa, attraverso il Governo Draghi, che rappresenta il nostro Paese autorevolmente a livello europeo, non solo ma anche mondiale, e provi a definire una politica industriale europea, per poter contare molto di più. Non ci possiamo muovere come topolini, ma dobbiamo muoverci con una struttura industriale all'interno dell'Europa per combattere i giganti che vediamo in questa economia mondiale e globalizzata. *(Applausi)*.

Tante volte con il vice Ministro e caro amico Pichetto Fratin abbiamo fatto discorsi sulla globalizzazione, che non voglio assolutamente intendere come un mostro, ma certamente come un fenomeno complesso, che va governato.

Penso che l'atteggiamento serio e responsabile della politica verso la globalizzazione sia quello che in qualche modo preveda a monte uno studio approfondito di questo fenomeno, del quale tutti ci riempiamo la bocca, ma che non conosciamo nella sua profondità, per governarlo, visto che non può essere assolutamente né fermato né combattuto.

Pensate che mi sono tolta la soddisfazione di andare a leggere un po' su Internet: il fenomeno della globalizzazione ha radici antichissime, è nato addirittura nel 1600, periodo cui risale la sua prima fase e la seconda si manifesta nel 1700 e 1800; partiamo dalla terza - per poi arrivare a quella che viviamo ancora oggi, che è la quarta fase - che coincide sostanzialmente con la vittoria degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale e il relativo disfacimento dei vecchi imperi coloniali, inclusi quelli francese e inglese, anche se si trovavano dalla parte dei vincitori. Con il trattato di Bretton Woods del 1944, il dollaro, come sappiamo, diventa centrale nel commercio mondiale, i prezzi dei beni globali si armonizzano e, al tempo stesso, iniziano le azioni di Banca mondiale, da un lato, e Fondo monetario internazionale, dall'altro, che danno una spinta significativa e importante al movimento dei capitali e agli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.

Arriviamo adesso alla quarta fase, quella che stiamo sostanzialmente vivendo oggi e che inizia nel 2001, con l'entrata della Cina nella World Trade Organization, in cui iniziano anche le dinamiche migratorie dal Sud-Est all'Ovest del mondo. In questa fase, che - lo ripeto - stiamo tutt'ora vivendo, la

crescita della Cina, della popolazione mondiale nei Paesi in via di sviluppo e soprattutto della tecnologia (con la cosiddetta digitalizzazione) hanno portato a grandissimi cambiamenti e a un aumento generalizzato della globalizzazione, intesa come scambio di beni e servizi - soprattutto di beni - e movimenti di persone.

L'economia mondiale è fondamentalmente cambiata, però le regole della World Trade Organization sono rimaste sostanzialmente inalterate: l'hanno detto anche al G20, se non sbaglio, nell'ottobre 2021. È assolutamente necessario intervenire con riforme che abbiano un approccio inclusivo e trasparente, per affrontare i temi di questo secolo, che sono quelli dello sviluppo, della crescita, della concorrenza leale e delle relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose. L'Italia e l'Europa tutta in questo senso devono fare uno sforzo significativamente importante, altrimenti diventa molto difficile quello che cerchiamo di portare avanti con le riforme, che non sono solo quelle contenute in questo provvedimento, ma anche quelle che arriveranno successivamente.

Parlando da politico di destra, che cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia un'area di centrodestra che immagini come salvare una democrazia liberale - questo è fondamentale per me - con un percorso che sia alternativo e non accostato a quello che viene messo in campo da una certa destra sovranista e nazionalista. Vorrei proprio che fosse una destra meno populista, molto più popolare e più vicina alla comunità e al popolo, nonché più attenta al merito e al rapporto virtuoso tra pubblico e privato. In questo senso, spero che anche tutto il comparto dei servizi pubblici locali e tutto quello che abbiamo sentito essere contenuto all'interno di questo provvedimento con le cosiddette società *in house* facciano un balzo in avanti e vadano un po' oltre quel capitalismo pubblico che mi sembra ancora abbastanza presente. Spero che si instaurino nuove relazioni industriali che siano *win-win* tra lavoratori e imprenditori e vedano un intreccio molto forte tra capitale e lavoro all'interno di un'organizzazione profondamente ancorata al territorio nel quale opera.

È il cosiddetto concetto di *glocal*: la valorizzazione delle nostre tradizioni, dell'artigianalità, della capacità di fare, tutto quello che ho sempre detto che va sotto il cappello del *made in Italy*, con la capacità, però, di esportare cultura, tradizioni, attaccamento al territorio e il valore della famiglia, insomma, tutto quello che secondo me non ci deve assolutamente preoccupare, anche nell'ipotesi di acquisizioni di pezzi del nostro mondo produttivo da parte di fondi di investimento o di grandi gruppi internazionali. Infatti, se il *management* italiano è in grado di valorizzare tutto quello che ho detto, credo che non potremo far altro che crescere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lunesu. Ne ha facoltà.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ringrazio i due relatori, il senatore Collina e il senatore Ripamonti, per aver seguito e portato puntualmente in Assemblea il provvedimento che oggi voteremo.

Il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di affrontare diverse norme, che interessano altrettanti settori: i servizi pubblici locali, l'energia, i trasporti, i rifiuti, l'avvio di attività imprenditoriali e la vigilanza sul mercato. Si tratta, in pratica, di un percorso di riforme per allinearci all'Europa.

Si tratta, ad esempio, della mappatura delle concessioni di beni, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza sui servizi portuali, della distribuzione del gas naturale, delle concessioni idroelettriche, percorso che per tutti avrebbe dovuto essere avviato entro il 31 dicembre 2022.

Per ciò che riguarda le concessioni demaniali e i rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, la proroga è stata concessa al 31 dicembre 2024, grazie a una modifica al testo con l'emendamento voluto dalla Lega. È importante che il Governo preveda il riconoscimento dell'effettivo valore di avviamento commerciale delle imprese, al netto degli investimenti realizzati nel corso degli anni.

Si è, in pratica, lavorato per tutelare la natura delle imprese, anche piccole e a conduzione familiare, come unica fonte di reddito, il riconoscimento dell'esperienza professionale e tecnica del settore per la stabilità, l'ecosostenibilità, la fruibilità delle strutture da parte dei soggetti diversamente abili, contemporaneamente al rispetto ambientale e culturale.

Dovrà altresì essere garantito il diritto di prelazione agli attuali concessionari, in modo da tutelare le 30.000 famiglie e i 300.000 lavoratori del settore, che hanno dedicato e attualmente dedicano la loro

vita alla conduzione delle attività e dei servizi necessari per il benessere dell'ambiente e dei cittadini. Mi riferisco in particolar modo ai balneari.

Da sottolineare che il nostro relatore è riuscito a rimuovere dal testo del provvedimento quel criterio di premialità per chi ha esperienza di gestione dei beni pubblici che mi ricorda un po' la tanta criticata pratica dell'avvalimento, uno strumento giuridico che permette di partecipare alle gare d'appalto senza requisiti tecnico-professionali, potendo utilizzare quelli di altre aziende.

L'impegno della Lega è stato quello di apportare riformulazioni al testo del Governo, in modo da garantire al concessionario uscente un equo indennizzo, che verrà erogato dal concessionario subentrante; le somme da erogare, riconosciute con i decreti attuativi, saranno concertate con le imprese del settore e questa è una cosa molto importante.

L'opposizione deve svolgere il proprio ruolo di stimolo e critica, ma ritengo sia ingeneroso non riconoscere lo sforzo e il lavoro fatto dai nostri rappresentanti, nessuno escluso, che con il loro intervento hanno creato le condizioni per scoraggiare ed allontanare eventuali speculatori.

Un altro settore importante, a parer mio, è affrontato dall'articolo 5 del provvedimento, che riguarda le concessioni di grande derivazione idroelettrica. La Lega è autrice di una riformulazione approvata in Commissione, che conferma la regolarizzazione del settore idroelettrico. Finalmente, basta col tentativo di alcune forze politiche di demolire una delle prime forme concrete di autonomia delle Regioni; basta avvantaggiare i concessionari a discapito dei cittadini sui canoni idrici, con danni erariali pesanti ai territori montani.

Noi come Lega abbiamo sempre combattuto queste manovre. Con la riassegnazione delle concessioni da parte delle Regioni finalmente verranno riconosciuti canoni adeguati ai territori montani interessati, compensazioni ambientali, fornitura di energia elettrica gratuita. Dopo vent'anni di stallo partirà una stagione di grandi investimenti per modernizzare e rilanciare l'idroelettrico. Si darà l''impulso alla realizzazione della rete delle centraline elettriche, l'installazione di infrastrutture da parte di enti locali e concessioni autostradali con dei criteri per la selezione degli operatori, in modo che tutto avvenga in trasparenza. Diciamo che è un *asset* strategico per la nostra Nazione, per scommettere tutto su energia da fonti rinnovabili e ridurre la nostra dipendenza di energia dall'estero.

Presidente, a proposito dell'indipendenza energetica, che in questo momento è di grande utilità, vorrei portare all'attenzione del Governo un esempio: la necessità di prendere in considerazione un progetto di assoluta utilità pubblica che è stato finanziato con fondi privati e che ha già ottenuto la valutazione di impatto ambientale (VIA) dal 24 marzo 2021. Si tratta dell'installazione di un terminale rigassificatore al Porto canale di Cagliari, che attende l'intesa da parte della Regione Sardegna richiesta dal Ministero della transizione ecologica. È un richiamo che prima di tutto faccio a me stessa, ma è necessario che tutte le parti interessate facciano uno sforzo per velocizzare tutte quelle operazioni che possono procurare beneficio. *(Applausi)*. In questo caso è la mia Regione, ma la crescita sarà sicuramente per tutta la Nazione. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico internazionale «Giovanni Meli» di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2469 (ore 12,22)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la concorrenza è indiscutibilmente un importante strumento per l'economia e può comportare diversi benefici di sistema, come il superamento di rendite oligopolistiche e il miglioramento della gestione di beni pubblici dati in concessione, tramite i servizi offerti da soggetti pubblici o privati e molto altro.

Oggi compiamo un passo avanti, ma lo ritengo ancora insufficiente, soprattutto stante il particolare momento storico. Dovremmo innanzitutto emanare una legge sulla concorrenza ogni anno. L'ultimo provvedimento sulla concorrenza è stato approvato nel 2017 - io c'ero - dopo un percorso difficile e lunghissimo. Oggi abbiamo agito e stiamo agendo con delle difficoltà legate al fatto di avere una larghissima maggioranza e tempi ristrettissimi. Ciò nonostante sembra si riescano a rispettare gli inderogabili obiettivi posti dal PNRR.

Abbiamo svolto un lungo dibattito, forse l'unico in questa legislatura, con il coinvolgimento diretto dei colleghi deputati, che ringrazio. Il provvedimento giunge in Aula dopo il conferimento del mandato ai relatori, i senatori Collina e Ripamonti, che ringrazio sentitamente; estendo questo ringraziamento a tutti i colleghi che hanno lavorato in Commissione industria. Ringrazio il consigliere parlamentare della Commissione, la dottoressa Di Cesare, e tutto il personale dell'ufficio della Commissione industria per la qualità e la costanza del loro apporto professionale, che hanno consentito di concludere il lavoro in sede referente e anche per l'aiuto offerto nelle ulteriori rifiniture ai testi discussi in sede di maggioranza.

Ringrazio il Governo, il viceministro Pichetto Fratin, sempre efficacemente e saggiamente presente, che ha fatto sintesi nella maggioranza. Auspico che la Camera approvi il provvedimento nei tempi per consentire fin da subito di lavorare col Governo, sempre con spirito collaborativo, per la stesura dei decreti attuativi che dovranno essere poi esaminati dalle Camere per il parere.

Nel merito, ritengo raggiunti dei miglioramenti rispetto al testo base. Sui servizi pubblici locali faccio presente due importanti aggiustamenti: è introdotta la distinzione tra i servizi di interesse economico generale a rete, che operano in ampio ambito, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. È introdotto il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto che non erano presenti nel testo del Governo. Soprattutto, segnalo che è venuta meno quell'impostazione del testo che marchiava in negativo la gestione in autoproduzione dei servizi pubblici.

Sul nodo più difficile da dipanare, come quello dei balneari, sono state recepite proposte del MoVimento 5 Stelle, sebbene avremmo voluto molto di più; ci impegneremo nella fase attuativa a vigilare sulla stesura dei decreti legislativi, affinché molti altri aspetti possano trovare la giusta applicazione, circoscrivendo al meglio l'applicazione di eventuali deroghe che i miei colleghi tra poco dettaglieranno meglio.

Sulle concessioni idroelettriche abbiamo inserito due mini proroghe. Le Regioni avranno tempo fino a fine 2023 - e non più 2022 - per mettere a bando le concessioni prima che il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili intervenga con i poteri sostitutivi.

Le Regioni avranno tempo fino a fine 2023, non più 2022, per mettere a bando le concessioni, prima che il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili intervenga con i poteri sostitutivi. Le Regioni possono prorogare tutte le concessioni con scadenza anteriore a fine 2024 e non più 2023.

Voglio ricordare che, grazie all'impegno del collega Cioffi, nel decreto taglia prezzi abbiamo inserito una norma che estende il *golden power* alle concessioni idroelettriche, il che permetterà di salvaguardare questo patrimonio nazionale. *(Applausi)*.

Sono lieto del clima davvero costruttivo che c'è stato. In questi ultimi mesi si si è fatta o, perlomeno, si è tentato di fare politica nel senso nobile del termine, tutti preoccupati di fare il meglio per i cittadini e la Nazione. Penso di aver chiarito quanto sia fuori discussione la necessità di rispettare i vincoli del PNRR, motivo per cui dobbiamo puntare a chiudere rapidamente questo disegno di legge. Non possiamo, però, dimenticare le questioni irrisolte.

Ve ne sono molte e cerco di spiegarmi. Quale giusta concorrenza si può stabilire di fronte alla sistematica elusione fiscale, che la distorce in maniera insopportabile? Quale giusta concorrenza è possibile in un pianeta in cui la finanza speculativa esegue il 90 per cento delle transazioni finanziarie giornaliere, con operazioni che nulla hanno a che fare con una realtà virtuosa, ma che, viceversa, hanno per deprecabilissimo effetto quello di determinare i prezzi dei beni transati?

Quale concorrenza giusta ci può essere quando i prezzi non sono determinati dal classico incrocio tra domanda e offerta, ma dalle scommesse sul futuro, i *futures* appunto, senza obbligo alla scadenza di consegna del sottostante ed ugualmente senza divieto, per i proprietari di materie prime, di stipulare derivati su quella tipologia di materie prime?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sicuro che tutti i presenti sappiamo di cosa si tratti, ma io mi rivolgo ai cittadini e dico: fintanto che ai derivati non verranno posti tali limiti, noi siamo come l'equipaggio di una nave che sta affondando e che cerca di svuotarla dall'acqua tramite degli scolapasta con buchi molto grandi. *(Applausi)*.

Infatti, quale reale concorrenza può esserci nel mercato energetico, che sta alla base di tutto, quando

ancora non siamo riusciti ad calmierare il prezzo del gas, che è quintuplicato: in minima parte per motivi concreti, ma in larghissima parte appunto per le speculazioni che si compiono con i derivati. Quale reale concorrenza può esserci quando al mondo cinque SIM più cinque banche controllano il 90 per cento dei derivati? Quale vera concorrenza può esserci se in Europa il 3 per cento delle aziende agricole detiene il 52 per cento dei terreni agricoli? Quale reale concorrenza può esserci se nove transazioni su 10 sul mercato cerealicolo mondiale interessano quattro *corporation*?

Per quanto riguarda l'agrichimica, nel 1980 avevamo 20 *corporation*; adesso ne abbiamo tre. Tre aziende al mondo decidono il destino di pesticidi e fertilizzanti chimici agricoli mondiali. Abbiamo parlato di porti. Il 90 per cento delle merci nel mondo viaggia via mare, ma ci sono solo 5 compagnie di navigazione e 5 società che operano nei porti e detengono il 50 per cento della capacità di trasporto e gestione.

E se compilassimo una lista delle prime 100 economie del mondo, comprendendo Nazioni, e aziende, sulla base degli introiti governativi e del fatturato, scopriremmo che 70 di queste 100 sono multinazionali.

Dulcis in fundo, la finanza. Venticinque colossi finanziari controllano il 30 per cento delle prime 43.000 multinazionali. Ripeto: venticinque colossi finanziari controllano il 30 per cento delle prime 43.000 multinazionali. Di conseguenza, a Bruxelles continua ad aumentare il numero dei cosiddetti lobbisti, con il deprecabilissimo fenomeno delle porte girevoli, che la politica non riesce a regolamentare. Il lobbismo non è un fenomeno sbagliato; le porte girevoli sono un fenomeno sbagliato. *(Applausi)*.

Personalmente, sono convinto che la recente virata della UE, con l'inserimento a certe condizioni di gas e nucleare nella tassonomia, sia stata pesantemente influenzata dalle azioni dei lobbisti russi, che ancora possono operare a Bruxelles. Vi è un recentissimo rapporto di *Greenpeace* con 30 pagine di riferimenti. I lobbisti russi hanno spinto per l'inserimento di gas ed energia nucleare nella tassonomia.

Sia ben chiaro che il MoVimento 5 Stelle non è contro le imprese e non è contro il profitto. Ci mancherebbe! Industria 4.0 è stata resa stabile per tre anni per la prima volta nella storia dal ministro Patuanelli, un Ministro 5 Stelle. *(Applausi)*. Le imprese, però, si devono muovere in una cornice di giuste regole di concorrenza.

Io ribadisco che la concorrenza sia cosa buona e giusta e che l'urgenza di chiudere il provvedimento sia dovuta alle già ricordate obbligazioni PNRR. Io ritengo, però, che un politico dovrebbe avere una visione a 360 gradi del mondo. Ebbene, recentemente ho avuto una discussione con un Ministro, che mi ha detto che io non ho tale visione, perché penso solo alle fonti rinnovabili.

A parte il fatto che i dati che vi ho fornito li ho pubblicati per la prima volta dieci anni fa e poi mi sono limitato ad aggiornarli e che sono il frutto di un interesse verso la politica che dura a 40 anni. A parte il fatto che queste cose le ho dette sette anni fa in Rai e da quel momento la Rai non mi ha più voluto. *(Applausi)*.

A parte questo, io credo che un politico che abbia una visione a trecentosessanta gradi del mondo, debba pensare soprattutto alle fonti rinnovabili. Mi pare che i fatti degli ultimi mesi lo stiano ampiamente dimostrando e sono convinto che i prossimi mesi e i prossimi anni lo dimostreranno ancora di più.

Chiudendo il discorso concorrenza, voglio ribadire che l'energia sarà un tema cruciale. Gli edifici consumano circa un terzo del fabbisogno complessivo italiano e ne sprecano il 60 per cento. Tra il 2013 e il 2019 abbiamo avuto tutta una serie di *bonus* edilizi, ai quali io ho lavorato, per arrivare al 110 che adesso l'Europa ci loda, che viene però ostacolato. Basta ostacoli al superbonus; superbonus e comunità energetiche ci renderanno "energeticamente" e quindi politicamente molto più indipendenti. Siamo tutti certamente intelligenti, competenti e dediti al bene dell'Italia, ma non possiamo non ampliare la visione a trecentosessanta gradi per determinare le reali cause di una scarsa concorrenza nazionale e mondiale e agire di conseguenza. Avanti con il disegno di legge concorrenza, che non sia però una foglia di fico per non operare su tutto il resto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, inizio il mio intervento con delle considerazioni di metodo.

Parrebbe che questa volta il Governo non sia orientato a porre la questione di fiducia. Sarebbe già un grandissimo passo in avanti. Ricordiamo a tutti infatti che si è arrivati - siete arrivati - alla cinquantesima fiducia. Lo ricordiamo anche a chi magari le volte scorse, nelle altre legislature oppure negli altri Governi che hanno preceduto questo, si lamentava del ricorso alla fiducia. Vuol dire che per 50 volte avete espropriato il Parlamento del proprio ruolo e quindi oggi che pare che non sia così, registriamo intanto una prima buona notizia. Chissà se saremo in grado, dopo tanta mancanza di allenamento, a discutere gli emendamenti. Fratelli d'Italia infatti non ha ritirato i 50 emendamenti ed anzi cercherà di migliorare il provvedimento al nostro esame proprio perché finalmente in Aula si potrà discutere.

In realtà però una parte di fiducia, a nostro modo di vedere, l'avete già chiesta. Si tratta di una fiducia extraparlamentare; non quell'extraparlamentare che piace tanto ad una parte dell'emiciclo, ma una fiducia extraparlamentare che il vostro *leader*, l'autorevolissimo Mario Draghi, ha chiesto ad un Consiglio dei ministri, durato otto minuti. Otto minuti nei quali, in maniera evidentemente prolissa, vi ha detto "o così o vado a casa", terrorizzando Ministri e *leader* di partito con la possibilità di eventuali elezioni, cosa terribile perché la concorrenza esiste e bisogna perorarla ovunque tranne che la concorrenza elettorale. Quella non ce la chiede e non ce la paga l'Europa; quella non ci serve, oggi non serve, ci vuole stabilità. Oggi, secondo voi, abbiamo bisogno della stabilità. In otto minuti quindi il *Premier* ha usato la sua autorevolezza. Quell'autorevolezza che noi vorremmo che usasse in Europa sui temi di politica estera, che usasse all'Europa per spiegare che la direttiva Bolkestein non c'entra nulla con questo provvedimento. Vorremmo ancora che spiegasse che i fondi del PNRR non sono posti in discussione se non viene applicata la questione dei balneari, che non c'entrano nulla. Vorremmo che spiegasse all'Europa che questo PNRR non funziona perché sono mutate le condizioni sulle quali è nato e che oggi ci vuole un PNRR di guerra per affrontare le tematiche che si sono acuite nel momento in cui una Nazione, la Russia, ha invaso un'altra Nazione sovrana, l'Ucraina. Quell'autorevolezza, che diventa autorità, la spende nel dire, citando una vecchia pubblicità, «O così. O Pomì», cioè o fate così o se ne va a casa. Tutti quelli che fino a quel momento avevano presentato pingui numeri di emendamenti li hanno ritirati perché si è trovato questo accordo, l'ennesimo accordo al ribasso, sulla pelle dei balneari.

Si tratta di 30.000 aziende messe praticamente sul lastrico, perché tanto l'Europa ci paga questa operazione, come abbiamo sentito poco fa anche in Aula. Non ci stupisce che l'Europa della finanza paghi una svendita di beni non scarsi: come riferiscono le relazioni, infatti, le spiagge non sono un bene scarso, quindi non c'è nemmeno quel presupposto per metterle a gara. Né ci stupisce che l'Europa dica di vendere e che ci paghi per vendere dei beni alle multinazionali, perché è una cosa che vediamo da parecchi anni. Da molti anni sentiamo dire che ce lo chiede l'Europa, ma pensavo che quell'era fosse finita; invece ritorna quell'epoca improntata al detto «ce lo chiede l'Europa», l'Europa delle multinazionali e non quella delle Nazioni e dei popoli.

Noi non ci arrendiamo a questo fatalismo economico, perché anche noi crediamo che l'inflazione e le disuguaglianze siano un problema. Certo l'inflazione ha visto i prezzi schizzare in alto soprattutto in ambito energetico ed agricolo, forse perché è mancata la programmazione. Qualcuno si assumerà la colpa di non aver fatto la programmazione o è colpa del fato avverso? Io credo che non sia colpa del fato avverso, ma di chi ha governato questa Nazione in questi anni e in quelli precedenti, quindi è meglio che qualcuno si faccia un esame di coscienza prima di farlo agli altri.

Lo stesso discorso riguarda le disuguaglianze, tanto è vero che l'eccessivo liberismo ha portato a una recrudescenza delle disuguaglianze, non a una maggiore uguaglianza, anzi vi invito ad andare a guardare gli studi, anche su Internet in mancanza di altre fonti. Le disuguaglianze crescono quando lo Stato non si occupa anche del mercato; il liberismo ha fallito e l'eccessivo liberismo continua imperare anche in quest'Aula, anche da parte di chi dovrebbe avversarlo assolutamente.

Considero pessimo il provvedimento in esame e per questo abbiamo cercato di migliorarlo. Pensate che in Commissione abbiamo cercato di fare nostri anche degli emendamenti proposti da altre forze politiche, nella consapevolezza che tante volte il Governo li ha bocciati per poi riproporli magari in un provvedimento successivo perché evidentemente li riteneva di buon senso. Noi speravamo che facesse

la stessa cosa, ma non è successo nulla. In Commissione gli stessi sottoscrittori hanno bocciato i propri emendamenti e io credo che questa sia la dimostrazione plastica di come non si sia perseguito l'interesse generale, ma quello squisitamente personale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, intervengo sugli articoli riguardanti le concessioni di distribuzione del gas naturale e quelle di grande derivazione idroelettrica. Sulle prime, affrontate all'articolo 4 del testo base, ora diventato articolo 6 dopo il passaggio in Commissione, la Lega esprime parziale soddisfazione. L'inserimento di questo tema nel disegno di legge concorrenza aveva e ha l'obiettivo di superare lo stallo nelle gare per la riassegnazione delle concessioni che perdura da oltre dieci anni durante i quali, da parte dei 177 ambiti territoriali minimi, sono state portate a termine pochissime procedure competitive, anche a causa di tanti, costosi e lunghissimi contenziosi. Si tratta di una situazione di stallo che di fatto sta precludendo al Paese 20 miliardi di investimenti nel settore, che sono quelli stimati nell'arco di 12 anni di durata delle concessioni.

Il testo base, che puntava a rilanciare gli investimenti nel settore accelerando le procedure di gara e che già positivamente, nel caso in cui il Comune intenda cedere reti e impianti, consentiva di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà secondo il valore industriale residuo, anche grazie ai contributi della Lega è stato di poco migliorato. Occorreva però fare di più: per esempio, come noi abbiamo proposto, incentivare e sostenere le aggregazioni tra le imprese per imprimere maggiore impulso competitivo nelle gare d'ambito, così riducendo l'attuale frammentazione che oggi registra oltre 200 operatori, di cui oltre la metà che insieme coprono solo il 20 per cento del mercato; oppure si sarebbe dovuto consentire al Comune di alienare le proprie reti e gli impianti di distribuzione anche prima della gara di affidamento del servizio di distribuzione. Questo per meglio capitalizzare i propri *asset,* che invece durante la gara d'ambito rischiano di non essere adeguatamente valorizzati.

Ancora, si sarebbe dovuta prevedere la nomina dei commissari di gara da parte dalla stazione appaltante mediante estrazione da un elenco di esperti di comprovata esperienza definito dal Ministero della transizione ecologica.

Spero di sbagliarmi, ma temo che approvando così il testo non abbiamo modificato con efficacia la disciplina normativa e, dunque, non abbiamo creato le condizioni per promuovere al meglio lo sviluppo della concorrenza e rimuovere i tanti ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo che non favoriscono lo svolgimento delle gare d'ambito.

Sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, ora affrontate all'articolo 7, la Lega esprime invece grande soddisfazione. Con l'approvazione dell'emendamento in Commissione, dopo l'intesa di maggioranza, si è positivamente modificato il testo base che presentava diverse criticità che avrebbero peggiorato la vigente normativa nazionale. In pratica, vengono confermate sia la regionalizzazione del settore, sia le procedure di rinnovo delle concessioni scadute. *(Applausi)*. Queste, dunque, saranno svolte dalle Regioni nel rispetto dei criteri e degli indirizzi già stabiliti dalla norma nazionale, voluta fortemente dalla Lega e introdotta in fase di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che - lo ricordo - lo scorso anno ha consentito di archiviare la procedura di infrazione europea aperta contro l'Italia. Siamo molto contenti perché in questi due anni la norma ha resistito, in ultimo anche durante la trattativa sul disegno di legge concorrenza, a diversi tentativi di alcune forze politiche che hanno cercato di smantellare la regionalizzazione del settore (e, dunque, demolire una delle prime concrete forme di autonomia delle Regioni), oppure di proporre la proroga delle concessioni per - queste le motivazioni - evitare l'arrivo di operatori stranieri (dimenticando che già ora la maggior parte degli operatori dell'idroelettrico sono partecipati da investitori esteri) e garantire la sicurezza del sistema energetico e l'autonomia energetica nazionale. Si tratta di due aspetti sicuramente importanti, ignorati da molti per anni e scoperti solo nelle ultime settimane, ma che siamo convinti verranno perseguiti proprio con i rinnovi delle concessioni. *(Applausi)*.

Ricentralizzare la gestione e prorogare le concessioni, in realtà, avrebbe rappresentato un'entrata a gamba tesa contro le Regioni che hanno già legiferato o vi stanno provvedendo; avrebbe rappresentato un enorme regalo ai concessionari uscenti, che avrebbero continuato a fare tanti profitti, confermando

l'ennesimo torto ai territori montani sfruttati senza alcun ritorno, con danni erariali a carico di Regioni, Province, Comuni e comunità montane di oltre 10 miliardi di euro; avrebbe violato le condizioni poste dalla Commissione europea, che ha ritirato la procedura di infrazione a patto che si procedesse con le procedure di riassegnazione delle concessioni; avrebbe determinato una terza bocciatura della proroga da parte della Corte costituzionale, dopo la sentenza del 2008 sulla proroga decennale prevista con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e la seconda sentenza del 2011 sulla proroga di cinque anni prevista con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Questa è la vittoria del buon senso. Con l'espletamento delle procedure competitive di riassegnazione delle concessioni scadute, verranno retrocessi alle Regioni i beni bagnati, cioè le proprietà di dighe, opere di presa, canali, gallerie e condotte forzate e verranno corrisposti ai territori montani interessati congrui indennizzi mediante canoni idrici adeguati, elettricità gratuita, compensazioni ambientali e territoriali. *(Applausi)*.

Finalmente, dopo oltre vent'anni di stallo, partirà una stagione di grandi investimenti per modernizzare e rilanciare l'idroelettrico, un *asset* di energia rinnovabile programmabile strategico per il nostro Paese. Gli investimenti consentiranno di realizzare interventi di miglioramento di potenza di generazione e di efficienza degli impianti tesi a produrre più energia elettrica rinnovabile e, dunque, contribuire a raggiungere il *target* sempre più sfidante di energia da fonti rinnovabile e anche perseguire la riduzione della nostra dipendenza energetica. Gli investimenti consentiranno di realizzare interventi di miglioramento tecnologico e strutturale necessari per migliorare l'efficienza dei beni su dighe e condotte per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso, potenziare i sistemi di pompaggio e, dunque, incrementare la capacità di accumulo al fine di una maggiore sicurezza del sistema energetico. *(Applausi)*.

Gli investimenti consentiranno di realizzare interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato dall'impianto oggetto della concessione, nonché di effettuare una gestione coordinata delle risorse idriche, in modo da esercitare un controllo su vari aspetti come la gestione dei livelli dei laghi e la necessità di irrigazione. Gli investimenti consentiranno di dare un'opportunità alla filiera italiana, nota nel mondo, fatta di eccellenze sia per quanto riguarda macchinari e tecnologia, sia per quanto riguarda le imprese.

Questa non è soltanto una delle prime forme di autonomia regionale, ma - lo sottolineo ancora - il rinnovo delle concessioni idroelettriche, con investimenti negli impianti (nuovi o esistenti che siano), rappresenta un *driver* necessario per puntare alle emissioni zero di CO2 nel 2050. *(Applausi)*. A dirlo è anche l'Agenzia internazionale per l'energia nel suo ultimo rapporto interamente dedicato a questa fonte rinnovabile. Secondo il direttore dell'Agenzia, Fatih Birol, l'idroelettrico è il gigante dimenticato della transizione energetica, perché gli investimenti si sono concentrati, e male, sono su eolico e fotovoltaico. Invece i bacini idroelettrici offrono diversi vantaggi: oltre a produrre elettricità rinnovabile, grazie ai pompaggi fungono da sistemi di accumulo, possono fornire servizi di flessibilità alla rete elettrica e dunque contribuiscono a compensare le fluttuazioni non programmabili - ripeto ancora - dei parchi eolici e fotovoltaici.

Nel mondo l'idroelettrico, con una potenza impegnata di 1.330 gigawatt e una produzione di elettricità di quasi 4.500 terawattora all'anno, è la più grande fonte di energia pulita e produce più di tutte le altre fonti rinnovabili messe insieme (eolico, solare fotovoltaico, bioenergia e geotermico). *(Applausi)*. In Italia il parco idroelettrico, costituito da più di 4.500 impianti per una potenza di circa 23 gigawatt, di cui 4 gigawatt di pompaggi, e che nel 2021 ha fornito una produzione di 45 terawattora (quasi il 16 per cento di elettricità nazionale, equivalente al 40 per cento di tutte le FER), grazie a questa norma sta per rivivere una nuova grande stagione.

Concludo con i doverosi ringraziamenti al sottosegretario Garofoli, al vice ministro Pichetto Fratin, al sottosegretario Bini, al presidente della Commissione Girotto e soprattutto ai due relatori, Stefano Collina e Paolo Ripamonti, per il grande impegno profuso in quasi tre mesi di attività.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signora Presidente, l'intervento appena fatto dal senatore Arrigoni ci dà una buona ragione per dare un voto favorevole a questo disegno di legge (ovviamente per la parte che

riguarda l'intervento del senatore Arrigoni). Tuttavia sappiamo che gli articoli non sono pochi, ma sono assai, e su alcuni di essi ci sono delle ombre che non sono state completamente dipanate nel corso di questi mesi di discussione. Mi si consentirà magari di fare qualche critica, perché sarebbe troppo facile, altrimenti, se tutto andasse bene.

Ci sarebbe piaciuta, da parte del Governo e da parte di qualche forza di maggioranza, una maggiore consapevolezza del momento che stiamo vivendo, perché parlare di concorrenza e di mercato è sicuramente importante per la crescita del Paese.

Bisogna però tenere conto anche di qual è il momento nel quale se ne parla e di quali sono le condizioni di coloro che vengono poi obbligati a mettersi nella cosiddetta concorrenza. A me ad esempio è dispiaciuto, conoscendone la storia, sentir parlare dei balneari, dei tassisti o di altre categorie economiche, che escono particolarmente "piallati" dalla crisi economica che ha seguito il Covid, come degli approfittatori che mandano a male l'economia italiana. Sappiamo che ci sono condizioni che devono essere riviste da tempo, da anni. Ci abbiamo provato e abbiamo fatto un lavoro importante con il ministro Centinaio. Un'accelerazione fatta adesso, in questa maniera, tende anche a far passare nell'opinione pubblica, cosa su cui non concordiamo, un'immagine di categoria che non appartiene realmente a chi invece tiene al proprio lavoro e a cui dobbiamo dare considerazione.

Signor Presidente, ho seguito in precedenza l'intervento del senatore Lannutti, che in gran parte ho condiviso, ma ho ascoltato anche l'intervento del professor Monti, che in gran parte non ho condiviso e che ha trascurato un aspetto. Occorre infatti fare attenzione al fatto che quello attuale è il momento in cui l'economia italiana è più fragile e aprire al mercato significa concorrenza, ma non significa automaticamente discesa dei prezzi e dei costi per i cittadini e per i consumatori finali. Se infatti l'economia è fragile, ciò significa, in breve tempo, approcciarsi ad un oligopolio e quindi ad una sintesi fatta sul mercato da parte di chi ha più soldi, creando poi dei cartelli. Creare concorrenza non significa privatizzare, diceva il professor Monti. Certamente, ma la vera mancata concorrenza, su cui invece insistiamo, è quella della pubblica amministrazione, rispetto agli altri Paesi europei, perché qui si impongono al mercato privato, ai cittadini, alle imprese e alle nostre attività produttive delle regole stringenti, in un periodo nel quale, come più volte ci siamo sentiti dire, siamo in un'economia di guerra, mentre la pubblica amministrazione, per quanto riguarda l'efficienza che dovrebbe erogare ai cittadini, in termini di concretezza, continua ad essere molto indietro rispetto agli altri Paesi europei. *(Applausi)*. Non si può allora pretendere concorrenza solo dal capitale privato, dall'artigiano, dall'imprenditore o dal commerciante, se poi non la si dà come Stato e come amministrazione pubblica. Su queste cose il Governo deve ancora fare dei passi enormi, altrimenti avremo di fronte una diseguaglianza.

Dunque mi piace ricordare al professor Monti, che sa benissimo di cosa sto parlando, che l'indice di Gini, che misura la disparità nella distribuzione della ricchezza, in Italia dal 2019 al 2020 è passato dal 34,8 al 41 per cento. In questo periodo l'Italia è più diseguale e il Paese è più dispari. Per questo bisogna stare molto attenti rispetto all'illusione che la concorrenza significa riduzione dei costi. Temo che alla fine del percorso, se queste riforme della concorrenza si faranno male, aumenterà il costo degli stabilimenti balneari, dei taxi e di molte delle imprese che vengono messe in concorrenza. Ci siamo battuti perché ciò che era bloccato da anni, come l'idroelettrico, andasse realmente a gara, ma ci battiamo anche perché siano considerate le caratteristiche del momento attuale, nel quale stiamo vivendo una crisi economica particolarmente difficile e, con questo, non siano fatte delle sommatorie molto facili, andando a dire delle categorie produttive che invece si impegnano a tenere in ordine il nostro Paese e a farlo funzionare, che sono degli scorretti approfittatori.

Signor Presidente, lo ripeto: abbiamo bisogno che la pubblica amministrazione sia realmente efficiente e poi potremo, in coscienza, pretendere dai nostri concittadini una maggiore concorrenza anche rispetto agli altri Paesi europei. Altrimenti, come mi è capitato di sentire ieri in occasione della settantacinquesima assemblea di Confagricoltura Varese alla quale ho partecipato, limitiamo le nostre produzioni, le trasferiamo all'estero e poi andiamo a lamentarci che viene fatta la deforestazione in Amazzonia o in qualche Paese dell'Oriente, quando non produciamo più sul nostro territorio, perché dobbiamo avere tutti i boschi belli verdi, ma pretendiamo poi la concorrenza di un mercato, che non

guarda - come guardiamo noi - a regole precise e ai valori ambientali. Su questo c'è un po' di ipocrisia, nel pretendere la concorrenza e far pagare il costo agli altri. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, vorremmo innanzitutto denunciare l'ennesimo sgarbo istituzionale che si sta consumando in questa'Aula. La pressione del presidente Draghi per l'approvazione di questo disegno di legge non ha eguali. L'ipotesi del voto di fiducia è un grave oltraggio al Parlamento che è passato nel silenzio generale di tutte le istituzioni. Dal Governo che definite dei migliori, dal presidente Draghi, che ha a sua disposizione una maggioranza vastissima, ci saremmo aspettati molto di più e qualcosa di diverso. Invece questo Governo continua a procedere per voti di fiducia - cinquanta in poco più di un anno - e per pressioni, così come è accaduto in questa occasione di cui stiamo parlando, delegittimando per l'ennesima volta il ruolo di questo Parlamento. Vogliamo ricordare al presidente Draghi che la differenza tra i membri di questa Assemblea e la sua persona è che noi siamo rappresentanti legittimamente eletti dal popolo, mentre il Presidente è espressione di un Governo nato dai giochi di palazzo. Il presidente Draghi si lamenta sempre della litigiosità dei partiti che lo sostengono, ma cosa si aspettava da questo Governo che è così eterogeneo? Noi di Fratelli d'Italia lo abbiamo sempre detto, sin dal primo giorno, che questa maggioranza è troppo diversa per stare insieme e non può portare nulla di positivo rispetto a tutti questi atti che vediamo approvati in quest'Aula. In questo disegno di legge che ci accingiamo a convertire in legge, infatti, non c'è proprio nulla di buono da salvare. Al suo interno ci sono provvedimenti che gridano letteralmente vendetta. Le nostre spiagge sono state sacrificate per la tenuta di una maggioranza che ha perso la faccia, ha perso la dignità, ma evidentemente non sta perdendo la poltrona. È rimasto solo il Gruppo di Fratelli d'Italia a difendere 30.000 aziende italiane che oggi si vedono espropriare la loro attività di una vita in nome di una concorrenza che è tutto fuorché una concorrenza leale.

Come abbiamo detto in queste settimane, in questi mesi, una piccola impresa non può comprare le multinazionali che verranno ancora una volta in Italia a fare *shopping* e ad accaparrarsi tante eccellenze costruite con anni di sudore e di sacrifici. Questo accordo raggiunto dalla maggioranza in questi giorni è imbarazzante. Pensate veramente che questi indennizzi restituiranno la dignità a coloro a cui state sottraendo con l'inganno gli stabilimenti balneari che hanno faticosamente costruito, avviato, reso gioielli che hanno portato alto il nome dell'Italia e del nostro mare nel mondo? Di questi indennizzi non sappiamo a quanto ammonteranno, quando saranno corrisposti, sulla base di quali criteri saranno concessi e come saranno calcolati. L'accordo raggiunto da questa maggioranza per consentire la vergognosa applicazione della direttiva Bolkestein si basa su un "poi vediamo". La verità è che i titolari delle concessioni balneari di oggi sono stati lasciati senza alcun tipo di tutela e poi non veniteci a dire che i balneari sono una casta, come ho sentito in qualche intervento prima del mio, che pagano costi irrisori per le loro concessioni balneari, intanto perché gli importi delle concessioni li ha stabiliti il Ministero dello sviluppo economico con un decreto *ad hoc* e quindi se c'era l'esigenza di aumentarli bastava un decreto. Nessuno però parla, nemmeno in quest'Aula, dei costi che devono sopportare gli stessi concessionari, che vengono decuplicati rispetto al costo della concessione, per il salvamento in mare, per le boe, per la pulizia dell'arenile, per il rimessaggio. Di tutto questo, nessuno parla, signor Presidente.

La verità è che con questo disegno di legge l'Italia non solo cede la sovranità di tutte le sue spiagge a soggetti che oggi non conosciamo, ma cede anche la propria sovranità all'Unione europea.

La cosa grave è che solo l'Italia sta accettando queste imposizioni. Spagna, Croazia e Portogallo hanno prorogato le loro concessioni balneari. Non si capisce perché l'Italia non ha potuto fare altrettanto.

Mi avvio a concludere. Un Governo giusto difenderebbe con le unghie e con i denti i suoi "gioielli di famiglia". Un Governo a trazione sovranista non avrebbe mai fatto sconti a nessuno pur di non perpetrare lo scempio che si sta realizzando oggi. Ma un Governo come quello in carica, che ha a cuore solo la propria sopravvivenza, non può fare l'interesse nazionale, men che meno con una maggioranza divisa su tutto. Noi di Fratelli d'Italia non ci stancheremo mai di chiedervi di prendere atto del fallimento che è su tutta la linea. Fatevi da parte, fatelo per il bene del Paese e lasciate che siano gli italiani a scegliere da chi essere governati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, ci troviamo qui anche oggi e ci troveremo - ahimè - nelle prossime settimane e mesi a parlare di una delle tante riforme connesse al PNRR. Vorrei tanto poterle chiamare riforme e, invece, ci troviamo purtroppo di fronte ad accordi, ad "accordicchi" presi da una maggioranza, che anche un ragazzino alle prime armi nel diritto civico lo capirebbe, per contemplare tutto e il contrario di tutto ogni volta deve fare compromessi al ribasso. E spesso tali compromessi non esplicitano neppure la volontà dei partiti che supportano la maggioranza, che vengono spesso a subire le dettature che probabilmente arrivano da Bruxelles.

Lo ha detto il mio collega Calandrini prima: ma perché non vi guardate in giro? Parlate tanto di Europa, allora guardate cosa fanno in Spagna. In Spagna i balneari sono tutelati perché ritengono le spiagge dei beni e non dei servizi. *(Applausi)*. Guardate cosa fanno in Germania e in Austria, dove le concessioni idroelettriche vengono continuamente rinnovate infischiandosene dei bandi. Noi italiani, invece, ovviamente dobbiamo subire i *Diktat* di Bruxelles e mettere subito le concessioni a gara, espropriare i balneari. Per fare cosa? Per fare più efficienza e più concorrenza? No, non è proprio per questo.

Vedete, il nostro turismo guarda da sempre alla specificità del nostro Paese. Guarda sempre a quei bar, a quelle spiagge che sono caratteristiche di famiglie espressione dell'individualità italiana. Ebbene, voi vorrete con i nuovi bandi mettere coste, bagni, bar e ristoranti delle nostre spiagge in mano alle multinazionali. Vorreste avere tante Nestlé, tante strutture uguali che non identificano più una provenienza e un territorio, ma rappresentano solamente un interesse e soprattutto un interesse che viene da Paesi stranieri.

Ecco quello che il Governo di emergenza nazionale sta facendo. L'emergenza è quella che state provocando con questo Governo, che - lo ribadisco - non rappresenta più come forza parlamentare la maggioranza degli italiani e che, peraltro, non rappresenta più nemmeno le forze che lo sostengono; forze che non hanno il coraggio di dargli la sfiducia perché sanno benissimo che andrebbero a casa. Questa è la drammatica situazione nella quale ci troviamo.

Invece di fare riforme di serie C, vorrei allora fare una proposta al vice ministro Pichetto Fratin, che stimo e che so che su questi temi la pensa come me, e contemporaneamente la faccio agli amici della Lega, che certamente non hanno avuto molta soddisfazione nel loro primo Governo Conte nell'approvare il reddito di cittadinanza. Facciamo una riforma che finalmente risponda alle esigenze... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola!

DE BERTOLDI *(FdI)*. Stai zitto e lascia parlare la gente. Vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Airola, non mi costringa a richiamarla formalmente una terza volta.

DE BERTOLDI *(FdI)*. L'educazione di chi vuole insegnare ai giovani a vivere di sostentamenti: questo è il MoVimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, concluda e si rivolga alla Presidenza.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Si vuole insegnare ai giovani a vivere di elemosina di Stato.

Noi vogliamo che i giovani vadano a lavorare e si investa nel lavoro e non nel reddito di cittadinanza.

Quindi, cari colleghi della Lega, caro vice ministro Pichetto Fratin, facciamo una riforma fatta bene: cancelliamo subito il reddito di cittadinanza; investiamo nelle politiche attive del lavoro, nelle nostre imprese, in chi ha voglia di fare; investiamo nell'educazione dei giovani, che devono imparare che cos'è il sacrificio e il gusto del lavoro e non fare i parassiti a 800 euro e magari guadagnare poi in nero con il sommerso quello che gli manca. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di capirci.

La Presidenza non consente interruzioni e, soprattutto, epiteti rivolti ai colleghi mentre intervengono. *(Commenti del senatore Dessì)*. Senatore Dessì, la sto richiamando formalmente. Non mi costringa ad espellerla dall'Aula, per cortesia.

Mi pare che sui temi del liberismo e dell'intervento dello Stato stiamo sentendo molte prospettazioni, tutte ugualmente oggetto di discussione e confronto.

Prego, senatore De Bertoldi, prosegua pure il suo intervento.

DE BERTOLDI *(FdI)*. La ringrazio, Presidente.

Purtroppo certe cose fanno male, fa male esprimere quello che sentiamo dalle nostre imprese. Io provengo da una zona turistica e ogni giorno nel mio Trentino ho baristi, ristoratori, gente che lavora quindici ore al giorno che mi dice queste cose. Poi qui in Aula troviamo gli apostoli del reddito di cittadinanza, con i quali vorrei tanto confrontarmi in campagna elettorale. Venite in campagna elettorale...

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore De Bertoldi.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Ribadisco dunque l'invito al vice ministro Pichetto Fratin affinché il Governo abbia il coraggio di andare oltre le mezze riforme. Penso alla riforma del fisco, signor Vice Ministro, una riforma che sta scontentando tutti e che per questo non viene fatta; penso anche alla riforma degli appalti dei lavori pubblici.

Sono tante le riforme, dunque, perché forse, con qualche artificio, convincono Bruxelles a erogare le quote del PNRR, ma non convincono e non servono al nostro Paese.

Fratelli d'Italia starà sempre con l'Italia, con gli italiani; con quegli italiani che vogliono lavorare e con quelle imprese che vogliono alzarsi alle 5 della mattina e lavorare per far crescere la nostra Nazione.

Invitiamo il Governo e, soprattutto, quella parte della maggioranza che apparterrebbe al centrodestra a prenderne atto e a dare una svolta nel segno dell'efficienza e dell'efficacia di un Paese che guarda avanti e insegna ai giovani e alle future generazioni che possiamo ancora farcela, che possiamo ancora essere protagonisti, ma non vogliamo essere assistiti passivamente. Il denaro... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, signori membri del Governo, la legge sulla concorrenza è ovviamente una cosa complicata, che andrebbe fatta annualmente, anche se così non avviene. Essa va a toccare carne viva del Paese, interessi che - è inutile negarlo - sono anche legittimi, di operatori, artigiani, piccoli imprenditori e realtà varie. Penso, ad esempio, alla questione dell'idroelettrico, che ha fatto molto discutere in Commissione: noi abbiamo aperto alle regole di mercato; altri Paesi europei si guardano bene dall'aprire alle regole di mercato la gestione di una risorsa che, soprattutto in tempi di crisi internazionale, militare e energetica, è preziosa. Non sono qui, tuttavia, per parlare delle risorse idroelettriche o di altre questioni.

Voglio anch'io intervenire sul tema delle imprese balneari per fare alcune precisazioni e qualche chiarimento.

Intanto ringrazio anch'io, come altri colleghi, il viceministro Pichetto Fratin per la pazienza con la quale si è confrontato con i parlamentari - è un dovere del Governo farlo - e anche con le categorie, ma si poteva e si doveva ascoltare di più.

Voglio dire al Governo - non lo dico al viceministro Pichetto Fratin che è stato attento - e al Presidente del Consiglio che, se ci fosse stata una situazione critica riguardante il settore siderurgico o altri settori, come il ferroviario, certamente i sindacati più rappresentativi di quei comparti, la CGIL, la CISL, la UIL e la UGL sarebbero stati ricevuti a Palazzo Chigi e ascoltati. C'è stata possibilità di ascolto, ma non adeguata, degli operatori del mondo balneare, perché sono lavoratori autonomi. Non c'è, infatti, la "fabbrica del mare"; la fabbrica del mare comincia a Ventimiglia, arriva a Santa Maria di Leuca e risale a Chioggia e riguarda tutta la lunga costa italiana. Quindi, non c'è una fabbrica con i lavoratori, ma c'è una miriade di concessionari (30.000), lavoratori fissi o stagionali con le loro famiglie. E non c'è il rispetto adeguato da parte dei Governi del lavoro autonomo, perché dovrebbero essere ascoltati anche i massimi esponenti delle grandi organizzazioni che fanno capo a Confidustria, a Confcommercio, a Confesercenti e ad altre realtà associative del Paese. Probabilmente il Governo - viceministro Pichetto Fratin, non lo dico a lei che lo ha fatto - e i tecnici, che sono così pazienti ed esperti, devono imparare la fatica della democrazia e ascoltare le categorie. Non c'è solo Landini in questo Paese, ma c'è anche il lavoro autonomo. *(Applausi)*. È giusto ascoltare Landini, è giusto ascoltare Sbarra, che ha detto cose molto sagge anche sul lavoro, ma non solo.

Prima sentivo il battibecco che c'è stato: stamattina il presidente di Confindustria Bonomi ha detto che il ministro del lavoro Orlando si sta occupando di cercare il lavoro ai *navigator*. I *navigator*, cari

colleghi, erano quelli che dovevano cercare il lavoro a quelli del reddito di cittadinanza: non hanno trovato il lavoro a nessuno e lo stanno perdendo loro stessi. È l'assistenzialismo puro, quello della logica del reddito di cittadinanza. Si può dire in Parlamento? Credo di sì. Bisogna assistere i veri bisogni e non creare clientelismi dannosi per l'economia produttiva, anche in questi settori che registrano scarsa disponibilità di manodopera, perché o si vuole lavorare in nero, conservando il reddito di cittadinanza, o ci si accontenta del reddito di cittadinanza. Ma di questo parleremo un'altra volta.

Per quanto riguarda la questione dei balneari, voglio sfatare alcune menzogne. Si scrive anche nella sentenza del Consiglio di Stato che questo settore incassa 15 miliardi e paga 100 milioni: non è così, perché quella cifra di 15 miliardi è inventata, perché sulle coste ci sono gli stabilimenti, i ristoranti, gli alberghi, le pensioni, una miriade di attività. Quindi, cosa calcoliamo: tutte queste attività? E, se pagassero solo 100 milioni per le concessioni - ma non è così - su quelle attività immagino che si paghino l'IVA, l'Irpef, le tasse, lo stipendio dei dipendenti. Quindi, si dice una serie di fesserie e il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza basata su menzogne. *(Applausi)*. La sentenza del Consiglio di Stato contiene menzogne: diciamolo con chiarezza.

Altra questione da sfatare: se non si fa la legge sulla concorrenza con le norme sui balneari, si perdono i soldi del PNRR. È un'altra bugia e chi la dice - viceministro Pichetto, lei non la dice - è un bugiardo. È un bugiardo, perché il PNRR è condizionato da alcune vicende; ci vogliono le norme sulla concorrenza, ma quelle delle concessioni balneari non sono menzionate. Diciamolo con chiarezza: vanno certamente regolamentate. Poi c'è la sentenza del Consiglio di Stato basata su menzogne, c'è una sentenza della Cassazione, ma ce ne sono anche altre, perché giorni fa il TAR di Lecce ha rinviato alla Corte di giustizia europea la questione, chiedendo agli organi europei se la direttiva Bolkestein si applica o no alle concessioni balneari. Secondo noi non si applica, perché riguarda servizi e non beni. Qui ci sono dei beni in concessione e le concessioni costano poco. Allora aumentino il prezzo delle concessioni quelli che incassano i soldi. Su questo invito anche le associazioni balneari a essere più decise nel darci delle cifre, che anch'io a volte fatico ad ottenere. Se si dice che incassano 15 miliardi e pagano 100 milioni, sembra una follia difendere questa categoria. Ma non è così, perché quei 15 miliardi non sono 15 miliardi e contengono una miriade di attività, tassate e supertassate, che creano lavoro. Bisogna spiegare queste cose. Ma, se anche le associazioni dei balneari si dividono tra loro e non spiegano al Paese come stanno le cose, rendono più difficile l'attività legislativa. In questo intervento ne ho per tutti. È una specificità italiana.

Anni fa, ero in Parlamento e il presidente Monti - ora non vedo presente in Aula - era al Governo: andai da lui, che aveva vissuto a lungo in Belgio, con una cartina europea - anche allora si discuteva dell'estensione delle concessioni - e gli mostrai che la vicenda delle spiagge c'era solo in Italia, nel Sud della Francia, in Spagna e in qualche altro Paese europeo.

In altre parti, le condizioni ambientali e climatiche non consentono lo sviluppo di un'attività balneare. Quindi, noi dobbiamo difendere una specificità italiana. E io rivendico la mia azione in quella fase, durante il Governo Monti, dell'estensione delle licenze al 2020. Rivendico l'azione che con l'allora ministro Centinaio, con il senatore Mallegni ed altri abbiamo fatto, con la legge n. 145 del 2018, per l'estensione al 2033: legge cassata dal Consiglio di Stato con una sentenza che contiene bugie sulle cifre, copiate da volantini di associazioni che dispensano menzogne.

Mi dispiace e il Presidente del Consiglio di Stato dovrebbe informarsi di più. Lo dico in Parlamento, richiamandolo alla sua responsabilità e al rispetto della verità, che è stata calpestata. Parlo del Presidente del Consiglio di Stato dell'epoca - e non di quello attuale - che nel frattempo è cambiato, essendo andato alla Corte costituzionale: beato lui.

Noi vogliamo una regolamentazione, che è stata delegata ai provvedimenti di attuazione. C'è stato un confronto duro, dopodiché vedremo cosa deciderà la giustizia europea sul ricorso del Tar di Lecce. Nel 2023 ci sarà la scadenza ordinaria della legislatura. Io non so chi vincerà le elezioni. Mi auguro che vinca la mia parte politica, il centrodestra. Ricordo anche, sullo stato di attuazione, che l'avvio di gare si deve fare entro la fine del 2023, ma che c'è scritto - e questo lo rivendichiamo - che, se ci saranno contenziosi - e ce ne sono - o difficoltà, la data slitta alla fine del 2024.

Ci saranno le elezioni, dunque. Se le norme di attuazione o quelle che si approvano oggi non saranno chiare o adeguate, noi diciamo con chiarezza che le cambieremo da cima a fondo. Quindi, questa è una fase di discussione sperimentale. Ci saranno da fare i decreti delegati e confidiamo nelle azioni dei Ministri delegati a questo, a cominciare dal ministro Garavaglia. Interverranno i pareri delle Commissioni parlamentari e non saremo solo testimoni.

Abbiamo fatto eliminare alcune parole che erano state inopportunamente inserite nel testo. A volte la guerra delle parole sembra fine a se stessa, ma non lo è. Ad esempio, il termine residuo non è più presente in questo testo e noi questo lo rivendichiamo. La quantificazione degli indennizzi, il principio degli indennizzi, è stato affermato a vantaggio di chi dovesse perdere la concessione con una gara. Si dovranno poi definire, in base a dei criteri che il decreto delegato dovrà affrontare, la qualità degli indirizzi, gli investimenti, il lavoro, le realtà che sono state create.

Quando qualcuno sostiene che noi difendiamo gli abusi, ribatto che gli abusi si abbattono, non si difendono. Quindi, chi ha degli abusi lungo le proprie coste si muova: mandi i vigili e mandi le autorità competenti. Qui non si difendono gli abusi: si difende il lavoro italiano.

Dopodiché, se le concessioni sono basse, si adeguino; se ci sono situazioni di abuso, vengano stroncate; ma, se c'è il lavoro, che vuol dire accoglienza per il turista, lo si rispetti. Questa è la questione. Non ci sono *lobby*, ma c'è un lavoro che riguarda decine di migliaia di realtà.

Nei decreti attuativi, vice ministro Pichetto Fratin, noi esigeremo il rispetto delle imprese familiari, il rispetto di chi da molto tempo realizza imprese storiche, il rispetto del lavoro di chi ha migliorato alcuni luoghi. Se qualcuno ha speculato, va punito a prescindere da questa legge. Ma, se qualcuno ha reso frequentabili le spiagge e ha contribuito alla sicurezza, che serve e deve essere attuata per il salvataggio e per tanti altri aspetti, gli si renda merito.

Altri Paesi hanno regolamentazioni diverse. L'Europa è stata più attenta verso l'Italia che verso altri Paesi. Ma - come dissi una volta al Presidente del Consiglio - l'Europa deve preoccuparsi più di chi abita sulle spiagge di Odessa, che non di vessare chi sta sulle spiagge di Riccione o Fregene.

Noi difendiamo un pezzo di economia italiana. Servono regole trasparenti. Se non saranno adeguate, saranno cancellate. Le leggi si fanno e si cambiano. Noi abbiamo fatto un'estensione al 2020. Abbiamo approvato la legge n. 145 del 2018, che prevedeva un'estensione al 2033, ma il Consiglio di Stato, con una sentenza basata su bugie, ha cassato quella norma.

Se, dopo le elezioni, noi avremo la maggioranza - questo però dipende dagli italiani - se le norme che saranno varate non saranno condivisibili o adeguate, le cancelleremo per farne altre, che rispettino, sì, la concorrenza, ma che combattano la speculazione. Noi non vogliamo né furbetti né colonizzazioni.

Io non temo l'assalto delle multinazionali, che contrasteremo in ogni modo. Le regole, però, dovranno essere tali da non consentire acquisti in massa di decine di concessioni. Il lavoro prosegue ancora. Noi abbiamo difeso e difenderemo una risorsa italiana, perché il turismo, le coste, le spiagge, le imprese balneari fanno parte della nostra cultura e della nostra tradizione.

C'è gente che lavora senza il parassitismo dei *navigator* e del reddito di cittadinanza. Anzi, quelle imprese sono danneggiate dal reddito di cittadinanza. Pertanto, noi dai maestri di parassitismo non prendiamo lezioni; semmai le diamo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritengo doveroso ringraziare i relatori, senatori Ripamonti e Collina, per il grande lavoro svolto in questi mesi e, assieme a loro, tutti i membri della 10a Commissione e delle varie Commissioni che si sono susseguite e hanno dato il proprio contributo per migliorare il provvedimento concorrenza; il viceministro Pichetto e il sottosegretario Bini, sempre disponibili a un dialogo costante e costruttivo con i parlamentari; un provvedimento che esce migliorato dopo il lavoro svolto in Senato.

Dopo aver assistito ai lavori degli ultimi mesi non posso esimermi da una riflessione sulla separazione dei poteri nel nostro ordinamento e in particolare sul ruolo del Parlamento, sempre più ridotto a mero ratificatore di decisioni assunte dal Governo che invece dovrebbe essere organo esecutivo di decisioni assunte nelle sedi parlamentari. Sicuramente la pandemia, prima, e la guerra, ora, non hanno aiutato, ma era diventato consuetudine anche nelle legislature precedenti assistere a un'occupazione di spazi da

parte dei vari Governi su competenze prettamente legislative, su temi che devono essere trattati nelle Aule parlamentari da coloro che sono eletti dai cittadini italiani e li rappresentano. Se il Parlamento trova dei miglioramenti rispetto al testo proposto dall'Esecutivo, tutti dovremmo lavorare nella stessa direzione.

Il provvedimento al nostro esame è fondamentale per l'ottenimento dei fondi del PNRR ed evitare anche che vengono avviate procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese. È assolutamente necessario, però, capire dove sta il punto di equilibrio tra gli interessi dell'Europa e quelli dell'Italia, perché talvolta sono contrastanti e un semplice appiattimento su posizioni europeistiche non significa fare gli interessi dei nostri concittadini.

Cari colleghi, siamo franchi e consapevoli: senza una riforma della pubblica amministrazione per lo snellimento delle procedure e la sburocratizzazione non si andrà da nessuna parte. *(Applausi)*; una pubblica amministrazione spesso orientata al mantenimento del proprio *status quo*, che deresponsabilizza e scarica sui cittadini ogni genere di onere e di incombenza, quasi dimenticando che chi sceglie di lavorare in questo ambito dovrebbe avere come faro l'interesse dei cittadini piuttosto che diventare l'ufficio complicazioni affari semplici. Senza questa riforma anche il prezioso lavoro fatto con questo disegno di legge verrà annacquato. Oltre al tema delle concessioni balneari, balzato di più alle cronache giornalistiche, tra le misure affrontate ci sono i servizi pubblici locali, l'energia, i rifiuti, i trasporti e la sanità.

I colleghi che mi hanno preceduto e quelli che seguiranno entreranno nel dettaglio e nel merito dei vari temi. Personalmente invece propongo una riflessione rispetto alle società *in house* per ricordare come spesso i Comuni spesso hanno costituito queste società perché il mercato non offriva soluzioni e non è o non era economicamente conveniente. Basti pensare ai servizi che collegano territori morfologicamente difficili da raggiungere. I lavori parlamentari hanno tenuto conto anche di questi aspetti.

L'ultimo pensiero va al grande lavoro fatto sui temi della sanità, dove si è cercato di trovare un equilibrio partendo dall'esigenza fondamentale di assicurare percorsi di cura efficaci, appropriati e sicuri soprattutto nei casi di malattie particolarmente gravi e invalidanti. Il monitoraggio e il controllo di tutte le strutture che erogano servizi sanitari sono fondamentali per garantire la qualità delle prestazioni, l'equità di accesso e cancellare le opacità là dove si erogano prestazioni sanitarie con oneri a carico della finanza pubblica.

È stato realizzato un lavoro molto importante sui farmaci equivalenti per renderli prontamente disponibili rispettando i diritti della proprietà intellettuale. La ricerca deve continuare a pieno regime nell'interesse di tutti.

Infine, avviandomi alla conclusione, il sistema italiano di raccolta del sangue è un esempio di eccellenza a livello mondiale e, con le modifiche introdotte, si conferma il concetto di gratuità e volontarietà della donazione. In questi mesi è stato prodotto un lavoro importante e complesso nell'interesse degli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signor Presidente, senatrici, senatori e rappresentanti del Governo, innanzitutto oggi è in discussione il disegno di legge concorrenza e ci terrei subito a rimandare al mittente tutta la narrazione per cui non si è lavorato e c'era la necessità del voto di fiducia. È stato fatto un lavoro molto attento e approfondito grazie alla competenza dei nostri relatori, che ringrazio per il lavoro che hanno fatto.

La disciplina della concorrenza, però, costituisce un elemento essenziale nell'integrazione europea e, a scanso di equivoci, consente all'imprenditore di competere in parità di condizioni sui mercati degli Stati membri. Questo è il punto base da cui partiamo in questa discussione. In particolare, vorrei parlare del tema delle concessioni balneari. Da quando fa parte della maggioranza, il MoVimento 5 Stelle si è fatto costruttore di soluzioni rispetto alle quali fino ad ora il comparto politico ha lasciato troppo spazio e anche oggi in Aula abbiamo sentito tantissimi rimandare la questione al mittente, creare ancora difficoltà e incertezza, mancanza di risposte, proporre soluzioni temporanee fatte di proroghe o proponendo di cancellare delle leggi. Queste sono tutte azioni dannose per un settore, come

quello del turismo, che può solo essere in crescita. Per anni questi comparti sono stati abbandonati, lasciati nel timore, nell'indeterminatezza e nel dubbio. *(Applausi)*.

Questo è ciò che si sta raccontando in quest'Aula e su cui si sta facendo campagna elettorale; inoltre si va a raccontare che si creano difficoltà. Io però mi faccio una domanda: sappiamo che le proroghe fanno male alle imprese? Sappiamo che le imprese e gli prenditori si spaventano davanti a questo? Senza regole chiare gli imprenditori si fermano, non investono. Sapete che promettere leggi inapplicabili non dà alcuna soluzione? Soprattutto, la barzelletta che abbiamo sentito ancora in questa sede per cui si dovrebbe andare a battere i pugni in Europa non fa più ridere nessuno. Sono barzellette che avete raccontato per troppo tempo e che hanno illuso imprenditori che si sono fermati e non hanno investito nel loro settore. Questo ha creato problemi a un settore che dal 2006 non ha potuto svilupparsi nella maniera corretta.

La politica deve dare certezza e il MoVimento 5 Stelle si sta prendendo questa responsabilità. Quando ci avete mandato al Governo ci siamo presi la responsabilità di affrontare i temi. È stato un passaggio importantissimo e daremo a questo settore la grande opportunità di poter investire e di poterci credere. Abbiamo affrontato questo percorso con il presidente Conte più di una volta. Purtroppo in due occasioni qualcuno ha voluto fermare il percorso di innovazione in questo settore, ma non è un problema. Al disegno legge di bilancio (disegno di legge n. 2448 del 2021), con la firma dei senatori Turco, Croatti, Fede, Catalfo, Ricciardi, Lupo, Piarulli, Trentacoste e L'Abbate, abbiamo presentato l'emendamento 180.0.4 - lo dico così si può andare a controllare - che ricalca il percorso che abbiamo portato avanti col presidente Conte e, siccome è stato interrotto per ben due volte da due azioni politiche - a mio avviso - esternamente scorrete, lo abbiamo ripresentato nella legge di bilancio. Adesso il tema è diventato un punto base e per questo noi del Movimento 5 Stelle siamo estremamente orgogliosi di poter dare finalmente delle certezze al settore. *(Applausi)*.

La posizione del MoVimento 5 Stelle è a favore delle imprese, a favore dei titolari e chi dice il contrario mente e sa di mentire. *(Applausi)*. Avete incatenato il settore del turismo per troppi anni nell'incertezza e con mancanza di responsabilità. Avete creato la paura, avete impedito che potesse crescere in maniera importante con lo spauracchio che sarebbero arrivati gli stranieri a portar via tutto quanto. Adesso possono farlo, ma con delle regole certe non succederà più. Abbiamo creato tre posizioni, dando un punto di equilibrio tra interessi contrastanti fra loro.

Il primo è lo Stato, che ha bisogno di un patrimonio che sia valorizzato. Noi abbiamo già iniziato questo processo con il canone minimo creato con il Governo Conte II. Ci sono poi altri due attori importanti. Le imprese vanno tutelate. Mi riferisco alle imprese che attualmente stanno lavorando in maniera seria e a quelle che devono poter entrare nel mercato in forza del principio di libero mercato e che, se messe tutte nella stesse condizioni, hanno la possibilità di far crescere il settore.

C'è poi un terzo attore molto importante: il consumatore, che spesso volentieri viene negato in quest'Aula. Il consumatore deve poter utilizzare quel bene in maniera libera, professionale, corretta e sostenibile, senza pagare, e pagando volendo dei servizi privilegiati, portando degli animali o avendo delle disabilità. Tutte queste persone vanno tutelate e soprattutto vanno tolti quei cancelli che sono stati messi da alcuni imprenditori che si sono sentiti proprietari di quello spazio. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 13,32)

(*Segue* CROATTI). Dal 2006 a oggi il primo esercizio corretto su questo tema l'abbiamo portato noi in legge di bilancio per difendere gli interessi dei cittadini italiani. State attenti perché adesso presteremo grande attenzione ai decreti attuativi di questo percorso soprattutto verso coloro che hanno compiuto abusi edilizi in questo settore, si sono permessi di non pagare le tasse e mettere cancelli a causa dei quali le persone dovevano suonare il campanello per andare in spiaggia. La nostra sindaca Virginia Raggi aveva già iniziato questo percorso e adesso lo porteremo avanti fino in fondo. *(Applausi)*.

Finalmente possiamo liberare quegli imprenditori e consentire loro di fare investimenti, azioni innovative e spazi sostenibili. Possiamo rafforzare la nostra offerta turistica, migliorare l'occupazione e creare trasparenza e soprattutto regole chiare per tutti quanti. Dal 2006 a oggi non è stata trovata una soluzione in questo spazio. Oggi, finalmente, abbiamo trovato un punto di inizio per un percorso importante.

Grazie a noi si chiude una triste pagina di irrisolutezza della politica di questi anni e si apre una nuova fase di certezza che creerà sicuramente uno spazio nuovo per costruire un futuro importante per le nostre imprese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laniece. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare contiene, tra le altre, una significativa accelerazione del processo di liberalizzazione del comparto idroelettrico riferito alle concessioni di grandi derivazioni, che potrebbe coincidere sostanzialmente e potenzialmente con un significativo processo di privatizzazione. Oltre il 70 per cento della produzione da fonte idroelettrica è riferito a concessioni che sono totalmente pubbliche, controllate da enti territoriali, o partecipate a maggioranza pubblica dallo Stato, ancorché quotate (Enel o sempre enti territoriali).

Nonostante in data 23 settembre 2021 sia intervenuta l'archiviazione da parte della Commissione europea della procedura di infrazione sullo specifico argomento, stante il mutamento drammatico dello scenario globale e nazionale, è opportuno porre l'attenzione su come e quanto il processo di accelerazione previsto dal citato articolo 5, sulla base di uno specifico obiettivo del PNRR, contrasti fortemente e palesemente con gli obiettivi unanimemente condivisi in relazione al processo di transizione energetica in atto e alla necessaria implementazione di misure urgenti in un contesto in cui si sommano gravi e inattese ulteriori emergenze, oltre a quelle già presenti sullo sfondo della crisi planetaria, ossia il cambiamento climatico (parlo di *shock* pandemico e post-pandemico, *shock* energetico e *shock* bellico in Europa e relative conseguenze globali).

Come ci ricorda in modo inequivocabile il Copasir nella sua relazione conclusiva relativa all'indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nazionale, trasmessa alla Presidenza del Consiglio il 13 gennaio, l'Italia è stato l'unico Paese europeo ad aver introdotto, più di vent'anni fa, un regime concorrenziale nell'ambito delle concessioni idroelettriche e ad aver recentemente modificato le norme, rendendo possibile la partecipazione alle gare degli operatori esteri, ma in un regime di non reciprocità, poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico in questo ambito. Affermazione, questa, chiara e inequivocabile, che evidenzia l'esposizione del nostro Paese a una concorrenza asimmetrica rispetto agli altri Paesi europei, che non solo non prevedono alcun tipo di apertura e di liberalizzazione, ma stanno al contrario operando proroghe in totale assenza di gare. Vedi, a titolo esemplificativo, la proroga dello Stato francese alle concessioni sul Rodano fino al 2041, già approvata per legge.

Se combiniamo questa asimmetria normativa europea con la cogenza di dover esperire le gare europee per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, come prevede il decreto legislativo semplificazione del 2016; con la bolla finanziaria presente sul mercato delle rinnovabili per la prima volta da decenni, che ha invertito il suo *trend* di costo discendente a causa dell'accaparramento degli impianti *green* da parte delle industrie della finanza e soprattutto delle internazionali; con il vincolo burocratico che lega le nostre imprese pubbliche rispetto all'agibilità normativa garantita agli operatori esteri, che potrebbero partecipare a gare con particolare aggressività (il cosiddetto *dumping*); con la caratteristica sostanzialmente pubblica dell'attuale assetto industriale di gestione del sistema idroelettrico nazionale, ecco il rischio di compromettere irreversibilmente un pezzo di sistema della generazione elettrica nazionale, che, a differenza di altre fonti (solare ed eolica), ha le caratteristiche di essere un capitale industriale e tecnologico a carattere strategico.

Ricordo a tutti i colleghi che tale fonte energetica ha caratteristiche qualitative speciali, tali da renderla insostituibile. Ne elenco alcune. È la più grande fonte (40 per cento circa) come capacità di generazione tra le FER; è la più stabile e programmabile tra le fonti rinnovabili; possiede la capacità di riavviare il sistema elettrico nazionale in caso di *blackout*; contribuisce alla sicurezza del sistema elettrico nazionale grazie anche alla capacità di funzionamento in isola.

L'accelerazione impressa dal disegno di legge concorrenza sulle gare e sulle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche non raggiunge gli effetti che si prefigge un processo di liberalizzazione e privatizzazione, in ragione della peculiarità operativa industriale del mercato di riferimento; provoca il mancato rilancio immediato degli investimenti strategici nel settore

idroelettrico; potrebbe portare a una significativa limitazione della naturale e necessaria evoluzione tecnologica in un'attività di mercato come quella della generazione elettrica; rischia di esporre l'idroelettrico italiano alla mercé di operatori esteri, senza alcun bilanciamento né opportunità per gli operatori nazionali.

Sarebbe quindi necessario consentire fin da subito agli operatori - come fatto ad esempio dalla Francia - attraverso meccanismi di estensione della durata di riassegnazione delle concessioni, di proporre piani di investimenti straordinari stimati in circa 10 miliardi di euro. Noto peraltro un'evidente contraddizione da parte di chi sostiene la concorrenza in campo idroelettrico e poi afferma l'esatto contrario quando si parla di forme di liberalizzazione nell'ambito delle concessioni degli stabilimenti balneari. Il risultato è che sono considerati strategici i balneari, giustamente, ma non la principale fonte di produzione rinnovabile del Paese, mentre è in atto una guerra alle porte dell'Europa e noi rischiamo, il prossimo inverno, il razionamento dell'energia. Ritengo questo molto preoccupante.

Altre considerazioni riguardano la particolarità dei territori delle autonomie speciale. Le società pubbliche idroelettriche operanti nell'ambito territoriale dell'arco alpino, partecipate dagli enti di riferimento, dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano in particolare, rappresentano società *leader* del sistema. Sono società sane, gestite in modo efficiente, come evidenziato dai bilanci, con una gestione operativa delle delicatissime infrastrutture idroelettriche non solo di grande qualità, ma che tiene conto delle specifiche peculiarità e delle esigenze territoriali. Il percorso della norma di attuazione dello Statuto speciale sicuramente rappresenta un importante passaggio per garantire l'autonomia della gestione del delicato aspetto delle gare da parte delle Regioni autonome. Ma la novella legislativa che ci accingiamo a votare mette in oggettiva difficoltà gli enti territoriali proprietari in riferimento alle attribuzioni previste dagli Statuti speciali stessi.

Inoltre, ad oggi, ai canoni previsti dalla legge si sommano anche i dividendi della società partecipate, mentre con la privatizzazione si dirotterebbero gli stessi dividendi a società private, probabilmente straniere e probabilmente operanti nel settore *oil and gas*, vista la condizione di mercato in cui si trovano le rinnovabili. Con l'approvazione del presente disegno di legge, a seconda dell'esito di tali gare, certamente si rischia di compromettere la sostenibilità delle competenze attribuite dallo Stato agli enti ad autonomia speciale. Ricordo inoltre come la gestione pubblica abbia sempre mantenuto alti livelli di sicurezza, a livello di gestione delle grandi infrastrutture. In caso di cambio di gestione privatistica, questo aspetto sarà così importante?

In conclusione, nel manifestare la mia preoccupazione, nutro la speranza che si lasci ancora aperto il dibattito alla Camera dei deputati e si possa trovare una correzione alla preoccupante conseguenza che tale provvedimento, se approvato in modo definitivo dal Governo prima e dalla maggioranza poi, sarà foriero di conseguenze non positive per il sistema energetico nazionale e per i territori delle autonomie speciali alpine. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannuzzi. Ne ha facoltà.

GIANNUZZI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, nel dare inizio a questa mia riflessione sulla legge che purtroppo, per quanto mi riguarda, ci avviamo ad approvare in Assemblea, è importante prima di tutto ricordare a chi ci ascolta cos'è la legge sulla concorrenza e perché ogni anno ne abbiamo una. Per dirla in breve, i trattati europei ci impongono - letteralmente - di promuovere lo sviluppo della concorrenza come meccanismo economico preferenziale e questo ci impone regolari revisioni normative, per conformarci all'idealità di tale meccanismo.

Tutto prende le mosse dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che contiene i principi su cui è fondata l'Unione degli Stati membri. In esso viene detto testualmente che l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. Quindi possiamo dire, senza tema di smentita, di essere dentro un'unione geopolitica a matrice ideologica fortemente liberista che, se si è convinti liberisti, chiaramente va bene così. Non va altrettanto bene se si parte dalla convinzione, o anche dalla vaga sensazione, che il liberismo sia malattia mortale di ogni umanesimo, con la sua ipocrita invocazione alla libertà economica per tutti,

che si risolve, per sua intrinseca natura, nella tirannia economica dei già forti sui già deboli.

Tornando al disegno di legge sulla concorrenza, in ragione di questa impostazione ideologica che ci viene dai Trattati europei, ogni anno siamo tenuti a produrre una legge perlopiù come questa, contenente una serie di deleghe al Governo per modificare o innovare norme che vengono di volta in volta considerate ostacoli al più libero dispiegarsi del mercato. Sorvolando sulla sconsideratezza di aver sottoscritto trattati di questo tipo, perché parlarne ora sarebbe esercizio inutile, la domanda che invece è utile a mio avviso porci oggi per i nostri scopi è un'altra ed è questa: siamo perciò costretti a diventare liberisti e a declinare obbligatoriamente norme che consegnano il nostro intero parco di beni e servizi totalmente al mercato, dando per perse e superate come cosa ormai obsoleta le tutele di Stato, le quali, checché se ne dica, sono ben iscritte nella nostra Costituzione, come sappiamo in questa Assemblea? La risposta è no e lo dico da vice presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, dove ogni giorno siamo messi di fronte alla possibilità di far valere, pur nelle maglie dei trattati, le nostre specificità nazionali o più semplicemente la nostra insindacabile volontà di non adeguarci a norme o principi che consideriamo dannosi per il nostro sistema-Paese.

La risposta è no, lo ripeto. Ma l'Italia sembra afflitta da un pericoloso collaborazionismo quando si tratta di far piacere a chiunque tranne che a sé stessa. *(Applausi)*.

Andiamo a vedere, infatti, che cosa ci chiedeva l'Europa in questo frangente e che cosa contiene invece questa legge. L'articolo 17 del regolamento europeo 241 del 2021, che cito perché è l'atto di riferimento per l'elaborazione del famigerato PNRR, di cui questa legge a sua volta è un corollario, prevede che i piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del dispositivo comprendono misure che possono anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati, quindi - come è normale che sia, in realtà - l'Europa indica una possibilità certamente gradita alle sue politiche, ma sempre una mera possibilità.

Ora andiamo a vedere cosa è stato invece inserito nel disegno di legge sulla concorrenza, sotto il cappello della ragione di Stato. Mi soffermerò per brevità sugli articoli 8 e 16, che sono però rappresentativi dello spirito dell'intera legge. Per capire in breve la sostanza dell'articolo 8, che titola «Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali», è interessante leggere cosa ne dice il Consiglio dei ministri stesso nel proprio comunicato del novembre del 2021, data in cui il disegno di legge è stato approvato. Viene detto: «Si introducono norme finalizzate a ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la qualità e l'efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle società *in house*, anche attraverso la previsione dell'obbligo di dimostrare da parte degli enti medesimi le ragioni del mancato ricorso al mercato». *Ergo*, il Comune ha l'onere di dimostrare che mantenere i servizi locali pubblici sia migliore e se non lo fa o non convince, ha l'obbligo a darli in gestione a società private. Orribile l'ipocrisia verbale di questo passaggio. Il Governo la chiama razionalizzazione degli enti locali, ma di fatto è un atto di scoraggiamento per gli enti pubblici a ricorrere alle società *in house*, caricandoli dell'onere della prova o indicando loro la direzione obbligata alla gestione privata di tutti i servizi.

Dunque eravamo obbligati a questo dall'Europa? Evidentemente no, l'abbiamo detto poco fa e quindi possiamo anche qui dedurne - senza tema di smentita - che l'attuale Governo sia portatore di una sua propria convinzione che privato sia più bello. In una parola, questo è un Governo di forte impostazione liberista, la qual cosa, come detto, va bene se si è liberisti, ma se non lo si è, è bene prenderne coscienza in quest'Aula, perché in questa sede in molti abbiamo ricevuto un mandato politico, che forse è lontano da questa impronta e al quale forse dobbiamo saper tornare per migliore ispirazione. *(Applausi)*.

L'articolo 8, infatti, non dovrebbe apparire indigesto solo a coscienze non apertamente liberiste, ma dovrebbe far tremare di indignazione anche quanti, per esempio, si sono spesi e dicono tuttora di spendersi per l'acqua pubblica, sulla quale questa legge, in barba al *referendum* del 2011 - è bene saperlo - mette con questo articolo una pietra tombale. Ma questa legge, più in generale, non dovrebbe risultare indecente solo ai non liberisti, dovrebbe piuttosto provocare indignazione nell'intero Arco costituzionale, che tanto ha tuonato negli ultimi anni della pandemia a voci unificate a favore della sanità pubblica per il suo potenziamento, per il ripristino della sua eccellenza.

All'articolo 16, dedicato all'accreditamento e convenzionamento delle strutture sanitarie private, l'unica preoccupazione del Governo sembra essere quella di garantire il più liberamente e velocemente possibile l'accredito delle strutture sanitarie private presso la Regione e lo fa eliminando l'istituto dell'accreditamento temporaneo in attesa dei controlli, sostituendolo con una forma di accreditamento *tout court* senza cautele.

Lo fa sostituendo al parametro del costo delle prestazioni, in un ambito nel quale il costo è vitale parametro di possibile misurazione, quello aleatorio e imponderabile della qualità, aprendo chiaramente ad una rinnovata stagione della lievitazione dei costi per le prestazioni sanitarie.

A parole, quindi, abbiamo tutti sognato una sanità pubblica migliore, ma nei fatti vergognosamente questo Parlamento cede ancora e ancora alla pressione degli affaristi della sanità, a discapito della salute dei cittadini. Decisamente non eravate costretti. Colleghi, è noto che anche tra le forze di maggioranza ci sono state e ci sono perplessità su questa legge e che qualcosa è stato provato in sede emendativa per migliorarne gli aspetti peggiori.

Di fronte a una legge che andrà a cambiare il Paese per come lo conosciamo (perché lo modificherà Comune per Comune), che ne cambierà l'ossatura socio-economica, che massacrerà le ultime tutele per i meno abbienti e che per la verità promette molto bene anche per le classi medie, lasciatemi dire che il paravento dell'essere dentro questo Governo, evidentemente indifferente al Paese ed eterodiretto da pure forze economiche per controllarne le mosse o per evitare il peggio o per "responsabilità" - si sentono tutte queste ragioni qui dentro - rispetto al momento che viviamo (la pandemia, la guerra), se è politicamente irricevibile sempre, diventa scopertamente assurdo ora, di fronte a procedimenti come questo che del Paese per come lo conosciamo non lasceranno niente, al pari di una guerra totale.

La scorsa settimana questa Assemblea ha commemorato Berlinguer e la settimana precedente è stata la volta di Giacomo Matteotti, entrambe personalità luminose della nostra storia parlamentare. Osservare oggi lo scenario della sua storia, della sua dignità, ostaggio di un Governo che oggi anche dai vostri discorsi sembra voluto da nessuno se non forse da un unico carrierista internazionale, tra l'altro vistosamente refrattario ai principi basilari della democrazia, è allo sguardo di un cittadino prestato alla politica infinitamente doloroso.

Chiudo perciò augurando con tutto il cuore a tutti noi e al Paese uno scatto di memoria che ci riporti alla sacralità dei nostri mandati, alla nostra suprema sovranità che ci viene dal popolo su ogni altro potere costituito e che ci faccia passare in quest'Aula dal commemorare all'onorare i nostri Padri.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Giannuzzi per questo appassionato intervento, che ho lasciato completare, nonostante il gesto di disappunto del suo neo Capogruppo.

È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO *(FdI)*. Signor Presidente, non mi soffermerò più di tanto sulle considerazioni di carattere generale che il mio partito, Fratelli d'Italia, ha espresso in lungo e in largo attraverso atti parlamentari, interventi mediatici e in tutte le salse. Mi sia però preliminarmente consentito di esprimere il mio sentito ringraziamento alla senatrice Daniela Santanchè, la nostra Capogruppo in 10a Commissione, che attraverso un lavoro certosino, supportato dal legislativo di Fratelli d'Italia in fase emendativa, ha presidiato in maniera competente, esaustiva e precisa, consentendo anche a noi senatori che ci siamo alternati all'interno della Commissione, di portare a termine brillantemente il nostro lavoro.

Parlavo della necessità di non dilungarmi oltre rispetto agli aspetti di carattere generale. Mi sia però consentito, anche in questo caso, di esprimere almeno due criticità. Una è di carattere culturale, rispetto al modello che è stato introdotto nel provvedimento in esame che oggi andiamo ad approvare: un modello normativo totalmente estraneo alla nostra attitudine commerciale, alla prossimità tra domanda e offerta. Questo modello rappresenta il consolidamento di un sistema economico che favorisce i grandi gruppi e strozza i piccoli operatori. Infine, per quello che riguarda gli aspetti critici, voglio soffermarmi in maniera brevissima sull'aspetto che ha caratterizzato invece la parte del provvedimento che si è occupata delle concessioni. L'abbiamo detto in tutte le salse e lo ripeto anch'io: la direttiva non era assolutamente applicabile alla concessione dei beni demaniali.

Andando oltre, c'è un aspetto che mi interessa in maniera particolare - forse in pochi se ne sono accorti e lo voglio ricordare oggi in questa sede, esprimendo tutta l'amarezza che è possibile esternare - e

riguarda per l'ennesima volta il trattamento che è stato riservato al mondo dello sport.
Ebbene, tutte quelle concessioni che fanno riferimento a società sportive, a enti anche di natura morale che occupano beni demaniali, non sono state minimamente prese in considerazione. Soprattutto, questo avviene in un momento sempre più difficile del mondo dello sport, quello pandemico, che vede un'ulteriore mortificazione aggiungersi alle precedenti, che hanno già in qualche modo reso protagonista in negativo il nostro mondo, se consideriamo la scarsa assistenza che è arrivata dal Governo per la ripresa delle attività sportive, nonostante questa disattenzione nei confronti dello sport fosse stata precisata proprio all'interno della direttiva Bolkestein.
Andando a rileggere la parte del punto 35 delle premesse, che cita testualmente quanto abbiamo ripetuto anche nel nostro emendamento: «Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva». Non sono le parole di Fratelli d'Italia, ma quelle contenute nella direttiva Bolkestein.
Come ho ricordato poco fa, parliamo di associazioni storiche, come la Lega navale, la Società nazionale di salvamento "Genova", bacini e remieri attribuiti ed affidati a federazioni sportive che hanno raggiunto risultati importanti anche per lo sport italiano.
C'è un elemento del quale nessuno ha tenuto conto, che riguarda anche aspetti legati alla sicurezza delle nostre spiagge: tutta la filiera - e dico tutta - dei bagnini di salvataggio e degli assistenti ai bagnanti è stata formata all'interno dell'ordinamento sportivo italiano, spesso e volentieri all'interno di quei siti. Andremo dunque a mettere in discussione la stessa sicurezza delle nostre spiagge, perché gli aspetti formativi entreranno inevitabilmente in crisi e avremo non solo crisi di vocazione, ma crisi legata alla possibilità di abilitare - perché non ci saranno più i posti - coloro che andranno a svolgere questa importante funzione in termini di sicurezza.
Vado a concludere, visto che il tempo che mi è stato concesso è poco, anche se è stato sufficiente per esprimere questi concetti. Il grande patrimonio nazionale rappresentato dal volontariato sportivo, dal mondo del *no profit*, è stato mortificato attraverso questo atteggiamento e la toppa - dunque il rimedio che è stato utilizzato - si è rivelata peggiore del buco. Andare a realizzare una commistione tra attività commerciali e attività non lucrative, così com'è stato fatto all'interno del provvedimento, è un'offesa, è un aborto giuridico e complicherà ancora di più la vita delle nostre associazioni sportive.
Lo sport non meritava questa ennesima mortificazione, a maggior ragione perché, non più tardi di due mesi fa, abbiamo approvato l'inserimento dello sport nella nostra Costituzione. Se il buongiorno si vede dal mattino, evidentemente questa affermazione di principio non ci porterà più da nessuna parte.
Signor Presidente, siamo ben lontani dall'attribuire allo sport la dignità che esso merita, ma noi di Fratelli d'Italia faremo di tutto perché ciò non avvenga. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.
MARTELLI *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, inizierei leggendo dove sta la verità, cioè la fonte normativa, perché questo disegno di legge nasce sulla base di menzogne.
La prima cosa che voglio leggere è un estratto dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è prevalente rispetto a qualunque tipo di Regolamento o di circolare che sia stata successivamente emanata e anche a ogni tipo di linea guida contenuta nel PNRR: essendo la fonte primaria, ogni cosa in contrasto ovviamente decade.
L'articolo 106 riguarda la qualificazione dei servizi di interesse generale, che possono essere di interesse generale di natura economica (SIEG), di interesse generale e basta (SIG) o di interesse sociale (SIS).
Ebbene, l'articolo 106, ex articolo 86 del Trattato sulla Comunità europea, demanda agli Stati membri la qualificazione di ciò che è servizio di interesse generale e fa anche qualche esempio: il trasporto pubblico locale, che è dentro questo disegno di legge, o la gestione dei rifiuti. Quindi, la risposta, nel caso si volesse mettere al riparo la questione servizi pubblici locali, quindi acqua, rifiuti e trasporto pubblico locale, c'era nell'articolo 106.
Poi c'è l'articolo 12 della direttiva Bolkestein, che dice che, anche nei casi degli affidamenti delle

concessioni, quindi in particolare delle concessioni balneari, è facoltà, rilevata la specificità e comunque il fatto che trattasi di un interesse economico generale, di qualificarli come SIG (Servizi di interesse generale): quindi sono solo dodici anni, nei quali si è cercata la risposta da un'altra parte. Questo per dire che nel momento in cui si afferma che sono state necessarie proroghe o cose di questo tipo, in realtà non si afferma il vero.

La seconda premessa, poi procedo ad entrare *in medias res*, è relativa alla nascita di questo disegno di legge. Noi abbiamo avuto una discussione: da un lato il Presidente "che sconsiglio" che afferma che, se non viene approvato questo disegno di legge, perdiamo i soldi del PNRR, che sono soldi nostri, in parte ridati a stretto giro, in parte prestati a strozzo, e, dall'altro lato, chi invece afferma che è una questione che ci ha imposto l'Unione europea a prescindere. Allora, bisogna mettersi d'accordo. Infatti, se il Presidente ha affermato qualcosa di palesemente falso, allora vuol dire che qualunque norma contenuta nel provvedimento, ove sia possibile invocare l'articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è voluta dalla politica e non è imposta da nessun altro. A questo ricollego ciò che ha detto il collega relatore in Commissione, quando ha affermato che è vero che l'Unione europea non impone di affidare al privato niente, ma siccome noi abbiamo intrapreso la scelta politica di passare ad un altro tipo di gestione del servizio, allora è normale che andiamo avanti così: PD. Questo vuol dire che la scelta è squisitamente politica e non è imposta nessuno. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.

Allora, parliamo velocemente delle concessioni demaniali, in questo caso chiaramente dei litorali: è stato affermato - e secondo me è anche giusto - che non si potesse continuare con le proroghe, considerando che l'ultima proroga l'ha fatta il Governo giallo-verde, assicurando fino al 2035 la possibilità di andare avanti in regime di *prorogatio*. Bene, la risposta a tutto il problema, che è stato fatto diventare il problema dei balneari, stava ancora una volta nell'ambito dei trattati dell'Unione "neuropea", perché è solo da "neuro", che permetteva di risolverlo senza farlo diventare un problema. Bastava invocare la clausola di specificità e quindi togliere dal perimetro della necessità di aprire alla concorrenza le concessioni demaniali. Ma non si è fatto; si è andato raccontando ai balneari che ci sarebbero state proroghe perpetue, illudendoli, perché è vero: le proroghe fanno male, però detto da chi poi le ha approvate le proroghe, permettetemi, fa un po' sorridere. Che cosa vedo di grave in tutto ciò? Nei criteri della delega per gli affidamenti sarà scritto che sarà privilegiata anche la capacità o le promesse di investimento del proponente. Allora, un grande gestore, in assenza di vincoli sul frazionamento delle concessioni, può sicuramente fare promesse di investimento superiori a uno piccolo: questo è evidente. Quindi, di fatto, non può esserci una gara alla pari tra l'elefante e la formica, soprattutto se nessuno ha messo una sorta di handicap sull'elefante. Quindi, la questione dei balneari, che poteva essere risolta in altro modo, è stata volutamente lasciata marcire così, fino ad arrivare a partorire questo.

Andiamo avanti, parliamo delle concessioni idroelettriche: ne ha parlato abbastanza bene il collega Lanièce. Il problema delle concessioni idroelettriche ve lo metto più semplicemente così: supponiamo che un gestore pubblico, come l'ha CVA (Compagnia valdostana delle acque; continuiamo a parlare di Valle d'Aosta), decide di costruire una nuova grande derivazione, che è o 20 metri cubi medi al secondo, oppure un impianto a bacino; tutto nuovo, specifiche da progetto, condotte forzate perfettamente funzionanti, battente al 100 per cento e nessuna riduzione di capacità di invaso.

Ottiene la concessione a venticinque anni e poi la perde. Bene, nel momento in cui l'ha persa, non c'è in questa proposta di legge alcuna garanzia che il subentrante rientri in possesso dell'impianto perfetto, com'era *ab origine.* Noi adesso siamo in una situazione nella quale il subentrante dovrebbe versare un indennizzo senza sapere bene cosa sta prendendo, perché non c'è una riga su quali siano i criteri che debba soddisfare l'impianto per essere passato di mano. Ad esempio, per quanto riguarda l'efficienza delle condotte, queste rispettano i dettami sulle perdite di carico oppure sono peggiorate le loro qualità? Sulla capacità di invaso, è completa come da progetto o no? È stato sghiaiato? Non c'è nulla, nemmeno sugli organi meccanici, come le turbine o su quelli elettrici. Quindi, tu paghi un indennizzo forfettario, dopodiché ricadi esattamente nello stesso caso nominato precedentemente. Quali investimenti ti puoi permettere per riportare l'opera alla sua piena efficienza originale? Questa è una domanda che rimane e rimarrà sempre.

Quindi, una riga o due, che prevedesse che lo Stato, come concessionario, non se ne lavi le mani e controlli l'efficienza di ciò che sta sul demanio ed è dato in forma concessoria ci voleva. Invece no. Quindi, ancora una volta, vedo solo uno scalpo da portare a qualcuno per farci dare i nostri soldi indietro.

Quanto ai servizi pubblici locali - rifiuti, trasporto pubblico locale e tutto quello che ne consegue - la cosa gravissima è che al pubblico viene chiesto di dimostrare, in modo qualificato, che la sua gestione è stata la più efficiente possibile. Io mi aspetto che anche al privato venga chiesta la stessa cosa. Questo privato tanto invocato dov'era quando cadeva un viadotto in Liguria? Quello che non è mai stato chiamato a dover dimostrare che la sua gestione fosse la migliore in assoluto.

Nel momento in cui mancano tutti questi paletti, è allora chiaro che si vuole andare verso un altro tipo di gestione privata e il relatore l'ha anche detto. Questo per ottenere non si sa cosa, se non un evidente peggioramento del servizio. Ogni volta che è una SpA, per la quale è fondamentale la remunerazione del capitale azionario, non può reinvestire tutto, perché deve distribuire dividendi agli azionisti, sicuramente non potrà mai fare lo stesso livello di efficienza di una società *in house*, che ha come unico compito quello di reinvestire sulla massima efficienza. Questi sono servizi di interesse generale che andavano portati fuori completamente dal perimetro di una privatizzazione. Ma, naturalmente, anche questo non è stato volutamente fatto.

Lo stesso discorso vale per il TPL. Vogliamo affidare il trasporto pubblico locale ai privati: ma una riga o due nella quale si parli di costi per l'utenza? Perché il TPL è sovvenzionato in parte dallo Stato, stante il servizio pubblico che il TPL offre, che è quello di togliere traffico privato dalle strade. Un controllino sui costi? Perché, se tu prendi dei soldi per un affidamento, devi garantire costi che siano coerenti con quelli che farebbe il pubblico, che non ha alcuna necessità di fare profitto.

Questa non è concorrenza. La WTO vuole che gli Stati siano solo degli amministratori e non tocchino mai palla, anzi che sburocratizzino: questa è la WTO in salsa italiana, in salsa Parlamento italiano.

Concludo dicendo che, se dobbiamo essere come la WTO, allora diciamolo chiaramente, invece di continuare questo rimpallo tra il Senato, la Camera e il Governo, cercando chi ha ragione e chi ha torto per ottenere qualcosa in più in termini di consenso elettorale, vendendo qualche cosa che nessuno di voi ha in tasca. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

MISIANI *(PD)*. Signor Presidente, la legge annuale per la concorrenza è una delle riforme più importanti che il Governo italiano ha scritto nel PNRR ed è una vera e propria cartina di tornasole. È la cartina di tornasole della volontà riformatrice del Governo, del Parlamento e della capacità di questo Paese di attuare il Next Generation EU.

Lo ha detto con grande efficacia il senatore Collina: con il PNRR noi abbiamo stipulato un vero e proprio contratto con l'Europa. Il Next Generation EU è un programma che si basa sui piani nazionali, che sono piani di investimenti ma anche di riforme. Il Next Generation EU lega strettamente l'erogazione delle risorse attribuite ai singoli Paesi membri, che per l'Italia sono oltre 200 miliardi di euro, al rispetto degli obiettivi che i singoli Paesi membri hanno scritto nei piani nazionali.

Ora noi come Italia nel 2021 abbiamo conseguito tutti e 51 gli obiettivi previsti e nel 2022 ne abbiamo 100.45 nel primo semestre e 55 nel secondo. L'approvazione di questo disegno di legge e dei suoi decreti delegati è uno degli obiettivi più importanti e qualificanti del secondo semestre 2022. Approvare questo disegno di legge e i decreti delegati è uno dei punti chiave per ottenere, non dimentichiamolo, la rata di quasi 22 miliardi di euro prevista per fine anno.

Il disegno di legge, presentato dal Governo il 3 dicembre 2021, è un provvedimento complesso e articolato, come hanno detto i relatori e tutti coloro che sono intervenuti; è un provvedimento che raccoglie in generale le raccomandazioni specifiche per Paese della Commissione europea, ma, nel dettaglio, le segnalazioni dell'Autorità italiana per la garanzia della concorrenza e del mercato. È una legge che nella versione originaria era composta da 32 articoli che spaziavano, come è stato ricordato, dalle concessioni demaniali e marittime alle grandi derivazioni idroelettriche, servizi pubblici locali, *patent linkage*, la questione delle piattaforme digitali, trasporto pubblico non di linea; uno spettro veramente ampio di settori in cui si interviene. La complessità di questo disegno di legge e la portata

degli interessi coinvolti sono sicuramente le motivazioni più importanti del lungo periodo di tempo, cinque mesi di fatto, che il Senato ha impiegato per discutere in prima lettura questo disegno di legge.
Signor Presidente, ha pesato molto però anche una visione profondamente diversa del tema della concorrenza tra le forze politiche di questa maggioranza, che sono forze che esprimono, lo voglio dire così, differenti punti di equilibrio tra la tutela dell'interesse generale dei cittadini consumatori, che hanno il diritto di accedere ed usufruire di servizi di migliore qualità e di minore costo, e la salvaguardia degli interessi particolari e legittimi coinvolti direttamente da normative più favorevoli alla concorrenza.
Signor Presidente, il Partito Democratico, lo voglio dire con molta nettezza, non condivide la posizione di chi teorizza la bontà sempre e comunque della concorrenza persino in ambiti come la scuola e la sanità, dove la concorrenza è stata praticata fin troppo in questo Paese. Noi crediamo nel bilanciamento degli interessi, nell'ascolto e nella composizione delle diverse istanze. Crediamo in un'economia sociale di mercato che ha nella libera concorrenza un valore di riferimento essenziale, ma si preoccupa e si occupa anche dei perdenti della concorrenza, degli imprenditori e dei lavoratori che troppe volte in passato sono stati liquidati come un fastidioso impedimento al primato delle leggi del mercato. Questa è la nostra visione. È una visione lontana da un approccio liberista, però, signor Presidente, è anche una visione lontana da una destra di governo e di opposizione, che ha ispirato negli anni, e l'abbiamo visto anche nella discussione di questo provvedimento, la sua azione politica ad un intreccio tra una cultura politica neocorporativa, sovranista, euroscettica e il gigantesco conflitto di interessi del suo massimo riferimento politico. Tutte posizioni ben lontane dall'idea di concorrenza, che pure è stata evocata da alcuni interventi oggi, ed è un intreccio che produce un paradosso: proclami liberisti che rimangono sistematicamente sulla carta e battaglie che spacciano la difesa di rendite di posizione per la tutela di imprese e posti di lavoro. Ecco, questo è il contesto storico politico in cui si è svolta la discussione anche di questo disegno di legge.
In questo contesto, oggettivamente difficile, io credo che i relatori, che voglio ringraziare, e la 10a Commissione del Senato abbiano svolto un lavoro positivo. Un lavoro positivo di ascolto perché noi avevamo il dovere di ascoltare, in particolare su alcuni nodi particolarmente delicati, tutti i portatori di interessi, perché nessuno può pretendere di avere la verità in tasca, né il Governo né il Parlamento, e i relatori e la Commissione credo che abbiamo svolto un buon lavoro di sintesi delle diverse posizioni. Un lavoro faticoso e non sempre ottimale - lo voglio dire partendo dalle posizioni che ha espresso Partito Democratico - ma sono state raccolte, va riconosciuto, anche molte nostre proposte.
Mi soffermo su un punto per economia di tempo, che è stato però quello più significativo, non a caso l'ultimo nodo politico sciolto in 10a Commissione: la disciplina delle concessioni balneari, che è un tema vecchio come la direttiva Bolkestein, che è stata varata nel 2006 e recepita nel nostro ordinamento nel 2010.
Quella vicenda è stata affrontata per anni a colpi di proroghe, da ultimo quella fino al 2033 voluta dal Governo giallo-verde. Signor Presidente, di fatto si è messa per anni la testa sotto la sabbia, con una logica miope che da una parte ha prorogato una situazione ben poco difendibile, con lo Stato che incassava poco più di 100 milioni di euro di canoni annui a fronte di un giro d'affari stimato in 15 miliardi di euro ogni anno; dall'altra, quella logica della proroga ha lasciato nella più totale incertezza 30.000 imprese e 300.000 lavoratori che per anni si sono affidati a quella logica, ma in realtà non avevano alcuna certezza del futuro delle proprie attività.
Va a merito del Governo non aver messo per l'ennesima volta la testa sotto la sabbia; anzi va a merito del Governo aver risposto rapidamente alla sentenza di novembre del Consiglio di Stato, che ha fatto a pezzi la proroga al 2033 del Governo giallo-verde e con grande nettezza l'ha sostanzialmente bocciata. Era compito del Governo e del Parlamento trarre le conseguenze di quel pronunciamento. Va però a merito del Parlamento (ed è un però molto importante) aver fissato una serie di paletti per far sì che le future procedure selettive, che partiranno dal 2023, siano un'operazione il più possibile sostenibile dal punto di vista sociale, perché ci sono in ballo 30.000 imprese e 300.000 lavoratori e non possiamo applicare ricette astratte a quella e ad altre situazioni su cui interviene il presente disegno di legge.
Su un punto chiave è stata ricordata la questione dell'indennizzo da riconoscere ai concessionari

uscenti; i criteri di calcolo saranno definiti dal decreto delegato; ci tengo a dire, però, signor Presidente, che i senatori della 10a Commissione avevano raggiunto una visione comune su una serie di criteri e di principi nella determinazione di tali indennizzi e noi chiediamo che vengano tenuti in considerazione dal Governo in sede di costruzione dei decreti delegati. Questo metodo, la necessità di proseguire, nel momento in cui verranno scritti i decreti delegati, quel lavoro di ascolto e di confronto paziente e faticoso che i relatori e la Commissione hanno messo in campo in questi mesi, credo sia un punto determinante per costruire provvedimenti delegati che completino positivamente il lavoro messo in campo dal Parlamento.

Alcune parti del disegno di legge in esame saranno discusse in seconda lettura dalla Camera dei deputati, a partire dalla delicata questione del trasporto pubblico non di linea. Il lavoro fatto in Senato ha complessivamente migliorato questo disegno di legge e faciliterà il raggiungimento di un obiettivo verso cui dobbiamo lavorare tutti: l'approvazione definitiva della legge sulla concorrenza entro la pausa estiva e dei decreti delegati entro fine anno, mettendo a segno - è un dovere morale che abbiamo nei confronti di questo Paese - un tassello fondamentale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rilancio dell'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, questa mattina, nel preparare il mio intervento odierno, stavo cercando di capire quali fossero le differenze tra le posizioni in campo e per fortuna ci ha aiutato il collega Misiani poco fa, risolvendo il problema. È successo proprio questo. Pertanto, come ha detto prima il collega Gasparri, continuare a dire che una categoria paga 100 milioni e incassa 15 miliardi è una falsità che solo quel Consiglio di Stato poteva dire. Mi piacerebbe dire che c'è stata una sorta di organizzazione sotterranea; non ne ho le prove e quindi non posso affermarlo, ma guarda caso c'è stata tutta una serie di questioni che sono andate una dietro l'altra. Inoltre, dare merito al Governo che, insieme al Consiglio di Stato, ha fatto a pezzi la legge n. 145 del 2018, all'interno della quale noi abbiamo combattuto perché fosse inserita una proroga al 2033, chiarisce le posizioni in campo.

È da lì che siamo partiti. Avevo iniziato a dire nel mio intervento dove eravamo. Eravamo messi molto, ma molto male: dalle bugie del Consiglio di Stato all'aver fatto finta che non ci fosse un TAR di Lecce che aveva rimesso tutto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a sperare che qualcuno sequestrasse le spiagge, come già si era iniziato a fare in Liguria. Sembrava che quella Procura della Repubblica non avesse altro da fare che andare a sequestrare le spiagge ai concessionari di stabilimenti balneari.

Nessuna certezza per programmare gli investimenti, altro problema: negli ultimi anni sono calati quasi del 100 per cento per l'incertezza che avevamo di fronte, mentre prima hanno rappresentato il traino del sistema turistico nazionale, perché nasce lì il turismo.

Che significa difendere le imprese? Lo so che per qualcuno qui dentro è argomento sconosciuto, però se non sono le imprese a pagare le tasse e a reggere in piedi il sistema della burocrazia e dei palazzi, chi le paga le tasse? Chi regge in piedi il sistema democratico? Le imprese.

E qual è il più grosso sistema industriale nazionale? Lo chiedo perché ancora ci si gira intorno. Impegniamoci un po'. Che sia il turismo, che rappresenta direttamente il 13 per cento e, come indotto, quasi il 25 per cento del prodotto interno lordo? Lo sapete quante persone sono assunte nel settore del turismo? Oltre 3,5 milioni di persone: famiglie, gente in carne e ossa. Far finta che questa cosa non esista ci è quindi sembrato qualcosa di strano.

Abbiamo dovuto esercitare il nostro senso di responsabilità anche quando, dopo aver depositato il disegno di legge concorrenza a gennaio, il Governo a un certo punto si è presentato con l'emendamento sui balneari. Noi glielo abbiamo detto: vi sembra normale che un pezzo del prodotto interno lordo si possa in qualche modo buttar là, con un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza?

Non è bastato, però. Ci sono stati l'impegno e la discussione di tutti. Ringrazio il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin, che ha seguito provvedimento in Aula, e il collega Gasparri, da cui ho imparato e cerco di imparare spesso molto e molte cose, in particolare sulla battaglia dei balneari (che già da prima, io, da sindaco, e lui, da parlamentare, abbiamo fatto). Ciò però non è

bastato. È arrivata addirittura una letterina (e non era, peraltro, neanche periodo natalizio) alla seconda carica dello Stato da parte del Governo, in cui era scritto: ragazzi fate presto, dobbiamo fare velocemente. Questa lettera è arrivata al Parlamento. Abbiamo perso di vista le regole di base: Parlamento sovrano (roba strana, ma la Costituzione ce la ricordiamo) ed Esecutivo, che fa quello che gli dice il Parlamento. Qua invece facciamo tutto quello che dicono gli altri: facciamo le leggi che ci chiede il Consiglio di Stato e ci inginocchiamo di fronte al Governo, che ci dice di camminare e andare veloci.

Se non bastasse, abbiamo anche convocato un Consiglio dei Ministri in cui in otto minuti bisognava bere o affogare (parlando di balneari, ci sta proprio bene): otto minuti, mettiamo la fiducia e tutti a casa; se questi non si muovono, andiamo dritto. Tutto questo avviene su un disegno di legge: scrivi tu un disegno di legge (mentre dovrebbe essere il Parlamento), lo mandi alle Camere; nel frattempo, ci fai anche un emendamento, poi scrivi la lettera alla Presidente del Senato e infine poni anche la questione di fiducia. Ma dove si è mai vista una cosa del genere? Come si fa a strozzare la discussione in questo modo?

E poi cos'è successo? Siccome non andava bene parlare solo con le forze politiche, hanno cercato anche di introdursi all'interno dei rapporti con le forze sociali, ma non le hanno prese insieme, come ha detto il collega Gasparri, nella logica della prima Repubblica, in cui si parlava con le parti sociali e poi si scrivevano le norme nell'interesse dei lavoratori e delle imprese.

No, se n'è presa una alla volta, per cercare di demolire il fronte; e qualcuno ha pure abboccato e ci ha messo anche in difficoltà, a noi che stavamo lì a difendere gli interessi delle imprese e dei lavoratori, e questo è grave.

Nonostante tutto, però, abbiamo combattuto la nostra battaglia, siamo andati avanti e abbiamo voluto che il turismo italiano non parlasse una lingua straniera: non abbiamo voluto fare quello che diceva prima il collega Lannutti, cioè far spendere 21 miliardi allo Stato per fare un favore a qualcuno, per far ingrassare le tasche, ma di quello non se ne parla mai. Abbiamo detto che il concessionario uscente doveva mettersi d'accordo con il subentrante, non andare a mettere le mani nelle tasche degli italiani, com'è successo con l'ASPI (e mi fermo qui, perché credo che sia stato ben spiegato già all'inizio di questa seduta).

Il turismo italiano non deve parlare lo straniero; deve parlare con lo straniero, ma non lo straniero. Il turismo italiano deve rimanere un aspetto culturale fondamentale del nostro Paese. Oggi ascoltavo su Radio 24 un professore che diceva che non dobbiamo puntare tutto sul turismo e che, dove c'è turismo, bisogna guardare anche ad altro. Allora mi è venuto in mente che a Capri potremmo aprire uno scatolificio; oppure a Firenze potremmo aprire una centrale nucleare, proprio in piazza della Signoria (secondo me lo spazio ci sarebbe). Ma siamo fuori di testa? L'Italia deve puntare su quel sistema, perché rappresenta centinaia di migliaia di persone, di imprese e di prodotto interno lordo. Le persone da tutto il mondo vengono nel nostro Paese (prima destinazione venduta nel mondo) perché siamo diversi a Capri, a Forte dei Marmi, a Pietrasanta, a Portofino, a Riccione, eccetera. Sono le diversità del Paese che fanno la vacanza: come si fa a non capire?

Qualcun altro, sostenendo la necessità di andare nella direzione della distruzione totale e di mandare tutto a gara, così si fa prima, dice che la concorrenza diminuisce i prezzi (l'ho sentito dire stamani). Ma dove vivete? Oggi ci sono già 30.000 imprese concessionarie di stabilimenti balneari, che si fanno concorrenza tra loro! Pensate alla Versilia, dove io vivo: ci sono 436 stabilimenti balneari, ognuno con una peculiarità diversa, dai 5 ai 400 euro. Ognuno può scegliere. Un domani, quando sarà stata fatta la gara, saranno aumentati i canoni e sarà cresciuto tutto, cresceranno anche i prezzi, ve lo dico io. Ci sarà una cosa alla rovescia, in questo caso.

E allora qual è la soluzione? È stata soltanto invidia sociale, voglia di distruggere. Noi ci siamo messi una mano sulla coscienza, abbiamo lavorato nell'interesse generale delle imprese e abbiamo portato a casa tre cose: tempo, indennizzi e valori. Abbiamo portato a casa il tempo, perché fino al 2025 le cose restano così e nel 2023 speriamo di vincere le elezioni e di cambiare tutto un'altra volta. Abbiamo portato a casa gli indennizzi, cosa storica nella storia d'Italia, perché vuol dire cancellare l'articolo 49 del codice della navigazione. Siamo contenti e felici di quello che abbiamo fatto.

Tutto quello che ha preceduto questo momento è stato però una tragedia. Stamani sentivo il MoVimento 5 Stelle dire di togliere tutto, i cancelli sul mare, e questi altri parlare di tasse e di distruzione delle imprese. Noi non lo permetteremo e non l'abbiamo permesso! *(Applausi)*.Forza Italia oggi ha portato a casa un risultato e nel 2023, vincendo le elezioni, tornerà nuovamente a sostenere direttamente, a viso aperto, le imprese balneari del turismo e quelle italiane in generale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sono veramente orgogliosa di poter contribuire a rappresentarvi quelle che possono essere le novità più significative, per quanto riguarda la sanità del futuro, contenute nel capo V, dedicato alla salute.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare, in moltissime occasioni, che servono controlli più stringenti, affinché il servizio sanitario nazionale universalistico possa reggere ai bisogni dei prossimi decenni, assicurando risposte di salute e di tutela delle fragilità, con appropriatezza, qualità e sicurezza. Sono cambiate moltissime delle impostazioni di cura e moltissime sono le opportunità offerte dalla medicina predittiva, dall'intelligenza artificiale e dalla medicina personalizzata, con diagnosi e trattamenti mirati e precoci: cure che hanno dimostrato la validità sperata, al punto che possiamo affermare si sia fatto un bel giro di boa anche sul versante delle cure oncologiche, con i farmaci innovativi e le terapie avanzate. Nuove opportunità che saranno rese possibili in condizioni di equi-accessibilità, grazie all'abbattimento degli sprechi, andando a incidere sui meccanismi di programmazione e di regolazione dell'offerta, secondo principi di trasparenza, tracciabilità a ecosistema dati sanitari, valorizzazione delle capacità e dell'effettiva eccellenza. *(Applausi)*.

Vero è che le cure saranno sempre più costose e quindi sarà sempre più necessario un sistema di valutazione, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate, cosa che, grazie all'implementanda anagrafe degli assistiti, finalmente a livello nazionale, renderà possibile l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico, dopo oltre dieci anni di esitazioni e incertezze. *(Applausi)*. Questa è un'innovazione veramente di portata storica, che l'ex articolo 13 del disegno di legge, ora diventato articolo 16 del testo proposto dalla Commissione, si propone di sistematizzare, agganciandola a rilevanza essenziale degli adempimenti contrattuali e di cui va dato al Governo il solenne riconoscimento di avere co-pensato e recepito le proposte del legislativo, ritengo con sufficiente possibilità di successo, consapevoli che è un primo passo e che andrà ulteriormente affinato, sia sul versante della parità pubblico-privato e del socio-sanitario, sia su altri possibili utilizzi della tessera sanitaria, tra cui evitare la ripetitività delle ricette, chiunque sia il prescrittore abilitato, o eventuali futuri *green pass*, posto che i dati vaccinali devono essere tutti caricati nell'anagrafe in tempo reale. *(Applausi)*. Le nuove regole, infatti, consentiranno di valorizzare la prevenzione e la marginalizzazione delle inappropriatezze prescrittive ed erogative.

Il che ci consentirà di affrontare, con una spesa sostenibile, problematiche che altrimenti sarebbero insopportabili per il carico complessivo dei bisogni emergenti e dei costi della ricerca e dell'innovazione. Questo, oltre a generare risparmi, consentirà di evitare innumerevoli perdite di tempo ai cittadini assistiti. Dopo tantissime ore di lavoro, siamo arrivati ad una riformulazione dell'articolo 13, come dicevo prima, ricondotto all'articolo 16 del provvedimento in discussione, che va in questa direzione, andando ad aggiornare ed evolvere le regole dell'accreditamento prima e della contrattualizzazione poi, ricomprendendo la sanità integrativa e complementare per quello che effettivamente serve e vale. *(Applausi)*. Questo lavoro, promosso dalla Lega, ma sostenuto da tutte le forze politiche - opposizione compresa - che ringrazio, a dimostrazione che, quando sono in ballo gli interessi delle future generazioni, anche l'opposizione è costruttiva, possiamo davvero sostenere valga da solo l'intera legislatura *(Applausi)*, perché la pandemia ci ha insegnato quanto sia indispensabile avere una sanità che funziona. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fede.

FEDE *(M5S)*.Signor Presidente, membri del Governo, colleghi e colleghe, oggi arriviamo a concludere questo percorso del decreto concorrenza e devo dire che parlare per ultimo mi lascia una grossa responsabilità, ma anche molte perplessità su tante cose che ho sentito e che sinceramente penso che lasceranno sbigottiti gli italiani, come hanno lasciato sbigottito me.

Focalizziamoci soprattutto, nell'ambito di questo disegno di legge sulla concorrenza, sull'aspetto che ha fatto sì che questa decisione di protraesse fino all'ultimo istante, fino ad oggi, che non possiamo negare sia stata la questione dei balneari. Il disegno di legge tratta di tanti temi importantissimi per la nostra vita e per quella della nostra Nazione, ma quello dei balneari è stato l'argomento che più ci ha portati a discutere e a confrontarci. Dobbiamo quindi spiegarlo bene, perché la direttiva Bolkestein, da cui tutta la vicenda ha origine, risale al 2006. Questa Europa viene descritta spesso come matrigna, cattiva, non adeguata, un'Europa di cui peraltro facciamo parte da qualche decennio, da oltre sessant'anni. La domanda allora è: quando ci si lamenta che l'Italia non è stata capita per la sua morfologia e per le sue differenze, cos'ha fatto, in settant'anni, chi stava lì a rappresentarla? *(Applausi)*.

Se stavano lì e non hanno spiegato cos'è l'Italia - chiaramente nessuno di noi è andato in spiaggia in Germania, in Belgio, in Olanda, ma tutta l'Europa è venuta nelle nostre spiagge - allora gli italiani si domandano perché non siano state rappresentate questa unicità e questa bellezza della nostra Nazione e perché non siano state valorizzate. Questo se lo domandano *in primis* gli italiani.

Come ricordava Caio Tito al Senato romano qualche millennio fa, *verba volant, scripta manent*, quindi quello che conta non sono le chiacchiere, le cronache fatte in quest'Aula, sui giornali o nel dibattito, ma gli atti ufficiali, che portano nomi e cognomi. È importante ricordarlo, perché questa maledetta direttiva Bolkestein non è stata calata, ma qualcuno l'ha attuata in Italia nel 2010.

Siccome non voglio passare per polemico o per persona non precisa, do lettura dei nomi che firmano la direttiva Bolkestein: Berlusconi (presidente del Consiglio dei ministri), Ronchi (ministro per le politiche europee), Scajola (ministro dello sviluppo economico), Alfano (ministro della giustizia), Maroni (ministro dell'interno), Frattini (ministro degli affari esteri), Tremonti (ministro dell'economia e delle finanze), Brunetta (ministro per la pubblica amministrazione), Calderoli (ministro per la semplificazione normativa), Brambilla (ministro per il turismo) e aggiungo anche che c'era un giovane ministro per la gioventù, Giorgia Meloni. *(Applausi)*.

Oggi ho sentito tante storie, tante chiacchiere e tanta ipocrisia da persone che si stracciano le vesti, ma sono quelle che quest'atto lo hanno firmato. Una cosa è certa, perché poi le considerazioni le lascio a noi: in quegli anni, solo un partito non c'era, il MoVimento 5 Stelle. Qualcuno c'era sotto mentite spoglie con altro nome, ma non basta cambiarsi il nome per cambiare identità. Persone che stanno qui dentro da trent'anni potevano fare tutto quello che oggi hanno raccontato agli italiani e non lo hanno fatto. Quindi le chiacchiere stanno a zero, letteralmente, e questa cosa bisogna dirla, perché poi alle chiacchiere qualcuno crede, come quegli strani discorsi che si fanno d'estate, magari a ferragosto, a mezzanotte, con un bicchiere di mojito in mano, per cui si perde un po' la concentrazione e si rischia di straparlare.

Purtroppo a queste chiacchiere i primi che hanno creduto sono stati i concessionari demaniali: persone che, sì, hanno pagato una cifra bassissima, ma hanno pagato quello che, è stato chiesto dallo Stato. Quando si parla di una categoria e di un regime di concorrenza, non ce lo deve chiedere l'Europa; dev'essere l'Italia a saper valorizzare il proprio patrimonio. Quando penso che, delle 30.000 concessioni, oltre il 70-80 per cento paga una quota minima (2.500 euro), significa - lo ricordiamo agli italiani - 200 euro al mese di canone per lavorare *(Applausi)* - perché questo fanno gli imprenditori - sulle spiagge più belle non d'Italia, ma del mondo: l'Italia infatti, comunque la girate (tra Sicilia, Marche, Emilia-Romagna o Toscana), è un Paese meraviglioso, che tutti ci invidiano. E noi questo capitale lo abbiamo ceduto a chi legittimamente lo ha preso, ci ha lavorato, lo ha valorizzato - di questo li dobbiamo anche ringraziare, perché se le nostre spiagge sono più belle è grazie al lavoro di queste persone - ma ci siamo dimenticati di fare l'adeguamento dei costi. Abbiamo chiesto loro solamente 200 euro e ce li hanno dati: se andiamo in ristorante e ci offrono un'aragosta a 3 euro, non è che diciamo: no, te ne voglio dare 50, perché vale tanto; mi chiedi 3 euro, te li do, è naturale. Quindi la prima responsabilità non è dei balneari, ma di chi doveva tutelare questo lavoro e non l'ha fatto.

In questo percorso, siamo arrivati alla fine: era così com'era, abbiamo lavorato con la legge n. 145 del 2018, che porta anche la nostra firma, e l'abbiamo fatto con senso di responsabilità e con la forza politica che era con noi al Governo, perché comunque bisognava risolvere questa cosa e noi ci abbiamo messo la mano, perché non avevamo i parametri per poterla definire immediatamente.

Ovviamente, pagando quindici o sedici anni di ritardi, il nostro sistema giuridico ha agito diversamente con tutte le sue istituzioni - questa è l'Italia - e si è arrivati a questo corto circuito. Ne prendiamo atto, ma non dobbiamo dimenticarci di lavorare alle soluzioni.

Per quanto riguarda le soluzioni, già nella legge di bilancio con l'emendamento 180.0.4 - è brutto parlare di numeri e dati, ma questo è - a firma del collega Mario Turco, di Marco Croatti che è qui con me, mia e di altri colleghi che già sono stati citati, ne avevamo proposta una. Questo perché non abbiamo mai fatto mancare il nostro lavoro verso tutte le categorie italiane, comprese quella dei balneari, che non abbiamo mai visto come nemici, come qualcuno ha raccontato. Abbiamo lavorato anche sapendo che non era il nostro elettorato e lo diciamo chiaramente: non era il nostro elettorato. Qualcun altro li ha accarezzati per tanti anni e poi li ha traditi, ma non siamo noi. Abbiamo quindi messo questa nostra proposta a disposizione.

Chiaramente, il Governo - e ci fa piacere - con i suoi Ministri (e la prima firma del presidente Draghi e del ministro Giorgetti), ha avanzato la proposta di cui parliamo oggi. Ringrazio i relatori, Collina e Ripamonti, e tutte le forze politiche che hanno esercitato questa maturità che oggi si concretizza con un voto, per migliorare questo testo. Quindi questo lavoro lo ha fatto tutto il Parlamento, meno una parte che dice che non va bene, che è quella di cui parlavo prima (quella che l'ha firmato), ma va bene così. Ci sono state molte responsabilità e molta maturità anche da parte nostra e la proposta oggi parla di cose concrete: la doverosa tutela degli operatori, perché non si può far pagare un esproprio a chi non ha colpe, se non quella di aver agito secondo le norme che avevamo.

Penso alle 20 leggi regionali che regolano la diversa natura italiana in 20 Regioni differenti e ahimè - guarda caso - anche lì non c'è nessun governo del MoVimento 5 Stelle.

Quindi, dove siamo, lavoriamo con coerenza, con maturità e con proposte concrete. Siamo andati allora a proporre tutte le cose che sono in questo provvedimento finale: ci sono emendamenti sostitutivi, si parla di valorizzare le spiagge e il lavoro delle attività private, nonché di garantire l'accessibilità, il lavoro e gli imprenditori che hanno investito. Non dimentichiamo, infatti, che c'è gente che poco tempo fa ha fatto investimenti sulla base delle normative esistenti, che dobbiamo tutelare. Questo è il nostro impegno, però bisogna lavorare per fare in modo che questo bene possa essere potenziato e valorizzato. Noi lo abbiamo fatto.

Concludo, ringraziando tutti i colleghi e ribadendo che il nostro lavoro è stato sempre corretto e mai ipocrita. Finisco davvero, dicendo che adesso la parte attuativa - questo è importante - competerà ai decreti delegati e, al di là del fatto che molti stanno rinviando la palla dopo la campagna elettorale, ci sarà l'impegno dei vari Ministri, che voglio citare: il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, il ministro del turismo Garavaglia, il ministro della transizione ecologica Cingolani, il ministro dell'economia e delle finanze Franco, il ministro dello sviluppo economico Giorgetti e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Gelmini.

Buon lavoro, dunque. Noi ci saremo e vigileremo per far sì di avere una bella struttura e una buona norma. *(Applausi)*. Basta con polemiche tipo quella sul reddito di cittadinanza: qui non ci sono concessioni di cittadinanza, ma bisogna lavorare per l'interesse dell'Italia e degli italiani, senza fare sciocchezze, che non servono a nulla. Noi ci siamo e lavoreremo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente tutti gli interventi che sono stati fatti in queste oltre tre ore di discussione generale. Credo siano stati interventi pertinenti ed esattamente calzanti sullo spirito di questo disegno di legge. Tutti i colleghi hanno evidenziato il lavoro che è stato fatto dalla Commissione, dal Governo e dai relatori, per cui non mi soffermerò su questo, in sede di replica ma farò un ragionamento di carattere generale.

Come ho detto prima, togliendomi forse qualche sassolino dalla scarpa - ma credo sia legittimo farlo, anche dopo il tanto lavoro svolto - non mi è piaciuta l'accelerazione che a un certo punto qualcuno ha voluto dare all'approvazione di questo disegno di legge. Non mi è piaciuta nei modi, in realtà, e questo perché l'ho vissuta: ho vissuto fortemente questo provvedimento, le oltre cento audizioni, le innumerevoli tavole rotonde con gli *stakeholder* e gli innumerevoli confronti con le parti sociali e con

tutte le forze di maggioranza. Ho trovato quindi fuori luogo l'accelerazione che ci è stata chiesta esclusivamente nel metodo, perché la consapevolezza che si dovesse fare il lavoro, che lo si dovesse fare in fretta, ma soprattutto che lo si dovesse fare bene noi l'avevamo ben chiara, signor Presidente. A nessuno è mai sfuggito e a nessuno è mai venuto in mente, neanche per un secondo, di non portare a terra il lavoro di quattro mesi. Poi io non sto a significare quanto lavoro abbiamo fatto e quanto è stato perso nel ragionamento di far convergere in questo provvedimento Camera e Senato, per evitare che ci fossero alterazioni del coinvolgimento.

Ripeto che il metodo non mi è piaciuto. Ho la coscienza a posto, da questo punto di vista, quindi mi sento bene con me stesso, mi sento in dovere e sono in qualche modo convinto di riportare la palla dall'altra parte del campo.

Nonostante tutto il lavoro che è stato fatto (sull'idroelettrico, sui servizi, sulle derivazioni del gas, su tutta la parte della sanità e su tutto quello che hanno detto i colleghi), questo provvedimento pare essere solo legato al mondo balneare. Insomma, non mi posso esimere dal parlarne anch'io da questo punto di vista, in parte perché sono figlio di una terra che ha dato tanto in termini di attività ricettive e di balneazione. Qualcuno diceva che tutti abbiamo un po' di responsabilità: è assolutamente vero, come ha detto il senatore Fede prima, e chi è privo di peccato scagli la prima pietra. Qui nessuno può scagliare una pietra. Tutti abbiamo messo un po' del nostro.

Rivendico, senatore Misiani, con grande forza, al di là del fatto che ho apprezzato il suo intervento, la legge n. 145 del 2018: la rivendico con grande forza, perché è stata una legge che per due anni l'Europa non ha mai contestato. Questo è un fatto: non l'ha mai contestata. È accaduto poi che la politica non ha avuto la forza di finire il lavoro. Quando dicevo prima che abbiamo preso un impegno con l'Europa e con questo disegno di legge lo abbiamo mantenuto, volevo intendere che ogni tanto, quando affermiamo di fare i decreti delegati, dovremmo farli davvero e io ci metto dentro tutti, perché ha riguardato il primo e il secondo Governo Conte. Allora arriva la magistratura, che segna un punto: lì - di nuovo ha ragione il senatore Fede - le chiacchiere stanno a zero, perché è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato, che è stata chiarissima. A qualcuno piace, a qualcuno non piace; qualcuno dice che non è applicabile: è una questione di responsabilità, perché alcuni hanno un negozio con sopra scritto «siamo responsabili di quello che facciamo», qualcun altro ha un negozio con su scritto «non abbiamo alcuna responsabilità». Non dico che è illegittimo, dico che è più facile dire che su certi aspetti e su certi argomenti si deve fare diversamente: quindi no alla Bolkestein; quindi l'esproprio; quindi «avete fatto un accordo al ribasso»; quindi «siete stati disonesti con il Paese» eccetera. Queste chiacchiere stanno a zero, perché c'è un Consiglio di Stato e la responsabilità che ogni parlamentare deve assumere in questa fase è quella di garantire affinché coloro che hanno sulla schiena una sentenza di questo tipo non siano abusivi dove lavorano da cent'anni. Non può essere mai, perché se arriva qualcuno e sequestra quella spiaggia, a quel punto la partita è chiusa.

Allora avevamo questi tre punti fissi: l'indennizzo; garantire la possibilità che ci fosse un tempo congruo, anche attraverso l'auspicio che aveva posto l'ANCI, quando ha chiesto più tempo per fare le cose; le premialità. Sull'indennizzo non mi posso soffermare, perché vi assicuro che anch'io ho la coscienza a posto e credo che con me ce l'abbia anche il collega Collina, perché a un certo punto della discussione la questione era «valore residuo» o «residuo valore» ed eravamo fermi alle parole; il clima che si era creato in quel momento non era più sostenibile. Non ci siamo riusciti. Allora dico che forse, in questa fase, è meglio che se ne occupi il Governo, al quale però chiedo un grande sforzo e un grande attestato di fiducia nei confronti di coloro che in questo momento stanno sulle nostre spiagge: istituisca immediatamente un tavolo di concertazione un minuto dopo l'approvazione di questo disegno di legge per cominciare a scrivere insieme le regole e i criteri per l'indennizzo, perché è lì che si dà una grande forza a quello che questo Parlamento, con grande fatica, ha fatto.

Sulle premialità non mi soffermo perché, sono scritte benissimo dentro il disegno di legge: si premiano le piccole imprese, le società familiari e coloro che hanno esperienza. Siamo riusciti anche, come direbbe il mio collega Collina, a cavare via una roba che era scritta male (l'espressione che includeva anche coloro che avevano un'esperienza nei beni pubblici, che voleva poter dire mettere dentro anche coloro che hanno esperienza nelle tubature dell'acqua, per esempio). Abbiamo detto che era difficile

dare una premialità in questo senso.
Ebbene, lo abbiamo fatto e abbiamo fatto molto altro.
Concludo facendo una riflessione che forse non mi spetta neanche, in realtà, ma scaturisce da uno dei primi interventi che ho sentito da parte dell'opposizione, che richiamava a questa famosissima unità del centrodestra. Ebbene, io accetto la sfida, ma l'unità del centrodestra l'avrei voluta vedere all'interno del Governo Draghi, per consentire al centrodestra di avere una forza negoziale più ampia. Ciò non è accaduto e di questo io non vi posso scusare! Non vi posso scusare! *(Applausi)*.
Avete una un'insegna con scritto che non è responsabilità vostra. È legittimo. Monetizzerete, ma probabilmente, da questo punto di vista, il richiamo al centrodestra era sostanzialmente fuori luogo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Collina.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi intervenuti in questa lunga discussione generale, che è la dimostrazione del lavoro importante e di qualità che è stato fatto. Si partiva da posizioni anche differenti, infatti, su tanti temi e la riflessione e il confronto ci hanno portato a individuare punti di caduta condivisi e anche importanti.
Devo ringraziare anche l'opposizione, per il tipo di condotta parlamentare che ha tenuto, perché comunque oggi siamo qui a chiudere questo provvedimento. La responsabilità nei confronti del Paese, infatti, passa anche attraverso il rispetto dei tempi, che ci consente di affrontare con compiutezza i nostri compiti rispetto alle risorse che ci verranno date dall'Unione europea.
Penso che il lavoro che rimane da fare alla Camera abbia comunque ricevuto, dall'esperienza che abbiamo fatto qui in Senato, l'esempio di un confronto positivo. Quindi, seppure a parti invertite, alla Camera si potrà procedere ad affrontare in modo spedito anche gli altri articoli che consegniamo loro ancora nella versione del testo base. È stata una formula di confronto nuova, che però siamo riusciti a portare a termine.
Devo ringraziare quindi anche i colleghi della Camera per il contributo che hanno dato e tutti i Capigruppo di maggioranza, di Camera e di Senato, per l'aiuto e la comprensione che hanno apportato nel consentirci di arrivare in fondo a quest'approvazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, anche a nome del Governo, non è solo per rito che inizio il mio intervento con i ringraziamenti al Presidente della 10a Commissione, ai relatori, ai membri della Commissione e alla struttura della Commissione, che ci ha seguiti in questi mesi, ai parlamentari di Camera e Senato, che hanno partecipato alle riunioni di maggioranza, ma anche ai Capigruppo e all'opposizione, per le ragioni che ha indicato precedentemente il relatore Collina.
Mi sia poi permesso di fare un altro ringraziamento: forse qualcuno dirà che il Governo ringrazia se stesso, ma io ringrazio le strutture dei Ministeri, che erano in tanti ad essere coinvolti in un provvedimento così complesso e il confronto è stato serrato; ringrazio poi il Dipartimento degli affari giuridici di Palazzo Chigi e il ministro D'Incà; ringrazio il sottosegretario Caterina Bini, che ha gestito al mio fianco tutta la fase, anche di confronto, nell'ambito della maggioranza; ringrazio anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, che, minuto per minuto, ha consumato messaggi con me, unitamente al sottosegretario Bini.Questo quindi è un ringraziamento per il lavoro perché esso è stato diverso rispetto agli altri provvedimenti. L'importanza dei temi e la loro molteplicità, attraversando le competenze di tanti Ministeri, ci ha portato, con la tolleranza dell'opposizione, a riunioni di maggioranza che non hanno preso in considerazione la procedura ordinaria del voto favorevole o contrario rispetto all'emendamento, ma piuttosto hanno analizzato il complesso di tutte le proposte modificative. Tale complesso e i temi scelti da discutere in questo ramo del Parlamento hanno portato poi a costruire, partendo dagli emendamenti base la formulazione definitiva. Ringrazio anche l'opposizione perché è giusto dire che l'articolo 3 (scusate ma per la numerazione degli articoli faccio ancora riferimento al disegno di legge originario) che corrisponderebbe all'articolo 5 del testo approvato dalla Commissione sui porti, è stato costruito partendo da un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia a prima firma della senatrice Santanchè

perché era il più completo ed era quello su cui si poteva lavorare meglio. Ecco perché c'è stato il contributo di tutti.

Quindi a questo punto è stata data al Governo, sia nella parte regolamentare che nella parte di delega, la forza di una sintesi virtuosa con impegni chiari e con l'obiettivo comune di tutelare quelle che sono le imprese italiane e i valori della nostra Carta costituzionale, che richiama il tema della concorrenza e naturalmente alla sua valenza sociale. Si tratta di fatto di andare a promuovere quelli che sono stati gli interessi del Paese, naturalmente visti da parte politica. Con questo intervenendo in sede di replica e non intendo aprire un dibattito. Mi sia concesso anche aggiungere che sarà fondamentale la parte di valutazione rispetto ai decreti attuativi e su questo il ruolo del Parlamento diventa nuovamente fondamentale, anche nell'invito al Governo affinché esso accetti di seguire le parti indicate nella legge con l'approvazione di oggi, o che lo diventeranno con il terzo tempo (perché siamo al primo; un secondo tempo sarà alla Camera e poi ci saranno i tempi supplementari con la terza lettura in Senato) e la parte che scaturisce dall'importante dibattito che c'è stato nell'ambito delle forze politiche.

Su questo cito la misura sui balneari, che comunque con le varie riscritture rappresenta un contributo verso una posizione che porta a riconoscere il valore d'azienda. Quando parlo dell'azienda parlo delle imprese e non delle rendite, sia chiaro. Naturalmente riguardo a questo ci sono anche le valutazioni che fanno riferimento ai beni, ai cosiddetti inamovibili, che ci sono sul sedime demaniale, ricordando che comunque, come è stato detto in alcuni interventi, c'è uno spazio di deroga al codice della navigazione, entrato in vigore nel 1940, che invece è molto rigido nelle valutazioni dei beni del concessionario uscente. Anche il codice della navigazione però è altrettanto rigido, come è stato citato in alcuni interventi; l'articolo 52 - se ricordo bene - riguarda i beni e le costruzioni abusive. Quindi, sul punto non c'è deroga come in alcune parti si è considerato. I temi sono stati tanti e hanno valenza importante in questo momento perché riguardano la libertà di impresa, la ripresa della nostra economia.

Riguardano il settore turistico, che incide sul 13 per cento del prodotto interno lordo, di cui il settore balneare è una parte importante. Ci siamo focalizzati molto sul comparto marittimo, ma non c'è solo quello; parliamo infatti dei settori turistico, ricreativo e sportivo, ma riguardano anche un altro fronte importante e attuale più che mai, cioè quello dell'energia. Infatti, oltre che dei porti, abbiamo trattato del gas e dell'idroelettrico, che forse fino a qualche mese fa potevano essere elementi in cui si valutava puramente la concorrenza, invece oggi più che mai sono un elemento su cui la concorrenza viene valutata a livello mondiale.

Se mi permettete, vorrei fare una considerazione. Rispetto al cambiamento che stiamo vivendo anche in vista degli equilibri geopolitici del futuro, di cui ad oggi nessuno è di noi è in grado di definire i contorni, il passo che stiamo compiendo è uno sforzo che peraltro arriva dopo cinque anni dalla precedente legge sulla concorrenza. Questo testo deve farci arrivare ad un adattamento che comunque determinerà, non solo nei decreti attuativi ma anche nei provvedimenti successivi, passi ulteriori rispetto a un mondo che non sarà più quello in cui abbiamo vissuto negli ultimi trent'anni. Da ciò deriva la necessità di ampie valutazioni e di confronto da parte di tutte le forze politiche.

Il provvedimento in discussione fa anche delle prese d'atto su novità. L'articolo 29, che è diventato nel testo della Commissione l'articolo 33, riguarda le posizioni dominanti, una realtà che noi non ci eravamo posti. Non cito nessuno dei presenti perché dovrei citare tutti gli interventi, ma vorrei richiamarmi all'intervento del presidente della 10a Commissione Girotto, che ha parlato del rischio di avere due o tre *player* per ogni settore. L'articolo 29 fa proprio riferimento all'attenzione che dobbiamo porre, proprio per garantire concorrenza al nostro sistema di imprese, ai rischi di posizioni dominanti proprio da parte dei grandi soggetti che hanno il controllo delle reti. Questa è un'attenzione che il Parlamento italiano ha posto, pone e che è stato oggetto di una discussione molto vivace in Commissione nell'ambito della maggioranza. Lo stesso vale per altri temi toccati, come il sistema dell'idroelettrico o e le questioni che riguardano le società *in house,* anche rispetto alle responsabilità degli enti locali. È stato corretto un meccanismo che prevedeva una specie di autorizzazione, invece i controlli rimangono forti; va motivata la scelta rispetto al fatto che andare a gara sia di mercato o che possa essere competitivo e d'interesse pubblico il non andare a gara. Questo è un elemento importante

ed è frutto di una mediazione. Certo le mediazioni non soddisfano mai tutti, come non rendono tutti insoddisfatti.

Ritengo comunque che questo sia un passaggio importante in questo ramo del Parlamento e una riforma importante. A nome del Governo chiedo al Parlamento il massimo di attenzione nel percorso successivo, che è quello dei decreti attuativi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrò pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1.

PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Garnero Santanchè.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CALANDRINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, vogliamo rimarcare, anche alla luce dell'intervento del relatore della Lega sul provvedimento cui poi più compiutamente risponderà il nostro collega Iannone in dichiarazione di voto sul provvedimento complessivo, fondamentalmente tre temi che sono stati oggetto dei subemendamenti che abbiamo presentato all'articolo 2. Questi temi fondamentalmente sono il "no" alla direttiva Bolkestein, consequenzialmente il "no" alle aste e, per ultimo, il "no" all'esproprio del lavoro italiano. Diciamo questo, perché noi pensiamo che la direttiva Bolkestein non debba essere applicata per quanto riguarda i beni e i servizi. Sui beni, secondo noi, questa direttiva non doveva e non deve essere applicata. Lo abbiamo detto in mille modi diversi: c'erano le condizioni per potersi opporre, ma evidentemente né il Governo, né questo ramo del Parlamento hanno fatto nulla affinché questo accadesse. Consequenzialmente - come dicevo prima - restiamo contrari alle aste di un assetto fondamentale per la nostra economia che sono le nostre spiagge, sulle quali 30.000 aziende italiane hanno fondato un turismo di eccellenza, che ha reso l'Italia una delle mete più ambite del mondo dove trascorrere le vacanze estive e non solo.

Diciamo infine anche "no" all'esproprio del lavoro italiano. Come tutti sapete e sappiamo, con questo provvedimento togliamo a 30.000 aziende il frutto del lavoro di una vita, trattando i titolari di queste concessioni come una casta di privilegiati. Signor Presidente, anche questo abbiamo sentito in questa Aula; abbiamo sentito dire che i balneari sono una casta di privilegiati. Tuttavia nessuno ha detto che, se hanno pagato concessioni minime, la responsabilità è del Governo, che attraverso i decreti non ha mai innalzato gli importi di queste concessioni. Inoltre nessuno dice quali sono invece i costi, che si sono decuplicati per quanto riguarda le concessioni balneari: il salvataggio in mare, le boe, la pulizia degli arenili e il rimessaggio sono tutti i costi in capo ai concessionari balneari. Ma di questo nessuno parla e si fa speculazione dicendo che gli importi sono molto bassi, perché evidentemente nessuno ha mai pensato di aumentarli. Anche per questo noi siamo contrari.

Questo disegno di legge fa riferimento nel titolo alla concorrenza, ma la verità è che, con questi contenuti, la sola concorrenza che produrrà sarà una concorrenza non leale, ma purtroppo sleale.

PRESIDENTE. Senatore Calandrini, non so se lei si riferisse agli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia all'articolo 2 o all'articolo 3.

CALANDRINI *(FdI)*. In Commissione ai subemendamenti all'articolo 2.
PRESIDENTE. Non aveva precisato che si trattava degli emendamenti presentati in Commissione.
Ricordo peraltro che i tempi contingentati che sono stati assegnati ai Gruppi vanno a scalare anche sugli interventi relativi agli emendamenti.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo sempre sulla tematica dei famosi emendamenti presentati all'articolo 2. È abbastanza inusuale che vengano illustrati degli emendamenti che in realtà non sono stati ripresentati in Aula.
PRESIDENTE. Questi sono interventi in dichiarazione di voto sull'articolo 2, senatore Romeo. Può parlare di quello che vuole, naturalmente, non è inusuale.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Allora faccio anche io una dichiarazione di voto sull'articolo 2.
Quello che non riesco a comprendere però, alla luce di quello che ha appena detto il collega, ossia la contrarietà alla Bolkestein, il fatto che non sono stati presi in considerazione i loro emendamenti, il fatto che sono contro tutto il lavoro che è stato fatto e contro l'esproprio, è perché non è stato presentato un emendamento soppressivo per l'Assemblea, se davvero eravate così contrari *(Applausi)*. Scusate colleghi, ma ho bisogno di capirlo, altrimenti viene il sospetto che, politicamente, fuori si vada a raccontare una storia e poi, nella sostanza, si approvi l'accordo che ha fatto il Governo. Una volta per tutte, bisogna essere chiari davanti ai cittadini italiani! *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Romeo, quindi la sua è una dichiarazione di voto a favore dell'articolo 2?
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, signor Presidente.
DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, lo spunto per intervenire ce l'hanno dato i colleghi. Non era nostra intenzione, poi la dialettica interna al centrodestra ci ha sollecitato.
Naturalmente voteremo contro l'articolo 2 e non abbiamo presentato l'emendamento in Assemblea proprio perché ci siamo resi conto che far perdere tempo ai parlamentari non è la cosa migliore che si possa fare. Sia dentro che fuori, in tutti i sensi, voteremo contro. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per ricordare al collega senatore Romeo che i nostri emendamenti sono stati tutti puntualmente depositati in Commissione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Ciriani, siamo in fase di illustrazione. Potrà intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame una volta che sia stato espresso il parere dei relatori e del rappresentante del Governo.
Invito pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.300.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.
CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, ci asterremo sull'emendamento 3.300, a prima firma della senatrice Angrisani.
Ne abbiamo presentati di simili in Commissione, proprio per escludere alcuni tipi di attività dai rigori della legge che il Governo e la maggioranza approveranno da qui a poco. Vale però la pena ricordare

che i nostri emendamenti su questo articolo e anche su quelli precedenti sono stati tutti puntualmente depositati in Commissione e tutti puntualmente respinti da chi adesso forse ha qualche crisi di coscienza e vuole imputare a noi errori che non ci appartengono. Abbiamo una posizione chiara e corretta. Gli emendamenti dal punto di vista regolamentare sono stati preclusi, motivo per cui non sono depositati. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di tenere un comportamento corretto e di lasciare esprimere il Capogruppo di Fratelli d'Italia.

CIRIANI *(FdI)*. La verità fa male.

Ricordo infine - la verità fa male - che il modo più semplice per abrogare un articolo è votare contro. *(Applausi)*. È la cosa più semplice del mondo, non servono emendamenti. Tutto il resto rientra nei problemi dei partiti, nel posizionamento, nelle difficoltà all'interno della maggioranza. Avete scelto la vostra strada, noi la rispettiamo, ma non venite a incolparci di responsabilità che sono vostre e non nostre. Ripeto che il modo più semplice per dire no alla soluzione proposta dalla maggioranza è votare contro l'articolo. Tutto il resto non serve. *(Applausi)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire perché da quello che mi hanno spiegato a livello regolamentare, gli emendamenti che vengono respinti in Commissione si possono ripresentare in Aula: ce ne sono alcuni, ad esempio, presentati dalla senatrice Angrisani e da altri senatori che sono stati respinti in Commissione e sono stati ripresentati in Assemblea. Non solo, ma il nostro Regolamento prevede anche che si possano presentare dei nuovi emendamenti purché intervengano nelle parti modificate dalla Commissione. Ora mi viene da dire che, precluso o non precluso, un emendamento, se la pensavo come dite voi, l'avrei presentato su una parte modificata, sul valore aziendale o su tutto il resto. *(Applausi)*. Non venite ad insegnare a noi cosa prevede il Regolamento. Diciamo che sto sentendo lo scricchiolio delle unghie che scivolano lungo lo specchio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Interessantissima questa polemica.

MARTELLI *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, siccome gli emendamenti sopravvissuti sono affogati in centinaia di pagine, le vorrei chiedere la cortesia, se possibile, di dirci di volta in volta il numero dell'emendamento e della pagina a cui si trova, a meno che non esista una versione semplificata che in questo momento non è in nostro possesso. Qual è l'emendamento a prima firma della senatrice Angrisani? C'è un fascicolo di emendamenti spesso due centimetri.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, non è obbligato a leggere il fascicolo. Le darò le indicazioni che chiede, ma c'è un solo emendamento all'articolo 3, quindi non era difficile individuarlo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MISIANI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI *(PD)*. Signor Presidente, devo correggere il mio voto sull'emendamento: contrario anziché favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti il parere

è contrario.

PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti della senatrice Nugnes decadrebbero se nessuno li facesse propri.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, li faccio miei.

PRESIDENTE. Meno male che gliel'ho ricordato, allora.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.300, presentato dalla senatrice Nugnes e fatto proprio dal senatore Crucioli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.301, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.302, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.303, presentato dalla senatrice Nugnes e fatto proprio dal senatore Crucioli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.304, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.305, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.306, presentato dalla senatrice Nugnes e fatto proprio dal senatore Crucioli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.307, presentato dalla senatrice Nugnes e fatto proprio dal senatore Crucioli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.308, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.309, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.310, presentato dalla senatrice Nugnes e fatto proprio dal senatore Crucioli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.311, presentato dalla

senatrice Nugnes e fatto proprio dal senatore Crucioli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.312, presentato dalla senatrice Nugnes e fatto proprio dal senatore Crucioli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.313 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.314, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.315, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.316, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.317, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.318, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.319, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.320, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, voglio fare una dichiarazione di voto sull'articolo 4, affinché sia chiaro ciò che stiamo votando, perché altrimenti abbiamo discusso e mediato settimane intere in Commissione.
Per quanto riguarda il Gruppo Forza Italia questo articolo ci soddisfa a metà. Non rifaccio qui la storia, perché l'ho detto già nel mio intervento in discussione generale. È ancora pendente davanti a organi della giustizia europea la questione che nei giorni scorsi è stata posta, ad esempio, dal Tar di Lecce, dicendo che la direttiva Bolkestein si potrebbe non applicare a queste concessioni. Il Tar di Lecce ha fatto quello che fa in Italia la magistratura interna quando rinvia un quesito alla Corte costituzionale. In questo caso il Tar di Lecce ha investito la giustizia europea. Si vedrà quando e se arriverà la risposta, che può essere importante in un senso o nell'altro.
Noi abbiamo anche detto oggi in Aula - e lo ribadisco - che, siccome questa è una legge delega e

questo articolo delega cose importanti al Governo, noi verificheremo puntualmente come questa delega sarà esercitata. Ci sarà il passaggio per i pareri in Parlamento e se l'attuazione di queste norme non fosse soddisfacente e le autorità di giustizia europee dovessero pronunciarsi in modo diverso da come hanno fatto nel passato e dovessero aprire la strada alla non applicazione della Bolkestein, che noi auspicheremmo, a quelli che sono dei beni e non dei servizi, avremmo tutta la possibilità di riscrivere le norme.

Con l'articolo 3 abbiamo ottenuto un differimento dei tempi. Dove ci saranno contenziosi e situazioni non chiare, il termine non è più quello del 31 dicembre 2023, deciso dal Consiglio di Stato con una sentenza che contiene anche numerose inesattezze e autentiche bugie circa i ricavi e i pagamenti, ma intanto si è detto che si potrà andare al 31 dicembre del 2024 e, come ricordato prima anche dal senatore Mallegni nel suo intervento, abbiamo ottenuto un differimento dei tempi.

Credo anche di capire, collega Romeo, perché non siano stati presentati emendamenti da alcuni Gruppi a questo articolo, perché in esso ci sono molte cose positive.

Si stabilisce il principio degli indennizzi: qualora la giustizia europea, il corso delle cose dovesse confermare le gare, il problema è chi risarcisce il perdente e qui c'è scritta tutta una serie di cose circa gli eventuali perdenti. E, siccome in Commissione - c'è qui il vice ministro Pichetto Fratin, che con grande pazienza ha seguito e mediato la lunga discussione sul valore residuale e non residuale - si è lasciato in maniera più generica il capitolo sugli indennizzi, proprio per consentire la definizione in sede di decreti delegati. Il Parlamento darà poi i suoi pareri e poi le prossime legislature, perché non è che finisce la democrazia, potranno rivedere le cose, se non andranno bene.

In conclusione, presidente La Russa, nel fare questa dichiarazione di voto a favore sull'articolo 4, voglio dire una cosa, perché poi le norme vanno anche lette. In questi giorni si afferma che c'è il rischio che le multinazionali si approprino delle nostre coste e figuratevi se il nostro Gruppo, che si chiama Forza Italia - per la precisione Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC - può essere favorevole a questa eventualità, alla colonizzazione delle nostre coste. Però, quando si parla di questo rischio, bisogna anche leggere il testo che stiamo per votare: la lettera *l*) dell'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione recita: «definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative (...) del numero massimo di concessioni», cioè introduce un limite al numero delle concessioni.

Pertanto, il limite del numero che noi abbiamo voluto è importante, perché se poi una multinazionale viene in Italia e prende una concessione o ne prende tre, può darsi che già abbia tre concessioni in un posto dove le concessioni sono 200 o 300; ci saranno la sora Lella che gestisce la cabina e il signor Mario che gestisce i lettini a Laigueglia. Può darsi anche che ci sia un'azienda di diverso tenore: ho visto, ad esempio, giorni fa - non la vedo oggi qui con noi, ma la cito positivamente - la senatrice Garnero Santanchè, che difendeva la sua attività dicendo che è di qualità e si rivolge a un certo tipo di pubblico. Se si rispettano le leggi, uno può andare al ristorante di lusso o alla trattoria; noi siamo per la libertà dell'impresa. Ci dev'essere anche la spiaggia libera per chi non vuole pagare nulla - e questa legge lo conferma - e poi il cittadino sceglierà, così come sceglie un ristorante: c'è chi vuole andare anche dalla multinazionale - ahimè - che vende le polpette, alla trattoria che costa poco o al ristorante di lusso. Questo vale anche per le spiagge, se tutti rispettano la legge.

Questo articolo introduce il principio degli indennizzi, sempre che poi l'Europa non sia convinta a cambiare strada, o se poi si dovranno rivedere le leggi; introduce anche un principio della limitazione delle licenze. Quindi, raccontare che dopodomani la bibita gassata di Atlanta si compra tutte le spiagge italiane non è vero perché non è possibile, ai sensi di questa norma. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.0.300, che si intende illustrato e su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.300, presentato dal senatore Crucioli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
COLLINA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.300.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Prima di passare all'articolo 6, dal rappresentante del Governo mi giunge la richiesta di verificare il suo voto, annotando che voleva votare a favore dell'emendamento 5.300.
La Presidenza ne prende atto.
MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ho avuto un analogo problema: ho votato contro l'articolo 5, anziché a favore, errando nel premere il pulsante.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento 7.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, che si intende illustrato.
Il senatore Ciriani ha chiesto di fare proprio l'emendamento e la Presidenza l'ha autorizzato in tal senso.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.200.
DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, cambiando tipologia di voto del Gruppo, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 7.0.200, presentato dalla senatrice Garnero Santanchè, non tanto per l'emendamento in se stesso, quanto perché, finalmente, qualcuno prova a far passare un principio per noi sacrosanto, che è quello della reciprocità.
È possibile che pezzi di imprenditoria straniera o addirittura Stati stranieri possano fare in Italia quello che vogliono, mentre noi abbiamo sempre qualcosa che ci blocca alle frontiere. Quindi, ben venga questo principio. Ben venga l'emendamento, su cui voteremo convintamente a favore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200, presentato dalla senatrice Garnero Santanchè e fatto proprio dal senatore Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.100.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.200.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dai senatori Iannone e Garnero Santanchè.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Il senatore Ciriani ha chiesto di fare proprio l'emendamento 10.251 e la Presidenza l'ha autorizzato in tal senso.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 10.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.250, presentato dai senatori Paragone e Martelli, identico all'emendamento 10.251, presentato dai senatori Garnero Santanchè e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.252, presentato dai senatori Iannone e Garnero Santanchè.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.200.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
BARBARO *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBARO *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei correggere il voto appena espresso. Vorrei passare dal voto favorevole al voto contrario.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame dell'emendamento 13.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.0.200.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.200, presentato dalla senatrice Garnero Santanchè e fatto proprio dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 16.200.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dai senatori Zaffini e Garnero Santanchè.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento 16.0.300, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.300, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento 18.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.200, presentato dai senatori Zaffini e Garnero Santanchè.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Rileviamo che la ministra per le disabilità Stefani intende rettificare il proprio voto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.200.
LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea il contenuto di questo emendamento e far valutare bene al Governo il parere che ha espresso, perché non credo che su tale proposta si possa esprimere un parere contrario.
L'emendamento 20.200 ha il fine di tutelare i valori fondanti del sistema trasfusionale italiano e prevede esplicitamente che la raccolta di sangue debba avvenire esclusivamente da donatori non remunerati e non rimborsati. Credo che questa sia una battaglia di civiltà. Il sistema trasfusionale italiano è un'eccellenza e va tutelato: sangue, plasma e derivati del plasma sono temi poco conosciuti dall'opinione pubblica, ma fondamentali per la tenuta del Sistema sanitario nazionale e per la salute di tanti pazienti. È quindi compito della politica e di quest'Assemblea salvaguardare e difendere questo modello che si basa su due principi: gratuità e volontarietà.
Vorrei sottolineare un dato emerso dalla ricerca annuale dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS). La pandemia e la situazione emergenziale vissuta hanno generato nel nostro Paese una spinta alla donazione; ancora una volta, quindi, il sistema italiano si conferma un modello virtuoso nel consolidamento e nell'ampliamento della platea di donatori.
Dobbiamo quindi lavorare su interventi strutturali che aumentino il volume dei donatori di sangue, non con premi, ma con politiche attive, come l'incremento del personale sanitario, l'ampliamento degli orari di apertura dei centri, l'inserimento dei centri di raccolta sangue nelle case di comunità e la riorganizzazione e il rinnovo dei macchinari per la conservazione e la separazione del plasma. La raccolta di sangue, dunque, esclude e deve escludere all'origine qualsiasi tipo di valutazione economica e finanziaria. Commercializzare il proprio sangue equivale a commercializzare organi o qualsiasi altra parte del corpo. Le considerazioni sono nell'etica più profonda del genere umano; c'è un baluardo costituito appunto dalla gratuità e dalla volontarietà -questo emendamento chiede questo all'Assemblea - che, una volta superato, può aprire la strada a mille altre derive e considerazioni.

Il modello italiano - ripeto e concludo - dimostra che è possibile raggiungere l'autosufficienza attraverso un sistema di raccolta totalmente gratuito. Governo e Parlamento devono collaborare per supportare la raccolta di plasma con politiche necessarie a far raggiungere l'autosufficienza della ricerca, non commercializzando plasma. Difendere il sistema trasfusionale italiano è l'unica strada per tutelare il Sistema sanitario nazionale, abbassando il più possibile il costo pubblico del plasma per l'acquisto dall'estero. Oggi si comincia con un piccolo passo, che attinge alla morale più profonda, e domani si può decidere di comprare o vendere qualsiasi parte del proprio corpo. Fratelli d'Italia si pone, con questo emendamento, come difensore di questo baluardo di civiltà. Il sangue non è uno strumento economico e non si vuole aprire a derive facilmente prevedibili.

Prego ancora l'Assemblea e il Governo di rivedere la loro posizione su questo emendamento, di esprimere parere favorevole e di votare favorevolmente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore La Pietra. Tuttavia, non posso richiedere il parere, se non sono gli interessati a richiedermi la parola. Quindi il parere, salvo ipotesi contrarie, che non rilevo, rimane quello già espresso da parte dei relatori e del Governo, e cioè contrario.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.200, presentato dai senatori Zaffini e Garnero Santanchè.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento 20.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.200, presentato dal senatore Mantero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.200, presentato dai senatori Zaffini e Garnero Santanchè.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.200,

presentato dai senatori Garnero Santanchè e Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dai senatori Garnero Santanchè e Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento 25.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.200, presentato dai senatori Garnero Santanchè e Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.200, presentato dai senatori Garnero Santanchè e Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.201.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sul tema dei professionisti, perché l'emendamento in esame vuole parificare la posizione dei liberi professionisti a quelle degli altri operatori economici. Quindi, credo risponderebbe a un atto prima di tutto sicuramente di equità e

anche allo spirito di quella che dovrebbe essere - come però ben sapete, per noi non lo è - una vera riforma per la concorrenza. Almeno poter equiparare le libere professioni, ai fine dell'accesso ai bandi per i fondi e per i finanziamenti, agli altri operatori economici, parificando l'iscrizione alla camera di commercio con l'iscrizione agli ordini professionali, sarebbe una necessità per questa categoria e un atto di giustizia ed equità da parte del Parlamento, nei confronti di quei professionisti che - come ben sappiamo - troppo spesso vengono ignorati e considerati di serie B rispetto alle altre professioni e partite IVA.

Vorrei davvero che il Governo possa dare un parere favorevole sull'emendamento in esame e che i colleghi parlamentari che, come me, quando si confrontano con i professionisti dimostrano loro attenzione, su questo tema esprimano un voto favorevole, per equiparare i liberi professionisti alle altre partite IVA.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.201, presentato dai senatori Garnero Santanchè e Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, basterebbe guardare l'articolo 1, che racchiude lo spirito della legge, in cui si parla di concorrenza, per capire che la libertà di sconto per i commercianti, la libertà di poter scegliere quando fare saldi e promozioni è un principio che non dovrebbe essere affermato, come oggi accade, con sotterfugi e comportamenti ambigui; un principio che dovrebbe essere invece garantito dalla legge in modo inequivocabile. Se davvero si pensa di fare una riforma per la concorrenza, si permetta in modo liberale agli imprenditori di poter decidere da sé come e quando fare attività promozionali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento 31.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.0.200, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento. Chiedo se qualcuno desidera sottoscriverlo.

IANNONE *(FdI)*. Io, signor Presidente, lo sottoscrivo.
PRESIDENTE. L'emendamento si intende illustrato.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.300, presentato dalla senatrice Garnero Santanchè e fatto proprio dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento 35.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 35, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.0.200.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un momento di crisi come quello attuale, nel quale tutti temiamo che l'inflazione, la crisi internazionale, la crisi della pandemia possano aumentare anche le crisi nei rapporti bancari e la presenza ulteriore di NPL, di crediti deteriorati; nel momento in cui tutti noi dovremmo fare in modo di tutelare il più possibile i nostri imprenditori, artigiani e commercianti, credo che approvare questo emendamento sarebbe un atto di civiltà prima di tutto verso quegli imprenditori che sono in difficoltà. Come spesso accade - e lo sa chi esercita un'attività commerciale - è possibile che avvengano degli sconfinamenti nei conti correnti. Noi chiediamo che l'unico tasso debitore sia quello applicato al conto corrente e non ci siano quindi i tassi extra, i tassi di sconfinamento. In un momento ordinario si può anche capire che è una misura di precauzione, ma in un momento come questo dobbiamo dire agli artigiani e ai commercianti che il Parlamento è unito e favorevole nel chiedere che le banche applichino un solo tasso nel confine o al di fuori del confine del conto.
Mi appello quindi alle forze che si dicono liberali e vicine alle imprese per votare un emendamento di civiltà. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.200, presentato dai senatori De Bertoldi e Garnero Santanchè.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
COMINCINI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per comunicare che ho erroneamente votato in senso contrario, ma il mio voleva essere un voto favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti del liceo classico «Gabriele d'Annunzio» di Pescara. *(Applausi)*. Lo faccio con particolare piacere, non solo per la provenienza, Pescara, ma per il nome, Gabriele D'Annunzio, che è stato dato all'istituto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2469 (ore 16,14)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, aspetto che defluiscano dall'Emiciclo i colleghi non interessati.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, se lei vuole aspettare, chi sono io per dirle di non farlo.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Intendevo dire che i dieci minuti di tempo a mia disposizione li farà partire da quando ci sarà silenzio.

PRESIDENTE. Stia tranquillo. Tutto il tempo che vuole. A questo punto può anche iniziare, perché l'ascolto non sarà maggiore dopo. Inizi e i dieci minuti partono da ora.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, quello che abbiamo discusso oggi è uno dei provvedimenti peggiori di questa legislatura. È una mina nel futuro dei nostri figli. Eppure, ho sentito una narrazione in quest'Aula letteralmente indegna, in particolare quella del collega Monti. Egli sostanzialmente ha detto che stiamo facendo un provvedimento utile agli italiani e per di più attraverso il pagamento, come se l'Europa ci pagasse per fare qualcosa di utile. Invece a me questo provvedimento ricorda - anche per le modalità con cui è stato approvato - le perline dei *conquistadores* verso gli indios, perché ci sventolano davanti il PNRR e ci dicono che, se faremo le riforme, ci daranno il contentino.

Anche le modalità con cui questo provvedimento è stato approvato gridano vendetta: in particolare, grida vendetta la lettera minatoria che il Presidente del Consiglio ha presentato alla Presidenza del Senato. Nella lettera - come sapete - è stato minacciato che qualora il Senato non avesse approvato il provvedimento entro la fine di maggio, ci si sarebbe assunti la responsabilità del mancato obiettivo, appunto, della perlina del PNRR che l'Europa ci sventola sotto il naso.

Che cosa contiene questo provvedimento? Contiene l'assalto finale a tutto ciò che c'è di pubblico, ai servizi e ai beni pubblici. E ciò viene fatto perché il Governo è perfettamente consapevole del momento di estrema debolezza che hanno la politica e il Parlamento e anche di estrema debolezza economica. Sa che siamo di fronte al baratro e questo è il momento dell'attacco, dell'assalto e della svendita finale dei nostri beni.

Che cosa c'è quindi in questo provvedimento? C'è tutto ciò che non ci doveva essere: c'è l'attacco ai servizi pubblici locali mediante una delega al Governo per il riordino dell'intera materia; c'è il superamento del regime di esclusiva, nella lettera *d)*; oppure, ancora, la necessità delle motivazioni anticipate e qualificate in caso di autoproduzione e mancato ricorso al mercato da parte dei Comuni. Sostanzialmente, se i Comuni vorranno continuare a fare i servizi pubblici in mano propria, quindi direttamente o attraverso le partecipate con le società *in house*, dovranno dare una motivazione anticipata e qualificata, sottoposta poi al controllo. È un vero e proprio percorso ad ostacoli: questo lo dice la lettera *g)*. La lettera *i)* rincara la dose, stabilendo la necessità della verifica periodica. Se anche oggi i Comuni dovessero dire che mantengono in mano pubblica la gestione del servizio pubblico e non ricorrono al mercato, domani dovranno riverificare se ciò vale ancora, perché il concetto è chiarissimo: il concetto è privatizzare, mettere a gara e far entrare i privati là dove erano le società pubbliche a gestire i servizi pubblici. La lettera *m)* estende esplicitamente al trasporto pubblico locale questi principi; la lettera *n)* prevede la revisione esplicita della disciplina del settore dei rifiuti e del servizio idrico per armonizzarla a questi principi di concorrenza. Nessun settore del servizio pubblico locale è escluso.

Poi, c'è la chicca, la lettera *v)*, ossia la disciplina transitoria: qualora i Comuni non si uniformino,

allora scatterà il potere sostitutivo, cioè il Governo si sostituirà direttamente agli organi degli enti pubblici per far ciò che loro in teoria potrebbero ancora non fare, e cioè gara, ricorso al mercato e niente più pubblico. Tutto ciò che oggi è pubblico domani verrà messo a gara e tutto ciò che oggi noi paghiamo poco domani pagheremo molto di più. È veramente bizzarra la tesi che ho sentito qua dell'ex presidente Monti, che parla evidentemente per voce dei mercati e dei poteri europei, secondo cui noi facciamo qualcosa di interesse nei nostri cittadini e addirittura pagati: esattamente il contrario, il mondo alla rovescia.

Questo avviene anche nella privatizzazione della sanità. L'articolo 16 prevede che gli accreditamenti delle strutture sanitarie devono essere più sbrigativi, più veloci, con meno controlli. Si sostituisce il parametro oggettivo del costo delle prestazioni con quello discrezionale della qualità, aprendo alla nuova stagione delle lievitazioni dei costi per le prestazioni sanitarie.

Che cosa avviene in materia di concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 4? La stessa cosa. Si agisce su due principi. Il primo: non si dà un indirizzo chiaro nella delega, prevedendo che devono esserci un certo numero di spiagge pubbliche. Non c'è un criterio specifico di delega. Si parla semplicemente di un adeguato equilibrio e veda un po' il Governo qual è questo adeguato equilibrio. Al contrario, si sarebbe dovuto pretendere una quantità specifica, quantomeno la metà di spiagge pubbliche: invece no.

Ancora, si prevede che ci siano dei varchi per arrivare alle spiagge pubbliche, senza menzionare il passaggio attraverso le concessioni. Perché ci sono certi posti, come in Liguria, in cui se le concessioni non ti lasciano entrare, i varchi non ce li hai e allora non puoi accedere al mare. E poi si parla soltanto di varchi per accedere al mare, ma non per la sosta sulla spiaggia. Ma come si fa a farsi un bagno se non si può poggiare sulla battigia il proprio zainetto e il proprio asciugamano?

Quindi, anche in questo caso è una delega in bianco, perché si privatizzi ancora di più. Poi, si colpiscono anche i concessionari locali, perché lo sguardo è alle multinazionali estere. Basti vedere come la lettera *l)*, che pur dice di mirare alla massima partecipazione, non mette un limite al numero delle concessioni ottenibili. Bastava dire: vogliamo tutelare i piccoli? Allora chi prende la concessione balneare ne prende una e non di più. Bastava dire questo. Invece, non c'è un limite. Così come, alla lettera *g),* si prevede l'introduzione di una disciplina specifica per consentire subconcessioni, affidamenti delle attività secondarie e subingresso. Come a dire che, tra amici, si possono prendere in concessione un numero enorme di spiagge e di concessioni e poi subconcederle.

Questa è la tipica rendita di posizione, con la creazione di meri intermediari: non più la gestione diretta della spiaggia da parte dei piccoli concessionari locali, ma le grosse catene che fanno incetta di concessioni e poi le fanno gestire ad altri.

Lo stesso concetto vale per le concessioni portuali. All'articolo 5 non è specificato un limite. Anzi, c'è una specifica deroga al divieto di cumulo delle concessioni portuali. Addirittura, per i porti più piccoli, si può avere più di una concessione se si hanno attività differenti. Invece, nei porti di rilevanza economica nazionali e internazionali, non c'è nessun limite. Questo lo dice il comma 9.

È altresì prevista, esattamente come per le spiagge, la possibilità di subconcessione, cioè di affidare ad altre imprese portuali l'esercizio di attività comprese nel ciclo operativo. Di nuovo, arriva il *big*, arriva la multinazionale, prende la concessione e la subconcede senza dover mettere qualcosa di proprio. Sostanzialmente, fa una intermediazione per una rendita di posizione.

Di fronte a tutto questo, è vergognoso che partiti di centrodestra e di centrosinistra, indistintamente, anche se poi a livello locale, nei Comuni, dicono di essere contrapposti e parlano di servizi pubblici, votino tutti compatti a favore di questo provvedimento vergognoso, che scassa i principi stessi, il principio del pubblico che fino ad oggi conoscevamo.

Ve lo dico togliendomi questa museruola, che ha veramente stufato: questo provvedimento fa schifo e noi voteremo contro. *(Applausi)*.

CONZATTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, con il disegno di legge che regola il mercato e la concorrenza siamo chiamati ad approvare oggi, un impegno importante in

termini di riforme che abbiamo assunto con il PNRR. Entro il 2026 ci siamo impegnati a raggiungere 527 obiettivi in termini di interventi, di investimenti e, appunto, di riforme.

Il raggiungimento di tali impegni è condizione essenziale per ottenere le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, entro giugno ci siamo impegnati ad approvare il codice degli appalti, la riforma fiscale e la legge sulla concorrenza. È giustificata e comprensibile quindi la preoccupazione del Governo affinché i tempi di approvazione di questa legge fossero rispettati; in ballo ci sono infatti i 24 miliardi della rata semestrale. È però necessario anche dire che il metodo scelto per il lavoro parlamentare di conversione della legge sulla concorrenza ha reso molto complicato l'*ite*r di approvazione. Abbiamo spesso criticato il bicameralismo alternato, ma l'inaugurazione del bicameralismo alternato per articoli è veramente un'esperienza da non ripetere. Nonostante questo, il Senato ha dato prova di grande competenza e di merito nell'affrontare le questioni e di capacità di rispettare i tempi previsti.

Abbiamo affrontato temi che da tempo aspettavano delle risposte, come il tema del rinnovo delle concessioni delle aree demaniali e portuali, di quelle del gas naturale e poi temi di valenza strategica, come quelli dell'energia. Abbiamo parlato del rinnovo delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, affrontando e risolvendo anche temi conflittuali come quello delle concessioni demaniali turistico-ricettive. Va dato atto alla Commissione, al presidente Girotto, ai relatori, senatori Collina e Ripamonti e al vice ministro Pichetto Fratin, di un grande lavoro di pazienza e di cucitura di cui bisogna sicuramente ringraziarli.

Allo stesso tempo, va ricordato all'altra Camera che entro giugno il provvedimento va approvato. Restano ancora da affrontare temi importantissimi come quello del TPL, dei taxi, degli NCC, delle comunicazioni e delle infrastrutture. La Sottosegretaria conosce bene l'importanza dei temi che devono essere affrontati.

Il disegno di legge concorrenza non è importante solo perché è un obiettivo del PNRR, ma lo è perché la tutela e la promozione della concorrenza sono valori fondamentali per l'efficienza economica, per la giustizia sociale, per la qualità dei servizi pubblici; temi che, a loro volta, sono collocabili nel più ampio tema della tutela dell'occupazione, degli investimenti, dell'innovazione in termini di ambiente, di sicurezza e di salute dei cittadini. È per questo che abbiamo dedicato molto tempo ad approfondire le soluzioni migliori per l'Italia. Ciò non è stato semplice perché dal punto di vista normativo, la normativa nazionale, che pure costituisce il nucleo della costituzione economica, si intreccia, si integra e si interfaccia e a volte si scontra con la normativa europea, come è successo ad esempio sulle concessioni turistico-demaniali. Avevamo una legge nazionale che imponeva e chiedeva una proroga a medio termine automatica delle concessioni, incompatibile con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma anche con l'articolo 12 della direttiva servizi. Era quindi indispensabile, dal punto di vista giuridico, ripristinare il rispetto del diritto europeo.

Al contempo, la direttiva servizi, una normativa di liberalizzazione e non di armonizzazione, chiedeva proprio di rimuovere quegli ostacoli che a livello nazionale rendevano impossibile la creazione dei presupposti per la concorrenza. Nonostante la tendenza a rispondere a questi principi che noi riconoscevamo, dovevamo allo stesso tempo tenere conto della situazione di fatto nazionale, tener conto che il settore turistico-ricettivo è uno dei principali settori economici del nostro Paese e che quindi bisognava bilanciare in un certo senso i principi europei, come pure abbiamo fatto, con il legittimo affidamento degli attuali concessionari. Per tale ragione, come Italia Viva, abbiamo operato nel metodo, cercando sempre di tendere verso l'accordo e nel merito, cercando di dare uno dei suggerimenti cruciali, che poi ha portato all'accordo su questo emendamento. Mi riferisco al calcolo dell'indennizzo con criteri omogenei sul territorio nazionale che fossero definiti dai decreti attuativi. Di questo ovviamente siamo orgogliosi come Italia Viva.

La sfida resta alle amministrazioni locali che dovranno fare la mappatura e mettere a gara le concessioni e agli imprenditori balneari che ancora una volta dovranno approcciare questa nuova programmazione e questa nuova modalità di investimento nell'idea di valorizzare il patrimonio costiero. Il tema che mi sta più a cuore, quello che considero fondamentale tra le questioni che abbiamo affrontato, riguarda il rinnovo delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica. L'Italia,

del resto, sta attraversando un momento di crisi energetica che impatta pesantemente su tutti i valori macroeconomici, quindi era un tema che necessitava una riflessione attenta. Da più parti ci è stato detto e ci è stato chiesto di tenere presente che a rischio c'era il controllo di *asset* strategici, così come l'autonomia energetica dell'Italia, perché il settore idroelettrico è un settore nazionale, a grande controllo pubblico, che ha tutta la filiera delle componenti nazionali, a differenza per esempio dell'eolico e del solare; è un settore che produce il 20 per cento dell'energia elettrica nazionale, una percentuale che sale al 40 per cento se consideriamo quella prodotta dalle sole fonti rinnovabili. Si tratta, inoltre, di un tipo di energia programmabile e non intermittente rispetto alle altre energie rinnovabili, quindi è un settore di straordinaria importanza per l'Italia.

Per questo noi di Italia Viva abbiamo fatto delle proposte che tenevano conto di tutto questo, prima tra tutte un emendamento approvato in questo provvedimento, che è stato poi recepito nel cosiddetto decreto-legge taglia prezzi, riguardo all'inserimento delle concessioni idroelettriche nella normativa sulla *golden power,* estendendo i poteri speciali dello Stato anche ai casi in cui, all'esito delle procedure di affidamento di tali concessioni, la tutela degli interessi essenziali dello Stato non fosse adeguatamente garantita.

Abbiamo inoltre cercato di privilegiare il partenariato pubblico-privato come modalità di riassegnazione, perché secondo noi permette maggiore innovazione tecnologica, maggiore sostenibilità, maggiori investimenti nel rispetto dell'ambiente. Come è stato ricordato da molti, c'era bisogno di rendere più flessibile la normativa e quindi di dare di più tempo alle Regioni per scrivere le loro leggi regionali e per attuare le gare; sono quindi stati previsti tre anni a partire dall'approvazione del disegno di legge concorrenza per terminare le procedure di riassegnazione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,34)

(*Segue* CONZATTI). Tuttavia, da autonomista sono soddisfatta anche del lavoro fatto per le concessioni di grande derivazione idroelettrica presenti sul territorio del Trentino-Alto Adige, che sono regolate secondo le norme dello statuto di autonomia. Abbiamo ottenuto alcuni assensi di peso, rilevanti, non scontati, primo fra tutti quello in merito alla proposta di scrivere nero su bianco nello statuto di autonomia che la data di scadenza delle concessioni si allineava a quella nazionale al 31 dicembre 2024 (anche per noi si prevede un termine più ampio per completare le procedure), la protezione della *golden power* e poi l'inserimento, anche nel disegno di legge concorrenza, della clausola di salvaguardia per ribadire ancora una volta che la disciplina per l'idroelettrico delle Regioni a statuto speciale è disciplinata dallo statuto di autonomia, che definisce le modalità, le procedure, i criteri di ammissione, i finanziamenti, le qualità organizzative e tecniche, finanche la durata. Posso quindi dire di essere soddisfatta del lavoro di grande collaborazione tra Italia Viva e SVP per il raggiungimento di questa grande attenzione per le autonomie speciali.

Signor Presidente, con l'approvazione del disegno di legge concorrenza ribadiamo la volontà di allinearci ai principi europei, perché crediamo che serva per mettere in sicurezza i fondamenti economici dello Stato e che sia un giusto stimolo per gli investimenti futuri. Pertanto, con la piena consapevolezza dell'importanza strategica di questo provvedimento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. *(Applausi)*.

IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sinceramente non ci meraviglia che il Governo e la maggioranza siano su Marte (a questo ormai siamo abituati), ma che non sentano le grida provenienti dalla Terra. Noi affrontiamo un provvedimento molto complesso ed importante, che è stato ridotto ad uno spezzatino, con articoli che praticamente non sono stati trattati da questo ramo del Parlamento e con articoli modificati con accordi al ribasso. Un'unica cosa è stata fatta: è stata intrapresa una scelta politicamente criminale per Fratelli d'Italia, quella di decretare la morte di 30.000 imprese italiane. I nostri balneari hanno scritto una pagina della storia della nostra Nazione e sono un'eccellenza del mondo produttivo italiano, che ha resistito negli anni, ha resistito alla pandemia e ha resistito ai provvedimenti incomprensibili che sono stati emanati dal Governo anche durante il periodo della pandemia. *(Applausi)*.

Noi non dobbiamo dimostrare da quale parte stiamo. Lo diciamo con una convinzione assoluta, perché lo dimostra quello che abbiamo fatto negli anni in termini di battaglie per i nostri balneari. Vado a ritroso: nel 2019 abbiamo detto che andava trovata una soluzione definitiva e chiara, che desse certezza a queste persone, perché, andando avanti a proroghe, sarebbero stati esposti a un grave rischio. Siamo rimasti inascoltati e i fatti poi si sono presentati in tutta la loro crudezza. Allora, signori cari, come si può pensare di agire in questo modo, nel dispregio più assoluto delle vite e del lavoro di queste persone? Esse peraltro sono state sottoposte a una campagna di stampa che non esito a definire vergognosa, perché sono stati dipinti come degli scrocconi dello Stato. Si tratta di persone che lavorano con onore da tante generazioni, che danno occupazione a tante persone e che offrono un servizio che viene considerato un'eccellenza italiana; vederli dipinti in questo modo veramente offende e mortifica. E purtroppo sappiamo bene qual è la radice di questo, perché di parole indegne ne abbiamo ascoltate anche in quest'Aula.

Se sono state fatte le proroghe, la colpa non è certamente dei balneari, ma di Governi che non hanno deciso, di Governi sostenuti da alcune forze politiche che perdono puntualmente le elezioni da dieci anni, ma sono sempre al Governo. Se queste imprese hanno pagato dei canoni insufficienti, tuttavia non sono state loro ad autodeterminarli; i canoni sono stati corrisposti in base a quello che gli è stato chiesto. Aggiungo che questa argomentazione è veramente ridicola, perché se abbiamo mal di testa, la soluzione non è tagliarsi la testa, ma prendere l'aspirina. Quindi non è possibile accettare che queste persone vengano anche offese e vilipese.

Noi le proposte le abbiamo sempre portate, i nostri emendamenti ci sono sempre. In questa giornata, che è molto triste per i balneari italiani, ci sono alcune cose che hanno strappato sicuramente una risata. Sentire che la colpa di questa situazione è della *leader* dell'opposizione Giorgia Meloni è veramente ridicolo. *(Applausi)*. Ed è ridicolo sentirlo anche alla luce del fatto che il commissario Bolkestein, il padre della direttiva, ha detto in Parlamento che la direttiva Bolkestein non si applica alle concessioni demaniali.

Quindi, quello che è stato proferito in quest'Aula dal MoVimento 5 Stelle è un'autentica stupidaggine, ma lo sappiamo bene e lo sanno bene anche i balneari. Per loro c'è sempre una soluzione: chiudete e ci sarà per voi il reddito di cittadinanza! *(Applausi)*. Diciamo, cioè, che il lavoro deve essere mortificato e penalizzato, perché c'è questo strumento che ha distrutto il tessuto produttivo italiano. Fatevi un giro nelle imprese, fatevi raccontare quanto è difficile, soprattutto al meridione, trovare persone che vadano a lavorare, perché avete somministrato loro il metadone di Stato! *(Applausi)*. Allora, prima di parlare di altri, state zitti, ascoltate, non siate intolleranti nei confronti dell'unica forza che si trova all'opposizione. Avete una maggioranza, che è sotto i vostri occhi: c'è chi pensa di essere Robin Hood e chi pensa di essere lo sceriffo di Nottingham. Avete ascoltato le dichiarazioni delle forze di maggioranza? C'è chi è convinto di fare una grande cosa per l'erario dello Stato e chi dice: votiamo a favore, ma poi la cambieremo. C'è da vergognarsi! *(Applausi)*. Volete poi parlare dell'opposizione e vi permettete di nominare Giorgia Meloni, l'unico racconto coerente della politica italiana.

Non c'è decenza in quest'Aula, nella maniera più assoluta! Ho sentito parole che condivido, ad esempio la critica alla sentenza del Consiglio di Stato, ma qui bisogna essere conseguenziali con il voto, onorevoli colleghi. Quella sentenza è un'offesa a tutto il Parlamento, non solo perché è scritta con la mano del diavolo, ma perché si è permessa di spingersi fino ad occupare il perimetro del potere legislativo, che fino a prova contraria appartiene a questa Assemblea, che appartiene al popolo! *(Applausi)*. Nei giorni della scorsa settimana, in quelle convulse ore, venivate richiamati come scolaretti dal Presidente del Consiglio, che in otto minuti vi ha detto: o si fa così, senza neanche la fiducia, altrimenti sciogliamo le righe e tutti a casa. Questo perché probabilmente, nei prossimi giorni, deve portare all'Unione europea, come garanzia del PNRR, la testa dei balneari italiani. *(Applausi)*. Questa è la verità ed è una verità vergognosa, perché dobbiamo stare a quello che è scritto: non c'è questa condizionalità per il PNRR. Noi siamo lo Stato, rappresentiamo lo Stato e le leggi che facciamo noi sono solo scritte. Chi fa le leggi senza scriverle e vuole farle rispettare surrettiziamente porta tutt'altri nomi, ma non si chiama Stato! *(Applausi)*.

Allora mi dispiace moltissimo aver sentito anche dal capogruppo della Lega una speciosa polemica

sull'emendamento *(Richiami del Presidente)*, ma voi sapete bene cosa avete fatto in Commissione: anziché presentare un emendamento a firma del relatore e del Governo, avete presentato delle riformulazioni dei vostri subemendamenti, che hanno precluso i nostri. Volete continuare a votare contro i balneari italiani?

PRESIDENTE. Concluda, senatore Iannone.

IANNONE *(FdI)*. Lo potevate fare, perché c'era il voto soppressivo, qui in Assemblea: bastava votare no all'articolo 2 e l'articolo 2 si sarebbe cancellato. *(Applausi)*. Se vi volete ancora accanire su queste persone, avrete modo di farlo anche alla Camera dei deputati. *(Applausi)*. Vediamo come voterete alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Iannone, siamo ad undici minuti di intervento: non le voglio togliere la parola, ma deve concludere.

IANNONE *(FdI)*. Concludo, Presidente, dicendo che il Governo dei migliori è il Monti-*bis*, lo abbiamo constatato anche dalle argomentazioni del professor Monti questa mattina, che ha detto cose gravissime e che certamente noi rifiutiamo, perché non abbiamo delegato nulla all'Europa dei tecnocrati, soprattutto quando è sulla pelle degli italiani. Mai una cosa del genere. È stato detto che le banche centrali hanno sbagliato e candidamente si dice che ne devono pagare il prezzo i cittadini. Fratelli d'Italia a questo non ci starà mai, perché il nostro non è il partito che starà con i balneari domani o che stava con i balneari ieri: Fratelli d'Italia è il partito che sta con i balneari ieri, oggi e domani. *(Applausi)*.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, ringrazio anch'io i relatori, il vice ministro Pichetto Fratin e la sottosegretaria Bini, che hanno lavorato e seguito un lavoro molto complicato e difficile. Non servivano drammatizzazioni metodologiche, fuori dalle righe a mio parere. Abbiamo fatto una sintesi difficile, non scontata, perché certamente, come hanno sottolineato anche altri colleghi, la discussione e le posizioni tra i diversi Gruppi e anche nella maggioranza erano e sono posizioni differenti. Tuttavia, questo provvedimento è, dal nostro punto di vista, significativamente cambiato su questioni per noi fondamentali. Del resto, la proposta del Governo era nata in una situazione profondamente differente rispetto a quella che stiamo vivendo e a quella che vivremo. Il mondo, come è già stato detto da diversi colleghi, è già cambiato; non avremo più la globalizzazione che abbiamo conosciuto negli anni precedenti la guerra e dovremo capire quali sono i nuovi equilibri. Dunque, l'impostazione originaria di quel provvedimento partiva da alcune premesse che oggi non sono più oggettivamente sostanziali. Da questo punto di vista, abbiamo fatto alcuni passi in avanti, ad esempio sui servizi pubblici locali, con una distinzione netta tra i servizi a rete, a valenza economica, e gli altri. Ancora, abbiamo cercato, ottenendo forse un risultato per noi non ancora soddisfacente, ma certamente importante, di superare un atteggiamento preconcetto nei confronti dell'autoproduzione e cercando un equilibrio tra autoproduzione e accesso al mercato.

Ci sono alcune modifiche sostanziali: non c'è più la lettera *g)*, che prevedeva l'obbligo del parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Vorrei ricordare che il percorso di motivazione per gli interventi delle aziende pubbliche dei Comuni era già previsto nella cosiddetta legge Madia, la n. 124 del 2015. Invece noi abbiamo cercato e introdotto un elemento molto importante - almeno per noi - e che ci aspettiamo non rimanga sulla carta: i Comuni, prima di scegliere - come ha ricordato il vice ministro Pichetto Fratin, e lo ringrazio per questo - tra autoproduzione e mercato, debbono fare una serie di valutazioni che non sono solo economiche, ma anche relative alla qualità, all'appropriatezza e alla dimensione del servizio.

Non ne abbiamo discusso in questa sede, ma abbiamo introdotto una novità, non so fino a che punto efficace, secondo la quale adesso una parte dell'articolato la esamina la Camera e un'altra parte il Senato, ma sul metodo ho già detto quello che penso.

È chiaro, ad esempio, che se per il trasporto pubblico locale (TPL) devo fare un servizio per i cittadini di un piccolo Comune in montagna e guardo solo all'economicità, quel servizio non glielo faccio. Invece è un problema fondamentale assicurare quel servizio. Dunque, i provvedimenti attuativi e le

deleghe non sono né una passeggiata, né una cosa formale: sono nell'ispirazione che abbiamo introdotto. Ecco l'importanza del lavoro fatto sull'ex articolo 6; quelle indicazioni sono da rispettare e occorre costruire gli equilibri giusti.

Abbiamo poi introdotto altre questioni importanti, per esempio in relazione ai porti, e abbiamo vissuto una sorta di paradosso: concorrenza, ma nei porti più importanti c'è la possibilità di avere più concessioni. La concorrenza è sempre un concetto complesso, dipende sempre da come lo guardi e da quale punto di vista: dal punto di vista dell'interesse ad allargare e a costruire magari piccoli monopoli, oppure invece come strumento per contrastare i monopoli, come dovrebbe essere. Abbiamo introdotto una cosa importante: è l'autorità portuale che deve valutare la possibilità di concedere la seconda concessione, fermi restando i valori e i diritti del lavoro portuale. Anche questa è una cosa non scontata.

Sulle grandi derivazioni idroelettriche - come abbiamo fatto nel provvedimento taglia prezzi - la *golden power* è un punto importantissimo, a fronte anche della situazione particolare che ci troviamo ad affrontare.

Pe quanto riguarda la questione dei balneari, le posizioni sono diverse e a me piacerebbe che, al di là della demagogia e della campagna elettorale, di cui abbiamo assistito a qualche accenno anche qui, si facesse una riflessione che forse sarebbe utile. È stata una scelta saggia non decidere per dodici anni per i balneari, per lo Stato, per la qualità dei servizi offerti?

Colleghi, credo che con sincerità e onestà intellettuale - risorse sempre più che finite - dovremmo prendere atto del fatto che non è stata una scelta saggia.

Si è costruito un equilibrio che va gestito e a tale proposito voglio essere chiaro su due punti. Ci sono gli indennizzi: è stata data la delega al Governo, che la deve esercitare. Ha fatto benissimo il Vice Ministro a ricordare l'articolo 52 del codice della navigazione e il fatto che gli abusi sono tali oggi, lo erano ieri e lo saranno domani, per cui gli abusi non avranno indennizzi, né altre proroghe o cose del genere.

D'accordo, però adesso bisogna costruire una cosa intelligente. Ciò cui sono più attento e interessato è che la maglia organizzativa dei servizi e la tutela delle imprese siano assicurate e mi spiego meglio. Se non si regolano quante concessioni si possono avere, se non si regolano la dimensione e la luce delle concessioni, allora sì che arrivano le multinazionali che cambiano il panorama dell'Italia. Noi non vogliamo essere Miami, né la realtà di un altro territorio. Noi vogliamo conservare le qualità del nostro sistema imprenditoriale e del nostro tessuto di servizi. Questa è la cosa più importante, che va incrociata con le Regioni e con i Comuni per costruire finalmente un equilibrio. Faccio un esempio e vorrei che ci rifletteste, perché qualcosa c'è.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Errani.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Dobbiamo smettere, ad esempio, di fare le barriere protettive, che sono una cosa preistorica e antituristica. Dobbiamo fare dei ripascimenti permanenti; usiamo queste risorse per i ripascimenti, facciamo un patto con i balneari e con i cittadini per costruire una qualificazione. Occorre insomma grande attenzione ed equilibrio.

Chiudo con un ultimo concetto.

PRESIDENTE. Le chiedo di essere rapidissimo, perché è veramente oltre, senatore.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Il rapporto tra economia e mercato non si risolve qui. Ci sono ancora troppa ambiguità e troppe incertezze. Dovremmo farla questa benedetta discussione, per evitare di tornare ai fasti che, con le lacrime di coccodrillo, abbiamo pianto con il Covid, secondo cui il pubblico è sempre peggio e il privato è sempre meglio. Non è così nei fatti. Non cadiamo in quell'errore. *(Applausi)*.

BITI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI *(PD)*. Signor Presidente, prima di affrontare alcune questioni di merito su questo importante provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare, mi permetta di ringraziare nuovamente, a nome mio e di tutto il Partito Democratico, i relatori per il grandissimo lavoro fatto e il Governo. Sono stati mesi sicuramente complessi e faticosi, come qualcuno ha detto, per cui voglio esprimere davvero il

ringraziamento per questo risultato che portiamo a casa.

Quando non so bene qualcosa o comunque voglio fare chiarezza su qualche tema, prima di tutto con me stessa e anche con gli altri, mi permetto di ricorrere alla meravigliosa enciclopedia Treccani. Anche in questo caso, ho fatto riferimento a questo pozzo di scienza, che spesso ci permette di chiarire alcune questioni. Quindi sono andata a cercare il significato chiaro di «concorrenza»: è una «situazione di mercato con ampia libertà di accesso all'attività d'impresa, possibilità di libera scelta per gli acquirenti (in particolare, i consumatori) e, in generale, la possibilità per ciascuno di cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato». Credo che dobbiamo partire da qui per essere il più possibile onesti intellettualmente e chiarirci che l'obiettivo della Commissione che ci ha lavorato e del Governo era quello di permettere a chi fa impresa, a chi lavora in queste imprese e soprattutto ai consumatori di avere la migliore opportunità disponibile sul mercato. Questo è quello che spero e credo - avendo partecipato ad alcune riunioni - abbia mosso e guidato i lavori fino ad arrivare oggi in Aula.

Cari colleghi, sta a noi essere perfettamente consci che ci troviamo in una situazione che ci impone di tener conto di due fatti: da una parte, la necessità di rispettare gli impegni che come Italia il Governo, sostenuto dal Parlamento, ha preso in Europa; dall'altra, quella di portare dei cambiamenti e dei miglioramenti, a mio e nostro parere, all'interno del sistema delle concessioni in Italia. Rispettare l'impegno con l'Europa è importantissimo, perché, tra le riforme che ci sono state richieste per avere le risorse promesse con il Next generation EU e quindi con i fondi che poi arrivano al nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza, c'erano trasformazioni tra cui anche la riforma delle concessioni. Aggiungo però, a questo che è già stato trattato molto bene anche dal collega Misiani, un altro punto che secondo me è fondamentale: noi non crediamo che queste riforme siano da fare e da portare al nostro sistema soltanto per ricevere le risorse a loro volta utili al sistema a migliorarsi. Lo facciamo perché crediamo e siamo convinti che un cambiamento sia ormai quantomeno necessario. *(Applausi)*.

Crediamo non sia più possibile dribblare o rinviare ancora una volta questioni che sono sul tavolo. Tanti colleghi l'hanno già detto più volte in questa seduta: non possiamo più permetterci di dribblarle, non più, non è più il momento. Dobbiamo essere consci che anche al nostro sistema interno, non soltanto per essere più forti in Europa, serve un cambiamento. Penso che siamo capaci di dare con attenzione, serietà e responsabilità queste riforme all'Italia in questo momento.

È migliorabile? Sì, sicuramente è tutto migliorabile; non dimentichiamoci che siamo davanti a una legge che si chiama legge annuale e che quindi ci darà la possibilità di fare aggiustamenti. Era però fondamentale, dopo tanto tempo e dopo tanti anni, in alcuni casi; non faccio riferimenti precisi, perché in tanti ambiti sappiamo che da molti anni si attendevano cambiamenti, ma potremmo ancora migliorare. L'onestà intellettuale, come dicevo prima, ci impone di essere perfettamente consci del fatto che il sistema di rendita, che purtroppo tante volte si innesta in questi ambiti, lo paghiamo tutti. Lo pagano spesso tutti i cittadini e dobbiamo essere altresì consci che sistema di rendita non vuol dire un sistema che tutela le imprese. È nella chiarezza invece - come ha detto il relatore, senatore Collina - di dare regole precise e di costruire cornici chiare all'interno delle quali gli imprenditori possono e devono essere aiutati a fare impresa che possiamo tutelare chi ha voglia di dare una nuova forza a questo Paese, anche dal punto di vista dell'impegno assunto nei confronti dei lavoratori di creare nuovi posti di lavoro.

Qui arriva sempre la domanda che sono solita fare a tutti voi, colleghi e colleghe. Pensiamo di avere la capacità di riuscire a trovare l'equilibrio necessario e il bilanciamento - fondamentale in questo momento, come diceva anche il senatore Misiani - della promozione di una concorrenza sana, che tutela chi fa impresa, con gli interessi di chi lavora in quelle imprese e anche di chi consuma, di tutti noi, che siamo spesso consumatori? Questa è la domanda che ci deve, ci doveva e ci ha guidato in questi mesi e che deve continuare a essere il nostro faro, la nostra guida. La risposta io penso che debba essere sì. Non possiamo sottrarci a questa responsabilità che ci viene data perché è esattamente ciò che i cittadini di questo Paese ci chiedono: omogeneizzarci con l'Europa, portando il sistema italiano ad essere più forte.

Tutti i Gruppi, chi in un modo e chi in un altro, sanno che un'Italia più forte a livello europeo è un bene per tutti: per il Partito Democratico, lo è principalmente per l'Europa; altri, che vedono nell'Italia

soltanto l'Italia, sicuramente hanno una visione diversa, ma anche per loro il sistema italiano è fondamentale. Quindi, i nostri imprenditori hanno ormai la necessità di avere regole certe, con le quali dobbiamo aiutarli, avendo fiducia in loro e nelle capacità dell'Italia.

Sicuramente, signor Presidente, questo cambiamento non sarà indolore. I cambiamenti più o meno epocali - e in alcuni ambiti si può parlare anche di cambiamenti epocali - non sono mai indolori. Credo però che il compito nostro, di chi fa politica ed è al servizio di questo Paese in questo momento, facendo politica sia di accompagnare il Paese, le imprese e i consumatori nel periodo presente con grande trasparenza e grande senso di responsabilità, senza nessuna resistenza, senza paventare che accadano cose che probabilmente sono solamente inventate e senza le strumentalizzazioni che invece, anche nelle ultime settimane, purtroppo ci hanno accompagnato e non poco.

Chi è interessato da questo provvedimento dev'essere accompagnato da noi. Questo è il nostro compito, il nostro primo compito, che ci deve guidare in tale cambiamento, per rafforzare il sistema e tutelare, ancora una volta, chi fa impresa in questo Paese, creando posti di lavoro, e chi consuma.

Sicuramente il Partito Democratico ha questo come obiettivo da perseguire. Ovviamente, noi confidiamo nel lavoro che verrà completato dai colleghi della Camera, che ringraziamo, anche perché tante riunioni sono state svolte anche con loro, quindi è già stato improntato ciò che verrà fatto. Poi confidiamo nel Governo, che è stato richiamato più volte. Vi sono aspetti da aggiustare e da chiarire con i decreti delegati e il Governo deve sapere che noi staremo attenti e vigileremo su questo.

Servirà un confronto chiaro, schietto, netto, ma positivo, com'è stato portato avanti fino adesso. Sicuri che ciò avverrà e che comunque il Partito Democratico vigilerà in questo senso, il nostro voto non può essere che a favore. *(Applausi)*.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi e colleghe, dopo mesi di lavoro, di confronto, di approfondimento, di impegno e di dibattito serrato tra Gruppi parlamentari, nelle Commissioni competenti, in costante e costruttiva interlocuzione con il Governo, il disegno di legge annuale (insomma, annuale) per il mercato e la concorrenza, su molti dei punti contenuti, arriva in quest'Aula su sollecitazione del presidente Draghi, al quale non abbiamo potuto chiedere altro tempo in Senato.

È un disegno di legge vastissimo, importante, che merita di essere analizzato nel suo insieme per comprenderne appieno contenuti e finalità, alla luce del fatto, non banale, che questa volta si dovrà coordinare con gli obiettivi che il Governo si è dato all'interno del PNRR e in considerazione di un dato non da poco: l'ultimo disegno di legge sulla concorrenza approvato risale al 2017.

Abbiamo sentito tante volte pronunciare la parola responsabilità: riteniamo che questa sia la parola chiave con cui definire il risultato del tanto tempo speso per trovare un punto di equilibrio, la miglior mediazione possibile, soddisfacente innanzitutto per il Paese, sui tanti argomenti contenuti e definiti all'interno del disegno di legge concorrenza.

È stato indubbiamente un lavoro molto impegnativo su un provvedimento che contiene materie diverse e complesse, che in alcuni casi trascinano questioni aperte da anni, considerando anche l'incrocio, come dicevo prima, con *milestone* e *target* del PNRR.

Quindi innanzitutto e doverosamente esprimo anche il ringraziamento di Forza Italia ai relatori, senatori Ripamonti e Collina, ai componenti della Commissione competente, ai Capigruppo e al Governo, che non si è mai sottratto all'ascolto e al confronto costruttivo per trovare quella sintesi virtuosa che ha portato ad impegni chiari, con la finalità di tutelare le imprese italiane tutte, che rappresentano la nostra forza produttiva, la nostra fucina del lavoro ad ogni livello e di ogni comparto.

Grazie al contributo di tutti, sono stati trattati temi importanti, dalla distribuzione del gas ai balneari, dalle concessioni portuali alla gestione dei rifiuti, dai farmaci e dai brevetti ai servizi pubblici locali, dalle concessioni idroelettriche alla sanità, ai veicoli elettrici e alle colonnine. Altri importanti temi restano da esaminare e, come diceva la collega Biti, ci penseranno i colleghi della Camera.

In particolare, però, mi si consenta di esprimere profonda soddisfazione per l'impegno competente e sensibile dei rappresentanti del Gruppo Forza Italia che con determinazione e fermezza sono riusciti a

fare sintesi nell'esclusivo interesse dei cittadini rappresentanti delle diverse categorie, per dare al Paese regole migliori, realmente eque, superando ogni singolo interesse. La finalità del lavoro legislativo è infatti una e una sola: promuovere e realizzare gli interessi del Paese. Come ha ben detto il vice ministro Gilberto Pichetto Fratin, cui colgo l'occasione per rivolgere un ringraziamento particolare per come ha seguito l'intero *iter* del provvedimento, con oggettività, pazienza e competenza, il lavoro del Parlamento non è ancora finito, perché ci aspetta ancora un passaggio fondamentale, quando saremo chiamati a valutare i decreti attuativi, che rappresentano, come si dice oggi, la vera messa a terra del provvedimento.

La tutela e la promozione della concorrenza possono contribuire anche a una maggiore giustizia sociale. Nel PNRR peraltro è scritto che la concorrenza può servire a fare abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi a favore dei cittadini. Soprattutto quando si interviene in mercati come, ad esempio, quello dei farmaci o dei trasporti pubblici, la concorrenza è uno stimolo a un mercato più equo e a servizi più convenienti. In questo caso, gli effetti di una maggiore concorrenza possono favorire anche una più consistente eguaglianza tra i cittadini e una più significativa coesione sociale.

L'Italia, pur essendo l'ottava economia mondiale, è al trentesimo posto nel mondo per livello di concorrenza. Da noi solo alcuni settori hanno beneficiato della spinta delle disposizioni sulla concorrenza, che significano possibilità di accesso a nuovi soggetti nella fornitura di beni e servizi e minori oneri per gli utenti e per i consumatori finali. Quindi, giustamente, la concorrenza non è solo uno strumento di mercato, serve anche a proteggere interessi non economici della comunità e delle persone più vulnerabili.

Va sottolineata inoltre l'importanza delle norme che velocizzano le procedure per la realizzazione di infrastrutture digitali di nuova generazione, un obiettivo essenziale del PNRR. Insomma, gli strumenti normativi messi in campo dovrebbero contribuire a potenziare la competizione in mercati e settori che attualmente sono gravati da numerosi ostacoli e restrizioni.

Bisogna infine ricordare che il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio, a completamento della manovra. Apro una piccola parentesi su due temi in particolare, che ci hanno visto particolarmente attenti: balneari e idroelettrico.

Per quanto riguarda il tema dei balneari, un lavoro di cui ringrazio in particolare i colleghi Gasparri e Mallegni, una cosa è certa: Forza Italia non si è mai alzata dal tavolo delle trattative (*Applausi*) e abbiamo sempre preferito trovare una soluzione per ogni problema, piuttosto che problemi per ogni soluzione, riuscendo a stabilire equi criteri di indennizzo - come hanno già ricordato i colleghi prima di me - che verranno definiti da tavoli tecnici da costruirsi *ad hoc* e limitazione delle licenze a tutela.

Anche sul tema dell'idroelettrico, una fonte energetica che riteniamo primaria e sinonimo di sicurezza, non abbiamo certo dimenticato il nostro spirito liberale, mettendo in campo ogni azione per non regalare i nostri gioielli a fondi stranieri.

Il mondo è cambiato, la situazione geopolitica è difficile e complessa, abbiamo da governare la quarta fase di una globalizzazione mutante, che sta facendo cambiare gli scenari a una velocità impressionante e noi dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo già esserlo, non possiamo sbagliare. Partiamo dal presente disegno di legge, che non sarà il migliore possibile, perché quello in carica è un Governo di unità e la mediazione è necessaria, però rappresenta una riforma importante per dimostrare che la politica è all'altezza della bravura delle nostre imprese.

La politica in questo senso, citando la bravissima collega Tiraboschi, nostra Capogruppo in 10a Commissione, deve cercare di unire pragmatismo e visione, visto che i cambiamenti saranno sempre più distruttivi e sempre meno prevedibili, quindi dobbiamo fare uno sforzo per provare ad anticiparli e questo sarà possibile solo se sapremo coniugare visione con pragmatismo.

È bene che l'Italia, dopo aver fatto questo sforzo, sia più autorevole in Europa attraverso il Governo Draghi, che rappresenta il nostro Paese autorevolmente non solo a livello europeo ma anche mondiale, e provi a definire una politica industriale europea per poter contare molto di più, per poter contare quanto meritiamo.

Pertanto Forza Italia, con la volontà, il pragmatismo, la competenza e l'entusiasmo di poter dare il

proprio contributo alla nuova costruzione e alla nuova visione del Paese, esprime il voto favorevole sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. *(Applausi)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul provvedimento in esame, teniamo a sottolineare due aspetti importanti, perché il disegno di legge sulla concorrenza non riguarda solo ciò che i giornali hanno messo in evidenza nell'ultimo periodo, cioè il tema dei balneari, ma tanti altri, come i trasporti, l'ambito sanitario, l'idroelettrico, insomma tanti settori importanti e strategici per i nostri territori, oltre alla vicenda dei balneari, resa nota dai *media.*

Noi ci soffermiamo su un punto che reputiamo fondamentale e su cui la Lega aveva già dato prova di sé in quest'Aula con la legge n. 135 del 2018, che finalmente dava la possibilità di andare verso il rinnovo delle concessioni scadute delle grandi derivazioni idroelettriche, dando un segnale molto importante ai territori. Nel provvedimento in discussione c'è la conferma che si andrà all'espletamento di queste procedure di rinnovo, con grande sostegno ai territori, soprattutto quelli montani; inoltre, si è pensato anche all'idroelettrico, che, soprattutto alla luce del fatto che si parla tanto di fonti rinnovabili, è forse la fonte energetica più pulita che c'è e non ha bisogno di avere grandi invasi. Inoltre, è un'energia che si può programmare nel tempo e non è come l'eolico, che dipende dalla presenza di vento, o come il fotovoltaico, che dipende dalla presenza del sole; è costante e si può programmare e questo è fondamentale. Non parliamo solo delle questioni che generano polemica; bisogna anche mettere l'accento su risultati importanti che vanno incontro al territorio: canoni più adeguati, compensazioni ambientali e tutte cose che vanno a vantaggio dei nostri territori, che è ciò che la Lega ha sempre detto e per cui si è sempre battuta. *(Applausi)*. Questa è una tematica che tenevamo a sottolineare.

Per non dilungarmi troppo, vorrei passare all'altro tema, che è stato oggetto di polemica, ossia quello dei balneari. Qualcuno sostiene che non ci sia coerenza nell'azione che il Governo e che alcune forze politiche hanno portato avanti. Noi, come Lega, la coerenza su questo tema l'abbiamo messa in campo, quando abbiamo fatto la legge n. 145 del 2018, con l'allora ministro Gian Marco Centinaio. Io ero firmatario di un emendamento, insieme al collega Ripamonti, che dava un tempo ampio per arrivare poi alle evidenze pubbliche; avevamo fissato una scadenza al 2033, con tutta una serie di percorsi da fare, come la mappatura e la verifica se la risorsa era scarsa oppure no. C'erano tutta una serie di principi, che avevano retto l'urto delle osservazioni della Commissione europea; l'allora ministro Centinaio aveva fatto questo.

Cosa succede poi? Passa il tempo e - non dimentichiamocelo e non nascondiamocelo - arriva una sentenza del Consiglio di Stato, che cancella questa legge. Questa è la domanda ci dobbiamo porre: perché i magistrati arrivano a dire che una legge va bene o non va bene? Dovrebbero semplicemente applicarla, non interpretarla. Invece è arrivata questa interpretazione, con una scadenza ravvicinatissima, il 2023. Quindi non è mica colpa della Lega se arriva la sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce che entro la fine del 2023 ci devono essere le nuove assegnazioni e si devono fare le evidenze pubbliche. Alla luce di questa sentenza, il Governo ne ha dovuto prendere atto e ha avanzato delle proposte. Sentendo le associazioni, erano tre le questioni principali sulle quali bisognava battagliare; le associazioni e gli stabilimenti balneari chiedevano tre cose, preso atto che non si poteva fare a meno di applicare questa sentenza del Consiglio di Stato. Certo, poi c'è tutta un'altra giurisprudenza, perché adesso c'è il TAR di Lecce che si è rimesso alla Corte europea; ma queste sono tutte questioni che valuteremo poi, sempre pronti a intervenire, alla luce di nuove sentenze e di nuovi aspetti a livello giurisdizionale. Abbiamo preso atto del fatto che al momento era importante intervenire per tutelare le aziende, perché, se non avessimo fatto nulla, c'era solo la sentenza del Consiglio di Stato e nessuno avrebbe tutelato nessuno.

Dicevo che i principi sono tre. Il primo principio sono le premialità: tutelare le micro, piccole e medie imprese, soprattutto per tutelare coloro che hanno una fonte di reddito prevalente che deriva dal fatto di avere questa concessione. Poi c'era la questione del periodo transitorio, perché ricordiamo a tutti che

le gare le fanno i Comuni, i quali devono essere messi nelle condizioni di intervenire anche a livello organizzativo. Abbiamo però visto con il PNRR che ci sono difficoltà: spesso arrivano i soldi, ma non abbiamo le persone che fanno i progetti, perché le politiche di *austerity* dell'Europa non hanno dato la possibilità di sostituire le persone, soprattutto i dipendenti, i funzionari e gli esperti. *(Applausi)*. Diciamole tutte: questa è l'*austerity*, questi sono i risultati dell'*austerity*! A un certo punto, i Comuni magari avranno bisogno di un po' più di tempo: infatti, questo periodo viene garantito all'interno della norma.

La terza questione riguarda il famoso equo indennizzo: chi subentra deve ovviamente pagare un indennizzo a colui che lascia la concessione, perché ci sono l'attività e il valore dell'azienda. È necessario che tale indennizzo tuteli anche la tradizione del nostro territorio e quant'altro.

Essendo una legge delega, dovevamo inserire questi tre principi. Andate a vedere nel provvedimento, almeno lo diciamo a tutti: al suo interno, questi tre principi sono sanciti per legge e, in deroga al codice della navigazione, c'è anche la possibilità di ricorrere al *project financing*, come prevede il codice degli appalti. Anche questo va detto e va sottolineato. *(Applausi)*.

Per quanto riguarda il periodo transitorio, poi verificheremo, perché esso è dettato anche dai contenziosi che ci sono, quindi vedremo cosa succederà.

Secondo: premialità chiare, perché alla fine, nel momento in cui si tutelano i piccoli e le imprese a conduzione familiare, viene dato il la per tutelare il 70 per cento delle imprese presenti sul nostro territorio. Questo è un principio sacrosanto, scritto nero su bianco nella legge. Poi andremo negli stabilimenti balneari con il testo della legge, a far vedere cosa c'è scritto, perché troppe *fake* girano sulle *chat*, che raccontano quello che si vuole raccontare. Bisogna guardare e leggere, per vedere cosa c'è scritto! *(Applausi)*.

C'è poi il tema dell'indennizzo. Certamente le associazioni non sono contente, perché avrebbero preferito che la norma sull'indennizzo venisse scritta in maniera completa. Ribadiamo però che questa è una legge delega, che come tale può sancire il principio. Come facciamo nella legge - è stata qui la difficoltà - a contemplare tutte le fattispecie esistenti nel nostro Paese? Sarebbe stato impossibile e fra due mesi saremmo stati ancora lì. Ringrazio per l'impegno il vice ministro Pichetto Fratin, i colleghi di Forza Italia, i senatori Gasparri e Mallegni, il senatore Marti, che è qui vicino, e i relatori Ripamonti e Collina, perché anche dalle altre parti ci sono stati un impegno e un lavoro comuni. Come definiamo tutte queste fattispecie, per non stare qua tre mesi e rischiare di allungare i tempi e di mettere a rischio il disegno di legge concorrenza, visto che chiaramente non è questo il nostro obiettivo? Abbiamo deciso di stabilire il principio e di passare poi al decreto legislativo. *(Richiami del Presidente)*.

Mi avvio concludere, signor Presidente. Certamente i Ministri interessati da tale provvedimento sono tanti e non è uno solo: faranno bene ad aprire un tavolo con le associazioni *(Applausi)*, scrivere a dovere l'indennizzo e risolvere una volta per tutte questa situazione. Basta infrazioni europee, ma certezza, possibilità di investimenti e finalmente tutela per queste imprese, che per troppi anni hanno vissuto nell'incertezza. *(Applausi)*. Questo è stato il nostro impegno e il vero obiettivo e non abbiamo paura ad andare in giro a raccontarlo. *(Applausi)*.

Per queste motivazioni, il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà convintamente favorevole. *(Applausi)*.

DELL'OLIO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OLIO *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatrici e senatori, siamo qui oggi per approvare il disegno di legge sulla concorrenza, collegato alla legge di bilancio. Esso contiene infatti al suo interno una serie di provvedimenti che servono a dare compiutezza alla legge di bilancio. In questa trentina circa di articoli si analizzano gli impatti sulla concorrenza per tutta una serie di settori. Cito quelli più importanti e più famosi: i regimi concessori, i servizi pubblici locali e i trasporti, l'energia, la sostenibilità ambientale e la salute.

Con il disegno di legge in esame possiamo dire che abbiamo inaugurato un modo diverso di analizzare i testi, perché abbiamo portato avanti una cooperazione con la Camera dei deputati, analizzando in questa sede una ventina circa di articoli, mentre una dozzina verranno esaminati nella Camera deputati.

Ciò è stato però portato avanti con un dialogo continuo con i colleghi della Camera dei deputati: è una cosa che non avviene quasi mai e ci aspettiamo accada anche al contrario, quando il provvedimento arriverà alla Camera deputati, ovvero che si continueranno ad esaminare gli emendamenti e gli articoli con noi. Il *modus operandi* con cui si è andati avanti è stato quello di lavorare sul testo e sugli emendamenti, ma poi alla fine abbiamo definito articoli e formulazioni praticamente *ex novo*, che tenessero conto di tutto quello che si è portato avanti. Quindi non abbiamo avuto emendamenti specifici, ma riformulazioni. Questo è il segno di una cooperazione tra le forze politiche che ha permesso di andare più a fondo su ogni singolo articolo, che si è arrivati a definire in maniera congiunta.

L'apprezzamento che sto manifestando sul lavoro svolto e quindi sul disegno di legge non significa che siamo totalmente soddisfatti delle modifiche parlamentari: lo siamo su una parte, ma su altre avremmo voluto criteri un po' più stringenti. Possiamo comunque dire che in linea di massima c'è soddisfazione per questo disegno di legge, ma vorrei fare il punto su quello che dev'essere la concorrenza, un concetto che va inteso in senso un po' più ampio. Siamo legislatori e dobbiamo intervenire guardando la concorrenza e quelli che possono essere il suo effetto e il suo impatto su tutto lo Stato e non, come hanno cercato di fare alcuni Gruppi, cercando di tutelare solo una parte del Paese, perché senza dover arrivare al "ce lo chiede l'Europa" o al "serve per il PNRR", dobbiamo pensare che l'unica maniera per andare avanti e crescere è avere un livello di concorrenza adeguato fra le parti imprenditoriali, che permetta di alzare sempre più l'asticella e avere risultati migliori sia per gli operatori, sia per i cittadini.

Mi soffermerò solo su un paio di punti fra gli articoli che abbiamo esaminato: quello relativo alle grandi derivazioni idroelettriche e quello relativo ai balneari. Per quanto riguarda il primo, occorre considerare che quello che è stato approvato qui va visto insieme a quello che abbiamo approvato tre settimane fa con il taglia prezzi. Allora, grazie a un emendamento del nostro collega senatore Cioffi, siamo intervenuti estendendo la *golden power*, cioè quel meccanismo che permette allo Stato di intervenire sugli *asset* e sui beni fondamentali dello Stato, quindi anche nel regime di concessione per i trasporti, le comunicazioni e l'energia, fra cui quella idroelettrica. Oggi, invece, siamo intervenuti inserendo una valorizzazione dell'indennizzo, inserendo l'entità degli investimenti proposti e anche i sistemi di compensazione ambientale da riservare ai territori e del miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici. Questo è importante, perché si tratta di beni dello Stato: nel tempo, alcune concessioni sono state utilizzate e sfruttate come se non ci fosse un domani, perché poi dopo si restituisce il bene e quindi si cerca di massimizzarne lo sfruttamento, ma noi questi beni li dobbiamo preservare e dobbiamo far sì che la loro vita utile, la loro buona vita, vada oltre il livello di concessione, perché i bacini idrografici, con la loro capacità di accumulare le acque per la generazione dell'energia, devono andare avanti. Per questo è importante aver inserito una misura del genere.

Per quanto riguarda la questione dei balneari, in questo provvedimento è stata inserita finalmente una data, il 31 dicembre 2023, ma anche la possibilità di dare un ulteriore anno di proroga, nel caso in cui ci siano motivazioni oggettive che impediscano l'espletamento delle procedure di gara o eventualmente contenziosi in corso. È importante essere arrivati a un punto fermo ed è per questo che siamo soddisfatti per questo emendamento, ma dobbiamo stare attenti e non vorrei che queste situazioni non fossero veramente oggettive, ma più che altro ricercate e volute; in tal caso, l'Unione europea potrebbe anche considerarle come infrazione.

C'è chi esulta, perché vede in questi ulteriori uno o due anni una possibilità di proroga, ma non vanno visti in questa maniera. L'inserimento degli indennizzi all'interno di questo articolo è una questione lievemente diversa. Aver portato in capo al Governo la decisione e la definizione di quali saranno questi criteri di indennizzo è uno spostamento in avanti del problema, ma, al di là delle battaglie politiche di ciascuno di noi, bisognerà che il Governo ponga un'attenzione particolare, perché da un lato bisogna tutelare sicuramente chi ha effettuato degli investimenti e non ne è ancora rientrato, ma dall'altro bisogna tutelare i subentranti, perché non si possono trovare di fronte a situazioni insostenibili e impraticabili per il proprio modello operativo. Questi decreti legislativi dovranno essere emanati entro sei mesi, quindi entro fine anno. Noi come MoVimento 5 Stelle vigileremo attentamente sulla forma con cui questi entreranno nel criterio di definizione degli indennizzi, perché vogliamo

assolutamente evitare una deriva normativa che non permetta alla concorrenza di essere effettuata o, meglio, che vada a far sì che questa concorrenza non sia effettiva, ma sia solo normativa e figurativa.
Dobbiamo stare attenti a una cosa: queste sono iniziative imprenditoriali che riguardano beni dello Stato e non possono avere una vita autonoma al di fuori delle concessioni. Ciò significa che, qualsiasi criterio il Governo decida di definire, non può derogare ai principi contabili, che quindi dovranno tener conto di queste situazioni. Lo voglio ripetere affinché sia ben chiaro: queste iniziative non hanno e non possono avere una vita al di fuori della concessione stessa. Questo significa che, se i subentranti nel partecipare a una gara dovessero essere obbligati a corrispondere un indennizzo che, come ho detto prima, vada oltre il concetto stesso del proprio *business model*, del proprio modello operativo, alla fine non parteciperanno alla gara. Questo vuol dire che si avrà una concorrenza ridotta, che è esattamente quello che non vogliamo che ci sia con il disegno di legge che ci apprestiamo a votare.
Leggere sui giornali che c'è qualcuno che sta già accampando da ora la volontà di poter pensare di definire e di modificare questi criteri di emanazione governativa per quanto riguarda il sistema di indennizzi a proprio piacimento e per la propria parte politica, credo che sia una becera campagna politica che non va bene, perché il Governo dovrà porre molta attenzione a come dovranno essere definiti questi criteri. Questo è un settore che porta allo Stato circa 100 milioni di ricavi, che non sono in alcuni casi 100 milioni di incassi, e dall'altra parte è un giro d'affari che, a seconda di chi effettua la stima, va dai 2 ai 15 miliardi. Quindi si tratta di un settore che va assolutamente tenuto sotto controllo, perché i soggetti che vanno tutelati, oltre agli operatori subentranti, sono assolutamente i cittadini, che non possono e non devono subire gli effetti di una concorrenza, di una mancata concorrenza o, peggio ancora, di un sistema che preveda dei subingressi e dei subappalti. È qui che ci sarà la vera battaglia futura, perché dovremo tutelare i cittadini da quelli che saranno gli effetti, perché vorranno stare negli stabilimenti balneari e non dovranno subire questi effetti negativi.
Questo, come ho detto prima, è un risultato finale ma parziale, perché sappiamo che il provvedimento dovrà andare alla Camera. Ciononostante abbiamo potuto apprezzare che questo criterio e metodo di lavoro accontenta e scontenta un po' tutti, però ha avuto il grande pregio di poter mettere al centro dell'attenzione e del dibattito politico i desiderata di tutti. Ciò dimostra che, quando si ragiona e si dialoga, si può cercare di arrivare a una situazione di mediazione che farà il bene dell'Italia. È per questo che annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.
PARAGONE *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PARAGONE *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, adesso è chiaro perché lo speculatore George Soros è così innamorato di Mario Draghi: perché sta rispettando la tabella di marcia di Davos, che è quella di eliminare dalla scena economica la piccola impresa, quella italiana *in primis*. Siccome il mercato non era riuscito a far fuori l'impresa italiana, ci pensa Mario Draghi con il pilota automatico e con l'aiuto del partito unico dell'euro, il "PUDE", quello che va dai 5 Stelle alla Lega, passando per *messieur* Letta, per l'amico degli emiri Matteo Renzi, per Forza Italia, Speranza e carità varia. Le spiagge italiane fanno gola ai grandi. Volevate lo scalpo delle piccole imprese? Ma ottenerlo non sarà facile, perché questi imprenditori dalla pelle annerita dal sole affrontano il mare d'inverno: figuratevi che paura hanno di voi che un tempo mettevate le magliette "no Bolkenstein". Lo stesso per i tassisti, che volete svendere alle App di multinazionali che neanche pagano tutte le tasse in Italia. Nessuno di loro starà zitto.
Il Governo del banchiere e la maggioranza dei traditori stanno liberando la strada ai grandi capitali stranieri. In nome della concorrenza? «Ma mi faccia il piacere» vi avrebbe riso in faccia il grande Totò. Con quella faccia parlate di concorrenza voi, che date ancora una montagna di soldi ai Benetton dopo la tragedia del ponte Morandi, quei Benetton che fanno una società per un'OPA su Atlantia e la chiamano "Schema 43", 43 come il numero dei morti di quel crollo?
Parlate di concorrenza e togliete le spiagge ai nostri piccoli imprenditori in nome del mercato e poi lo stesso Stato sta muto sul *business* delle acque minerali, senza che questi prenditori paghino in proporzione a un profitto da capogiro.

Chi volete prendere in giro? Ma quale concorrenza? State svendendo l'Italia ai soliti, in nome di un'Europa che, a quanto pare, dà i soldi in prestito, solo se la ripresa e la resilienza prevedono la svendita degli italiani, ai quali televisione e telegiornali non raccontano che in autunno Bruxelles chiederà nuove tasse, nuova austerità, nuove lacrime. Sono parole della presidente Lagarde la quale ha detto che è finita l'era del denaro gratis e che adesso dobbiamo fare le riforme, cioè i soliti compiti a casa. E allora, quel che oggi capita ai balneari e ai tassisti domani toccherà ad altri imprenditori, grazie a Draghi e al partito unico delle felpe e dei *referendum* no euro. Italexit voterà no. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, devo sospendere per qualche minuto i nostri lavori, in attesa della stesura dello *speech* sugli esiti della Conferenza dei Capigruppo sul calendario dei lavori, che è stato approvato a maggioranza e non all'unanimità, per cui potrebbe essere previsto un voto.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,42, è ripresa alle ore 17,52).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 giugno.

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 6 al 10 giugno in relazioni alle elezioni amministrative e ai *referendum* del 12 giugno 2022.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 14 giugno, alle ore 16,30, per la discussione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La mattinata di mercoledì 15 giugno sarà dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge su ulteriori misure per l'attuazione del PNRR.

Nel pomeriggio di mercoledì 15, dalle ore 15,30 alle ore 20, e nella mattinata di giovedì 16 sarà discusso il disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, approvato dalla Camera dei deputati.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai predetti disegni di legge è stabilito per le ore 12 di lunedì 13 giugno.

Sempre giovedì 16, alle ore 15, si terrà il *question time*, per il quale è prevista la presenza dei Ministri della transizione ecologica, dell'università e della salute.

Lunedì 20 giugno, alle ore 17, avrà luogo la discussione generale del decreto-legge recante ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La seduta non prevede orario di chiusura. La discussione del provvedimento proseguirà nella mattinata di martedì 21 giugno.

Sempre martedì 21, alle ore 15, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022.

I tempi della discussione sono stati ripartiti tra i Gruppi. È prevista la trasmissione diretta televisiva di tutto il dibattito.

Do lettura della delibera adottata dal Collegio dei senatori Questori sull'uso delle mascherine in Aula:

«Ad integrazione e parziale modifica delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione del contagio da Covid-19, i Senatori possono prendere la parola in Aula senza indossare la mascherina di protezione delle vie aeree, parlando da uno dei due banchi delle Commissioni, nelle postazioni appositamente indicate, oppure dal loro posto, purché sia garantita una distanza interpersonale di sicurezza dagli altri presenti di almeno due metri in ogni direzione; tale ultima modalità si applica anche agli interventi dei rappresentanti del Governo dai banchi loro riservati. I Senatori possono essere altresì autorizzati a parlare senza mascherina da altre postazioni ove il Presidente ravvisi che ricorrano le condizioni relative alla predetta distanza interpersonale di sicurezza.

Resta ferma, per gli oratori, la possibilità di prendere la parola dal loro posto, senza prevedere la sopradetta distanza di sicurezza, indossando, come attualmente previsto, la mascherina di protezione

delle vie aeree del tipo FFP2 (o equivalente), o superiore».

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 21 giugno:

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 6 al 10 giugno, in relazione alle elezioni amministrative e ai *referendum* del 12 giugno 2022.

Martedì	14	giugno	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2330-B - Delega al Governo in materia di contratti pubblici *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 2595 e connesso - Deleghe al Governo riforma ordinamento giudiziario e CSM *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento
Mercoledì	15	"	h. 15,30-20	
Giovedì	16	"	h. 9,30	

				(giovedì 16, ore 15)

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2330-B (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) e n. 2595 e connesso (Deleghe al Governo riforma ordinamento giudiziario e CSM) dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 13 giugno.

Lunedì	20	giugno	h. 17	- Disegno di legge n. 2598 - Decreto-legge n. 36, Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza *(scade il 29 giugno)* - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 **(martedì 21 giugno, ore 15)**
Martedì	21	"	h. 9,30	

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2598
(Decreto-legge n. 36, Ulteriori misure per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	51'
L-SP-PSd'Az	45'
FIBP-UDC	41'
PD	35'
Misto	35'
FdI	27'
IV-PSI	24'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V.	23'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'

Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	30'
L-SP-PSd'Az	27'
FIBP-UDC	24'
PD	21'
Misto	21'
FdI	16'
IV-PSI	14'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V.	14'
Aut (SVP-PATT, UV)	12'
Dissenzienti	da stabilire

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo perché il Gruppo Fratelli d'Italia non ha votato a favore della proposta del calendario che lei ha appena illustrato all'Aula e voglio spiegare il perché ai colleghi dell'Assemblea. La proposta, difatti, prevede una compressione dei tempi, secondo noi incomprensibile e intollerabile, della discussione riguardante due aspetti cruciali della vita politica e della discussione politica più recente.
Il primo è la riforma dell'ordinamento giudiziario del CSM. La proposta della maggioranza è che, stante la impossibilità del ministro Cartabia di presenziare in altre giornate se non giovedì mattina, il Parlamento si adegua alle esigenze del Ministro, anziché il Ministro alle esigenze del Parlamento. Quindi, una discussione così importante come la riforma del CSM, che ha impegnato per mesi e mesi il dibattito generale, il dibattito parlamentare in Commissione, viene compressa in Commissione e ridotta, con la presenza del Ministro, soltanto al giovedì mattina. Mercoledì pomeriggio ci sarà una discussione generale alla quale il Ministro non parteciperà, perché su altre cose affaccendata.
Questo è l'ennesimo episodio che testimonia l'importanza che il Governo attribuisce all'attività del Parlamento. Laddove non ci sono decreti in discussione, esiste questo disprezzo generalizzato nei confronti dell'attività della maggioranza e dell'opposizione. Io, naturalmente, parlo nell'interesse dell'opposizione.
Col collega Balboni abbiamo presentato alcune decine di emendamenti in Commissione giustizia, non di carattere distruttivo ed ostruzionistico, ma semplicemente per poter discutere. Abbiamo già capito che non si potrà fare ciò neanche in Commissione e nemmeno in Aula. Questo è il primo motivo.
Il secondo motivo è legato all'altro decreto "*monstre*", un decreto che naturalmente presenta i requisiti di necessità e urgenza. Ennesimo decreto minestrone in cui dentro c'è di tutto: 50 articoli con brevi cenni sull'universo, perché parliamo di tutto.
Inoltre, ricordo ai colleghi che oggi c'è stato uno sciopero della scuola, legato proprio alla previsione, che il Governo fa, di inserire la contrattazione e il reclutamento del personale scolastico con decreto-legge, evitando il dibattito con le parti sociali. Noi speravamo che almeno di questo si potesse parlare in Commissione, con tempi adeguati alla complessità e alla vastità degli argomenti. Abbiamo capito

che non è possibile.

La nostra proposta, presidente Calderoli, è di dedicare la settimana prossima al lavoro delle commissioni sul CSM, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, sul decreto-legge n. 36, recante vari cenni sull'universo e su tutto il mondo, chiamato anche PNRR, e di tenere, mercoledì e giovedì prossimo, il voto in Aula, avendo dedicato un tempo sufficiente all'esame, almeno in Commissione. Questa è la nostra proposta, che chiediamo venga posta ai voti.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, credo che il collega Ciriani non intendesse la settimana prossima, ma tra due settimane. Se è così, allora io aderisco alla proposta. La prossima infatti è quella antecedente alle elezioni e si è stabilito che non ci siano lavori di Assemblea e Commissioni.

Quindi se ho capito bene e si è trattato soltanto di un *lapsus*, io aderisco alla richiesta di modifica del calendario dei lavori d'Assemblea e anche alle motivazioni. Non è serio infatti pretendere che due provvedimenti così importanti e così densi, come la riforma del CSM e come gli atti sul PNRR, vengano votati sostanzialmente senza la possibilità di svolgere una discussione approfondita in Commissione e in Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, ci illumini.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, è come ha inteso il collega Crucioli.

PRESIDENTE. Sintetizzando quindi la proposta del senatore Ciriani, la settimana successiva a quella del 12 giugno si svolgerebbero i lavori della Commissione e tutto il programma di cui invece ha dato lettura prima verrebbe spostato alla settimana successiva.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori d'Assemblea, avanzata dal senatore Ciriani.

Non è approvata.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 14 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (**2469**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:

a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei princìpi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di

potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;
b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;
c) garantire la tutela dei consumatori.

EMENDAMENTO

1.1

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ambiente»*, inserire le seguenti:* «e sostenere il processo della transizione energetica e sostenibile, derivante da fonti energetiche rinnovabili».

Capo II

RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera *c)*, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*;*
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
EMENDAMENTO
3.300

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative e sportive» *inserire le seguenti:* «, non abusive a livello edilizio,».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)
1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;
c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;
d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;
e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni

sulla base dei seguenti criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;
2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;
3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:
5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;
5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;
6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei princìpi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;
f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;
g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;
i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;
l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;
n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
4.300
Nugnes, Crucioli (*)
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «favorirne la pubblica»*, con le seguenti:* «finalizzato a tutelare il bene pubblico e il diritto pubblico al mare favorendone la pubblica e libera».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.301
La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) *dopo le parole* «favorirne la pubblica» *inserire le seguenti*: «e libera»;
b) *dopo le parole* «nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente» *aggiungere le seguenti* «e, in particolare, di protezione degli ecosistemi costieri, nonché»;
c) *sopprimere le parole*: «e semplificare».
4.302
La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti
Respinto
Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga al codice della navigazione»
4.303
Nugnes, Crucioli (*)
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento

in concessione, assicurando l'adeguata ed equanime suddivisione tra le aree demaniali libere, libere attrezzate e in concessione, il libero godimento della visione e dell'accesso al mare, tramite la visibile, adeguata, costante e inequivocabile presenza di ampi varchi liberi e gratuiti di accesso e transito attraverso l'area in concessione per il raggiungimento della battigia antistante, anche al fine del godimento della spiaggia e della balneazione, con la previsione, in mancanza di questi o in caso di qualunque ostacolo da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso alla battigia, delle conseguenze sanzionatorie delle relative violazioni, fino alla revoca della concessione;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.304

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «violazioni»*, aggiungere le seguenti:* «, che devono arrivare fino alla revoca della concessione stessa».

4.305

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a*-bis*)* prevedere, con specifico riferimento alle spiagge e alle altre tipologie di aree dedicate alla balneazione, che, per singolo Comune:

1) sia garantita almeno una percentuale di area libera non inferiore al 50 per cento. Tale area non deve essere interessata da fenomeni erosivi, da rischi di altro tipo, come, ad esempio, i rischi di caduta massi, di frane, di allagamenti, o inquinamento, al fine di assicurarne la piena fruizione in sicurezza;

2) e che la restante percentuale di spiagge e di aree possa essere affidata in concessione o gestita come area libera attrezzata solo laddove ricorrano le condizioni di integrità della spiaggia come descritte al numero 1), così da assicurare la piena fruizione in sicurezza anche con riferimento alle aree affidate in concessione o gestite come aree libere attrezzate;

a-ter*)* prevedere meccanismi volti a garantire l'approvazione e l'attuazione, da parte dei Comuni, dei piani di utilizzo degli arenili nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *a*-bis*)*;».

4.306

Nugnes, Crucioli (*)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di procedure selettive»*, inserire le seguenti:* «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'alt 12 della 123 del 2006,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.307

Nugnes, Crucioli (*)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.308

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e)*:

- *al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, nonché da operatori economici che si impegnano a realizzare attività sostenibili dal punto di vista ambientale nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e certificate secondo gli schemi di certificazione UNI ISO 13009:2018 o di certificazione analoga.»;

- *al numero 5.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, e a condizione che la pregressa attività sia stata esercitata nel rispetto di elevati standard di sostenibilità ambientale, certificati in conformità alle norme UNI EN ISO»;

2) *alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali e dell'obbligo per chi subentra di rispettare i medesimi impegni del titolare della concessione per quanto attiene alla sostenibilità ambientale;».

4.309

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili» *con le seguenti*: «sugli ecosistemi naturali e la biodiversità, nonché con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, di materiale ecosostenibile certificato, a condizione che non sia limitata la visione del mare dalla pubblica via, nonché delle aree pubbliche immediatamente retrostanti;».

4.310

Nugnes, Crucioli (*)

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «con preferenza del programma di interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili»*, con le seguenti:* «con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, che non limitino la vista del mare dalla strada e dal lungomare;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.311

Nugnes, Crucioli (*)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5.1), con il seguente:

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, che abbiano evidenziato il rispetto e la tutela del bene pubblico, il minimo impatto ambientale e visivo, garantito il massimo accesso e fruibilità pubblica libera secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori che abbiano proposte innovative di minor impatto ambientale, valutato sulla minor impronta di carbonio, con il massimo equilibrio tra il rispetto

della fruizione pubblica e la gestione del servizio anche ai fini dell'impresa;».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.312

Nugnes, Crucioli (*)

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente», *con le seguenti:* «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato un'unica concessione quale unica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.313

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Inammissibile

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e il subingresso nella concessione stessa».

4.314

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali;».

4.315

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«*h)* definizione di una significativa quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare alla gestione integrata e sostenibile degli ecosistemi costieri, favorendo soluzioni basate sulla natura, e ad assicurare, nelle aree libere e nelle aree libere attrezzate, l'erogazione di servizi pubblici essenziali come, ad esempio, quello di garanzia della accessibilità alle spiagge anche ai disabili, messa in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezzature di soccorso marittimo, servizi igienici, pulizia della spiaggia, tutela delle aree dunali e della vegetazione dunale, delimitazione del tratto di mare prospiciente le spiagge;».

4.316

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «libere» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».

4.317

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-*bis*) definizione, in base al Regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di criteri idonei a incrementare il grado di ecosostenibilità delle attività economiche realizzate sulle aree oggetto di concessione e di criteri di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali dichiarati dal concessionario;».

4.318

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza pregiudicare il contenuto dell'articolo 49 del medesimo codice».

4.319

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente: «m-*bis*) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati o controllanti ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile».

4.320

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti*: «quarantacinque giorni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.300

Angrisani, Crucioli (*)

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 4-*bis*

(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

1. All'articolo 140-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo";

c) al comma 2, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni".

Art. 4-*ter*.

(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 128-*quater* è sostituito dal seguente: "4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari";

b) il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* è sostituito dal seguente: "4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-*bis* svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza";

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato.

Art. 4-*quater*.

(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente: "CAPO I-*bis* BANCHE E CREDITO Art. 120-*bis* (Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio) 1. I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - *(Concessione di aree e banchine)* - *1.* L'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.
3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.
5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a)*.
9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a)*.
11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a)*

, senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ».

EMENDAMENTO

5.300

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del

Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: *a)* non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; *b)* non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; *c)* non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento ».
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera *d)*, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico ».
Art. 7.
Approvato
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:
« *1-ter.1.* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e

degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:
« *1-quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 »;
c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente:
« *1-sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza ».
2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « data successiva individuata » sono sostituite dalle seguenti: « data successiva eventualmente individuata ».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

Garnero Santanchè, Ciriani (*)

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza.

2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla Commissione europea la valutazione dei presupposti per l'avvio di una procedura di infrazione.

3. L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Capo III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche

mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;
f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;
g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;
i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;
m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;
o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;
q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;
r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali;
s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;
t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso

l'affidamento *in house*, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, e *v)* del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *p)* e *u)* dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTO

8.100

I Relatori

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti», *inserire le seguenti*: «per materia e per i profili finanziari».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 sul Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTO
9.200

Iannone, Garnero Santanchè

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2022», *con le seguenti:* «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei

conducenti;
c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;
d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare *standard* qualitativi più elevati;
e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;
g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
10.250
Paragone, Martelli
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.251
Garnero Santanchè, Ciriani (*)
Id. em. 10.250
Sopprimere l'articolo.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
10.252
Iannone, Garnero Santanchè
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)
1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera *e)*, dopo le parole: « infrastrutture di trasporto » sono inserite le seguenti: « e a dirimere le relative controversie »;
b) al comma 3, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:
« *h)* disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli

utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettera *h)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

EMENDAMENTO

11.200

De Carlo, La Pietra, Garnero Santanchè, Iannone

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: « alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e » sono soppresse;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo »;

3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *internet* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali ragioni »;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

Capo IV

CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 13.

Approvato

(Colonnine di ricarica)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, dopo le parole: « selezionare l'operatore » sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le procedure di cui al periodo precedente prevedono

l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento ».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13
13.0.200
Garnero Santanchè, Iannone (*)
Respinto
Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*
«Art. 13- ***bis.***
(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere *a)*, *a*-bis*)*, *b)*, o *d)* dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";
b) il comma 1-*bis* è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLI DA 14 A 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Approvato
(Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)
1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 15.000 ».
Art. 15.
Approvato
(Servizi di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:
« *10.* Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter)*, numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».
2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« *1-bis*. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati *standard* tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale ».
3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) » sono soppresse.

Capo V

CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 16.

Approvato

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 »;
b) all'articolo 8-*quinquies:*
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis.* I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7 »;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « e con le modalità di cui al comma 1-*bis* » e le parole: « , anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, »

sono soppresse.
c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« *4-bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12 costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* »;
d) all'articolo 9:
1) al comma 5, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:
« *c-bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-ter) le prestazioni di *long term care* (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;
2) al comma 9, le parole: « il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute »;
3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« *9-bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute ».
2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta ».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO
16.200

Zaffini, Garnero Santanchè

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi» *con le seguenti:* «e dei costi».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16
16.0.300

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie).

1. Ai fini della tutela della concorrenza, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".».

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Distribuzione dei farmaci)

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista ».

Art. 18.

Approvato

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni possono presentare all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale, prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.200

Zaffini, Garnero Santanchè

Respinto

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le parole: "Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "Di norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale, l'AIFA".».

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « un'eventuale domanda » sono sostituite dalle seguenti: « una domanda »;
b) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:
« *5-ter*. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito *internet* istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC) ».
Art. 20.
Approvato
(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)
1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è sostituito dal seguente:
« Art. 15. - *(Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale)* - *1.* I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani, proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell'ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.
2. In coerenza con i princìpi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei princìpi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale.
3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.
5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo.
6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni è conservata specifica documentazione, da esibire a

richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato.

7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali (*General european Official medicines control laboratories* (OMCL) *network* - GEON).

8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera *i)*, e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.

10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali ».

EMENDAMENTO
20.200

Zaffini, Garnero Santanchè

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.15»*, comma 3, sostituire le parole:* «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *con le seguenti:* «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20
20.0.200

Mantero, La Mura, Nugnes

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-*bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD);

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5/0.".

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (cannabis sativa L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento.».

3. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Selezione della dirigenza sanitaria)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

« *7-bis*. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti princìpi:

a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la

selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei *curricula*, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del *curriculum* scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i *curricula* dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito *internet* dell'azienda prima della nomina. I *curricula* dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati ».

EMENDAMENTO

21.200

Zaffini, Garnero Santanchè

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-*bis*»*, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base delle modalità contenute alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente;».

ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e la semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei *master* stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera *c)*. A tal fine, le università, nella certificazione del diploma di *master,* indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di *master*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità di tali *master* alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università, nella certificazione del diploma di *master*, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di *master*.

Capo VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 23.

Approvato

(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto »;

b) ai commi 5 e 6, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

EMENDAMENTO

23.200

Garnero Santanchè, Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso 1), lettera a)*, sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni altra documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, ad esclusione di quella documentazione che possa comportare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

b) *al capoverso 2), lettera* b)*, sostituire le parole*: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti:* «allegando eventuali

planimetrie o altra documentazione tecnica che possa avvalorare l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, ad esclusione di quella documentazione contenente informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tali da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera *c)*, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione ».

EMENDAMENTO

24.200

Garnero Santanchè, Iannone

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge lº agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINEI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate

negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Blocco e attivazione dei servizi premium *e acquisizione della prova del consenso)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

aprile 2007, n. 40, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:
« *3-quater*. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso ».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25
25.0.200

Garnero Santanchè, Iannone

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *l)*, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in modalità digitale"».

ARTICOLI DA 26 A 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato
(Norme in materia di servizi postali)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« *8-bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie ».
2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera *a)*, numero 5), dopo le parole: « operatori di comunicazione » sono inserite le seguenti: « e postali » e dopo le parole: « amministrazioni competenti, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, »;
b) alla lettera *c)*, numero 11), dopo le parole: « operatori del settore delle comunicazioni » sono inserite le seguenti: « e del settore postale ».
Capo VII
CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI
Art. 27.
Approvato
(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)
1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una

comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-*bis* e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione;
c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione;
g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;
h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
5. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 28.
Approvato

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

d) programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse;

e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici;

f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 1.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

28.200

Garnero Santanchè, Iannone

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l) *aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie».

28.201

Garnero Santanchè, Iannone

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese».

ARTICOLI DA 29 A 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate ».

Art. 30.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

a) individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea ai sensi,

rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola autorità, sulla base dei princìpi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;

b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori e utenti finali, secondo i princìpi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione;

c) individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'ufficio unico di collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di collegamento;

e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;

f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;

g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio,

delle procedure di analisi e *test* per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita *online* o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;

h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell'ufficio unico di collegamento;

i) definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 31.

Approvato

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 ».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.200

de Bertoldi, Garnero Santanchè, Iannone

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Libertà di praticare sconti)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

Capo VIII

RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

ARTICOLI 32 E 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Concentrazioni)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« *1.* Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessità di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché del progresso tecnico ed economico purché esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorità può valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie »;
b) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis*. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2 »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« *2.* Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: *a)* interessi e proventi assimilati; *b)* proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; *c)* proventi per commissioni; *d)* profitti da operazioni finanziarie; *e)* altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo »;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:
« *c)* quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma »;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« *3.* Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione ».
Art. 33.

Approvato

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere »;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.

EMENDAMENTO

33.300

Garnero Santanchè, Iannone (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nel caso in cui un fornitore di software utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture cloud».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 34 E 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Procedura di transazione)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 14-*quater*. - *(Procedura di transazione)* - *1.* Nel corso dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. L'Autorità può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: *a)* gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; *b)* gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; *c)* versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; *d)* la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte

transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione agli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità.
4. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel comma 2. L'Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
5. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l'entità della riduzione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, da accordare in caso di completamento con successo della procedura ».
Art. 35.
Approvato
(Poteri istruttori)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« *2-bis.* Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-*bis* sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente »;
b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
« Art. 16-*bis.* - *(Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese)* - *1.* Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. ».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.200

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Respinto

Dopo il Capo IX*, è inserito il seguente:*

«Capo X

SERVIZI BANCARI

Art. 35- ***bis.***

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sostituto con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* - *1*. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente."».

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2469 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "Commissioni parlamentari competenti" delle seguenti: "per materia e per i profili finanziari".

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.313.

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

Testo integrale della relazione dei senatori Collina e Ripamonti nella discussione generale del disegno di legge n. 2469

Il disegno di legge originario presentato dal Governo si componeva di 32 articoli, suddivisi in 9 capi. A seguito dell'intenso lavoro delle forze di maggioranza, si è deciso di lavorare nel merito, in Senato, sugli articoli da 1 a 6, da 9 a 18 e poi da 29 a 32 del testo originario, demandando all'altro ramo del Parlamento l'esame dei restanti articoli.

Per avere alcuni dati di riepilogo sull'*iter* in Commissione: sono state svolte 36 sedute plenarie, 19 Uffici di Presidenza per audizioni, che sono state 99 per un numero di soggetti coinvolti pari a 111 (di cui sei balneari auditi due volte). Le ore dedicate alle audizioni sono state quasi 36, con una intensa

attività di ascolto. Gli emendamenti presentati, all'esito delle audizioni sono stati 1.187 (riformulazioni comprese), di cui 266 subemendamenti all'emendamento del Governo in materia di concessioni balnerari.

Il testo approvato dalla Commissione risulta modificato e gli articoli sono diventati 36. A livello di metodo, si è scelto di lavorare su riformulazioni condivise tra i Gruppi di maggioranza e sottoscritte da tutti, senza presentare testi dei relatori. Pertanto, risultano approvati 66 emendamenti: tale numero include anche gli emendamenti che i Gruppi hanno presentato al fine di renderli identici a quelli concordati tra le forze politiche.

Contenuto

In sintesi, si riepilogano i contenuti dell'articolato.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori. In Commissione, a seguito dell'approvazione di un emendamento concordato tra le forze politiche, è stata inserita la finalità dello sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione anche della sicurezza dei cittadini.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Gli articoli 3 e 4 nascono dall'emendamento governativo 2.0.1000, poi emendato con il subemendamento 2.0.1000/1 testo 2.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2023 - ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. Le concessioni demaniali e i rapporti cui si applica la predetta proroga dell'efficacia sono: le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive; quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro CONI istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 242 del 1999 o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021; quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017; quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio; i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Il comma 3 prevede una deroga al termine di efficacia del 31 dicembre 2023, stabilito al comma l. Infatti, è stabilito che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 connesse, a titolo esemplificativo: alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Ai sensi del comma 4, il Ministro IMS è tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette, altresì, alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

L'articolo 4, inserito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad

adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura. In particolare, il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione ed è stato oggetto di modifica in Commissione, per quanto attiene fra l'altro alle modalità di affidamento delle concessioni e di scelta del concessionario.

L'articolo 5 del disegno di legge porta una novella all' art. 18 della legge n. 84 del 1994. Il comma 1 dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994 è la disposizione che subisce la modifica più profonda, poiché nel suo tessuto viene inserito il principio dell'evidenza pubblica, prima non previsto. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un nuovo comma 2 all'art. 18, che stabilisce che, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità conce-denti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.

È stato altresì inserito un nuovo comma 6, per consentire alle Autorità di sistema portuale, nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma l, di stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene. Si rileva inoltre che il comma 9 contiene una disposizione tipicamente rivolta a evitare concentrazioni e posizioni di dominio. Vi si stabilisce che il concessionario di un'area portuale possa svolgervi l'attività autorizzata solo nell'area oggetto della concessione e non possa ottenere che una sola concessione nel medesimo porto, salvo che si tratti di plurime concessioni inerenti ad attività merceologicamente differenti. Con un emendamento in sede referente, è stato stabilito che, nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza.

L'articolo 6, comma 1, modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. In dettaglio, alla lettera *d)* la Commissione ha previsto che, con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e, secondo l'integrazione disposta dalla Commissione in sede referente, offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. La Commissione ha altresì specificato che il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 6, del DM n. 226 del 2011.

L'articolo 7, comma 1, modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, novella in alcune parti l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). La lettera *a)* inserisce il nuovo

comma 1-*ter*.l. In base alle modifiche apportate dalla Commissione, la nuova disposizione rinvia ora espressamente al comma 1-*ter* dello stesso articolo 12 per quanto riguarda l'effettuazione delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Con una modifica in sede referente, la Commissione ha inserito in particolare la specificazione per cui i criteri economici sulla base dei quali va determinato l'indennizzo devono essere basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) in relazione alla finanza di progetto.
La lettera *b)* sostituisce il comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. Rispetto al testo in vigore, con una modifica della Commissione in sede referente, viene fissato al 31 dicembre 2023 (in luogo dell'iniziale riferimento alla data del 31 dicembre 2022) il termine finale entro il quale devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; è introdotta una specifica disciplina secondo cui le Regioni comunicano tempestivamente al MIMS l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo.
La lettera *c)* sostituisce il comma 1-*sexies* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. Rispetto al testo vigente, la formulazione iniziale dettava una disciplina parzialmente diversa per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 (prorogato al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 18 del 2020 - legge n. 27 del 2020), ivi incluse quelle già scadute. Con una modifica in sede referente, la Commissione ha fissato alla data del 31 dicembre 2024 il limite temporale che rende operante la disciplina speciale. Inoltre, la Commissione in sede referente ha espunto la previsione originaria relativa alla rinegoziazione dei rapporti concessori da parte delle Regioni, alle quali invece si consente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione, nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle Regioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, in favore del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni (in luogo del termine di due anni inizialmente previsto) dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, la Commissione, in sede referente, ha inserito la previsione in base alla quale le Regioni devono stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute. Inoltre, si stabilisce che le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024 (in luogo della data, attualmente prevista, del 31 dicembre 2023), o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza.
L'articolo 8, modificato in sede referente a seguito dell'approvazione di identici emendamenti sostitutivi del medesimo articolo, reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico (comma l).

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e ai criteri direttivi (comma 2). La delega è esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché - a seguito di modifiche approvate in sede referente - il parere della Commissione parlamentari competenti, oltre che quello dell'ARERA (comma 3). Il comma l, nello specifico, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi (nel testo originario si faceva riferimento ad un solo decreto legislativo) di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Si segnala, tra l'altro che il comma 2, lettera *b)*, introdotto in sede referente, individua fra i principi e criteri direttivi l'adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si evidenzia altresì che, rispetto al testo presentato dal Governo, nel testo licenziato in sede referente è venuta meno la previsione (recata al comma 2, lettera *g)*) che poneva l'obbligo in capo all'ente locale che ritenesse di optare per il richiamato affidamento *in house* di trasmettere tempestivamente tale decisione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In sede referente è stata soppressa la disposizione (comma 2, lettera *v)*), ai sensi della quale, nell'esercizio della delega, il Governo era chiamato a prevedere una disciplina transitoria che individuasse termini e modalità per l'adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione, al fine di garantire la tutela della concorrenza. È stato introdotto il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo.

L'articolo 9, non modificato in Commissione, reca disposizioni finalizzate alla messa a regime del sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL).

L'articolo 10, non modificato in Commissione, contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC).

L'articolo 11 - non modificato in Commissione - interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.

L'articolo 12, modificato in sede referente, prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica. La disposizione dispone in merito all'oggetto e alle modalità di tale pronuncia ed ai relativi obblighi di trasmissione. La pubblica amministrazione è obbligata a dare pubblicità al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo dei tre anni previsti dalla disciplina vigente).

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, novella l'articolo l, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative. Si prevede inoltre che anche le concessioni già in essere e non ancora oggetto di rinnovo prevedano che le aree di servizio vengano dotate di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

L'articolo 14, inserito in sede referente, integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.
L'articolo 15, non modificato, reca alcune novelle al codice dell'ambiente relative alla scelta da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani, di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1); ai compiti dell'ARERA (comma 2); nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).
La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale - da parte della Regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale novella, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio; i criteri per l'accreditamento indicati dalla novella sono stati integrati dalla riformulazione operata in sede referente. La successiva lettera *b)* modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati, strutture sanitarie e sociosanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della Regione - criteri in ogni caso conformi ai princìpi posti dalla medesima novella, come integrati dalla riformulazione operata in sede referente. La novella di cui alla lettera *c)* - lettera inserita in sede referente specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata). La novella di cui alla lettera *d)* - lettera introdotta in sede referente reca alcune norme in materia di sanità integrativa, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale - cosiddetti fondi doc - all'istituzione dell'osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme. Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito Internet istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.
L'articolo 17 - cui la Commissione non ha apportato modifiche - modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).
Il comma 1 dell'articolo 18 abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento, con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale relativa al medicinale di riferimento, dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. I commi 2 e 3 - introdotti in sede referente - esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario (il quale constava della sola norma abrogatoria). Viene dunque ammesso esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data.
L'articolo 19 - non modificato - introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda italiana del farmaco (AIFA), adottata su proposta della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili,

L'articolo 20, modificato al comma 1 in sede referente, interviene sulla disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano basati sulla donazione volontaria e gratuita del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema. In particolare viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Con la modifica proposta al comma l, si intende inoltre specificare che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche periodica, responsabile, anonima e gratuita, del sangue umano e dei suoi componenti (comma 1). Per la lavorazione del plasma nazionale, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le Regioni o le Province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (comma 2). Vengono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati (comma 3). Le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni devono essere inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute (comma 4). Viene definita la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni, rinviando ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle istanze presentate (comma 5). Presso le aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato (comma 6). I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle Regioni e alle Province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (comma 7). Le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le Regioni e le Province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato (comma 8). Vengono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire l'incentivazione alla donazione di plasma, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza Stato-Regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita (comma 9).

L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito Internet dell'ente o azienda prima della nomina. Una norma inserita in sede referente (nella lettera *a)*) prevede che, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa in enti o aziende del Servizio sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, il numero massimo di membri della commissione costituiti eventualmente da direttori di struttura complessa operanti nella regione Trentino-Alto Adige sia pari a due.

L'articolo 22 - inserito in sede referente - prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle Regioni o delle Province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di *master* universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di *master* universitario di secondo livello

in materia di organizzazione e gestione sanitaria.
Gli articoli da 23 a 29 non sono stati oggetto di modifica.
L'articolo 23 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.
L'articolo 24 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo in questione prevede l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.
L'articolo 25 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.
L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma l, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
L'articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.
L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.
L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.
L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali. In Commissione, per ottemperare ad una condizione della Commissione bilancio sul testo, è stata inserita la specificazione secondo cui qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.
L'articolo 31 - non modificato - estende anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.
L'articolo 32 - non modificato - apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni. Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE).
L'articolo 33, cui la Commissione ha apportato modifiche, integra la disciplina dell'abuso di

dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, introducendo una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. La finalità dell'intervento è quella di rendere la normativa più appropriata rispetto alle caratteristiche dell'attività di intermediazione delle grandi piattaforme digitali. In particolare, si dispone che le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere. Si stabilisce inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.
L'articolo 34, non modificato, introduce la disciplina della transazione (cosiddetta *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.
L'articolo 35, modificato in sede referente, estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'AGCM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. In sede referente, è stato precisato che le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. A tale fine, sono novellati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287 del 1990.
Nel testo originario era previsto l'articolo 32 che dettava disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, si prevedeva l'istituzione di una commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione. Tale disposizione è stata soppressa dalla Commissione.
L'articolo 36, introdotto in sede referente, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
DISEGNO DI LEGGE N. 2469:
sull'articolo 1, i senatori Valente e Coltorti avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.300, il senatore Misiani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 5, il senatore Mallegni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.301 e sugli articoli 12, 19 e 30, la senatrice L'Abbate avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto contrario e

un voto favorevole; sull'articolo 7, le senatrici Castellone e Moronese avrebbero voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'articolo 14, il senatore Fede avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 16, il senatore Faraone avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'articolo 19, le senatrici Gaudiano e Castellone avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, D'Angelo, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Di Piazza, Endrizzi, Evangelista, Ferro, Floridia, Galliani, Gallicchio, Ghedini, Giacobbe, Giammanco, Ginetti, Guidolin, Magorno, Matrisciano, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Ostellari, Piarulli, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Rampi, Renzi, Ricciardi, Rizzotti, Romano, Ronzulli, Ruspandini, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Stabile, Taverna, Toffanin, Tosato, Turco, Vanin, Vattuone e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Pellegrini Marco, per attività dell'Unione interparlamentare; Anastasi, Cangini, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 20 maggio 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *z)*, della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla declassificazione e pubblicazione di atti della XII legislatura, approvata dalla Commissione nella seduta del 2 marzo 2022 (*Doc*. XXIII, n. 20).

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 25 maggio 2022, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati il senatore Saverio De Bonis in sostituzione della senatrice Anna Maria Bernini, dimissionaria.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 25 maggio 2022, ha trasmesso il Rapporto sulla programmazione di bilancio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1189).

Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento

Il Giudice di pace di Bari - Sezione Penale, con lettera pervenuta il 26 maggio 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti del procedimento n. 2/2021 RG - n. 623/2017 RGNR in cui la senatrice Barbara Lezzi è parte in qualità di imputata.

I predetti atti sono stati deferiti, in data 28 maggio 2022, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc*. IV-*ter*, n. 18).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro della salute

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (2633)

(presentato in data 26/05/2022)

C.3475 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Toffanin Roberta, Floris Emilio, Gallone Maria Alessandra, Sciascia Salvatore, Perosino Marco, Papatheu Urania Giulia Rosina, Rizzotti Maria, Ronzulli Licia, Serafini Giancarlo, De Bonis Saverio, Damiani Dario, Barachini Alberto, Ferro Massimo, Mallegni Massimo, Tiraboschi Maria Virginia, Paroli Adriano

Disposizioni in materia di revisione della disciplina dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (2634)

(presentato in data 30/05/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (2632)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3423 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 28/05/2022);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Gov. Draghi-I: Ministro salute Speranza, Ministro affari regionali e le autonomie Gelmini

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (2633)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3475 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 28/05/2022).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27/05/2022 la 10ª Commissione permanente Industria ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (2469)

(presentato in data 03/12/2021)

Affari assegnati

In data 26 maggio 2022 è stato deferito alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente il tema del diritto alla conoscenza (Atto n. 1181).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 26 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalla VIII Commissione (Affari esteri) della Camera, nella seduta del 25 maggio 2022, concernenti:

la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021)555 final) (Atto n. 1182);

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a

effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021)551 final) (Atto n. 1183);
la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)554/2 final) (Atto n. 1184);
la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021)568 final) (Atto n. 1185);
dalla XI Commissione (Lavoro) della Camera, nella seduta del 25 maggio 2022, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final)(Atto n. 1186).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 17 e 18 maggio 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Rignano Garganico (Foggia), Zerbo (Pavia), Pianezza (Torino), Civitella Alfedena (L'Aquila) e Agropoli (Salerno).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso del mese di maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, copie di decreti ministeriali concernenti l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF.
Tali comunicazioni sono trasmesse, per opportuna conoscenza, alle competenti Commissioni permanenti.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 25 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, relativa agli anni 2020 e 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CXVI, n. 2).

Governo, comunicazioni relative a procedure di infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente la messa in mora - ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2018/2044, relativa al mancato recepimento della direttiva 2013/59 EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
La predetta comunicazione è deferita alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 6/3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione della Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni (MEFOP S.p.A.) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 569).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 19 e 25 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
la deliberazione n. 10/2022/G - "Il rimpatrio volontario ed assistito nella gestione dei flussi migratori". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1187);
la deliberazione n. 11/2022/G - "Completamento raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Bari". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1188).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 18 maggio 2022, ha inviato il testo di 14 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 2 al 5 maggio 2022, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1128);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, alla 2a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1129);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1130);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1131);
risoluzione su un piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1132);
risoluzione sulla persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo, alla 1a alla 2a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 1133);
risoluzione sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1134);
risoluzione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sezione III - Commissione e agenzie esecutive, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc* . XII, n. 1135);
risoluzione sulle notizie di ripetuti casi di espianto coatto di organi in Cina, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 12a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 1136);
risoluzione sulla politica di concorrenza - Relazione annuale 2021, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1137);
risoluzione sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, relative a Polonia e Ungheria, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1138);
risoluzione sullo stato di avanzamento della cooperazione UE-Moldova, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1139);
risoluzione sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne, alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti

umani (*Doc*. XII, n. 1140);
risoluzione sull'impatto della guerra illegale di aggressione russa contro l'Ucraina sui settori dei trasporti e del turismo dell'UE, alla 3a, alla 4a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1141).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 25 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022) 156 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 25 maggio 2022.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il signor Giovanni Di Salvo da Miano (Napoli) chiede disposizioni volte a introdurre l'obbligatorietà per gli Ordini professionali e, in particolare, per l'Ordine degli Avvocati, di dotarsi di registratori telematici di cassa e che gli stessi vengano riconosciuti quali intermediari abilitati presso l'Agenzia delle Entrate (Petizione n. 1102, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:
di rendere strutturale e incrementare l'importo dell'indennità *una tantum* pari a euro 200 prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Petizione n. 1103, assegnata alla 5a Commissione permanente);
interventi volti all'ammodernamento degli immobili in Italia (Petizione n. 1104, assegnata alla 5a Commissione permanente);
disposizioni stringenti in materia di immigrazione clandestina (Petizione n. 1105, assegnata alla 1a Commissione permanente);
l'Associazione Nazionale tra le Famiglie Italiane Martiri caduti per la libertà della Patria, la signora Antonella Fattori per conto del Gruppo Giustizia per stragi e deportazioni nazifasciste, il signor Pier Gabriele Molari da Bologna, il signor Andrea Iacono da Milano, la signora Carla Bianchi da Milano e la signora Alessandra Ballerini da Genova chiedono che non venga convertito in legge l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità e per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (Petizione n. 1106, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 7a);
il signor Domenico Fimiani da Mercato San Severino (Salerno) chiede l'esenzione dal pagamento della Imposta municipale propria (c.d. IMU) in relazione a edifici diruti, non produttivi di reddito (Petizione n. 1107, assegnata alla 6a Commissione permanente);
la signora Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia, chiede disposizioni volte all'istituzione di un organismo di garanzia indipendente, c.d. Autorità Garante della Natura, al fine di garantire l'effettiva e piena tutela della biodiversità e degli ecosistemi (Petizione n. 1108, assegnata alla 13a Commissione permanente);
la signora Barbara Maniscalco da Napoli e numerosi altri cittadini chiedono che venga prevista la corresponsione dell'indennità *una tantum* pari a euro 200 prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, anche al personale precario del comparto scuola con contratto in scadenza entro il 30 giugno 2022 (Petizione n. 1109, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Francesco Carrieri da Taranto chiede modifiche all'articolo 697 del Codice dell'ordinamento

militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel senso di innalzare a 28 anni il limite di età previsto per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata (Petizione n. 1110, assegnata alla 4a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice D'Angelo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00489 del senatore Fede ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07085 del senatore Fazzolari ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 26 al 30 maggio 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 147

CORRADO ed altri: sull'installazione di un impianto di dissalazione nell'isola d'Elba (4-05511) (risp. CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*)

D'ARIENZO: sulla realizzazione del progetto di filovia nella città di Verona (4-06605) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

LANZI ed altri: sulla messa in sicurezza degli argini dei fiumi Secchia e Panaro (4-05420) (risp. CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*)

PEPE, MARTI: sulla gestione dell'ente parco Appennino lucano val d'Agri-lagonegrese (4-05993) (risp. CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*)

SANTANGELO ed altri: sulla realizzazione di due sistemi *radar* militari nei siti di Favignana e Portopalo di Capo Passero (4-06636) (risp. GUERINI, *ministro della difesa*)

Mozioni

MARIN Raffaella Fiormaria, PITTONI, FREGOLENT Sonia, CANTÙ Maria Cristina, DORIA, LUNESU Michelina, VALLARDI, AUGUSSORI, CAMPARI, RICCARDI Alessandra, ALESSANDRINI Valeria, FERRERO Roberta, BERGESIO - Il Senato,

premesso che:

i disturbi dello spettro autistico sono considerati, a partire dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American psychiatric association, noto come DSM 5, come un insieme (spettro) di disturbi, poiché le manifestazioni variano ampiamente in termini di tipologia e gravità;

il DSM 5, introducendo il concetto di spettro autistico, determina una svolta nel modo di diagnosticare, e quindi di concepire, l'autismo. Si passa da una diagnosi categoriale dei vecchi DSM ad una diagnosi dimensionale che permette di definire meglio le caratteristiche della persona al fine di fare diagnosi più accurate ed impostare, così, trattamenti più efficaci e favorire la ricerca;

la nuova edizione combina quattro diagnosi indipendenti del DSM IV (disturbo autistico, sindrome di Asperger, disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, PDD NOS, e disturbo disintegrativo dell'infanzia) in un'unica etichetta di disturbo dello spettro autistico;

tali disturbi hanno un'incidenza di una persona su 59 e sono 4 volte più diffusi tra i maschi rispetto alle femmine. Il numero stimato di persone con un disturbo dello spettro autistico conclamato è aumentato grazie alle maggiori conoscenze dei sintomi caratteristici da parte di medici e persone che si prendono cura dei bambini;

i sintomi dei disturbi dello spettro autistico possono comparire durante i primi 2 anni di vita ma, nelle forme più lievi, possono non essere individuati fino all'età scolare. Tuttavia la maggior parte delle persone necessita di una certa assistenza in entrambi i casi. Nelle persone affette da disturbo dello spettro autistico, la capacità di agire in modo indipendente a scuola o nella società, come pure la necessità di sostegno, variano ampiamente a seconda del soggetto. Inoltre, il 20-40 per cento circa dei bambini affetti da un disturbo dello spettro autistico, in particolare quelli con un quoziente intellettivo inferiore a 50, sviluppa crisi convulsive prima dell'età adolescenziale. Nel 25 per cento circa dei bambini colpiti, intorno al periodo della diagnosi si verifica una regressione delle capacità acquisite precedentemente (regressione dello sviluppo), che può essere l'indicatore iniziale di un disturbo;

i sintomi dei disturbi dello spettro autistico generalmente persistono per tutta la vita. La prognosi è

fortemente influenzata dal grado di capacità linguistica che il bambino ha acquisito entro l'età della scuola elementare. I bambini con un disturbo dello spettro autistico e una misura dell'intelligenza inferiore, ad esempio coloro il cui quoziente intellettivo non raggiunge il punteggio di 50 nei *test standard*, probabilmente avranno bisogno di assistenza più intensiva da adulti;
per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 134 del 2015 ha previsto l'inserimento nei nuovi LEA delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha conseguentemente disposto che "il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche";
la legge n. 134 del 2015 prevede altresì che le Regioni debbano garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, dando facoltà alle medesime di individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle Province autonome, stabilendo percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;
in data 10 maggio 2018, in attuazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, la Conferenza unificata ha sancito l'intesa sul documento di "aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico", la cui implementazione a livello regionale costituisce adempimento soggetto a valutazione da parte del comitato permanente per la verifica dei LEA;
con il decreto del Ministero della salute 10 aprile 2017, inoltre, si è istituita una cabina di regia con funzioni di coordinamento e monitoraggio di tutte le attività previste dalla legge n. 134 del 2015;
per l'attuazione di quanto disposto da essa, l'articolo 1, comma 401, della legge n. 208 del 2015 ha istituito il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione strutturale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
nell'ambito delle misure emergenziali di contrasto della pandemia da COVID-19, è stato istituito il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al finanziamento di specifici progetti che interessano vari ambiti, tra cui uno dedicato specificamente "alle persone con disturbo dello spettro autistico" (articolo 34, decreto-legge n. 41 del 2021);
da ultimo, grazie a un emendamento del Gruppo Lega-Salvini premier, la dotazione del fondo è stata incrementata di 27 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire iniziative e progetti di carattere socioassistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico (articolo 1, commi 181-182, della legge n. 234 del 2021, legge di bilancio per l'anno 2022);
i LEA per le persone con disturbo dello spettro autistico sono di fatto erogati dalle aziende sanitarie locali unicamente sulla base delle loro risorse disponibili, che sono, talvolta, insufficienti, con evidenti conseguenze negative in termini di garanzia delle prestazioni,
il problema che si crea è quello in ordine alle differenze territoriali in materia di erogazione di servizi sociosanitari, profilandosi Regioni con maggiore disponibilità di bilancio e che sono maggiormente in grado di garantire la presa in carico dei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico e altre che, invece, non riescono a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste;
la famiglia continua ad essere, dunque, il vero fulcro su cui grava il maggiore peso psicologico, ed anche economico, della gestione di una persona con disturbi dello spettro autistico;
è necessario, dunque, addivenire ad una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone con disturbi dello spettro autistico, con azioni finalizzate a garantire a queste ultime e alle loro famiglie una vita migliore;
degno di nota è, inoltre, l'impatto negativo e pesantissimo che la pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto

sulla salute mentale e fisica delle persone;
le restrizioni, il confinamento in casa, la limitazione dei contatti sociali, la riduzione delle possibilità di socializzazione, conseguenti alle misure imposte soprattutto nella prima fase della pandemia, hanno provocato un profondo cambiamento all'interno delle famiglie, in particolare di quelle che hanno un bambino o un ragazzo affetti da disturbi dello spettro autistico;
invero, molti bambini si sono trovati relegati nelle proprie abitazioni, senza la possibilità di avere contatti con i propri compagni di scuola, i propri educatori e, più in generale, con tutta la rete di supporto, ritrovandosi le famiglie sole nella gestione dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, sperimentando una condizione di difficoltà e di maggiore *stress* psicofisico. Il periodo di *lockdown* per i piccoli, in molti casi, ha contribuito a ritardare l'accesso ai servizi per la prima diagnosi e conseguentemente negato l'avvio di interventi precoci e, per molti giovani adulti con disturbi dello spettro autistico, ha rappresentato un blocco dei percorsi formativi o lavorativi avviati. In ogni caso, la sospensione dei servizi riabilitativi ha inciso certamente sui progressi raggiunti e le competenze acquisite, nonché sul rischio di insorgenza di nuovi comportamenti problematici,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative per sostenere le Regioni nella creazione e nel potenziamento di centri per l'autismo ad alta specializzazione, dotati di *équipe* multidisciplinari e interdisciplinari, distinti per minori e per adulti, per favorire la diagnosi precoce e la diffusione dell'intervento validato scientificamente in maniera omogenea e capillare sull'intero territorio regionale, al fine di evitare l'inadeguatezza della presa in carico delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie che determina, e ha troppo spesso determinato, i casi di acuzie e *post* acuzie, aumentati e amplificati in modo preoccupante durante il periodo della pandemia da COVID-19 anche con i trattamenti sanitari obbligatori;
2) ad adottare iniziative per prevedere lo stanziamento di adeguate risorse alle Regioni, per dare piena attuazione dell'articolo 3 della legge n. 134 del 2015, affinché sia garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico;
3) ad adottare iniziative di competenza per garantire l'elaborazione di progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, predisposti su base scientifica e attuati secondo una progettualità di tipo sociosanitario;
4) ad adottare le iniziative di competenza volte a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, anche attraverso la revisione degli attuali modelli organizzativi e l'incremento dei posti letto dedicati, al fine di garantire un'adeguata risposta assistenziale che tenga conto dell'aumentato numero degli accessi e dei bisogni;
5) ad adottare iniziative volte a semplificare e incentivare, da un punto di vista burocratico e fiscale, l'attivazione da parte dei centri diurni e degli enti del terzo settore di attività inclusive rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico, quali ad esempio laboratori delle arti e dei mestieri, tirocini e percorsi di abilitazione e attività socioeducative e progetti di imprenditoria, favorendo la creazione di sinergie con le aziende del territorio e le istituzioni scolastiche, predisponendo progetti, incentivi e strumenti finalizzati a favorire l'inserimento dei soggetti con disturbi dello spettro autistico nel mondo lavorativo, al fine di valorizzarne le capacità a supporto dell'autonomia, in coerenza con gli obiettivi della legge n. 68 del 1999;
6) ad istituire un fondo pubblico per il finanziamento di corsi sui disturbi dello spettro autistico, affinché nelle scuole e nei centri diurni vi sia personale debitamente formato in materia, al fine di garantire un supporto appropriato, valido ed efficiente per bambini ed adolescenti affetti da disturbi dello spettro autistico, nonché per il finanziamento di corsi *post* universitari di alta specializzazione, riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, sui disturbi dello spettro autistico per psicologi, psicologi clinici e psicoterapeuti.
(1-00490)
Interrogazioni
GARAVINI Laura - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso

che:
il "turismo delle radici" si è imposto con gli anni come una delle componenti di maggiore interesse del movimento turistico verso il nostro Paese e, quindi, della bilancia dei pagamenti con l'estero, registrando nel periodo 1997-2018, secondo i dati dell'ENIT, una crescita del 72,5 per cento, passando da 5,8 milioni a 10 milioni di visitatori e conferendo un apporto economico di circa 4 miliardi di euro (7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente);
questa forma di turismo, per il fatto di essere legata ai luoghi delle origini degli italiani espatriati e a fattori di carattere memoriale e affettivo, è quello che più si diffonde sul territorio, arrecando i benefici delle visite e delle permanenze, andando al di là dei tradizionali e selettivi circuiti turistici, in genere ancorati alle città d'arte e ai contesti paesaggistici di maggiore notorietà;
l'abitudine alla periodicità dei ritorni e la tenacia dei fattori di richiamo rendono questa forma di turismo quella più adatta a riavviare i flussi in arrivo in Italia dopo il forte rallentamento dovuto alla pandemia, anche per la forza di irradiazione che essa ha dimostrato di poter sviluppare in ambienti anche più ampi di quelli familiari, soprattutto quando si tratti di italo-discendenti di diversa generazione;
considerato che:
nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il principale e fondamentale strumento adottato dal Governo italiano, con il sostegno, il coordinamento e la vigilanza della UE, nel quadro di una strategia integrata per il rilancio economico e sociale del Paese compare un progetto di investimento per "l'attrattività dei borghi", affidata al Ministero della cultura, nel cui ambito è stato definito un'area di investimento per il "turismo delle radici", il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Direzione generale per gli italiani all'estero (DGIT) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
l'ENIT, d'accordo con il Consiglio generale degli italiani all'estero, ha deciso di proclamare il 2024 l'anno del turismo delle radici, sviluppando in tal senso un notevole sforzo promozionale rivolto soprattutto alle realtà nelle quali esistono ed operano le maggiori aggregazioni di italiani all'estero, auspicabilmente con il supporto di altre strutture pubbliche impegnate nelle attività di contatto con i nostri connazionali presenti nel mondo;
nel febbraio 2022, tra il Ministero della cultura e il Ministero degli affari esteri è stata firmata la convenzione che dovrebbe portare alla definizione e all'assunzione del "progetto del turismo delle radici" e a coinvolgere per la sua realizzazione da un lato Regioni, enti locali, istituzioni culturali, soggetti associativi ed altri sul versante interno, dall'altro le comunità italiane, le loro rappresentanze e le reti associative sul versante estero,
si chiede di sapere:
a quale livello di elaborazione e di definizione sia giunto il progetto del "turismo delle radici", considerati i tempi cadenzati e abbastanza ravvicinati previsti per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR, e concretamente quali siano le azioni di coinvolgimento delle Regioni, degli enti locali, delle istituzioni culturali e dei soggetti associativi che possono essere interessati ad assumere un ruolo attivo nell'ambito della presentazione e dell'esecuzione di progetti ispirati dal "turismo delle radici";
che cosa si sia previsto e in quale modo si stia operando, affinché le comunità italiane all'estero siano considerate non semplicemente un *target* promozionale e commerciale, ma siano invece chiamate, assieme alle loro rappresentanze e all'insostituibile rete associativa di riferimento, a partecipare come soggetti attivi e come protagonisti allo sviluppo della progettualità in questo campo e alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati previsti i fondi del progetto.
(3-03346)
GRANATO Bianca Laura - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la procedura di approvazione di qualsiasi farmaco o vaccino prevede, necessariamente, lunghi anni di sperimentazione, e, solo dopo aver accertato la sussistenza degli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza, viene concessa l'autorizzazione per essere commercializzato. Per il vaccino contro la varicella sono stati impiegati 28 anni, per il papillomavirus 15 anni. I 4 sieri anti COVID-19 attualmente commercializzati in Italia e in Europa da Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson &

Johnson, non essendo stati sottoposti ai canonici lunghi anni di sperimentazione (bensì pochi mesi), non hanno mai ricevuto da parte di EMA o AIFA l'autorizzazione formale incondizionata alla commercializzazione. In questi casi, in assenza della dovuta sperimentazione, sussistendo determinate condizioni, EMA concede solo una raccomandazione all'immissione in commercio in "regime di autorizzazione condizionata", la quale è subordinata al rispetto di imprescindibili requisiti da parte dei "produttori" (le case farmaceutiche), quali ad esempio l'obbligo di depositare periodicamente "rapporti e relazioni intermedie di sicurezza" per dimostrare la sussistenza, già nel breve periodo, e a tutela della salute pubblica, degli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza;

l'AIFA, con determina del 23 dicembre 2020, ha disciplinato l'autorizzazione alla messa in commercio in Italia del siero anti COVID Pfizer Comirnaty (poi estesa ad Astrazaneca, Moderna, Johnson & Johnson). L'allegato della determina subordina il mantenimento dell'autorizzazione condizionata all'adempimento di precisi obblighi da parte dei produttori, ovvero fornire il primo PSUR (rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza) entro 6 mesi successivi all'autorizzazione, nonché i rapporti intermedi di sicurezza a gennaio, marzo, aprile, luglio 2021, e una relazione finale a dicembre 2023;

in regime di "autorizzazione condizionata", infatti, tali rapporti e relazioni costituiscono gli unici documenti a disposizione per verificare la sussistenza degli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza, e quindi per assolvere al proprio obbligo istituzionale di verifica e controllo a tutela della salute pubblica. Nel caso in cui gli PSUR e le relazioni intermedie di sicurezza non dovessero esistere, o riportassero dati che non confermino gli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza, l'AIFA avrebbe l'obbligo di revocare immediatamente l'autorizzazione condizionata, in quanto, in siffatta ipotesi, non sarebbe garantita la tutela della salute pubblica;

considerato che:

con istanza di accesso agli atti del 29 novembre 2021 l'associazione "Istanza diritti umani Piemonte Liguria e Val d'Aosta - APS", con espresso richiamo al contenuto della determina del 23 dicembre 2020, ha richiesto ad AIFA di esibire il primo PSUR presentato entro i 6 mesi successivi dall'autorizzazione all'immissione in commercio dai 4 titolari dell'autorizzazione dei vaccini anti COVID e le relazioni intermedie di gennaio, marzo, aprile, luglio 2021 fornite dai 4 titolari dell'autorizzazione dei vaccini anti COVID-19;

AIFA, in data 28 dicembre 2021, ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti affermando esplicitamente di non possedere la documentazione richiesta, in quanto i dati avrebbero "natura riservata" essendo di "proprietà esclusiva delle aziende produttrici" e giustificando la grave mancanza con la circostanza che l'autorizzazione condizionata sarebbe stata concessa dall'EMA. La stessa AIFA invitava dunque l'istante a rivolgersi ad EMA per reperire le relazioni, mentre per consultare gli PSUR indicava un *link* di collegamento del sito della stessa EMA;

la circostanza, tuttavia, appare alquanto grave in quanto l'AIFA, in veste di organo di controllo istituzionale per l'Italia, non possiederebbe i dati e le relazioni richieste con una propria determina pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, e per mezzo della quale incombe l'obbligo imprescindibile sui produttori di provvedere al deposito entro precise tempistiche. Peraltro si rileva l'incongruenza di aver affermato che i dati sarebbero privati, ma di rivolgersi all'EMA per ottenerli. Sul punto si precisa che l'EMA ha rilasciato l'autorizzazione condizionata, mentre l'obbligo di deposito delle relazioni, sancito da una determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, attiene ad una fase successiva (peraltro indispensabile ai fini del mantenimento della stessa autorizzazione condizionata). In merito agli PSUR, invece, il *link* di collegamento fornito da AIFA riporta ad una pagina EMA non più esistente;

l'istante, quindi, in data 29 dicembre 2021 ha proceduto ad una nuova istanza nei confronti di AIFA, cui non è mai stata data risposta;

valutato che, a giudizio dell'interrogante, il comportamento di AIFA rileva le seguenti e gravi circostanze: 1) dopo 14 mesi dall'inizio della campagna vaccinale AIFA non dispone di nessun dato a supporto dei due requisiti imprescindibili di efficacia e sicurezza per la somministrazione in Italia dei 4 sieri anti COVID-19; 2) AIFA ha tollerato che le case farmaceutiche abbiano violato l'obbligo previsto dalla determina del 23 dicembre 2020 di fornire le relazioni intermedie di sicurezza a tutela della

salute pubblica; 3) per giustificare la violazione AIFA ha affermato (anche implicitamente) circostanze non vere, ovvero che la determina non prevede nessun obbligo di fornire le relazioni intermedie, e che tali dati non avrebbero valenza "pubblica" o comunque rilevanza per la "salute pubblica", bensì "natura riservata" essendo di proprietà esclusiva delle aziende produttrici; 4) anche ammettendo, per assurda ipotesi, che le case farmaceutiche avessero l'obbligo di depositare all'EMA e non all'AIFA le relazioni intermedie, nonostante l'inequivocabile tenore letterale della determina del 23 dicembre 2020, sussiste da parte della stessa AIFA grave inadempimento ai propri doveri istituzionali di verifica e controllo, in quanto non si è mai premurata di richiedere alla stessa EMA la consegna dei documenti, né si è mai interessata di verificarne esistenza e veridicità; 5) nonostante non abbia dati a supporto dei requisiti di efficacia e sicurezza, AIFA ha sempre affermato che i 4 sieri anti COVID-19 siano efficaci e sicuri; 6) AIFA, nonostante non sia in possesso di nessun dato che comprovi i requisiti imprescindibili di efficacia e sicurezza, ed essendo i 4 sieri non sicuri per la salute pubblica, ha permesso la commercializzazione e non ha mai sospeso o revocato l'autorizzazione condizionata sul territorio italiano;

visto che:

l'istante associazione, in virtù del diniego espresso da AIFA, in data 29 dicembre 2021 ha inoltrato istanza di accesso agli atti anche al Ministero della salute, richiedendo la consegna degli PSUR e delle relazioni intermedie di sicurezza a suo tempo già richieste ad AIFA in data 29 novembre 2021. Il Ministero, in persona del direttore generale dottor Giovanni Rezza, ha riscontrato l'istanza in data 2 febbraio 2022 affermando di non essere in possesso della documentazione, e quindi di rivolgersi ad EMA (cosa, peraltro, avvenuta, senza alcun successo);

proprio perché i sieri anti COVID-19 non hanno mai attraversato i lunghi anni di sperimentazione, lo scopo fondamentale di acquisire le relazioni e i rapporti (di cui non sembrano in possesso né AIFA né il Ministero né EMA) è quello di verificare eventuali criticità o profili di pericolosità, con la finalità, a tutela della salute pubblica, di assicurare con assoluta certezza la sussistenza dei requisiti di efficacia e sicurezza,

si chiede di sapere quale autorità pubblica nazionale sia in possesso delle relazioni intermedie e dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza dei cosiddetti vaccini anti COVID-19.

(3-03348)

MONTEVECCHI Michela, DE LUCIA Danila, VANIN Orietta, CROATTI, PAVANELLI Emma, TRENTACOSTE - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che, come si apprende da notizie di stampa, tra cui "la Repubblica" del 25 maggio 2022 "Tesori svenduti, il Mibac frena sugli Nft dell'arte", il Ministero della cultura allarmato per l'aumento esponenziale e incontrollato delle opere d'arte in formato digitale nelle forme del *non fungible token* (NFT) avrebbe bloccato la sottoscrizione di nuovi contratti e sospeso quelli in essere con la società milanese Cinello s.r.l. che deterrebbe il monopolio di fatto su questo mercato;

considerato che:

gli NFT sono *token* digitali unici e impossibili da duplicare nella loro interezza. Funzionano secondo lo stesso principio delle criptovalute, ovvero basate su una *blockchain*, una tecnologia sia per l'archiviazione che per la trasmissione di dati che intende essere trasparente, ma anche sicura e funzionante senza la necessità di un organismo di controllo generale. Le NFT sono quindi opere d'arte digitali memorizzate su questi canali che possono essere acquistate per somme rilevanti;

il mercato legato alle opere digitali ha una portata economica cospicua. Infatti, come riporta lo stesso articolo di stampa, recentemente l'opera "Everydays: the first 5000 Days", un'opera di Beeple, è stata venduta per 69,4 milioni. Ma questo mercato, oltre a riguardare le opere nuove, coinvolge anche il patrimonio esistente per cui ciascuna opera d'arte può avere una sua copia digitale che può essere immessa sul mercato;

dalle informazioni disponibili, risulta che a farsi promotrice dell'iniziativa presso i musei italiani sia stata la società Cinello che ha un brevetto in materia di NFT. In pratica, la società realizza una copia digitale perfetta dell'opera su *monitor* ad altissima definizione. La riproduzione viene incorniciata e messa sul mercato cui partecipano i collezionisti;

il primo istituto culturale che ha aderito è il museo degli Uffizi, che già nel 2017 aveva stipulato un accordo con la stessa società per 40 opere. Secondo quanto riportano le notizie di stampa, nell'accordo verrebbero stabiliti prezzi e numero di copie massime da mettere sul mercato (alcune potranno essere acquistate, altre solo noleggiate) e il ricavato è ripartito al 50 per cento tra la società e il museo;
considerato inoltre che:
avendo ottenuto una diffusione veloce e di portata notevole, risulta infatti agli interroganti che oltre agli Uffizi, abbiano sottoscritto un contratto o negoziato con la Cinello anche altri musei, in Italia l'operazione ha destato alcune perplessità;
oltre ai dubbi sulla titolarità dei diritti legati all'opera digitale, sono state oggetto di attenzioni le contrattualizzazioni in favore della Cinello che in primo luogo sembrerebbe aver ricevuto gli incarichi senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, non corrisponderebbe alcun canone in favore dell'ente culturale e guadagnerebbe la metà degli introiti;
in tale preoccupante scenario è intervenuto il Ministero che, sospendendo o interrompendo la sottoscrizione di alcuni contratti con la Cinello, avrebbe sollevato alcune criticità sui rapporti con la società e avrebbe nominato una commissione affinché venga regolarizzata questa tipologia di mercato. Tra le criticità sollevate, il Ministero avrebbe rilevato proprio l'incertezza sul futuro della titolarità delle opere, il rischio di una limitazione delle prerogative degli istituti culturali pubblici e la dubbia legittimità degli introiti nelle suddette modalità in capo ad una società privata,
si chiede di sapere
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché si approfondiscano le modalità con cui sono stati sottoscritti o negoziati i contratti sospesi con la società Cinello e, in caso in cui vengano rilevate irregolarità, quali siano le azioni che intenda avviare per accertare le relative responsabilità;
quali siano gli orientamenti che intende adottare, anche al fine di colmare i vuoti normativi esistenti.
(3-03349)
CORRADO Margherita, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il 25 maggio 2022 si è appreso dai *mass media* (articoli di stampa a seguito del servizio trasmesso da "Le Iene" la sera precedente) che il contratto sottoscritto da Gallerie degli Uffizi di Firenze, istituto del Ministero della cultura diretto da Eike Schmidt, per la cessione di diritti sulle immagini di 40 opere d'arte delle più straordinarie a beneficio di Cinello S.r.l., non è stato frutto di una procedura di evidenza pubblica, ma di un affidamento diretto e che in virtù dello stesso contratto si generano significativi vantaggi economici, diretti e indiretti, in favore della predetta impresa commerciale con sede nel capoluogo toscano (e uffici anche a Milano e Copenhagen) (si veda "Esplode il caso Nft nei musei, il MiC studia regole" su "ansa.it", "Uffizi vende opere in digitale. E il Ministero interviene per bloccare tutto" su "artribune.com", "Caso NFT e Uffizi: il MIC interviene per frenare la riproduzione e la vendita di opere d'arte in formato digitale" su "insideart.eu", "La beffa virtuale che inguaia Franceschini" su "IlGiornale.it");
la cessione di diritti, ovvero, il "trasferimento a Cinello titolarità a titolo definitivo su serigrafie digitali compreso diritto di proprietà intellettuale/o sfruttamento economico affinché Cinello ne disponga per commercializzazione e vendita a terzi" è oggetto di analoghi contratti stipulati, con le stesse discutibili modalità, anche da altri istituti dotati di autonomia speciale (musei Reali di Torino, gallerie dell'Accademia di Venezia, Pinacoteca di Brera, complesso monumentale della Pilotta, galleria nazionale delle Marche, museo di Capodimonte) e direzioni regionali Musei, moltiplicandosi così l'evidente vantaggio economico di cui, di fatto, beneficia la Cinello S.r.l.;
dell'adesione acritica e a tratti entusiasta dei super-direttori del Ministero coinvolti nell'operazione, che applica ai capolavori d'arte una tecnologia avanzatissima, fa fede il commento di James Bradburne (Pinacoteca di Brera, con contratto in corso), che Cinello riporta, addirittura, sul suo portale, per spiegare cos'è un "Daw": "È una riproduzione, una copia oppure un nuovo originale? Non vedo le cose in contrasto. Piuttosto vedo l'iniziativa di Cinello in uno spettro in cui sono situate le opere che ci portano verso un approfondimento del nostro rapporto con la cultura";
considerato che:

il contratto stipulato tra Gallerie degli Uffizi e Cinello S.r.l. ha iniziato a produrre effetti a far data dal 1° gennaio 2017 ed è scaduto il 31 dicembre 2021, senza essere rinnovato;
Cinello continua, altresì, a proporre la vendita dei multipli digitali ad altissima definizione, autenticati e crittografati, prodotti in serie limitata (Daw), delle 40 opere di proprietà delle Gallerie degli Uffizi oggetto dell'accordo, nonostante il contratto sia scaduto già da 5 mesi;
valutato che con atto prot. n. 8273 del 17 maggio 2021, il direttore generale Musei, Massimo Osanna, dava istruzioni affinché i direttori che avevano stipulato quei contratti (il più recente, della galleria nazionale delle Marche, era del 1° maggio 2021) sospendessero o interrompessero le relative attività, al fine di consentire la valutazione delle varie fattispecie concrete e di assumere gli opportuni atti di indirizzo e coordinamento, anche alla luce di una regolamentazione *ad hoc* in via di (asserita) elaborazione. Detta iniziativa del direttore generale non sembra, tuttavia, avere prodotto effetti, mentre pare che altri istituti del Ministero stiano tuttora valutando analoghe proposte di contratto,
si chiede di sapere:
perché la cessione dei diritti sulle immagini delle 40 opere delle Gallerie degli Uffizi sia stata effettuata a favore di Cinello S.r.l. senza bandire alcuna procedura ad evidenza pubblica;
in ragione di quali criteri sia stato deciso di riconoscere alla Cinello il 50 per cento degli utili, al netto dei costi eventualmente sopportati dalla società (mentre per simili intermediazioni, ove si tratti realmente di concessioni e non di compravendite, di solito non si supera il 5 per cento), nonché quali siano i criteri di calcolo dei costi e i sistemi di verifica degli stessi eventualmente adottati dal museo fiorentino;
quali azioni siano state intraprese o si intenda esperire da parte del Ministero per ripristinare il rispetto della normativa in vigore in materia di diritto d'autore;
come il Ministero intenda tutelarsi contro la condotta di Cinello S.r.l. che, violando gli accordi contrattuali, sul sito *internet* aziendale (ultimo accesso del 28 maggio 2022 "www.cinello.com/it/artworks") continua a proporre la vendita al pubblico di riproduzioni digitali di opere sulle quali non può più vantare diritti, a meno di non ammettere che il contratto scaduto il 31 dicembre 2021 abbia comportato una cessione definitiva e totale del diritto di proprietà su quelle opere da parte delle Gallerie degli Uffizi;
se il Ministro in indirizzo abbia già promosso, o quando intenda farlo, un'accurata ispezione al fine di accertare se e quali vantaggi abbia eventualmente tratto Eike Schmidt dall'accordo con il privato e se il mancato esercizio da parte di Massimo Osanna dei doveri di coordinamento e controllo nei confronti degli istituti autonomi di prima fascia e dei doveri di direzione e indirizzo, in aggiunta, sugli istituti di seconda fascia (*ex* art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169) non sia meritevole di censure proporzionate al danno patrimoniale e di immagine derivante allo Stato dalla vicenda, a dispetto della quale nessuno dei due dirigenti ha finora avuto la dignità di rassegnare le dimissioni.
(3-03350)
CORRADO Margherita, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che, in tema di appalti per i servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura statali, sono in molti a lamentare il malcostume per cui, se la società vincitrice della gara è anche editore, difficilmente lascia spazio agli editori concorrenti, o non ne concede affatto, come ha già stigmatizzato l'interrogazione 3-03340 del 24 maggio 2022, con riferimento alla ditta che a Roma gestisce la basilica di Santa Maria ad Martyres, ovvero il Pantheon;
considerato che:
è anche un editore la società di servizi napoletana ARTE'M, affidataria dei servizi aggiuntivi dei parchi archeologici di Pompei, di Ercolano e di Paestum-Velia, istituti statali con autonomia speciale, la quale, a quanto risulta agli interroganti, penalizzerebbe persino le ditte con cui ha stipulato contratti di distribuzione. Lo farebbe esercitando un filtro censura preventivo, applicato per mere ragioni di opportunità (s'ignora se su pressione di terzi o di propria iniziativa), tale da escludere dall'esposizione e dalla proposta al pubblico persino pubblicazioni recenti, ben documentate e dal prezzo contenuto, dedicate al sito archeologico e alla sua gestione ma distanti dall'agiografica narrazione corrente;

neppure sfuggirebbero alla censura quei testi a carattere specialistico ma che non stentano, proprio per la loro qualità, a trovare acquirenti, quando gli autori si lascino sfuggire esternazioni poco lusinghiere nei confronti della pubblica amministrazione e delle politiche ministeriali;
i libri a firma del direttore generale Musei e del direttore del parco archeologico di Pompei hanno invece stabile dimora nei due *bookshop* pompeiani di ARTE'M, com'è intuitivo, e, stampati come sono da grandi editori, è plausibile che la vendita in migliaia di copie comporti anche la corresponsione di diritti agli autori, favoriti dalla generosa esposizione delle loro "fatiche letterarie" in spazi pubblici invece preclusi, di fatto, alla galassia dei piccoli editori, spesso per un'asserita mancanza di spazi;
mal si concilia, quest'ultima giustificazione, nel caso ad esempio dei *bookshop* pompeiani di Porta Marina e piazza Esedra (come da verifica recente), non solo con la cospicua distanza tra i diversi libri esposti, molti dei quali dedicati non a Pompei e alle altre città vesuviane bensì a Roma, ma anche con l'abbondante proposta di *gadget*. Nel *bookshop* di piazza Esedra, in specie, fanno bella mostra di sé molti volumi della Osanna Edizioni, la casa editrice venosina di proprietà della madre del direttore generale Musei, peraltro dedicati in gran parte alla Lucania, mentre altri editori sono penalizzati dal posizionamento dei loro testi, impilati, nella parte più bassa e difficilmente leggibile degli espositori;
per contro, nel *bookshop* di Paestum sono proposti tutti i volumi di ARTE'M, che da soli costituiscono la grandissima parte dell'offerta, qualcuno di Naus e pochi di altri editori, di norma non più attivi;
valutato che il danno economico e di immagine che deriva dai criteri di esposizione descritti non colpisce solo gli editori "discriminati" ma si riverbera anche su ARTE'M, e la rinuncia di quest'ultima alla vendita di pubblicazioni specialistiche, alle quali sempre più spesso preferisce quelle divulgative, avendo chiuso volontariamente una stagione di coesistenza felice tutt'altro che tramontata (perché le rivendite pompeiane sono frequentate non solo da turisti ma anche da studiosi di tutto il mondo che hanno lì missioni archeologiche e di buon grado, verosimilmente, continuerebbero ad acquistare volumi di pregio scientifico), impone di riflettere sulle ragioni di una politica commerciale incomprensibile da parte dell'attuale concessionario dei servizi aggiuntivi, se non alla luce del miraggio di vantaggi indebiti o del timore di gravi ritorsioni. *Tertium non datur*,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo a favore dei piccoli editori che, occupandosi di archeologia a livello divulgativo e scientifico, stimolano la ricerca e la cultura, ma stentano a vivere delle vendite dei loro testi nei *bookshop* dei parchi e dei musei statali perché troppo spesso viene loro impedito di entrare o, entrati, sono discriminati al punto da rischiare la sopravvivenza;
se sia conscio che la responsabilità della moria di questi editori non è solo della recessione che avanza (con vertiginoso aumento dei costi della carta) ma anche di chi gestisce in regime di monopolio i servizi aggiuntivi in tali istituti statali, senza che la pubblica amministrazione, chiamata a garantire la qualità dell'offerta dei servizi al pubblico anche sotto questo profilo, impedisca a chi abusa della propria posizione di accanirsi, persino, su alcuni editori più che su altri, con lo scopo abietto di zittire le voci critiche nei confronti delle politiche ministeriali mediante forme di pressione.
(3-03351)
CORRADO Margherita, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Ai Ministri della cultura e dell'interno*. - Premesso che:
risulta agli interroganti che tra i beni in Abruzzo del fondo edifici per il culto (FEC) vi è la piccola chiesa sconsacrata di san Giovanni Battista a Penne (Pescara). Di origine cinquecentesca, ma completamente ricostruita tra la fine del secolo successivo e gli inizi del Settecento (l'opera muraria fu ultimata nel 1700, mentre la decorazione a stucco e l'arredo pittorico nel 1705), la chiesa è uno dei più significativi esempi di architettura barocca della regione (si veda L. Bartolini Salimbeni, "Abruzzo e Molise", in "Storia dell'architettura italiana. Il Seicento", a cura di A. Scotti Tosini, Milano, Electa, 2003, Tomo II, p. 548);
notevole specialmente per i bellissimi stucchi dell'interno, è opera documentata del plasticatore ed architetto lombardo Giovan Battista Gianni, di cui rappresenta il capolavoro (si veda in proposito il sito dell'Enciclopedia Treccani alla voce relativa all'artista);
considerato che:

da ottobre 2021 la chiesa è transennata per la caduta al suolo di coppi, slittati dalla copertura, ma già da anni la fabbrica accusa problemi di natura strutturale e gli apparati decorativi (sia gli stucchi, sia i coevi dipinti murali opera del molisano Giambattista Gamba) sono interessati da fenomeni di degrado, aggravatisi progressivamente, per le infiltrazioni di acqua piovana e l'umidità di risalita, come dimostrano le efflorescenze saline sulle superfici, le malte disgregate e decoese, le perdite dei volumi;
il progressivo degrado si evince dalle foto nel saggio del 2003 di F. G. M. Battistella, "La decorazione a stucco della chiesa di San Giovanni Battista a Penne e altre opere di stuccatori intelvesi in territorio vestino", nel volume "Tesori di Arte e di Fede. Il patrimonio architettonico e artistico del Fondo edifici di culto. Italia Nord-Centro", Roma, L'Erma di Bretschneider 2011, nella scheda dell'edificio nel sito della Prefettura di Pescara, da altre fonti reperibili *on line* (non recentissime) e dalla visione diretta;
valutato che:
la chiesa di San Giovanni Battista di Penne è stata inserita dal Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura, anche a seguito di reiterate segnalazioni della sezione locale dell'associazione "Italia Nostra", nell'elenco dei beni proposti per il finanziamento previsto dalla legge n. 190 del 2014, art. 1, commi 9 e 10, annualità 2021, come risulta innanzi tutto dalla nota prot. n. 3088 del 23 luglio 2021 indirizzata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara alla Direzione generale bilancio e alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio;
se non si agisce tempestivamente, però, c'è il rischio che vada perduta un'importante testimonianza dell'arte dello stucco, probabilmente la più alta di età barocca in Abruzzo, ma a tutt'oggi non è noto se la proposta di finanziamento per il restauro dell'edificio sia stata approvata,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo possano spiegare perché il FEC ha lasciato che uno dei più importanti monumenti abruzzesi di età barocca arrivasse ad un tale stato di degrado e perché la competente Soprintendenza non sia intervenuta per tempo a garantirne la conservazione;
se la citata proposta di finanziamento sia stata approvata e se sia stato redatto un progetto di restauro;
se il Ministro della cultura sia in grado di assicurare tempi certi in ordine alla realizzazione degli interventi necessari alla salvaguardia del monumento;
se risulti che la Soprintendenza abbia messo in opera un sistema di protezione attorno alle statue di culto per evitare che le parti in via di distacco (com'è accaduto per un braccio della statua di santa Caterina) cadano sul pavimento, così da poter essere in futuro riposizionate.
(3-03352)
ANGRISANI Luisa - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno (Salerno), inaugurato all'indomani dell'alluvione che ha colpito la città nel 1998, vede un momento drammatico per carenza di personale sanitario, disorganizzazione del servizio e della logistica, carenza di adeguata diagnostica strumentale e servizi ambulatoriali che hanno già condotto alla chiusura per alcuni giorni del pronto soccorso;
la struttura sanitaria serve un'utenza numerosa proveniente non solo da Sarno, ma anche da S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Striano, Palma Campania, S. Gennaro Vesuviano, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, raccogliendo un bacino di consistente entità demografica. Inoltre, è ubicata in posizione ottimale, essendo facilmente raggiungibile sia dalla provincia di Napoli sia dalla provincia di Salerno;
attualmente l'ospedale è gestito da direttore sanitario e da direttore generale che, pur sollecitati, più volte, anche da associazioni e da sindacati, non si curano delle evidenti disfunzioni;
in particolare, il pronto soccorso, per carenza di personale, non riesce a far fronte all'utenza e si corre il rischio di attendere per un'intera giornata senza alcuna assistenza e senza ottenere valutazioni diagnostiche immediate e importanti per gestire la fase di emergenza di un paziente;
la divisione di ginecologia, il reparto di urgenza, la radiologia, l'anestesia si mantengono sull'attività libero professionale *intramoenia*; in carenza di personale, tuttavia, ciò causa disorganizzazione nel servizio, agevolando il cattivo funzionamento dei reparti, purtroppo gestiti da primari che non hanno alcuna esperienza in materia di *management* sanitario, facendo perdere continuamente posti letto alla struttura; l'ospedale di Sarno, che ha a disposizione una struttura edilizia modulare, potrebbe infatti

ospitare interi reparti di eccellenza anche sotto il profilo della diagnostica ambulatoriale, anch'essa carente, ma è costretto a subire l'ostracismo da parte delle strutture burocratiche regionali;
il risultato della gestione attuale è che interi piani dell'ospedale sono completamente vuoti, con apparecchiature diagnostiche tuttora imballate;
tali situazioni di precarietà creano notevoli disagi all'utenza nonché danni alla stessa azienda sanitaria di Salerno, troppe volte costretta a pagare indennizzi per danni da *malpratice* ospedaliera;
valutato che:
la situazione del pronto soccorso è drammatica in quanto sono presenti solo tre medici; la divisione di ortopedia è stata addirittura chiusa; in chirurgia sono presenti tre medici; il servizio di radiologia è riservato ai soli degenti; per gli esterni non è possibile prenotare presso il presidio ospedaliero di Sarno ecografie, TAC e altri esami radiologici; al distretto sanitario sono in servizio medici specialisti che non hanno a disposizione la diagnostica per immagini; gli ambulatori che hanno la strumentazione non lavorano; non vi è il centro antidiabetico; nell'ambulatorio di chirurgia non vi sono infermieri, quindi non si può provvedere a fare medicazioni; la medicina territoriale è stata ed è tuttora assente facendo lievitare gli accessi presso l'ospedale; per garantire il servizio, vengono comandati altri medici del presidio e delle diverse specialistiche che si vedono costretti ad operare per il 50 per cento del proprio orario di lavoro presso il pronto soccorso con turni estenuanti; il personale medico è sottostimato per garantire le attività delle unità operative ed appare evidente l'assenza totale di misure atte a garantire il benessere organizzativo e psicofisico degli stessi operatori; i medici del servizio 118 della ASL sopperiscono alle carenze di altri presidi dell'ente addirittura di quelli dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno;
anche le associazioni sindacali sono insorte: la CISL-FP di Salerno, ad esempio, ha vibratamente protestato rappresentando invano le criticità esposte,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno intervenire, ed eventualmente attraverso quali misure, al fine di garantire il buon andamento dell'ospedale di Sarno e dello stesso pronto soccorso;
se non intenda provvedere alla riorganizzazione dei servizi essenziali di reparto e di pronto soccorso integrando stabilmente personale medico e paramedico con strutture diagnostiche adeguate, onde garantirne la piena funzionalità;
se non intenda accertare eventuali responsabilità per il disservizio e la disorganizzazione del servizio e quale impedimento abbia condotto, ad oggi, al completo funzionamento di tutti i reparti dell'ospedale di Sarno.
(3-03355)
PIRRO Elisa, AIROLA, DI GIROLAMO Gabriella, MATRISCIANO Susy - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
con l'ordinanza n. 2 del 5 maggio 2022 il commissario straordinario Calogero Mauceri ha autorizzato Rete ferroviaria italiana a sviluppare il progetto definitivo della nuova linea "Avigliana-Orbassano" e degli interventi di adeguamento, conseguenti e coerenti con l'assetto della nuova linea, dello scalo di Orbassano (Torino), ottemperando alle prescrizioni rese sul progetto preliminare dalle amministrazioni che si sono pronunciate su esso e tenendo anche conto delle risultanze delle attività già condotte da RFI e definite e convenute in sede di Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2022, recante nomina del consiglier Mauceri a presidente dell'osservatorio, sono ricostituite le regolari condizioni di piena operatività di tale struttura;
considerato che:
numerose preoccupazioni sono state espresse da tempo in merito ai rischi per l'ambiente connessi alla realizzazione dell'opera, per lo spreco di risorse idriche, per l'impatto sull'emissione di gas serra, per la possibile insorgenza di problemi legati alla presenza di amianto e in generale collegati ad agenti inquinanti liberati dagli scavi;
altrettanti elementi di inquietudine sono emersi da diversi anni in relazione al concreto rischio di

infiltrazioni della criminalità organizzata nella catena di appalti connessi all'opera, al punto tale da ispirare contromisure di specifica prevenzione anche al massimo livello preposto, quale il protocollo d'intesa tra TELT e Guardia di finanza del settembre 2021,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi affinché, nell'ambito dell'osservatorio, siano istituiti tre tavoli di lavoro che coinvolgano esperti e rappresentanti dei territori rispettivamente sui temi di legalità, trasparenza, anticorruzione e antimafia legate alle attività di realizzazione dell'opera; sostenibilità ambientale dei cantieri; monitoraggio e informazione sull'avanzamento delle attività nei cantieri.
(3-03356)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
BINETTI Paola - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il *test* del sudore costituisce, per i pazienti con fibrosi cistica, uno strumento diagnostico semplice, non invasivo e solidamente sperimentato;
recentemente si è creata una situazione di grave disagio per i pazienti per problemi concreti legati all'esecuzione del *test* del sudore nei centri e nei laboratori di fibrosi cistica in Italia;
in estrema sintesi, la ditta americana che produce il sistema "Macroduct", il sistema più diffuso al mondo per questo *test*, ha informato i pazienti che i reagenti per tale sistema non possono più essere importati in Europa a causa dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione della Comunità europea sui dispositivi medici (EU MDR);
in base alle informazioni trasmesse, se gli apparecchi Macroduct 3700, già in uso in Italia, sono a norma e non devono essere ricertificati, i reagenti a base di pilocarpina, utilizzati in abbinamento a questo sistema (SS-032), devono invece essere nuovamente certificati, secondo l'EU MDR. Ma l'*iter* certificativo necessario è tuttora in corso e non si prevede quando terminerà tutti i controlli necessari per poter essere nuovamente utilizzato;
nel frattempo, però, i centri e i laboratori che utilizzano il sistema Macroduct in Italia, circa 20 secondo le stime ufficiali, stanno esaurendo le scorte di SS-032, per cui non esiste un sistema alternativo per eseguire il *test* del sudore;
questo fatto determinerà, e in alcuni casi ha già determinato, l'interruzione dei programmi di *screening* neonatale, finanziati con soldi pubblici; gravi ritardi nelle diagnosi di fibrosi cistica; l'interruzione del monitoraggio dei pazienti in trattamento con modulatori del CFTR, terapie costosissime oggetto di sorveglianza da parte di AIFA;
risulta inoltre che la ditta americana, insieme al rivenditore italiano "Delcon Italia", starebbe cercando un contatto presso il Ministero della salute per chiedere che, in attesa della conclusione dell'*iter* certificativo presso la Commissione europea, si possa fare un'eccezione che consenta l'*import* del reagente SS-032;
la Lega italiana fibrosi cistica, data l'importanza del *test*, sia in fase di diagnosi che di monitoraggio delle terapie, avrebbe cercato di contattare il Ministero della salute per informare sia il ministro Speranza che il sottosegretario Sileri, che ha la delega alle malattie rare,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, dopo aver valutato attentamente la situazione che si è verificata e il disagio dei pazienti e dei loro familiari, ritenga utile predisporre una norma transitoria che, in attesa della ricertificazione dei reagenti a base di pilocarpina utilizzati finora, o comunque nell'attesa dell'immissione in mercato di prodotti nuovi adeguati, possa comunque consentire l'uso dei reagenti finora impiegati con gli apparecchi Macroduct 3700, facilitandone l'importazione dagli Stati Uniti attraverso i consueti canali.
(3-03347)
ERRANI, DE PETRIS Loredana, BUCCARELLA, LAFORGIA, RUOTOLO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
dopo quasi tre anni dalla scadenza il 23 dicembre 2021 è stato firmato il contratto di lavoro del personale non dirigente della Polizia di Stato relativo al triennio 2019-2021;
il 20 aprile 2022 è stato firmato il decreto del Presidente della Repubblica di "recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate (triennio normativo

ed economico 2019-2021)";
agli interroganti non risulta ancora applicato il nuovo contratto che contiene incrementi del trattamento economico fisso ed accessorio, arretrati e riconoscimento di nuovi diritti come le ferie solidali, tutele genitoriali, assistenza ai disabili e congedo straordinario per le donne vittime di violenza;
la mancata applicazione del nuovo contratto è un fatto particolarmente grave che va a colpire lavoratrici e lavoratori di un comparto, quello della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, particolarmente delicato, dove il rischio per la propria incolumità è una condizione costante e che, peraltro, soffre di una grave carenza di organico che spesso costringe a turni che vanno oltre l'ordinario orario di lavoro;
le organizzazioni sindacali sono in allarme anche per il rischio del mancato pagamento del premio produttività, il cosiddetto FESI, che potrebbe non avvenire entro il mese di giugno, e denunciano un cronico ritardo nel pagamento degli straordinari,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo affinché vengano portati a termine gli *iter* previsti per l'applicazione del contratto.
(3-03353)
ERRANI, DE PETRIS Loredana, BUCCARELLA, LAFORGIA, RUOTOLO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica*. - Premesso che:
nel 2021 ENI ha annunciato, in maniera unilaterale, l'intenzione di chiudere l'impianto di *cracking* di Porto Marghera gestito da Versalis; l'intenzione era già stata ventilata nel 2014, ma la conferma definitiva è giunta il 15 settembre 2021, durante un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico, alla presenza delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, dove si trovano impianti legati direttamente alla produzione di etilene dello stabilimento e ad oggi un impianto risulta già chiuso;
la decisione, che rientra per ENI all'interno della strategia di decarbonizzazione e di transizione ecologica, non è stata accompagnata però da nessun piano credibile di riconversione strategica per la chimica italiana, né di garanzia sulla continuità delle produzioni e degli approvvigionamenti per i siti produttivi legati agli stabilimenti di Porto Marghera, né rispetto al mantenimento dei livelli occupazionali;
la chimica italiana è una specializzazione produttiva strategica per la nostra economia: nel Paese rappresenta il quarto settore industriale con un valore del 6 per cento del fatturato dell'industria nazionale, in Europa è il terzo produttore, con una quota di mercato del 9,5 per cento, e il dodicesimo al mondo;
il settore della chimica non è rappresentato solo dai grandi stabilimenti, ma è caratterizzato da un ampio indotto di PMI che contano il 68 per cento dell'occupazione totale;
nell'ambito degli stabilimenti legati al polo di Porto Marghera c'è il polo chimico di Ferrara, che occupa 1.700 addetti diretti che salgono a oltre 5.000 considerando l'indotto, uno stabilimento strategico non solo per l'economia locale, ma per quella nazionale;
il polo ferrarese infatti rappresenta un'infrastruttura insostituibile per la chimica e la ricerca avanzata in Italia con il centro di ricerca "Giulio Natta", nell'ambito del quale si stanno sperimentando processi per il recupero di materie prime attraverso il riciclo chimico dei materiali plastici ed il riciclo avanzato;
lo stabilimento ferrarese non è l'unico colpito: la decisione di ENI di chiudere entro il 2022 l'impianto di *cracking* di Porto Marghera mette a rischio la fornitura di materie prime ai petrolchimici dell'area padana (Mantova, Ferrara e Ravenna) e con questo compromette la loro continuità produttiva, con il pericolo concreto di disinvestimenti, oltre a mettere in discussione lo sviluppo dei progetti attualmente in corso;
oltre a questi impianti vengono pesantemente colpite dalla chiusura altre importantissime filiere come quella biomedicale, il tessile e l'*automotive*;
considerato inoltre che:
il settore della chimica rappresenta un *asset* strategico per il Paese sia da un punto di vista di politiche industriali volte alla trasformazione ecologica della produzione e di transizione energetica sia per l'importante peso occupazionale ed economico;

l'Italia da anni non si è dotata di un'adeguata politica industriale per la chimica;
l'indispensabile strategia di riconversione ecologica della chimica italiana deve prevedere la riqualificazione e la riconversione degli impianti che rappresentano un patrimonio strategico fondamentale per il Paese,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di ottenere da ENI Versalis un piano industriale dettagliato volto a garantire la tenuta occupazionale e la continuità operativa degli stabilimenti attraverso una reale e concreta strategia di transizione ecologica;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per garantire un futuro al settore chimico in Italia, nell'ottica dell'indispensabile transizione ecologica, della sicurezza ambientale e dello sviluppo di una nuova politica industriale *green*.
(3-03354)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MARILOTTI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI Valeria, ROJC Tatjana, STEFANO, LAUS, BOLDRINI Paola, CIRINNÀ Monica, MARCUCCI, PORTA, FERRAZZI, FERRARI, ROSSOMANDO Anna, TARICCO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nella mattinata del 24 maggio 2022, un tir della cooperativa "Budoni Soccorso", che faceva parte del convoglio di ANAS Italia, impegnato in una missione di consegna di beni di prima necessità in Ucraina, è stato fermato dalla polizia austriaca durante il viaggio di ritorno al confine tra Italia e Austria e sanzionato con una multa di 1.600 euro. Il conducente dell'automezzo e presidente della stessa cooperativa, Giacinto Congiu, ha dovuto saldare sul posto la somma, onde evitare il sequestro immediato del veicolo;
benché il signor Congiu abbia esibito agli agenti di polizia austriaci la comunicazione su carta intestata di ANAS Italia inviata regolarmente prima della partenza al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro dell'interno italiani, gli agenti hanno contestato la mancata comunicazione di viaggio, senza tuttavia indicare quali norme siano state violate specificando che si trattava di "aiuti umanitari non autorizzati";
considerato che:
non è il primo viaggio che lo stesso tir effettuava verso l'Ucraina, attraversando l'Austria, per consegnare il carico di medicinali, vestiti, cibo e bevande alle popolazioni bisognose. È anche di tutta evidenza che, come ha chiarito all'ANSA il presidente del dipartimento protezione civile della rete associativa, Claudio Cugusi, a fronte di questo rischio di sanzione, i volontari della cooperativa Budoni Soccorso non saranno più in grado di fornire aiuti di prima necessità agli sfollati alla frontiera polacca o in Ucraina;
sul caso è intervenuto anche il portavoce di ANAS Italia, Antonio Lufrano, dichiarando che: "Non possiamo restare inerti davanti alla vergognosa vicenda del tir della nostra affiliata, inseguito e multato in Austria dalla società di gestione dell'autostrada per 'aiuti umanitari non autorizzati'",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e se siano stati loro forniti i dovuti chiarimenti da parte delle autorità austriache;
quali iniziative intendano intraprendere nelle opportune sedi diplomatiche, affinché non si verifichino ulteriori episodi tali da compromettere la sicurezza delle future missioni a sostegno dei cittadini travolti dalla guerra in Ucraina, anche al fine di tutelare il prezioso lavoro svolto dalle associazioni umanitarie di volontariato del nostro Paese.
(4-07088)
GIROTTO, PAVANELLI Emma, LANZI, ANASTASI, CROATTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
a maggio 2018, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sulla "tassonomia verde europea", al fine di fornire una definizione univoca rispetto alle tipologie di attività economiche e di investimenti che possano essere definiti "ecosostenibili". Il regolamento è stato approvato dal

Consiglio europeo il 10 giugno 2020 e dal Parlamento europeo il 18 giugno, con il titolo "Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088";
ai fini dell'attuazione del regolamento, la Commissione si è impegnata ad adottare atti delegati, contenenti specifici criteri di vaglio tecnico, al fine di integrare i principi sanciti e stabilire quali attività economiche possano considerarsi attività recanti un contributo a ciascun obiettivo ambientale;
a seguito dell'adozione di un primo atto delegato, relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE, del 6 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 10 dicembre 2021 e applicabile a partire da gennaio 2022, la Commissione ha avviato un'ampia discussione in ambito europeo sull'inclusione delle tecnologie relative all'energia nucleare e al gas naturale tra quelle che possano essere definite sostenibili;
in occasione della risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02713, svoltasi il 21 luglio 2021 presso la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, il sottosegretario per la transizione ecologica Vannia Gava, nel commentare i possibili contenuti dell'atto delegato e la posizione dell'Italia, ha affermato che: "il Ministro, in occasione di incontri bilaterali, ha espresso contrarietà sulla possibilità di comprendere l'energia nucleare tra le fonti sostenibili, ricordando anche i due *referendum* con i quali l'Italia ha fatto una scelta diversa e evidenziando il vantaggio competitivo del quale andrebbero a beneficiare i Paesi che fanno uso di energia nucleare. Su questi temi è stata trovata ampia convergenza con la Ministra tedesca, aprendo la strada anche ad iniziative congiunte in sede europea";
con riferimento alla posizione assunta fino a quel momento, il sottosegretario Gava ha infine dichiarato che non c'era ancora stato nessun posizionamento ufficiale;
gli aspetti critici sull'opportunità di riconoscere le attività relative all'energia nucleare e al gas naturale come sostenibili sono stati esposti in due mozioni presentate in Senato dal gruppo Movimento 5 Stelle: la mozione 1-00413, pubblicata il 5 agosto 2021, e la mozione 1-00447, pubblicata il 12 gennaio 2022;
considerato che:
in data 2 febbraio 2022, la Commissione europea ha approvato in principio un atto delegato che include specifiche attività relative all'energia nucleare e al gas naturale nella lista di attività economiche incluse nella tassonomia UE. A seguito della formale adozione in tutte le lingue dell'Unione in data 9 marzo 2022, l'atto delegato è stato trasmesso al Consiglio europeo e al Parlamento europeo il giorno seguente, affinché essi possano opporre un veto all'adozione entro 3 mesi, eventualmente prorogabile di un ulteriore mese, dunque entro il 9 luglio 2022;
come riportato da numerose agenzie e fonti di stampa nazionali e internazionali, tra le quali "Tassonomia: Germania si oppone al nucleare green", pubblicata dall'agenzia di stampa "Ansa" il 16 maggio 2022, il Governo tedesco ha ufficialmente comunicato che voterà contro l'approvazione dell'atto delegato. La motivazione alle base di tale voto è la contrarietà all'inserimento dell'energia nucleare tra le fonti di energia considerate ecosostenibili,
si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito del Consiglio europeo, esprimerà voto contrario all'approvazione dell'atto delegato sul nucleare e sul gas naturale presentato dalla Commissione e se intenda sostenere tale opposizione in ogni opportuna sede.
(4-07089)
LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, con il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza per complessivi 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 sotto forma di contributo a fondo perduto e 122,5 in prestiti. La clausola preliminare (40) del regolamento prevede che l'attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con "il principio della sana gestione finanziaria". La clausola preliminare (53) del regolamento stabilisce, tra l'altro, che "Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo, o di grave violazione degli obblighi

derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero del contributo finanziario". Inoltre, l'articolo 18, comma 4, lettera *r),* del regolamento UE stabilisce che il PNRR contenga "una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione";

visto che:

con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stabilita una "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". Per la gestione del PNRR si è adottato un modello di *governance* multilivello, all'interno del quale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è stato istituito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 77, il servizio centrale per il PNRR, cui è affidata, con il supporto dell'unità di missione PNRR e delle altre strutture del Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo complessivo dell'attuazione del PNRR, mentre alle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri) la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle misure) previsti nel PNRR;

con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Il Ministero ha diffuso l'11 ottobre 2021 le "istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", dove si sottolinea, in altre parole, che gli investimenti finanziati devono generare aumenti dell'attività economica in grado di generare rendimenti superiori al livello delle passività sostenute dal dispositivo. Mentre il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Il PNRR comporta necessariamente la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali;

con specifico decreto ciascuna struttura ministeriale di concerto con il Ministero istituisce un'unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza, inoltre presso ogni amministrazione centrale titolare di interventi PNRR è prevista l'istituzione di una struttura di coordinamento. Con le linee guida per le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, sono riportate le modalità per assicurare la correttezza delle procedure a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021. Con la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del ragioniere generale dello Stato, all'interno dell'allegato, ci sono le istruzioni con alcune iniziative importanti per l'implementazione del monitoraggio quale la rete dei referenti antifrode del PNRR. Il 18 gennaio 2020 è stata istituita con determina del ragioniere dello Stato la rete dei referenti antifrode del PNRR, gruppo di lavoro generale dello Stato composto da un referente per ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode del servizio centrale per il PNRR, che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR;

il 17 dicembre 2021 il Ministero e la Guardia di finanza, che ha, tra le proprie missioni istituzionali, la funzione di prevenire e reprimere gli illeciti ai danni della corretta destinazione delle risorse pubbliche, hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. È previsto, inoltre, che la Guardia di finanza partecipi, con propri rappresentanti, alla "rete dei referenti antifrode", istituita presso la Ragioneria generale e costituita da referenti della Ragioneria stessa e delle amministrazioni centrali;

con circolare n. 9 del 2022, "Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR alle Amministrazioni" sono state fornite le "istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo" per individuare nel proprio sito *web* la sezione "attuazione misure PNRR" in cui pubblicare

gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza. Le amministrazioni centrali avrebbero dovuto pertanto comunicare al servizio centrale PNRR il proprio referente antifrode (uno effettivo e un supplente) per la rete;
ritenuto, ad avviso degli interroganti, che il sistema "ReGiS" dovrebbe supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR, costituito da dati e informazioni sui soggetti attuatori, realizzatori ed esecutori degli interventi finanziati dal PNRR. La rete dei referenti antifrode rappresenta un importante presidio di legalità a tutela delle risorse del PNRR. Risulta lento il monitoraggio, come emerge dalle circolari n. 25 e n. 9, dove le amministrazioni, in assenza del sistema ReGiS, sono invitate ad inviare alla casella di posta elettronica dedicata: i bandi e avvisi già emessi; i bandi e avvisi di prossima emanazione; i bandi e avvisi programmati entro 2022 e il proprio sistema di gestione e controllo,
si chiede di sapere:
se il gruppo di lavoro per l'attività della rete dei referenti antifrode sia stato formalmente costituito e, in caso affermativo, quali siano il numero di riunioni che sono state effettuate e l'esito delle stesse. E quindi se le amministrazioni centrali abbiano designato e comunicato al servizio centrale PNRR i propri referenti antifrode. E individuato i settori con i maggiori rischi di frode, la strumentazione operativa di riferimento da utilizzare, nonché la procedura da seguire per l'analisi dei rischi;
se il Ministro in indirizzo ritenga che l'attività del gruppo di lavoro che costituisce la rete dei referenti antifrode debba essere pubblicamente conosciuta e quali forme di trasparenza si intendano adottare. E quindi se il gruppo abbia accesso ai dati per codice unico di progetto (CUP) integrati con il sistema informativo antifrode "Arachne" e con la banca dati dell'ANAC per la verifica della regolarità di procedure e degli ulteriori elementi informativi resi dalla piattaforma nazionale antifrode (PIAF);
se il sistema ReGiS sia operativo o, in caso contrario, come si sta agendo per prevenire casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti per i progetti in corso di attuazione.
(4-07090)
VANIN Orietta, ROMAGNOLI, ENDRIZZI, PAVANELLI Emma, GIROTTO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
sono stati portati all'attenzione della prima firmataria del presente atto informazioni, dati e fatti, in parte precedentemente segnalati con l'interrogazione 4-05790 del 13 luglio 2021, relativi alle vicende dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS);
nell'agosto 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esso spettante *ex* art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, richiedeva informazioni e chiarimenti all'ENS e forniva alcune indicazioni di carattere generale. In particolare le verifiche riguardavano le risultanze dei controlli del collegio sindacale anno finanziario 2020-2021, che avevano rilevato anomalie in merito a indebiti rimborsi spese a favore dell'allora presidente Petrucci e a operazioni finanziarie rischiose per il patrimonio dell'ente giudicate dal Ministero di rilevante gravità;
altre preoccupazioni emergevano dal superficiale contenuto del bilancio sociale, strumento che dovrebbe dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che ad avviso del Ministero abbisognava di puntuale riscontro e integrazione;
allarmante appariva inoltre l'esposizione debitoria della sezione di Roma dell'ente, per cui venivano richiesti aggiornamenti in merito allo stato del commissariamento e alla situazione debitoria e, da ultimo, si coglieva l'occasione per chiedere che fossero portate alla valutazione degli organi sociali competenti iniziative concrete per una decisa riduzione degli oneri collegati alle attività degli organi associativi;
risulta agli interroganti che in occasione della 95a assemblea nazionale ENS, tenutasi il 29 e 30 aprile 2022, è stata presentata una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. *k)* e *l),* dello statuto dell'ente, trasmessa al Ministero, nei confronti del presidente nazionale Raffaele Cagnazzi e di tutto il consiglio direttivo, con la richiesta della convocazione del congresso straordinario;
le corpose motivazioni a supporto della mozione appaiono molto gravi e vanno dall'inosservanza dello statuto alla mancanza di trasparenza e divulgazione delle informazioni sociali, nonché all'assenza di

programmazione necessaria per raggiungere le finalità dell'ente e per dare sostegno a tutti gli associati;
vi è urgenza di trovare una soluzione alle problematiche segnalate e di attivarsi fin da subito per evitare gravi conseguenze in termini di dissesto finanziario dell'ENS fornendo agli associati adeguate garanzie in ordine alla destinazione delle risorse,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere per dare corso a un'ulteriore verifica in merito ai fatti segnalati, al fine di ripristinare la legalità e garantire che le risorse destinate al territorio e ai servizi siano concretamente rese a favore degli associati.
(4-07091)
DESSÌ - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il giorno 12 maggio 2022 è stata eseguita un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Torino, che disponeva undici misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani studenti per i fatti avvenuti a Torino, dinanzi la sede dell'Unione industriali, il 18 febbraio scorso: tre di loro sono finiti in carcere, quattro agli arresti domiciliari e ad altri quattro è stato imposto l'obbligo di firma;
all'esito del ricorso dei difensori, i quali hanno rappresentato che oggetto delle misure cautelari così restrittive erano tutti soggetti giovanissimi, poco più che ventenni, studenti universitari, per lo più anche lavoratori e tutti incensurati, il Tribunale del riesame, il 27 maggio, ha disposto: il trattenimento in carcere per un giovane ventenne incensurato; gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altri due, che sono rimasti in carcere per mancanza dei braccialetti elettronici; la conferma degli arresti domiciliari per gli altri, compresa anche una giovane studentessa, la cui unica colpa, a quanto consta all'interrogante, sembra essere stata quella di parlare al megafono durante la manifestazione;
secondo quanto risulta all'interrogante la manifestazione del 18 febbraio, che dava vita a quattro minuti di tafferugli con il ferimento lieve di alcuni agenti (il più grave riportava un'escoriazione allo zigomo, solo perché era senza casco), si inseriva nell'ambito delle proteste che i movimenti studenteschi hanno organizzato dopo la morte di due studenti avvenuta durante l'alternanza scuola-lavoro e seguiva la prima manifestazione svoltasi a Torino, come in altre piazze italiane, il 29 gennaio 2022, la quale registrava diversi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, sia a Torino che in altre città, con feriti che riportavano importanti contusioni causate dalle cariche della polizia, che apparivano all'interrogante sproporzionate ed eccessive;
le misure cautelari applicate sul presupposto del pericolo di reiterazione del reato ed in ragione di una previsione di condanna superiore a tre anni sono, a parere dell'interrogante, particolarmente "pesanti" ed ispirate ad un modello repressivo che non sembra avere alcun fondamento nel caso specifico, considerato che l'accusa contestata è per lo più quella di resistenza a pubblico ufficiale e che si tratta di soggetti incensurati, i quali, in caso di condanna, beneficerebbero tutti della sospensione condizionale della pena, istituto la cui previsione di applicazione sembrerebbe vietare il ricorso a misure cautelari,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza degli accadimenti narrati e se intendano promuovere attività ispettive di propria specifica competenza.
(4-07092)
MAIORINO Alessandra, MATRISCIANO Susy, PIRRO Elisa, MONTEVECCHI Michela, RUSSO Loredana - *Al Ministro della salute*. - Premesso che tra il 15 e il 23 maggio 2022 sono stati segnalati in totale 67 contagi accertati nell'Unione europea da "vaiolo delle scimmie". Tale diffusione, se non arrestata nel breve periodo, potrebbe generare il rischio che la malattia diventi endemica in Europa;
considerato che:
il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha indicato tra i maggiori diffusori del virus la "comunità di individui che si identificano come MSM", ovvero uomini che fanno sesso con uomini;
l'Organizzazione mondiale della sanità anch'essa ha indicato la comunità *gay* come maggior veicolo di diffusione del virus;
considerato inoltre che:
la trasmissione del virus avviene mediante contatti ravvicinati ovvero la consumazione di rapporti

sessuali non protetti e limitare alla sola comunità LGBT il rischio comporta evidentemente la sottovalutazione dello stesso rischio da parte di tutti gli altri soggetti;
una situazione analoga di stigma verso la comunità LGBT si è verificata a cavallo tra gli anni '80 e '90 con la diffusione del virus HIV determinando l'isolamento, la colpevolizzazione e al contempo il ritardo nell'implementazione delle misure di prevenzione a vantaggio della generalità delle persone,
si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo affinché affermazioni così discriminatorie in relazione all'identità sessuale o all'orientamento sessuale possano essere quantomeno rettificate al fine di evitare una stigmatizzazione che la comunità LGBT ha già vissuto in passato.
(4-07093)
FARAONE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
con il decreto del capo dipartimento n. 46 del 4 marzo 2022, è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico per esami a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella quale sono risultati vincitori solo 265 partecipanti, lasciando scoperti ben 49 posti;
con il decreto dipartimentale n. 106 del 5 maggio 2022, è stata pubblicata la graduatoria del concorso interno per titoli ed esami a 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio, di cui 293 posti da generico, 20 da radioriparatore e 6 posti di ispettori antincendi AIB, dove sono risultati idonei 352 unità;
l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che "i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b) [interno per titoli ed esami] sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a) [pubblico per esami]", nulla prevedendo la normativa vigente per il caso inverso, ovvero riguardo alla possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti da procedura concorsuale pubblica per esami ai partecipanti risultati idonei nei concorsi riservati agli interni per titoli ed esami;
con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'art. 32, rubricato "Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", si prevede che "Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane (…) Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi";
al fine di non lasciare vacanze di organico, e vista la situazione emergenziale in atto, devolvere i posti rimasti scoperti nel concorso pubblico per esami a 314 posti da ispettore antincendi del Corpo nazionale ai partecipanti al richiamato concorso interno per titoli ed esami a 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio, secondo l'ordine di graduatoria, il cui *iter* concorsuale risulta essere definito, potrebbe essere una determinazione quanto mai opportuna e necessaria;
stante la delicatezza della tematica, la situazione necessita di essere affrontata con massima urgenza,
si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere al fine di consentire la piena copertura dei posti da ispettore antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attingendo ai posti rimasti scoperti nel concorso pubblico per esami a 314 posti da ispettore antincendio del Corpo dalla graduatoria del concorso interno per titoli ed esami a 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio.
(4-07094)
AUGUSSORI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero;
l'efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata e, da ultimo, l'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ne ha prorogato gli effetti sino al 30 giugno 2022, sebbene per i soli soggetti affetti da patologie particolarmente gravi;
queste tutele nei confronti dei lavoratori fragili sono strettamente legate all'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'INPS, attraverso cui i periodi di assenza dal lavoro vengono coperti;
l'indennità di malattia ha però dei limiti massimi temporali, oltre i quali non viene oltremodo erogata;
la durata temporale così estesa dell'emergenza epidemiologica ha quindi messo in condizione i lavoratori fragili di dover scegliere tra l'assenza dal lavoro e il rientro in servizio una volta decorso il periodo entro il quale viene erogata l'indennità INPS;
a tal fine, l'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha destinato un'indennità *una tantum* di 1.000 euro in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, i quali, non potendo svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, siano stati collocati in malattia e destinatari della corrispondente indennità INPS, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile,
si chiede di sapere con quali modalità e tempistiche l'INPS procederà ad erogare ai diretti interessati la richiamata indennità *una tantum* di 1.000 euro.
(4-07095)
IANNONE - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il segretario generale del CNEL ha sottoscritto, disponendo la pubblicazione sul sito del CNEL in data 23 maggio 2022, un avviso di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per tre posti di funzionario area C, destinato al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, ancora pendenti le procedure selettive relative ad analogo avviso di mobilità sempre *ex* articolo 30, sempre per tre posti di funzionario area C, pubblicato il 14 marzo 2022;
l'avviso del 23 maggio 2022 poneva quale scadenza per la presentazione della domanda il termine di 5 giorni dalla sua pubblicazione sul sito del CNEL avvenuta in pari data, contravvenendo a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 che individua il termine di pubblicazione in 30 giorni, e sostituiva la valutazione della commissione esaminatrice con una valutazione operata dal solo segretario generale, anche a tal proposito in difformità rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 a proposito delle procedure pubbliche di selezione;
i suddetti avvisi di mobilità assorbono complessivamente tutte le facoltà assunzionali del CNEL, pregiudicando le aspettative del personale di ruolo del CNEL che aspira a diventare funzionario in ordine alle progressioni interne, le cosiddette progressioni tra le aree;
la pubblicazione del secondo avviso del 23 maggio 2022 è stata operata immediatamente dopo l'esclusione, operata dalla commissione esaminatrice, per difetto dei requisiti previsti dal precedente avviso del 14 marzo 2022, di due candidati, uno dei quali ha riproposto domanda subito dopo la pubblicazione del secondo avviso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per impedire che vengano violate le norme di legge a tutela del buon andamento, della trasparenza e della concorsualità delle procedure selettive pubbliche di un organo di rilevanza costituzionale qual è il CNEL.
(4-07096)
IANNONE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il Comune di San Mauro Cilento (Salerno) non ha provveduto a pubblicare alcun bando per far accedere le attività economiche locali alla ripartizione dei fondi assegnati dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020 recante "ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022";
le attività locali di San Mauro Cilento con sconcerto non riescono ad ottenere risposte chiare dall'amministrazione comunale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se i fondi siano giunti al Comune di San Mauro Cilento e quali siano i motivi del mancato bando che sta penalizzando molto le attività economiche locali.
(4-07097)
DESSÌ - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Marcello Minenna, risulta aver conferito i seguenti incarichi dirigenziali al dottor Guido Dezio, già dirigente e capo di gabinetto del Comune di Pescara: a) direttore *ad interim* dell'ufficio delle dogane di Pescara, con atto del direttore generale prot. n. 144734/RU del 13 maggio 2021; b) nomina a coordinatore del gruppo di supporto GdS-Dir "Immobili DTVII", con ordine di servizio n. 71 del direttore generale del 26 febbraio 2021, prot. 4875/RI; c) direttore *ad interim* dell'ufficio dei monopoli per le Marche con atto del direttore generale prot. n. 450827/RU del 10 dicembre 2020; d) direttore dell'ufficio dei monopoli per l'Abruzzo, con determina del direttore generale prot. n. 335573/RU del 28 settembre 2020;
da notizie pubblicate a mezzo stampa si è appreso che il dottor Guido Dezio risulterebbe essere uno dei più stretti collaboratori di un noto politico;
gli incarichi conferiti dal direttore Minenna al dottor Dezio risultano di particolare rilevanza, in particolar modo per quanto riguarda l'ufficio delle dogane di Pescara, in relazione alle competenze attribuite a tale ufficio in materia di accise sui carburanti ed oli minerali;
considerato che
da quanto appreso da notizie pubblicate a mezzo stampa, sembra che il dottor Dezio risulti esser stato recentemente indagato dalla Procura di Pescara per turbativa d'asta, in particolare in un articolo pubblicato il 18 maggio 2021 dal quotidiano "Il Messaggero" edizione dell'Abruzzo, a firma del giornalista Stefano Buda, in cui testualmente si legge che: Guido Dezio "nel giugno del 2020, all'epoca dei fatti contestati, era ancora capo di gabinetto del Comune di Pescara. Valentini secondo la Procura avrebbe agito in concorso con Dezio, ma anche con Stefano Rampini, amministratore pro tempore dell'omonima società, con una serie di politici di livello regionale e con Vincenzo Marinelli, che avrebbe fatto da tramite tra politici e impresa. Sotto la lente anche la gara indetta il 7 agosto scorso dal Comune per la fornitura di 5 bus elettrici";
la rilevanza del ruolo attualmente occupato da Dezio, nella qualità di direttore *ad interim* dell'ufficio delle dogane di Pescara, renderebbe, a parere dell'interrogante, opportuna se non necessaria una revoca degli stessi incarichi, soprattutto qualora dallo sviluppo delle indagini emergessero elementi tali da indurre la Procura di Pescara a formulare richiesta di rinvio a giudizio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli accadimenti descritti e quali azioni intenda intraprendere al fine di verificare e garantire la tutela degli interessi pubblici nell'ambito degli uffici in cui il dottor Dezio risulta occupare ruoli così rilevanti.
(4-07098)
TOSATO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
l'amministratore di sostegno è una figura introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione ed inabilitazione) un nuovo strumento più flessibile e, quindi, maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni;
l'art. 1 prevede, infatti, che la "presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente";
l'istituto dell'amministrazione di sostegno si pone, così, come strumento modulabile, in grado di

fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona ed il principio di autodeterminazione sancito all'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;
tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio abuso di tale istituto. La legge ha di fatto consentito di sottoporre ad amministrazione di sostegno persone capaci di gestirsi autonomamente, attraverso provvedimenti assunti contro la volontà del diretto interessato o addirittura a loro insaputa, su segnalazioni non adeguatamente verificate di familiari o assistenti sanitari;
anche l'ampia discrezionalità data dalla legge al giudice tutelare ha consentito di fare ampio ricorso a queste figure professionali (cui viene peraltro attribuito un compenso messo a carico del soggetto destinatario), senza verificare, prioritariamente, l'opportunità di assegnare tale incarico a figure familiari in grado di svolgere tale delicata funzione con la necessaria dedizione, empatia ed affettività e a titolo del tutto volontaristico;
attualmente, in Italia, si registrano circa 400.000 casi di persone fragili affidate ad amministratori di sostegno in base alla legge istitutiva del 2004, ma la loro condizione è in larghissima parte drammatica, a causa della frequenza con cui vengono perpetrati abusi e coercizioni, palesemente inaccettabili, che ledono i diritti fondamentali e la dignità della persona;
ciò è quanto è emerso, chiaramente, al convegno nazionale che si è tenuto a Bologna agli inizi di maggio 2022, promosso dall'associazione di volontariato bolognese "Diritti senza barriere" in occasione del suo ventennale, in collaborazione con la *onlus* "Medicina democratica";
è questo un vero e proprio grido di allarme e di dolore, che torna a farsi sentire anche attraverso le parole di familiari e rappresentanti di numerose associazioni di volontariato, provenienti da diverse parti d'Italia, unite dalla condivisione della denuncia di sistematici abusi da parte degli amministratori di sostegno, che spesso non hanno mai incontrato i propri assistiti, ne ignorano i bisogni e le volontà, decidendo sulla gestione di rendite e patrimoni, nonché della loro salute, spesso all'insaputa degli stessi familiari;
appare evidente che la figura dell'amministratore di sostegno, invece che affiancare, sostenere la persona assistita, finisca troppo spesso con il sostituirsi ad essa, impedendole di fatto l'esercizio della propria volontà, ponendosi con il proprio operato anche in caso di contrasto con l'assistito in aperta violazione dell'articolo 410 del codice civile, in base al quale "l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso";
sono drammatici gli episodi denunciati, che hanno visto coinvolte anche persone più o meno note all'opinione pubblica;
sciaguratamente, non si tratta di casi limite, ma di situazioni ricorrenti di abusi di ruolo degli stessi amministratori di sostegno che finiscono per avere troppi poteri senza un controllo continuativo di fatto sull'aderenza alla legge istitutiva. Rispetto alle norme, l'applicazione dell'istituto è spostata più sul lato della gestione patrimoniale che sul sostegno temporaneo ed effettivo alle persone in difficoltà, la cui volontà risulta il più delle volte totalmente cancellata,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare perché siano garantiti correttivi ed adeguamenti alla legge in vigore;
a tal riguardo, se si intenda sollecitare, in via preordinata, l'assegnazione di funzioni proprie degli amministratori di sostegno ai familiari del beneficiario. In subordine, solo nelle ipotesi in cui le condizioni del beneficiario richiedano particolari tutele, allora si potrà assegnare la tutela a figure professionali che garantiscano specifici requisiti di professionalità, formazione nonché attitudini umane e relazionali;
se infine possa essere istituito un apposito albo speciale degli amministratori di sostegno presso ogni tribunale, che preveda specifiche competenze e requisiti per l'iscrizione, affinché sia contestualmente garantita una formazione continua, nonché forme di controllo cogenti sull'operato professionale.
(4-07099)
ERRANI, DE PETRIS Loredana, LAFORGIA, RUOTOLO - *Al Ministro dell'economia e delle*

finanze. - Premesso che:
il decreto-legge n. 162 del 2019, modificando l'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 47 del 2014, ha previsto la possibilità per il proprietario locatore di unità immobiliare abitativa di optare per il regime di tassazione di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013 (cedolare secca, con aliquota del 10 per cento) per i contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 225 del 1992;
il comma 2-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, così come modificato dall'art. 4, comma 3-*nonies*, del decreto-legge n. 162 del 2019, dispone che "per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti";
l'Agenzia delle entrate, nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020, riporta testualmente la disposizione legislativa di cui al citato comma 2-*bis*;
nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, aggiornate in data 15 aprile 2022, l'Agenzia delle entrate ha modificato le precedenti indicazioni stabilendo che per i canoni relativi a contratti di locazione a canone "concordato" con opzione per la cedolare secca, stipulati nel 2020, relativi ad immobili ubicati nei comuni per i quali è stato deliberato nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza, l'aliquota del 10 per cento può essere applicata solo se l'immobile è situato in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
considerato inoltre che la disposizione normativa di cui al comma 2-*bis* non ha subito modifiche successivamente alla conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2019,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Agenzia delle entrate chiarisca la corretta applicazione della norma in quanto le recenti indicazioni, facendo esplicito riferimento all'anno di stipula del contratto e non all'anno d'imposta, determinano una diversa applicazione della tassazione ad imposta sostitutiva sui canoni percepiti nel 2020-2021 e anni successivi.
(4-07100)
PARAGONE, GIARRUSSO, DE VECCHIS, MARTELLI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
in Sardegna, fino al 27 maggio, si è svolta l'esercitazione militare "Mare aperto 2022", il maggior evento addestrativo della Marina militare, come specificato sul sito della Marina stessa, che presentava l'appuntamento in questo modo: "Nelle prossime tre settimane più di 4.000 tra donne e uomini di 7 nazioni della Nato e oltre 65 tra navi, sommergibili, velivoli ed elicotteri, opereranno tra l'Adriatico, lo Ionio, il Tirreno e il Canale di Sicilia sviluppando attività che interesseranno anche i territori marittimi circostanti grazie alle capacità di proiezione su terra esprimibile dalla componente anfibia imbarcata. All'esercitazione prendono parte anche diversi velivoli dell'Aeronautica Militare, tra cui caccia Eurofighter, F35B STOVL che opererà da Nave Cavour ed assetti di comando e controllo CAEW G550 e per il rifornimento in volo KC-767A";
la Sardegna, dal dopoguerra, è interessata da servitù militari e dunque ormai da anni scelta per attività di addestramento ed esercitazione contro cui si svolgono costantemente numerose proteste ambientaliste a tutela del territorio. "Sono oltre 35 mila gli ettari di territorio sardo sotto vincolo di servitù militare. In occasione delle esercitazioni viene interdetto alla navigazione, alla pesca e alla sosta, uno specchio di mare di oltre 20 mila chilometri quadrati, una superficie quasi pari all'estensione dell'intera Sardegna". Fra le principali servitù militari in Sardegna: Salto di Quirra, capo Teulada e capo Frasca, oltre a varie basi fra cui quella USA di S. Stefano a La Maddalena;
considerato che:
ormai da anni le bellezze naturalistiche della Sardegna sono minacciate da queste esercitazioni che lasciano sul territorio vere e proprie discariche militari. Il 6 giugno 2021, presso il tribunale di Cagliari, si è aperto il procedimento sul presunto disastro ambientale di capo Teulada, nel sud della Sardegna, contro cinque alti ufficiali dell'Esercito italiano. Il sistema vegetale e faunistico della

penisola interdetta di capo Teulada sarebbe compromesso irreversibilmente. Secondo gli atti processuali, dal 2009 al 2014, lì sarebbero stati sparati 686.000 colpi tra artiglieria pesante, razzi e missili. Inoltre, nel fondale marino, si rinverrebbero costantemente ordigni inesplosi e il territorio sarebbe interessato da gravi mutamenti morfologici;
negli anni, si è registrato un aumento di decessi e malattie fra coloro che vivevano e lavoravano nei pressi e all'interno del poligono di Quirra, dove la presenza di metalli pesanti e scorie radioattive di proiettili all'uranio impoverito, che hanno contaminato il terreno, avrebbero provocato tumori, leucemie e patologie neurologiche, colpendo addirittura gli animali;
considerato altresì che:
come denunciato da più parti, negli anni scorsi queste esercitazioni si sarebbero svolte nel periodo autunnale, ma, quest'anno, l'anticipo al mese di maggio, in un contesto internazionale caratterizzato dal conflitto in Ucraina, denoterebbe un collegamento ben preciso fra i due eventi e si profilerebbe come l'ennesima provocazione non in linea con la ricerca di una mediazione diplomatica;
nelle ultime settimane tutti i quotidiani italiani si sono occupati della questione. "L'Unione Sarda" ha titolato: "La Sardegna oggi più che mai colonia e baricentro militare dell'Italia e della Nato. Un bersaglio internazionalmente additato come teatro di guerra con le truppe belliche più invasive che hanno scelto l'Isola per simulare gli scenari più nefasti, ed esercitarsi a contrastarli"; "il Fatto Quotidiano": "Le spiagge sarde come le coste del Mar d'Azov"; "il Manifesto" ha scritto: "Non è strettamente necessario pensare al Mare di Azov per guardare con allarme a un'esercitazione Nato delle dimensioni di quella programmata in Sardegna, con truppe speciali anfibie ultra selezionate che sbarcano sulle coste supportate dai caccia e dal sostegno tattico di navi da guerra e di sottomarini. Con bombe e missili veri";
visto che:
l'esercitazione sarebbe stata estesa ben oltre le aree già oggetto di servitù militari, in particolare sottoponendo a interdizione ben 17 aree a mare, con grave pregiudizio per l'integrità ambientale e la salute degli abitanti;
la Capitaneria di Cagliari, dopo la conclusione dell'esercitazione, ha emesso un'ordinanza di divieti davanti a capo Teulada in cui si legge: "Il fondale della zona di mare è interessato dalla presenza di presunti ordigni bellici. Con decorrenza immediata e fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, nello specchio acqueo e nella zona costiera compresa nel raggio di mille metri è vietato ancorare e sostare con qualunque imbarcazione, fare il bagno e quant'altro",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda chiarire urgentemente se vi sia un collegamento fra l'esercitazione militare "Mare aperto 2022" e il conflitto fra Russia e Ucraina;
se l'Italia si stia preparando a far fronte a un conflitto bellico;
in che modo lo Stato assicuri l'integrità ambientale del territorio sardo, la salvaguardia della biodiversità e la tutela della salute umana, principi costituzionalmente garantiti.
(4-07101)
PARAGONE, GIARRUSSO, DE VECCHIS, MARTELLI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il 17 maggio 2022, presso il Tribunale di Pavia, un giudice ha deciso di sospendere un'udienza perché l'avvocato B.B., difensore di una donna sospesa dal lavoro perché non vaccinata, non indossava la mascherina nonostante dal 1° maggio 2022 non sia più obbligatoria ma solo raccomandata in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, come disposto con ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022;
stando a quanto si apprende dalle parole del legale: "Il giudice è andato su tutte le furie, intimandomi che dovevo indossare la mascherina, che ero obbligato a farlo e che se non lo avessi fatto avrebbe chiamato la sicurezza. Gli ho detto di chiamarla perché non stavo violando alcuna norma. Mi ha fatto uscire ed è iniziata una discussione più accesa, perché lui non poteva impormi nulla. Mi ha tenuto sulla porta non facendomi entrare e ha affermato che il presidente del tribunale di Pavia aveva fatto questa raccomandazione anche in base alla circolare del Ministero della salute del 28 aprile 2022. Io gli ho

riposto che una raccomandazione non è un obbligo. E lui ha alzato i toni dicendomi addirittura che stavo rischiando grosso", a quel punto, dopo un'ulteriore discussione, il giudice avrebbe deciso di sospendere e l'udienza e rimandarla al mese di ottobre 2022;
così facendo il giudice ha arrecato un grave pregiudizio alla donna che vedrà allungarsi ancor di più i tempi del giudizio;
considerato che:
stando a quanto riferito agli interroganti, il presidente del Tribunale di Terni, con provvedimento interno del 2 maggio 2022, privo di prescrizione di natura coercitiva, pubblicato sul sito dell'ordine degli avvocati di Terni, ha disposto che all'interno del palazzo di giustizia si indossino i dispositivi di protezione individuale a tutela della salute di utenza, magistrati, avvocati con esplicito richiamo alla circolare del Dipartimento per la funzione pubblica n. 1/2022, finalizzata a regolare esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico e che, ad oggi, l'accesso al palazzo sarebbe consentito soltanto a coloro che indossino dispositivi di protezione, nonostante il contesto normativo ed epidemiologico non lo richiedano;
la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, con circolare 28 marzo 2022, ha disposto che l'obbligo della mascherina permaneva solo fino al 30 aprile 2022;
visto che gli uffici giudiziari rientrano a tutti gli effetti fra i luoghi in cui l'utilizzo della mascherina non è obbligatorio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se, come nel caso richiamato, ritenga legittima la sospensione di un'udienza per la ragione esposta;
se non ritenga, per quanto di propria competenza, che l'atteggiamento del giudice sul mancato uso della mascherina da parte del legale palesi un'evidente parzialità di giudizio, considerato che lo stesso è chiamato a giudicare un caso di mancata vaccinazione;
se intenda prendere una posizione netta su quanto sopra ribadendo, ove necessario, che dal 1° maggio 2022 l'uso della mascherina nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico non è più obbligatorio.
(4-07102)
MORRA - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il Comune di Arzano (Napoli) è stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso per ben tre volte negli anni 2008, 2015 e 2019, sulla base delle risultanze delle indagini condotte dalle rispettive commissioni di accesso prefettizie che, tra l'altro, hanno riscontrato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori e del comparto della Polizia municipale con le locali consorterie, oltre a forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, con conseguente compromissione del buon andamento dell'amministrazione ed il corretto funzionamento dei servizi;
dall'anno 2016 ad oggi, sono stati operati arresti, emessi provvedimenti cautelari (anche con custodia in carcere), disposti rinvii a giudizio e pronunciate sentenze di condanna in primo e secondo grado a carico di personale della Polizia municipale di Arzano e dell'ufficio tecnico dell'ente;
nei procedimenti definiti con sentenze di primo e secondo grado a carico degli agenti M.R., A.G., L.D.N., V.M. e A.S., del geometra F.A., nonché della dottoressa A.E., del capitano D.B. e dell'agente L.M. sono stati contestati vari reati commessi nella qualità di pubblici ufficiali;
in particolare, la dottoressa A.E., già responsabile dell'area Polizia locale e comandante della Polizia municipale di Arzano, condannata a 2 anni, 10 mesi e 12 giorni di reclusione (senza sospensione della pena) per i reati di truffa pluriaggravata in concorso ai danni del Comune nelle vesti di pubblico ufficiale, ricopre tuttora la funzione di vicecomandante della Polizia municipale di Arzano;
appare censurabile il fatto che il suddetto dirigente condannato sia stato integrato nel 2021 dal Comune di Arzano nello stesso ufficio e con ruolo apicale, con evidente rischio concreto di reiterazione del reato;
appare altresì censurabile il fatto che l'amministrazione comunale, considerata la gravità dei fatti e la sopravvenuta sentenza di condanna del 28 marzo scorso, non abbia adottato alcun provvedimento e

non abbia, nelle more, disposto il trasferimento ad altro comparto del funzionario condannato;
considerato anche che i fatti criminosi verificatisi nel Comune di Arzano e nelle zone limitrofe hanno richiesto un'attenzione quasi quotidiana da parte della Commissione antimafia, della Prefettura e della stampa che, attraverso articoli di giornale, quotidianamente denuncia una situazione di particolare criticità con il reale pericolo di nuove infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del bene pubblico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se siano stati disposti e con quali esiti i provvedimenti disciplinari sanzionatori da parte del Comune di Arzano nei confronti dei dipendenti e funzionari condannati;
se procedimenti disciplinari siano stati chiusi per decadenza dai termini o provvedimenti disciplinari siano stati annullati per tardività e, in tali casi, quali azioni siano state adottate nei confronti dei responsabili;
quali azioni intendano adottare per arginare possibili pericoli di inquinamento della gestione del Comune e garantire la massima trasparenza, legittimità degli atti e legalità nella gestione e nel funzionamento dei servizi ai cittadini di Arzano.
(4-07103)
LANNUTTI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che l'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale disciplina la chiusura delle indagini preliminari e quindi riconosce all'indagato la facoltà di presentarsi, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, direttamente davanti al pubblico ministero per rendere dichiarazioni spontanee in merito ai fatti che gli vengono contestati;
considerato che:
in un articolo del 24 febbraio 2021 dal titolo "Pedofilia, testimone: Con una chat ho salvato mia nipote di 13 anni dal 'mostro'" si racconta l'esperienza della signora Natasha Galano, zia di una ragazzina di 13 anni che durante il *lockdown* dovuto alla pandemia da COVID-19 è stata adescata sul *social network* "Instagram" da un uomo, un carabiniere di 37 anni che vive nella provincia di Verona, che usa come immagine del proprio profilo il volto di un 15enne morto per malattia, presa da un articolo di giornale;
la signora Galano ha documentato la quotidianità *social* fatta di frasi pesanti, video porno ricevuti come regalo, richieste sessuali esplicite e quindi presentato una denuncia nel mese di aprile 2020 alle forze dell'ordine corredata da *screenshot* e altro materiale;
le indagini sono partite soltanto ad ottobre 2020 (sei mesi dopo la denuncia) e solo in seguito a un servizio della trasmissione "Le Iene" dal titolo "Ruba identità per adescare ragazzine". Subito dopo la messa in onda del servizio televisivo, le forze dell'ordine hanno finalmente sequestrato i supporti informatici dell'uomo, le immagini contenute nel suo telefono, nel suo *computer* portatile e tutto il materiale pedopornografico che aveva accumulato, anche nell'armadietto della caserma dove lavorava. Nonostante la sospensione dal servizio, la vita del militare è andata avanti tranquillamente;
le indagini si sono concluse ad ottobre 2021 e soltanto il 25 maggio 2022 si è tenuta la prima udienza. Nel frattempo, il carabiniere coinvolto è ancora libero e ancora molto attivo sui *social network* ed ha trasferito la sua residenza in altro luogo (a Forlì) rispetto a quello dove sono avvenuti i fatti denunciati;
rilevato che, come ha denunciato la signora Galano sui *social network* lo scorso 27 maggio 2022, il processo è stato rinviato al 3 ottobre 2022: il pubblico ministero ha dimenticato di notificare la chiusura delle indagini all'imputato e, quindi, anche ai legali del carabiniere.
ritenuto, ad avviso dell'interrogante, che:
l'omessa predisposizione della notifica della chiusura delle indagini preliminari ha avuto come conseguenza diretta l'allungamento dei termini processuali;
al carabiniere non è stata applicata alcuna misura cautelare con la possibilità di continuare a delinquere e adescare altre minorenni dal suo profilo ancora attivo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivare i propri poteri ispettivi nei riguardi dell'ufficio giudiziario

coinvolto;
se intenda approfondire il motivo per il quale non è stata applicata alcuna misura cautelare nei confronti del carabiniere permettendogli di rimanere a piede libero con la possibilità di delinquere ancora.
(4-07104)
LANNUTTI, CORRADO Margherita - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha svolto nelle giornate del 24 e 25 maggio 2022 una missione presso la Prefettura della città di Trapani;
il 25 maggio sono stati auditi diversi rappresentanti delle logge massoniche operanti nelle città di Trapani, Marsala, Castelvetrano, Misiliscemi;
nel corso dell'audizione in Prefettura di quattro rappresentanti di altrettante obbedienze della massoneria locale, tra cui l'ex o uscente gran maestro della loggia Francisco Ferrer di Castelvetrano, il presidente della Commissione, senatore Nicola Morra, si allontanava momentaneamente dall'aula chiedendo una breve sostituzione nel presiedere la seduta alla senatrice Margherita Corrado;
per uscire dall'aula in cui si stava tenendo l'audizione, il presidente ha tentato di aprire la porta che rispetto alla posizione in cui erano seduti gli onorevoli commissari era presente sul lato sinistro della stanza;
aprendo la porta il presidente trovava accostata alla stessa un soggetto che aveva certamente la possibilità di ascoltare i contenuti, anche segreti, dell'audizione in corso;
l'uomo in questione si trovava nella sala adiacente a quella adibita dalla Prefettura di Trapani allo svolgimento delle audizioni, ovvero in quella in cui erano presenti i successivi auditi ovvero i rappresentanti della massoneria locale ancora in fase di attesa;
il soggetto in questione pare non avesse alcun titolo ad essere presente in Prefettura, poiché non risultava nell'elenco delle personalità convocate e da audire dalla Commissione parlamentare antimafia;
a causa di tale episodio le audizioni sono state immediatamente sospese e l'intruso è stato successivamente identificato dal personale della polizia giudiziaria chiamato appositamente;
considerato che:
ciò ha potuto compromettere la segretezza delle audizioni svolte fino a quel momento e quindi il lavoro stesso della Commissione parlamentare;
va tutelato il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta evitando di vanificare il lavoro svolto dal presidente Morra, dai commissari onorevoli colleghi, dai consulenti e da tutta l'amministrazione che coadiuva in questa delicata attività, finalizzata al contrasto delle organizzazioni criminali presenti sul territorio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
per quale motivo il dirigente non abbia vigilato con il proprio personale sul "traffico" da e per la sala delle audizioni, limitandosi a fare accomodare "chiunque" si presentasse come audiendo in una stanza attigua a quella di riunione, dove il giorno prima c'era, quasi a presidio, solo quel personale della Prefettura stessa che, invece, il 25 maggio era evidentemente altrove.
(4-07105)
LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che il 7 ottobre 2022 terminerà il mandato di Klaus Regling, di direttore generale del meccanismo europeo di stabilità (MES). Benché non abbia ancora ratificato le modifiche al trattato che regola il MES, l'Italia ha proposto come successore Marco Buti, attuale capo di gabinetto del commissario Paolo Gentiloni. Il Lussemburgo e il Portogallo hanno proposto due ex ministri delle finanze, rispettivamente Pierre Gramegnae e Joao Leao. Mentre i Paesi Bassi hanno candidato Menno Snel, l'ex viceministro delle finanze che si è dimesso nel 2019 in seguito a uno scandalo sugli assegni familiari revocati a famiglie povere, spesso composte da migranti. Il suo eccesso di zelo, che ha suscitato un'ondata di indignazione

nel Paese, non è visto da molti come miglior biglietto da visita per sedere su quella poltrona, in quanto Snel è considerato gradito ai "falchi" europei dell'*austerity*;

considerato che:

il MES è nato come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro ed è stato istituito dalle modifiche al Trattato di Lisbona approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011, quando in Italia era in carica il Governo Berlusconi;

in particolare, il MES rappresenta l'evoluzione del fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF). Quest'ultimo era nato in seguito alla crisi dei debiti sovrani in Europa ed in USA, un meccanismo temporaneo che serviva a garantire prestiti agli Stati dell'eurozona in difficoltà, sostituito nell'ottobre 2012 appunto dal MES, che ha natura permanente e può aiutare gli Stati dell'area euro in caso di difficoltà economica, con alcuni strumenti, ossia prestiti economici, dati in cambio dell'accettazione da parte del Paese aiutato di un programma imposto di riforme; acquisti di titoli di Stato sul mercato primario e secondario; linee di credito precauzionali; prestiti per la ricapitalizzazione indiretta delle banche; ricapitalizzazioni dirette, con un capitale teorico di 704,8 miliardi di euro. Il MES ha un'attuale disponibilità di 80,5 miliardi di euro. L'Italia, con 14,33 miliardi di euro versati su 125,3 miliardi sottoscritti, è il terzo contributore, dietro a Germania e Francia;

il MES dispone di poteri superiori a qualsiasi Stato sovrano quali immunità giudiziaria, fiscale e penale, ed è, ad avviso dell'interrogante, incompatibile con qualsiasi ordinamento democratico;

considerato inoltre che:

in un articolo del quotidiano "La Verità" del 28 maggio 2022 a firma di Francesco Bonazzi, dal titolo eloquente "L'uomo di Gentiloni per il MES si vanta di aver già stangato l'Italia", si riportano alcuni stralci della lettera di Marco Buti per l'autocandidatura a direttore generale del MES. Egli sostiene di avere tutti i requisiti richiesti e li riassume efficacemente: "Forte credibilità analitica ed esperienza politica per tradurre la visione in strategia e azioni"; "capacità di mediare fra le diverse posizione degli Stati membri"; "spirito di collaborazione genuino con le istituzioni europee"; "capacità di dialogo continuo con gli operatori del mercato"; "comprovata e rilevante esperienza manageriale". Sul finire della lettera, Buti esplicita ancora meglio il suo pensiero e, dunque, gli intenti in caso di nomina: "Durante la mia esperienza alla Commissione, ho dimostrato la capacità di prendere decisioni impopolari che in alcuni casi hanno attirato critiche in Italia per essere eccessivamente '*austerian*'", ovvero "austero". In altre parole, come fa notare il giornalista, l'euro-durezza diventa per Buti un euro-merito;

ad avviso dell'interrogante, questa lettera ha il merito di far capire come ragiona il candidato dell'attuale Governo alla poltrona attualmente occupata dal falco tedesco Regling, in quanto vi è cristallina tutta l'ideologia e la politica che si nascondono dietro i cosiddetti tecnici e gli euroburocrati come Buti, che ha sicuramente un *curriculum* di prim'ordine (economista con studi a Firenze e Oxford, dal 2008 al 2019 è stato direttore generale per gli affari economici e finanziari dell'Unione europea prima di diventare il capo di gabinetto di Gentiloni);

come ipotizzato nell'articolo di Bonazzi, è facile immaginare che subito dopo la nomina di Buti, si scatenerebbe "la campagna finale per indurre le Camere a dare semaforo verde a un'istituzione che di fatto rischia di commissariare i prossimi governi (di qualunque colore essi siano) al primo rimbalzo dello spread";

del resto, nella sua lettera lo stesso Buti sostiene che sul fondo che si candida a guidare "c'è un problema di stigma che dev'essere superato". Una condanna che "è largamente immeritata, ma che è un dato di fatto del quale deve occuparsi il nuovo *managing director*", ovvero una figura che deve avere, sostiene Buti, la capacità di "convincere la comunità degli economisti e degli opinion makers", motivo per cui "abbiamo bisogno di un candidato con delle solide credenziali analitiche";

inoltre, Buti spiega nella lettera che va corretta la percezione generale secondo la quale il fondo avrebbe solo una funzione simile a quella di un prestatore di ultima istanza, nel caso di crisi gravi. Ruolo che peraltro non si è voluto riconoscere neppure alla BCE. Invece, il MES "può intervenire anche prima" che la crisi di una nazione diventi disperata. Però, prosegue, "la correzione di questo

errore richiede uno sforzo pedagogico vis à vis con i parlamenti e la pubblica opinione". Insomma, Buti indica anche un percorso "educativo" per gli scettici;
infine, al quarto e ultimo punto della lettera, il candidato italiano sostiene che il fondo Next generation EU, con i suoi 750 miliardi di euro approvati a luglio 2020 in piena pandemia, "ha creato una situazione completamente nuova". Per questo, "il MES deve lavorare di più e a maggior contatto della Commissione". In altre parole, visto che oggi nessuno lo vuole, il MES deve andare dove nasce la pioggia dei denari. In questo modo risulterà più digeribile anche ai più dubbiosi,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza del contenuto della lettera di autocandidatura del dottor Marco Buti alla poltrona di direttore generale del meccanismo europeo di stabilità;
se ne condivida gli intenti e quindi la linea chiaramente di *austerity* sbandierata nella missiva;
se, pur rispettando i vincoli dell'Unione europea, non abbia il dovere di difendere prioritariamente i diritti dell'Italia, invece di accedere a "forche caudine" e programmi autoritari imposti dall'Europa "matrigna" tramite il MES, nel filone della dottrina totalitaria neoliberista, che ha già sostituito, con l'entrata in vigore del TTIP, gli Stati coi trattati e la giustizia con gli arbitrati.
(4-07106)
LANNUTTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*. - Premesso che:
nel decreto-legge n. 36 del 2022 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, all'articolo 28 è prevista la "Costituzione e disciplina della Società 3-I S.p.A." per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. La costituzione della società è stata motivata al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella missione 1 del piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici;
nel PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241, con la riforma 1.2, supporto alla trasformazione, al codice M1C1-10 con la denominazione "Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo" si descrive il traguardo attraverso "Gli atti giuridici necessari all'istituzione dell'Ufficio per la trasformazione" devono comprendere: a pubblicazione del decreto-legge "reclutamento" (già approvato dal Consiglio dei ministri n. 22 del 4 giugno 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 10 giugno 2021); la pubblicazione di un invito a manifestare interesse; la selezione degli esperti e il conferimento degli incarichi (su base temporanea per la durata dell'RRF). Per la NewCo, le fasi principali necessarie devono comprendere: l'autorizzazione di legge; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza la costituzione della società, che ne fissa gli obiettivi, il capitale sociale e la durata e ne nomina gli amministratori; l'istituzione della società con atto notarile; gli atti necessari per rendere operativa la società (statuto e regolamenti vari);
considerato che:
l'ISTAT nella nota informativa per i sindacati "3-I S.p.A." cita la missione "M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR, indirizzo di dare impulso a un grande partenariato pubblico-privato per la realizzazione di un'infrastruttura fisica per un *cloud* nazionale su cui basare servizi e piattaforme del settore pubblico e privato, attraverso la realizzazione del polo strategico nazionale della pubblica amministrazione e la realizzazione del *cloud* Italia;
è evidente infatti che nel processo di aggregazione e razionalizzazione, alcune amministrazioni dovranno attuare la migrazione dei loro sistemi informativi e infrastrutturali verso quelli di organismi in grado di garantire i nuovi *standard* in termini di qualità e sicurezza. La nascita della 3-I, oltre a contribuire al perseguimento degli obiettivi indicati nella missione 1 del PNRR consentirà ai tre istituti di garantirsi un governo diretto, efficace e stabile nel tempo dei propri sistemi e delle proprie strategie ICT, aspetto di primaria importanza soprattutto per ISTAT e la sua esigenza di "indipendenza" e "autonomia" quale fattore abilitante il suo ruolo istituzionale;

nel *dossier* sull'AS 2598 "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" si rileva che "andrebbe chiarito il procedimento di quantificazione del volume d'affari, presumibilmente legato ai servizi che la nuova società erogherà nei confronti degli enti destinatari";

tenuto conto che:

lo statuto della nuova società sarà definito con deliberazione congiunta dei presidenti dei tre istituti e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società; definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale;

il consiglio di amministrazione della società sarà composto da cinque membri: Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del lavoro e i restanti nominati, uno ciascuno, dall'ISTAT, dall'INPS e dall'INAIL, il collegio sindacale sarà composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

il rapporto tra la società e gli istituti pubblici che la compongono sarà disciplinato tramite un contratto di servizio, in cui saranno definiti: la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni, le compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati;

per consentire il necessario controllo analogo della società 3-I sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro gli atti della società relativi a: a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500.000 euro; b) costituzione di nuove società; c) acquisizioni di partecipazioni in società; d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie; e) designazione di amministratori; f) proposte di revoca di amministratori; g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I o di società partecipate; h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori;

ritenuto, ad avviso dell'interrogante, che:

manca la regolamentazione il più possibile chiara sul perseguimento di finalità di interesse pubblico incompatibile con la finalità di lucro di una società per azioni. Bisogna evitare effetti distorsivi della concorrenza sui mercati dell'*information technology*, evitare gli sprechi e contenere la spesa pubblica, prevenire il malcostume di utilizzare le società di capitale come schermo per eludere i vincoli di finanza pubblica, o per attribuire e remunerare incarichi legati a logiche puramente politiche. La gestione deve essere sottratta alle logiche della politica e tra l'altro non si garantisce l'efficienza e la qualità dei servizi informatici;

manca la regolamentazione il più possibile chiara e precisa sul controllo analogo che verrà esercitato alla società 3-I, un controllo non meramente formale sulla società limitato alla nomina degli amministratori, ma sostanziale e strutturale e, quindi, con la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l'individuazione delle scelte gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare;

manca la disciplina della scelta e nomina degli amministratori, sia l'attribuzione e ripartizione dei poteri gestori in seno all'organo amministrativo non solo su aspetti attinenti alla *governance*, ma soprattutto all'attuazione di quegli "adeguati assetti organizzativi" che costituiscono uno dei cardini essenziali del sistema dei doveri e delle responsabilità degli amministratori;

il regolamento sull'esercizio del controllo analogo della società dovrebbe essere legiferato in Parlamento, mentre soltanto le modalità organizzative dell'esercizio delle funzioni di controllo dovrebbero essere sottoposte all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri o suoi delegati,

si chiede di sapere:
come si intenda esercitare il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A. se *de iure* o *de facto* e se sia esercitato in modo integrato tra gli enti;
se, per la modalità dell'esercizio del controllo analogo della società 3-I preventiva nella coerenza degli atti, concomitante nel monitoraggio nel corso dell'esercizio dei risultati della gestione e successiva, come si intenda risolvere il flusso informativo dati tra "chi gestisce" e "chi decide" tra gli enti ISTAT, INPS e INAIL.
(4-07107)
LANNUTTI - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*. - Premesso che:
nell'ambito della missione 1, componente 1, digitalizzazione della pubblica amministrazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo è stata prevista la riforma 1.2 supporto alla trasformazione della pubblica amministrazione locale che prevede, tra l'altro, la creazione di "una nuova società (NewCo) dedicata a *Software development & operations management*, focalizzata sul supporto alle amministrazioni centrali. La migrazione al *cloud* , infatti, creerà un'opportunità storica di miglioramento delle applicazioni che supportano i processi delle PA. Consolidare in questa NewCo le competenze tecnologiche, oggi frammentate su più attori, consentirà di supportare al meglio le amministrazioni in questo percorso";
l'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede a Roma, a capitale interamente pubblico pari a 45 milioni di euro, interamente sottoscritto e versato da INPS, INAIL e ISTAT (anche sotto forma di trasferimento di beni immobili in proprietà degli istituti, strumenti, mezzi, apparati, infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza), per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici;
considerato che:
nella relazione tecnica a corredo del decreto-legge si legge che agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti (INPS, INAIL e ISTAT) e che il valore di 45 milioni di euro di capitale sociale è stato determinato considerando un volume di affari stimato nell'ordine dei 900 milioni, al quale è applicata l'incidenza percentuale del capitale sociale sul volume d'affari del 5 per cento la stessa di SOGEI S.p.A. (interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze) che presenta il più elevato livello di analogia con la nascente 3-I S.p.A.;
il consiglio di amministrazione della costituenda 3-I è composto da 5 membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i restanti 3 membri designati, uno ciascuno, da INPS, INAIL e ISTAT, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale;
l'Istituto nazionale di statistica presenta notevoli elementi di eterogeneità rispetto all'INPS e all'INAIL, con particolare riguardo alla *mission* che è relativa alla produzione, sviluppo e diffusione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati *standard* scientifici, mentre l'INPS e l'INAIL erogano servizi previdenziali, assistenziali e assicurativi relativamente all'infortunistica sul lavoro;
ritenuto, ad avviso dell'interrogante, che:
la funzione informatica all'interno dell'ISTAT è strumentale e inscindibile da produzione, sviluppo e diffusione della statistica pubblica ufficiale, prodotta in accordo con il codice delle statistiche europee;
il trattamento dei dati a fini statistici, nel rispetto del regolamento generale per la protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), non può che rimanere disgiunto, anche sotto il profilo strettamente informatico, dal trattamento a fini amministrativi per la riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi e per il pagamento di prestazioni previdenziali, assistenziali e risarcitorie;
la situazione che si verrebbe a creare con la costituzione della società 3-I concorrente a di SOGEI, che

già oggi offre servizi e soluzioni IT a numerosi soggetti pubblici dell'amministrazione centrale, rappresenterebbe un ostacolo pressoché insormontabile all'interoperabilità delle principali basi dati rappresentate dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, l'anagrafe tributaria e l'anagrafe previdenziale,

si chiede di sapere:

se all'atto della predisposizione del PNRR fosse già maturata l'idea di costituire una società per azioni per le attività informatiche delle amministrazioni centrali con la partecipazione di INPS, INAIL e ISTAT e in caso affermativo perché sia stata relegata all'interno di una riforma che interessa la pubblica amministrazione locale e non sono stati forniti i doverosi elementi informativi al Parlamento, ovvero, in caso negativo, quale sia il percorso decisionale che ha condotto alla scelta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022 e, in particolare, perché sia stata scartata l'idea di un rafforzamento di SOGEI;

se si ritenga utile rivedere la scelta di affidare la presidenza della 3-I a un soggetto che non rappresenta gli azionisti;

se, infine, si ritenga che l'inclusione dell'ISTAT tra i soggetti che dovrebbero cedere all'esterno la propria "sovranità" informatica non metta a serio rischio l'indipendenza, l'autonomia scientifica e la qualità della statistica pubblica, anche per il depauperamento di risorse umane e strumentali che si verrebbe a creare.

(4-07108)

ANGRISANI Luisa - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

come riportato in una lettera aperta dalle rappresentanze sindacali aziendali CLAP e FABI, il 30 aprile 2022 sono scaduti i contratti di 1.883 *navigator* e di 73 collaboratrici e collaboratori di ANPAL Servizi. *In extremis*, il 27 aprile, è stata individuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali una soluzione temporanea per i *navigator*, attraverso una ricontrattualizzazione di pochi mesi con ANPAL Servizi;

al contrario, dopo numerose sollecitazioni nei tavoli negoziali degli ultimi mesi, l'azienda, soltanto nel tardo pomeriggio del 30 aprile, ultimo giorno di contratto, ha reso nota ai sindacati e ai 73 collaboratori la volontà di non assicurare la loro permanenza al lavoro, producendo una grave lesione delle dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e una scorretta gestione delle relazioni industriali;

il 1° maggio 2022, di fatto, per questi lavoratori è stato il primo giorno di disoccupazione;

a parere dell'interrogante, l'atteggiamento di ANPAL Servizi appare come un atto irresponsabile, che condanna alla disoccupazione la gran parte di questo bacino di precari, peraltro in un contesto segnato da una gravissima incertezza occupazionale dovuta all'intreccio tra gli effetti della crisi pandemica e il forte rallentamento dell'economia causato dalla guerra in Ucraina;

la decisione si rileva come doppiamente sbagliata, poiché si configura, anche, come un trattamento discriminatorio nei confronti di lavoratrici e lavoratori accomunati dallo stesso datore di lavoro, da una comune tipologia contrattuale e dalle medesime scadenze dei *navigator*. Inoltre, come se non bastasse, si tratta di operatrici e operatori in possesso di importanti competenze ed una lunga esperienza, anche ventennale, nel sistema delle politiche attive del lavoro, le cui attività sono ampiamente contemplate all'interno del piano esecutivo 2022 di ANPAL Servizi attualmente in corso; non sussistendo, di conseguenza, neppure problemi di carattere finanziario tali da impedire soluzioni positive. Si tratta prevalentemente di donne, incluse lavoratrici in maternità e lavoratori *over 50*, *target* che pagano ciclicamente il prezzo maggiore delle crisi economiche, compresi i processi di transizione in corso;

valutato che, allo stato attuale, ANPAL Servizi si è dotata del suddetto piano ponte verso il nuovo ciclo di programmazione comunitaria allo scopo di assicurare il supporto necessario anche nell'ambito del programma GOL. Se però si considerano i dipendenti di ANPAL Servizi che hanno scelto di passare alle Regioni, a seguito del superamento dei concorsi pubblici, e le collaboratrici e i collaboratori a cui non è stata trovata una soluzione contrattuale, di fatto emerge un sottodimensionamento di personale, al momento inadeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

considerato che è rilevante la mole degli investimenti e delle nuove funzioni istituzionali che ANPAL

Servizi dovrà svolgere nel quadro del PNRR e della riforma del sistema delle politiche attive. Risulta, pertanto, assolutamente necessario trovare una soluzione immediata per le collaboratrici e i collaboratori, nel quadro più ampio della definizione di un nuovo processo di assunzione a tempo indeterminato che superi definitivamente la precarietà nell'agenzia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di trovare una soluzione immediata per le collaboratrici e i collaboratori di ANPAL Servizi, nel quadro più ampio della definizione di un nuovo processo di assunzione a tempo indeterminato che superi definitivamente la precarietà nell'agenzia.
(4-07109)
CORRADO Margherita, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
con decreto direttoriale 29 dicembre 2020, n. 1799 (si veda "Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione - Aggiornamento - DGABAP" su "cultura.gov.it"), 500 tra archeologi, architetti, storici dell'arte, ingegneri, assistenti tecnici di cantiere e tecnici contabili sono stati selezionati senza concorso pubblico, ma con la sola valutazione di documenti prodotti dal candidato (*curriculum* escluso) per lavorare come consulenti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio fino a scadenza del contratto, rinnovato il 31 dicembre 2021 fino a 15 mesi "e comunque non oltre il 30 giugno 2022";
con decreto direttoriale 8 giugno 2021, n. 554, come modificato dal decreto direttoriale 18 giugno 2021, n. 609, altri incarichi di collaborazione, per archeologi, architetti, ingegneri, esperti di gare e appalti, tecnici contabili, restauratori e storici dell'arte, sono stati messi a bando e assegnati presso gli uffici periferici facenti capo alle direzioni regionali dei musei. A seguire, dopo che le graduatorie regionali sono state unificate su base nazionale e nuove sedi sono state messe a disposizione con decreto direttoriale 4 ottobre 2021, rep. 892, il 31 dicembre 2021 anche i contratti di lavoro individuale di questi collaboratori sono stati rinnovati fino a 15 mesi "e comunque non oltre il 30 giugno 2022";
in qualità di consulenti, appunto, tutti i professionisti coinvolti mantengono la loro partita IVA e continuano a lavorare anche per i privati. Si genera così l'anomalia per cui costoro sono nello *staff* di Soprintendenza come consulenti (e si vocifera che i contratti dei soli collaboratori delle Soprintendenze ABAP saranno rinnovati per altri due anni), ma svolgono anche lavori su beni culturali soggetti all'alta sorveglianza o alla direzione lavori degli stessi uffici di tutela territoriale o di direzione regionale dei musei del Ministero della cultura;
considerato che:
nel comunicato stampa della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia che il 7 maggio 2022 dava conto della prosecuzione del restauro di un busto femminile in marmo di epoca romana imperiale (età tardo-antoniniana) acquisito al patrimonio dello Stato a dicembre 2021 grazie alla consegna effettuata spontaneamente dalla famiglia Trapani Lombardo, si legge che i saggi di pulitura prodromici al restauro vero e proprio sono stati affidati ad F.L. e A.A., qualificati nel testo come "i restauratori della Soprintendenza, coordinati dal funzionario archeologo" benché appartengano al novero dei 500 consulenti di cui sopra, contrattualizzati però come assistenti tecnici di cantiere;
la sfumatura, in sé di poco conto, è però indizio di una certa confusione: esistono, oggi, nelle sedi territoriali del Ministero, restauratori interni alla Soprintendenza ABAP, restauratori esterni, ma consulenti della stessa e restauratori (completamente) esterni. Nel caso reggino, benché incaricati di collaborare come assistenti tecnici, a F.L. e A.A. è stato consentito di intervenire come restauratori sulla scultura romana;
eppure, per approvare un progetto di restauro su un bene culturale, l'amministrazione richiede a ciascun professionista esterno il possesso della specifica categoria per la classe di materiali su cui dev'essere eseguito il lavoro, mentre da un collaboratore che entra a tempo determinato nella pubblica amministrazione quella specifica non si pretende più e accade che qualsiasi restauratore possa lavorare su tutte le classi, non più solo su quelle per le quali è accreditato;
valutato che:

i 500 professionisti ricordati, ai quali si aggiungono i 13 ricorrenti di 9 diverse Soprintendenze che i provvedimenti cautelari del TAR Lazio confermati nel giudizio di impugnazione davanti al Consiglio di Stato hanno imposto al Ministero di contrattualizzare (si veda decreto n. 69 della Direzione generale ABAP del 3 febbraio 2022), nonché di quelli chiamati a collaborare con le direzioni regionali dei musei, potrebbero lavorare e talvolta lavorano, al momento, per un ufficio dello Stato e contestualmente, in quanto ditte individuali, per soggetti privati nei confronti dei quali quello stesso ufficio è chiamato ad esercitare funzioni di direzione o di controllo. Si dà anche il caso ulteriore di una loro partecipazione societaria nelle ditte affidatarie di servizi per i beni culturali soggette appunto, nello svolgimento delle attività in corso, a direzione o controllo da parte della medesima Soprintendenza ABAP;

i profili di potenziale conflitto d'interessi derivanti da quanto detto sono patenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa riferire circa le procedure di verifica della sussistenza di eventuali conflitti d'interesse tra i consulenti a tempo determinato e gli uffici di assegnazione, nonché circa le contromisure assunte dall'amministrazione in tali casi, soprattutto in vista della prevista proroga dei contratti;

se, al fine di garantire la qualità degli interventi ministeriali sui beni culturali pubblici, non ritenga di dover sollecitare un maggior rispetto delle mansioni per le quali i collaboratori *pro tempore* delle soprintendenze e delle direzioni regionali dei musei sono stati selezionati, tanto più che alla candidatura non è stato neppure richiesto loro di associare un *curriculum vitae* attestante le esperienze di studio e lavorative.

(4-07110)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03346 della senatrice Garavini, sullo sviluppo del cosiddetto turismo delle radici;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03349 della senatrice Montevecchi ed altri, sul mercato di opere d'arte digitali in NFT;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03356 della senatrice Pirro ed altri, sull'osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03355 della senatrice Angrisani, sui malfunzionamenti nell'ospedale di Sarno (Salerno).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 435a seduta pubblica del 19 maggio 2022, a pagina 33, alla terzultima riga, prima dell'intervento del senatore Quagliariello, inserire il seguente titolo: "Sul tragico incidente dell'Aquila".

Nel Resoconto stenografico della 437ª seduta pubblica del 25 maggio 2022, a pagina 131, alla penultima riga, sostituire le parole: "del senatore Calandrini", e inserire le seguenti: "dei senatori Calandrini e Zaffini".

1.5.2.2. Seduta n. 440 del 15/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

440a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,35).*
Si dia lettura del processo verbale.
TOSATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 15,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2595, approvato dalla Camera dei deputati, e 2119.

Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Atto Senato che ci apprestiamo a esaminare, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, e introduce nuove norme immediatamente precettive in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Quanto alla relazione da un punto di vista tecnico non vi voglio annoiare e rimando al documento che depositerò. Tuttavia, volevo fare con voi una riflessione, partendo da quanto ha sottolineato anche il nostro presidente Mattarella: il Consiglio superiore della magistratura costituisce un presidio fondamentale voluto dalla nostra Costituzione a garanzia dell'indipendenza e autonomia dell'ordinamento giudiziario e dell'ordine giudiziario, costituisce un ruolo di garanzia imprescindibile nell'ambito dell'equilibrio democratico, non per favorire la condizione dei magistrati, ma per garantire che la giurisdizione non subisca alcun tipo di condizionamento.
Purtroppo, invece, il Consiglio superiore della magistratura è stato travolto dagli scandali, che hanno scosso le fondamenta del sistema della giustizia. La giustizia non è solo sentenze, provvedimenti, atti o scadenze, ma è molto di più: rappresenta il livello di civiltà e testimonia la qualità della democrazia di uno Stato. Non c'è solo il rischio per una più o meno ristretta platea di persone, magari impegnate in attività politica, di finire al centro di inchieste stravaganti e dispendiose, che magari alla fine portano solo all'omicidio politico di chi le subisce. C'è un grave, gravissimo *deficit* di democrazia all'interno dei rapporti e dei poteri democratici del nostro Paese. *(Brusio)*.
Presidente, le chiedo la cortesia di richiamare i colleghi.
PRESIDENTE. Ha ragione, presidente Ostellari. Sa che io sono sempre molto solerte in questo.
Colleghi, vi chiedo di abbassare moltissimo il volume della voce, se non addirittura di non parlare. Stiamo ascoltando il presidente Ostellari che sta svolgendo la relazione su questo importante provvedimento, tra l'altro esponendo alcuni punti di vista di cui credo sia opportuno, ciascuno per il suo orientamento, prendere nota.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, come dicevo, c'è un grave, gravissimo *deficit* dei rapporti tra i poteri democratici del nostro Paese.
Cari colleghi, la Lega non sta puntando il dito contro qualcuno, non ce l'ha né con i giudici e nemmeno con il Governo. Chiedo ai rappresentanti, anche del Partito Democratico, di smetterla di usare i provvedimenti per piantare bandierine ideologiche o per creare polemiche. *(Brusìo)*.
PRESIDENTE. Presidente Ostellari, chiaramente non la voglio interrompere, ma lei sta comunque rappresentando tutta la Commissione e anche la maggioranza che sostiene questo provvedimento. Adesso sta svolgendo la relazione, dopo potrà fare queste considerazioni, altrimenti diventa un po' complicato.
OSTELLARI, *relatore*. Presidente, rappresento la maggioranza e ho detto questa cosa proprio per il rispetto che nutro per la mia funzione e per la Commissione giustizia che mi onoro di rappresentare. Quindi, chiedo che i rappresentanti politici tutti siano rispettosi del lavoro del Parlamento e delle Commissioni.
Semplicemente qui si è posto un tema e si chiede che questa Assemblea non fugga davanti agli interrogativi degli italiani e dei magistrati che lavorano, la stragrande maggioranza dei quali lavora in silenzio. Si è chiesto semplicemente di lavorare in Commissione, di poter essere liberi di rappresentare, all'interno della Commissione, le idee di tutti; questo è il lavoro che è stato fatto, garantendo la trasparenza, lo spazio e quindi il lavoro a beneficio di un provvedimento.
In veste di relatore (l'ho fatto in Commissione e lo faccio anche in Assemblea) chiedo che il Parlamento abbia il coraggio di guardare in faccia i problemi e di aumentare il livello di civiltà e di qualità della democrazia nel nostro Paese. Forse per qualcuno è importante licenziare velocemente le riforme (e non mi riferisco ovviamente alla ministra Cartabia); io credo che, invece, siano importanti il

dibattito, l'approfondimento e la possibilità di essere liberi all'interno del lavoro che deve essere garantito nel nostro Parlamento. Credo che riforme come questa abbiano la necessità di essere fatte bene: non velocemente, ma bene; non in fretta, ma con coscienza e scienza. Credo che un *surplus* di approfondimento, come è stato chiesto da tanti, e uno sforzo di dialogo e di collaborazione facciano bene a questa riforma, ai nostri magistrati, ai cittadini e anche al futuro del nostro Paese. Questa è la riflessione che intendevo fare.

In conclusione, auguro buon lavoro al Senato, affinché sia dato ampio spazio al dibattito, come siamo abituati a fare per provvedimenti che caratterizzano in positivo il nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, quello oggi in discussione è un provvedimento importante quanto sofferto: è la legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario, di riforma del processo civile, di riforma del processo penale, nonché di modifica della crisi di impresa. Si tratta di una serie di interventi che questo Governo ha messo in piedi. Piaccia o non piaccia, in un anno e poco più il Governo Monti e il ministro Cartabia, appoggiati da questa maggioranza, hanno creato queste condizioni. *(Commenti).* Volevo dire Governo Draghi: è un *lapsus calami*.

In realtà, la questione è viziata dal fatto che pochi giorni fa gli italiani sono stati chiamati a votare su un *referendum* che, qualora avesse visto il prevalere dell'affermazione del voto popolare, avrebbe comunque modificato parte (almeno attraverso tre quesiti) di alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge oggi al nostro esame. Io dico che il presente disegno di legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario contiene degli aspetti positivi: limita il sistema delle porte girevoli, limita ed impone una riduzione dei cosiddetti magistrati fuori ruolo che occupano i Ministeri (il magistrato ministeriale è quasi un ossimoro) e comunque stabilisce anche dei limiti ben precisi, dei paletti molto stringenti alla possibilità di passare dalla magistratura alla politica e ritornare immediatamente, come se nulla fosse, in magistratura. Sicuramente queste misure ci sono e sono scritte nella riforma, che contiene le nuove norme per l'elezione del CSM, che viene anche ampliato nel numero (al riguardo confesso la mia perplessità), ma con un sistema elettorale che certamente non è quello che qualcuno divisava o che avrebbe divisato, perché probabilmente era più favorevole. Se gli italiani non sono andati a votare per questo *referendum,* lo si deve alla faccia di ciò che è successo, e cioè allo strapotere della magistratura, ma anche a ciò che Cossiga ha detto: la faccia di Palamara non poteva essere un elemento di garanzia di questo sistema. Vogliamo capirlo o no? *(Applausi)*.

Avremmo pensato che il tema della giustizia si sarebbe risolto nella pura e semplice semplificazione di ciò che succedeva all'hotel Champagne, come se fosse qualcosa di non noto; purtroppo era qualcosa di straordinariamente noto per gli addetti ai lavori e questa è l'Italia. Se Montesquieu nell'opera «De l'esprit des lois» citava la separazione dei poteri, noi sappiamo che nel nostro Stato c'è l'unicità dei poteri. L'unicità dei poteri dei magistrati è un fatto indubbio, ma la colpa è della politica, che dal 1992 non ha saputo fare nulla. Abbiamo contrapposto giustizialismo e garantismo secondo una concezione che non è sostenibile, perché i cosiddetti giustizialisti sono divisibili quantomeno in due categorie: quelli che pongono l'accento su esigenze securitarie, anche comprensibili, e quelli che hanno, invece, posto l'accento sull'aspetto morale, cioè il fatto che c'è una classe dominante che vive di privilegi ed una classe che non li ha. È giusto dal punto di vista sostanziale, ma è assolutamente sbagliato nel messaggio dell'«uno vale uno». Lo dico agli amici del MoVimento 5 Stelle e sarebbe anche il caso che talvolta anche da parte loro incominciasse un *mea culpa* e un'autocritica rispetto a ciò che hanno fatto e a cosa hanno fatto con il provvedimento cosiddetto spazza corrotti, con la riforma della prescrizione. Sono tutti aspetti a cui finalmente questo Governo è riuscito a porre un freno, non dimentichiamocelo. *(Applausi)*.

Siamo veramente sicuri e convinti? Agli amici della Lega dico che sono stato un raccoglitore di firme, ho costruito e partecipato a banchetti per raccolta di firme per il *referendum,* ma probabilmente non abbiamo centrato i temi che stanno nella carne viva della questione della giustizia. È bene ricordare - signor Sottosegretario, lei questi numeri li conosce bene - che ci sono sei milioni di cause pendenti in

Italia, un panpenalismo esasperato, 6.000 norme incriminatrici oltre alle norme del codice penale e anche a quelle sul funzionamento del rito, cioè del codice di procedura penale. Abbiamo pensato che qualsiasi problema si risolva solo ricorrendo alla via penalistica e sappiamo che il risultato è stato l'indeterminatezza della norma e la violazione del principio di legalità e di tipicità. Il traffico di influenze, ad esempio, è un reato che non spaventa nemmeno Chiara Ferragni, che è una nota *influencer*. Siamo sinceri: abbiamo costruito un sistema penale sull'ipotesi che qualsiasi problema in Italia avrebbe trovato una soluzione nell'inasprimento della pena, in un'esigenza carceraria e non pensando ai veri problemi della giustizia. Qual è stato, quindi, il rischio? Quanto all'unicità del potere del magistrato, Montesquieu diceva che sarebbe un dramma se in una sola persona si sommasse la figura di chi fa le leggi, di chi le applica e di chi deve giudicare sui diritti. Ebbene, queste tre figure le ritroviamo in una sola, perché i magistrati sono nei Ministeri, fanno le leggi, le applicano perché sono nell'Esecutivo e poi esercitano anche una funzione giurisdizionale. Ma la soluzione del problema non era nei *referendum* e nei quesiti referendari, che ponevano alcune questioni sostanziali importanti come la legge Severino, ignorate e snobbate da una TV di Stato che non ha saputo guardare ai diritti fondamentali: penso alla sospensione dopo la sentenza di primo grado o all'applicazione retroattiva sulla base del principio che, trattandosi di norma di matrice amministrativa, era applicabile retroattivamente; un mostro giuridico che qualcuno è riuscito a sostenere e con il quale sono andatati avanti per anni.

Chiedo scusa se sto abusando della vostra pazienza, ma sto esaurendo i già pochi argomenti che fanno parte delle mie scarse conoscenze. Le definisco scarse perché purtroppo ci siamo abituati ad un linguaggio deludente. Non so se sia conseguenza dei *social*, non so a chi dare la colpa o se sia colpa di qualcuno, ma non c'è più la cultura dell'approfondimento in questo Paese; c'è solo la cultura di chi insegue i sondaggi, non di chi è *leader* ma di chi è *follower* e noi continuiamo ad andare avanti così. Pensavamo che su alcuni quesiti avremmo risolto il problema, ma è impossibile spiegare la separazione delle carriere, è impossibile spiegare i meccanismi di votazione all'interno del CSM, è stato impossibile perché non è stato dato spazio ai promotori del "sì" per spiegare quanto fosse necessario modificare questo sistema.

Abbiamo un processo penale che, come ha ricordato un noto magistrato, è una carrozzeria della Ferrari montata su una Cinquecento, un rito accusatorio messo all'interno di un sistema costituzionale che non regge, che non sta in piedi. Penso all'obbligatorietà dell'azione penale: mi spiegate perché esiste ancora l'obbligatorietà dell'azione penale, quando il 60 per cento dei procedimenti finiscono in archiviazione? Ricorriamo a norme che sono indeterminate e quindi, essendo indeterminate, non generali e astratte come vorrebbero il diritto generale e la teoria generale del diritto, consentono di aprire provvedimenti anche laddove non c'è il benché minimo straccio di prova, laddove l'articolo 125 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, che quasi sempre ignoriamo, a partire da noi avvocati, perché non siamo convinti di questo, dovrebbe impedire che si prosegua un'azione penale laddove non ci sono i presupposti.

Credo che questo provvedimento debba essere licenziato così com'è. Probabilmente non viviamo nel migliore dei mondi possibili e forse questa è la peggiore delle riforme possibili in questo momento, perché scontenta tutti e quindi accontenta tutti. Scontenta i magistrati, che pensano di avere vinto ma non hanno vinto, perché gli italiani non sono andati a votare. Avrebbero vinto quelli che inneggiavano a non andare a votare, perché inneggiavano ad andare al mare. Qui le condizioni sono diverse. Ma la riforma scontenta, evidentemente, anche parte dell'avvocatura.

È però una riforma che nel complesso consente a questo Paese di andare avanti, di affrontare le sfide che ha davanti: prima di tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la ricostruzione progressiva di questo Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, Gramsci, nei «Quaderni dal carcere», scriveva che il momento dell'egemonia è essenziale nella sua concezione statale e nella valorizzazione di un fronte culturale. Si può dire che i partiti sono gli elaboratori delle nuove intellettualità integrali e totalitarie. Per raggiungere l'egemonia occorre conquistare le aree di maggiore influenza culturale: la scuola, in

tutti i suoi gradi, i giornali, le riviste, l'attività libraria, le istituzioni scolastiche, oltre, ovviamente, alla magistratura. Questi sono i «Quaderni dal carcere» di Antonio Gramsci; sono stati scritti all'incirca cento anni fa. La scuola, secondo Gramsci, insieme ai giornali, alle riviste, all'attività libraria e alla magistratura, è uno strumento per raggiungere l'egemonia. E per Gramsci, l'egemonia e il totalitarismo sono essenzialmente la stessa cosa, fatta eccezione per l'uso della violenza fisica.

Quando le forze che si ispirano al marxismo, poi comunismo, poi *democrats*, poi *liberals*, oggi PD, compiono operazioni di egemonia, come quelle che abbiamo sentito nelle intercettazioni tra Palamara, Lotti, Zingaretti, Minniti e molti altri esponenti del PD, non fanno, dunque, nient'altro che realizzare un progetto egemonico, una strategia scritta a chiare lettere cento anni fa.

Noi magari non abbiamo letto Gramsci, ma vi assicuro che loro lo hanno fatto. Dunque, è velleitario e anche un po' ingenuo prendersela perché le azioni di Governo di centrodestra vengono regolarmente frustrate dall'azione di una parte della magistratura politicizzata. Le parole di Palamara su Salvini, che va comunque colpito anche se non c'entra nulla, risuonano, da ultimo, anche nelle ultime udienze delle aule di Milano, dove si celebra l'ennesimo processo contro Silvio Berlusconi, accusato da ultimo di immoralità che, se forse è un peccato, non è certo un reato.

Ma dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che le stesse situazioni si sono venute a creare nei processi contro Virginia Raggi e contro Chiara Appendino. Oppure, rivolgendomi ai colleghi di Italia Viva, nei processi contro i genitori di Renzi. Tutti processi magari conclusi con assoluzioni, ma che sono serviti allo scopo di gettare l'ombra sull'avversario politico. Questa è l'egemonia: eliminazione dell'avversario.

I totalitarismi lo facevano col carcere, con il *lager*, con il *gulag*, con il plotone d'esecuzione; l'egemonia lo fa così, con i processi politici, con la demolizione mediatica, la ridicolizzazione dell'avversario, l'uso strumentale dell'istruzione, dell'educazione e della cultura per dare la morte civile a chi si opponga al pensiero *liberal*.

Il risultato non cambia. Quando, e non sono pochi, qualcuno cede al suicidio davanti a una tale mole di pressione, poi scorrono lacrime di coccodrillo. Alcuni se ne vanno dalla politica, altri ancora vengono costretti al silenzio: il sistema funziona molto bene.

Il problema, però, cari colleghi, e mi rivolgo soprattutto a chi siede alle mie spalle, non sono loro. In fin dei conti, loro sono coerenti con se stessi: portano avanti la stessa strategia da cento anni. Il problema siamo noi, cioè le altre forze politiche.

Saremo o no capaci di costruire un apparato normativo in grado di garantire l'indipendenza di uno dei più formidabili poteri che lo Stato Leviatano abbia preteso per sé, cioè la magistratura? A leggere questa riforma, onestamente, cari colleghi, non posso che rispondere negativamente. I passi sono stati timidi, a volte inutili, spesso di facciata. Certo, si potrebbe dire, e lo diremo, che è meglio di niente. Sul rapporto tra magistratura e politica, però, non si è avuto il coraggio di essere chiari: chi entra in un partito, da candidato o da eletto poco importa, non può più essere considerato imparziale.

Invece abbiamo ancora le porte girevoli. Sulla separazione delle carriere le parole di Falcone, contrariamente a quanto sostenuto ieri in Commissione dalla collega Cirinnà e dal collega Grasso, sono chiarissime e sono state pronunciate nel 1991, dopo e non prima la riforma del 1989. Diceva Falcone: «un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi di prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa». Occorrono quindi esperienze, competenze, capacità e preparazione, anche tecnica, per perseguire l'obiettivo. Il pubblico ministero «nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere», come invece allora, ma anche oggi, «una specie di para giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nelle carriere, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il pm sotto il controllo dell'Esecutivo. È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione dei pm con questioni istituzionali

totalmente distinte». Invece noi, a distanza di oltre trent'anni da queste parole, abbiamo ancora le due figure completamente indistinte e mescolate.

La responsabilità civile sarebbe la vera riforma della magistratura perché finalmente porterebbe il cittadino, che di professione fa il magistrato - quindi non è un magistrato, ma fa il magistrato - allo stesso livello di tutti gli altri cittadini che fanno altre professioni, ma che sono cittadini. In fin dei conti questa è l'unica professione di fatto completamente irresponsabile sotto il profilo economico. Ciò non può che alimentare il rischio che questa irresponsabilità coinvolga anche ogni altro profilo. Dopo un'assoluzione, dopo un processo portato avanti con dolo o con colpa, chi ha sbagliato dovrebbe pagare e questo non accade. Eppure di tutto questo non vi è traccia nella riforma, nonostante il *referendum* del 1987, quello sì, vinto dall'80 per cento dei partecipanti, che non fu mai trasformato in una legge. Quella volontà popolare è rimasta sulla carta.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura, mi pare evidente che l'unica soluzione di fronte alle *chat* e alle cene all'hotel Champagne, sia quella del sorteggio, magari temperato. La soluzione prospettata dalla riforma che voteremo, presenta tabelle dei distretti elettorali che non saranno neanche scritte dal Parlamento, ma - guarda caso - da quegli stessi magistrati fuori ruolo di cui abbiamo conservato le funzioni in modo essenzialmente compiacente alle correnti che sicuramente si faranno sentire per la definizione dei collegi elettorali.

In conclusione, Presidente, siamo soddisfatti? No, faremo di meglio quando vinceremo le lezioni nel prossimo anno; per ora ci accontentiamo. Noi abbiamo presentato emendamenti a questa riforma, li abbiamo mantenuti, li voteremo con convinzione e invitiamo le altre forze politiche a fare altrettanto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, vorrei fare alcune riflessioni sul dibattito che si è creato in queste ore e in questi giorni a proposito della riforma al nostro esame. Abbiamo sempre detto, come Lega, che siamo favorevoli ad una riforma integrale, organica e incisiva del sistema giudiziario e abbiamo sempre detto che, all'indomani dell'approvazione alla Camera dei deputati, avremmo lavorato in questa Camera per migliorare la cosiddetta riforma Cartabia. Lo abbiamo sempre detto, perché la Lega è stata coerente con se stessa, è stata trasparente nei confronti degli italiani ed è stata anche corretta nei confronti degli alleati che in questo momento compongono la maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Abbiamo sempre detto che la riforma, così come uscita dalla Camera dei deputati, non ci dà soddisfazione e che avremmo provato, così come faremo, a migliorarla presso il Senato. Per chi è malfidato - e la cosa mi dispiace - c'è la rassegna stampa del 22 aprile, in cui si dice chiaramente che la volontà della Lega è quella di migliorare la riforma Cartabia al Senato; lo dice il "Corriere della Sera", lo dice "Libero", lo dice "la Repubblica", lo dice "La Stampa" e lo dice "Il Sole 24 Ore".

E non è vero nemmeno - come qualcuno ha voluto far credere questa mattina - che la volontà di mantenere gli emendamenti al testo sia una reazione al *referendum*. Lo avevamo detto dall'inizio, perché avevamo un convincimento forte e consolidato sin dall'inizio e l'unico effetto che ha suscitato il *referendum* è stato rafforzarlo. Il *referendum* è stato di per sé una grande e straordinaria vittoria, in quanto è stato un esercizio democratico, che noi abbiamo voluto, insieme a tanti altri soggetti politici e della società civile italiana; altri lo decantano, ma evidentemente poi al momento pratico non riescono a dargli il giusto valore. È stato un grande successo anche perché i "sì" hanno prevalso di gran lunga sui "no" e quei 10 milioni di italiani che si sono recati alle urne meritano rispetto e considerazione. *(Applausi)*. In questo momento, l'unico modo per dare rispetto e considerazione è portare avanti quegli emendamenti, per migliorare il testo che è uscito dalla Camera.

Dico per inciso - mi permetto di farlo perché, prima di me, lo hanno detto persone molto più autorevoli di me, che appartengono a un mondo diverso dal mio, ovvero Violante e Spataro - che l'unico vero fallimento in questa vicenda è rappresentato dallo sciopero incomprensibile dei magistrati. Questo è stato l'unico vero fallimento, che ha segnato uno spartiacque tra un vecchio modo di intendere il rapporto tra la magistratura e il Paese e un nuovo modo di intendere quel rapporto, che evidentemente è stufo della vecchia logica e della vecchia interpretazione.

Quindi noi siamo contro la riforma Cartabia? No, per niente. Noi siamo favorevoli a che si riformi la giustizia, altrimenti non avremmo promosso il *referendum*. Diciamo però che la riforma dev'essere degna di questo nome: deve essere una riforma più incisiva, una riforma vera. Non ci accontentiamo dell'equilibrismo che questa maggioranza innaturale comunque impone, perché noi dobbiamo dar conto al nostro Paese e dobbiamo dar conto agli italiani. Quella del CSM - come ha detto prima il collega Simone Pillon - è una riforma scialba, che in realtà non annulla le correnti e non annulla il potere delle correnti. Siamo convinti, ancora oggi, che la via maestra perché ciò accada sia il sorteggio, integrale e temperato. Andiamo sulla logica del sorteggio, perché è l'unica strada che ci consente di spezzare il legame tra le correnti e la magistratura.

Sulla valutazione dei giudici va bene che ci sia un fascicolo annuale e non più quadriennale, ma va anche bene che a pronunciarsi sulla valutazione non siano soltanto i membri togati dei consigli giudiziari, ma anche i membri laici (docenti universitari e avvocati). Sulla separazione delle funzioni avremmo voluto e vogliamo più coraggio (e lo faremo in questo dibattito, oggi in quest'Aula), perché si decida dall'inizio del percorso lavorativo e professionale se si sta dalla parte della magistratura requirente o se si sa dalla parte della magistratura giudicante. *(Applausi)*.

Anche sulle porte girevoli siamo d'accordo, perché riteniamo che chi fa politica debba rimanere fuori dalla magistratura. Chi decide di appartenere a un partito o movimento politico decide, in maniera legittima, di non essere più imparziale e abbracciare un'ideologia, un mondo e determinate logiche che non gli consentono più di essere magistrato. Questo, che purtroppo il testo su cui stiamo lavorando non prevede, deve valere non solo per chi ha l'onore e l'onere di essere eletto all'indomani di una campagna elettorale, ma anche per chi vuole semplicemente candidarsi. Il momento del discrimine è non l'elezione, ma la candidatura: in quel momento si manifesta la volontà di appartenere a un'area politica, piuttosto che a un'altra.

Siamo soddisfatti dello *stop* alle nomine a pacchetto e anche della riduzione del numero dei magistrati che - lo dico con rispetto - vengono "parcheggiati" presso i Ministeri. Avremmo però voluto più coraggio, incisività e organicità. Qualcuno dice: facciamo presto, perché ce lo chiede l'Europa e perché dobbiamo attuare il PNRR. È vero e questa volontà va rispettata. Tuttavia, come ha detto prima il presidente Ostellari, l'Europa ci chiede non solo di fare presto, ma anche di fare bene e meglio rispetto a quanto è stato fatto in passato. Diciamo di più: dobbiamo riformare il sistema giustizia perché ce lo chiedono l'Italia e gli italiani da decenni (e non da qualche mese, come l'Europa) affinché il nostro Paese sia all'altezza della sua storia e della sua grande civiltà.

Per questo motivo non possiamo sciupare quest'occasione storica, che non si ripresenterà in questa legislatura. Certamente lo faremo nella prossima, quando ci sarà una maggioranza di centrodestra più coraggiosa, omogenea e con una visione diversa e più sana del sistema giustizia.

Rivolgo un ultimo appello a quest'Assemblea. Parliamo di giustizia, cioè di quel pezzettino del nostro sistema Paese che giudica, in alcuni casi, la nostra libertà e, in altri, il nostro patrimonio. Sfruttiamo quest'occasione storica per fare una vera e reale riforma che gli italiani vogliono e per la quale ci hanno dato fiducia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa riforma nasce male e si sviluppa peggio. Nasce male perché si fonda su un presupposto molto triste, ossia il tradimento, da parte della principale forza politica presente in questo Parlamento, di 11 milioni di elettori che mai avevano dato mandato agli eletti di sedersi al tavolo con Forza Italia e PD per rivoltare sottosopra la giustizia. Questi elettori, anzi, avevano dato un grande mandato per far sì che il nostro Paese diventasse più giusto e non fosse più quello con il più basso indice di libertà di stampa e il più alto in termini di corruzione in Europa.

Con queste premesse e con un falso (ossia che ce lo chiede l'Europa), questa riforma arriva in Aula. Ripeto che si tratta di un falso, perché l'Europa chiedeva di rendere efficiente la giustizia e non di stravolgere l'ordinamento giudiziario.

L'Europa non chiedeva di dare la possibilità ai partiti, che sono nati dopo Tangentopoli e che su quella scia hanno continuato, di prendersi una rivincita sui magistrati. Non chiedeva questo l'Europa: invece,

è stata fatta una pessima riforma del processo penale, che non accorcerà i tempi della giustizia, ma che semplicemente cancellerà la giustizia nel nostro Paese. Non ci sarà giustizia, con i processi liquidati in appello.

Chiediamoci dunque il perché di questa riforma. Essa viene fatta perché si coglie l'occasione di aver sottomesso il principale partito di opposizione per prendersi qualche rivincita sui magistrati. La scusa è il disastro Palamara, ma è una scusa, perché non si affrontano e, anzi, si peggiorano le condizioni che hanno portato a tale disastro, né si affronta con coraggio, come sarebbe stato invece necessario ed opportuno, la questione delle correnti, che da questa riforma verranno facilitate nel controllare il CSM. Non si affronta nemmeno il nodo del rapporto fra la politica e la magistratura: si tratta di un nodo davvero molto delicato, che ha creato molti problemi nel nostro Paese. Viene da sorridere, pensando che uno degli elementi più forti, ovvero la determinazione dei collegi elettorali, sulla base dei quali si voterà per il CSM, viene addirittura sottratto al Parlamento, per riconsegnarlo mani e piedi proprio alle correnti, che lottizzavano non solo il CSM, ma anche il Ministero della giustizia, in cui c'era Fulvietto, come capo di Gabinetto dell'allora ministro Bonafede. Ci ricordiamo come lo chiamava Palamara: Fulvietto. Ebbene, consegniamo al Ministero della giustizia la possibilità di prevedere quali siano i collegi elettorali e quindi li consegniamo esattamente a quel sistema che la riforma dice di combattere.

Cosa sta combattendo, dunque, questa riforma? Essa sta combattendo l'autonomia e l'indipendenza del magistrato, che viene messa in discussione, trasformando il magistrato in un burocrate, che si deve occupare di processi da poco per non danneggiare la sua carriera, che si deve occupare delle statistiche e che deve stare attento a non disturbare i potenti, che possono permettersi grandi collegi difensivi e di poter ribaltare in tanti modi le decisioni dei giudici. Ebbene, questi giudici verranno valutati proprio sulla base del fatto che non si saranno uniformati ai propri colleghi: meno si saranno uniformati e più saranno penalizzati. Dobbiamo dunque ricordare, visto che tanti "coccodrilli", anche presenti in quest'Aula, ricordano ogni anno i magistrati che hanno perso la vita nella lotta contro le mafie, che quei magistrati erano proprio quelli che non si uniformavano al cattivo andazzo dei propri colleghi: si tratta di magistrati il cui sacrificio viene offeso con questa riforma, magistrati come Giovanni Falcone, che con questa riforma non avrebbero avuto nessuna possibilità di operare. Questo è il segno della riforma al nostro esame.

Per questo motivo Italexit è assolutamente contrario a questa riforma, che è addirittura inemendabile e che non ha nessun collegamento col PNRR, ma molto ha a che fare con la corruzione del nostro Paese. *(Applausi)*. Come Paese pagheremo carissimo questa riforma, e non solo come un'occasione mancata, ma come l'occasione in cui il Parlamento avrebbe potuto veramente discutere - cosa che non ha potuto fare, e si è visto - nelle Aule del Senato di una vera riforma che tenesse lontani Palamara e gli altri maneggioni dalla politica e dalla magistratura. Questo fanno i maneggioni come Palamara: occupando il CSM e occupando *manu militari,* coi propri sodali, il Ministero della giustizia e le stanze degli uffici legislativi della politica, mettono le mani su un potere decisionale che spetta a queste Assemblee, che invece sono state defraudate ancora una volta da questa cattiva politica.

Non ci si venga a raccontare che ce lo chiede l'Europa; non ce lo chiede l'Europa, assolutamente. Qua si cerca di mettere la museruola ai giudici, che non potranno più raccontare nemmeno delle loro inchieste; le racconteranno soltanto gli inquisiti, gli indagati e gli arrestati, sempre grazie alle riforme passate tramite il tradimento degli italiani. Ebbene, questa riforma farà cadere sulla giustizia il macigno della fine delle grandi indagini: nessun magistrato potrà più farle; addirittura, si arriverà all'interferenza massima nell'autonomia della magistratura, che è quella del potere politico nell'organizzazione delle procure, che dev'essere ovviamente portata a conoscenza.

Non è soltanto un'operazione verticistica del procuratore, e noi sappiamo con Palamara che cosa vuol dire controllare pochi magistrati invece di avere un potere diffuso, orizzontale o autonomo. Avere pochi magistrati da controllare, i procuratori, è molto più facile da gestire per un sistema alla Palamara. Bene, addirittura anche questo sistema verticistico passerà dal Ministero della giustizia, quindi dalla politica, che indicherà quali siano gli obiettivi da percorrere.

Per tutto questo diciamo no a questa riforma. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al Senatore Urraro - che mi perdonerà - faccio la

seguente comunicazione all'Assemblea.

Com'è noto, da domani viene meno l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree in occasione delle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi collegiali, nonché nel corso dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico.

Naturalmente, ciò non fa venir meno la possibilità per ciascun senatore, ove lo ritenga, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che continueranno a essere resi disponibili - questo è importante - con le ordinarie modalità.

È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, l'intervento odierno di cui si discute è assai rilevante per l'ordinamento giudiziario vigente, sia con riferimento alla materia strettamente ordinamentale, e dunque alle modalità di elezione e funzionamento del CSM, sia quanto al sistema organizzativo della stessa magistratura.

Le innovazioni oggetto della discussione presentano profonde implicazioni tra la proposta sulla tenuta di fondamentali principi e diritti costituzionalmente garantiti; la precisione del modello di organizzazione nella definizione di ruoli, compiti e attribuzioni, infatti, dev'essere rispettosa delle prerogative costituzionali assegnate agli attori essenziali del servizio giustizia: la magistratura, ma anche l'avvocatura.

Riforma dell'ordinamento giudiziario, nuove norme in materia ordinamentale, organizzativa, disciplinare, ricollocamento in ruolo dei magistrati e costituzione e funzionamento del CSM: la riforma mira ai criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e soprattutto al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, ai principi e ai criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Il testo su cui abbiamo ampiamente discusso anche nella lunga interlocuzione in Commissione - e ringrazio tutti i colleghi per l'impegno - detta principi per lo svolgimento di procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi, dalla pubblicità delle stesse al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti e alle stesse audizioni dei candidati. Interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito degli stessi candidati. Il legislatore delegato, in ogni caso, dovrà tener conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive.

Di non poco conto sono i principi e i criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando anche la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare ai progetti inviati al Consiglio superiore della magistratura e semplificando anche le fasi successive di approvazione.

Il provvedimento individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Un punto chiaro su cui ci siamo soffermati, anche con interventi migliorativi in ordine alla valutazione di professionalità dei magistrati, è quello che contiene, all'articolo 3, determinati principi e criteri direttivi di merito molto chiari sul funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica. Lo stesso articolo attiene anche ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in

sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

È chiaro il riferimento anche a un intervento sulla disciplina dell'accesso stesso in magistratura, dettando principi nuovi e criteri direttivi che sono volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Si lavorerà pertanto per consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza per prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo, oltre a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione del grosso investimento previsto dal PNRR.

L'articolo 5 detta principi molto chiari in ordine alla disciplina dei fuori ruolo, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Bisognerà individuare - su questo punto ci siamo particolarmente spesi - tra i vari incarichi extragiudiziari quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono essere svolti ponendosi in aspettativa, dettando una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere anche a livello internazionale, garantendo un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati - e siamo intervenuti specificamente sul punto - che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo, quanto la tipologia degli incarichi che essi potranno assumere. Bisognerà prevedere quindi che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto funzioni giudiziarie per almeno un certo numero di anni e consentire il collocamento fuori ruolo solo quando l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario per il suo specifico grado di preparazione, per la sua competenza e per la sua esperienza e l'incarico stesso corrisponda a un interesse specifico dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno eventuali ricadute dell'incarico su imparzialità e indipendenza dello stesso magistrato.

Importanti sono anche le modifiche su cui siamo intervenuti in merito all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione e di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o di coniugio o di tramutamenti ad altra sede o ufficio.

Si interviene sulla norma del 1941, prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono previste per un triennio). Si aggiunge un ulteriore punto, prevedendo che il dirigente dell'ufficio verifichi che la distribuzione dei ruoli e dei carichi garantisca obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio, assicurando costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio e tra tutti i magistrati delle sezioni e dei collegi.

In conclusione, si tratta di una riforma significativa, che pone il tema del rapporto tra poteri. Non è la riforma che avevamo auspicato e da ciò derivano i nostri interventi migliorativi, che anche nel seguito illustreremo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ci stiamo occupando, com'è noto, del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM. Il testo che stiamo esaminando prende spunto dal testo Bonafede (Atto Camera 2681), che però è stato modificato in parti significative dagli emendamenti presentati dal ministro Cartabia e approvati nel Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2022 e ulteriormente subemendato da interventi normativi votati alla Camera.

Di certo questa non è la nostra riforma, non è la riforma che il MoVimento 5 Stelle avrebbe voluto. Infatti, il testo definitivo, che giunge oggi all'attenzione dell'Assemblea del Senato, segna importanti passi indietro rispetto al più incisivo e coraggioso testo dell'ex ministro Bonafede; testo che - lo ricordo - fu osteggiato in ogni modo da precisi settori politici e - ne sono convinto - fu una delle cause della caduta dei precedenti Governi. *(Applausi)*.

Tuttavia, grazie alla caparbietà del MoVimento 5 Stelle, sono presenti in questo provvedimento aspetti importanti, come ad esempio lo *stop* alle cosiddette porte girevoli tra magistratura e politica. Tutti hanno il diritto di partecipare alle competizioni elettorali o di avere ruoli di governo, anche i magistrati ovviamente. Ma se un magistrato entra in politica (e ne siamo felici), venendo eletto dai cittadini

oppure nominato dal Governo, quando finisce il proprio mandato non può tornare nelle aule dei tribunali e questo per garantire la terzietà e l'imparzialità di chi opera in questo settore così strategico per il Paese e anche per garantire i cittadini, che chiedono giustizia giusta e celere.

Alcune ulteriori restrizioni sono previste anche per quei magistrati che si candidano, ma non vengono eletti. Il tutto - lo ribadisco con forza - senza alcun intento, se non quello di assicurare il bene supremo dell'indipendenza della magistratura e della terzietà dei magistrati, che sono ambedue capisaldi dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle.

Voglio rimarcare altri aspetti importanti, che riguardano l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Uno di questi prevede che l'assegnazione di tali incarichi si decida in base all'ordine cronologico delle scoperture, in modo da evitare le cosiddette nomine a pacchetto, cioè scongiurando il realizzarsi di eventuali accordi spartitori tra le diverse correnti di magistrati. Anche questo aspetto è stato ripreso dal testo originario dell'ex ministro Bonafede.

Inoltre, viene dato un peso importante alla formazione dei magistrati, prevedendo appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, sia prima, sia dopo l'accesso alla nuova funzione, dando al contempo valore al possesso di caratteristiche specifiche e rilevanti nel decidere l'assegnazione di tali incarichi.

Inoltre, si migliora la trasparenza delle procedure di selezione, con la pubblicazione sul sito Intranet del CSM (noi del MoVimento 5 Stelle avevamo invece richiesto la pubblicazione sul sito Internet del CSM) di tutti i dati del procedimento, nonché dei vari *curricula*, proprio per dare la trasparenza che i cittadini richiedono e meritano. Per quanto riguarda, invece, le pubblicazioni scientifiche dei magistrati, grazie a un nostro subemendamento presentato alla Camera la commissione esaminatrice dovrà tenerne conto, con speciale riguardo alla rilevanza scientifica della stessa.

Un altro aspetto a nostro giudizio importante, su cui si interviene, è quello che riguarda le modalità e i tempi di accesso alla magistratura, con l'obiettivo specifico di ridurre i tempi tra la laurea dell'aspirante magistrato o magistrata e l'immissione in ruolo, abbandonando l'attuale modello del concorso di secondo grado. Ricordo infatti che con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006 il concorso in magistratura è divenuto di secondo grado; prima, infatti, potevano partecipare al concorso i laureati in giurisprudenza semplicemente dopo il completamento degli studi universitari.

Il testo in esame riprende in buona parte l'originario disegno di legge Bonafede, prevedendo una serie di aspetti che elenco in maniera veloce: l'accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea, come ho detto, decadendo l'obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione; la valorizzazione dei tirocini formativi, prevedendo la possibilità di iniziarli dopo il superamento dell'ultimo esame del corso di laurea, quindi senza aspettare la laurea finale, e l'attribuzione alla Scuola superiore della magistratura, come accennavo prima, dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per tirocinanti, anche in sedi decentrate. Il testo prevede anche la facoltà di svolgere i corsi di preparazione al concorso in sedi decentrate per chi abbia svolto attività a tempo determinato presso l'ufficio del processo per l'attuazione degli obiettivi del PNRR; sono poi previsti tre elaborati scritti (civile, penale e amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea), che devono essere finalizzati ad accertare le capacità di inquadramento teorico-sistematico del candidato. Infine, è prevista la riduzione delle materie orali, ma con l'aggiunta del diritto della crisi e dell'insolvenza.

Questa riforma è il risultato di un faticosissimo compromesso tra le diverse visioni politiche che contraddistinguono l'attuale composita maggioranza di Governo ed è frutto di un lungo lavoro, che peraltro ha lasciato parzialmente insoddisfatti noi del MoVimento 5 Stelle, ma anche altre forze politiche. Noi ovviamente preferivamo la riforma Bonafede, da cui l'attuale testo ha preso spunto, ricalcandolo almeno in alcune parti.

Tuttavia, vista questa premessa, non si capisce il comportamento della Lega che, dopo aver approvato questo testo alla Camera, ha deciso di mettere in scena una specie di farsa in Commissione giustizia al Senato, presentando emendamenti che dal nostro punto di vista avrebbero peggiorato di gran lunga questo testo, ottenendo una semplice bocciatura. Lo stesso, peraltro, ha fatto Italia Viva, in questo senso alleata della Lega in Parlamento, così come nella fallimentare campagna referendaria sulla giustizia di qualche giorno fa, di cui abbiamo visto i risultati. *(Applausi)*. Queste due forze politiche

hanno provato a ideologizzare il dibattito in una visione punitiva nei confronti della magistratura, ma gli italiani hanno rispedito al mittente questo maldestro tentativo.

Tra l'altro, viene da osservare che, se non si ha la forza politica di raccogliere 500.000 firme per la proposizione dei *referendum*, ma si ricorre all'intervento di alcuni Consigli regionali, è difficile immaginare che milioni di cittadini vadano a votare, specie se si chiede loro di abolire sostanzialmente la legge Severino, cioè di consentire l'elezione di soggetti che hanno ricevuto condanne, seppur non ancora definitive. Infatti, gli italiani sono rimasti a casa, certificando una vera e propria catastrofe politica di chi li ha proposti e registrando la più bassa percentuale di votanti nella storia di *referendum*.

Evidentemente, però, c'è chi, come Renzi per esempio, non si rassegna e li perde uno dietro l'altro.

Eppure, tutti noi sappiamo, dentro e fuori da questo Parlamento, che la magistratura ha bisogno di interventi importanti, perché ci sono diverse cose che ancora non funzionano. Quei quesiti referendari, però, riuscivano nell'impresa di essere del tutto fuori luogo, fuori contesto e fuori fuoco rispetto agli obiettivi reali e talvolta erano assai dannosi per la legalità e per la giustizia nel nostro Paese.

L'istituto del *referendum* popolare è fondamentale per la nostra democrazia e ha scritto pagine importantissime della storia repubblicana. Questo istituto è stato sempre usato per affrontare tematiche alte che, stimolavano e coinvolgevano le coscienze dei cittadini. Sarebbe stato importante, per esempio, affrontare il tema del fine vita, visto che in Parlamento in questa legislatura - come anche nelle precedenti - non si riesce a trovare una posizione condivisa da una qualsiasi maggioranza. Il *referendum* non va svilito nel tentativo di operare un taglia e cuci di norme nell'esclusivo interesse di alcuni settori politici e non nell'interesse dei cittadini. Spero che una cosa del genere non si ripeta mai più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, oggi stiamo discutendo il disegno di legge n. 2595 approvato dalla Camera, che delega il Governo a riformare l'ordinamento giudiziario e ad adeguare l'ordinamento giudiziario militare ed introduce norme immediatamente precettive in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e di ricollocamento in ruolo dei magistrati e soprattutto di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Esso è articolato in sei capi e 43 articoli.

Naturalmente non potrò soffermarmi su tanti punti, ma cercherò di fare alcune modeste considerazioni e riflessioni su alcuni di essi. Vale ricordare che questo disegno di legge fu presentato alla Camera nel settembre 2020 dall'allora ministro Bonafede; poi - ahimè - il Governo cambiò, subentrò quello attuale (quello dei migliori, per capirci) e la ministra Cartabia ha apportato tutta una serie di modifiche al provvedimento, frutto anche del lavoro della Commissione cosiddetta Luciani. Purtroppo, un giurista e politico dei tempi passati - sono reminiscenze dell'università, queste - Pietro Calamandrei, diceva che quando la politica entra nella stanza della giustizia, la giustizia se ne esce dalla finestra. Considero questa frase quanto mai attuale, tenendo presente anche il pericoloso clima e il pericoloso assetto politico che in questo preciso momento storico si sono venuti a creare, in cui il democratico dibattito politico è stato completamente azzerato e - cosa ancora più grave e pericolosa per la democrazia e per la sopravvivenza dei principi fondamentali della nostra Costituzione - il margine di azione del Parlamento italiano sull'attività legislativa, potere che gli riconosce la Costituzione, è stato completamente massacrato e assassinato, consentitemi il termine, da un Governo assolutista e accentratore.

Come ho detto in altra occasione, siamo - ma soprattutto siete - in tempo: fermatevi. Vi state rendendo responsabili di uno scempio in tutti i settori, che sta portando la nostra Nazione su un baratro senza precedenti. Fermatevi, con un voto contrario a questo provvedimento, che non contiene norme che risolveranno la questione delle correnti nel Consiglio superiore della magistratura, ma contiene solo ed esclusivamente precetti che legheranno le mani della magistratura e soprattutto - perché ce n'è - di quella sana, che esercita e amministra la giustizia in Italia in nome del popolo italiano. Soprattutto vi prego, colleghi, risparmiateci ipocriti interventi che criticano questo provvedimento, ma che poi concedono a questo Governo voti favorevoli e fiducie ad oltranza.

Non io, egregio Presidente, perché potrei essere qui l'ultima voce che i cittadini hanno mandato in

quest'Aula, ma un profilo autorevole, un grande rappresentante della magistratura in Italia quale il procuratore Nicola Gratteri, proprio in merito a questa riforma, afferma che essa, insieme a tutte le altre del ministro Cartabia, che sono deleterie, è una sorta di vendetta che arriva dopo trent'anni. E continua, definendo questa riforma una offesa ai pubblici ministeri. Anziché bloccare il passaggio delle carriere da una funzione all'altra, sarebbe opportuno facilitare il passaggio tra le procure e tribunali, affinché si abbia una competenza completa del magistrato.

Altra importante criticità è rappresentata dal controllo esterno sul lavoro dei magistrati nelle valutazioni di professionalità, riconoscendo il diritto di voto agli avvocati nei consigli giudiziari. Per inciso, nella vita cerco di fare l'avvocato, quindi conosco bene determinate situazioni. Situazione alquanto anomala questa, perché si consente la valutazione di una categoria da parte di altra categoria, che spesse volte integra anche dei gravi casi di incompatibilità.

Tutto questo in violazione dei principi costituzionali dell'autonomia, della indipendenza e della terzietà della magistratura. A nulla è valso il documento che i magistrati hanno redatto. Non solo non sono stati considerati, ma nemmeno ascoltati. Mi devo limitare per questioni di tempo (altrimenti ci sarebbe da parlare anche per ventiquattro ore) o, questi due punti per affermare che quello al nostro esame è un provvedimento grossolano che va collegato alle altre riforme della Cartabia, quale la riforma del processo penale, come un tentativo di piegare la magistratura alla politica di turno, violando così il principio sacro, costituzionale, che vuole la magistratura libera e indipendente.

Onorevoli colleghi, questa è la democrazia in questo momento. Questo è quello che il Parlamento dimostra al popolo italiano in ginocchio, affamato, degradato e venduto all'Europa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, affronto questa discussione con una vena di rammarico. Noi di Italia Viva abbiamo fortemente voluto il Governo Draghi: è un fatto notorio; abbiamo sostenuto il Governo Draghi, fatto altrettanto notorio, e continuiamo a sostenere il Governo Draghi anche oggi in questa sede.

Sono, però, rammaricato e dispiaciuto. Italia Viva ha cercato di portare avanti delle proposte, con un dialogo che fosse costruttivo; di portare avanti una riforma che cogliesse nel segno; di portare avanti alcune proposte che sicuramente avrebbero potuto incidere sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, quindi portando una ventata di novità nella magistratura in genere.

Abbiamo portato queste proposte per dare una risposta concreta e decisiva a questo Governo Draghi, nel quale oggettivamente crediamo, ma non abbiamo avuto alcuna soddisfazione. Nella sostanza, non c'è stato possibile incidere in alcun modo. I nostri emendamenti hanno ricevuto parere negativo; pur se qualche volta abbiamo sentito dire che erano condivisibili, non andavano bene. Poi mi riferirò anche a qualcuno degli aspetti che riescono a connotare in maniera assolutamente sintomatica questa riforma.

La nostra responsabilità oggi l'abbiamo confermata. Oggi abbiamo ritirato tutti gli emendamenti che avevamo proposto. Erano i più numerosi: mi pare fossero circa 86, ma non ricordo con precisione. Li abbiamo ritirati per un senso di responsabilità e anche - devo dire - per il rispetto che dobbiamo al presidente Draghi, per quello che ha fatto già per il nostro Paese, per quello che sta continuando a fare e, sono certo, per quello che farà in un momento tra l'altro di una difficoltà estrema sotto tutti i profili, considerate le contingenze che si stanno presentando in continuazione. Abbiamo manifestato questo senso di responsabilità anche per ossequio al presidente Mattarella che, anche in occasione del suo reinsediamento, ha chiesto con forza di procedere all'approvazione di questa riforma, considerata la grandissima difficoltà nella quale il Consiglio superiore della magistratura ha operato negli ultimi anni, come è stato richiamato da tanti colleghi che mi hanno preceduto.

È doveroso dire però una cosa in questa sede perché rimanga agli atti, perché un domani noi possiamo dire che ve l'avevamo detto, perché domani possiamo richiamare gli errori che noi stiamo evidenziando da quando ormai è stata introdotta questa riforma, che viene chiamata riforma Cartabia, ma che io oggettivamente ho difficoltà a definire così per il rispetto che devo alla ministra Cartabia e per la stima che nutro nei suoi confronti. Ho difficoltà a chiamarla Cartabia perché questa è semplicemente la riscrittura di quello che era stato proposto, con qualche correzione e qualche modifica apportata a quella che era la cosiddetta riforma Bonafede. Eppure ciò è strano due volte

perché ci hanno messo fretta, non potevamo perdere tempo per l'incalzare delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura. Questo però lo sapevamo da un anno e mezzo. Eppure, nonostante questo, si è cercato di abbreviare e accorciare i tempi, incaricando la cosiddetta commissione Luciani. Cosa ha fatto il professor Luciani? Non sono io che debbo dirlo, ma è un fatto notorio. Il professore è una persona di assoluto valore e stimabile. Tale commissione, voluta dalla ministra Cartabia, è arrivata ad alcune conclusioni assolutamente straordinarie. Mi domando perché l'ha voluta la ministra Cartabia se poi tutte le conclusioni sono state disattese e si è ripreso in mano semplicemente quello che era il testo, riveduto e corretto, con qualche passata di bianco, che però si scrosta molto facilmente, rispetto a quella che era del mai rimpianto ministro Bonafede.

Si è detto che questa riforma avrebbe dovuto ristabilire un equilibrio anche fra i poteri dello Stato. Le riforme in tema di giustizia, come abbiamo ripetuto mille volte, non devono mai essere punitive, ma soprattutto non devono mai cedere alle suggestioni. La delicatezza dei temi che trattiamo ha indotto taluno ad introdurre elementi di confusione e devo dire che, proprio poco fa, mi è parso che l'orologio di qualche collega si sia fermato al 2018 e non si sia accorto di quello che è capitato in Italia anche nel corso delle ultime elezioni. La smetterei con i toni trionfalistici e accusatori; non è stata Italia Viva a mistificare la realtà e non lo sarà mai. Chi mistifica la realtà, anche in tempi recenti, sono coloro che si sono pronunciati ripetutamente a ogni piè sospinto, anche con il *referendum* (visto che è stato citato poco fa) sulla riforma di una delle esigenze cautelari che è cosa diversa dalla custodia cautelare. Si è detto che con quel *referendum* si voleva abolire la custodia cautelare. Ho ascoltato tantissime sciocchezze, mi piange però il cuore che vengano dette in quest'Aula, se non altro per la sua sacralità e per il rispetto che dovremmo averne anche fra noi. Dovremmo smetterla con questo modo di fare e cercare di lavorare tutti quanti insieme per conseguire un risultato che sia utile. Ho paura che questa riforma di utile avrà davvero poco. Vedete, infatti, la politica anche di fronte al potere giudiziario non può mai arretrare, deve dare un'impronta, deve collaborare per costruire e creare percorsi nuovi. In molte circostanze, da parte nostra che rappresentiamo il potere legislativo, è stata chiesta una collaborazione in questo senso. È successo infatti che la magistratura stessa ha ovviato rispetto all'incapacità della politica di dare risposte e talvolta lo ha fatto con circolari raccolte anche nel provvedimento al nostro esame. Non abbiamo fatto altro allora che introdurre nella nostra legislazione il contenuto di alcune circolari che erano del CSM. Mi riferisco, per esempio, al tema dell'organizzazione giudiziaria in materia di tabelle; mi riferisco ai temi in materia di conferma degli incarichi direttivi e in materia di valutazione della professionalità. Questo è un tema molto dibattuto, per esempio; si è discusso molto sul perché si debba mantenere il vecchio sistema, ma non voglio introdurre questo argomento perché ci sarebbe davvero tantissimo da dire e il tempo, purtroppo, è sempre tiranno.

Valutando quello che è stato fatto con questa riforma, non si può sostenere qualcosa di diverso rispetto al fatto che questa non è una riforma con la "R" maiuscola, come pretendiamo di farla passare. È una mini riforma, ma soprattutto è una riforma totalmente inutile. Questa è la verità vera. Negli ultimi due o tre anni (sappiamo esattamente da quando) abbiamo parlato e abbiamo ripetuto più volte: basta con il carrierismo dei magistrati e basta con il sistema correntizio. Molto bene. Il sistema che questa normativa sta introducendo premia il carrierismo e le correnti. Anche nella valutazione dei magistrati, di cui parlavo testé, è evidente che interverranno ancora una volta le correnti più forti, che saranno in condizione di determinare una valutazione positiva o negativa dei magistrati.

Certo, non possiamo non dire che sicuramente non nuoce ai cittadini. Ma certamente non giova granché, anche nel sistema europeo. Come dicevo, agevola e favorisce il carrierismo dei magistrati, agevola e favorisce il sistema correntizio. Diciamo che è in continuità con il sistema che era stato introdotto in precedenza. Certamente, con questo sistema, saranno prevedibili i nomi di coloro che saranno eletti nel CSM, ciò che effettivamente volevamo evitare. Avevamo proposto una sorta di estrazione a sorte temperata, ma non è stata accolta nemmeno quella. Si pensava che ci fossero dubbi di costituzionalità, ma noi non concordiamo neanche su questo fatto.

Per ribadire il dato essenziale di questa riforma, credo che basti riferirsi al contenuto dell'articolo 5, laddove si creano alcune incompatibilità, perché si è detto che, quando qualcuno viene distaccato fuori

ruolo, una volta che finisce il periodo non può rientrare. Io apprezzo molto il collega Giacomo Caliendo, che, con la sua consueta correttezza, ha reiteratamente detto che si è trattato di una dimenticanza. Io purtroppo sono meno benevolente rispetto al senatore Caliendo e credo che quella non sia stata una dimenticanza, ma sia stata una svista voluta, con l'intento di escludere i capi dell'ufficio del legislativo dall'elenco delle incompatibilità. Così in questo modo - e passerà in questa maniera, ma spero che vi si possa porre rimedio in un secondo tempo, con un emendamento o con un sistema qualsiasi - si favoriranno tutti coloro che si trovano a svolgere le funzioni di capo del legislativo, che, lungi dal tornare a fare i magistrati, una volta che avranno finito in quel ruolo, avranno la possibilità di andare a ricoprire il ruolo di capo del legislativo.

Questo è un segnale estremamente chiaro e molto profondo di cosa significhi questa riforma, che - torno a dire - non è certamente una riforma che faccia bene ed è una riforma che porta una firma ben definita.

Mi dispiace, perché abbiamo perso un'occasione. La stessa ministra Cartabia ha perso un'occasione straordinaria per lasciare un'impronta che fosse indelebile nella storia del nostro Stato, nella storia della separazione dei poteri e nella storia della magistratura. Ci abbiamo rinunziato. Noi - ripeto - lo stiamo facendo con grande responsabilità; l'abbiamo fatto per senso di responsabilità e per i motivi che ho enunciato poco fa. Però certamente non possiamo tacere. L'auspicio è che, da qui al periodo futuro, ci sia un'effettiva assunzione di responsabilità sui temi cardine del nostro sistema democratico; sono stati il cardine fino ad oggi e lo devono essere ancora, perché noi vogliamo credere nella magistratura, nonostante le storture a cui abbiamo assistito e di cui anche oggi abbiamo avuto dei segnali. Noi vogliamo continuare a credere nella magistratura sana, quella di coloro che lavorano dalla mattina alla sera, che stanno lì al buio delle loro stanze, qualche volta anche correndo rischi serissimi. Noi crediamo in quella magistratura e vogliamo che la si smetta con la strumentalizzazione del potere giudiziario a favore di pochi. Questo è l'auspicio.

Speriamo che questo sia il primo passaggio e che un domani si riesca davvero a mettere mano a una riforma che in questo momento - torno a dire - mi pare davvero inutile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a esaminare e votare una riforma che sarà completamente inutile per molte parti, o - addirittura - otterrà l'effetto contrario a quello che, a parole, viene prospettato. Sarà quindi una riforma dannosa che non affronta e risolve nessuno dei temi centrali che sono oggi al centro della discussione sulla politica che riguarda la giustizia e, soprattutto, non risolve il grave *deficit* di credibilità che si è creato a causa delle note vicende che hanno coinvolto vertici della magistratura e della politica.

L'opinione pubblica non ha ormai più fiducia nella magistratura e non credo proprio che con questa riforma si riuscirà a invertire questa tendenza. Ormai, purtroppo, in questo Parlamento quello che approva un ramo non può essere toccato dall'altro. Quello che approva la Camera, non può essere toccato al Senato.

In Commissione giustizia abbiamo esaminato tanti pregevoli emendamenti che, al di là di quelli più politicamente sensibili, in molti casi contribuivano a risolvere evidenti difetti di carattere tecnico e giuridico. Eppure, sono stati tutti quanti respinti.

Poco fa è intervenuto il collega Cucca. Fratelli d'Italia ha votato tutti (o quasi tutti, tranne forse uno o due) gli emendamenti proposti dal collega Cucca, che erano certamente pregevoli. Non riusciamo però a comprendere la ragione per cui ieri abbiamo svolto ore e ore di discussione in Commissione giustizia per poi vedere, oggi, il ritiro di tutti questi emendamenti da parte non soltanto di Italia Viva, anche di Forza Italia e altri Gruppi. Della serie: vorrei ma non posso.

Cari colleghi, noi siamo qui per svolgere una funzione legislativa che non può rispondere al criterio del «vorrei ma non posso». Infatti, volendo, c'era il tempo di fare alcuni interventi "chirurgici" in questa normativa che fa acqua da tutte le parti e si sarebbe potuti tornare alla Camera per la terza definitiva lettura. *(Applausi)*.

La verità è che gli equilibri interni alla maggioranza sono molto precari e rivolti sempre al compromesso al ribasso. Il collega Cucca ha prima fatto riferimento all'esigenza che almeno in una

legge sull'ordinamento giudiziario non risulti che qualcuno è più uguale degli altri. Penso, ad esempio, al capo dell'ufficio legislativo che viene escluso dalle incompatibilità pur avendo un ruolo politico preminente rispetto a tante altre figure che, invece, vengono inserite nell'elenco delle incompatibilità. Orwell ci ha insegnato che quando uno è più uguale degli altri, siamo vicini a una dittatura. Non è stato affrontato nessuno dei problemi che più stanno a cuore all'opinione pubblica e, soprattutto, agli addetti ai lavori che vedono ormai una giustizia che non è più in grado di svolgere appieno il suo compito. Nessuno di questi problemi è stato affrontato. Il principale è la commistione, la contiguità, lo scambio di favori tra politica e magistratura. *(Applausi)*. Attenzione, però: quando si parla di commistione tra politica e magistratura si usa un eufemismo, perché bisognerebbe essere più precisi e parlare di commistioni tra alti vertici di un determinato partito politico, che si chiama Partito Democratico *(Applausi)*, e vertici di una determinata componente della magistratura, perché questo è quello che ci consegnano le intercettazioni che sono state da tutti noi lette e studiate e i libri intervista, il primo e il secondo, che Palamara ha scritto a quattro mani con il direttore Sallusti. Mi riferisco alla commistione tra un partito politico, che in verità ha questa tradizione da sempre - il collega Pillon citava Gramsci a proposito - e una determinata componente della magistratura, che è il braccio di quel partito politico all'interno della magistratura.

Onorevoli colleghi, come si può pensare che il problema dello strapotere del Partito Democratico all'interno della magistratura e il problema dello strapotere di una determinata corrente della magistratura si possano risolvere escludendo che il magistrato che si candida al CSM debba raccogliere le firme? Il problema non sono le firme, ma sono i voti: il magistrato a chi va a chiedere i voti se non alle correnti *(Applausi)*, attraverso un accordo trasversale di *do ut* des? Il sistema elettorale che in questo disegno di legge viene disegnato, paradossalmente - ma forse non tanto, perché chi lo ha scritto sono gli stessi magistrati che sono all'interno del Ministero della giustizia - enfatizza e moltiplica all'ennesima potenza il potere contrattuale delle correnti *(Applausi)*, perché istituzionalizza la possibilità di accordi tra liste e tra candidati. C'è una eterogenesi dei fini, evidentemente, perché se il fine era quello di togliere potere alle correnti, onorevoli colleghi, con questo nuovo sistema elettorale aggiungete invece potere alle correnti.

Abbiamo cercato in tutti i modi, con i nostri emendamenti di cui poi parleremo, quando entreremo nel merito e nella discussione dei singoli elementi, di disegnare un sistema diverso e alternativo, come quello del sorteggio, magari con un sorteggio previa selezione o con una elezione previo sorteggio: ci sono tante soluzioni che possiamo trovare, per fare sì che il potere contrattuale delle correnti, il loro strapotere, venga tolto di mezzo. La vera domanda da porsi, però, è quanti davvero vogliono questo. Sappiamo infatti molto bene che, nel momento in cui ad esempio si tratta su tutte le più importanti cariche all'interno delle procure italiane, conta avere voce in capitolo sulla nomina di un procuratore capo alla procura di Roma, di Milano, di Napoli o in un'altra delle procure più importanti d'Italia. Un partito che ha procure amiche è certamente favorito rispetto ad un partito che non ha procure amiche. Questo spiega anche perché, in certi casi, le indagini vanno avanti in tempi da *record* e in altri casi le indagini non vanno proprio mai avanti. *(Applausi)*.

Non è con il disegno di legge al nostro esame e con questo sistema elettorale che si risolve il problema dello strapotere delle correnti e della politica nella magistratura. Non è poi con la soluzione che avete adottato per porre termine all'altro fenomeno molto discutibile delle porte girevoli che si risolve il problema. Onorevoli colleghi, quando un magistrato si candida, non ha nessuna rilevanza se venga eletto o meno. Nel momento in cui si candida, si schiera. E nel momento in cui si schiera perde quell'immagine di imparzialità che deve avere chi giudica; e il cittadino, quando vede che è un magistrato si è schierato, non si pone il problema se sia stato eletto o meno; si pone il problema - sapendo che l'orientamento politico del cittadino sottoposto a giudizio è un altro - se quel giudice sia davvero in grado di spogliarsi della sua ideologia, della sua appartenenza politica, e di giudicarlo serenamente.

A tempo perso faccio l'avvocato e vi garantisco che molte volte la prima domanda che mi fa il cliente non è se quel giudice è bravo, competente o rapido nelle decisioni, se studia le carte oppure fa le cose in modo approssimativo. No. La prima cosa che mi chiede è se quel giudice è di destra o di sinistra. La

risposta, purtroppo, è abbastanza facile *(Applausi)* perché, se anche esiste qualche giudice di destra, pensa bene prudentemente di starsene abbastanza defilato.

Dunque, chi si schiera, eletto o meno, non deve tornare a svolgere funzioni giurisdizionali: questa è la vera svolta. *(Applausi)*. In questo senso vanno gli emendamenti di Fratelli d'Italia.

Nel ringraziarla per il tempo che mi ha concesso, Presidente, concludo con un'ultima considerazione.

Colleghi, la cifra con cui si può leggere l'intero disegno di legge sapete dov'è? Nell'articolo 21, che innalza da 24 a 30 i componenti del CSM. Ma come? Abbiamo votato una riforma costituzionale con cui abbiamo ridotto del 37,5 per cento i componenti del Parlamento *(Applausi)* e innalziamo di un quarto i componenti del CSM? *(Applausi)*. Attenzione, non parlo solo dell'articolo 21 e dei sei componenti in più; parlo dell'articolo 26 - ne parlerò meglio quando entreremo nel merito degli emendamenti - perché esso, in ragione dell'aumento previsto dall'articolo 21, innalza i contratti di collaborazione continuativa dagli attuali 26 a 62. Se non è un regalo alle correnti questo, ditemi voi cos'è! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, credo che anche la distrazione con cui si segue questo dibattito...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Morra, chiedo ai colleghi di Fratelli d'Italia se possono consentire la prosecuzione del dibattito, perché le loro voci stanno addirittura coprendo quella dell'oratore.

Prego, senatore, il tempo le rimane intatto. *(Brusio)*.

Colleghi, per cortesia, vi chiedo di consentire la prosecuzione del dibattito. *(Commenti)*. Quando presiedo io non vi capita; non è così.

La Presidenza è assolutamente serena e tranquilla e vuole garantire a quest'Assemblea di discutere serenamente, a cominciare dall'opposizione verso la quale è sempre molto attenta. Quindi, invito a moderare termini e toni.

Prego, senatore Morra.

MORRA *(Misto)*. Signor Presidente, la ringrazio, ma vorrei far capire al collega che non ho cessato io di parlare, ma sono stato invitato dalla Presidenza a tacere per ottenere un pochino più di decoro.

PRESIDENTE. Esatto. Sottolineo che sono stata io. Prego. *(Commenti)*.

MORRA *(Misto)*. Sì, ma vorrei far capire questo e vorrei poter parlare senza dover alzare la voce.

PRESIDENTE. Senatore Morra, si rivolga alla Presidenza, per cortesia.

MORRA *(Misto)*. Vorrei far capire a chi soprattutto potrà ascoltare da casa queste parole quanto poco interessi al Parlamento la riforma della giustizia. Un tempo su queste leggi delega... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Mi perdoni di nuovo. Come sapete molto bene, la mascherina è richiesta se si ha una persona vicino. Di fronte non c'è nessuno e neanche vicino. Intanto l'ha già indossata. Andiamo avanti, prego senatore Morra. Le chiedo la cortesia di indossarla, così magari riusciamo a proseguire.

MORRA *(Misto)*. Debbo ricordare a me stesso che in precedenza altri colleghi sono intervenuti parlando senza il dispositivo e nessuno ha fatto rilevare niente.

Adesso, vorrei semplicemente sottolineare all'Assemblea come questo dibattito sia viziato da una sostanziale ipocrisia, dettata dal fatto che a parole tantissimi, per non dire tutti, ritengono che forse il problema fondamentale da risolvere affinché si possa restituire fiducia nei confronti dell'istituzione Stato è quello della giustizia.

Badate, poc'anzi qualcuno, anche ironizzando, commentava ricordando che ai cinque quesiti referendari hanno risposto pochissimi elettori, circa un quinto. Ma io vado oltre: quanti sono gli italiani che hanno votato per eleggere le loro amministrazioni comunali e i loro sindaci? Perché questo è il segnale della crisi delle istituzioni. E se noi abbiamo, come faceva capire Corrado Alvaro, la percezione che sia inutile provare a cambiare, noi veniamo afflitti dalla disperazione, quella disperazione che è tipica di chi, leggendo il libro di Luca Palamara o l'ultimo libro di Matteo Renzi, scopre tante nefandezze che hanno investito anche il mondo della politica e constata che tanto nulla cambia.

Allora, scusatemi, vi pare normale che i *trojan*, per quanto siano programmati per rimanere accesi fino alla mezzanotte, vengano a spegnersi prima di un'importante cena fra il dottor Palamara e l'allora

procuratore capo della Repubblica di Roma? Vi pare normale? Il dottor Pignatone, certamente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Morra, le ricordo, ovviamente, che si assume la responsabilità delle sue affermazioni.

MORRA *(Misto)*. Io ho domandato se pare normale che si spenga all'improvviso il *trojan*: se questo costituisce il motivo per essere perseguito penalmente perseguitimi.

PRESIDENTE. Benissimo.

MORRA *(Misto)*. Allora, il 23 maggio scorso abbiamo ricordato con grande ipocrisia Falcone e Borsellino, ma gli stessi Falcone e Borsellino hanno dovuto fare la guerra all'interno della magistratura per ribadire che alcune linee d'azione contro la criminalità organizzata di stampo mafioso non potevano essere oggetto di mercimonio e tutti hanno ricordato la figura di Giammanco. Ma senza andare indietro nel tempo, coloro che osannavano pochi giorni fa Falcone e Borsellino replicano le stesse dinamiche e gli stessi schemi con cui alcuni magistrati, coraggiosamente, stanno provando a far giustizia; far giustizia non è una cosa semplice, anzi, e fare ingiustizia è qualcosa da cui dovremmo essere tutti distanti. Quando in Commissione antimafia mi sono trovato alla mia destra Giuseppe Gulotta, che ha scontato ventun'anni di detenzione a seguito di un cosiddetto errore giudiziario, io ho avuto accanto a me un essere umano che è stato segnato dalla - debbo usare le parole con attenzione - cattiveria di uno Stato che, per salvaguardare qualcuno, massacra gli innocenti.

Io sono stanco di assistere ad una gestione politicizzata della giurisdizione. Ma da cosa nasce questa mia stanchezza? Tutti sappiamo che se un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura è designato da questo Parlamento, allora gioco forza è il peso della politica o della partitocrazia che determina le scelte del governo autonomo della magistratura, perché è su quel terzo che poi si modellano le correnti stesse. A me da cittadino non spaventa il fatto che il magistrato abbia una sensibilità politica, ma che quella sensibilità politica possa orientare e dirigere l'esercizio dell'azione penale e non soltanto. Queste sono cose che tutti sappiamo, perché tutti abbiamo anche capito, come ci hanno detto i magistrati Gratteri, Di Matteo e tanti altri, che per esempio la riforma attuale del metodo di elezione dei membri elettivi togati del CSM, esattamente come ribadiva poc'anzi il senatore Balboni, non soltanto non evita, ma neanche riduce e addirittura potenzia lo strapotere delle correnti, con meccanismi elettorali che incentivano accordi e cordate.

Pochi giorni fa la trasmissione «Report» ci ha fatto capire qualcosa, in funzione di una precisa azione strategica che si è tentato di attuare fin dalla riforma Castelli e che poi è andata in porto con la riforma Mastella, attraverso la gerarchizzazione di un potere che doveva essere diffuso e capillare, ma libero e indipendente. Attraverso questa gerarchizzazione per cui il capo dell'ufficio ha potere di avocare a sé e di penalizzare anche il magistrato che cerca di indagare, basta controllare sette o otto procure per controllare l'azione giudiziaria. Ci siamo mai chiesti perché Palamara non riceveva mai richieste per poter esser messo a capo di uffici giudiziari considerati periferici? Perché tutti quanti volevano controllare Roma, Palermo, Milano, Perugia? Queste sono cose che dobbiamo capire, perché, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, con questi meccanismi si può controllare anche l'operato dei colleghi.

Signor Presidente, c'è sfiducia nei confronti dello Stato, perché il cittadino non avverte più la protezione di un'amministrazione della giustizia che, non guardando in faccia nessuno, penalizza anche il potente. Qualcuno di voi potrebbe ricordare quanto è avvenuto a Taranto, ove, attraverso il fare di alcuni avvocati e di alcuni magistrati, si impediva che il diritto alla salute dei cittadini tarantini potesse essere salvaguardato, ma la stessa cosa adesso si sta disvelando per Priolo e qualcuno ricorderà anche che c'è la terra dei fuochi, su cui forse si doveva essere molto più attenti. Noi dovremmo avere il coraggio di far capire che se proprio vogliamo che il Parlamento indichi membri laici di designazione parlamentare nel Consiglio superiore della magistratura, magari ridurre da un terzo a un decimo la componente significherebbe ben altro. Stesso discorso per la burocratizzazione della funzione giurisdizionale: se il magistrato viene valutato in funzione del numero di fascicoli che porta a sentenza, tra fascicolo complesso - che potrebbe anche far gemmare altre ipotesi di reato, per cui con stralcio si potrebbero fare altre indagini - e fascicolo decisamente lineare, univoco e semplice, il magistrato che

non vuole avere problemi, che asseconda la volontà di normalizzazione del potere e che sceglie quindi il fascicolo più leggero e più debole, risulterà alla fine più bravo e il cittadino avrà meno giustizia.

Se è questo quello che vogliamo, possiamo anche votare la riforma che è al voto oggi. Io non la voterò. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, parlerò come Capogruppo in Commissione giustizia del Partito Democratico, perché condivido con il presidente Ostellari che sia fondamentale restituire dignità al Parlamento e che ognuno rispetti il proprio ruolo. I relatori ricevono un mandato dalla Commissione, presentano la relazione sui lavori della Commissione e poi c'è la discussione politica a cui partecipo in qualità di senatore del Partito Democratico.

Signor Presidente, penso che non dobbiamo dividerci tra di noi su un punto, possiamo avere idee diverse sulle cause e magari sulle soluzioni, ma la giustizia in questo Paese non funziona, funziona male, non è in grado di dare le risposte che i cittadini si aspettano e questo ci ha spinti, come diceva il senatore Dal Mas nel suo intervento, in questo anno, a mettere in...*(Applausi)*. L'applauso è sempre per la serie rispetto del Parlamento quando fa comodo, sì.

La giustizia non funziona e di questo abbiamo provato a farci carico in questa legislatura, soprattutto negli ultimi due anni e abbiamo messo in campo riforme importanti per risolvere i problemi concreti della giustizia visti dalla parte dei cittadini, soprattutto guardando a quelli che hanno problemi seri di fronte ad una giustizia in cui i processi durano troppo, i tempi sono troppo incerti, una giustizia che ha problemi organizzativi molto seri, in cui non sempre sono garantiti i diritti. Lo abbiamo fatto in parte con la riforma del processo penale, con la riforma del processo civile, l'abbiamo fatto utilizzando i soldi del PNRR per assumere 18.000 persone da inserire nelle sedi giudiziarie, negli uffici del processo e per affiancare i magistrati al fine di rendere il loro lavoro più rapido e ridurre gli arretrati. L'abbiamo fatto investendo sulla digitalizzazione delle strutture giudiziarie; lo abbiamo fatto - cosa che abbiamo dimenticato tutti - con il provvedimento sulla presunzione di innocenza, che ha già cambiato un certo modo di presentare gli imputati di fronte all'opinione pubblica, l'abbiamo fatto modificando e migliorando la norma sull'abuso d'ufficio. Abbiamo fatto cose importanti quindi, ma voglio sottolineare che abbiamo fatto cose concrete, riforme che aggrediscono i nodi veri della giustizia, non chiacchiere.

C'è un problema molto serio tra quelli che definiscono il non funzionamento della giustizia. Certo, c'è un problema di credibilità: di credibilità del sistema, della stessa magistratura, su cui sicuramente hanno avuto un impatto molto negativo gli scandali e le vicende cui si è fatto riferimento.

Pertanto la presente riforma è fondamentale proprio in questo senso, per iniziare a restituire credibilità al sistema giudiziario. Non è per l'Europa che dobbiamo fare le riforme, ma per noi, per il nostro Paese, per restituire credibilità alla giustizia.

Interveniamo sul CSM, interveniamo sull'ordinamento giudiziario, affrontiamo e miglioriamo l'ordinamento, anche rispetto ai temi proposti dal *referendum*. I temi proposti dagli ultimi tre *referendum*, infatti, trovano una risposta dentro la riforma di cui stiamo parlando.

Questa legge è frutto del lavoro del Governo e della maggioranza. Un lavoro approvato con i voti di tutta la maggioranza e l'astensione di Italia Viva. Questa legge non soddisfa tutti, ma è un punto di equilibrio, un punto positivo di equilibrio, che interviene e fa fare un passo avanti, accrescendo le responsabilità della magistratura, riformando il sistema elettorale del CSM, intervenendo sul passaggio di funzioni riducendole a una sola, introducendo nuovi criteri di valutazione. È oggettivamente meglio dell'esistente.

Sui *referendum*, alla fine non mi interessa sapere chi ha vinto e chi ha perso. Mi interessa rilevare che dal *referendum* emerge un messaggio chiaro: i cittadini chiedono al Parlamento di fare le riforme. E questa è la riforma possibile e necessaria oggi, visto che, non è solo possibile, ma il rischio che non si riesca ad eleggere il CSM con le nuove regole, se oggi noi non approviamo questo testo così com'è, è un rischio reale.

Perciò abbiamo detto che questa è l'unica legge possibile: possibile in questo Parlamento, possibile con questa maggioranza. Oggi c'è un testo che credo vada approvato così com'è. Oggi abbiamo questa

opportunità. Possiamo scegliere se buttarla via e lasciare le cose come stanno, oppure migliorare l'esistente. *(Applausi)*.

Tutti i Gruppi, in misura diversa, hanno ammesso che questa legge ha migliorato e migliora l'esistente. Ho sentito in molti interventi che non si è contro di essa. Registro però un tentativo di modificarla, ben sapendo che questo significherebbe affossarla. Migliorarla è un'aspirazione legittima che credo debba fare i conti con il possibile. Tutti vorremmo fare meglio, visto che questa è una riforma fatta trovando un equilibrio tra una maggioranza molto ampia. Se però questo vuol dire rinunciare alla riforma, facendola restare così come è, io dico che si sbaglia.

C'è però di più in questa vicenda; è una riforma importante, proposta dal Governo, su cui la maggioranza ha costruito equilibrio e condivisione. È sul merito che si è costruito un accordo e quindi un vincolo di maggioranza su quell'accordo e sul merito c'è. Nessuno mette in discussione la libertà di dibattere e di criticare. Certamente non saremo noi a mettere in discussione né il Governo né la maggioranza. Voglio chiarirlo: non saremo noi. Non ci interessa neppure rispondere alle oscenità che ho sentito dire sul Partito Democratico in questa Aula in diversi interventi. *(Applausi)*. Noi pensiamo un'altra cosa e diciamo che ci dobbiamo assumere tutti la responsabilità, la maggioranza si deve assumere le responsabilità che le competono. C'è una difficoltà? Può darsi, ma ognuno si assuma le proprie responsabilità. Per noi non può e non deve mai venire meno la responsabilità verso il Paese e verso il Governo.

A proposito delle citazioni di Gramsci, Enrico Berlinguer diceva che c'è un partito di lotta e un partito di Governo. Purtroppo, caro Pillon, non ho mai conosciuto un partito di Governo che fa l'opposizione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, stiamo per approvare una normativa estremamente importante e vorrei fare un ringraziamento ai miei colleghi di Commissione, in modo particolare ai miei colleghi di Forza Italia per il lavoro che è stato fatto, a cominciare dai senatori Caliendo e Dal Mas. È stata sicuramente una partita complessa, pur arrivando già con un'istruttoria ben fatta.

Credo che sulla questione vadano puntualizzati solo alcuni aspetti. Il primo: quando parliamo di leggi delega (quella al nostro esame è la terza o la quarta che stiamo affrontando) non possiamo mai vederla o concepirla senza il quadro generale di quanto si sta facendo da un anno e mezzo a questa parte nel settore della giustizia. Abbiamo approvato la legge delega di riforma del processo civile, la legge delega di riforma del processo penale, il decreto-legge sulla composizione negoziata della crisi. Abbiamo affrontato il decreto legislativo che applicava la normativa sull'insolvenza. Abbiamo affrontato tutta la partita del PNRR e anche del piano complementare che riguarda i prestiti per l'edilizia penitenziaria. C'è poi la digitalizzazione, con l'obiettivo specifico del processo telematico, ed è in arrivo la giustizia tributaria (provvedimento assegnato alle Commissioni 2a e 6a), che è un punto nodale, come ha sempre ricordato il senatore Caliendo, perché, se non leviamo di mezzo tutti i processi che ha la Corte di cassazione, non andiamo da nessuna parte in termini di riduzione dei tempi.

Questo è il quadro, e chiudo con questo argomento. Un quadro che non viene dal nulla, ma da risoluzioni votate dal Parlamento e che si sono tradotte, grazie soprattutto al Governo Draghi, nel PNRR e in una serie di riforme che stiamo facendo. Certo, quando si fanno le riforme tutte insieme, queste non accontentano mai nessuno; ma sarebbe strano il contrario. I migliori accordi, come diciamo noi avvocati, si fanno quando tutte le parti escono scontente dal tavolo e questo è un po' quanto stiamo venendo. Ma non dobbiamo dimenticare da dove venivamo. Abbiamo aperto la legislatura all'insegna del disprezzo più totale per le garanzie costituzionali di base; abbiamo aperto la legislatura con lo "spazza corrotti", con il fine processo mai, che, sebbene siano state in parte corrette, già adesso si capisce che non hanno concluso assolutamente niente (vi dico la sincera verità).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,47)

(*Segue* MODENA). Grazie al cambio di passo nell'ambito del Governo e anche al fatto che il Presidente della Repubblica ha stimolato più volte il Parlamento da questo punto di vista, si è cercato di imboccare una direzione diversa. Alcuni colleghi hanno ricordato alcuni aspetti positivi con

riferimento a questa normativa. Personalmente ritengo che l'articolo 13 sia uno di quelli più rilevanti; mi riferisco alle modifiche in materia di progetti organizzativi delle procure, che consentono al Parlamento di dare delle indicazioni specifiche e dei criteri generali con riferimento alle notizie di reato da trattare con precedenza, in ragione del numero complessivo degli affari da trattare. Queste, secondo me, sono innovazioni rilevanti, perché molto spesso, nei piani organizzativi fatti a livello territoriale dalle procure e dai presidenti dei tribunali, non sempre c'è un'oculatezza gestionale e organizzativa e ciò è alla base di tutta una serie di problematiche.

Sicuramente è una legge delega importante, perché prevede la possibilità di dare principi e criteri direttivi per quanto attiene agli incarichi; mi riferisco alle tabelle organizzative, che sono il vero punto centrale dell'organizzazione e degli incarichi. È sicuramente importante il fatto che si affrontino vecchi *totem*, cioè i fuori ruolo oppure, per esempio, le nomine a pacchetto. In sostanza, non è la nostra riforma, come molte altre forze politiche hanno detto. Se l'avessimo fatta in un regime diverso a livello di maggioranza e minoranza, sicuramente sarebbe stata una riforma diversa. Ma è una direzione giusta, una direzione esatta, per la quale ci siamo impegnati su un doppio fronte: nel momento in cui abbiamo firmato il PNRR e nel momento in cui abbiamo applaudito, nel modo che tutti ricordiamo, il presidente Mattarella quando ci ha detto che questa norma doveva essere fatta.

Desidero soffermarmi brevemente sulla terza questione. Mi accorgo, con una vena di tristezza perché non è una cosa che mi dà grande soddisfazione, che nel corso degli anni il campo dei garantisti si è andato ad ampliare. Prima eravamo solo noi di Forza Italia, che abbiamo avuto un Presidente perennemente sotto attacco della magistratura, il quale ha detto cose che oggi ho sentito ripetere in quest'Assemblea e che è andato avanti con una forza e una determinazione straordinarie. Si sono poi man mano unite tante altre forze politiche e persone che hanno dovuto provare sulla loro pelle cosa significa una carriera politica stroncata da un'azione giudiziaria leggermente avventata. Non voglio dire che abbiamo un primato da questo punto di vista, perché sarebbe scorretto in questa fase, ma penso che se si fosse ascoltato di più il presidente Silvio Berlusconi nel momento in cui faceva delle battaglie per il Paese, oggi saremmo forse un pezzo avanti in ciò che oggi affrontiamo. *(Applausi)*. Consentitemi di dirlo - chiaramente non mi rivolgo a nessuno dei presenti - perché lo penso sempre quando ascolto la necessità di cambiare i rapporti tra la politica e la giustizia. Ci sono state tanta strada e forse anche delle orecchie molto sorde.

Per questo riteniamo oggi che si sia imboccata una strada equilibrata che può portare a dei miglioramenti. Per tale ragione, abbiamo collaborato e pensiamo che il provvedimento vada licenziato al più presto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fa un po' specie discutere oggi della riforma dell'ordinamento giudiziario e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura a firma dell'ex ministro Bonafede, in quanto durante il Governo Conte II questo percorso si è bloccato. Con questa delega abbiamo - o, meglio, avevamo - la possibilità di mettere un paletto e un punto fermo nel percorso di riforma democratica di questo Paese.

Partiamo dalla riforma dell'ordinamento giudiziario. Perché dobbiamo riformare l'ordinamento giudiziario? È evidente: se qualcosa non va bene, va riformato. C'è ancora qualcuno che, opponendosi a determinati passaggi di riforma, sostiene che le cose tutto sommato vanno bene e che bisogna semplicemente limarne alcune. Noi diciamo, invece, che le cose non vanno per niente bene. Ci sono evidenti errori, lungaggini e distorsioni nel mondo della giustizia. Ci sono dei passaggi che vanno contro il diritto e noi, come patria del diritto, abbiamo il dovere di eliminare errori, lungaggini e distorsioni. Abbiamo approvato la riforma del processo penale e la riforma del processo civile perché ce lo chiedeva l'Europa per allinearci alle richieste del PNRR, ma anche - l'ho già detto e lo ripeto - perché non eravamo e non siamo in grado di reggere l'inefficienza della macchina della giustizia così come oggi è improntata. Qual è la morale di questi passaggi di riforma che abbiamo affrontato fino ad oggi? Abbiamo varato delle riforme - questo è evidente - e credo che siamo arrivati vicino alla meta, ma ci è mancata un'ultima iarda. Ci è mancata nel processo penale, ci è mancata nel processo civile e credo ci manchi anche in questa riforma. Logiche di equilibrio, di Governo e di bilanciamento di

poteri, non necessariamente costituzionali, hanno portato a riforme o "riformine". Non metto minimamente in dubbio l'impegno e la volontà del ministro Cartabia - purtroppo non è qui presente oggi, ma ci sarà domani - che vanno comunque ricordati: ha portato infatti in Assemblea una serie di provvedimenti che il suo predecessore e l'allora presidente del Consiglio Conte non sono riusciti a portare e di questo dobbiamo comunque dare atto. Non possiamo però nemmeno tacere il fatto che eravamo - e lo siamo ancora - in un momento in cui si poteva e, aggiungo, si doveva fare di più.

Qui passiamo all'altro punto fondamentale del provvedimento in esame, che è l'analisi del CSM e delle regole che fanno funzionare questo organo. Premetto che chi utilizza strumentalmente l'argomento per cui chi vuole mettere in dubbio le regole attuali del CSM mette in dubbio il principio di indipendenza della magistratura è evidente che mente sapendo di mentire, perché nessuno - né io, né il mio Gruppo - ha mai messo in dubbio questo tipo di principio. Troppe volte, in modo strumentale, abbiamo visto che, anche solo sollevando la questione, viene detto che si è contro l'indipendenza della magistratura e quindi contro la magistratura, la giustizia e il diritto. Non è assolutamente vero: sono polemiche strumentali che rimandiamo al mittente. Ci siamo visti mettere alla berlina perché si voleva semplicemente discutere e approfondire il problema, ma non mettiamo in dubbio, come ho già detto prima, l'autonomia nel giudicare dei magistrati. Voglio però ricordare che i magistrati sono persone come noi e che, come tali, hanno talenti e difetti, come tutti hanno vite e difficoltà. Chi però decide di fare il magistrato - ricordiamo che si decide di fare il magistrato - ha un compito più grande, ovvero quello di amministrare la giustizia e di decidere della vita delle persone. La giustizia è infatti amministrata nel nome del popolo e la legge è uguale per tutti: queste sono frasi che conosciamo tutti e sono principi che tutti dovremmo avere consolidati nel nostro bagaglio pre-politico. Ricordo però un professore di istituzioni di diritto romano, che al primo anno di giurisprudenza, alle prime lezioni, ci disse che tutti sanno che la legge non è uguale per tutti. È questo il punto di tensione che con queste riforme dobbiamo riuscire ad approfondire e, per far sì che la giustizia sia uguale per tutti davvero, dobbiamo anche incidere su un organo come il CSM che - lo ricordo - è un organo di rilievo costituzionale e ha il compito di mantenere disciplinarmente alto il livello dei magistrati. Disciplina: ricordiamo questa parola. Le vicende ormai stranote, che abbiamo visto, letto e ascoltato nei libri e nei telegiornali hanno sollevato infiniti dubbi e riflessioni sul corretto funzionamento del CSM, ma non possiamo fare nemmeno una Commissione d'inchiesta, perché quando abbiamo voluto sollevare la questione è stato detto che non si poteva.

Cosa facciamo dunque per riformare il CSM? Anche in questo caso facciamo un percorso importante, iniziamo un discorso legislativo, ci avviciniamo alla meta, ma anche in questo caso ci fermiamo a pochi passi. Ricordo a tutti che il CSM è organo di rilevanza costituzionale e non è ultra-costituzionale. Qualcuno ha detto che non possiamo modificare talune norme, perché sono di livello costituzionale e come giurista dico che ha pienamente ragione. Faccio però il passaggio da giurista a politico e mi chiedo perché non siamo andati ad incidere più profondamente su questa riforma. Abbiamo visto che se c'è la volontà politica, possiamo modificare tutto in poco tempo. Ecco la chiave di tutto: se c'è la volontà. *(Richiami del Presidente).* Concludendo, signor Presidente, temo che per qualcuno qui dentro la volontà non ci sia, forse per pigrizia, forse per comodità o forse per convenienza.

Qual è la morale? Non voglio sembrare irriverente nei confronti di questo Parlamento, ma lo studente si è applicato, ma poteva fare di più! Il popolo ringrazia, e come lo fa? Non andando più a votare, non volendo più esprimersi perché tanto, come ha ricordato anche il senatore Morra, non cambia nulla. E di questa disaffezione siamo tutti responsabili.

Quindi, quando lo strumento di democrazia diretta, che è stato una bandiera di una notevole parte politica qui rappresentata, viene deriso, anche quando abbiamo cercato e ottenuto di portare il popolo a votare su determinate tematiche sulle quali altrimenti non si sarebbe potuto esprimere, ricordo per correttezza che le 500.000 firme c'erano, lo ricordo per tutti; quindi, ridicolizzare lo strumento referendario è ridicolizzare il popolo, quel popolo che con la democrazia diretta si voleva portare avanti e riconoscere. Invece, facendo in questo modo, anche chi si esprime all'interno di quest'Aula, denigrando lo strumento di democrazia diretta com'è il *referendum* abrogativo, va contro i propri stessi

principi, ma questa è una questione che decideranno gli elettori.
Concludo, Presidente. Ricordiamoci le priorità, che sono gli ingiusti detenuti, i diritti riconosciuti ma negati nel concreto.
Se abbiamo ancora un po' di dignità, cambiamo, e facciamolo ora. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lomuti. Ne ha facoltà.
LOMUTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea oggi è chiamata a deliberare sul progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, così come modificato dopo un lungo e intenso lavoro prima del Governo e poi del Parlamento, nello specifico della Camera dei deputati, dove si è raggiunto un compromesso tra le forze politiche che compongono questo Parlamento, cioè maggioranza e opposizione.
La riforma che meglio ci rappresentava, come ha già riportato nel precedente intervento il mio collega Pellegrini, era quella dell'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede: per noi era quello il testo da approvare per una riforma incisiva dell'ordinamento giudiziario e del CSM. Eppure, su quella riforma sono intervenuti gli emendamenti del Governo e anche noi abbiamo dovuto ingoiare bocconi amari, ma non siamo disponibili ad accettare ulteriori compromessi qui in Senato.
Voglio anzitutto ricordare quel che c'è di buono, le nostre battaglie, le nostre vittorie, quelle del MoVimento 5 Stelle, in questa riforma, quella forse più importante, di cui tanto si parla, che segna finalmente un confine netto e chiaro tra politica e magistratura: parlo del cosiddetto *stop* delle porte girevoli. Questa è una battaglia vinta dal MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*. Come sempre, però, abbiamo dovuto lottare, incontrando le solite, forti resistenze.
Come ho detto, Presidente, non è la riforma dei nostri sogni, non lo diciamo.
Il testo che siamo chiamati e esaminare oggi ha visto anche nostre proposte di modifica. Per questo abbiamo presentato diversi emendamenti: dalla cancellazione dell'illecito disciplinare nei casi di dichiarazioni fornite dagli organi di stampa in quanto assegnataria ai titoli dell'azione disciplinare: un potere di controllo e condizionamento, a nostro avviso, amplissimo sul procuratore della Repubblica. In secondo luogo, per noi si pone ai limiti al diritto di cronaca previsto dall'articolo 21 della Costituzione.
C'è poi la proposta relativa alla soppressione del fascicolo per la valutazione del magistrato, e infine la separazione delle funzioni. Vigileremo affinché la separazione delle funzioni non determini una separazione di fatto delle carriere.
Sul tema abbiamo presentato diversi emendamenti volti a ripristinare in maniera graduata la situazione *ex ante*. Il MoVimento 5 Stelle si schiererà sempre a favore dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura che non può assolutamente - e non deve - essere posta sotto il controllo della politica a proprio piacimento.
Con senso di responsabilità, e consapevoli del fatto che questo è il compromesso ultimo da rispettare per l'impegno preso da tutti noi, maggioranza e opposizione, abbiamo rinunciato alle nostre proposte di modifica.
Peccato che altre forze non lo abbiano fatto e forse qualche motivo lo troviamo in quanto è accaduto domenica scorsa - è utile ricordarlo a questa Assemblea - con il *referendum* sulla giustizia, che a suo modo ha scolpito nella storia della Repubblica un dato molto importante, un primato: la più bassa affluenza a un *referendum*, peraltro su una materia molto importante. Non si è raggiunto nemmeno il 21 per cento; eppure c'erano 978 Comuni che andavano al voto, di cui 26 capoluoghi di Provincia o di Regione. I quesiti, tra l'altro sulla legge Severino e sull'abrogazione delle misure cautelari inerenti il pericolo di reiterazione del reato, hanno quasi visto vincere il «no». Sulla legge Severino addirittura il «no» ha raggiunto il 46 per cento, quindi non canterei tutta questa vittoria con quell'affluenza bassissima.
Non è vero che i quesiti erano incomprensibili, non è vero che non sia stata data pubblicità; non è nemmeno vero che i cittadini non hanno preferito andare al voto. Semplicemente i cittadini hanno bocciato quei quesiti referendari nel merito e questo è accaduto. Evidentemente, la lezione che era stata impartita ai proponenti di quesiti referendari maldestri, quella del 4 dicembre 2016 sulla riforma della Costituzione, non è servita a nulla. Gli altri tre quesiti, invece, erano compresi nei contenuti della

riforma in discussione e non con operazioni di abrogazioni, con un "taglia e cuci", ma in virtù di quella che deve essere la riforma della giustizia, cioè una visione organica nel suo complesso.
Un ulteriore tema è quello relativo alla riforma sulla legge elettorale *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. È stata disciplinata per mezzo dell'approvazione degli emendamenti governativi. Il nostro giudizio non è pienamente favorevole, preferivamo quella contenuta nel testo Bonafede, ma sicuramente è migliorativa rispetto a quella che ha consentito a noti soggetti come Palamara di gestire nomine e eletti al Consiglio superiore della magistratura. Presidente, c'è una scadenza alle porte: i togati a luglio, o in caso di proroga a settembre, dovranno andare a comporre la nuova consigliatura e non ci possiamo permettere di mantenere inalterata la legge elettorale.
In conclusione, Presidente, colleghi, il testo presenta delle luci e delle ombre. Tuttavia, rappresenta il miglior accordo possibile con l'attuale maggioranza. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del provvedimento, gli emendamenti 2.0.1, 6.0.2, 8.0.1, 11.0.5 e 11.6.
Passiamo all'esame del disegno di legge n. 2595, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti mi rimetto al voto dell'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.
CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto che vale per tutti gli emendamenti, salvo un ulteriore intervento. Quando lei riterrà di darmi la parola, la farò.
PRESIDENTE. Se vuole può farla subito.
CUCCA *(IV-PSI)*. Ribadendo il contenuto del mio intervento in discussione generale e considerato l'atteggiamento che manteniamo verso una riforma che reputiamo totalmente inutile, annuncio che su tutte le votazioni degli emendamenti ci asterremo. Il Gruppo Italia Viva esprimerà un voto di astensione su tutto quanto verrà proposto in Aula. Vorrei che si mettesse a verbale che per tutte le votazioni ci sarà, da parte di Italia Viva, un voto di astensione. Interverrò successivamente per un altro emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, fino alle parole «prevedendo l'obbligo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.3.
L'emendamento 1.4 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.
PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.3 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.5 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.9 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.12 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.17 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, questo emendamento mira a contenere l'eccesso di discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, spiraglio attraverso il quale penetra il peso dell'appartenenza correntizia e ideologica, sbilanciando il giudizio ed esponendo alla censura del giudice amministrativo le decisioni del CSM. Appare infatti opportuno valorizzare maggiormente il criterio dell'anzianità, rendendolo non residuale come fa questa norma, ma quantomeno concorrente con quello delle attitudini e del merito. Si tratta non di un ritorno al passato, bensì di tener conto dell'esperienza acquisita sul campo unitamente al merito e non disgiuntamente da esso. La direzione di un ufficio giudiziario richiede non soltanto il possesso di un bagaglio di tipo tecnico, che sia verificato attraverso prove solo tecniche e teoriche riservate alla Scuola superiore della magistratura, ma anche e soprattutto capacità di gestione dei rapporti con tutti gli interlocutori dell'amministrazione della giustizia e di controllo dei processi decisionali che solo una fruttuosa e provata esperienza è in grado di assicurare. Con questo emendamento pensiamo quindi di ridurre il potere discrezionale delle nomine e di valorizzare ulteriormente quello dell'anzianità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.26 e 2.27 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.32 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.37, presentato dai senatori

Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 2.38 e 2.39 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.40, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Due questioni: in primo luogo, non si vedono i voti sul tabellone e i nostri voti non vengono riportati; in secondo luogo, non si sente quando lei chiama gli articoli.
PRESIDENTE. Senatore Crucioli, sull'ultimo punto credo che possa aver ragione. Io, però, vedo i voti sul tabellone. Quindi, io ho problemi di voce, ma lei ha problemi di vista.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.0.1 è improponibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, il nostro emendamento 3.3 riguarda la questione relativa all'esercizio del diritto di voto degli avvocati e dei professori universitari all'interno dei consigli giudiziari, tema che è stato posto anche al voto degli italiani domenica scorsa.
Con il nostro emendamento, noi vogliamo far sì che, innanzitutto, anche i professori universitari possano esercitare il diritto di voto. Non si capisce perché gli avvocati, seppure con un voto unitario deliberato dal Consiglio dell'ordine, possano esercitare il diritto di voto quando si esprimono valutazioni in ordine al magistrato e non lo possano fare i professori universitari.
Di più: non comprendiamo perché l'avvocato debba essere vincolato a un voto unitario, e cioè un voto prestabilito in altra sede al di fuori del consiglio giudiziario. L'avvocato deve avere il diritto di esprimere il proprio voto secondo la propria coscienza, senza dover rispondere ad altri che non alla propria coscienza, come avviene in tutti i consigli democratici.
Non comprendiamo nemmeno la resistenza della magistratura nei confronti di questa norma, perché in democrazia tutti quanti dobbiamo essere sottoposti a un giudizio. Questa pretesa corporativa e medievale della magistratura di poter essere l'unica a esprimere un giudizio su se stessa è veramente fuori del tempo.
Non si capisce perché operatori del diritto, che calcano ogni giorno le aule dei tribunali e conoscono perfettamente i problemi dell'organizzazione della giustizia, della gestione della giustizia, dell'attività giurisdizionale, non possano esprimere un loro voto. Per questo abbiamo proposto l'emendamento in esame e chiediamo all'Aula di esprimere un voto favorevole, perché è un principio alla base di ogni principio democratico.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.9 e 3.10 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.16 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.20, 3.21 e 3.22 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.28 e 3.29 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, con l'emendamento 4.3 ribadiamo che il reclutamento basato esclusivamente sulle conoscenze apprese all'università non è sufficiente a garantire quella competenza necessaria ad assumere un ruolo così importante come quello di magistrato. In base alla norma che stiamo per votare sarebbe sufficiente la laurea quadriennale, e cioè anche quella del vecchio ordinamento, per partecipare al concorso da magistrato. Questo comporterebbe la cancellazione definitiva di esperienze come quella delle scuole professionali di specializzazione legale.

Per questa ragione proponiamo che, per partecipare al concorso di magistrato, si debba anche dimostrare di aver frequentato una scuola di specializzazione per le professioni legali. Voglio ricordare che è sotto gli occhi di tutti l'esito veramente deludente degli ultimi concorsi di magistratura, dai quali emerge come i giovani candidati molto spesso siano sprovvisti anche delle elementari nozioni, addirittura a volte anche della capacità di scrivere correttamente una frase compiuta in lingua italiana senza errori, e non dico di grammatica, ma almeno di sintassi. Per questa ragione noi crediamo che, per garantire quell'alto livello che ha sempre contraddistinto i nostri magistrati, sia necessario ripristinare e mantenere la possibilità, anzi l'obbligo di frequenza della scuola di specializzazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo che i magistrati in servizio non possano svolgere un ruolo didattico e organizzativo presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura. Ci sembra chiaramente un conflitto di interessi che un magistrato in servizio debba occuparsi di tenere lezioni a coloro che intendono partecipare ai corsi di magistrato.

Reputiamo questo un elementare principio di trasparenza e imparzialità, che credo l'Aula dovrebbe valutare positivamente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, con l'emendamento 4.0.2 noi introduciamo - poi ci sarà tutta un'altra serie di emendamenti che rafforzerà questa nostra proposta - il principio che il nostro ordinamento giudiziario debba avviarsi verso la separazione delle carriere. Quindi, per cominciare ad adottare misure propedeutiche in questo senso, con l'emendamento in esame chiediamo che, dall'entrata in vigore della presente legge, siano banditi due distinti concorsi per l'accesso alla magistratura, uno per la funzione inquirente e uno per la funzione giudicante.

La funzione inquirente e la funzione giudicante rispondono a requisiti, norme, *forma mentis* e abito mentale assolutamente distinti e distanti tra loro. Un conto è il pubblico ministero, che deve ricercare ogni prova, certo anche quelle a favore dell'indagato, ma ogni prova, e quindi rappresentarsi ogni situazione, anche la più inverosimile, per arrivare ad accertare la verità; egli sostanzialmente deve essere animato da una cultura che definirei una cultura del sospetto, esattamente il contrario del giudice. Il giudice deve essere invece, come vuole la nostra Costituzione, assolutamente imparziale e deve giudicare avendo di fronte un'accusa e una difesa che hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse facoltà e prerogative. E allora si capisce molto bene che un giudice che giudica, avendo fatto la stessa carriera magari con il collega pubblico ministero; avendo fatto il concorso insieme; avendo svolto il ruolo di uditore giudiziario insieme; avendo una sorta di comunanza e anche di colleganza professionale, anche non volendo, potrebbe non riuscire a spogliarsi completamente della cultura che ha acquisito nel suo percorso professionale; a maggior ragione se magari fino a un anno prima, sia pure in un altro distretto e in un'altra Regione, svolgeva il ruolo di pubblico ministero.

La *forma mentis,* la cultura e la mentalità del pubblico ministero sono assolutamente incompatibili con quelle del giudice. Sappiamo bene che, quando si acquisisce una mentalità, poi, anche se in modo inconscio e inconsapevole, si continua a rispondere a essa.

Potrei capire un giudice che va a fare il pubblico ministero, ma mai e poi mai si può accettare un pubblico ministero che va a fare il giudice. È pertanto necessario avviare un percorso di separazione delle due funzioni e, poi, delle due carriere. Per questa ragione, sosteniamo questo nostro emendamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, per gli emendamenti mi rimetto all'Assemblea, per l'ordine del giorno al parere del Governo.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione a condizione che dalla premessa vengano espunte le parole da «la lettura» fino alle parole «alla giurisdizione» e con il seguente dispositivo: «a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti delle disposizioni di attuazione del criterio di delega sulla durata massima degli incarichi fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi in ambito internazionale al fine di verificarne le ricadute sulle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della giustizia e delle rappresentanze italiane all'estero».

PRESIDENTE. Senatrice Lonardo, accoglie la proposta avanzata dal Governo?

LONARDO *(Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)))*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere all'emendamento in esame la firma mia e dei senatori del mio Gruppo, perché stiamo parlando proprio di quella incongruenza di cui ho discusso nel mio intervento in discussione generale.

Siamo di fronte al fatto, stigmatizzato anche dal collega Cucca, per cui c'è qualcuno più uguale degli altri. Stiamo parlando delle incompatibilità per il fuori ruolo e, stranamente, sono tutti incompatibili - anche figure meno importanti del capo ufficio legislativo e del vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero - ma, guarda caso, il capo dell'ufficio legislativo, che evidentemente ha scritto questa norma, non è incompatibile. Non può esserci uno più uguale degli altri di fronte alla legge.

Per questa ragione, sosteniamo convintamente l'emendamento dei colleghi Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe e Urraro. Ci rammarichiamo che analoghi emendamenti a prima firma dei senatori Caliendo e Cucca siano stati ritirati, in quanto si tratta di una disparità di trattamento assolutamente inaccettabile e anche incostituzionale, perché viola apertamente l'articolo 3 della Costituzione. *(Applausi)*.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto, a nome della componente Italexit per l'Italia, di apporre la firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, vedo segni di assenso da parte del senatore Pillon.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, la componente Italexit per l'Italia voterà a favore dell'emendamento in esame perché - come abbiamo detto nell'intervento in discussione generale - quella al nostro esame è una brutta riforma, scritta da coloro i quali non dovevano metterci le mani. Qui probabilmente c'è addirittura la firma, perché nel testo del provvedimento è "scappato", al capo e al vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero, di scrivere le proprie incompatibilità nella riforma. Un *lapsus*: mentre scrivevano, signor Presidente, è venuto loro difficile scrivere che erano incompatibili a fare quello che facevano.

Quindi, la componente Italexit per l'Italia voterà a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 5.6 e 5.7 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.13 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, quello in esame è forse uno dei temi più delicati tra quelli affrontati fino ad ora.

Sappiamo che, in base alla legislazione attuale, possono essere messi fuori ruolo 200 magistrati, oltre a 20 magistrati amministrativi. Quindi 220 magistrati, sui circa 9.000 in servizio, oggi possono essere messi fuori ruolo per andare a svolgere ruoli apicali, direttivi o semi-direttivi, all'interno dei Ministeri, soprattutto all'interno del Ministero della giustizia, degli organi costituzionali, internazionali e quant'altro. Nell'articolo 5, che - come sappiamo - è un articolo di delega e non è immediatamente precettivo, a un certo punto si dice, alla lettera h) del comma 1, che uno degli obiettivi che dovrà poi perseguire il Governo col decreto legislativo è ridimensionare il numero dei magistrati fuori ruolo. Non dice però di quanto: dell'1 per cento, del 2 per cento, del 10 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento? Nessuno è in grado di saperlo. Mi sembra una delega troppo ampia, che lascia una discrezionalità eccessiva al Governo, che potrebbe ritenere di avere adempiuto questa delega anche riducendo di poche unità il numero dei magistrati fuori ruolo.

Onorevoli colleghi, pensate che di tutti i ruoli di vertice, apicali, all'interno del Ministero della giustizia, uno soltanto è ricoperto da un funzionario che non è magistrato. Sono tutti magistrati! Ritengo che, se un giovane vuole fare il magistrato, studia per diventare magistrato, vince il concorso da magistrato, sia giusto che vada a fare il magistrato. Se invece vuole fare il funzionario pubblico all'interno del Ministero, c'è una carriera apposita per questo. *(Applausi)*. I magistrati devono fare i magistrati, anche perché, purtroppo, viviamo una carenza cronica del ruolo della magistratura. *(Applausi)*.

Se mi consente, Presidente, illustrerei contemporaneamente anche l'emendamento successivo, il 5.16, perché è un altro caso di qualcuno che è sempre più uguale degli altri.

Sappiamo che alla Camera c'è stata una battaglia importante su questo argomento, purtroppo persa. Sappiamo che il magistrato fuori ruolo somma gli emolumenti che percepisce in qualità di magistrato - li continua a percepire anche mentre è fuori ruolo - alle indennità che percepisce per la funzione che va a svolgere all'interno del Ministero o dell'altro organo; somma i due redditi. È un privilegio assolutamente inaccettabile.

Quante volte in quest'Aula abbiamo sentito la retorica sulle persone che non arrivano a fine mese, giustamente *(Applausi)*, per criticare giustamente gli eccessi, le pensioni d'oro, gli stipendi dei politici. E oggi che abbiamo l'occasione di dare un piccolo taglio e di fare un'azione moralizzatrice, tutti contrari! Tutti contrari, anche quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, zitti e muti contro questo vergognoso privilegio. *(Applausi)*. Zitti e muti, perché non sia mai che l'approvazione di questo emendamento possa creare qualche perturbazione nel Governo e si vada a votare qualche mese prima, e di 100 e più che siete ritorniate in quattro o cinque. Allora, zitti e muti su tutto, anche su un'evidente e inaccettabile ingiustizia come questa.

Noi diciamo una cosa molto semplice: il magistrato che vuole andare fuori ruolo - è lui che decide di

andarci - sceglie se continuare a prendere lo stipendio da magistrato o se prendere le indennità previste per il ruolo che va a svolgere. Sommarle è veramente inaccettabile. Chi vota contro questo emendamento - a mio modesto parere - dovrebbe evitare in futuro certa retorica contraddetta anche adesso nei fatti. *(Applausi)*.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Italexit, chiedo di poter sottoscrivere gli emendamenti 5.15 e 5.16, se il collega Balboni è d'accordo.

Riteniamo di condividere assolutamente il senso e l'opportunità dell'emendamento che dimezza i fuori ruolo e soprattutto l'analisi fatta dal collega Balboni sulla presenza di magistrati al Ministero della giustizia nel 99 per cento dei ruoli apicali. Dobbiamo anche chiederci se quanto avviene nella giustizia non sia frutto di questa fattispecie, e cioè di personale assunto per un ruolo, quello della giurisdizione, che viene distaccato a fare altro al Ministero che, evidentemente, sotto questo profilo, in questi ultimi anni non ha brillato.

Quindi, condividiamo l'emendamento 5.15 così come condividiamo il 5.16 relativo all'accumulo di prebende ed emolumenti, che in questo momento di grande crisi ci sembra cosa assolutamente inopportuna.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.17 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.200 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame emendamento 6.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Comunico che sull'emendamento 6.0.1 è stata presentata da parte del prescritto numero di senatori una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento. La Presidenza ritiene ammissibile lo scrutinio segreto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, come le avevo annunciato e la ringrazio per avermi dato la parola, dichiaro anche su questo emendamento, con votazione a scrutinio segreto, il voto di astensione da parte dei dieci componenti del Gruppo di Italia Viva, esattamente per le medesime motivazioni che ho esposto in precedenza.

VALENTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, mi permetto di intervenire su questo emendamento, che trovo particolarmente significativo. È significativo, delicato e importante e mi permetto di rivolgermi all'Assemblea e in maniera accorata a ciascuno di noi, alla coscienza di ciascuno di noi, che è chiamato a fare i conti con quello che votiamo in quest'Aula e con quello che con questo voto accade fuori da quest'Aula.

Ricordo a tutti noi che parliamo di abolire non la carcerazione preventiva, ma tutte le misure cautelari che il nostro ordinamento prevede molto spesso a tutela di soggetti vittime di reati abituali, contemperando sostanzialmente interessi contrapposti, che sono, da un lato, la garanzia dell'indagato o dell'imputato e, dall'altro, la sicurezza della vittima: è una scelta che l'ordinamento ha fatto. Voglio dirlo da donna che si è sempre ascritta in una cultura profondamente garantista e che crede che siamo tutti innocenti in questo Paese fino al terzo grado di giudizio: se il nostro ordinamento ha previsto alcune misure o alcune circostanze nelle quali è possibile contemperare interessi contrapposti, forse qualche ragione c'è.

Vorrei portare la discussione fuori da quest'Aula a quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni, nel nostro Paese. Soltanto negli ultimi dieci giorni, dal 5 giugno ad oggi, sono state ammazzate dieci donne. Sono state ammazzate, nella stragrande maggioranza dei casi, perché non sono state applicate nella misura corretta misure cautelari che pure era possibile e - dico di più - doveroso applicare, guardando con occhi competenti, specializzati e formati le circostanze che avevamo davanti. Lo vediamo e lo studiamo insieme in Commissione d'inchiesta sul femminicidio e ogni giorno ciascuno di noi parlamentari in quest'Aula, di fronte a una donna ammazzata per mano di un uomo, lamenta una cultura della violenza, l'incapacità dello Stato di intervenire e l'inefficienza del sistema. *(Brusio. Richiami del Presidente)*. Ognuno di noi si affanna a fare dichiarazioni su una donna ammazzata e noi abbiamo un compito, come Commissione parlamentare d'inchiesta: abbiamo fatto un'indagine e ci siamo chiesti che cos'è che non funziona e cos'è che impedisce all'ordinamento oggi di tutelare in maniera adeguata una donna che pure ha denunciato, si è rivolta allo Stato e ha chiesto di essere protetta.

Come abbiamo detto fin dal primo momento, è inaccettabile che una donna che si rivolge allo Stato non solo spesso non trovi uno Stato efficiente, ma rischi di morire ammazzata, nonostante la richiesta di aiuto. Lo abbiamo visto e abbiamo detto che è evidente che la battaglia è innanzitutto di carattere culturale: sarà sempre così e anche questo mio intervento conferma tale impostazione. Attenzione: questa battaglia culturale interviene nel nostro Paese che, lo ricordo, sostanzialmente colpevolizza le donne, giustifica gli uomini, ancora non crede alle donne e pensa che una donna che ha subito violenza se la sia andata a cercare o, quantomeno, non abbia fatto tutto quanto in suo potere per evitarlo.

Questa stessa cultura alberga nelle aule di giustizia quando, di fronte alla possibilità di applicare una misura cautelare, molto spesso il giudice, ma anche gli avvocati, come anche chi deve aiutare il giudice a valutare la pericolosità sociale di quel soggetto, è tutto sommato sempre portatore di tali stereotipi e pregiudizi e di una cultura che alberga dentro la società e che arriva nelle aule di giustizia. Altrimenti, non si spiegherebbe e non si potrebbe spiegare perché una donna sia stata ammazzata dopo tante denunce, semplicemente perché il giudice ha valutato di scarcerare quell'uomo, perché lo ha ritenuto non pericoloso dal punto di vista sociale. Quel giudice ha valutato non pericoloso il comportamento. Ovviamente non voglio gettare la croce sul singolo giudice, ma quell'operatore della giustizia era stato chiamato a valutare la pericolosità sociale di un indagato e di un soggetto che in quel caso era stato addirittura condannato in primo grado e aveva una pena che era stata oggetto di appello, per cui nei suoi confronti era stata emessa una misura sostanzialmente cautelare. Rispetto a quelle misure cautelari, a un certo punto il giudice di appello ha riconosciuto la possibilità di praticare la sospensione condizionale della pena e lo ha messo in libertà. Quell'uomo, messo in libertà, ha ammazzato quella donna.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

VALENTE *(PD)*. Mi hanno detto che avevo dieci minuti.

PRESIDENTE. Ne ha cinque e sono passati. Non ce ne sono dieci, ma cinque per la dichiarazione di voto.

VALENTE *(PD)*. Dico semplicemente che oggi in Italia nei confronti di tantissimi reati abituali, come sono sicuramente quelli legati alla violenza, abbiamo la necessità che le misure cautelari vengano adottate di più. Non parliamo di carcerazione preventiva custodiale in carcere, ma di tutte le misure cautelari, come il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dell'uomo maltrattante dalla casa dalla donna. Parliamo di tantissime misure che metterebbero in sicurezza la donna, per questo chiederei a ciascuno di noi di mettersi una mano sulla coscienza. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda il suo intervento. Siamo arrivati a sette minuti.

VALENTE *(PD)*. Approvando questo emendamento, noi sostanzialmente rischiamo di esporre le donne non solo a più violenza, ma alla possibilità di essere ammazzate più facilmente.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente,vorrei associarmi alla collega Valente e ricordare che la questione non riguarda solo le donne, ma la tutela di tutta la società nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver commesso un reato, in presenza del pericolo della reiterazione. È ovvio che occorrono misure cautelari per tutelare tutta la società di fronte a quei soggetti e devo dire che mi meraviglio veramente che proprio il partito del *law and order*, di quelli che vogliono metterli dentro e buttare la chiave e di quelli che si lamentano degli extracomunitari che sono criminali ai quali non succede niente, voglia abolire il pericolo di reiterazione del reato come causa di una misura cautelare. *(Applausi)*. È veramente un'assurdità e non riesco a capire in base a quale ragionamento si possa proporre di abolire questa fattispecie. *(Applausi)*.

BONGIORNO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, durante la campagna referendaria, ho sentito una serie di affermazioni non opinabili, ma semplicemente false. Credo che su tante cose possiamo essere d'accordo o meno, ma poi esiste una linea di confine tra verità e falsità.

In questo emendamento, noi replichiamo esattamente il testo che era previsto per il *referendum*. Ebbene, quello che noi vogliamo è, solo ed esclusivamente in relazione ad alcuni - e sottolineo alcuni *(Applausi)* - reati, limitare gli abusi di custodia cautelare. Mi dispiace, quando una donna sbaglia clamorosamente a leggere un testo. *(Applausi)*. Questo testo non attiene assolutamente alla violenza sulle donne; questo testo non attiene assolutamente allo *stalking*, e sa perché? Perché li abbiamo esclusi. Leggete e poi parlate: è una vergogna che diciate cose campate in aria. *(Applausi. Commenti)*.

LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, la ringrazio per essersi accorto della mia richiesta di dichiarazione di voto.

Chi è stato attento sui risultati referendari si sarà reso conto che sui primi due quesiti la distanza tra i sì e i no è stata molto diversa da quella che si è registrata sugli altri tre quesiti. Dato per assodato che a sinistra chi ha votato no abbia votato no su tutti e cinque, abbiamo ritenuto - magari sbagliando - che il no ai primi due quesiti referendari espresso da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia sia stato ascoltato da una parte di coloro che hanno deciso di andare a votare, anche perché dai sondaggi è emerso molto chiaramente che Fratelli d'Italia è stato tra i partiti i cui elettori hanno maggiormente partecipato al *referendum*, rispetto anche agli stessi proponenti.

Su questo emendamento, quindi, siamo nettamente contrari e non per le ragioni che ho sentito qui, non per la questione che la collega ha ben espresso, ovvero che possano essere - almeno solo parzialmente - usati strumentalmente, ma perché riteniamo che la materia della custodia cautelare vada affrontata in maniera più profonda. Andrebbe cioè non soltanto riproposto il testo necessariamente sintetico del quesito referendario - non ne facciamo una colpa ai proponenti - ma, una volta che il *referendum* non c'è, il modo per modificare il tema della custodia cautelare, a nostro avviso, non può essere *sic et simpliciter* uguale al testo referendario, quindi il nostro no sostanziale a questo testo viene ribadito con trasparenza.

C'è però un dato di contrapposizione in quest'Aula, anche attraverso gli argomenti che ho sentito per

giustificare il no, che ci fa immaginare che non si voglia affrontare più compiutamente questo tema, come invece desidera Fratelli d'Italia.

Ci sorprende per esempio - devo dirlo agli amici di Forza Italia - che il partito di Silvio Berlusconi voti diversamente dalla Lega, che ha proposto il *referendum*, ma che nella storia si è espressa sempre in maniera più cauta su questo tema rispetto a Forza Italia. Fratelli d'Italia, nel ribadire il no al testo e la necessità di un dibattito più approfondito sui guasti dell'attuale normativa della custodia cautelare, che spesso ha creato inutili sofferenze e che in altri casi riteniamo invece assolutamente giustificata, non vuole in questo caso unirsi semplicemente al no espresso dalla sinistra - e ho sentito con quali argomenti - e neanche partecipare con un sì o con un no a una strana divisione del centrodestra su questo tema tra chi partecipa pure al Governo, e verso entrambi abbiamo rispetto. Non vogliamo cioè, in questo caso, dividere e dividerci all'interno del centrodestra su un tema sul quale abbiamo una sensibilità comune di fondo, cioè quella di volerlo riesaminare.

Allora, signor Presidente, pur essendo, lo ribadisco, assolutamente contrari al testo, necessariamente sintetico, del quesito referendario, noi non parteciperemo al voto, al fine di stimolare una vera e approfondita fase di dibattito attorno al tema della custodia cautelare.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, ai sensi dell'articolo 113, comma 4-*bis*: non per contestare la scelta, che lei ha fatto, di ritenere ammissibile e legittima la richiesta di voto segreto, ma per sottolineare l'anomalia di quello che sta succedendo in quest'Aula, anche nella richiesta.

Sappiamo che, soprattutto quando ci sono provvedimenti che sono portati dal Governo, il voto segreto è uno strumento delle opposizioni per mettere in difficoltà il Governo stesso che esse non sostengono. E io devo sottolineare con rammarico il fatto che, invece, questa richiesta venga da una forza che dice di voler sostenere questo Governo e che, nell'altro ramo del Parlamento, ha poi votato questa riforma, cercando quindi di portarla a compimento, cosa che invece qui sembra non voler fare. Dico anche però, signor Presidente, che l'anomalia l'abbiamo vista dall'inizio di questo dibattito.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, questo però non è un richiamo al Regolamento e lei lo sa bene.

MALPEZZI *(PD)*. Mi perdoni, signor Presidente, ma questo fatto va sottolineato. L'anomalia è che il relatore, senatore Ostellari, che non più tardi di stanotte, ha ricevuto mandato dalla Commissione a riferire favorevolmente su questo provvedimento, ha deciso, pur non dimettendosi, di mantenere questo ruolo senza esercitarlo.

Dal nostro punto di vista, anche questo dev'essere stigmatizzato, perché lo riteniamo un fatto grave, nonché una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento tutto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo si potrà fare in sede di dichiarazione di voto, senatrice Malpezzi.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, troviamo abbastanza inaccettabili queste accuse nei nostri confronti, anche perché il Partito Democratico per tutta la campagna referendaria ha sottolineato la necessità che le riforme le facesse il Parlamento. *(Applausi)*. Bene, questo è il Parlamento e non il Governo. E il Parlamento, con il voto segreto, è libero di decidere quello che meglio crede per quanto riguarda il futuro nel campo della giustizia, solo in questa occasione; così, almeno, abbiamo capito tutti quanti qual è la motivazione vera della nostra richiesta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.1 modifica il comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 274 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari, sopprimendo in particolare la parte in cui si prevede la possibilità di disporre tali misure per delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

L'eventuale approvazione o meno dell'emendamento determinerebbe, pertanto, ricadute significative sotto il profilo generale delle misure limitative della libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione, quali appunto le misure cautelari. Si tratta dunque di una deliberazione atta a incidere sui rapporti civili disciplinati da tale norma costituzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Questo non l'ha deciso il vice presidente Calderoli, ma la Presidenza del Senato.
Procediamo pertanto alla votazione dell'emendamento 6.0.1.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 6.0.2 è improponibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
Mi consenta però una precisazione. Siccome c'è qualcuno che cerca di creare lo scontro - e mi riferisco all'intervento della presidente Malpezzi - penso che sia assolutamente scorretto non ricordare che il relatore di un provvedimento si può rimettere all'Assemblea, è tra le sue facoltà. Tali facoltà sono previste dal nostro Regolamento a tutela di tutti. Io non sono qui per rispondere a qualche parte politica nella mia funzione. Ho prima ricordato a me stesso e ricordo ancora a voi e a tutti coloro che cercano la polemica che io non mi faccio tirare la giacchetta da nessuno. *(Applausi)*. Svolgo quindi il mio ruolo e lo porto fino al termine nel rispetto nel rispetto del Regolamento e delle mie prerogative.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1.
DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, siccome il relatore ha voluto sottolineare la questione, è bene però che sia chiaro che può accadere, come abbiamo visto in alcuni provvedimenti, che i relatori prima esprimano parere favorevole e poi esprimano voto contrario. Abbiamo visto di tutto. È certamente nelle facoltà del relatore, in alcuni casi, di avere un parere diverso da quello del Governo, rimettendosi, all'Assemblea oppure addirittura di dare un parere diverso da quello del Governo.
Il problema, però, Presidente, è un po' diverso: il relatore si sta rimettendo all'Assemblea su tutti gli emendamenti. Si doveva dimettere da relatore, allora. *(Applausi)*. Quando un relatore non è in grado di esprimere nemmeno un parere su un emendamento, è previsto dal nostro Regolamento che si possa dimettere.
PRESIDENTE. Senatrice De Petris, il mandato al relatore viene dato da un voto in Commissione. *(Commenti)*. Scusate, per puntualizzare: abbiamo 184 votazioni e ne abbiamo fatte 61.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato l'emendamento 9.1, successivamente ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.200 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore

Pillon e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 11.3 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, identico all'emendamento 11.11, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 11.0.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, identico all'emendamento 11.0.100, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 11.0.3 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 11.0.5 e 11.0.6 sono improponibili.
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, successivamente ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, fino alle parole «sono soppresse.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.0.100.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. L'emendamento 15.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, fino alle parole «cinque anni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.6, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, inizia ora l'esame degli articoli che, in teoria, dovrebbero porre rimedio al deprecabile fenomeno delle cosiddette porte girevoli. Si tratta di magistrati che si candidano alle elezioni o che assumono ruoli di Governo o comunque incarichi importanti all'interno di organi esecutivi di valenza politica.

Gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia a questo e agli articoli successivi mirano tutti - è inutile entrare nel dettaglio - a un obiettivo molto chiaro. Come ho detto in discussione generale, il magistrato che decide di candidarsi o che assume incarichi all'interno di organismi politici si spoglia - secondo noi, per sempre - di quel ruolo di imparzialità che dovrebbe garantire che tutti i cittadini sottoposti a un giudizio vengano trattati in modo uguale. Quando andiamo in tribunale, c'è scritto: «La legge è uguale per tutti».

È chiaro che un magistrato che si è candidato e schierato, anche se non eletto, ha assunto un'etichetta politica e non può più avere un'immagine di imparzialità. A nostro parere, che venga eletto o no, non deve più tornare a svolgere una funzione giurisdizionale; può svolgere altre funzioni all'interno dell'ordinamento giudiziario, ma non giurisdizionali. Oppure può essere posto fuori ruolo e svolgere incarichi fuori ruolo, ma - lo ripeto - non deve più svolgere funzioni giurisdizionali, né giudicanti, né inquirenti. A questo mirano tutti i nostri emendamenti. Affinché la magistratura recuperi credibilità, occorre dare un segno di discontinuità rispetto a quanto si è verificato fino a oggi. È inutile negare che, purtroppo, gli scandali nei quali anche recentemente la magistratura è stata coinvolta hanno scosso l'opinione pubblica, tanto che tutti coloro che devono presentarsi di fronte a un giudice, anziché chiedersi se è uno che legge le carte, preparato ed equilibrato, la prima cosa che si chiedono è quale idea politica abbia e se loro, avendo un'idea diversa dal giudice, corrono il rischio di essere discriminati a causa di questa opinione.

Vogliamo quindi dare un taglio netto con il passato: se uno ha la vocazione del magistrato, lo faccia. Per parlare di me, anche se non lo faccio mai, da ragazzo mi sarebbe piaciuto fare il concorso in magistratura e forse avevo anche le competenze per farlo, visti i risultati che ho ottenuto all'esame da avvocato, ma ho scelto di fare l'avvocato, perché volevo fare politica. Fin da ragazzo avevo questa "malattia" e, sapendo che, per fare politica, non avrei dovuto trovarmi nelle condizioni di essere

criticato, non ho voluto fare il magistrato, ma l'avvocato, proprio perché volevo fare politica. *(Brusìo)*.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate tranquilla l'Assemblea, in modo che il senatore Balboni possa intervenire: lo dico anche al rappresentante del Governo.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, trattandosi di funzioni fra loro completamente diverse, chi fa il magistrato deve fare il magistrato e chi fa il politico deve fare il politico. Se il magistrato improvvisamente viene fulminato sulla via di Damasco, lasci la magistratura e potrà sempre iscriversi all'ordine degli avvocati. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 18.2 e 18.3 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 19.4 a 19.8 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 20.3 e 20.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.6, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 20.7 a 20.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.12, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 20.13 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.15, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 20.200 a 20.16 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. L'emendamento 21.1 (testo 2) è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.2, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo su questo articolo, e in generale su tutti gli articoli che abbiamo molto frettolosamente votato, perché riguarda forse la parte più importante del disegno di legge, e cioè la riforma del CSM. Credo di aver ascoltato, in quest'Aula e fuori da quest'Aula, in televisione, in questi anni, che qualcuno ha chiamato la lunga guerra dei trent'anni tra politica e magistratura, centinaia di denunce vibranti da parte dei colleghi, soprattutto del centrodestra, sull'uso politico della magistratura e sulla politica entrata nelle indagini per colpire gli avversari. Quante volte abbiamo lamentato questo e quante volte abbiamo denunciato il fatto che la politica doveva riprendersi un ruolo e una dignità, sapendo rispondere e riformare la giustizia.

Ebbene, alla fine le proteste sull'uso politico della magistratura, sul correntismo, sulle indagini fatte per carriera che poi sfociano in nulla, non hanno prodotto nulla; l'indignazione non produce nulla, perché stiamo votando una riforma che è poco più che acqua calda. Il cuore della politica nella magistratura nasce dal fatto che c'è la politica all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Quindi, se noi non eliminiamo la politica all'interno del Consiglio superiore della magistratura, tutto il resto è perfettamente inutile. Dobbiamo esserne consapevoli, dovete esserne consapevoli soprattutto voi che spesso avete denunciato gli attacchi della magistratura alla politica, sin dai tempi in cui il presidente Berlusconi ricevette un avviso di garanzia a Napoli, nel 2007, appena dopo essersi insediato come Presidente del Consiglio.

Mi domando: a cosa sono serviti tutti questi anni di battaglia politica, se poi, alla prova dei fatti, le riforme che si mettono in campo e si votano sono poco più che acqua calda? Il problema è che se non si introduce il sorteggio, tutte le altre formule che si possono inventare non servono ed evitare il correntismo. Non lo dico io, lo ha detto il dottor Palamara in audizione, sia in Commissione giustizia che in Commissione antimafia, laddove ha dichiarato che soltanto il sorteggio può interrompere, bloccare e sconfiggere il cancro della politica all'interno della magistratura sotto forma di corrente. Questa riforma che votate non serve a tale scopo, perché il CSM continuerà, con le formule che voi avete scelto, con lo strumento della politica a favorire delle carriere e a designare le nomine e continuerà, sempre con lo strumento della politica all'interno della magistratura a non colpire con sanzioni disciplinari quei magistrati che fanno il loro mestiere non per amore di verità, ma per amore di fazione politica.

Quindi, ripeto ancora una volta: il nostro voto è favorevole a questo emendamento, ma contrario agli articoli, perché purtroppo con grande amarezza riscontriamo che tanti anni di battaglia non sono serviti davvero a nulla. Ancora una volta ripeto che, se non si interviene nella politica all'interno del CSM, la politica continuerà a irraggiarsi dal Consiglio superiore della magistratura in tutte le procure, perché saranno convinti di avere ancora una volta vinto la battaglia contro la politica e poter ancora una volta impunemente svolgere il loro ruolo non di magistrati, ma di agenti politici e di parte, con la certezza di essere al sicuro e che nessuno mai riuscirà a colpirli.

Questa è la battaglia che abbiamo condotto per tanti anni e non possiamo sottrarci adesso che c'è finalmente la possibilità di dare un segnale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato l'emendamento soppressivo 26.1 e l'emendamento 26.2, successivamente ritirato.

Passiamo dunque alla votazione del mantenimento dell'articolo.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, chiedo scusa se disturbo; i colleghi dicono basta, ma io penso di dover fare il mio dovere; se poi loro non lo vogliono fare è un problema loro. *(Applausi)*.

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo 26 perché, avendo noi proposto un emendamento soppressivo (come giustamente lei ha precisato), non si vota la proposta di modifica, ma il mantenimento dell'articolo, pertanto noi voteremo contro questo articolo che aumenta in modo spropositato il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa all'interno del CSM. Si tratta di quel regalo alle correnti di cui ho parlato in discussione generale. Noi aumentiamo del 20 per cento il numero dei componenti del CSM, quando abbiamo votato la riduzione del numero dei parlamentari nella misura del 37 per cento; la logica avrebbe voluto che, se il tema era il contenimento della spesa, si facesse una riduzione corrispondente anche degli altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, come nel caso del CSM. Non dico che sarebbe stato il caso di praticare una riduzione del 37,7 per cento, ma magari di un quarto o di un quinto come proponiamo noi con i nostri emendamenti. Il tema, infatti, non è soltanto il maggior costo relativo all'aumento del numero dei consiglieri, ma, come capisce chiunque legga l'articolo 26, quello delle spese connesse all'enorme aumento anche del personale corrispondente. Oggi il limite massimo delle assunzioni esterne è di 26 (guarda caso), approvando questo articolo il numero diventa pari a 62, più del doppio. Mi interrogo quindi sulla logica del contenimento della spesa. Se questo non è un regalo alle correnti, ditemi voi cos'è, perché io modestamente non riesco a trovare altra risposta. Per queste ragioni annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia sull'articolo 26. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 27.2 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 27.0.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale è stato presentato l'emendamento 30.1, successivamente ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.2, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 31.6 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.7, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.8, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 31.9 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.10, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.11, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.12, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.0.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.2, presentato dal senatore Giarrusso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 32.4 e 32.5 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.6, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea su tutti gli emendamenti.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 33.2 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 33.4 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale è stato presentato l'emendamento 35.1, successivamente ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame emendamento 35.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 35, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.1,

presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 38.0.1 e 38.0.2 sono stati ritirati
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.8, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.9, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.10, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 16 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 19,53)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di

eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (**2595**)

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;

b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;

c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;

d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-*bis,* commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI

1.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttivi e semidirettivi» *inserire le seguenti parole:* «delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati».

1.2

Balboni, Ciriani

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le

funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;».

1.3

Balboni, Ciriani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;».

1.4

Cucca

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «alla», *inserire le seguenti:* «composizione e»;

b) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis*)* alla modifica del sistema disciplinare;

c-ter*)* alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.5

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:* «ed inoltre per garantire che i componenti non magistrati partecipino alla trattazione ed alle decisioni relative a tutti gli affari trattati;».

1.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Ritirato

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari» *inserire le seguenti:* «, prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli artt. dal 15 al 20».

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 5.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi) - 1.* I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «, in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno».

1.8

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi».

1.9

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* alla modifica dei criteri di attribuzione e passaggio delle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa nel senso di limitare le facoltà di passaggio di funzioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5- ***bis.***

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.

b) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, nº 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte».

1.10

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *inserire le seguenti:* «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» *e sostituire il quarto periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.11

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti parole:* «sessanta

giorni».

1.12

Balboni, Ciriani

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.13

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «e non oltre un anno».

1.14

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Separazione delle funzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse»;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono

soppresse;

2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse».

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis *dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito *intranet* istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare

specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli

obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli *standard* stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli *standard*, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;

c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: « inidoneo », « discreto », « buono » o « ottimo », il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

f) prevedere che il parere di cui alla lettera *e)* sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;
i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;
m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di « ottimo » dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera *a)*, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

EMENDAMENTI

2.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera* d), *dopo la parola:* «semidirettivi» *aggiungere le seguenti:* «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera *0a)*» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»

b) *alla lettera* e), *sopprimere le parole da:* , «salvo che» *fino alla fine della lettera;*

c) *alla lettera* f), *alle parole:* «conservare il criterio dell'anzianità» *premettere le seguenti:* «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera *0a)* sia uno degli elementi da prendere in considerazione».

2.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «intranet».

2.3

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura,», *aggiungere le*

seguenti: «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;

b) *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».

2.4

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole:* «e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo».

2.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».

2.6

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «proceda sempre all'audizione dei candidati» *inserire le seguenti:* «o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto» *e sopprimere le parole da:* «l'audizione di almeno tre di essi» *sino a* «dell'indicazione di tutti i suoi componenti».

2.7

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole da:* «salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato,» *fino alle seguenti:* «tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;».

2.8

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;».

2.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».

2.10

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza».

2.11

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può propone domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza».

2.12

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».

2.13

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica, ma anche di progressione di carriera e di assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi per quei magistrati che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni ulteriori a quelli di prima nomina, incarichi presso uffici in sedi disagiate;».

2.14

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole "*turn over*";».

2.15

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole da:* «salvo che» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «se non in via residuale, a parità delle altre condizioni».

2.16

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere per i magistrati fuori ruolo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.».

2.17

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».

2.18

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «residuale a parità di valutazione risultante dagli» *con le seguenti:* «concorrente con gli».

2.19

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere le parole:* «, a campione,».

2.20

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta».

2.21

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «prima di cinque anni dall'assunzione»*, inserire le seguenti:* «e prima di un anno dalla cessazione».

2.22

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i*-bis*)* stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;».

2.23

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera l) *sopprimere la parola:* «reiterata».

2.24

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, le parole:* «e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario».

2.25

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* prevedere ai fini del presente articolo una definizione normativa del termine "merito" individuandone i parametri di misura sulle capacità professionali, le competenze personali, i risultati conseguiti, la competenza sociale e la *leadership*».

Conseguentemente, alla lettera d) *sopprimere le seguenti parole:* «, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio Superiore della magistratura,».

2.26

Cucca

Ritirato

Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» *premettere le seguenti:* «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale,».

2.27

Cucca

Ritirato

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».

2.28

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «a cui va dato un congruo termine per esprimere il proprio parere».

2.29

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;».

2.30

Cucca

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».

2.31

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

2.32

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;».

2.33

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 3, lettera d), *sostituire le parole:* «degli esiti» *con le seguenti:* «nei tempi di trattazione».

2.34

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera d)*, inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: "dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense";

d-ter*)* prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» *inserire le seguenti:* «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».

2.35

Cucca

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.36

Cucca

Ritirato

Al comma 3, lettera i)*, dopo le parole:* «Consiglio superiore della magistratura»*, inserire le seguenti:* «con provvedimento motivato» *e sostituire le parole:* «per eccezionali e comprovate ragioni» *con le seguenti:* «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».

2.37

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, lettera i)*, aggiungere in fine le parole:* «, con decisione motivata».

2.38

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

2.39

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 1.*

2.40

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n*-bis*)* adottare norme di modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura per escludere la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera *b)*, e 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: « discreto », « buono » o « ottimo » con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;
g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;
h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;
4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;
l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.
EMENDAMENTI

3.1

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* prevedere, in materia di elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, che l'elettorato passivo sia riservato ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità».

3.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».

3.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «introdurre la facoltà» *fino a:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle».

3.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di assistere alle deliberazioni» *con le seguenti:* «e alle deliberazioni con diritto di voto».

3.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di assistere alle» *con le seguenti:* «, con diritto di voto, alle».

3.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e di assistere alle» *con le seguenti:* «e di esprimere parere sulle».

3.7

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente degli avvocati» *fino alla fine della lettera.*

3.8

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con attribuzione alla componente» *fino alla fine del periodo.*

3.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sopprimere le parole:* «alla componente degli avvocati» *e, dopo le parole:* «ordine degli avvocati» *inserire le seguenti:* «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»*;*

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera *a)*».

3.10

Grasso

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «un voto unitario sulla base del contenuto delle».

3.11

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unitario».

3.12

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «unitario» *con le seguenti:* «per ciascuna componente».

3.13

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione» *con le seguenti:* «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato, anche in seguito a quelle ad esso inoltrate da ogni singolo avvocato iscritto all'ordine medesimo, le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione».

3.14

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter*)* prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un

avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater*)* prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».

3.15

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi».

3.16

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.18

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «, a campione,».

3.19

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «a campione,» *con le seguenti:* «tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e».

3.20

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.21

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.22

Grasso

Ritirato

Al comma 1, lettera h), *capoverso 1), sopprimere le seguenti parole:* «la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio,».

3.23

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera i), *numero 1), dopo le parole:* «svolta dal magistrato» *inserire le seguenti:* «e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato».

3.24

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *sopprimere i numeri 2) e 3).*

3.25

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *numero 2), dopo le parole:* «statistiche comparate» *inserire le seguenti:* «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».

3.26

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».

3.27

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera i), *numero 3) sopprimere le parole da:* «esaminati il rapporto» *fino a:* «spontaneamente prodotti dall'interessato».

3.28

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il numero 4)*.

3.29

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), *numero 4), dopo le parole:* «oggetto di valutazione» *inserire le seguenti:* «per una sola volta».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera *b)* del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea;

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *m)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

EMENDAMENTI

4.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle

esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».

4.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».

4.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «possano essere immediatamente ammessi» *con le seguenti:* «e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi».

4.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».

4.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «anche in sede decentrata» *inserire le seguenti:* «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».

4.6

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con le seguenti:*

«*d)* prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso *post*-laurea propedeutico ed obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 decreto legislativo n. 398 del 1997 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di Avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di Vice Procuratore Onorario, Giudice Onorario di Tribunale;

d-bis*)* in alternativa, prevedere che la Scuola superiore per la Magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

d-ter*)* prevedere che il percorso di cui alle lettere *a)* e *b)* consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento

di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale ed amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione;

d-quater*)* prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

d-quinquies*)* prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera *m)* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

d-sexies*)* prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera c)*, capoverso* «1-*bis*.»*, aggiungere infine il seguente periodo:* «Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso *post* laurea di durata almeno biennale».

4.7

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello *stage* presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo *stage* presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».

4.8

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto mesi, propedeutico ed obbligatorio che preveda l'affiancamento ad un magistrato, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura;».

4.9

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».

4.0.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presene legge, sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante».

4.0.3

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi *b)* e *c)* di cui al medesimo comma 2 Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi+1)/(numero dei seggi+1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;

b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».

Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23»*, il comma 2 è così sostituito:*

«2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo e contabile possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera *c)* sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione

presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Caliendo, Dal Mas

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «vice capo di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

5.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «direttore dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «, capo ufficio legislativo».

Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» *inserire le seguenti:* «di capo ufficio legislativo,».

5.3

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di incarichi di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Balboni e i restanti componenti del Gruppo FdI, il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.

5.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «interesse dell'amministrazione di appartenenza;» *inserire le seguenti:* «prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

Conseguentemente, alla lettera d), *sopprimere le parole*: «gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

5.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».

5.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«d-*bis*) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».

5.5

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera e), *aggiungere infine, le seguenti parole:* «e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo;».

5.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sette anni» *con le seguenti:* «cinque anni», *e le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «sette anni»;

b) *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione».

5.10

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da:* «, salvo che per gli incarichi» *fino alla fine del periodo*.

5.11

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «gli organi del Governo e».

5.12

Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Respinto

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.13

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e salvo quanto previsto dalla lettera *i)* del presente articolo».

5.14

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori ruolo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della Giustizia, l'Ispettorato Generale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli organismi internazionali, la scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile».

5.15

Balboni, Ciriani (*)

Respinto

Alla lettera h) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «determinare il numero massimo in misura non superiore alle cento unità per i magistrati ordinari e a dieci unità per i magistrati amministrativi;».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.

5.17

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire le seguenti:*

«*h*-bis*)* prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

h-ter*)* prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera *h*-bis*)* siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».

5.16

Balboni, Ciriani (*)

Respinto

Dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* il magistrato collocato fuori ruolo deve scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura e la corresponsione del compenso che gli compete per l'incarico ottenuto».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.

G5.200

Lonardo, Romani

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,

premesso che:

l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla lettera*i),* viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale;

la lettura dell'art.5, comma 1, lettera i) della delega va considerata con l'architettura della relazione di accompagnamento al decreto che sottolinea la specialità di detti numericamente limitati incarichi, la ratio dell'intervento riformatore nel suo complesso (non incidendo la disposizione in esame sul numero dei magistrati fuori ruolo -che in questo ambito è davvero esiguo-), e il parere già espresso dal CSM sulla delega, al Capitolo II (Disciplina del collocamento fuori ruolo, che ha riconosciuto l'opportunità del superamento del limite decennale soltanto in questo specifico settore);

nessuno degli ordinamenti dei principali Paesi Membri dell'UE, così come il Regno Unito, contempla, per incarichi come quelli in esame, un limite temporale massimo. Detta regola di principio corrisponde infatti a elementari ragioni di logica: ed invero, proprio la divergenza da simili assonanze ordinamentali rischierebbe di esporre il Paese che preveda regole difformi ad una minore incisività nella partecipazione ai relativi consessi che richiedono la massima esperienza;

va ancora sottolineato il dato che, i principali ordinamenti giuridici europei (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna con il Regno Unito) considerano i magistrati operanti in ambito internazionale come collocati "in ruolo". Una simile determinazione, anche da parte del legislatore delegato, sarebbe sufficiente a risolvere in radice ogni questione interpretativa;

solo la crescente specializzazione degli attori internazionali in questo settore garantisce competitività nei lavori multilaterali e contribuisce a curare allo stesso tempo, sia l'interesse nazionale, sia lo sviluppo di una Rule of Law globale: la stessa leale collaborazione del nostro Paese ai processi multilaterali e sovranazionali depone per l'assicurazione della massima continuità nell'esercizio delle funzioni in esame, in linea con lo spirito di convinta partecipazione ai processi di armonizzazione normativa, di cooperazione internazionale ed assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza;

la proposta lettura della disposizione tiene in giusta considerazione la ratio stessa del termine massimo previsto dalla c.d. legge "Severino" per gli incarichi fuori ruolo, che era quella di evitare porte girevoli tra giustizia e politica (che non è logicamente evocabile nel caso degli incarichi internazionali che implicano un'elevata specializzazione tecnica e linguistica e non sono di diretta collaborazione con i Vertici dei Ministeri né hanno natura amministrativa, permanendo nel settore strettamente giuridico e di supporto alla giurisdizione),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare, nell'esercizio della delega, la deroga al limite massimo decennale per i soli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale svolti dai magistrati in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia e le Rappresentanze italiane all'estero, esclusivamente impegnati nell'esercizio di attività di diplomazia giuridica, relazioni e cooperazione internazionali.

G5.200 (testo 2)

Lonardo, Romani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,

premesso che:

l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla lettera *i),* viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti delle disposizioni di attuazione del criterio di delega sulla durata massima degli incarichi fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi in ambito internazionale, al fine di verificarne le ricadute sulle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della giustizia e delle rappresentanze italiane all'estero.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche in materia di procedura penale)

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), al comma 1, lettera *c)*, le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di

custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni." sono soppresse.».

6.0.2

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8- ***bis.***

(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo I del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8- ***ter.***

(Piante organiche)

1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-*bis*, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 115. - *(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) - 1.* Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio

del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo ».

EMENDAMENTO

7.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 115»*, comma 1, sostituire le parole:* «otto anni» *con le seguenti:* «dodici anni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "a un decimo" sono sostituite con le seguenti: "a un quinto";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)* sono abrogate le seguenti parole: "da parte di professore d'università";

c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera *c)*.».

7.0.2

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Nomina) 1.* Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal

Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina."».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la parola: « triennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

b) all'articolo 7-*ter*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi »;

c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente: »;

d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati »;

e) all'articolo 194:

1) dopo le parole: « altre funzioni » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni »;

f) l'articolo 195 è abrogato.

EMENDAMENTI

8.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata» *inserire le seguenti:* «anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,».

Conseguentemente,

al primo comma del medesimo articolo, aggiungere infine le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente»;

al secondo comma, lettera a)*, sostituire le parole:* «della professione forense» *con le seguenti:* «delle professioni di cui al comma precedente»*, e nella medesima lettera* a)*, dopo le parole:* «una porzione minore della professione» *sopprimere la seguente: «forense».*

8.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, capoverso, sopprimere il primo periodo*.

8.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 192, sesto comma, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*-bis). I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-*bis*, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto" con "dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

c) al comma 2-*bis*, sopprimere l'ultimo periodo;

d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 3-*bis*:

1) sostituire la parola: "distrettuale" con "della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza";

2) sopprimere le parole: "competente in relazione al luogo detenzione o internamento"».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il

conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie ».

EMENDAMENTO

9.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: "o quando", fino a: "piena indipendenza e imparzialità"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa," sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi"».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *d-bis),* dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

b) all'articolo 26-*bis*, comma 1:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo le parole: « mirati allo studio » sono inserite le seguenti: « della materia ordinamentale, »;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti » sono inserite le seguenti: « la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici »;

c) all'articolo 26-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite »;

d) all'articolo 26-*bis*, comma 2:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) le parole: « alle capacità organizzative » sono sostituite dalle seguenti: « alle materie oggetto del corso »;

e) all'articolo 26-*bis*, comma 3, dopo la parola: « valutazione » sono inserite le seguenti: « , le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-*bis* »;

f) all'articolo 26-*bis*, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;

g) all'articolo 26-*bis*, comma 5:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo la parola: « formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda »;

h) all'articolo 26-*bis,* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« *5-bis.* Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-*bis* sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva ».

EMENDAMENTI

10.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni"»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

10.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire le parole:* «tre settimane, anche non consecutive» *con le seguenti:* «tre mesi, anche non consecutivi».

10.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «otto».

10.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*bis*.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: "assicura" è sostituita dalla seguente: "coordina" e, dopo le parole:

"azione penale", sono inserite le seguenti: "vigila sull'";

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5*. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni";

5) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: "dell'ufficio" sono inserite le seguenti: "e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio";

6) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;";

7) al comma 6, lettera *c)*, la parola: "assegnazione" è sostituita dalla seguente: "attribuzione";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "dal magistrato" fino a: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione";

2) al comma 2, le parole: "dell'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "poteri di direzione, controllo e organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "poteri di coordinamento e organizzazione"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *a),* le parole: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)*, *c)*, *g)* e *m)* »;

2) alla lettera *n)*, dopo le parole: « delle norme regolamentari » sono inserite le seguenti: « , delle direttive »;

3) dopo la lettera *q)* è inserita la seguente:

« *q-bis)* l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; »;

4) alla lettera *v)*, le parole: « la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-*bis* e 3 »;

5) dopo la lettera *ee)* sono inserite le seguenti:

« *ee-bis)* l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-*quater*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »;

6) alla lettera *gg),* le parole: « fuori dei casi consentiti » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti » e dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti »;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dopo la parola: « indirettamente, » sono inserite le seguenti: « per sé o per altri, »;
c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera *l-bis)* »;
d) dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:
« Art. 3-*ter*. - *(Estinzione dell'illecito) - 1*. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta »;
e) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:
« *g-bis)* i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q-bis)*; »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;
3) al comma 4, dopo le parole: « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *gg),* sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale »;
f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
« Art. 25-*bis*. - *(Condizioni per la riabilitazione) - 1*. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante ».

EMENDAMENTI

11.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis)* alla lettera *q)*, le parole: "il triplo dei" sono sostituite dalle seguenti: "una volta e mezza i".».

11.200

Lomuti, Maiorino, Piarulli, Gaudiano, D'Angelo

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

11.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «, delle direttive» *con le seguenti:* «, delle direttive del capo dell'Ufficio».

11.3

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-*bis)* alla lettera *gg)* dopo le parole: "grave ed inescusabile" sono aggiunte le seguenti: "; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale"».

11.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura."».

11.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, lettere *a)*, *g)* e *q)* della presente legge, il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

a) Trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle Circoscrizioni Giudiziarie;

b) Perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito."».

11.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

*(*Performance*)*

1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».

11.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare."».

11.8

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione

disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.»».

11.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.";

e-ter*)* all'articolo 16:

1) il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"*5*-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-*bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater*)* all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.";».

11.10

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole*: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.11

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Id. em. 11.10

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole*: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.12

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «Art. 25-*bis*.»*, al comma 3, dopo le parole:* «la settima valutazione di professionalità» *inserire le seguenti:* «e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semidirettivi,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modificazioni in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2,
      1) alla rubrica, la parola: "grave" è soppressa;
      2) al comma 1, la parola: "grave" è soppressa;
      3) i commi 2, 3 e 3-*bis* sono abrogati;
   b) all'articolo 9, comma 3, la parola: "grave" è soppressa.».

11.0.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;
   c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;
   d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;
   e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse».

11.0.100 (già 9.0.3)

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Id. em. 11.0.2

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;
   c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non può essere chiamato in causa ma" sono soppresse;
   d) all'articolo 16, comma 4, le parole: "in sede di rivalsa," sono soppresse;

e) all'articolo 16, comma 5, le parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse.».

11.0.3

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) l'articolo 6 è abrogato;

d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

e) l'articolo 8 è abrogato;

f) l'articolo 16 è abrogato».

11.0.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 7 con il seguente: "Art. 7. Giudizio amministrativo-contabile";

b) sostituire l'articolo 7, comma 1, con i seguenti commi:

"1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

1-*bis*. A tal fine, il Presidente del Tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei Conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio

1-*ter*. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

1-*quater*. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.

1-*quinquies*. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei Conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

1-*sexies*. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.";

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono soppressi.».

11.0.5

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)

1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

"Art. 366

1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del Codice di procedura Civile, In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-*sexies* del Codice di procedura Civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-*terdecies* del Codice di procedura Civile.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore."».

11.0.6

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « per i quali, » sono inserite le seguenti: « in ragione dello stanziamento deliberato »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « con cadenza di norma annuale » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « Il concorso è bandito » sono sostituite dalle seguenti: « Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno » e dopo le parole: « numero dei posti » sono aggiunte le seguenti: « tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis* »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. » e nell'ultimo periodo le parole: « secondo e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione »;

d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: « da 10 a 13 » sono sostituite dalle seguenti: « da 10 a 15 » e, al secondo periodo, la parola: « 14 » è sostituita dalla seguente: « 16 » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

EMENDAMENTI

12.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: "all'interno dello stesso distretto" fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

- *sostituire il comma 2 con i seguenti*:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2-*bis*. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

2-*ter*. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

2-*quater*. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

12.2

Grasso

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.3

Maiorino, Piarulli

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "per non più di quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte"».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.4

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), sostituire le parole da:* «per una sola volta,» *fino alle seguenti*: «in occasione di successivi trasferimenti» *con le seguenti*: «, sempre, il passaggio dalle funzioni giudicanti

penali alle funzioni giudicanti civili e viceversa.».

12.5

Maiorino

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'* articolo *, inserire il seguente:

«Art. 12- *bis.*

(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;**

***b)* all'articolo 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;**

***c)* all'articolo 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;**

***d)* all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.**

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

Conseguentemente:

all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sopprimere la lettera* b)*;*

- *sopprimere il comma 2.*

12.0.100 (già 9.0.2)

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse;

b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa" sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti," sono soppresse;

d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." sono soppresse.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(*Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« *6*. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai princìpi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera *b)*;

b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio ».

EMENDAMENTI

13.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «6.», lettera a)*, sostituire le parole*: «tenendo conto dei» *con le seguenti*: «osservando pedissequamente i».

13.2

Grasso

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso «6.», lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso «7.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» *e le parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.3

Grasso

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso «6.», lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole*: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

2) *al capoverso «7.», sopprimere le seguenti parole*: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «6.», dopo la lettera b)*, inserire la seguente*:

«*b*-bis*)* effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;».

13.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «7.» con il seguente:

«7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b),* le parole: « tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, » sono sostituite dalle seguenti: « con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base

dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché »;
b) al comma 2, dopo le parole: « degli obiettivi fissati per l'anno precedente » sono inserite le seguenti: « anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, »;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« *5-bis*. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.
5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.
5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:
a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.
5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-*quater* può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti ».
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.
EMENDAMENTI
14.1
Balboni, Ciriani
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.2
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera c), *capoverso* «5-*ter*», *sopprimere le parole:* «e comunque a fronte di andamenti anomali».
14.3

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera c), *capoverso al capoverso* «5-*quater*», *lettera b), sopprimere la parola:* «rilevante».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

EMENDAMENTI

15.1

Grasso

Ritirato

Sostituire il Capo III con il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome, se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nelle regioni nella quali è compresa la circoscrizione elettorale.

2. I magistrati di cui al comma 1 non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco odi consigliere comunale se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

5. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale o collocati fuori del ruolo organico; in tali casi si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale o prima del collocamento fuori ruolo.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma I, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

7. I magistrati non possono assumere le cariche indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 16.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di Sottosegretario regionale e di Assessore regionale o comunale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, Sindaco o Assessore comunale, se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.*

Art. 17.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati a cariche elettive o cessati da cariche elettive)

1 I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati alla carica elettiva o che abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, di assessore comunale o di

consigliere comunale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

15.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «non sono eleggibili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o

sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;

sopprimere i commi 3, 4 e 5.

15.3

Balboni, Ciriani

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».**

Conseguentemente,

***al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni»;**

al comma 2 sostituire, le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

15.4

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «tre», *con la seguente:* «cinque».

15.5

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.».

15.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «da almeno 4 mesi.».

15.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

EMENDAMENTI

16.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura)* - *1*. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.

2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

:

16.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «non sono collocati in aspettativa senza assegni» *con le seguenti parole:* «non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni».

16.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 2 anni».

16.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.».

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

*(*Status *dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 18.

Approvato

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere

comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.
2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.
3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
EMENDAMENTI
18.1
Balboni, Ciriani
Respinto
Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente:

«Art. 18. - *(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e dei magistrati candidati e non eletti)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica ai magistrati candidati e non eletti a decorrere dalla proclamazione del risultato elettorale.».

18.2
Cucca
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti

alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 2;

- sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

- sopprimere il comma 4;

- alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in ruolo».

18.3

Caliendo, Dal Mas

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinati» *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

«*a)* non possono essere riassegnati alle funzioni che esercitavano all'atto di accettazione della candidatura;

b) non possono essere assegnati ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I limiti e i divieti di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2, lettera *b)*, hanno una durata pari al restante periodo di esercizio della funzione giurisdizionale prima del collocamento in quiescenza. Il divieto di cui al comma 2, lettera *a)*, ha una durata di 10 anni. I limiti e i divieti di cui al comma 3 hanno una durata di 3 anni.».

18.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «cinque».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il

trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

19.1

Cucca

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

a) ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

c) inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per un periodo di tre anni dalla data di cessazione del mandato di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco e di consigliere comunale, di componente elettivo del Consiglio superiore della magistratura, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*. Per il predetto triennio, e per un ulteriore periodo di tre anni, i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

1-*bis*. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle

norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

19.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mandato» *inserire le seguenti:* «o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni».

19.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» *inserire le seguenti:* «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

19.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni».

19.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» *fino alla fine del periodo.*

19.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

19.8

Cucca

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati

eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

20.1

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati fuori ruolo per l'assunzione di:

a) incarico di capo, vice capo dell'ufficio di gabinetto e direttore dell'ufficio di gabinetto di Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) incarico di capo della segreteria di un Ministro o Sottosegretario di Stato;

c) incarico di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo dei Ministeri;

d) incarico di capo e vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

e) incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

f) incarico di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;

g) uno degli incarichi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, quando svolto presso i consigli e le giunte regionali;

h) carica di componente del Governo ad eccezione del Presidente del consiglio dei ministri;

i) carica di assessore non eletto nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

j) carica di assessore comunale non eletto.

2. Per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di cessazione dall'incarico di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* o dal termine del mandato di cui alle lettere *h)*, *i)* e *j)* del comma 1, i magistrati di cui al comma 1, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 3 Per il predetto triennio e per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

3. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile;

b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

20.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «per l'assunzione di incarichi» *inserire le seguenti:* «di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti» *con le seguenti:* «, anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto.».

20.3

Caliendo, Dal Mas

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» *inserire le seguenti:* «capo dell'ufficio legislativo».

20.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «tre anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.6

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «un anno decorrente» *con le seguenti:* «tre anni decorrenti».

20.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un anno decorrente» *con le seguenti:* «due anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da:* «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero» *fino a:* «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti:* «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.10

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.11

Cucca

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

20.12

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

20.13

Cucca

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» *inserire le seguenti:* «in comune con meno di 15.000 abitanti».

20.15

Balboni, Ciriani

Respinto

Sopprimere il comma 3.

20.200

Rojc

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione.»

20.201

Rojc

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa.»

20.202

Rojc

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione».

20.203

Rojc

Ritirato

*Al comma 3, sostituire le paro*le: «volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione» *con le parole*: «dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa».

20.16

Cucca

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Disposizioni in materia di candidabilità e possibilità di ricoprire cariche elettive e di Governo)

1. Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è abrogato.».

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 21.
Approvato
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza ».
EMENDAMENTI
21.1 (testo 2)
Grasso
Ritirato
Sostituire il Capo IV con il seguente:
«Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 21.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».
Art. 22.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)
1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.
Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituito procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.
I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio».
Art. 23.
(Modifica della composizione della sezione disciplinare)
1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - *(Composizione della sezione disciplinare)* - *1.* La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti.
2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.
3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.
4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra

coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio».

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;

b) al secondo comma, le parole: «maggioranza di voti» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei presenti».

Art. 25.

(Modifiche alla composizione della segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale» sono soppresse;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio»;

2) il quarto periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 7, le parole: «e dei dirigenti di segreteria» sono sostituite dalle seguenti: «e dei magistrati che ne fanno parte»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7*-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».

Art. 26.

(Modifiche in materia di personale dell'ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori

universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Art. 27.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

Art. 28.

(Modifiche alla Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)

1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento».

Art. 29.

(Modifiche alle Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)

1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge».

Art. 30.

(Modifica alle disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni vigenti in materia».

Art. 31.

(Modifiche in materia di attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *c)*;

2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne da comunicazione ai Presidenti delle due Camere;».

Art. 32.

(Modifiche in materia di convocazione dei corpi elettorali)

1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

Art. 33.

(Modifiche in materia di eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore»;

b) al secondo comma, le parole: «preveduta nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti».

Art. 34.

(Modifiche in materia di elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*) - *1*. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.

2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e segreto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.

4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Art. 35.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

b) alla lettera *d)*, dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;

c) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e*-bis*)* i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura».

Art. 36.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature)* - *1*. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.

3. L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1.

La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.

5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura».

Art. 37.

(Modifiche in materia di votazioni e scrutinio)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *(Votazioni e scrutinio) - 1*. Alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.

2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:

a) ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;

b) ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;

c) sono bianche le schede prive di voto valido;

d) sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;

e) è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.

3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:

a) inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;

b) per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati

eletti all'ufficio centrale elettorale;

c) per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera *a)*. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.

4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte».

Art. 38.

(Modifiche in materia di assegnazione dei seggi)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - *(Assegnazione dei seggi)* - *1*. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali».

Art. 39.

(Modifiche in materia di contestazioni delle operazioni di voto)

1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto»;

b) al comma 2, le parole: «La commissione centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale elettorale».

Art. 40.

(Modifiche in materia di reclami sulle elezioni)

1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «al Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte suprema di cassazione»;

b) al secondo comma, le parole: «Il Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte suprema di cassazione».

Art. 41.

(Modifiche in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti»;

b) al quarto comma le parole: «addetti al Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore».

Art. 42.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)* - *1*. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *c)*, altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati, che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26».

Art. 43.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai princìpi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Ministero di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;

b) le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) all'articolo 17, primo comma, le parole: «Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 45.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale, disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo IV non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

21.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola*: «venti» *con la seguente*: «dodici» *e la parola*: «dieci» *con la seguente*: «quattro».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Commissioni)* - *1.* Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del

Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 ».

EMENDAMENTI

22.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. La composizione delle Commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento ed assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali».

22.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. I Presidenti delle commissioni curano, almeno semestralmente, l'interlocuzione con le commissioni Giustizia di Camera e Senato.».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*. Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio ».

EMENDAMENTI

23.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino*

alla fine della lettera, con le seguenti: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il Collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c)*, capoverso, sostituire le parole da*: «un componente eletto dal Parlamento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.».

23.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole*: «un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano» *con le seguenti*: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».

EMENDAMENTO

24.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1 sostituire la parola: «quattordici» *con la seguente:* «otto» *e la parola*: «sette» *con la seguente:* «tre».

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *(Composizione della segreteria)* - *1.* La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva

ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.
5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

EMENDAMENTO

25.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «previo concorso per titoli» *con le seguenti:* «previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.1

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Abolizione dell'immunità per i consiglieri del CSM)

1. L'articolo 32-*bis* della legge 24 marzo 1958 n. 195 è abrogato.».

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:
« Art. 3. - *(Contratti di collaborazione continuativa)* - *1*. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale ».

EMENDAMENTI

26.1

Balboni, Ciriani

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

26.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, comma 2, sostituire le parole:* «trentadue unità» *con le seguenti:* «ventisei unità».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole:* «dodici» *con le seguenti:* «tre».

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« *3-bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in

materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

EMENDAMENTI

27.1

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «dei titoli e colloquio» *con le seguenti:* «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

27.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *primo periodo, dopo le parole:* «magistrati ordinari», *inserire le seguenti:* «, amministrativi e contabili».

27.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *settimo periodo, dopo le parole:* «Agli avvocati» *aggiungere la seguente:* «assegnati».

27.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 7-*ter*.

1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-*bis*, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.

2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.

3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli."».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 27- ***bis.***

(Modifiche in materia di attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura)

1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono abrogate le parole da: ", l'amministrazione della giustizia" a: "predette materie";

b) al comma 3, le parole: "su ogni altra materia ad esso attribuita", sono sostituite dalle parole: "esclusivamente sulle materie ad esso attribuite"».

27.0.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 27- ***bis.***

1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione"».

ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Art. 29.

Approvato

(*Regolamento generale)*

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:
« 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio ».

Art. 30.

Approvato

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione ».

EMENDAMENTO

30.1

Grasso

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

" I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti."».

ARTICOLO 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - *1.* L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi ».

EMENDAMENTI

31.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.2

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - *1.* L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.

2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.

3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante

sottoscrizione digitale.

4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con Decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni"».

Conseguentemente:

- *all'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera* d);

- *all'articolo 33 al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* «cui sono apposte in calce le sottoscrizioni di cui all'articolo 23, comma 3»;

- *all'articolo 33, al comma 5, ovunque ricorra, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «quattro»;

- *all'articolo 33, al comma 7, ovunque ricorra, sopprimere le parole:* «lettera c».

- *all'articolo 34 sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere»;

- *all'articolo 35, al comma 1, capoverso* «Art. 27», *al comma 2, sopprimere le parole:* «lettere *a)*, *b)*, *c)*» *e, alla lettera* c), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 23, comma 2» *sopprimere le seguenti:* «lettere c»;

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *sopprimere il comma 3;*

- *all'articolo 35, comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere le parole:* «lettere *a)*, *b)* e *c)*» *e sostituire le parole:* «i due candidati» *con le seguenti:* «i quattro candidati».

- *all'articolo 35. comma 1, capoverso* «Art. 27», *comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

31.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, sostituire le parole da:* «venti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 23», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»;

2) *i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:*

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) dodici magistrati per il collegio sub *a)* del comma 2;

b) ventiquattro magistrati per il collegio sub *b)* del comma 2;

c) sessanta magistrati per il collegio sub *c)* del comma 2.

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

3) *all'articolo 32, comma 1, lettera* c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2."».

4) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie."»;

5) *dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: "non sono immediatamente rieleggibili" sono sostituite dalle seguenti: "non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma"».

31.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «sedici».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

- *sostituire le lettere* b) *e* c) *con la seguente:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia»;

- *alla lettera* d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «sette».

31.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 1, dopo le parole:* «magistratura avviene» *inserire le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;

3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.».

31.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma *2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «due magistrati» *con le seguenti:* «tre magistrati»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «cinque magistrati» *con le seguenti:* «quattro magistrati».

31.7

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, lettera* a), *sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

Conseguentemente

Alla lettera d), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «quattro».

31.8

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *comma 2, sostituire le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«b*)* in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i

seguenti:

«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente».

31.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere* b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 33 comma 1, capoverso* «Art. 25» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole:* «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»;

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola:* «sei»;

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole: «di sei»;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si procede» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

d) *al comma 11, sopprimere le parole:* «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti:* «e l'ammissione della candidatura».

2. *All'articolo 34 comma 1, capoverso* «Art. 26» *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

3. *All'articolo 35 comma 1, capoverso* «Art. 27», *sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità

il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

31.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. La revisione dei singoli collegi territoriali, di cui alle tabelle A e B, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della giustizia, da emanarsi ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in modo tale da continuare a garantire il duplice requisito per cui i collegi, tendenzialmente:

a) sono formati in base alla continuità territoriale tra i distretti che li compongono;

b) sono composti dal medesimo numero di elettori. A tal fine, i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo; i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.».

Conseguentemente, alla legge sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA A

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera b)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 2

Distretti di: Roma, Corte di Cassazione, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

TABELLA B

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera c)

Collegio 1

Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia.

Collegio 2

Distretti di: Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

Collegio 3

Distretti di: Corte di Cassazione, Roma, Napoli.

Collegio 4

Distretti di: Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

31.11

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-*bis*. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono individuati mediante la seguente procedura:

a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;

b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;

c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera *b)* ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;

d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera *b)* in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;

e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.

I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.».

Conseguentemente:

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «due» *con le seguenti:* «tre» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ad all'Ufficio del Massimario».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:* «b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera c) la seguente:* «c), in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed all'Ufficio del Massimario.».

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sopprimere la lettera d).*

- *All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», aggiungere infine il seguente comma:* «4-*bis*. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il Distretto o i Distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera *a)* possono candidarsi nei relativi collegi.».

- *All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera a).*

- All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d).

- All'articolo 33, comma 1, sopprimere il comma 7.

- *All'articolo 33, comma 1, dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della Giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* e *c)* mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.».

- *All'articolo 33, comma 1, al comma 8 sostituire le parole:* «nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2» *con le seguenti:* «per il singolo collegio cui sono stati abbinati» *e sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere la lettera c).*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere il comma 3.*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera *a)* i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'art. 23, comma 1, lettera *c)* la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lett. *b)*, la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.».

31.12

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», *al comma 3, sostituire le parole:* «con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 31- ***bis.***

(Divieto di rieleggibilità)

1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 31- ***ter.***

(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola "immediatamente".».

ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « con la sola esclusione » fino a: « non » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e le parole: « e dei » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo »;

c) al comma 2:
1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:
« *b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;
2) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;
3) dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:
« *e-bis)* i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;
e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo »;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« *2-bis*. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte ».

EMENDAMENTI

32.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso* «*1*-bis»*, con il seguente:*

«1-*bis*. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23.».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso sostituire le parole: «conseguito la terza valutazione di professionalità» *con le seguenti:* «compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità.».

32.2

Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il punto 1).*

32.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)*» sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quinta».

32.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso* «b)»*, sostituire la parola:* «terza» *con la seguente:* «quarta»

32.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"b-*bis)* i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;"».

32.6

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* la lettera *e)* è sostituita con la seguente:

"*e)* i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'art. 32, comma 2."».

32.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, numero 3), dopo il capoverso* «e-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«e-*quater)* i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura».

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - *(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)* -

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della

comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera *c)*. Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione ».

EMENDAMENTI

33.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25»*, comma 2, dopo la parola:* «nomina» *inserire le seguenti:* «tramite sorteggio»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: «nomina» *inserire le seguenti:* «tramite sorteggio».

33.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, articolo 23, comma 2, lettera *b)* e articolo 23, comma 2, lettere *c)* e *d)* . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*bis*, nel singolo collegio.»

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;

3) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* «per raggiungere il numero minimo di sei o»;

4) *all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «del primo periodo o»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» *con le seguenti:* «commi 3 e 5».

33.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

- *al comma 8 sopprimere le parole:* «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati».

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2 sopprimere la lettera e).*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3.*

- *All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4, secondo periodo, sostituire le*

parole: «individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*» *con le seguenti:* «che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento».

- All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4 sopprimere il terzo periodo.

33.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» *e, dopo le parole:* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti*: «e l'ammissione della candidatura».

ARTICOLI 34 E 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - *(Votazioni) - 1*. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6 ».

Art. 35.

Approvato

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - *(Scrutinio e dichiarazione degli eletti) - 1.* I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera *c)*, del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;
b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale ».
EMENDAMENTO
35.1
Cucca
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a)* verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b)* calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c)* se le

seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b)*, e così via; *d)* proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno superato il quoziente elettorale; *e)* prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)*, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-*bis*. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-*ter*. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Conseguentemente:

1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole*: «a sei» *con le seguenti:* «al doppio dei seggi assegnati»

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola*: «sei»

3. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al triplo» *con le seguenti:* «pari al quadruplo» *e sopprimere le parole*: «di sei»

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «si proceda» *inserire le seguenti:* «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»

b) sopprimere il comma 7

c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»

d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» *ovunque ricorrano e dopo le parole* «tra l'estrazione» *inserire le seguenti* «e l'ammissione della candidatura».

3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche in materia di durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale verranno sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge"».

ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1.* Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio ».

EMENDAMENTI

36.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal magistrato» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da «con le modalità» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto».

36.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive».

ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 37.

Approvato

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: « Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

Art. 38.

Approvato

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

38.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno

in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «due» *con la seguente:* «cinque».

38.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non» *con le seguenti:* «, né».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 38

38.0.1

Piarulli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art 38- ***bis.***

(Procedimento di verifica dei requisiti di eleggibilità dei membri laici)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità con delibera motivata, acquisito il parere obbligatorio rispettivamente del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense"».

38.0.2

Cucca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.».

ARTICOLI 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

Approvato

(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è

ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.
Capo V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 40.
Approvato
(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;
b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;
d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;
e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;
f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del

termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

EMENDAMENTI

40.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione,».

40.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «in quanto applicabili».

40.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);».

40.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* a prevedere la soppressione della procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, con corrispondente riduzione del ruolo organico della magistratura militare e l'assegnazione dei magistrati di quell'ufficio ai posti vacanti di altri uffici, o in subordine ad altri uffici in sovrannumero riassorbibile; prevedere che le funzioni del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione in materia disciplinare siano attribuite al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione;».

40.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) *inserire la seguente lettera:*

«*c*-bis*)* prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte

Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;».

40.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* «in quanto compatibile».

40.8

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera e) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e che, in luogo del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, sia prevista la nomina di un secondo componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, per equilibrare la composizione del Consiglio quanto alla componente di nomina politica;».

40.9

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi» *con le seguenti:* «Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sentito il Consiglio della magistratura militare» *fino alla fine del periodo.*

40.10

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» *inserire le seguenti:* «, entro il centoventesimo giorno antecedente il temine di scadenza della delega,» *e sostituire il terzo periodo con i seguenti:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
ARTICOLI DA 41 A 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 41.
Approvato
(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 42.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 43.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2595 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17,
6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.15, 20.16, 21.1, 21.1 (testo 2), 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.
Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
DISEGNO DI LEGGE N. 2595:
sull'articolo 4, la senatrice Valente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.4, il senatore Ferrazzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 20.1, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Angelo, Damiani, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Donno, Endrizzi, Faggi, Ferro, Floridia, Galliani, Gallone, Ghedini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Quagliariello, Ronzulli, Saccone, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Taverna, Turco e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Pizzol e Romano.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera del 6 giugno 2022, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare - ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) (n. 395).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 giugno 2022 - alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'istruzione, con lettera del 7 giugno 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 396).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 giugno 2022 - alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1198).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CCVII, n. 5).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione - per la parte di sua competenza - sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CLXI, n. 3).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* CXCIV, n. 4).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle

controversie civili e commerciali, riferita al 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CCLI, n. 4).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica (COM(2022) 236 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione - Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia - Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2022) 630 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risparmio energetico nell'UE (COM(2022) 240 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023 (COM(2022) 253 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2022 (COM(2022) 265 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering (COM(2022) 263 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia UE di mobilitazione esterna per l'energia in un mondo che cambia (JOIN (2022) 23 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2023 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2022) 266 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Sesta relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2022) 243 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Consiglio - Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo - Fondo europeo di sviluppo (FES): esecuzione finanziaria 2021 e previsione 2022 - 2025 (COM(2022) 264 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 140 del 26 aprile 2022, depositata il successivo 7 giugno, con la quale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 156).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2022/G - "I processi di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni centrali e il ruolo della Scuola nazionale dell'Amministrazione". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 1197).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
in data 10 giugno 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 il regolamento (UE)2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE)2015/1814 - (COM(2022) 231 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Bertoldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03344 del senatore Calandrini.
Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03374 della senatrice Corrado ed altri.
La senatrice Rauti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03385 della senatrice Drago.

Interrogazioni

DURNWALDER, UNTERBERGER Julia, STEGER, LANIECE - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio e dei controlli in materia di incentivi nel settore elettrico e termico erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
il nuovo sistema sanzionatorio prevede che, in deroga alle disposizioni sulla decadenza dagli incentivi e al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, in ragione dell'entità della violazione e che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisca la disciplina dei controlli di cui al comma 5, lettera *c-bis)*, dell'articolo 42; nell'attuale compagine governativa si tratta di una competenza del Ministro della transizione ecologica;
considerato che:
dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio, ad oggi non è stato ancora emanato il decreto attuativo sulla disciplina dei controlli, nonostante esso sia stato annunciato

più volte come di imminente pubblicazione da parte dei rappresentati del Governo che, di volta in volta, sono stati chiamati a rispondere alle diverse interrogazioni parlamentari presentate sul tema;
il citato decreto è di fondamentale importanza, in quanto non solo permetterebbe di evitare futuri contenziosi giudiziari, ma anche di ridurre i contenziosi giudiziari attualmente pendenti, consentendo quindi ai produttori, tramite la decurtazione degli incentivi, di continuare comunque con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia illustrare le ragioni di tale ritardo e se sia a conoscenza dei tempi ulteriormente necessari per l'adozione del decreto attuativo, di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
(3-03387)
QUARTO, L'ABBATE Patty, PAVANELLI Emma, PISANI Giuseppe - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
l'Italia ha un territorio geologicamente fragile, perché ubicato in un contesto geodinamico molto attivo e complesso. Ciò determina terremoti di grande energia, un vulcanesimo di tipo esplosivo, dissesti idrogeologici, amplificati dal cambiamento climatico in atto, emissioni di gas tossici;
questi fenomeni naturali, data la notevole vulnerabilità del costruito e l'intensa antropizzazione del Paese, determinano un rischio molto elevato, che spesso vede soccombere il territorio, con distruzione e vittime;
la strategia vincente è la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi. Ma per far ciò è indispensabile una dettagliata conoscenza geologica del territorio, tra l'altro necessaria anche per la gestione sostenibile delle risorse naturali e delle energie rinnovabili;
rilevato che:
esiste il progetto CARG, cartografia geologica e geotematica, coordinato dall'ISPRA, per la realizzazione della carta geologica in scala 1:50.000 con relativa banca dati;
tale progetto è iniziato alla fine degli anni '80, ed ha subito poi forti ritardi, per un'incomprensibile interruzione ventennale dei relativi fondi;
i finanziamenti sono ripresi con la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e implementati nelle due successive, con una dotazione di 31 milioni di euro fino a tutto il 2022: ciò ha permesso all'ISPRA una vigorosa ripresa, con la stipula di 48 convenzioni con tutte le Regioni, con le università e il CNR, e l'avvio di ben 69 fogli geologici;
considerato che:
date le strutture di ricerca disponibili, occorrono almeno dieci anni per completare il progetto CARG che, se non sarà finanziato con la prossima legge di bilancio, subirà un intollerabile ritardo, se non il rischio di un deleterio arresto;
il 26 aprile 2022 il Senato ha approvato un ordine del giorno (G2 testo 2 al Doc. XXIV, n. 64-A) che impegna il Governo a individuare, nel prossimo disegno di legge di bilancio, i fondi necessari per il completamento del progetto CARG, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 20 milioni di euro all'anno, dal 2023 al 2033,
si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per il completamento del progetto CARG.
(3-03388)
CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
un articolo di "GiornaleNews" dell'11 giugno 2022 ha dato risalto alla notizia dell'annullamento, da parte del Ministero della cultura, di alcuni vincoli gravanti su "metà dell'area oggetto di scavi e ricerche archeologiche" che, in territorio di Maddaloni (Caserta), è interessata sia da opere afferenti all'alta velocità Napoli-Bari, sia da lavori di Autostrade per l'Italia, finanziati con quasi 20 milioni di euro, tesi alla realizzazione di uno svincolo della A30 Caserta-Salerno, quello di "Maddaloni-Interporto" (con relativo casello autostradale, avviato fin nel 2005), per i quali il Comune è ente attuatore, e che, dichiarano, completate entro due settimane le prospezioni ancora in corso, saranno ultimati entro 12 mesi lavorativi (consegna 1° luglio 2023);

il cronoprogramma dei lavori, ritenuti strategici per l'area interportuale di Maddaloni e Marcianise, nonché per l'intera provincia di Caserta, aveva subito effettivamente molte modifiche, nell'ultimo biennio, anche a motivo dell'avvicendamento delle ditte incaricate da Autostrade per l'Italia di eseguire le indagini archeologiche prescritte dalla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, e delle pause a ciò connesse (si veda "Blocco lavori per svincolo autostradale di Maddaloni-Interporto, i sindacati scrivono alle istituzioni" su "casertaweb.com"; "Bloccati lavori per l'autostrada a Maddaloni, vertice in Prefettura" su "edizionecaserta.net"; "Casello autostradale sull'A30. Comune sollecita ripresa lavori dell'area pedaggi" su "GiornaleNews"; "Casello autostradale Maddaloni sull'A30. Il sindaco De Filippo: 'Pretesa e ottenuta la ripresa dei lavori'" su "GiornaleNews"; "Maddaloni, sospesi i lavori per il nuovo svincolo dell'autostrada A30" su "Vivi Campania");
in merito alle emergenze archeologiche, il citato articolo di "GiornaleNews" riferisce alquanto confusamente che: "Resta da completare la ricognizione finale sulle tracce dell'antica chiesa di Santa Fede, delle molte tombe rurali e altre emergenze come tracce di carro e una fornace. Ancora a lavoro archeologi e per l'attività di catalogazione, scavo e rilievi antropologici" (si veda "Casello autostradale Maddaloni-Interporto. Revocati gran parte dei vincoli. Ripartono i lavori a pieno regime");
considerato che:
le informazioni raccolte *in loco* dai cittadini più attenti alla tutela del patrimonio culturale coincidono solo in parte con quanto riferito dalla stampa: le verifiche archeologiche svolte avrebbero portato alla luce una necropoli del V secolo a.C. con tombe a camera e a cassa (alcune completamente affrescate) dotate di corredi funerari; vasti tratti dell'Appia antica, una basilica paleo-cristiana (IV-V sec.) con annessa necropoli, una fornace, tratti di mura urbiche forse appartenenti all'antica città di *Calatia* e altri resti monumentali;
su quanto sopra vige un riserbo comprensibile data la delicatezza delle operazioni in corso, ma così ferreo da suscitare il dubbio, altrettanto legittimo, che l'ufficio di tutela territoriale del Ministero intenda evitare che la comunità possa avanzare pretese in ordine alle decisioni da assumere in materia di tutela conservativa delle emergenze archeologiche, sacrificando gli interessi della collettività a quelli delle grandi società di infrastrutturazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di fare chiarezza in ordine alla natura, alla cronologia e alla rilevanza scientifica di tutti i resti antichi messi in luce nel corso dei lavori e di precisare l'ammontare della spesa affrontata per la loro discoperta;
se possa illustrare la *ratio* delle scelte della Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento in ordine alla strategia d'indagine, alla tutela, alla conservazione ed eventualmente alla fruizione degli edifici e dei resti monumentali messi in luce, precisando se e come s'intenda garantire la convivenza nelle vestigia antiche con l'opera nuova prevista senza danneggiare o addirittura sacrificare quei beni culturali appena acquisiti al patrimonio dello Stato.
(3-03389)
SBROLLINI Daniela, FARAONE - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
con l'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata rimunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;
gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben 8 anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo n. 257 del 1991;
lo Stato italiano dava seguito alla suddetta direttiva con il decreto legislativo n. 257, che riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi solo per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;
solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali,

essendo in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 11, commi 2 e 3 (sostanzialmente aver frequentato un corso di specializzazione per l'intera durata legale del corso di formazione, con impegno di servizio a tempo pieno e con il mancato svolgimento concomitante di qualsiasi attività libero-professionale esterna, o attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale), avessero anche fatto ricorso al TAR e avessero beneficiato di una positiva sentenza irrevocabile in tal senso;
considerato che:
sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha riconosciuto, non solo che l'"adeguata rimunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/CEE, ma anche che tale diritto valga altresì per i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983, ove la specializzazione sia poi continuata dopo tale data, confermando, pertanto, la spettanza della borsa di studio anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;
a questo aspetto, si aggiunge la posizione assunta dalla Commissione europea in occasione dello stesso procedimento, la quale ha affermato che l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 370 del 1999 si pone in contrasto con le norme dei Trattati (in particolare con gli artt. 288 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea e 4 par. 3 Trattato dell'Unione europea), in quanto prevede che non si dia luogo al pagamento di interessi e di importi per rivalutazioni monetarie;
il requisito richiesto dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, relativo all'esistenza di un precedente giudizio amministrativo conclusosi favorevolmente, per molti anni ha, di fatto, impedito l'esercizio delle azioni volte al conseguimento del diritto all'adeguata rimunerazione per i medici specializzandi degli anni 1983-1991, che non avessero fatto ricorso e ottenuto sentenza positiva di riconoscimento dello stesso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di dare piena attuazione alla direttiva 82/76/CEE e dar seguito alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea, evitando la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee, e consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad un'adeguata rimunerazione.
(3-03390)
NASTRI, CIRIANI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
il conflitto russo-ucraino e la forte dipendenza europea dal gas russo hanno imposto ai Paesi membri dell'Unione europea un sollecito adattamento delle politiche energetiche allo scopo di ridurre la dipendenza dalla Russia;
in Italia è in corso una gravissima emergenza legata all'incremento dei costi energetici per le famiglie e per le imprese;
la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas hanno assunto un'importanza tanto più strategica in relazione alla guerra in Ucraina da indurre il Governo ad avviare interlocuzioni con diversi Stati, al fine di stipulare nuovi accordi volti a ridurre la dipendenza dal gas russo;
secondo dati recenti, il fabbisogno di gas naturale dell'Italia è di circa 70 miliardi di metri cubi di gas e di questi solo 4,5, quindi poco meno del 6 per cento, sono estratti in Italia, che pur possiede ricchi giacimenti di metano, il componente principale del gas naturale, il meno inquinante tra i combustibili fossili;
le riserve, stando ai numeri ufficiali contenuti nel piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), ammontano a circa 90 miliardi di metri cubi, concentrate principalmente nella pianura Padana, nel mar Adriatico, in Basilicata e in Sicilia, ma sono ferme da anni, non sfruttate, inutilizzate a causa dei limiti e dei divieti derivanti dalla moratoria del blocco a trivellazioni ed estrazione entro le 12 miglia, oltre ai tempi della burocrazia;
il riconoscimento del gas naturale come fonte energetica "ponte" verso la transizione ecologica costituirebbe un'opportunità storica per i giacimenti nazionali di gas, che potrebbero essere estratti in

tempi sufficientemente brevi, al pari di altri Stati come la Croazia che, in quanto confinante, attinge copiosamente ai nostri medesimi giacimenti;
invece, appena due giorni fa, martedì 14 giugno, i parlamentari europei del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle si sono opposti alla proposta della Commissione di includere il gas nell'elenco tassonomico delle fonti energetiche finanziabili, votando a favore di un'"opinion" (un'obiezione) che andrà in votazione alla prossima assemblea plenaria del Parlamento europeo;
il Ministro in indirizzo ha già riconosciuto che l'attuale situazione di crisi energetica internazionale è particolarmente grave per il nostro Paese a causa delle "scelte sbagliate del passato" per cui "abbiamo deciso che era meglio comprare all'estero il gas invece di utilizzare il nostro" e "abbiamo fatto 'una politica implosiva'" per cui "nel 2000 producevamo 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi ne produciamo solo 4,5";
si ritiene necessario rimuovere subito tutte le barriere burocratiche e ideologiche che impediscono l'estrazione di gas naturale dai giacimenti di cui l'Italia è ricca, essendo l'autosufficienza energetica fondamentale anche sul fronte della sicurezza nazionale, non potendosi accettare una dipendenza totale da Paesi esteri,
si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla posizione, sostenuta in sede europea anche dai parlamentari rappresentanti di alcuni dei partiti che sostengono la maggioranza del Governo, volta ad escludere l'inserimento del gas tra le fonti energetiche finanziabili e se, comunque, il Governo abbia intenzione d'incrementare la produzione nazionale di gas rinnovando le autorizzazioni per i giacimenti già esplorati e procedendo a nuove esplorazioni, rivedendo i divieti vigenti al fine di ridurre quanto più possibile la dipendenza energetica da Stati stranieri.
(3-03391)
FERRARI, MALPEZZI Simona Flavia, BITI Caterina, TARICCO, BOLDRINI Paola - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
l'ondata di estremo calore che ha investito l'Italia nell'ultimo mese rappresenta solamente la coda di un'annata meteorologica estremamente complicata per il nostro Paese, e che ha avuto e sta avendo ripercussioni gravi su ambiente e agricoltura, lasciando presagire un ulteriore peggioramento nella stagione estiva alle porte;
in particolare, appare gravissima la situazione nel bacino del Po, colpito da una siccità eccezionale nonostante le piogge del mese di maggio 2022, motivata essenzialmente dal susseguirsi di una serie di eventi eccezionali e senza precedenti per complessità e concomitanza di fattori di criticità;
da gennaio ad oggi, infatti, un accumulo nevoso ai minimi storici per tutto il periodo, il livello idrometrico dei laghi costantemente prossimo ai minimi e una costante depressione della falda freatica, unito a temperature assai più elevate della media stagionale del periodo, hanno determinato un'emergenza idrica di portata significativa, aggravata nell'ultimo mese dall'ulteriore incremento delle temperature e tale da comportare il rischio di un evento calamitoso di estrema gravità;
l'ondata di calore che ha investito il nostro Paese ha disciolto le riserve nevose e le falde si confermano in uno stato di progressiva depressione; le scarse precipitazioni nevose dell'inverno e le alte temperature di maggio hanno compromesso totalmente l'accumulo nevoso, che si è quasi esaurito anche alle quote più elevate; l'accumulo di riserva idrica nei laghi prealpini è al minimo storico: il lago Maggiore, ad esempio, a fronte di una capacità di invaso di 150 centimetri risulta essere a 15 centimetri; le falde in ambito risicolo, bacino fondamentale per tutto il bacino padano dal momento che svolgono una funzione di accumulo e rilascio naturale di quasi un miliardo di metri cubi, faticano a riprendersi, compromettendo quindi l'andamento di riuso della risorsa che rappresenta il 30 per cento della disponibilità irrigua in ambito risicolo;
i dati raccolti dai soggetti istituzionali preposti, nonché dalle associazioni ambientaliste e di categoria del settore agricolo e agroalimentare, hanno confermato una situazione eccezionale ed in ulteriore peggioramento: in particolare, i bollettini mensili dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che fornisce, oltre ai dati sulle portate, livelli idrometrici, pioggia e temperature, intrusione salina, accumuli nevosi e accumulo idrico nei laghi e negli invasi montani, anche gli scenari attuali e di tendenza della severità idrica, nonché uno studio specifico sulla genesi

della siccità 2022 elaborato da Confagricoltura Pavia, con uno sguardo precipuo sugli effetti della siccità sull'agricoltura dell'area;
lo stesso osservatorio permanente sulle crisi idriche, convocato a fine maggio e ancora il 10 giugno dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dal Ministero della transizione ecologica e la cui prossima riunione è prevista per il 21 giugno, ha dichiarato la gravità degli attuali livelli di siccità, definita "la peggior crisi da 70 anni ad oggi", nonostante le precipitazioni di maggio sul bacino del Po che non hanno potuto colmarne l'assenza negli ultimi mesi, anche considerando che l'andamento nel trimestre febbraio-aprile risulta simile all'andamento estivo medio del periodo giugno-agosto, lasciando presagire l'esigenza di affrontare la stagione estiva con strumenti eccezionali;
risulta infatti estremamente complesso, nell'attuale situazione, colmare il *deficit* idrico accumulatosi nell'assenza prolungata di piogge con il conseguente impoverimento della falda acquifera sotterranea, che, sommatasi all'innalzamento delle temperature, ha comportato il mancato accumulo di depositi nevosi e nei laghi; anche il sopraggiungere delle piogge, che sempre più spesso in questi anni si sono manifestate in precipitazioni concentrate in poche ore con effetti distruttivi sul territorio, mette in luce come una delle aree più densamente popolate e area di produzione agricola essenziale per l'economia e la sufficienza agroalimentare del Paese sia minacciata direttamente dagli effetti distruttivi del cambiamento climatico;
considerato che:
il cambiamento climatico in atto, la particolare gravità di quanto avvenuto nei primi mesi di quest'anno nel distretto del Po e l'evoluzione ultima che ha visto gli indicatori idro-meteo-climatici assimilabili a quelli della stagione estiva, più che a quella primaverile, hanno avuto serie ripercussioni sull'ecosistema, mettendo in serio pericolo l'*habitat* naturale, e rischiano di compromettere ampie quote di produzione agricola in tutto il bacino padano;
in tale situazione, un'ulteriore preoccupazione per il comparto agricolo era data dalla necessità di rendere operativo, anche a ragione degli impegni europei in materia, un sistema di gestione delle acque fondato sul "deflusso ecologico" (il volume d'acqua necessario affinché l'ecosistema continui a prosperare e fornire i servizi necessari) che si innesterà sul "deflusso minimo vitale", introdotto per garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde salvaguardando le caratteristiche chimico-fisiche del corpo idrico; l'evoluzione della normativa europea si è innestata infatti nel quadro emergenziale descritto, richiedendo strumenti operativi adeguati a garantire l'ecosistema ma non creare criticità eccessive sul comparto agricolo;
in tal senso è andato d'altronde il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che in sede di conversione ha visto l'introduzione di un nuovo articolo 21-*bis* che prevede che, per contemperare le esigenze di tutela ambientale e di produzione agroalimentare e garantire la gestione integrata quali-quantitativa e il razionale utilizzo delle risorse idriche, le autorità di bacino distrettuale procedano al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 e al monitoraggio, alla raccolta dati e alle sperimentazioni connesse,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo stia valutando di proporre l'adozione dello stato di calamità per la siccità che sta colpendo il bacino padano, garantendo altresì lo stanziamento di opportune risorse per fronteggiare la situazione eccezionale e strumenti di attenuazione dei potenziali danni all'ambiente, alle imprese agricole e alla produzione agroalimentare;
se, considerata l'emergenza idrica in atto, intenda costituire un tavolo di gestione dell'emergenza anche con finalità di mappatura, nel quale siano rappresentati oltre ai Ministeri direttamente interessati (oltre a quello della transizione ecologica, quelli delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) anche le plurime esigenze del territorio, dall'Autorità di bacino per il Po, le Regioni, gli enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione nazionale della bonifica, le associazioni agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini;
se, nell'ambito delle proprie competenze, stia valutando opportune iniziative al fine di supportare le sperimentazioni previste dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito dalla legge n.

51 del 2022, nonché di favorire l'adozione di specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica, così da consentire, in caso di aumenti di portata nei corsi d'acqua pubblica in conseguenza di piogge, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati, e di adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso;
quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di garantire l'adozione in tempi stretti di ogni necessario provvedimento finalizzato a prevenire ulteriori criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.
(3-03392)
LOREFICE - *Al Ministro dello sviluppo economico*. -
(3-03393)
(*Già* 4-07073)
ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, BERGESIO, PERGREFFI Simona, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO Valeria - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
con il pacchetto "Fit for 55" formalizzato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di rivedere gran parte della legislazione attualmente vigente in materia di clima ed energia, l'Unione europea si è posta l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni delle auto di nuova immatricolazione del 55 per cento al 2030 rispetto al 2021 e del 100 per cento al 2035;
in occasione dell'informativa presentata in Parlamento in vista della riunione dei Ministri dell'energia e dell'ambiente del G7 di Berlino di maggio 2022, il Ministro in indirizzo ha riferito di un forte impegno dei Paesi G7 per supportare la decarbonizzazione del settore trasporti, quale contributo significativo alla riduzione delle emissioni per mantenere il rialzo della temperatura entro gli 1,5 gradi centigradi;
il Ministro ha ribadito la posizione italiana a favore di una veloce decarbonizzazione del settore automobilistico, evidenziando tuttavia la necessità di identificare tempistiche diversificate tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, al fine di consentire di avviare una transizione ambiziosa ma giusta, tarata sulle specificità nazionali relativamente allo sviluppo delle necessarie infrastrutture, all'adattamento del sistema produttivo alle nuove tecnologie, all'importanza di puntare anche su altri combustibili sostenibili e tecnologie innovative;
tuttavia, relativamente al pacchetto di misure del Fit for 55, il Parlamento europeo nella recente seduta dell'8 giugno 2022 ha approvato il divieto di vendita, a partire dal 2035, di auto a combustione interna, ritenendo tale decisione un contributo prioritario alla riduzione del 55 per cento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030, in vista del raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione al 2050 dettata dalla tabella di marcia del *green deal* europeo;
ciò comporterà che nell'immediato futuro sarà consentita la sola vendita delle auto elettriche in Europa, considerate dalla UE una soluzione praticamente esclusiva al trasporto sostenibile dell'Unione, a giudizio degli interroganti dimostrando un approccio ideologico e demagogico alla transizione ecologica;
considerato che:
la filiera dell'*automotive* italiano vale il 5,6 per cento del PIL nazionale e impiega oltre 250.000 addetti, rappresentando un'eccellenza sullo scenario mondiale, anche in termini di avanguardia e innovazione tecnologica e quindi di sostenibilità ambientale, ed è evidente che la misura comporterà un'alterazione notevole nel settore e nelle economie dei Paesi;
nel percorso verso il *full electric* dell'*automotive*, l'Europa è ancora lontana dall'essere indipendente dalle economie extra UE, per quanto concerne la disponibilità di materie prime, la loro capacità di trasformazione e di creazione di tutti i componenti necessari alla costruzione del veicolo, ivi incluse le batterie, con il concreto rischio di incentivare il mercato di componenti e materie prime da Paesi extra UE, quali la Cina, all'avanguardia nel settore elettrico e titolare di gran parte delle concessioni minerarie di minerali critici e terre rare;
è evidente altresì la necessità di applicare i principi di *life cicle assessment*, per valutare gli impatti ambientali di tutto il ciclo di vita dei veicoli adibiti al trasporto su strada, dalla produzione all'utilizzo

allo smaltimento nonché del principio di neutralità tecnologica per garantire un approccio realistico e flessibile all'utilizzo e alla promozione delle tecnologie disponibili nel settore dell'*automotive*,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto a livello nazionale ed europeo per contrastare l'approccio ideologico intrapreso dalla UE per il raggiungimento della neutralità climatica attraverso misure drastiche e utopistiche nel settore dell'*automotive* elettrico, e per favorire una vera transizione ecologica sostenibile e graduale a garanzia della tenuta del sistema economico del Paese.
(3-03394)
BERNINI Anna Maria, GALLONE Maria Alessandra, GALLIANI, GIAMMANCO Gabriella, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI Maria, RONZULLI Licia, AIMI, ALDERISI Francesca , BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI Paola, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI Fulvia Michela, CANGINI, CESARO, CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MESSINA Alfredo, MODENA Fiammetta, PAGANO, PAPATHEU Urania Giulia Rosina, PAROLI, PEROSINO, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE Laura, TIRABOSCHI Maria Virginia, TOFFANIN Roberta, VITALI, VONO Gelsomina - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
la transizione verso la mobilità elettrica al ritmo previsto dal pacchetto detto "Fit for 55", deciso a livello europeo, renderà difficile gestire la trasformazione del settore auto e della sua forza lavoro senza traumi, prevedendo che i nuovi veicoli messi in commercio, e in particolare le autovetture, dovranno emettere nel 2030 il 55 per cento di anidride carbonica in meno rispetto ai livelli del 2021, mentre nel 2035 il taglio delle emissioni dovrà arrivare al 100 per cento, con la conseguenza che da quella data i produttori potranno immettere sul mercato solamente modelli elettrici o a idrogeno;
gli obiettivi di riduzione di anidride carbonica proposti dalla Commissione europea mettono a rischio oltre 500.000 posti di lavoro nel settore dei motori in Europa, mentre in Italia il comparto è costituito da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti, pari al 7 per cento della forza lavoro del manifatturiero italiano;
inoltre l'elettrificazione della mobilità comporta il rischio di creare dipendenze dalle importazioni di materie prime e batterie prodotte al di fuori della UE senza reciprocità delle regole;
occorre prevedere norme più aperte al contributo di tutte le tecnologie e della ricerca per la transizione ecologica dei veicoli, includendo i carburanti alternativi derivati da idrogeno e prodotti con energia elettrica rinnovabile;
è necessario correggere l'impegno dell'Europa per la messa a bando entro il 2035 delle auto con motori a combustione interna, con l'obiettivo di conciliare l'ambizione europea sui *target* ambientali con la salvaguardia della sostenibilità industriale, occupazionale e sociale, tenendo presente che è opportuno lasciare le scelte anche all'economia di mercato, alle imprese e alla contrattazione tra le parti sociali, piuttosto che imporre percorsi troppo rigidi per legge,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda porre all'attenzione delle istituzioni europee la necessità di un arco temporale più ampio per affrontare il passaggio verso il *green deal* europeo e orientare le decisioni verso un *mix* coerente col principio della neutralità tecnologica, che consenta di tutelare la filiera dell'*automotive* nazionale, promuovendo perciò proposte che consentano una transizione sostenibile anche in termini sociali ed industriali e prevedano *target* realisticamente raggiungibili per il settore, ponendo pertanto, ove occorra, il proprio veto in sede europea a decisioni in contrasto con questa impostazione;
se non intenda individuare percorsi alternativi al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e allo sviluppo di politiche in grado di rinnovare la filiera dell'*automotive*, scongiurando i licenziamenti e impedendo la delocalizzazione di importanti aziende e al contempo implementando processi di ricerca e sviluppo che favoriscano la riconversione degli impianti delle aziende nei settori del *powertrain* tradizionale ed incentivando contestualmente le realtà dalle forti potenzialità aziendali, che già operano nei settori della guida autonoma, dei motori elettrici, della connettività, delle batterie e del

fuel cell e infine rafforzando i consorzi per il ritiro e lo smaltimento delle batterie elettriche delle automobili al termine del ciclo di vita.

(3-03395)

PILLON - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

il 13 maggio 2022 è stato presentato il rapporto sulla "vittimizzazione secondaria", in cui si è fatto più volte richiamo all'ordinanza di Cassazione n. 9691/22 del 24 marzo scorso che ha previsto il rinvio in appello del caso che riguarda il signor Apadula, la signora Massaro e suo figlio, cassando l'allontanamento del minore dalla madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, provvedimento preso dal Tribunale dei minori di Roma dopo 8 anni in cui la signora Massaro non ottemperava ai provvedimenti impedendo la frequentazione del padre al bambino;

non si sono citati i passaggi dell'ordinanza in cui si precisava che la bigenitorialità è diritto del minore da attuarsi, che il padre non è mai stato violento come comprovato dalle risultanze istruttorie, che la signora Massaro è invitata caldamente ad un percorso psicologico per accettare il diritto del figlio ad avere due e non uno genitore;

nel luglio 2021, mentre era in corso l'esecuzione di un ordine di rintraccio del minore, alcuni parlamentari si sono schierati in favore della signora Massaro, dichiarando che avrebbero fatto tutto quanto in loro potere e forse oltre, facendo addirittura il nome del bambino;

nel caso Massaro il pubblico ministero è stato rappresentato in Cassazione dalla dottoressa Francesca Ceroni, che aveva trattato il caso Massaro nella Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, sulla scorta della documentazione proveniente dalla signora Massaro, con gli avvocati della quale, il 25 novembre 2021, aveva inoltre partecipato ad una trasmissione organizzata dall'agenzia di stampa DIRE;

il giorno 4 settembre 2021, successivamente alla notifica del ricorso per Cassazione, il dottor Rosario Caiazzo (giudice relatore dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9691/2022) ha partecipato ad un convegno sulla violenza domestica in cui, tra gli altri, era relatrice la dottoressa Maria Serenella Pignotti, consulente tecnico di parte della signora Massaro;

la commistione tra la politica e gli stessi magistrati che si sono occupati del caso Apadula-Massaro ha ingenerato nel signor Apadula la netta impressione che gli stessi magistrati avessero aderito pubblicamente a una precisa corrente di pensiero, contrassegnata ideologicamente e politicamente, impressione a giudizio dell'interrogante confermata dai fatti,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire acché la magistratura appaia sempre indipendente nella valutazione del singolo caso senza dare mai l'impressione di aderire a correnti ideologiche o politiche di qualsiasi natura, se ritenga che, con riferimento ai casi di denunce che si rivelano infondate e strumentali, si debbano prevedere modifiche alla normativa, e come ritenga di intervenire per garantire il superiore interesse del minore a ricevere educazione, cura e accudimento da entrambi i genitori.

(3-03396)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BOCCARDI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

in relazione alle prossime sfide che la stazione appaltante Rete ferroviaria italiana dovrà affrontare nei prossimi anni, a partire dalla gestione delle risorse del PNRR, da cui dipenderà la credibilità dell'Italia nel prossimo futuro, diventa rilevante porre attenzione sull'efficacia e l'efficienza del processo di affidamento e approvvigionamento delle gare in carico alla stazione stessa per garantire l'impiego rapido e razionale delle risorse;

la sicurezza dei passaggi a livello rappresenta un fattore estremamente critico per il sistema ferroviario italiano;

a quanto consta all'interrogante, già in ripetute occasioni ANSFISA ha opportunamente sollecitato RFI e le altre società del gruppo Ferrovie a provvedere a porre in essere tutte le misure idonee per la messa in sicurezza dei passaggi a livello,

si chiede di sapere:

quali iniziative stia ponendo in essere il Ministro in indirizzo relativamente alla messa in sicurezza dei

passaggi a livello, all'*upgrade* tecnologico e all'impiego di idonei sistemi di sicurezza automatici per la rilevazione di ostacoli nell'area dell'attraversamento stradale a passaggio a livello chiuso per il transito dei treni;
in particolare, vista la criticità e il potenziale rischio di imprevedibili incidenti sui passaggi a livello, spesso con conseguenze drammatiche, quale sia il motivo per cui una tecnologia innovativa già esistente sia ad oggi impiegata in maniera quasi irrilevante rispetto all'elevato numero di attraversamenti stradali che insistono sulla rete ferroviaria italiana;
se tali iniziative siano inquadrate in un approccio di piano "accelerato", coerentemente a quello che RFI sta operando con altri investimenti tecnologici come dimostrato dall'impegno economico previsto dall'implementazione della tecnologia ERTMS.
(3-03397)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ANGRISANI Luisa, GIANNUZZI Silvana, LA MURA Virginia, SBRANA Rosellina, LEZZI Barbara , NUGNES Paola, ABATE Rosa Silvana, MORONESE Vilma, LANNUTTI, CRUCIOLI, GRANATO Bianca Laura - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*.
- Premesso che:
il 14 luglio 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è stata presieduta dal viceministro Alessandra Todde una riunione per il caso Whirlpool, nella quale l'azienda avrebbe dovuto esprimersi circa l'opportunità di accedere alle 13 settimane di cassa integrazione; in quella data, tuttavia, è stato annunciato dall'azienda l'avvio tempestivo della procedura di licenziamento collettivo, terminato, dopo una lunga trattativa, con una proposta di trasferimento verso lo stabilimento di Cassinetta, in provincia di Varese, o con dimissioni volontarie, con incentivo di 85.000 euro a dipendente;
il viceministro Alessandra Todde aveva ribadito, con le organizzazioni sindacali, la disponibilità a considerare alternative per l'industrializzazione del sito di Napoli, evidenziando come le 13 settimane di cassa integrazione avrebbero favorito un percorso già avviato in collaborazione con Invitalia, implementando un piano industriale volto a scongiurare l'impoverimento del territorio e conservando le attività produttive e salvaguardando l'occupazionale. Le organizzazioni sindacali avevano rimarcato come fosse vigente già un precedente accordo (2018), chiedendo alle istituzioni di permetterne il rispetto, in primo luogo con l'investimento nella sede di Napoli;
il 5 agosto 2021, dunque, veniva annunciato un progetto di *hub* della mobilità sostenibile come una proposta industriale in grado di risolvere la vertenza ed evitare i licenziamenti, con una soluzione a cui il Governo, secondo le dichiarazioni del viceministro, stava lavorando già ai tempi in cui era ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli;
il 23 settembre 2021 Invitalia ha fornito una prima illustrazione del progetto di *hub* della mobilità sostenibile atto alla reindustrializzazione e al rilancio dello stabilimento di Napoli e l'azienda ha annunciato che avrebbe reso disponibili da subito gli *asset* aziendali presenti sul sito di Napoli;
il 28 settembre 2021 Invitalia ha dichiarato di aver avuto interlocuzioni con l'azienda e il costituendo consorzio e che si sarebbe proceduto a stretto giro al sopralluogo tecnico sul sito di Napoli. Il 15 ottobre 2021, in seguito, si è chiesto alla Whirlpool di concedere ulteriori proroghe alla procedura di licenziamento collettivo, atte a definire il progetto di riconversione industriale. L'azienda, tuttavia, si rammaricava che i progetti presentati fossero ancora in una fase abbozzata e non compatibile con le proprie esigenze, ritenendo, quindi, conclusa la procedura di licenziamento collettivo;
considerato che:
Invitalia ha comunicato che il consorzio si sarebbe costituito entro il 15 dicembre 2021 e, congiuntamente, sarebbe stato pronto anche il piano industriale con riguardo alla continuità occupazionale;
i Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, confrontandosi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, si erano impegnati ad individuare strumenti idonei per tutelare la continuità occupazionale;
il 20 dicembre 2021 sono stati illustrati i punti dell'*hub* denominato "Sistema hub per la smart mobility", ovvero "hub sostenibile; investimento previsto parte privata circa 200 milioni di euro;

cantierabilità del sito di via Argine per fine luglio 2022; assunzioni di tutti i lavoratori entro 18 mesi dalla cantierabilità con 2/3 del bacino entro 12 mesi dalla cantierabilità; mantenimento RAL esistenti";
il Ministero del lavoro aveva anche illustrato la gestione unitaria dell'intero bacino dei lavoratori per i percorsi di formazione e riqualificazione professionale; nel frattempo, le organizzazioni sindacali avevano richiesto, tra l'altro, alle istituzioni e consorzio: l'assorbimento di tutto il bacino; il mantenimento dei trattamenti economici e normativi di provenienza del bacino; la continuità territoriale presso il sito di via Argine; un percorso definito entro il tempo della fruizione degli ammortizzatori sociali; la verifica su coerenza industriale, sostenibilità finanziaria e affidabilità nelle relazioni industriali delle imprese coinvolte tramite contratto di rete;
il 23 marzo 2022 è stata confermata la validità del progetto *hub* mobilità e la presentazione delle aziende e i relativi progetti industriali legati al consorzio: capofila Adler, e a seguire Midsummer, Envision, Garnet Service S.r.l.; la Whirlpool, allo stesso tempo, si è impegnata a vendere a prezzo simbolico l'immobile di via Argine;
le organizzazioni sindacali chiedevano unanimemente chiarimenti urgenti rispetto alla disponibilità di Whirpool circa il superamento dei problemi strutturali ed ambientali, e risposte chiare circa la cumulabilità delle indennità di formazione con la NASPI, l'illustrazione di tutti i progetti delle aziende aderenti al consorzio e in quale modo Invitalia potesse rappresentare un soggetto di garanzia verso gli impegni presi;
valutato, infine, che ad oggi, dopo il 23 marzo 2022 e nonostante la promessa di ulteriore incontro al 13 aprile 2022 poi rinviato a data da destinarsi, non si hanno ancora certezze sull'attività del consorzio e non è ancora quantificabile la rassicurazione che ci sia l'occupazione per tutti i lavoratori già licenziati (e circa la collocazione di questi ultimi presso il sito di via Argine), al termine di una trattativa che ha visto, durante le consultazioni presso il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro Andrea Orlando garantire la continuità occupazionale e il ministro Giancarlo Giorgetti affermare che si sarebbe individuato un contenitore unico per risolvere questo problema,
si chiede di sapere:
che cosa sia emerso dal sopralluogo nel sito di Napoli e, laddove vi siano stati ostacoli e impedimenti, se i Ministri in indirizzo possano chiarirli e possano fornire una data definitiva per la loro risoluzione;
se non vi siano ostacoli alla cumulabilità delle indennità di formazione con la NASPI;
se sia possibile procedere al più presto all'illustrazione di tutti i progetti delle aziende aderenti al consorzio;
quali siano le modalità specifiche attraverso cui Invitalia possa rappresentare un soggetto di garanzia verso gli impegni presi.
(4-07143)
LANNUTTI, ANGRISANI Luisa, LA MURA Virginia, GRANATO Bianca Laura - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
nel 1997, l'INPGI ha avviato il trasferimento del proprio patrimonio immobiliare al fondo "Giovanni Amendola", di proprietà dell'Istituto stesso, che, a sua volta, l'ha dato in gestione a InvestiRe Iimobiliare SGR, una società privata di proprietà della banca Finnat, della famiglia Nattino;
la InvestiRe ha predisposto un piano di dismissione che coinvolge complessivamente 650 milioni di euro di patrimonio, per un totale 69 indirizzi, 1.564 abitazioni, 57 negozi e 76 uffici;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
la giornalista della RAI, Maria Grazia Mazzola, inviata di punta del TG1, mentre realizzava l'ultimo speciale sull'anniversario della strage di Capaci, si è ritrovata con la casa, di proprietà del fondo dell'INPGI, venduta a sua insaputa dopo 30 anni di affitto. Mazzola aveva esercitato il diritto di prelazione, assistita dall'avvocato Vincenzo Perticaro, e aveva chiesto nelle more una proroga in attesa della visione dei relativi documenti, oltre a voler conoscere le condizioni in alternativa dell'eventuale nuovo contratto di locazione. La giornalista non ha ricevuto alcuna risposta e dopo tre mesi, a metà maggio, ha invece ricevuto una raccomandata dell'INPGI che le comunicata l'avvenuta vendita, il 9 maggio, del suo alloggio;
quello di Mazzola non è un caso isolato. Il Sindacato degli inquilini alloggi INPGI (SIAI) ha segnalato

negli ultimi 2 mesi decine di casi analoghi. Le varie società immobiliari, che si occupano delle vendite per conto di InvestiRe, in alcuni casi delegherebbero i portieri ad avvisare i giornalisti inquilini INPGI di imminenti visite di ipotetici compratori, soprattutto in zone considerate appetibili;
considerato inoltre che:
a fine 2020, i rogiti stipulati erano pari a 343,3 milioni di euro, pertanto l'obiettivo iniziale di vendite indicato dall'INPGI insieme a InvestiRe è stato ampiamente disatteso, in quanto sono state fatte vendite per circa la metà dell'importo previsto a fine 2020, che doveva essere di 700 milioni di euro. La previsione era stata poi aggiornata dalla stessa InvestiRe a 650 milioni di euro;
stando agli ultimi dati disponibili, gli alloggi messi in vendita sono stati finora 1.564, ovvero i tre quarti del patrimonio, nel corso di cinque *tranche* (ne erano state varate quattro, ma se n'è aggiunta un'altra a settembre 2018): un fallimento, dunque, soprattutto imputabile ai valori siderali di partenza. Il SIAI aveva infatti proposto di agire partendo dai reali prezzi di mercato, come fotografati dall'osservatorio OMI dell'Agenzia delle entrate, che è la base per tutti gli operatori del settore. INPGI-InvestiRe, invece, ha preferito adottare un sistema, a giudizio degli interroganti, opaco, che di fatto ha portato a valori spesso superiori a quelli di mercato, benché sia previsto per gli inquilini degli immobili in vendita uno sconto del 25 per cento. Inoltre, in questa campagna di dismissione non è stata rispettata la decisione presa dal consiglio di amministrazione il 14 giugno 2016 di non vendere i gioielli del patrimonio, e quindi di attenersi a valori unitari per ogni alloggio comunque non superiori ai 500.000 euro, e di non cedere immobili su cui l'INPGI avesse investito forti risorse per ristrutturazioni ed "efficientamento energetico". Condizioni del tutto ignorate. Due esempi su tutti: per via Sanzeno a Roma, una traversa di via Cortina d'Ampezzo, si è partiti dal prezzo folle di 4.900 euro a metro quadro. La vendita è proseguita nonostante ci fosse una sola proposta d'acquisto su 30 alloggi. Questi valori hanno determinato il fallimento di tutte le cessioni nelle aree limitrofe (via Misurina, via Courmayeur, eccetera), con una perdita di molti milioni di euro e con il persistente paradosso di non poter dare in affitto gli alloggi vuoti, perché appartenenti al patrimonio in dismissione. Il secondo caso riguarda un gioiello, via Novelli a Parioli-piazzale delle Muse. Non ne era prevista la vendita, perché l'immobile era stato appena valorizzato con un cappotto termico e altri interventi per un costo per l'Istituto superiore al milione di euro. Ebbene, è stato inserito nella quarta *tranche* di vendite;
considerato infine che l'esercizio di prelazione per l'acquisto dell'immobile condotto o abitato, nel pieno delle trattive precontrattuali, viene sempre più spesso disatteso se non ostacolato dall'INPGI, come è successo per la giornalista Maria Grazia Mazzola, e nonostante l'ente sia stato già condannato in diverse occasioni all'ostensione della documentazione afferente agli immobili ricompresi nel programma di dismissione patrimoniale (si veda TAR Lazio, Roma, n. 1179372019, Consiglio di Stato, sezione III, n. 4771/2020),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda intervenire, per quanto di competenza, vista la condotta lesiva dei diritti e degli interessi dei reali soggetti che dovrebbero beneficiare degli alloggi dell'ente, e cioè i giornalisti, e soprattutto in vista del passaggio previsto il 31 luglio 2022 dell'INPGI all'INPS.
(4-07144)
LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il 12 maggio 2022 la Procura di Torino ha emesso 11 misure cautelari (tre in carcere, quattro agli arresti domiciliari e altrettanti con obblighi di firma) nei confronti di partecipanti al corteo studentesco svoltosi a Torino il 18 febbraio 2022 nell'ambito della mobilitazione nazionale studentesca contro l'alternanza scuola-lavoro e di commemorazione per i giovani Lorenzo e Giuseppe che hanno perso la vita mentre erano impegnati nei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), il primo schiacciato da una trave d'acciaio in una fabbrica siderurgica e il secondo a seguito di un incidente stradale, mentre si trovava sul furgoncino della ditta;
tra gennaio e febbraio 2022 si sono svolte numerose manifestazioni studentesche in molte città contro i PCTO introdotti con la "Buona scuola" (legge n. 107 del 2015) e in particolare a Torino, Milano, Napoli le forze dell'ordine si sono scontrate con i manifestanti e a seguito delle cariche della Polizia sono rimasti feriti diversi studenti;

la dura e sproporzionata reazione delle forze dell'ordine contro gli studenti alle manifestazioni del 23 e del 28 gennaio 2022 è stata fortemente criticata. Lo stesso Ministro dell'interno nei giorni successivi giudicò "incresciose" le manganellate agli studenti e dichiarò che le immagini disponibili erano a disposizione della magistratura affinché fosse nelle piene condizioni di accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità, anche quelle eventuali della Polizia;
durante la successiva manifestazione del 18 febbraio 2022 a Torino si sono nuovamente verificate tra manifestanti e forze dell'ordine delle tensioni davanti alla sede dell'Unione industriale. Agli studenti raggiunti dalle undici misure cautelari vendono contestati dei reati riferibili a quei disordini;
considerato che:
le persone raggiunte dal provvedimento di custodia cautelare si trovano private della loro libertà, alcune addirittura in carcere da settimane, per fatti accaduti 3 mesi fa;
il 27 maggio 2022, il Tribunale del riesame ha riformato l'ordinanza, disponendo l'obbligo di firma quotidiana per tre su quattro studenti prima ai domiciliari, diminuendo la frequenza dell'obbligo di presentazione per altri tre su quattro già sottoposti all'obbligo di firma, ha disposto la carcerazione preventiva per una delle persone indagate, dell'età di 20 anni, e ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione e visite per altri due studenti, Emiliano e Jacopo, inizialmente sottoposti a carcerazione preventiva;
pur rispettando l'*iter* giudiziario e il lavoro della magistratura, che stabilirà eventuali responsabilità individuali, l'applicazione di tali misure cautelari, per di più a mesi di distanza, risulta all'interrogante totalmente sproporzionata, considerando anche che le persone colpite sono molto giovani e incensurate;
ciò che è accaduto, e continua ad accadere ai danni degli studenti e delle studentesse che hanno deciso legittimamente di manifestare per la tragica e violenta morte di loro coetanei e per chiedere di fermare i PCTO, desta molta preoccupazione a causa dell'atteggiamento assunto sia dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di piazza, per i cui comportamenti non risulta peraltro avviato alcun procedimento disciplinare, sia da parte della magistratura che, come a Torino, ha fatto ricorso a provvedimenti di custodia cautelare apparentemente non necessari;
gli importanti temi posti dal movimento studentesco vanno ascoltati e raccolti dalle istituzioni, non silenziati e repressi facendo apparire tali mobilitazioni come provenienti da piccole frange violente e non rappresentative,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda promuovere, per quanto di competenza e nei limiti dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, alla luce dei fatti richiamati, la più ampia riflessione sull'istituto della custodia cautelare e sui connessi aspetti applicativi, anche al fine dell'eventuale adozione di iniziative normative al riguardo, considerando peraltro, nel caso specifico, che un tale utilizzo delle misure cautelari appare all'interrogante potenzialmente lesivo dei diritti degli indagati e l'auspicio è quello che il ricorso a tali misure venga ridotto soltanto a casi e a periodi temporali in cui la stessa appaia davvero indispensabile.
(4-07145)
GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
Covisian-Almaviva, società di *call center* dell'ex compagnia di bandiera Alitalia, è attualmente interessata da una vertenza che riguarda 543 operatori palermitani a rischio di licenziamento;
stando a quanto riferito agli interroganti, a ottobre 2021, ITA Airways, attuale compagnia di bandiera a totale partecipazione statale, ha siglato un accordo commerciale per la gestione del servizio clienti con l'aggiudicatrice Covisian, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, garante dell'operazione resa possibile grazie all'applicazione della clausola sociale, con la relativa rinuncia del 30 per cento dello stipendio da parte dei lavoratori;
stando a quanto risulta agli interroganti, l'accordo sarebbe inspiegabilmente saltato ad aprile 2022, con conseguente apertura della procedura di licenziamento con la quale si comunicava ai 221 lavoratori precedentemente assunti in Covisian che dal successivo 1° maggio sarebbero stati definitivamente

licenziati entro poche settimane e che i restanti 308 lavoratori di Almaviva, ancora in cassa integrazione a zero ore, non sarebbero stati più assorbiti e, anzi, il 31 maggio sarebbe stata avviata anche per loro la procedura di licenziamento;
il 9 giugno, al tavolo convocato presso il Ministero fra le parti sociali, sembrerebbe che ITA si sia resa disponibile ad assumere 100 lavoratori entro il 2022 e ulteriori 100 entro il 2023, secondo specifiche condizioni contrattuali, e altrettanto avrebbe fatto Covisian che potrebbe assumerne 136 entro l'anno in corso e 186 entro il prossimo mentre Almaviva garantirebbe il mantenimento del posto di lavoro e la cassa integrazione per i lavoratori durante il processo;
stando a quanto riferito agli interroganti, però, c'è il rischio concreto che le proposte avanzate da ITA e Covisian non garantiscano la continuità occupazionale di tutti i lavoratori attuali e infatti non sarebbe stata ancora assicurata una soluzione per salvaguardare tutte le persone coinvolte,
si chiede di sapere:
se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda vigilare e assicurare continuità lavorativa a tutti gli oltre 500 lavoratori coinvolti e condizioni contrattuali eque, in linea con i contratti collettivi nazionali del lavoro;
in che tempi ritenga che le parti interessate possano giungere a un accordo definitivo.
(4-07146)
TRENTACOSTE, GAUDIANO Felicia, PUGLIA, RUSSO Loredana, L'ABBATE Patty, PAVANELLI Emma, DONNO Daniela, LOREFICE - *Al Ministro della transizione ecologica*. -
Premesso che:
in data 30 marzo 2022, è stato pubblicato sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica l'avviso pubblico "per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 'Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano'";
l'avviso prevede a parere degli interroganti un'arbitraria esclusione degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati competenti nelle attività oggetto di incarico, nonostante lo stesso avviso all'art. 9, comma 3, reciti che "I progetti devono essere timbrati e firmati da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali", pertanto con l'effetto di determinare un'infondata riserva di attività in capo ai predetti soggetti;
in data 5 aprile, ravvisata tale "esclusione", il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ha provveduto a inviare al Ministero una nota con la quale si chiedeva la possibilità di incontrare i rappresentanti del Ministero stesso per individuare una soluzione condivisa relativamente alla problematica;
considerato che:
fra le competenze professionali tipiche degli agrotecnici e agrotecnici laureati espressamente previste ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 6 giugno 1986, n. 251, si riscontrano, fra l'altro, le seguenti: "l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata"; "la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane";
il 19 maggio, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha pronunciato il decreto n. 03186/2022, su ricorso proposto dal collegio nazionale, contro il Ministero della transizione ecologica (non costituito in giudizio) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del suddetto avviso pubblico;
considerato, infine, che tale esclusione, oltre a penalizzare ingiustamente, a parere degli interroganti, un ordine professionale che possiede le giuste competenze per le azioni richieste dall'avviso del Ministero, compromette, attraverso la sospensiva decisa dal TAR del Lazio, gli obiettivi del PNRR, rallentando l'*iter* amministrativo e progettuale connesso al bando,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda adottare le opportune iniziative affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda, nonché ristabilito

l'accesso al bando per l'ordine nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
(4-07147)
DESSÌ, PETROCELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 13 giugno 2022, davanti alla sede dell'ambasciata cubana a Roma, alcuni manifestanti hanno insultato violentemente le autorità cubane, nonostante la presenza dei militari dell'Esercito italiano posti alla sicurezza dell'edificio;
la registrazione della manifestazione avveniva sui profili sui *social network* dei manifestanti. A quanto risulta agli interroganti sarebbero stati allertati dalla sede diplomatica cubana: il capitano N.B., responsabile del posto di guardia dell'Esercito dinanzi all'ambasciata; il comandante dei Carabinieri S.L.D.; il funzionario di pubblica sicurezza M.L. e il dottor G.P. del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A loro sarebbe stato manifestato un invito urgente all'azione per garantire la sicurezza della sede, del personale diplomatico e dei visitatori;
risulta agli interroganti che sarebbero intervenute due pattuglie di polizia, che non avrebbero interrotto la manifestazione non autorizzata, definendola "estemporanea";
considerato che l'attuale fase conflittuale geopolitica, che vede l'Italia particolarmente esposta anche dal punto di visto bellico, dovrebbe consigliare una maggiore attenzione alla protezione di tutte le sedi diplomatiche internazionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali misure intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi di tensioni che danneggiano l'immagine dell'Italia a livello internazionale.
(4-07148)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente(Giustizia):
3-03396 del senatore Pillon, su un noto caso di affidamento di minore;
10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-03393 del senatore Lorefice, sull'area di crisi industriale complessa di Gela (Caltanissetta).
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 3-03326 della senatrice Lunesu.

1.5.2.3. Seduta n. 441 del 16/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

441a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 9,34)

Approvazione del disegno di legge n. 2595

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2595 e 2119.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2595, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CARTABIA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, lo scorso 3 febbraio le Camere, riunite in seduta comune, rispondevano con un lungo e sentito applauso all'invito del Presidente della Repubblica ad approvare in tempi brevi la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Oggi siamo qui per mantenere quell'impegno e trasformare in legge dello Stato una proposta che viene da lontano e che è stata costruita con il contributo di molti.

Si tratta di un passaggio importante nella storia del nostro Paese, in cui troppo a lungo la giustizia è stata terreno di scontro. Questo passaggio è stato preceduto da un lungo lavoro, a tratti non semplice, reso possibile dall'impegno di molti. Permettetemi di ricordare e ringraziare tutti coloro che ci hanno consentito di giungere a questo voto finale.

Un disegno di legge di riforma era già stato elaborato dal precedente Governo e su quel testo si sono innestati gli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio, anche sulla base delle preziose proposte della commissione di esperti presieduta dal professor Luciani. È seguito un intenso confronto con tutte le forze politiche di maggioranza, per giungere a un articolato ampiamente condiviso, in cui ciascuna forza politica può riconoscere il proprio apporto. Ciascuno ha portato il suo contributo, sia sostenendo le proprie iniziative con forte convinzione, sia lasciando spazio alla voce delle altre forze di maggioranza. Ringrazio ciascuna forza politica per questo impegno costruttivo e per questa disponibilità.

Ringrazio sentitamente il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, che si è speso moltissimo per permetterci di giungere a questa votazione finale. Non meno decisivo è stato il contributo convinto e determinato dei sottosegretari Sisto e Macina e quello tecnico degli uffici del Ministero della giustizia, il cui supporto professionale, svolto con dedizione e lontano dai riflettori, è semplicemente imprescindibile.

L'approvazione di questa legge - il terzo grande pilastro delle riforme della giustizia, volte a rinsaldare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia - consentirà che l'imminente rinnovo del Consiglio superiore della magistratura si svolga con nuove regole, affinché questa istituzione, presidio costituzionale e imprescindibile dei principi dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, possa (per riprendere proprio le parole del presidente Mattarella) «svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la magistratura può contare».

Un grazie sentito a tutti e a ciascuno di voi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come sapete, il ringraziamento abitualmente non riapre la discussione. Tuttavia vedo che il presidente Calderoli ha letto nelle parole del Ministro un intervento che consente la riapertura del dibattito, non essendosi, a suo avviso, limitato unicamente a un formale ringraziamento (che pure, però, c'è stato, presidente Calderoli). Se qualcuno intende intervenire, credo che non vi sia alcuna obiezione, ma inviterei a non riaprire la discussione.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato le parole del Ministro. Tuttavia non possiamo non far notare all'Assemblea che la Lega aveva presentato, in sede di lavori in Commissione, alcune proposte che a nostro avviso erano imprescindibili. Quello che già ho detto ieri lo ribadisco anche oggi: la riforma non ci soddisfa appieno. È un primo timido passo, si poteva fare molto di più e, a nostro avviso, c'erano anche i tempi per poter fare molto di più.

In particolare, mi riferisco a un emendamento che ha una caratura molto importante, vale a dire quello con il quale avevamo proposto che fosse il Parlamento e non la segreteria del Ministro a redigere le tabelle elettorali per l'elezione del CSM. Nel momento in cui deleghiamo al Ministero la redazione delle tabelle, di fatto deleghiamo a quegli stessi magistrati fuori ruolo la cui funzione è stata

ampiamente messa in discussione proprio in quest'Aula la determinazione delle circoscrizioni elettorali che molto poi potranno determinare ai fini dell'elezione al CSM.

Lei capisce allora, signora Ministro, che farlo fare al Parlamento in realtà avrebbe permesso di risparmiare tempo, perché adesso dovrà essere la sua segreteria a compilare le tabelle elettorali, a definire le circoscrizioni elettorali e non si potrà votare per il nuovo CSM finché quelle tabelle non saranno fatte. A questo punto conveniva restituire al Parlamento la sovranità anche sulla determinazione delle circoscrizioni elettorali, perché i tempi sarebbero stati sostanzialmente gli stessi, ma, a nostro avviso, avremmo compiuto un gesto per riconsegnare al Parlamento, cioè alla sovranità popolare, un aspetto molto delicato in ordine alla vita della magistratura.

Ho voluto fare questo esempio perché il tempo è poco, anche se ci sarebbero altri aspetti. Peccato. È andata così. Penso che la vera riforma dovremmo farla nel 2023, quando il centrodestra vincerà le elezioni. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LANNUTTI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, signora Ministra, leggo oggi un titolo: «Riforme? No, disastri. Correnti ancor più forti e pm meno autonomi».

A tale proposito, vorrei iniziare dalla dichiarazione della signora ministra Cartabia, ripresa mesi addietro da agenzie e giornali. La Ministra ha messo con le spalle al muro gli esponenti della maggioranza, ricordando che entro la fine del 2021 dovevano essere approvate le leggi delega per la riforma del processo civile e penale e del CSM.

La Commissione europea, ha ricordato, ha imposto al Governo italiano alcune condizioni. Per quanto riguarda la giustizia, gli obiettivi sono chiari: in cinque anni dobbiamo ridurre del 40 per cento i tempi dei giudizi civili e del 25 per cento quelli dei giudizi penali. Sono obiettivi davvero ambiziosi. Niente riforme, niente soldi dall'Europa, affermò. Il solito trito e stanco ritornello. Ce lo chiede l'Europa.

Ma dove ci sta portando questa Europa? L'Europa ci sta portando in una delle più gravi recessioni della storia, accompagnata da una gravissima crisi di politica economica, con la tempesta perfetta pandemia, guerra e le famigerate sanzioni ai russi, che di fatto sono pagate da cittadini, famiglie e imprese italiane, con mutui più salati, bollette di luce e gas triplicate, prezzi dei carburanti rincarati.

A questo si aggiungono le stolte, improvvide e totalmente errate decisioni della Banca centrale dell'era di Christine Lagarde, che già il 16 marzo 2020, da nuovo Presidente della BCE, nella più disastrosa delle conferenze stampa affermò testualmente: «Non siamo qui per chiudere gli *spread*. Ci sono altri strumenti e altri attori per gestire tali questioni», salvo poi correggersi il giorno dopo.

Giorni fa, il 12 giugno, ha reiterato il gravissimo errore, prendendo la stolta decisione, dopo undici anni di politica monetaria espansiva, di aumentare i tassi dal prossimo luglio, dopo aver predicato la temporaneità dell'inflazione, oggi al 7 per cento, che erode il potere d'acquisto delle famiglie, provocando un disastro sui mercati borsistici europei ed italiani, con lo *spread* balzato a 250 punti base, che - voglio ricordare - con il precedente Governo era a 100, con i titoli dei gazzettieri di Draghi, gli stessi delle liste di proscrizione stilate dal «Corriere della sera», che giuravano si sarebbe dimezzato a 50 punti con il Governo dei migliori. «Spread, Btp, Bund: perché (con Draghi) può scendere a 50 punti» è il titolo di un articolo del «Corriere della sera» del 15 febbraio 2021. A fronte di questo disastro della tecnocrazia, alla quale Governi legittimamente eletti hanno delegato poteri enormi, senza responsabilità e controlli democratici, con l'asse del potere spostato dai popoli e dai Governi alla finanza, mi torna in mente il titolo di un volume di William Easterly, «La tirannia degli esperti», signora Ministro, la plastica rappresentazione di una severa critica agli economisti asserviti al potere dei manutengoli, quei tecnocrati ed ottimati che governano questo Paese tramite un *golpe* morbido, con alte complicità istituzionali e dalle nefaste conseguenze dei loro approcci per lo sviluppo economico ordinato di una grande Nazione come l'Italia, purtroppo asservita a quel feticcio del neoliberismo e globalismo che ha sostituito gli Stati con i trattati, la giustizia con gli arbitrati.

La riforma costituisce un'ulteriore dimostrazione di una pericolosa voglia di rivalsa nei confronti della magistratura, il segnale di un vero e proprio regolamento di conti, come ha detto il consigliere del

CSM Nino Di Matteo, che non ha mai risparmiato critiche a questa riforma, arrivando a definirla pericolosa. L'elezione dei membri del CSM, secondo la proposta, avverrà con un sistema nuovo, misto maggioritario e proporzionale e piuttosto complesso, che invece di arginare clientele, lottizzazione delle cariche, avanzamenti di carriera legati all'appartenenza politica, li acuisce, con l'aggravante punitiva per quei magistrati che intendano candidarsi e che al momento dell'accettazione della candidatura devono trovarsi in aspettativa senza assegni (comma 4) e di cui il comma 5 dell'articolo 12 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo e ad altre cariche. Ferdinando Imposimato, un grande magistrato purtroppo scomparso, della cui amicizia sono stato onorato, avendo trascorso insieme l'ultimo triennio della sua vita, mi ripeteva spesso: le correnti sono il cancro, la metastasi della magistratura.

Sorvolo sugli scandali, le clientele, le cricche di potere che hanno governato la magistratura, con la diretta complicità di coloro che devono fungere da garanti della Costituzione, ben descritte da molte pubblicazioni. Ma cosa prevede questa riforma per cambiare il metodo correntizio, per mettere al centro il merito oltre le appartenenze? Esisteva la possibilità del sorteggio puro, con la divisione dell'Italia per macroaree, come se fossero elezioni europee, rispettando le proporzioni, 80 per cento giudici, 20 per cento pubblici ministeri, rispettando le proporzioni di primo grado, secondo grado e cassazione, e poi sorteggiare. Chi è in grado di scrivere una sentenza sarà sicuramente in grado di valutare e scrivere un parere per un procuratore o qualunque presidente di sezione o presidente di tribunale, ha affermato Nicola Gratteri, ma ciò avrebbe sottratto potere a quel sistema correntizio che ha alimentato la metastasi della magistratura, ossia un sistema di protezione per i propri adepti anche se dovessero applicare la legge per i nemici, interpretarla per amici e sodali, come documentato dai gravi fenomeni quotidiani di malagiustizia.

Infine, non poteva mancare la ciliegina sulla torta, ovvero che i magistrati vengono sottoposti a valutazione degli avvocati, ossia quella controparte che in aula rappresenta coloro che sono imputati dagli stessi magistrati.

Altro criterio di valutazione è il numero di sentenze, ma poi c'è un altro punto che rischia di minare per sempre il principio della separazione tra il potere esecutivo e quello giudiziario, sui quali da tre secoli si basa la cultura giuridica e politica dell'Europa occidentale.

In base alla riforma sarà il Parlamento a indicare ai procuratori capo quale reato devono perseguire con maggiore urgenza e il Ministro della giustizia avrà voce in capitolo nell'organizzazione del lavoro del pubblico ministero. Già la riforma della giustizia rischia di mandare al macero decine di processi: violenze sessuali semplici, reati ambientali, morti sul lavoro, vittime di incidenti stradali e omicidi colposi potrebbero rimanere per sempre impuniti. La guerra delle correnti continua a segnare le scelte più importanti del CSM, come dimostrano le anomalie verificatesi nelle ultime elezioni del Procuratore nazionale antimafia, che hanno visto la bocciatura di Nicola Gratteri, uno dei grandi magistrati italiani.

Signora Ministro, questa riforma è l'ulteriore pietra tombale sulla giustizia, perpetrando quella prevalenza degli interessi economici di banche, finanza e politica sul diritto già teorizzata e praticata dall'ex procuratore capo di Milano Bruti Liberati sullo scandalo Expo o dal suo successore Francesco Greco sul gravissimo crac MPS, travolto dentro un buco nero di 65,7 miliardi di euro bruciati dal 2008.

Signora Ministro, è una giustizia a misura di potenti, prepotenti, poteri economici, mafio-massonerie, faccendieri e consorterie; una giustizia penalizzante per i cittadini vessati e angariati dalla malagiustizia; un'ulteriore vergogna del Governo dei migliori a danno del popolo sovrano.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario del Gruppo CAL (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-PC-IdV, che si richiama ai valori della Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE.Senatore Lannutti, ho ascoltato con attenzione il suo intervento. Spero non sia ultroneo un commento da avvocato. Gli avvocati non sono proprio la controparte dei magistrati. Chiedo perdono per questo commento.

RENZI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signora Ministra della giustizia, noi non voteremo la sua riforma.
Una riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario serve, ma la sua riforma serve meno di quello che noi speravamo. Non tocca il potere delle correnti; non tocca la responsabilità dei magistrati, per cui chi sbaglia spesso non paga; soprattutto - me lo lasci dire per la stima che come, lei sa, nutro nei suoi confronti - lascia un po' di amaro in bocca per la modalità con cui è arrivata al traguardo.
Colleghi, la separazione dei poteri, cardine della democrazia liberale, si fa non soltanto con il potere politico che rispetta i limiti del potere giudiziario (sacrosanto), ma anche evitando che il potere giudiziario definisca le regole e le norme attraverso un'incredibile e massiccia presenza di magistrati negli uffici tecnici dei Ministeri che fanno e disfanno le leggi.
Questa non è responsabilità della ministra Cartabia, perché è una cosa che ci portiamo dietro da anni, ma questa riforma non cambia assolutamente niente in tale ambito.
Allora votate contro? No, ci asteniamo perché la riforma non fa danni, a differenza di altre scelte del passato (è una riforma più inutile, che dannosa), e anche perché siamo consapevoli che l'avvento dell'autorevole ministra Cartabia ha portato il Governo un passo in avanti nella gestione della giustizia rispetto agli ultimi anni.
Signor Presidente, non posso dimenticare che per tre anni il ministro della giustizia ha sostenuto - cito testualmente - che gli innocenti non vanno in carcere. È bene ricordare all'ex ministro Bonafede che negli ultimi trent'anni ogni giorno tre innocenti sono finiti in carcere. Il sito www.errorigiudiziari.com svolge un servizio pubblico di straordinaria efficacia su questo.
Inoltre, non è vero che non paga nessuno. Non pagano i magistrati che sbagliano ma - diciamolo qui, perché i cittadini lo sanno visto che ci sono passati - paga lo Stato. Ogni anno, più o meno, paghiamo tra i 25 e i 30 milioni di euro di danni, che non risarciscono il dolore di chi viene messo in carcere ingiustamente, ma che vengono pagati con le tasse del contribuente. Il magistrato non paga, il contribuente sì.
Questo non è stato colto da quel Ministro, che allora diceva che gli innocenti non vanno in carcere, che diceva cose ancora peggiori sul rapporto tra garantismo e giustizialismo e faceva cose ancora peggiori sul Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Il punto fondamentale è che questa riforma non fa danno, ma non è quel passo in avanti che serviva. Davvero pensiamo che la giustizia sia il problema principale del Paese? La risposta è evidente: apriamo i giornali di questa mattina e tutti noi abbiamo il cuore a Kiev, anzi in quel treno, in cui il nostro Presidente del Consiglio, a cui va un ringraziamento sentito e sincero *(Applausi)*, assieme al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Scholz, ha dato un'immagine iconica fantastica di come l'Europa, finalmente, dopo quattro mesi, accanto alla necessaria partecipazione con i nostri fratelli ucraini, sceglie la strada anche della diplomazia, non lasciandola totalmente nelle mani dei turchi, degli israeliani o dei cinesi.
È chiaro che le preoccupazioni dei cittadini sono innanzitutto per l'inflazione e il costo della vita: non è la giustizia il problema considerato numero uno. Tuttavia la giustizia è un dramma, non per i politici che vi incorrono, come una narrazione monocorde, stanca e noiosa continua a far passare, ma per quel cittadino a cui viene sottratta la possibilità di vivere, nel caso in cui incappi in un procedimento da innocente e non riesca a provarlo, se non dopo tanti anni. Questo racconto costante, per cui la politica vuole fermare la magistratura, intanto si scontra con un dato di fatto. Ci sono straordinari magistrati, bravissimi, a cui va la nostra gratitudine, ma tale racconto si scontra con una considerazione che nessuno ha il coraggio di fare in questa Assemblea, ovvero che negli ultimi trenta anni, gli anni del «clima infame», per utilizzare una citazione significativa, non c'è stata una parola di verità sui due magistrati simbolo del nostro Paese. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino meritano ovviamente la riconoscenza e la stima di tutti noi e la gratitudine eterna del Paese Italia, ma non sono stati premiati nemmeno dopo la loro morte da un racconto vero su quello che è successo. Non è stata la politica a bloccare Giovanni Falcone. Il Ministro di grazia e giustizia Martinazzoli ha costruito l'aula *bunker* per il processo alla mafia. Il ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli, ne voglio dare pubblicamente atto in questa sede, salvò Falcone, portandolo a Roma a lavorare. Erano parti della magistratura e del CSM che dicevano che Falcone non aveva l'autorevolezza e l'indipendenza per guidare la lotta alla mafia, era quella parte politica della magistratura, alcune correnti, che oggi dovrebbero fare *mea culpa*

. Raccontare, a tratti in modo vergognoso, che è stata la politica a bloccare i magistrati e che c'è stata la trattativa Stato mafia è servito, in questi trenta anni, a dare l'immagine dei politici come brutti e cattivi e di quella parte "correntizzata" della magistratura come la parte dei buoni. Abbiamo il coraggio di dirlo, o no?

Signora Ministro, quando delle espressioni di correnti organizzate parlano di cordone sanitario contro avversari politici, indipendentemente dalla discussione sui reati, lo fanno per scelte che i politici compiono ed è una cosa ancora più grave. Se infatti perseguono un reato, fanno il loro mestiere, ma se dicono che ci vuole un cordone sanitario contro un avversario politico, dentro la rivista di una corrente della magistratura, il silenzio delle istituzioni è grave. Signora Ministro, aver lasciato passare il messaggio che la vicenda Palamara si possa chiudere con un capro espiatorio è la negazione della giustizia. La giustizia si fa quando si dice la verità, non quando si trova un buon capro espiatorio, che paga per tutti. Quelle modalità con cui il CSM ha agito e con cui il dottor Palamara ha agito sono le stesse con cui si continua ad agire e si è agito per decenni, in un rapporto costante tra politica e magistratura. In questo Parlamento, se vogliamo, facciamo i nomi di chi ha partecipato agli incontri con i magistrati. Non ci possiamo continuare a prendere in giro su questi temi *(Applausi)*.

C'è un dato di fatto, signora Ministro: quando una procura della Repubblica ignora l'allarme di un carabiniere, che scrive che un genitore sta per ammazzare la moglie o il figlio e quella stessa procura della Repubblica si preoccupa di arresti molto più visibili, mediatici e *show*, ignorando che un carabiniere, cioè un pezzo dello Stato, scrive di arrestare una persona perché potrebbe fare male al figlio e quel figlio viene ucciso, la reazione non può essere semplicemente l'invio degli ispettori in quella procura.

C'è bisogno che qualcuno paghi per questo.

Quando, di fronte allo scandalo MPS, c'è un dirigente che cade dal quarto piano e le indagini vengono fatte in modo vergognoso o superficiale, il fatto che nessuno dica una parola da parte delle istituzioni su chi ha sbagliato non riuscirà mai, certo, a lenire il dolore di quella famiglia, ma è una questione di etica.

Il fatto che in questo momento storico, signora Ministra, ci siano magistrati che molestano sessualmente le colleghe e che, dopo tante discussioni in quest'Aula e fuori, vengono giudicati responsabili di quella molestia sessuale e pertanto sanzionati dal CSM con la perdita di due mesi di anzianità, è una vergogna *(Applausi dai Gruppi IV-PSI, FIBP-UDC, FdI, L-SP-PSd'Az)*, perché se c'è la molestia sessuale si colpisce, altrimenti è inutile fare le campagne sul numero antiviolenza 1522. Dove sono le istituzioni a dire che quei magistrati stanno sbagliando? *(Applausi)*.

Rispettare i magistrati che stanno bene il loro lavoro è il presupposto, ma c'è bisogno di punire chi sbaglia.

Signor Presidente, è chiaro che questi non sono gli unici temi di discussione politica in questa fase; c'è un tema più ampio che riguarda la pavidità della politica, che si misura anche nel fatto che troppo spesso abbiamo utilizzato indagini tutte a scopo giustizialista.

È di ieri la vicenda su cui qualcuno dei 5 Stelle potrebbe avere il coraggio di chiedere scusa alla famiglia Boschi, ma non lo farà *(Applausi)*. Nel residuo tempo a vostra disposizione in Parlamento potreste trovare un minimo di coraggio per chiedere scusa; non lo farete, non è questo il punto. Il punto è che 7 milioni di italiani sono andati a votare al *referendum* e sono stati presi in giro perché 7 milioni di italiani sono una minoranza.

Ricordatevi che le battaglie sui diritti le fanno le minoranze, che poi diventano maggioranze; e quei 7 milioni di italiani saranno decisivi alla prossima campagna elettorale per avere una giustizia giusta e un Paese diverso. Buon lavoro! *(Applausi dai Gruppi IV-PSI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, l'Assemblea del Senato si sta accingendo ad approvare in via definitiva una legge sbagliata, regressiva, certamente inutile, senatore Renzi, ma anche dannosa, se mi consente. La giustizia italiana, infatti, e la stragrande maggioranza dei magistrati italiani, che amano il loro lavoro e svolgono l'alta funzione cui sono chiamati con grande impegno e professionalità,

meritavano ben altro.

Questa legge nemmeno scalfisce lo strapotere delle correnti nel CSM; anzi, introduce un sistema elettorale che esalta il loro potere contrattuale e le rende ancora più forti.

L'unico modo per tagliare alla radice questa vergognosa degenerazione del pur legittimo e doveroso pluralismo democratico, che avvilisce tutti i magistrati onesti e sconcerta tutti gli italiani, sarebbe il sorteggio temperato, come riconosciuto onestamente da giuristi insigni e liberi come Nordio e Gratteri, e come proposto anche da Fratelli d'Italia con i nostri emendamenti, ovviamente tutti respinti da un'Aula sorda e indifferente. Del resto, un Parlamento che taglia il 37 per cento dei propri componenti in nome del risparmio e nello stesso tempo aumenta del 25 per cento i componenti del CSM - oltre ad avere più che raddoppiato il personale che può essere assunto con contratti di collaborazione - dimostra tutta la sua sudditanza al potere di quelle stesse correnti, che a parole, e soltanto a parole, qualcuno (che poi ritira gli emendamenti in quest'Aula) dice di voler combattere. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Questa vostra legge, inoltre, sfiora appena il discusso fenomeno delle cosiddette porte girevoli tra magistratura e politica, ignorando che quando un magistrato si candida alle elezioni - e lo stesso ragionamento vale anche quando assume incarichi di governo che hanno carattere politico - si spoglia per sempre dell'imparzialità, che è l'essenza stessa della sua alta funzione, a prescindere dalla circostanza che poi venga eletto o meno. Chi si schiera con un partito, cara signora Ministro, non deve più tornare a svolgere funzioni giurisdizionali *(Applausi dal Gruppo FdI)*, se si tiene davvero alla buona reputazione della magistratura. Questo pensano i cittadini, che hanno diritto ad essere giudicati da un giudice non solo imparziale, ma che appare anche tale, come la moglie di Cesare. Ovviamente, avete respinto tutti i nostri emendamenti anche su questo punto.

Questa vostra legge nemmeno affronta il tema dei magistrati fuori ruolo, che oggi sono ben 200, oltre a 20 magistrati amministrativi, limitandosi ad un generico e indeterminato impegno a un loro ridimensionamento in sede di attuazione della delega, ma senza dire se tale ridimensionamento deve essere dell'uno per cento, del 2 per cento, del 10 per cento o del 50 per cento. Ovviamente, anche il nostro emendamento che proponeva di indicare questa riduzione, almeno nella misura del 50 per cento, è stato respinto.

Ma vi sembra normale, cari colleghi, che tutti gli incarichi direttivi del Ministero della giustizia siano ricoperti da magistrati fuori ruolo, con una sola eccezione che, infatti, conferma la regola? Non avete nemmeno voluto porre rimedio allo scandaloso privilegio del doppio stipendio che ricevono i magistrati fuori ruolo, che continuano a percepire il sostanzioso emolumento da magistrato, sommandolo all'indennità per la funzione che svolgono fuori ruolo, quasi fosse una rendita. Anche su questo sono stati respinti tutti gli emendamenti che miravano a porvi fine.

In questa legge men che meno si affronta un altro privilegio, che definire di natura feudale è il minimo: mi riferisco al privilegio della sostanziale immunità che, in violazione dell'articolo 28 della Costituzione, la legge sulla responsabilità dei magistrati garantisce ai magistrati che con i loro atti e decisioni sbagliate e negligenti, con colpa e dolo, provocano un danno ai cittadini. È una sostanziale immunità, un privilegio di natura feudale, lo ripeto, perché in democrazia tutti dovrebbero rispondere delle conseguenze dei loro errori: è un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, oltre che un principio costituzionale.

Cara signora Ministro, quando c'è qualcuno più uguale degli altri - come ci ha insegnato George Orwell nel libro «La Fattoria degli animali» - allora non c'è più democrazia. Rileggetevi l'articolo 28 della Costituzione: vale per tutti i funzionari pubblici, non vale per i magistrati. Ma vi sembra normale che un magistrato che provochi anche un miliardo di danni con una sua decisione, la più sbagliata e negligente del mondo, risponda diversamente da tutti gli altri cittadini, nei limiti di sei mensilità del suo stipendio? Un magistrato può far fallire un'impresa che vale miliardi e risponde nei limiti di sei mensilità lorde del suo stipendio, signora Ministro? E nessuno si scandalizza di questo.

Ma non c'è scritto nella legge che tutti rispondono delle proprie obbligazioni con i propri beni presenti e futuri? Bisognerebbe aggiungere, all'articolo 2740 del codice civile, «tranne i signori magistrati, che hanno ancora un privilegio feudale». *(Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC)*.

Troppo debole è anche la soluzione adottata per la separazione delle funzioni tra pm e giudici. Mantenere un solo passaggio entro i nove anni che senso ha? Glielo chiedo, signora Ministro: che senso ha? È una scelta ideologica, una scelta che serve ad affermare la piena equivalenza tra pubblico ministero e giudice e a negare l'evidenza, ossia che le due funzioni rispondono a requisiti, a mentalità, a modalità di azione, ad abito mentale e a *forma mentis* del tutto opposti tra loro. Chi giudica deve essere imparziale, come impone la nostra Costituzione. Non così, ovviamente, chi deve sostenere l'accusa, per ragioni che sono talmente evidenti che non mi ci soffermo. Fino a quando non si raggiungerà la piena indipendenza delle due carriere, non si potrà dire, secondo Fratelli d'Italia, pienamente realizzato il principio del giusto processo, che vuole accusa e difesa su un piano di assoluta parità, ciò che oggi purtroppo ancora non avviene.

Abbiamo tentato, insieme ad altri Gruppi, di modificare il provvedimento almeno in alcuni punti più eclatanti e più evidenti, dove le contraddizioni erano manifeste. Abbiamo tentato di modificare e di migliorare un po' questa normativa nelle parti in cui più era dannosa. Un muro assoluto, impossibile discutere. Addirittura c'è stato l'oltraggio del segretario del PD Enrico Letta, il quale si è permesso di bollare come ostruzionismo la presentazione di poche decine di emendamenti, invocando addirittura la fiducia nella giornata di ieri *(Applausi)*, perché alcuni Gruppi, con poche decine di emendamenti, tra l'altro discussi in quest'Aula in due o tre ore, hanno tentato di migliorare questo provvedimento. Questa è la concezione della democrazia del Partito Democratico, che con questa uscita del suo segretario manifesta apertamente tutta la sua vocazione autoritaria. *(Applausi)*.

E certo la coda di paglia ce l'ha il Partito Democratico, perché, quando si parla eufemisticamente di rapporto inquinato tra politica e magistratura, bisognerebbe essere un po' più chiari, perché le intercettazioni di Palamara parlano chiaro, perché i due libri di Palamara parlano chiaro. Il tema non è il rapporto tra politica e magistratura, cara signora Ministro; il tema è il rapporto tra un determinato partito politico, che è l'azionista di maggioranza del suo Governo e che si chiama Partito Democratico, e certa magistratura asservita a quel partito. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Questa è la ragione per cui oggi approviamo una legge inutile, se non dannosa, e questa è la ragione per la quale Fratelli d'Italia esprime convintamente il proprio voto contrario. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghi, noi non ci nascondiamo e diciamo chiaramente che avremmo di gran lunga preferito discutere una riforma migliore di questa. L'ordinamento giudiziario rappresenta uno dei gangli cruciali della vita democratica e quindi sarebbe servito molto più coraggio per correggere un sistema che evidentemente - è sotto gli occhi di tutti - non funziona. I numerosi scandali di questi ultimi anni, insieme alla drammatica lentezza e inefficacia della macchina della giustizia, minano alla base la necessaria fiducia delle cittadine e dei cittadini, con gravi e pesanti conseguenze per l'intero Paese.

Si è in qualche modo sacrificata, sull'altare di un eventuale accordo di maggioranza, la possibilità di apportare miglioramenti. Dico anche, però, con estrema chiarezza che i cinque quesiti referendari e la campagna referendaria sono stati, alla fine, un elemento che ha impedito a questo ramo del Parlamento di fare il proprio lavoro, di provare a migliorare il testo e, quindi, avere i tempi per poter poi fare l'altro passaggio.

Il *referendum*, con un fallimento che è sotto gli occhi di tutti, ha tra l'altro fatto sì che si sospendesse, in qualche modo, il lavoro di esame del Parlamento, rinviandolo a dopo l'esito referendario. Io questo lo considero un elemento che non ha certamente aiutato il tentativo di provare a fare un lavoro migliore.

Questo testo è certamente frutto di un accordo, ma un accordo che è stato sofferto, che ha provato a mettere insieme le varie anime che compongono la maggioranza, che in molti casi hanno visioni diverse. La giustizia, come si è capito da molti interventi, continua ad essere un elemento molto divisivo, soprattutto tra le forze che compongono una maggioranza così articolata.

Noi, però, continuiamo a pensare che avremmo potuto e dovuto fare meglio Penso, in particolare, al sistema elettivo per il CSM che, a nostro avviso, non elimina alla radice la forza delle correnti. Se si

fosse voluto davvero premiare il merito e non l'appartenenza ad una corrente, si sarebbe potuto optare per un sistema elettivo diverso, come quello proposto nel disegno di legge a prima firma del presidente Grasso.

Torno ora sulla vicenda referendaria. Anche la sonora bocciatura del *referendum* ci avrebbe dovuto in qualche modo far capire che noi non disperiamo del fatto che si potrà trovare magari una soluzione, anche più in là, magari nella prossima legislatura. Nutriamo, poi, alcune perplessità, anche su un aspetto che non è assolutamente marginale dal nostro punto di vista, come quello che riguarda la divisione dei poteri.

Un'altra considerazione è relativa alle cosiddette porte girevoli. Sarebbe stato, a nostro avviso, meglio chiuderle tutte le porte girevoli tra magistratura e politica: sigillarle addirittura. Tuttavia, dobbiamo dire con forza che il testo che stiamo per approvare contiene comunque un passo in avanti, ossia il collocamento fuori ruolo per un anno o un ricollocamento con incarichi non direttamente giurisdizionali per quei magistrati che abbiano ricoperto posizioni politiche apicali.

Vi sono altri elementi che noi vogliamo sottolineare e rispetto ai quali consideriamo questa riforma comunque un passo in avanti. Quindi, elementi positivi, tra i quali va segnalata la necessità, espressa attraverso le deleghe, di rivedere l'assetto ordinamentale della magistratura, con lo specifico riferimento alla necessità di rimodularlo secondo principi di trasparenza e valorizzazione del merito.

Importante, poi, assegnare al Governo una razionalizzazione del consiglio giudiziario, con il mandato espresso dal Parlamento di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità.

Un altro aspetto positivo riguarda la delega a modificare i presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in legge. La professione di magistrato deve essere esercitata da chi dimostri di essere in possesso delle capacità giuridiche e morali consone al ruolo. Un percorso ad ostacoli prima ancora di effettuare le prove concorsuali non aiuta il miglioramento della qualità dei magistrati, ma seleziona alla base solo coloro che possono permettersi molti anni *post* università senza lavorare.

La formazione del magistrato è importante, non solo nel momento di accesso alla carriera, ma per tutta la sua durata. Per questo riteniamo positiva l'estensione dei corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi anche ai semi direttivi, aumentandone la durata e la qualità.

Troppe volte la politica attende e ne abbiamo qui molte volte prove, proprio in quest'Aula, proprio l'ultimo momento per rimediare: addirittura, a volte neanche allora si decide di fare quello che va fatto. Penso, per esempio, a temi cruciali, come quelli del fine vita, del salario minimo, dello *ius soli*, dell'ergastolo ostativo. Sono tutti provvedimenti sui quali continuiamo a sprecare molto tempo e questo è gravissimo.

Quello che esprimiamo oggi, signora Ministra, signor Sottosegretario, è un voto sofferto, non lo nascondiamo. Era urgente dare al più presto una nuova legge al Paese in vista della scadenza naturale del Consiglio superiore della magistratura in carica, oltre che continuare a centrare gli obiettivi europei relative al PNRR.

Oltre alle norme che entreranno immediatamente in vigore, c'è anche tutta una parte di delega al Governo e su questo vogliamo essere molto chiari, perché saremo molto scrupolosi nell'assicurarci che l'Esecutivo scriva norme nel pieno rispetto dei confini che il Parlamento delibera oggi.

Torno a ripetere che noi avremmo voluto davvero una riforma che rappresentasse quello che molti in questi anni hanno chiesto e si aspettavano: un vero cambio di passo, una riforma vera, che tra l'altro mettesse fine una volta per tutte alla guerra continua che ancora oggi si è manifestata in questa sede contro i magistrati e contro la magistratura e che potesse rappresentare quel passo in avanti assolutamente necessario, non dico per arrivare ad una pacificazione, ma per dire che si apre davvero e fino in fondo una stagione nuova. Speriamo che si possa proseguire in questo percorso. Pertanto, nonostante l'occasione mancata e con la consapevolezza che ancora una volta la politica poteva essere un po' più lungimirante, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministra, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi approviamo la terza importante riforma della giustizia, quindi darei un avviso ai naviganti, e anche a qualche noto commentatore, dicendo che da oggi nessuno potrà non sapere o far finta di non sapere che il Parlamento fa le riforme sulla giustizia. Le fa e le ha fatte. *(Applausi)*. Sono tre importanti riforme: quella del processo civile, quella del processo penale e la riforma del CSM, tutte molto ben collegate tra loro.

Noi avevamo un'ossessione che oggi possiamo accantonare, cioè che questa riforma potesse essere affossata e che tutto rimanesse come prima, perché sapevamo e sappiamo che non potevamo e non possiamo permetterci che tutto rimanga uguale. Lo abbiamo detto anche a quella parte della magistratura che, secondo noi sbagliando, ha avuto una posizione di arroccamento e non ha voluto capire quanto di importante e di innovativo ci fosse in questa riforma. Questa è la preoccupazione nostra e del nostro segretario. Io non vorrei deludere il collega Balboni, che stimo, ma vorrei dire che il segretario Letta non pensava certamente a lui né a Fratelli d'Italia, quindi proprio non era in cima ai nostri pensieri. *(Applausi)*. Eravamo preoccupati esclusivamente di questo e abbiamo corso il rischio che questa riforma fosse affossata. Visto che si evoca sempre e giustamente la politica e la sua centralità, il rischio più grande è che avrebbe fallito la politica, non sarebbe più stata credibile, dopo quegli applausi tributati al presidente Mattarella quando, nel discorso del suo insediamento, ci chiamava a questo importante dovere. Quando fallisce la politica, inoltre, viene meno il rapporto con i cittadini, viene meno la fiducia nelle istituzioni.

Quanto ai mali della giustizia io ho esperienze diverse anche dal punto di vista professionale. Si vede che c'è già una divisione a monte in chi si rivolge a un avvocato.

Quando si rivolgono a me, la prima domanda che i miei assistiti che mi pongono è: «Quanto tempo ci vorrà?». È un tema di garanzie, dei diritti della persona, sia nel civile che nel penale. *(Applausi)*.

Questa è dunque una riforma importante: affronta il tema della credibilità (in crisi) della magistratura, che chiaramente non potrà essere risolta solo con una riforma, e affronta un punto nodale che abbiamo riscontrato, ossia una lotta di potere per il potere. È questo che dobbiamo contrastare e noi lo contrastiamo - e di questo siamo contenti - modificando una legge elettorale, che non è risolutiva, ma che contiene un riequilibrio proporzionale per una maggiore contendibilità e non prevedibilità e prevede anche il riequilibrio sulle quote di genere. Riteniamo che occorra scalfire questo, perché - come qualcuno forse ricorderà - il problema principale di un personaggio noto alla cronaca come Palamara era quale corrente scegliere come più scalabile. Nel suo libro Palamara ha spiegato di aver scelto una certa corrente perché più scalabile. Quindi di cosa stiamo parlando?

In questa riforma ci sono misure molto importanti. La prima è lo *stop* alle nomine a pacchetto: solo più nomine, in ordine cronologico. La seconda è una maggiore articolazione nella valutazione dei magistrati: *stop* agli automatismi e valutazione anche delle macroscopiche smentite processuali, in collegamento con la norma, introdotta nella riforma, che prevede che nel processo penale non si chieda il rinvio a giudizio se non c'è una ragionevole convinzione di ottenere una condanna. Fa parte del garantismo? A me pare di sì. La terza misura è l'apertura al voto degli avvocati su queste valutazioni, perché le incrostazioni di potere si combattono anche aprendo, con il pluralismo e non con la chiusura. Sono i sistemi chiusi quelli che dobbiamo combattere. Sono state poi affrontate le questioni delle porte girevoli e del fuori ruolo.

Io ho avuto un attimo (ma è durato veramente un secondo) di illusione nell'idea che si possano condividere le culture, apprendere, imparare, quando il senatore Pillon ha citato Antonio Gramsci. Mi sono dovuta riprendere immediatamente, perché occorre ricordare che quando Gramsci fu incarcerato la magistratura aveva subito diversi interventi da parte di un ordinamento autoritario e non democratico. Nel 1934 infatti ai magistrati fu imposta l'iscrizione al Partito fascista, 17 furono destituiti e potrei andare avanti così. Noi non abbiamo certamente nostalgia di questo e il nostro futuro non è la Polonia quanto a interventi sull'ordine giudiziario. Ma non abbiamo neanche nostalgia dei cappi agitati nelle Aule del Parlamento, quando c'è stata Tangentopoli, così come dei facili applausi alle inchieste; non abbiamo nostalgia del "porto delle nebbie" e non vogliamo che ci sia più la spettacolarizzazione della giustizia. Anche su questo siamo intervenuti. Sono molto contenta che da

questo punto di vista emendamenti del Partito Democratico abbiamo coinciso con emendamenti di altre forze politiche.

Pensiamo a qualche riferimento. Io mi ero ripromessa di non citare mai Pietro Calamandrei, perché molto spesso viene citato a sproposito. Tuttavia lo vorrei citare, perché - non da solo - pronunciò una celeberrima arringa in difesa di Danilo Dolci, processato nel 1956 perché aveva promosso uno sciopero al contrario: per tutelare la povera gente in Sicilia, che subiva angherie e non aveva servizi, fece uno sciopero al contrario, cominciando i lavori per dissodare le terre. Fu processato utilizzando quel che rimaneva ancora di un ordinamento fascista. Si mobilitò tutta l'Italia democratica e liberale e ci fu un collegio di difesa straordinario. Perché lo cito? Perché quello fu il primo passo verso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e di grandi innovazioni.

Questi sono quindi i nostri riferimenti.

Ancora, viene spesso evocata la cultura liberale in questo Paese che, vorrei ricordarlo a tutti, se vogliamo essere onesti e franchi, ha una storia di cultura liberale fortemente minoritaria, alla quale invece dovremmo attingere tutti dalle diverse storie politiche. Proviamo a riscrivere un po' un alfabeto e a condividerlo.

Quando si fa riferimento al popolo, dobbiamo pensare ai cittadini perché, se pensiamo ai cittadini, diamo loro diritti, doveri e la dignità di persone, mentre quando parliamo del popolo genericamente inteso in realtà pensiamo a qualcos'altro, a persone verso le quali non c'è stima e verso le quali nutrono disprezzo: e questo è populismo.

C'è poi il consenso. Certamente la politica deve ricercare il consenso, perché vive di consenso. Tuttavia, quando parliamo di giustizia, non bisogna ricercare il facile consenso. Siamo pronti a questo?

C'è infine il potere, certamente. Le democrazie liberali sono la forma più avanzata di lettura e coniugazione di che cos'è l'equilibrio e il controllo tra i poteri, che è il contrario di autoritarismo.

Avviandomi a concludere, si è detto giustamente delle riforme possibili e ciascuno legittimamente ha preannunciato che farà di più e meglio, se avrà la maggioranza nella prossima legislatura. Anche noi, ovviamente, per cui coerentemente il carcere è l'*extrema ratio,* visto che nel 2015 abbiamo approvato una riforma della custodia cautelare - vorrei ricordarlo - proprio mettendo più paletti sulla questione della reiterazione e ricordo che la Lega votò contro.

Tempi, processo, centralità del contraddittorio nel processo.

Venendo però alle riforme possibili, rivendico il fatto che questa riforma così importante, che ha che vedere con i principi istituzionali, è stata necessariamente condivisa da una larga maggioranza, così come deve essere per questo tipo di riforme, quindi non la minimizzo. *(Applausi)*.

Certamente è una riforma possibile, ma io sono orgogliosa di averla condivisa con i colleghi di Forza Italia e del MoVimento 5 Stelle, non accedendo a facili soluzioni e respingendo scelte che, non soltanto non erano costituzionali, ma avevano anche delle palesi ingenuità, perché dire che con il sorteggio si contrastano le lotte del potere per il potere è ingenuo o non è esattamente sincero.

Concludo davvero dicendo che questa riforma poteva essere per qualcuno il secondo tempo di una partita mai conclusa. Per fortuna non è stato così. La guerra è finita. La guerra è finita. Siamo nell'era dell'impegno a servizio dei cittadini. *(Applausi)*.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, abbiamo votato contro tutti gli emendamenti posti in votazione, pur condividendone alcuni. Non solo, alcuni erano anche frutto dell'elaborazione culturale di Forza Italia da trent'anni a questa parte.

Perché abbiamo votato contro allora? Perché era necessario, a nostro avviso, mandare via il Consiglio superiore in carica e rispettare il momento elettorale, senza fare proroghe. È avvenuto infatti nel nostro Paese qualcosa di rivoluzionario e di gravissimo con la vicenda dell'hotel Champagne e di Palamara e non mi riferisco soltanto alle raccomandazioni emerse dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni contenute nei libri di Palamara e Sallusti.

A me interessa molto di più quello che emerge dalla discussione all'hotel Champagne, dove c'erano componenti del Consiglio superiore della magistratura, ex componenti e parlamentari a discutere non

solo della scelta del procuratore della Repubblica di Roma, ma di realizzare una discontinuità nella gestione della procura di Roma. Qui si pone un problema serio, perché se cominciamo a discutere della possibilità di realizzare una discontinuità nella gestione della procura, è come se fosse un ufficio amministrativo dove possiamo discutere di discontinuità, ma non possiamo discutere di discontinuità rispetto all'azione giudiziaria. Infatti, nel momento in cui non esiste un modello di organizzazione dell'ufficio giudiziario o dell'azione penale e non esistendo un modello nella Costituzione o nell'ordinamento giudiziario, quando si propone una discontinuità nella gestione della procura di Roma significa né più né meno che si ha un modello che si vuole imporre ad altri e si ha il potere di farlo, perché si deve nominare il procuratore della Repubblica. Questo significa un'interferenza forte nella giurisdizione, quindi un grande pericolo per il nostro Paese.

Dirò tra poco che credo nella riforma *in itinere*, perché molte parti della riforma sono buone, anche se mancavano probabilmente alcuni elementi. Forse avremmo dovuto fare, come sostenevo dall'inizio, un percorso indipendentemente dall'approvazione degli emendamenti, perché a me non interessava mettere le bandierine, ma mi interessava molto di più che ci fosse un dibattito nella Commissione giustizia del Senato contestualmente a quella alla Camera. La riforma è buona sotto il profilo della valutazione dei magistrati, ma c'è un pericolo: è stato introdotto un obbligo di audizione. Lei signora Ministro conosce meglio di me il sistema universitario e sa che in quell'ambito le audizioni hanno avuto un effetto non positivo. Qual è il problema delle audizioni? Mi riferisco al 1978, quando per la prima volta dovetti riprendere un collega allora componente del Consiglio superiore della magistratura, che a un candidato che aspirava a un ufficio direttivo domandava cosa volesse fare e come pensava di poter gestire quell'ufficio. Torniamo al problema dell'hotel Champagne: non si può chiedere a un candidato che cosa vuol fare nella organizzazione dell'ufficio, perché nel momento in cui si fa questo si propone una qualche idea di modello che non è previsto dalla Costituzione e dall'ordinamento giudiziario. Mi rivolgo a lei perché lei, che ha una cultura costituzionale, non può non capire il pericolo che c'è in una previsione di questo tipo. Occorre invece una riforma *in itinere* perché dobbiamo avere attenzione per le possibili ricadute e fare delle correzioni.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,39)

(*Segue* CALIENDO). Prendo atto di alcune storture e di momenti in cui si è votato contro rispetto ad alcune questioni, ma i colleghi della Lega hanno votato i singoli articoli di questa legge, hanno fatto delle proposte, alcune delle quali condivido ed altre no, ma questo attiene alla logica del confronto. A volte ho lavorato a delle leggi con il senatore Mirabelli o con il senatore Balboni, che appartengono a due mondi diversi, ma non ha importanza perché la logica di qualsiasi riforma della giustizia si muove su un'unica linea: non si possono mettere bandierine nelle riforme della giustizia.

Si devono scegliere delle soluzioni che possano andar bene al nostro Paese.

Signora Ministro, quando abbiamo cominciato a discutere della riforma non era emerso un nuovo dato. Quanti sono gli assolti perché il fatto non sussiste o non costituisce reato? Sono un numero enorme negli ultimi tempi. Lei si dovrà porre un problema. È solo ipertrofia di un pubblico ministero che non si arrende alla valutazione, positiva o negativa, di quanto ha fatto fino a quel momento? Oppure si innamora talmente delle sue idee che va avanti nonostante le verifiche successive dicano che non è così? Si rende conto che cosa significa quando l'assoluzione perché il fatto non sussiste arriva nei gradi successivi rispetto al primo e, quindi, vi è un'assoluta valenza che ha portato alla sentenza di primo grado e alla condanna, anche se era completamente sbagliata?

Anche il senatore Balboni, poco fa, ha dato delle indicazioni corrette per quanto riguarda la riduzione del numero dei fuori ruolo. Ricordo che nel periodo del terrorismo ero al Consiglio superiore e poi ho partecipato ai processi di Mani pulite. Mai dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Bisogna ancora individuare quali sono gli aspetti positivi di una riforma. Quando mi si dice che bisogna ridurre il numero del fuori ruolo, dico che va bene, ma devo poi ragionare in termini di effettività. Non posso essere d'accordo quando mi si dice che, con alcune norme, i fuori ruolo saranno di estrazione solo di Roma o di Napoli perché non avrebbero possibilità di venire altri di altre zone d'Italia. La giustizia ha invece necessità di avere una consapevolezza di quali sono le varie realtà del nostro Paese. Nello stesso tempo, non posso non tener conto che a volte si lanciano dei numeri a caso, come alcuni

emendamenti. Basta considerare che non vengono considerati i 30 componenti fuori ruolo del Consiglio superiore della magistratura tra i 20 e più segretari.

Per questa ragione, credo che dobbiamo fare il patto di continuare a svolgere un'azione di verifica e di eventuale modifica. Peraltro, ripresenterò a settembre (e confido nella vostra valutazione positiva) i due emendamenti, che ritengo esiziali perché erano correzioni di errori.

Quello che mi interessa di più è l'apertura di un nuovo confronto. Nel 1986 abbiamo avuto, di seguito nello stesso anno, tre provvedimenti di riforma della giustizia. Questo significa avere attenzione alle ricadute delle riforme appena approvate. Così facendo, avremo realizzato il sogno di avere un dialogo tra noi, non condizionato dal voler difendere un nostro emendamento, ma volto a realizzare una giustizia che possa dare ai cittadini la speranza che il magistrato non sia condizionato da interessi personali, né da interessi politici, anche se non dico che possa essere proprio il giudice che, secondo una vulgata degli Stati Uniti, parla raramente con se stesso, qualche volta con Dio. *(Applausi)*.

BONGIORNO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, questa riforma, secondo me, sarebbe stata un'ottima riforma se l'avessimo approvata quattro anni fa. Dico questo perché la storia della magistratura, in Italia, si divide in due ere: prima e dopo lo scandalo Palamara. Prima dello scandalo Palamara, quindi prima del 2019, la magistratura era sicuramente al di sopra di ogni sospetto ed era stata incoronata come garante morale del Paese. In quel contesto, questa riforma ha una serie di aspetti positivi, come il fatto di dire *stop* alle porte girevoli, la limitazione dei passaggi di funzione e la nuova valutazione della professionalità dei magistrati. Quindi, queste novità e queste piccole correzioni, che ci hanno portato ad accompagnare questa riforma e che ci portano anche oggi a votarla positivamente, ci sono, ma sono piccole novità, che in quel contesto sarebbero state la ciliegina sulla torta, avrebbero avuto il senso e avrebbero meritato l'applauso e la nostra adesione veramente convinta. In quel contesto, infatti, onestamente, credevamo ancora tutti che ci fosse lo spazio per dare alla magistratura il compito di autoriformarsi. Non siamo però più nel 2018, ma siamo in un'altra era e credo che questa riforma, che pure ha aspetti positivi, abbia questa caratteristica: è anacronistica e non tiene conto delle novità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Le novità sono quelle che emergono nell'era *post*-Palamara, nella quale si stanno perdendo di vista alcuni principi irrinunciabili, tra i quali - vedremo bene perché - l'imparzialità della magistratura. Faccio degli esempi, di destra e di sinistra, per essere imparziale, pur non dovendo esserlo. «Magistratura democratica è nata con una cultura della corporazione, dicendo: noi non siamo giudici imparziali, o meglio noi non siamo degli indifferenti, siamo di parte, siamo dalla parte del più debole, perché questo è scritto nella Costituzione, non perché questa è una rivoluzione». Signor Ministro, questo è stato scritto nel secondo libro di Palamara e c'è un giudice che, in un'intercettazione, dice esplicitamente: Noi non dobbiamo essere imparziali, ma dobbiamo essere di parte. Questa non è una tesi, ma è una cosa che si legge. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Dunque, signor Ministro, mi chiedo e le chiedo se, secondo lei, un giudice che dice che dentro di sé si sente di parte e vicino ai più deboli, all'atto di giudicare, che è un momento delicatissimo, perché ha due piatti della bilancia sui quali deve soppesare la prova, metterà le prove dell'accusa e della difesa o metterà lo stato sociale delle persone che sono in contrasto tra loro, in quella causa? Mi chiedo ancora: se c'è una causa tra un imprenditore, un datore di lavoro, e un dipendente, un giudice che dice di non essere imparziale, che speranza dà alla persona che, tra virgolette, sembra non la più debole? Ovviamente lasciamo da parte, perché magari poi riguarderebbe noi, un eventuale contrasto tra un povero migrante e un potente Ministro. Che imparzialità può avere chi dice che, a prescindere dalle carte, sta dalla parte dei deboli e non è imparziale? Mi chiedo se tutto questo è qualcosa che possiamo lasciar scorrere, di cui non ci dobbiamo occupare in una riforma.

Per correttezza cito un esempio opposto, di Magistratura indipendente. Pubblicamente, in un incontro pubblico, mentre sostenevo la tesi della necessità del sorteggio, un magistrato di Magistratura indipendente ha detto di fare attenzione, perché il sorteggio è pericolosissimo, dal momento che, facendo riferimento soltanto al caso, sarebbe possibile ritrovarsi nel CSM solo magistrati di destra, che

parteggiano da una parte, o solo magistrati di sinistra, che parteggiano dall'altra.

Io non voglio che il magistrato parteggi, signor Ministro! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e del senatore Malan)*. Non voglio questo, non mi interessa altro. Ciò che credo - e che sto notando - è che mentre prima dello scandalo Palamara il fatto di parteggiare, di schierarsi, di essere di destra e di sinistra se lo dicevano tra loro nelle intercettazioni, ora c'è stato un salto di qualità; adesso parlano pubblicamente dei loro schieramenti, la situazione sta peggiorando, non sta migliorando. Adesso ce lo vengono a dire nei convegni: noi di destra, voi di sinistra.

Signor Ministro, ho cercato di parlarne spesso perché non possiamo dire che tutto sommato questo è correntismo. Come faccio a correggerlo? So che è un tema che lei voleva affrontare, però il problema è questo: un conto è il correntismo, altro è la degenerazione del correntismo. Soprattutto, se ormai accettiamo questo correntismo che è diventato degenerazione, se il legislatore, come sta avvenendo, non interviene, tutto questo diventa assoluta normalità. Già significa che quanto è avvenuto nell'era che ha preceduto lo scandalo Palamara avviene adesso e avverrà domani. E se avverrà anche domani, un giorno la storia ci giudicherà, signor Ministro, e giudicherà anche questa riforma, realizzata nel 2022, dopo anni di scandalo. In che modo stiamo intervenendo su quel tema? Con dei ritocchi? Di fronte a rivelazioni sconvolgenti ci vuole un cambiamento sconvolgente, non ritocchi. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Se dobbiamo analizzare le reazioni conseguenti alle rivelazioni di Palamara dobbiamo essere onesti: chi ha reagito dopo le rivelazioni di Palamara? Sicuramente ci sono stati i procedimenti penali, quindi possiamo dire che la magistratura ha reagito; il CSM ha assunto delle iniziative, quindi il CSM ha reagito (poi vedremo l'esito di tutte queste iniziative); ma manca qualcosa all'appello, c'è un grande assente.

Lei propone questa riforma, fatta di ritocchi, come abbiamo detto, per tamponare un po' di falle; noi votiamo questi ritocchi, però non possiamo non constatare una grande assenza all'appello. E io gliel'ho detto, signor Ministro, cosa manca: manca la riforma costituzionale. È quella che si sarebbe dovuta fare, perché una legge costituzionale avrebbe aperto il dibattito; una legge costituzionale - e c'erano i tempi per farlo, gliel'ho detto in tempi non sospetti - ci avrebbe permesso di discutere non solo su come si va al CSM, ma su chi è meritevole di andare al CSM. Questo è il punto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az)*.

Signor Ministro, come dice la collega Rossomando, lei ha fatto tre riforme importantissime; sarebbe potuta passare alla storia, avrebbe potuto farci sedere a un tavolo costituzionale. Sì, siamo diversi, diversissimi come sensibilità politica, ci saremmo scontrati? Sì, sicuramente, ma le dico una cosa: ci saremmo scontrati perché spesso ci si scontra e perché è giusto che ci siano sensibilità diverse, ma io credo che ci saremmo seduti a quel tavolo quantomeno partendo da una premessa che tutti condividiamo. La premessa è che un magistrato, che sia di magistratura democratica o di magistratura indipendente, se si sente legittimato a usare impropriamente il proprio potere non è imparziale e non può fare il magistrato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ripeto, deve valere sia per MI che per MD e nessuna parte politica sedendosi a quel tavolo secondo me avrebbe ceduto alla tentazione di dare l'attenuante a colui che abusa, se della propria parte politica; questo no, questo non si deve fare. Sono convinta che ciò che è mancato è questo tavolo, come sono convinta che sotto questo profilo è un'occasione persa.

Qual era il punto di partenza di un tavolo? Lo so, tutti i magistrati hanno un cuore, che può battere a destra o a sinistra.

Ma il punto di partenza è che se si entra al CSM o in un'aula di giustizia si prende il cuore, si mette in uno zainetto e si lascia fuori. Su questo ci dobbiamo mettere d'accordo tutti, altrimenti possiamo scontrarci sui commi e sulle norme, ma se stiamo rinunciando - come stiamo facendo - all'imparzialità del giudice è veramente un fallimento. Pertanto, anche se noi votiamo questa riforma, è una riforma anacronistica; siamo fermi al pre-Palamara.

Vede, noi della Lega - ma credo che su questo posso dire "noi del centrodestra" - non ci crediamo più al fatto che improvvisamente la magistratura si autoriformerà. Non ci crediamo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Noi crediamo fortemente nel fatto che una riforma efficace sia dovere del

legislatore. Noi crediamo che il percorso per questa riforma costituzionale avrebbe potuto avviarlo lei, signora Ministro, ma a questo punto, visto che non è stato avviato da lei, il nostro percorso ci sarà, sarà tortuoso e difficile e ci vorrà tenacia e determinazione. Noi faremo una riforma che cambierà finalmente qualcosa nell'interesse di tutti, una riforma coraggiosa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Molte congratulazioni)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, signora Ministra, Sottosegretario, colleghe e colleghi, il percorso che ci ha portato all'approvazione definitiva, auspicabilmente, del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, non è stato né semplice, né privo di ostacoli. Questo è stato evidente fino all'ultimo, fino all'approdo qui in Aula, quando la Lega, dimenticando di essere forza di maggioranza, ha mantenuto e votato i suoi oltre 200 emendamenti contro il parere del Governo e chiesto persino un voto segreto, esponendo la riforma al rischio di essere affossata e non vedere mai la luce, con un relatore, il Presidente della Commissione giustizia Ostellari, che tradendo il mandato che la Commissione gli aveva affidato, si è rimesso all'Assemblea.

Cosa dire di Italia Viva, che ha appena annunciato che non voterà la riforma? Immagino che Renzi ora, coerentemente, ritirerà i suoi Ministri dalla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Renzi e coerenza nella stessa frase...

Voglio dire chiaramente che questa riforma che votiamo oggi è la riforma possibile con questa strana maggioranza, ma non è certo la migliore. Noi abbiamo un'altra idea di giustizia. Il nostro compito, però, è stato impedire lo svuotamento dell'impianto della riforma Bonafede, che ha fatto da testo base a questa riforma.

Il nostro disegno di legge rispondeva in pieno all'esigenza di rinnovamento e contrasto alle degenerazioni di quel correntismo che tante volte è stato citato in quest'Assemblea e a salvaguardia dei principi di unità della giurisdizione, indipendenza e imparzialità della magistratura. Di certo, però, questo testo è di gran lunga migliore di quello che sarebbe uscito dai *referendum*. L'esito della consultazione referendaria - come era ampiamente prevedibile - ha certificato l'uso strumentale che è stato fatto di questi sacri strumenti di partecipazione democratica. È stata un'operazione ideologica che ha mortificato un fondamentale e prezioso istituto di democrazia. Spero che i proponenti abbiano ora imparato, dalla sonora disfatta incassata, che i problemi della giustizia non si risolvono sottoponendo ai cittadini quesiti contorti e su materie che non appassionano.

Appassiona invece, per esempio, il tema del fine vita, ma anche qui la Lega continua a tener bloccato un provvedimento di civiltà nelle Commissioni pertinenti. *(Applausi)*.

Tornando al disegno di legge all'esame in quest'Aula, è doveroso sottolineare come diverse norme in esso contenute siano state proposte dal MoVimento 5 Stelle.

Penso, ad esempio, alla facilitazione dell'accesso alla carriera in magistratura da parte dei neolaureati: gli aspiranti magistrati non dovranno più sobbarcarsi ingenti esborsi economici con l'ottenimento di ulteriori titoli universitari. Ma penso soprattutto a un elemento centrale della riforma Bonafede, mantenuto e proseguito in questa riforma: lo stop definitivo alle porte girevoli tra magistratura e politica. Il tema, come sapete, è molto rilevante. Il disegno di legge ottempera la richiesta fatta all'Italia dal Greco, l'organo anticorruzione del Consiglio d'Europa.

Certo, in questo testo ci sono anche cose che non condividiamo, come il tema del passaggio delle funzioni. Il testo prevede la riduzione a un solo passaggio nell'arco dei primi nove anni di carriera, dalla funzione giudicante a requirente e viceversa. Il MoVimento 5 Stelle concepisce invece il passaggio di funzioni come un momento di arricchimento professionale per il magistrato e riteniamo che limitare rigidamente il passaggio possa isolare i pm e allontanarli dalla cultura della giurisdizione, pilastro del ruolo giudicante. Impediremo che tale modifica possa essere prodromica alla separazione definitiva delle carriere, come è stato già annunciato proprio in quest'Aula.

Concludo, Presidente, dicendo che su questi temi il MoVimento 5 Stelle aveva presentato degli emendamenti sia in Commissione che in Assemblea. *(Brusio)*. Correttamente chiederei un po' di silenzio, Presidente, se è possibile. È possibile chiedere un po' di silenzio?

PRESIDENTE. Per cortesia, c'è troppo brusio, non riesco a sentire neppure io. Prego, senatrice Maiorino.

MAIORINO *(M5S)*. Non è molto migliorato.

PRESIDENTE. Senatrice, la pregherei di continuare.

MAIORINO *(M5S)*. Su questi temi il MoVimento 5 Stelle aveva presentato degli emendamenti sia in Commissione che in Assemblea. Correttamente li abbiamo ritirati; correttamente e coerentemente con la parola data, perché questa riforma è stata frutto di lunghi e serrati incontri, nei quali si sono dovute bilanciare visioni anche molto distanti tra loro. Correttamente abbiamo pertanto ritirato le nostre proposte.

Ma voglio dire una cosa: non c'è altra ragione al mondo per cui io e tutti i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle, di tutti i livelli, siamo entrati in politica, se non per cambiare questo Paese, per dar voce a chi voce non ha mai avuto, a chi Santi in paradiso non ne ha, per fare gli interessi veri del Paese e cambiare la politica sorda, cieca ed egoista. Abbiamo accettato tanti compromessi in nome del bene superiore del Paese, che ci sono costati cari. La nostra correttezza la paghiamo cara ogni giorno, in cui faticosamente ci sforziamo di dare il nostro contributo a questo Governo, un Governo che non sentiamo nostro, che non abbiamo voluto e nel quale siamo solo ed esclusivamente nell'interesse degli italiani e non certo nel nostro interesse.

Ma c'è un limite e quel limite è proprio l'interesse del Paese. Quando, per colpire noi, si è disposti a colpire e a danneggiare il Paese, ecco questo non lo tollereremo, non possiamo tollerarlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il superbonus del 110 per cento ha ridato slancio all'economia e respiro al nostro tessuto imprenditoriale ed economico e impatta beneficamente sull'ambiente e sul consumo energetico. Ebbene, sbloccatelo, riattivatelo, perché smantellarlo non è uno schiaffo al MoVimento 5 Stelle, ma un pugno al Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Fate finta che non siamo stati noi a farlo; questo Governo se ne faccia carico pienamente e responsabilmente lo sblocchi.

È di stamattina la notizia che i poveri nel nostro Paese sono arrivati a 6 milioni. *(Commenti dei senatori Malan e Zaffini)*. Dopo la crisi pandemica e ora il rincaro dei prezzi e dell'energia, oggi sono 6 milioni gli italiani e le italiane che vivono nell'indigenza, esposti alla miseria e alle sirene del crimine, delle organizzazioni mafiose, dello strozzinaggio, del ricatto e del lavoro nero. Eppure ogni giorno sentiamo grandi statisti, che siedono anche qui in quest'Aula e sono parte di questa maggioranza, attaccare il reddito di cittadinanza e dire ogni sorta di nefandezze su questa misura di dignità, che è una ciambella di salvataggio per chi sta affogando. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo non possiamo tollerarlo. Per colpire noi si è disposti a mandare alla deriva il Paese e insultare ogni giorno milioni di italiani, vittime di politiche economiche e del lavoro asfittiche, che sono andate avanti per trent'anni.

Questo Governo ha il dovere politico, ma prima di tutto morale, di irrobustire il reddito di cittadinanza, di renderlo pienamente attivo in ogni sua parte, di farlo, non solo normativamente, con azioni concrete, ma comunicativamente e politicamente, non per il MoVimento 5 Stelle, che lealmente siede in questa maggioranza, ma per il Paese Italia, che dovrebbe essere l'unica vera preoccupazione di tutti noi, qualunque sia lo schieramento politico di appartenenza.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM si poteva fare di più e meglio, ma senza l'apporto del Gruppo che ho l'onore di rappresentare il risultato sarebbe stato certamente peggiore di quello raggiunto.

I frutti del lavoro saranno valutati solo nel tempo, ma ci ho tenuto a ricordare che il MoVimento 5 Stelle si schiererà sempre a difesa del Paese e della salvaguardia dei principi della Costituzione, ivi compresi quelli del Titolo IV, cioè la magistratura e la giustizia. Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, oggi si consuma in quest'Aula un momento buio della storia del Paese e di questo Senato. La più importante riforma di

questa legislatura ha visto quest'Assemblea ed il Senato messi fuori gioco. Nessun intervento è stato possibile per migliorare quella che tutti, nei loro interventi, tranne un Gruppo politico, hanno definito una pessima riforma.

Colleghi, lo scandalo Palamara si può descrivere in poche parole: l'idea che, controllando poche procure, si potesse avere in mano l'Italia. Colleghi, chi è che controllava queste procure? Un uomo solo, Palamara, o esisteva un partito di questi procuratori? Esisteva, perché lo avete detto: in più salse l'avete detto. L'avete detto e lo sapete. E certamente il partito delle procure non era Forza Italia; non era nemmeno il partito di Renzi e non era nemmeno la Lega. Non parliamo poi di quelli di "cambiamo in peggio l'Italia".

Con questa riforma, cari colleghi, vi state mettendo nelle mani di quel partito delle procure, che avrà davvero il controllo pieno dell'azione della magistratura requirente. Voi ricorderete queste parole e questo intervento di Italexit, perché avevate i mezzi e i numeri per impedire questo. E lo avete detto, ma non vi serviranno le parole, le buone parole spese in quest'Aula senza il voto contrario.

Non vi serviranno a breve, dopo questa tregua che vi ha dato il partito delle procure, quando le useranno contro di voi. Non vi serviranno, colleghi, ricordatelo. Noi voteremo contro, perché non ci stiamo a questo schifo! Vergogna! *(Applausi dei senatori Paragone e Martelli)*.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, non c'è bisogno di esagerare con la terminologia. Certi termini è meglio non utilizzarli in Aula.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2595, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2119.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per sottoporre all'attenzione sua e dell'Assemblea quanto sta accadendo da ieri pomeriggio e ancora adesso sta avvenendo nella ex discarica di Malagrotta. Si tratta di un incendio enorme, devastante, che ha prima coinvolto un capannone, poi il gassificatore fermo, poi il nastro trasportatore e infine l'intero sistema di trattamento meccanico-biologico (TMB).

È un impianto che tratta 900 delle 3.000 tonnellate al giorno che Roma produce. È ovvio, quindi, che il primo pensiero vada alla popolazione martoriata da anni di quella zona che, vorrei ricordarlo, è l'unica del Centro-Sud ad esser sottoposta alla direttiva Seveso per la diossina. *(Brusio in Aula)*. Chiederei un po' di rispetto non tanto per me, quanto per la popolazione e per gli oltre 40 vigili del fuoco che in queste ore stanno cercando di domare un incendio che sembra indomabile. Sono intervenuti e stanno ancora intervenendo prima otto, poi 12 e poi 16 mezzi, anche speciali, dei Vigili del fuoco.

È di queste ore un'ordinanza draconiana del sindaco di Roma che istituisce una zona di rispetto di 6 chilometri, chiude gli asili, le scuole, vieta il consumo degli alimenti, chiede alle persone che sono a un chilometro dall'impianto di starsene chiuse in casa. A loro va il primo pensiero, poi però sono fondamentali due considerazioni che abbiamo il dovere di compiere.

La prima è che si tratta del terzo incendio di un impianto di trattamento rifiuti in quattro anni a Roma. L'11 dicembre 2018 un incendio ha distrutto completamente il TMB salario, che in quel momento conteneva 3.000 tonnellate di rifiuti, da tre giorni le telecamere non funzionavano (chissà perché): un disastro annunciato. Il 24 marzo 2019 un incendio ha colpito il TMB di Rocca Cencia, che conteneva quasi 500 tonnellate; in quel caso le telecamere non c'erano nemmeno, come non c'era l'impianto di rilevamento dei fumi. Si tratta di tragedie annunciate, sulle quali anche come Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati abbiamo agito e abbiamo chiesto attenzione.

La seconda considerazione riguarda gli impianti di Roma e del Lazio. Non si tratta soltanto di capire dove da oggi porteremo 900 tonnellate di rifiuti che rischiano di mettere in ginocchio la gestione dei

rifiuti a Roma, ma di capire perché ancora oggi siamo fermi a un piano di gestione rifiuti che è quello della giunta Polverini, perché si è approvato da poco il piano di gestione dell'impiantistica, anche se Zingaretti è presidente dal 2013. Qualcuno deve spiegarci - anche perché è dovere del Parlamento intervenire se una Regione non ce la fa - come si possa, da un lato, approvare all'unanimità la richiesta che Roma Capitale entri in Costituzione e poi non essere in grado di assicurarle un impianto di gestione dei rifiuti degno di un Paese civile e avere una forza politica come i 5 Stelle che grida allo scandalo e minaccia una crisi di Governo perché è stato inserito un emendamento che prevede poteri speciali e tempi rapidi per realizzare un termovalorizzatore nel Lazio a Roma prima del Giubileo. Si abbia un po' di coerenza, si faccia quello che ogni cittadino italiano ha diritto di avere. Per tutelare l'ambiente non basta scriverlo in Costituzione; per tutelare la salute dal rischio diossina, non basta dirlo a parole, servono i fatti; bisogna passare ad un'impiantistica seria a Roma, nel Lazio e in tutto il Paese. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per evidenziare all'Assemblea la condizione di emergenza che si verifica a Roma e che si intreccia anche con vicende parlamentari. La Camera sta discutendo del decreto-legge aiuti, che contiene una norma che affida al sindaco di Roma poteri speciali per realizzare un termovalorizzatore, che nella Capitale è indispensabile. C'è poi un altro provvedimento all'esame della Camera sul conferimento di poteri speciali a Roma Capitale, con una modifica della Costituzione, che sarà discusso in Assemblea la settimana prossima e che vede come primo firmatario un parlamentare del nostro Gruppo, il nostro capogruppo Barelli, e come relatori l'onorevole Calabria e l'onorevole Ceccanti. Si tratta di un provvedimento che l'Assemblea di Montecitorio potrebbe licenziare già la settimana prossima con un consenso ampio e trasversale, che mi auguro poi il Senato possa esaminare rapidamente, visto che, essendo una modifica della Costituzione, occorrerà la doppia lettura, con le procedure che conosciamo.

Soprattutto il decreto-legge aiuti, che dà dei poteri all'attuale sindaco di Roma per il termovalorizzatore, mette in evidenza gli errori e le colpe della gestione della Regione, che è dello stesso partito del sindaco Gualtieri. Il presidente Zingaretti nulla ha fatto nei nove anni di sua gestione per affrontare l'emergenza rifiuti della Regione Lazio e della Capitale. La Regione Lazio continua a mandare rifiuti in Olanda, pagando soldi agli olandesi e ad altri Paesi esteri, che trasformano quei rifiuti in materia prima energetica nei loro termovalorizzatori; con la beffa che gli olandesi si fanno le docce con acqua calda, arricchendosi perché Roma e il Lazio pagano affinché l'Olanda si faccia carico di questi rifiuti che diventano materia prima energetica.

Noi, come Forza Italia, condividiamo la norma che dà poteri al sindaco di Roma per realizzare il termovalorizzatore, ma essa è figlia dell'irresponsabilità di Zingaretti e della Regione Lazio, che nulla hanno fatto, in una gestione quasi decennale, per affrontare l'emergenza rifiuti, che è alla radice della tragedia dell'incendio della discarica di Malagrotta, luogo storico di concentrazione dei rifiuti, usurato dal tempo e dal deposito di rifiuti e oggi al centro di questo incendio, con pericoli per la salute, finestre chiuse e cibi da non consumare.

Questa devastazione romana è figlia dell'incapacità del PD di registrare e di governare l'emergenza rifiuti, come è successo peraltro anche a Palermo (ne parlo perché ci sono state le elezioni poco fa). *(Applausi)*.

La Sinistra in questo campo presenta un bilancio deficitario. Io mi auguro che il decreto-legge aiuti e i poteri al sindaco di Roma, che noi sosteniamo a prescindere dall'appartenenza di partito, diano delle soluzioni. Ma la Capitale paga il ritardo grave causato da Zingaretti e da una gestione irresponsabile da parte del Partito Democratico dell'emergenza rifiuti a Roma e nel Lazio. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

CIRINNA' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, gli interventi di fine seduta non sono acqua fresca, per cui ognuno dice quello che gli pare. Gli interventi di fine seduta sono importanti, perché segnalano alle

autorità competenti della nostra politica e ai cittadini che ci ascoltano situazioni vere. Ma va detta la verità. L'incendio è scoppiato questa notte all'interno di un capannone chiuso. Ha certamente sprigionato un'infinità di fumo, ma già nelle prime ore dell'alba di questa giornata era stato domato.
Pertanto, tutto quello che hanno detto il collega della Lega e - mi dispiace - il presidente Gasparri, che stimo, non corrisponde a verità.
Questa mattina sono state emesse prestissimo due ordinanze, una dal Comune di Roma e una dal Comune di Fiumicino, per le zone interessate. Si tratta di un raggio di 6 chilometri. Si sta indagando per capire per quale motivo si è verificato un incendio in un luogo chiuso e vigilato, come un capannone che si trova all'interno della discarica, anch'essa vigilata. Con ogni probabilità si tratta di un problema di natura tecnica.
Detto questo, la strumentalizzazione politica contro il presidente Zingaretti è parte di una sciatteria parlamentare che non fa mai centrare le riflessioni relativamente all'accaduto. È ben evidente, infatti, che il governo del Lazio non abbia alcuna responsabilità su queste partite. Mi taccio Presidente, perché ritengo più importante tranquillizzare i nostri cittadini sul fatto che l'incendio è domato ed è sotto controllo. Le scuole sono chiuse, si tengono le finestre chiuse per questa giornata, ma, sebbene non sarebbe dovuto accadere un fatto così grave, presto passerà.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'università e della ricerca.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Durnwalder ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03387 sulle sanzioni e i controlli in materia di incentivi alla produzione energetica, per tre minuti.
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Egregio Ministro, mi permetto di ritornare su una questione che è stata già oggetto di varie richieste parlamentari, che comunque ritengo fondamentale per risolvere i tanti problemi legati alla produzione di energia rinnovabile.
L'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2019, ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio dei controlli in materia di incentivi nel settore elettrico e termico, erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Il nuovo sistema sanzionatorio prevede che, in deroga alle disposizioni sulla decadenza dagli incentivi al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento degli impianti, che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa tra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione e che il Ministro dello sviluppo economico - oggi la competenza è passata al Ministero della transizione ecologica - con proprio decreto definisca la disciplina dei controlli di cui al comma 5 lettera, c-*bis*), dell'articolo 42.
Considerato che dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio, ad oggi non è stato ancora emanato il suddetto decreto attuativo sulla disciplina dei controlli, nonostante essa sia stato annunciato più volte come di imminente pubblicazione da parte dei rappresentanti del Governo, il citato decreto è di fondamentale importanza in quanto non solo permetterebbe di evitare futuri contenziosi giudiziari, ma anche di ridurre i contenziosi giudiziari attualmente pendenti, consentendo quindi ai produttori, tramite la decurtazione degli incentivi, di poter comunque continuare con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Si chiede quindi di sapere le ragioni di tale ritardo e se il Ministro sia a conoscenza dei tempi ulteriormente necessari per l'adozione del decreto attuativo di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, del

decreto legislativo n. 28 del 2011.

PRESIDENTE. Il ministro della transizione ecologica, professor Cingolani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*. Signor Presidente, l'attività di elaborazione del decreto attuativo di cui parla il senatore Durnwalder, è stata in primo luogo impattata dalla modifica introdotta sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE con il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto semplificazioni, che è stato convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Questa misura ha modificato portata e presupposti per l'esercizio dei poteri riconosciuti al GSE nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati, subordinando il potere del GSE di comminare la decadenza alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela.

Successivamente, stanti gli orientamenti emersi della giurisprudenza amministrativa più recente, che si è pronunciata sulle modalità e i termini di applicazione di questa novella, e alla luce dell'insorgere di un conseguente notevole contenzioso su più recenti provvedimenti adottati dal GSE nell'ambito dell'attività di verifica della materia degli incentivi alla produzione di fonti rinnovabili, è stato necessario procedere a una nuova attività istruttoria per superare i profili di criticità che sono emersi in sede di prima applicazione della modifica della norma, anche nell'ottica di garantire per il futuro un'attività di controllo più efficace e meno suscettibile di impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria. Abbiamo avuto moltissimi ricorsi.

A questo punto la predetta attività istruttoria è sostanzialmente chiusa e condurrà molto rapidamente - auspichiamo prima della pausa estiva - all'emanazione dello schema di decreto. Spero così di aver risposto all'interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Durnwalder, per due minuti.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto della risposta. Spero che adesso i tempi siano veramente rispettati e si possa giungere all'emanazione del decreto attuativo.

PRESIDENTE. La senatrice Corrado ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03091 sulla bonifica dei siti orfani, per tre minuti.

CORRADO *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Ministro, a gennaio 2021 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto dell'allora Ministero dell'ambiente con il quale sono stati destinati oltre 105 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani. Ad agosto 2021, con l'approvazione del PNRR da parte del Consiglio Ecofin, lo stesso Ministero - intanto ribattezzato «della transizione ecologica» - ha avuto altri 500 milioni di euro al medesimo scopo: 50 di quei primi 100 milioni erano destinati alle Regioni del Sud Italia, come del resto metà dei 500, e ben 13,5 di quei 50 alla sola bonifica dell'ex discarica di rifiuti speciali di contrada Marabusca in agro di Gela.

Orbene, il sito orfano, secondo l'articolo 2 del decreto del gennaio 2021, è quello potenzialmente contaminato, in cui non è stato avviato o non si è concluso il procedimento di bonifica o per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o, individuato, non provvede agli adempimenti previsti; o ancora, è un sito rispetto al quale i soggetti obbligati non concludono le attività e gli interventi.

L'investimento del PNRR denominato bonifica di siti orfani li definisce invece come un'eredità dell'inquinamento industriale, riconoscendovi un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate. La loro bonifica avrebbe dunque come scopo dare al terreno un secondo uso per renderlo risorsa per lo sviluppo economico in quanto sito alternativo alle zone verdi.

Le chiedo, signor Ministro, se le siano noti i criteri d'individuazione dei siti orfani inseriti nell'allegato al decreto ministeriale n. 222 del 22 novembre 2021 e in base a quali valutazioni metodologiche siano state disposte priorità e assegnazione degli importi previsti.

Le chiedo ancora secondo quali modalità sia stata verificata l'effettiva qualificazione di siti orfani, visto che molti di quelli inclusi negli elenchi forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, per poi confluire nel piano d'azione, sono qualificati come ex siti industriali dismessi, cave o anche discariche di rifiuti solidi urbani (RSU). La Sicilia, ad esempio, ne ha elencati 36, di cui 34 erano già nel piano

regionale delle bonifiche, in cui peraltro la contrada Marabusca non c'era, e per 20 su 36 è prevista una messa in sicurezza d'emergenza, intervento - come sa - non risolutivo.

Le chiedo allora se per quei siti sia stato appurato o si intenda far appurare per quali ragioni non siano stati ancora bonificati ovvero se gli enti preposti abbiano attivato tutte le dovute verifiche in merito alla prevista responsabilità dell'eventuale omessa bonifica.

Soprattutto, le chiedo quali misure organizzative di contrasto alle infiltrazioni mafiose e incremento delle verifiche preventive siano state previste a fronte degli elevati importi di investimento e considerato che il 50 per cento dello stanziamento complessivo è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, anche alla luce della problematicità dei controlli sulle società che richiedono l'iscrizione o la permanenza nelle cosiddette *white list*.

PRESIDENTE. Il ministro della transizione ecologica, professor Cingolani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*. Signor Presidente, i fondi stanziati a valere sulla legge di bilancio per il 2019 per le bonifiche dei siti orfani, come individuati, sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome secondo le quote individuate e sulla base di specifici criteri di assegnazione, i quali prevedono che ciascuna Regione, secondo i propri principi e in coerenza con le pianificazioni già adottate in materia di bonifica, provveda all'individuazione dei detti siti orfani.

Analogamente, con il PNRR sono stati stanziati 500 milioni di euro per la bonifica di siti orfani (è l'investimento 3.4 della misura 2), prevedendo altresì, quale *milestone* intermedia, l'individuazione dei suddetti siti di tutte le Regioni e le Province autonome.

Gli enti territoriali sono pertanto stati individuati quali interlocutori per fornire le necessarie informazioni, in ragione del vigente quadro normativo, che attribuisce loro la competenza di effettuare il censimento, attività propedeutica all'adozione di uno specifico piano d'azione.

Il quadro normativo di riferimento del piano d'azione è costituito dall'articolo 17 del decreto legge n. 152 del 2021, in base al quale le informazioni necessarie alla predisposizione del piano d'azione di cui al decreto n. 222 del 2021 sono fornite dalle Regioni.

Inoltre, l'effettiva qualificazione dei siti orfani è attestata dalle Regioni proponenti e verificata in sede istruttoria dal Ministero mediante una *check list*, in base alla definizione di sito orfano di cui al richiamato decreto ministeriale del 2020 (il pacchetto si chiama programmazione dei siti orfani).

I siti orfani sono pertanto stati individuati attraverso un processo di concertazione con le amministrazioni territoriali, che è stato avviato nel luglio del 2021, per cui gli uffici preposti del Ministero hanno chiesto agli enti di individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i relativi interventi.

Le proposte pervenute dalle Regioni e dalle Province autonome sono state preliminarmente verificate attraverso appositi incontri, sulla base di elementi quali la coerenza con le definizioni e l'ambito di applicazione del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, la verifica del dettaglio della tipologia di interventi previsti, delle attività necessarie e delle matrici ambientali oggetto di interventi, nonché la coerenza tra la descrizione e l'intervento proposto. Inoltre, sono state vagliate in base alla verifica del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nella matrice dei suoli, della verifica delle attività *ex* articolo 242 del Testo unico ambientale già concluse e della coerenza con gli obiettivi e le tempistiche del PNRR. Questo ovviamente riguarda solo la parte del PNRR che ha *milestone* molto stringenti, come lei sa perfettamente.

Il piano di azione per la riqualificazione dei siti orfani è stato inviato alla conferenza unificata per la prescritta intesa ed è stato inserito nell'ordine del giorno del 21 giugno prossimo. A valle dell'intesa della conferenza si provvederà ad emanare il relativo decreto ministeriale. Tecnicamente, se martedì arrivasse l'intesa, potrebbe essere firmato nel giro di poche ore.

Riguardo alle misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose, si ricorda che con il decreto-legge n. 152 del 2021, concernente l'attuazione del PNRR, sono state previste misure finalizzate al rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia, attraverso celerità delle procedure e introduzione di forme di contraddittorio e di prevenzione collaborativa.

Attesa la considerazione di tutte le amministrazioni sul tema, si segnala altresì la recente circolare del

Ministero dell'interno, n. 38877, del 13 giugno scorso, recante indicazioni relative al contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti il PNRR.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Corrado, per due minuti.

CORRADO *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Ministro, non mi ritengo soddisfatta, non tanto perché non apprezzi la sua ricostruzione di tutta la trafila burocratica e anche la buona volontà che lei esprime, ma perché in generale - e non mi riferisco soltanto alle attività che competono al suo Ministero - mi sembra che vengano spese molte parole sul tema del contrasto alle infiltrazioni della criminalità, che poi in concreto restano appunto parole.

Lei ha citato anche l'ultima circolare del Ministero dell'interno, che non a caso chiama in causa, inevitabilmente, le prefetture, assegnando loro ulteriori oneri e dando, se possibile, ulteriori responsabilità rispetto alle verifiche: sto parlando in particolare delle *white list*. Come però lei saprà, il sistema delle *white list*, rispetto al quale sono assolutamente favorevole e ritengo che sia un ottimo strumento, di fatto non funziona. Mi è capitato di presentare interrogazioni a proposito, ad esempio, del ritardo nella verifica delle richieste di inserimento in *white list* o anche nella permanenza in *white list*, che va verificata anno per anno, perché ci sono prefetture come quella di Napoli in cui ci sono richieste ferme e prive di risposta dal 2016. Ciò vuol dire che chiaramente non è stata fatta alcuna verifica anno per anno e quindi, sulla base della semplice richiesta di iscrizione, quelle ditte stanno assumendo incarichi e spesso sono le stesse che lavorano alle bonifiche e che a volte hanno, se non sono loro stesse, responsabilità nell'inquinamento. Quindi, se realmente il PNRR indica questi siti come siti da rimettere sul mercato immobiliare per risparmiare le aree verdi, è evidente - a mio avviso - che lo sforzo che si deve sostenere è innanzitutto quello di dare alle prefetture più personale e personale dedicato.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Corrado.

CORRADO *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, abbia pazienza. In conclusione, se si vogliono attuare sul serio le misure in oggetto, bisogna assumere iniziative concrete, e non soltanto a parole.

PRESIDENTE. Il senatore Nastri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03391 sull'incremento della produzione nazionale di gas naturale, per tre minuti.

NASTRI *(FdI)*. Signor Ministro, con questa interrogazione il Gruppo Fratelli d'Italia chiede ancora una volta chiarezza sulla visione strategica del Governo, se esiste, rispetto al tema delle energie. È evidente a tutti che il conflitto russo ucraino e la forte dipendenza dell'Europa dal gas russo hanno imposto ai Presidenti dell'Unione europea un cambio di strategia sulla politica energetica, anche allo scopo di ridurre la dipendenza dalla Russia. Tutto ciò è reso ancora più evidente dall'enorme incremento dei costi energetici avvenuto in Italia, con pesanti ricadute sociali e occupazionali, sia per le famiglie che per le imprese.

Il Governo ha avviato un'interlocuzione con diversi Stati esteri al fine di stipulare nuovi accordi volti ad aumentare la fornitura di gas dai Paesi relativamente più sicuri, anche perché - è notizia di oggi - c'è stata la riduzione di fornitura del 40 per cento. Ad ogni modo, il Governo italiano non sembra voler proseguire sulla strada dell'indipendenza energetica nazionale.

Secondo i dati recenti, il fabbisogno del gas naturale dell'Italia è di circa 70 miliardi di metri cubi, e di questi soltanto il 4,5 (meno del 6 per cento) viene estratto in Italia che - come tutti noi sappiamo - è ricca anche di giacimenti di metano, ma sono inutilizzati proprio a causa di limiti e divieti derivanti dalla moratoria del blocco alle trivellazioni ed estrazioni e anche per quanto riguarda la burocrazia.

Il riconoscimento del gas naturale come fonte energetica verso la transizione ecologica costituirebbe sicuramente un'opportunità storica per i nostri giacimenti nazionali. Eppure, soltanto pochi giorni fa, signor Ministro, i parlamentari europei del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico si sono opposti alla proposta della Commissione di includere il gas nell'elenco tassonomico delle fonti energetiche rinnovabili.

Per questo motivo, chiediamo a lei, signor Ministro, intanto quale sia la sua opinione, sostenuta in sede europea dai parlamentare rappresentanti alcuni partiti della sua maggioranza su questo tema, e soprattutto se il Governo abbia intenzione di incrementare la produzione nazionale di gas rinnovando le autorizzazioni.

PRESIDENTE. Il ministro della transizione ecologica, professor Cingolani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*. Senatore Nastri, l'argomento è evidentemente divisivo a livello nazionale ed europeo, perché le discussioni sono molto ampie. Personalmente discordo totalmente sul fatto che si sia votato per l'esclusione del gas come mezzo di transizione; la mia è una posizione chiara da quando parlo di questi temi e come ho dimostrato in tutte le azioni che ho portato avanti.

Detto questo, ho passato le ultime trentasei ore a monitorare la riduzione dei flussi di gas: 40 per cento era quanto dichiarato da Gazprom sulle capacità; per fortuna, il valore reale è minore, perché bisogna calcolare la percentuale sui flussi reali. La situazione è ancora sotto controllo, per altri Paesi è più pesante. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, perché potrebbe essere una fluttuazione indotta da problemi tecnici, del tipo che non arrivano componenti per le sanzioni per le stazioni di pompaggio o potrebbe essere, invece, una vera e propria - chiamiamola così - rappresaglia di fornitura.

Stiamo monitorando attentamente con gli operatori. Credo di poter dire senza tema di essere frainteso che con le azioni recenti abbiamo accelerato l'istallazione di rinnovabili come mai è avvenuto in precedenza.

Credo abbiate letto i dati di allacciamento richiesti da Terna, che abbiamo messo sul sito: 5,3 gigawatt nei primi cinque mesi di quest'anno e circa 3,7 nei successivi due anni. È tutta roba che già esiste, che va attaccata, e quindi, sicuramente non possiamo essere accusati di non volere l'accelerazione sulle rinnovabili. Ciò nonostante, questa è una parte della strategia che deve portarci all'indipendenza e alla sicurezza energetica del Paese. Quindi, insisto sul fatto che il Paese deve essere strategicamente indipendente dal punto di vista energetico. Cosa vuol dire questo?

Confermo che non è stato seguito un percorso corretto, perché il passaggio da una produzione di gas pari al 20 per cento del fabbisogno nel 2000 al 3,4 per cento nel 2020 non è coinciso con una riduzione assoluta del gas e con un beneficio ambientale; è coinciso solo con un aumento dell'importazione. Quindi, non abbiamo avuto né vantaggio ambientale né vantaggio energetico ed economico.

Credo che dobbiamo confermare, come tutti i *trend* internazionali richiedono, il *phase-out* del gas che andrà a diminuire. Ma - attenzione - mi piacerebbe un futuro in cui - sì - diminuiamo l'uso del gas, ma in cui ciò che ci continuerà a servire sia il più possibile prodotto in assoluta indipendenza a livello nazionale. Dal mio punto di vista, poiché nel frattempo è scoppiata una guerra che ha cambiato completamente il panorama mondiale dell'energia, forse è arrivato il momento di rivedere e analizzare nuovamente il Pitesai alla luce di quanto sta accadendo, cercando di combinare le due cose, che sono combinabili: riduzione del gas totale e nello stesso tempo aumento del gas che ci servirà dai nostri giacimenti. In tal modo, si mantiene la rotta della decarbonizzazione al 55 per cento, ma si rende l'Italia più sicura e stabile dal punto di vista energetico.

Mi impegnerò a fare questo nei prossimi tempi e spero di riuscirci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Nastri, per due minuti.

NASTRI *(FdI)*. Signor Ministro, alla luce delle sue risposte continuiamo ad essere perplessi, perché non bastano le promesse - ormai le stiamo aspettando da troppi mesi - ma servono interventi legislativi veri e concreti per rimuovere l'ideologico stop alle estrazioni. Noi sappiamo che l'Italia è fortemente dipendente dall'importazione del gas - come ha detto anche lei prima - ma, grazie alle sue risorse, si potrebbe ridurre la dipendenza.

Vede, signor Ministro, le famiglie e le imprese stanno pagando un prezzo altissimo, tanto che molte imprese rischiano la chiusura e il fallimento, creando così ulteriore disoccupazione. Invece, dobbiamo constatare che questo Governo si muove in perfetta continuità, direi anche in perfetta sintonia con i precedenti, perché è chiaramente schiavo di una deriva ideologica, come si è visto nel voto di qualche giorno fa, anche se lei non ha voluto dire qualcosa in più; è stato palese, perché il PD e il MoVimento 5 Stelle hanno votato contro. Questo sicuramente non va bene.

Voi vi siete anche arrogati l'appellativo del Governo dei migliori, ma giorno dopo giorno ci rendiamo conto che invece siete il Governo dei miglioristi. Quindi, va rimosso, signor Ministro, l'illogico stop alle nuove estrazioni che portano, appunto, nell'alto Adriatico. E poi non ha detto nulla, signor

Ministro, in merito a una situazione assurda, quella della Croazia, che approfitta del nostro immobilismo e riesce a fare tutto.

Noi non siamo soddisfatti della sua risposta, perché, signor Ministro, la differenza tra noi e il resto del mondo è - secondo noi - la priorità data alla difesa degli interessi degli italiani. Quindi continueremo questa battaglia perché, se le risposte vengono date in questo modo, chiaramente non saremo mai soddisfatti. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03392 sulla grave siccità del bacino del Po, per tre minuti.

FERRARI *(PD)*. Signor Ministro, parliamo della gravissima crisi che sta vivendo il bacino idrico del Po.

L'ondata di calore combinata alla continua siccità che ha investito l'Italia nell'ultimo mese rappresenta solo la coda di un annata metereologica estremamente complicata per il nostro Paese, che sta avendo con tutta evidenza ripercussioni gravi sull'ambiente e sull'agricoltura, in particolare proprio sul bacino idrico del Po, il più importante del Paese, anche per il susseguirsi di una serie di eventi e di fenomeni eccezionali: per esempio, un accumulo nevoso ai minimi storici per tutto il periodo da gennaio ad oggi; il livello idrometrico dei laghi costantemente prossimo ai minimi; una conseguente depressione della falda. Il lago Maggiore, per esempio, a fronte di una capacità di invaso di 150 centimetri, è ora a soli 15 centimetri.

I dati raccolti dalle associazioni di categoria agricole, agroalimentari e ambientaliste confermano l'eccezionalità della situazione e prevedono, peraltro, con l'approssimarsi dell'estate, un ulteriore peggioramento. Analogamente, indicano questa rotta anche i bollettini mensili dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico del Po in termini di portata delle acque, dei livelli idrometrici, di pioggia, di temperature, di intrusione salina, di accumuli nevosi e accumuli di acqua nei laghi e negli invasi montani; così come, ancora, uno studio specifico sulla genesi della siccità del 2020, elaborato da Confagricoltura Pavia, con uno sguardo sugli effetti che tale siccità ha verso il sistema agricolo padano.

Lo stesso osservatorio permanente sulle crisi idriche, convocato a fine maggio e poi ancora il 10 giugno dalle autorità di bacino distrettuali del fiume Po, ha dichiarato che la gravità degli attuali livelli di siccità, di fatto, ci porta a vedere che quella attuale è la peggiore crisi da settant'anni ad oggi. Insomma, questa è la realtà, una realtà molto chiara nella sua gravità, ed è altrettanto chiaro che servono iniziative subito ed eccezionali.

Pertanto, le chiediamo se sta valutando di proporre l'adozione dello stato di emergenza, garantendo anche lo stanziamento di opportune risorse per fronteggiare i danni all'ambiente, alle imprese agricole e alla produzione agroalimentare; se intende costituire un tavolo di gestione dell'emergenza che sia rivolto, oltre agli altri Ministeri coinvolti, anche all'autorità di bacino del Po, alle Regioni, agli enti regolatori dei laghi prealpini, alle associazioni nazionali dei consorzi di bonifica, alle associazioni agricole e via dicendo; se sta valutando, infine, opportune iniziative per favorire l'adozione di specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica o altre urgenti iniziative volte a prevenire l'ulteriore temuto aggravarsi della situazione. *(Applausi del senatore Verducci)*.

PRESIDENTE. Il ministro della transizione ecologica, professor Cingolani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*. Senatore Ferrari, la situazione idrometeorologica a livello nazionale - come può immaginare - in questo momento è monitorata con molta attenzione dagli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, che sono stati istituiti presso le Autorità di bacino distrettuali con i protocolli d'intesa interistituzionali, insieme alle amministrazioni centrali e locali competenti. Gli osservatori operano anche da cabina di regia per la previsione e la gestione degli eventi di carenza idrica e siccità, le cui attività sono definite, a seconda dei vari scenari di severità idrica, secondo un criterio di proporzionalità ed efficienza. Certamente - come diceva lei - questo è uno degli scenari peggiori che si possa prevedere.

Gli osservatori forniscono il supporto informativo e operativo per contribuire alla definizione delle decisioni per la gestione dell'eventuale emergenza da parte degli organi della Protezione civile

nazionale, a cui compete questa azione, e delle altre autorità competenti coinvolte. Proprio nel caso di scenario di severità idrica alta, malgrado l'adozione di tutte le misure preventive, si possono verificare stati critici che non sono prevedibili, nei quali la risorsa idrica non è sufficiente a evitare danni al sistema; su questo bisogna intervenire con misure speciali. Attesa l'importanza di queste strutture, stiamo potenziando il monitoraggio sulla questione della scarsità idrica. È stato costituito il Comitato di coordinamento nazionale degli osservatori, deputato a garantire l'azione effettiva ed efficace sull'intero territorio nazionale. Per rispondere specificatamente alla sua domanda, stiamo costituendo il tavolo politico-istituzionale di altro profilo alla presenza di tutte le Autorità di bacino nazionali, per cogliere tutte le opportunità e le proposte di intervento a livello nazionale e fare un quadro di insieme sulla scala dell'intero Paese.

In tema di azioni per il contrasto dei fenomeni di siccità e di scarsità idrica, le posso garantire che l'attenzione è costante. Ci sono iniziative più strutturali, come il potenziamento degli strumenti gestionali di bilancio idrico a supporto degli osservatori e delle Autorità idrauliche distrettuali o gli investimenti in opere infrastrutturali sia all'interno del PNRR che attraverso lo strumento del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, attualmente di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e che è stato inglobato, per evitare sovrapposizioni, proprio nel PNRR. Qui prevediamo interventi finalizzati a incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane, la sicurezza e la resilienza delle reti, compresi l'adattamento ai cambiamenti climatici e la capacità di trasporto della risorsa. Due esempi significativi sono un forte investimento per la riduzione delle perdite, che superano il 40 per cento su 24.000 chilometri di *pipeline* (quindi sono sostanziose), e un potenziamento della collezione di acque piovane, creando un certo numero di bacini. Credo che lei sappia meglio di me che c'è un'incapacità di collezione dell'acqua piovana che è endemica e che dobbiamo risolvere; basterebbe un quarto della piovosità nazionale a sistemare il fabbisogno agricolo. Su questo siamo intervenendo subito con i nuovi progetti del PNRR.

Per quanto riguarda il distretto del Po, sono previsti interventi per la mitigazione del fenomeno della siccità e delle crisi idriche, con risorse del PNRR e aggiuntive, per un valore complessivo di 480 milioni di euro. I primi 360 milioni sono già stati stanziati con il programma di rinaturazione del Po. Ulteriori interventi sono previsti da parte del Ministero delle politiche agricole, che ha avviato da tempo un massiccio programma di investimenti volto all'efficientamento delle infrastrutture utilizzate per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua ai fini irrigui. È chiaro che dal tavolo che stiamo costituendo usciranno tutte le indicazioni per eventuali altre azioni più di emergenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ferrari, per due minuti.

FERRARI *(PD)*. Signor Ministro, la ringrazio per l'esauriente risposta e anche per aver colto l'urgenza di intervenire e la complessità adeguata che serve nella risposta. Due sono le indicazioni. La prima è che questo è un tema talmente complesso che non può essere risolto se non da un massimo coordinamento di tutti gli enti e i soggetti preposti; la seconda è che la parte di progettazione restante sulle risorse idriche previste nel PNRR deve essere anche l'occasione per tenere conto del fatto che il mondo sta cambiando e forse è già cambiato. L'attuale grave crisi idrica ci mette di fronte a una realtà. Forse il mondo è già cambiato rispetto a due anni fa, quando è stata adottata l'impostazione del PNRR. Lo dico soprattutto riguardo al primo punto e cioè alla necessità di un coordinamento. Abbiamo visto in queste settimane iniziative istituzionali un po' timide da parte delle istituzioni locali. La colpa non deve e non può ricadere su nessuno, ma ci deve essere un investimento di responsabilità vero fino in fondo.

Nei campi padani si sta per raccogliere il mais a un'altezza di 1,40 metri, quando l'altezza media si aggira a 3 metri.

Questo dà il senso della gravità di quello che sta accadendo nel più grande bacino idrico del Paese.

Anche in ragione di questo mi consenta di concludere dicendo che l'acqua è un bene prezioso per l'ecosistema ambientale, per l'agricoltura e - come abbiamo visto negli ultimi mesi - anche per l'energia. Occorrono rapide scelte strategiche grazie alle quali non sia necessario scegliere a quale di questi tre utilizzi destinare l'acqua. Un Paese importante come l'Italia non può che far coesistere le tre dimensioni di utilizzo: ambiente, agricoltura ed energia. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI e del senatore*

Collina).

PRESIDENTE. La senatrice Gallone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03395 sulle ricadute del processo di transizione ecologica nei trasporti, per tre minuti.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor ministro Cingolani, a nome di Forza Italia, anche attraverso questa interrogazione, le esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per la decisione del Parlamento europeo di bloccare, a partire dal 2035, la vendita degli autoveicoli non elettrici, mettendo a serio rischio un comparto vitale per l'economia italiana. È un orientamento quello dell'Europa sul Fit for 55 che per Forza Italia è inaccettabile, perché comporterebbe la perdita di almeno 70.000 posti di lavoro e il rischio di essere invasi da Paesi extraeuropei che continuerebbero a usare le centrali a carbone per produrre batterie al litio.

Riteniamo tale scelta perentoria assolutamente non coerente con i principi della corretta transizione ecologica ed energetica, che deve avvenire nei tempi e nei modi più razionali e coerenti, sostenendo e valorizzando semmai le nuove tecnologie, la ricerca e l'innovazione per uno sviluppo sostenibile, mettendosi al fianco delle nostre imprese geniali.

E noi che siamo da sempre veramente dalla parte delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie non ci arrendiamo, nella precisa convinzione che non può esistere sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale. E, che per garantire la tutela dell'ambiente, non ci si può limitare alle imposizioni demagogiche, pericolose per il benessere sociale, ma è necessario mettere in campo ogni tipo di sostegno alla ricerca e allo sviluppo dell'innovazione tecnologica, unica soluzione possibile per garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale.

Non ci fermeremo, e anche oggi, a nome del Gruppo Forza Italia in Senato, come già abbiamo fatto ieri alla Camera, le chiediamo di intervenire con forza presso le istituzioni europee affinché possano rivedere il loro orientamento, perché c'è bisogno di più tempo e di gradualità per attivare questa rivoluzione radicale per attuare contemporaneamente politiche a sostegno della filiera dell'*automotive*, in modo da sostenere la riconversione degli impianti e le nuove potenzialità aziendali.

Nessuno di noi è contro l'elettrico, ma sosteniamo la necessità di un mix energetico coerente con il principio della neutralità tecnologica. Forza Italia continuerà a essere in prima linea in questa battaglia per bloccare la pericolosa decisione dell'Europa, ma è fondamentale che il Governo su questo punto sia compatto nel superare le resistenze ideologiche che avrebbero conseguenze catastrofiche su un intero comparto fatto da innumerevoli filiere e su migliaia di famiglie italiane.

Siamo fiduciosi perché le abbiamo sentito pronunciare termini come flessibilità e realismo, perché l'ambiente si tutela con il progresso e l'innovazione, non tornando indietro. Dunque, chiediamo quale sia l'impegno del Governo affinché questa decisione, che noi riteniamo sbagliata e rischiosa, possa essere razionalmente modificata.

PRESIDENTE. Il ministro della transizione ecologica, professor Cingolani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*. Signor Presidente, i provvedimenti inclusi nel pacchetto Fit for 55, compreso quello relativo al settore trasporti, sono - come sa - in discussione a livello comunitario secondo l'ordinaria procedura legislativa, con il processo cosiddetto di codecisione.

Su questo tema è stato raggiunto, almeno a livello nazionale, un coordinamento ampio, con una posizione condivisa nell'ambito del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, il CITE, in cui i vari Dicasteri - sviluppo economico, infrastrutture e mobilità sostenibile e lo stesso MITE - hanno svolto una serie di consultazioni con le parti sociali ed economiche coinvolte per poter contare su elementi di flessibilità e, appunto, di realismo che permettano di affrontare la necessaria transizione minimizzando i costi sociali ed economici connessi alla transizione stessa.

Con riferimento alla proposta di revisione del Regolamento UE, la posizione italiana si è focalizzata sul mantenimento della deroga per i produttori di piccoli volumi, nonché sul mantenimento dell'attuale curva di ripartizione dell'obiettivo europeo di riduzione tra i costruttori di veicoli commerciali leggeri - abbiamo dialogato con i costruttori: per loro è più importante come ci si arriva che la data di arrivo, cioè la cosiddetta curva, e questo era un obiettivo fondamentale - al fine di tenere in considerazione le specificità tecniche e le peculiarità dei *van* più pesanti che, notoriamente, non si prestano a essere

elettrificati perché dovrebbero sostanzialmente portare loro batterie, data la capacità di carico e il peso delle batterie. Inoltre, si è incentrata sulla richiesta per obiettivi di riduzione differenziati per automobili e furgoni, nonché sul riconoscimento del contributo dei carburanti rinnovabili nel periodo di transizione, per accedere a una decarbonizzazione del settore *automotive* un pochino più lenta e flessibile.

È importante sottolineare che, nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo dello scorso 8 giugno, siano stati votati due mandamenti favorevoli alla posizione italiana rispetto alla proposta originaria: il mantenimento della deroga per i piccoli costruttori e i piccoli volumi e il ripristino della curva di ripartizione obiettivo per i *van.* Si tratta, quindi, di due proposte su tre, per essere chiaro.

Sul fronte della politica industriale si specifica che, con il decreto-legge n. 17 del 2022, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di 700 milioni di euro per l'anno in corso e di un miliardo di euro ciascuno per gli anni dal 2023 al 2050, finalizzato alla transizione verde, alla ricerca e agli investimenti nella filiera del settore *automotive* e allo sviluppo di forme produttive innovative sostenibili. Preciso che è in corso un dialogo continuo sia con la Commissione che con la Presidenza francese, volto a meglio chiarire come le posizioni italiane non riducano l'ambizione della proposta, bensì siano tese a inserire opportune flessibilità che possano accompagnare gli Stati membri nel percorso di decarbonizzazione, consentendo loro di raggiungere gli obiettivi delineati dal provvedimento senza però creare grave stress al sistema produttivo e socioeconomico, in particolare al comparto *automotive.*

L'azione di cui ho parlato continua: a fine mese abbiamo la riunione ministeriale dell'ambiente e la discussione è in corso. A causa ho dei limiti di tempo, per il momento rispondo a questa interrogazione sapendo che subito dopo ne seguirà una su un tema simile, alla quale aggiungerò alcune considerazioni che forse completeranno il quadro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Gallone, per due minuti.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. La ringrazio davvero ministro Cingolani, perché la sua risposta ci conferma il mantenimento della speranza di arrivare a un obiettivo condiviso in nome della salvaguardia del nostro sistema Paese e della tutela ambientale. Nel 2022 dobbiamo poterci permettere di essere ambiziosi e di voler perseguire il benessere sociale e la tutela ambientale insieme.

Rientro ora dal funerale di un uomo illuminato, Domenico Bosatelli, che non ha mai smesso di credere nell'intelligenza dell'uomo. Egli diceva che la fortuna c'è quando un talento trova un'opportunità seguendo un ideale e generando una responsabilità. Io ho preso questa considerazione come un segno. In Italia abbiamo talenti a cui far incontrare le opportunità: mi riferisco, ad esempio, a chi sta lavorando ai combustibili rinnovabili che, in combinazione al sistema di trazione ibrida, potrebbero far sì che la transizione anche sulla mobilità possa avvenire in neutralità tecnologica. Vincolarsi solamente agli autoveicoli elettrici vorrebbe infatti dire legarsi ancora al gas, perché in Italia senza energia nucleare non potremmo avere la possibilità di produrre la corrente elettrica necessaria e, quindi, dovremmo ricorrere necessariamente a Paesi extraeuropei anche per le batterie.

Ci rincuora, pertanto, sentire dalla sua viva voce, mentre ci guardiamo negli occhi, passaggi sull'introduzione di flessibilità nella convinzione della necessità del principio sacrosanto sancito anche dal *green deal* che stiamo perseguendo - se non vogliamo che da *green* diventi *black* - secondo il quale nessuno deve essere lasciato indietro. Ribadiamo infatti che, se il provvedimento rimanesse così, solo nel settore manifatturiero si perderebbero 70.000 posti di lavoro. Pertanto, vanno bene i due emendamenti, come va bene tutto quanto è stato messo a terra per la ricerca. Invito quindi il ministro Cingolani a mettere il massimo impegno, insieme a tutto il Governo, nelle sedi competenti, nel Consiglio dei ministri dell'ambiente e in Commissione, affinché si convinca l'Europa a non farsi del male, ma soprattutto a non farci del male.

PRESIDENTE. Il senatore Pazzaglini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03394 sulla strategia per la decarbonizzazione nel settore automobilistico, per tre minuti.

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, con il pacchetto Fit for 55, formalizzato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 con la finalità di rivedere gran parte della legislazione attualmente vigente in materia di clima e energia, l'Unione europea si è posta l'ambizioso obiettivo di

ridurre le emissioni delle auto di nuova immatricolazione del 55 per cento al 2030 rispetto al 2021 e del 100 per cento al 2035.

In occasione dell'informativa presentata in Parlamento in vista della riunione Ministri dell'energia e dell'ambiente del G7 di Berlino di maggio scorso, il ministro Cingolani ha riferito di un forte impegno dei Paesi G7 per supportare la decarbonizzazione nel settore trasporti, quale contributo significativo alla riduzione delle emissioni per mantenere l'aumento della temperatura entro il grado e mezzo centigrado.

Il Ministro ha ribadito la posizione italiana a favore di una veloce decarbonizzazione del settore automobilistico, evidenziando tuttavia la necessità di identificare tempistiche diversificate tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, al fine di consentire di avviare una transizione ambiziosa, ma giusta, tarata sulle specificità nazionali relativamente allo sviluppo delle necessarie infrastrutture, all'adattamento del sistema produttivo alle nuove tecnologie, all'importanza di puntare anche su altri combustibili sostenibili e tecnologie innovative.

Tuttavia, relativamente al pacchetto di misure Fit for 55, il Parlamento europeo nella recente seduta dell'8 giugno 2022 ha approvato il divieto di vendita, a partire dal 2035, di auto a combustione interna, ritenendo tale decisione un contributo prioritario alla riduzione del 55 per cento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030, in vista del raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione al 2050 dettata dalla tabella di marcia del *green deal* europeo.

Ciò comporterà che nell'immediato futuro sarà consentita la sola vendita delle auto elettriche in Europa, considerate dall'UE una soluzione praticamente esclusiva al trasporto sostenibile dell'Unione, dimostrando un approccio ideologico e demagogico alla transizione ecologica.

Considerato che la filiera dell'*automotive* italiano vale il 5,6 per cento del PIL nazionale e impiega oltre 250.000 addetti, rappresentando un'eccellenza sullo scenario mondiale anche in termini di avanguardia e innovazione tecnologica e quindi di sostenibilità ambientale, è evidente che la misura comporterà un'alterazione importante nel settore e nelle economie dei Paesi.

Nel percorso verso il *full electric* dell'*automotive*, l'Europa è ancora lontana dall'essere indipendente dalle economie extra-UE per quanto concerne la disponibilità di materie prime, la loro capacità di trasformazione e di creazione di tutti i componenti necessari alla costruzione del veicolo.

Poiché credo che il tempo a mia disposizione stia per finire, vengo direttamente alla domanda. Si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto a livello nazionale ed europeo per contrastare l'approccio ideologico intrapreso dalla UE per il raggiungimento della neutralità climatica, attraverso misure drastiche e utopistiche nel settore dell'*automotive* elettrico, una delle principali eccellenze nazionali e per favorire una vera transizione ecologica sostenibile nel breve e nel lungo termine, consentendo con un approccio graduale la tenuta del sistema economico del Paese nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica della UE, rispondendo all'impegno evidenziato dal Ministro stesso di garantire una transizione ambiziosa, ma giusta, tarata sulle specificità nazionali e all'importanza di puntare anche su altri combustibili sostenibili e tecnologie innovative. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Il ministro della transizione ecologica, professor Cingolani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*. Signor Presidente, completo quanto ho detto poco fa con una serie di informazioni forse un po' più tecniche e che spero possano dare un quadro esaustivo.

Abbiamo 12 milioni di veicoli non euro 6, da euro 0 a euro 4, su un parco di circa 40 milioni e questo solo in Italia. È evidente che incentivare il passaggio di questi autoveicoli a euro 6 o a ibrido in questo momento ha un effetto ottimo dal punto di vista della decarbonizzazione, ancora di più che cambiare casomai l'euro 6 con l'elettrico per chi può permetterselo, tenuto conto anche dei costi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Scusate, ma forse avrei dovuto fare una promessa. Capite bene che 27 Stati membri, tra cui tre-quattro sono grandi produttori (fra questi noi) e altri sono compratori, hanno anche istanze diverse. Noi abbiamo dovuto trovare un compromesso a livello internazionale, perché Francia, Germania e Italia,

che costruiscono una grande filiera, hanno parlato di 2035 e 2040 per i *van*. Quelli che non costruiscono e comprano volevano in alcuni casi il passaggio all'elettrico nel 2027-2028, perché è chiaro che per loro è quasi controproducente prolungare.

Si tratta insomma di una situazione complessa, è inutile nasconderselo, nella quale bisognerà trovare dei compromessi. Avrei dovuto dirlo subito, ma immagino che vi fosse chiaro.

C'è poi un secondo punto che menzionerò nella ministeriale ambiente. Anche se regalassero a tutti un'auto elettrica, in questo momento dovremmo ricaricare le batterie a elettricità rinnovabile. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Tecnicamente è necessario far crescere l'offerta di energia rinnovabile verde contestualmente alla domanda di sistemi che utilizzano tale energia. Va bene certamente se ce le regalano, però dobbiamo avere davvero l'elettricità verde, che sta crescendo molto rapidamente e comunque è questione di qualche anno.

In terzo luogo, ricordiamoci che c'è un passaggio intermedio, ibride e ibride *plug-in*, che rappresenta un po' nell'automobilismo l'anello di congiunzione darwiniano fra l'uomo e la scimmia, che invece dovrebbe essere valorizzato in questo momento per abbassare la CO2 prodotta per chilometro.

Infine, vorrei far notare che il principio di neutralità tecnologica - e noi su questo stiamo spingendo moltissimo - ci suggerisce due cose: in primo luogo, attenzione a non cadere in mano a un mercato che non è nostro *(Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az)*, quindi attenzione a che il parco non sia tutto quanto basato su di esso, in modo da non essere schiavi di altri mercati; nello stesso tempo, abbiamo spinto con una norma - che, come sapete, è stata approvata - in base alla quale dall'anno prossimo saranno immesse 500.000 tonnellate di *synthetic fuel* pronte alla pompa e per il motore, addizionabili di 100.000 tonnellate ogni anno, negli anni successivi. Stiamo combattendo per questo, perché è anche un modo di ricondizionare un comparto del petrolchimico che deve trovare strade verdi; con i *synthetic fuel* decarbonizza tra il 60 e il 90 per cento a parità di motore e di pompa.

Perché dico queste cose? Le ripeteremo, insisteremo e faremo valere le nostre idee con i numeri, facendo vedere che la transizione giusta non è solo basata sui grammi di CO2 per chilometro, ma anche su quanta manodopera e quanto modello riusciamo a riconvertire, abbassando la CO2. Nessuno sta discutendo il *target* del 55 per cento al 2030 o altro; stiamo discutendo su come arrivarci con neutralità tecnologica.

Credo quindi che questi saranno gli argomenti che, unitamente a quanto ho risposto precedentemente alla senatrice Gallone, dovrebbero consentirci di dire la nostra. È una battaglia complessa, come lo era quella per il *price cap* sul gas, per essere molto chiaro. Faremo del nostro meglio e il prossimo Consiglio dei ministri sarà l'occasione per ribadire l'esigenza di adottare soluzioni di compromesso e di salvaguardare il principio di neutralità tecnologica, al fine di garantire l'opportuna transizione, giusta ed equilibrata rispetto alle diverse, ma comuni esigenze di *partner* europei, che devono dimostrare come l'ambizione della riduzione delle emissioni e lo sviluppo economico siano due obiettivi conciliabili. Io farò tutto quello che posso: poi, comprenderete che siamo 27 Paesi a votare e spero che ci ascoltino. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Pazzaglini, per due minuti.

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, condivido tutto quello che ha detto, anche perché più volte in passato mi sono espresso negli stessi termini, però non posso dichiararmi completamente soddisfatto della risposta, perché sul punto che per me era prioritario, cioè quello occupazionale e di salvataggio della nostra industria nazionale, in realtà non ha detto praticamente nulla.

In precedenza, quando ho parlato del 5,6 per cento del PIL, mi riferivo ovviamente solo a quanto viene direttamente dal settore; poi, se dovessimo parlare anche di indotto, arriveremmo a cifre superiori. Questa evidentemente non può che essere una priorità.

Riguardo al criterio della neutralità tecnologica, ne rivendico la primogenitura nel dibattito politico, perché, appena nato il Governo Draghi, in Commissione ambiente evidenziai che, essendo una maggioranza molto eterogenea, l'unico approccio di buon senso non dogmatico, né ideologico, ma esclusivamente di buon senso era appunto la neutralità tecnologica, approccio che però in realtà non c'è stato. Negli intenti, sì, tutti probabilmente lo condividiamo, ma poi in realtà, soprattutto nella politica europea, ciò non c'è.

Chiedo quindi di nuovo a lei, signor Ministro, visto che ha appena dichiarato di condividere questo suggerimento che mi ero permesso di avanzare alla Commissione ambiente un anno e mezzo fa, di continuare con forza a sostenerlo, perché, come ha detto prima, ci sono alternative tecnologiche, ma non salveremo l'ambiente precludendo possibilità alla scienza, che sta dimostrando che appunto queste alternative ci sono. Poniamo il problema come politica, ma lasciamo alla scienza l'onere e l'onore di individuare la risposta: solo in questo modo potremo avere la certezza di fare quanto in nostro potere per migliorare la situazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Quarto ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03388 sul progetto di cartografia geologica e geotematica, per tre minuti.

QUARTO *(M5S)*. Signor Presidente, gentile Ministro, l'Italia ha un territorio geologicamente fragile, perché ubicata in un contesto geodinamico molto attivo e complesso. Ciò determina terremoti di grande energia, un vulcanismo di tipo esplosivo, dissesti idrogeologici, amplificati dal cambiamento climatico in atto, ed emissioni di gas tossici. Questi fenomeni naturali, data la notevole vulnerabilità del costruito e l'intensa antropizzazione del Paese, determinano un rischio molto elevato che spesso ci vede soccombere con distruzione e vittime. È necessario difenderci. La strategia vincente è la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi, ma per far ciò è indispensabile una dettagliata conoscenza geologica del territorio, tra l'altro necessaria anche per la gestione sostenibile delle risorse naturali e delle energie rinnovabili.

Si rileva che esiste il progetto Carg, coordinato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per la realizzazione della carta geologica a scala 1 a 50.000, con relativa banca dati; tale progetto è iniziato alla fine degli anni Ottanta, subendo forti ritardi per un'incomprensibile interruzione ventennale dei relativi fondi; i finanziamenti sono poi ripresi con la legge di bilancio del 2020 e implementati nelle due successive, con una dotazione totale di 31 milioni di euro fino a tutto il 2022. Ciò ha permesso ad ISPRA una vigorosa ripresa con l'avvio di ben 69 fogli geologici, oltre il 10 per cento.

Considerato che, date le strutture di ricerca disponibili, occorrono almeno dieci anni per completare il progetto Carg e che se non sarà finanziato con la prossima legge di bilancio, subirà un intollerabile ritardo e finanche un deleterio arresto, tra l'altro vanificando un complesso e superlativo lavoro di ricostruzione della struttura operativa di ISPRA; il 26 aprile scorso il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a individuare nella prossima legge di bilancio i fondi necessari per il completamento del progetto Carg, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa a legislazione vigente di 20 milioni di euro l'anno, dal 2023 al 2033, si chiede di sapere se e come il Ministro intende attivarsi per il completamento del progetto Carg. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il ministro della transizione ecologica, professor Cingolani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CINGOLANI, *ministro della transizione ecologica*. Signor Presidente, per chi ci ascolta e magari non ha seguito la vicenda della mappa, rilevo che l'importanza della mappa e dei modelli geologici tridimensionali del sottosuolo in questo momento sta diventando capitale. La carta geologica fornisce informazioni su natura e assetto stratigrafico strutturale del sottosuolo. Queste mappe si rendono indispensabili per la gestione delle aree urbane, delle infrastrutture e delle risorse geotermiche e idriche. Proprio stamattina si è svolta una *convention* sulla geotermia per i materiali di estrazione, per la gestione dei siti di bonifica, stoccaggio energetico, stoccaggio geologico della CO2, attività di natura sismica. Credo che ci sia ampio consenso sul fatto che questo sia uno strumento di cui un Paese come l'Italia, peraltro critico dal punto di vista del geologico, si debba dotare.

Con gli stanziamenti che sono ripresi, come diceva lei poc'anzi, si è avviato nuovamente il progetto Carg, consentendo nuovamente il coinvolgimento di tutte le Regioni e le Province autonome, le università e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Fra il 2020 e il 2021 sono state stipulate 25 convenzioni con tutte le Regioni e le Province autonome. Ovviamente se non c'è la convenzione non si riesce ad operare sul territorio. Quindi una convenzione vuol dire avere accesso al dato e alle misure. Sono state fatte altrettante convenzioni con le università e il CNR e avviati 44 fogli geologici con 16 modelli tridimensionali di sottosuolo, 10 aree sommerse (9 marine e una lacustre) e un foglio

geomorfologico. Bisognerà migliorare in questo ultimo campo.
Nell'ultimo trimestre del 2021 sono stati avviati da parte dei geologi dell'ISPRA i rilevamenti di ulteriori tre fogli geologici. Le risorse previste per il 2022 hanno consentito a ISPRA la stipula di 23 ulteriori convenzioni e l'avvio di 19 fogli geologici e 4 geotematici, per un totale di 69 fogli geologici nel triennio 2020-2022, grazie ai quali abbiamo superato il 50 per cento di copertura nazionale territoriale.
Si può fare di più, però effettivamente la ripresa è misurabile.
Atteso che i finanziamenti hanno permesso ad ISPRA di consolidare le attività, si evidenzia che con la legge di bilancio 2022 sono stati stanziati ulteriori 6 milioni di euro per il proseguimento della realizzazione delle mappe cartografiche geotematiche.
È opportuno precisare che relativamente agli strumenti di mitigazione dei rischi idrogeologici, con le risorse PNRR, la misura M2C4, è stata inclusa la realizzazione di una revisione del repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, che è già prevista tra le azioni e gli obiettivi del Piano proteggi Italia per la sicurezza del territorio.
Per quanto mi riguarda, cercherò di fare in modo che sia data continuità a questo finanziamento; discuteremo in seguito di quale investimento potrà consentirci la continuità, anche perché all'inizio ci vogliono più soldi, poi, a regime, si può vedere di trovare un buon compromesso; ma mi impegno a fare in modo che il repertorio continui e che l'operazione venga portata a termine a partire dalla prossima legge di bilancio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Quarto, per due minuti.
QUARTO *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per la promessa della continuità.
Mi ritengo soddisfatto, però vorrei soltanto puntualizzare un aspetto, ovvero che i 6 milioni dell'ultimo finanziamento sono il frutto di un impegno di spesa della parte parlamentare del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È un nostro emendamento della nostra quota parte.
Dato che la carta geologica è un sofisticato prodotto di ricerca multidisciplinare, oltre che completata, comunque, va aggiornata. Ci sono fogli Carg già vecchi di circa quarant'anni: un'eternità per il progresso scientifico, e non possiamo fermare la ricerca. Il progetto Carg, poi, comprende fogli geotematici e modelli geologici tridimensionali indispensabili per applicazioni di alto impatto socio-economico, quello che aveva citato lei, Ministro. Inoltre, per i grandi rischi la conoscenza geologica è basilare per una loro prevenzione mirata.
Prevenire, oltre che salvare la vita, costa quattro volte meno che riparare i danni dei dissesti idrogeologici e dieci volte meno delle ricostruzioni *post* sisma.
Solo gli ultimi tre grandi terremoti hanno sconvolto vaste aree con 628 morti e danni per 44 miliardi di euro. Molti li definiscono catastrofi naturali: niente di più sbagliato. Infatti, in tale assioma ci sono due grandi errori: si confonde il fenomeno intenso con l'effetto catastrofico e si dà un messaggio di inevitabilità del disastro indotto.
Le catastrofi naturali non esistono; esiste il fenomeno naturale pericoloso con il rischio che esso generi una catastrofe; la catastrofe è causata dall'incuria umana.
Completare e aggiornare la cartografia geologica è un doveroso atto per abbattere il muro dell'incuria nella convinzione che, senza sicurezza, non può esserci transizione ecologica e nemmeno sviluppo sostenibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. La senatrice Sbrollini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03390 sulle retribuzioni agli iscritti alle scuole di specializzazione medica negli anni 1983-1991, per tre minuti.
SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signora Ministra, la formazione del medico specialista costituisce uno dei momenti essenziali per l'apprendimento della professione medica.
La recente esperienza legata al Covid ci insegna quanto una corretta preparazione medica sia proprio importante per affrontare le più diversificate - e talvolta anche imprevedibili - emergenze. Rispetto a ciò, il tema che intendo sottoporle riguarda proprio la situazione che evidenzia significative disparità di trattamento tra specializzandi iscritti ad anni diversi di corso.
Parlo della situazione nella quale si sono trovati moltissimi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni che vanno dal 1983 al 1991, che non hanno potuto beneficiare per quegli

anni proprio di un adeguato compenso.

Sul punto ricordo che l'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio introduceva l'obbligo per gli Stati membri di garantire un'adeguata remunerazione per la formazione dei medici specialisti. Tuttavia, nonostante gli Stati membri fossero tenuti a conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre del 1982, lo Stato italiano adeguava la propria normativa solamente nel 1991, con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, riconoscendo peraltro la borsa di studio ai soli medici specializzandi dal 1991 in poi, e non prevedendo alcunché per gli specializzandi degli anni precedenti. Se, pertanto, il legislatore ha posto rimedio per le borse di studio riferite agli anni dal 1991 in poi, nulla, però, si prevedeva per coloro i quali si fossero iscritti negli anni dal 1983 al 1991. È chiaro che nel tentativo di porre rimedio, però, il legislatore ha in realtà mantenuto un'ingiusta situazione di disparità di trattamento fra gli iscritti alle diverse annualità di corso.

Signora Ministra, le chiediamo pertanto quali urgenti iniziative si intendono adottare, anche alla luce della sentenza intervenuta, in concerto con la Presidenza del Consiglio, al fine di dare piena attuazione alla direttiva del 1982, dando seguito alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea, evitando la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee e, soprattutto, consentendo ai medici specializzandi di quegli anni di beneficiare degli stessi diritti e di un'adeguata remunerazione, che da troppo tempo è stata loro negata.

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, professoressa Messa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

MESSA, *ministro dell'università e della ricerca*. Senatrice Sbrollini, il Ministero è a conoscenza della questione che lei ha illustrato e anche di questo ultimo intervento della Corte di giustizia, che ha precisato il campo di applicazione soggettivo della direttiva 82/76/CEE.

La direttiva 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 ha riconosciuto l'obbligo per gli Stati membri, come ha detto, di corrispondere un'adeguata remunerazione agli specializzandi medici per tutta la durata dei rispettivi corsi di specializzazione *post* universitaria. In sede di adeguamento, nel diritto interno, è emersa però una criticità riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari di tale disposizione, sia a causa del tardivo recepimento della normativa europea da parte del legislatore italiano (vero), sia in riferimento all'individuazione del periodo di applicazione della stessa.

La sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022 ha chiarito che le disposizioni in materia devono essere interpretate nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva, cioè il 19 gennaio 1982, e proseguita dopo la scadenza della trasposizione della direttiva, quindi il 1° gennaio 1983, deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo di tale formazione, che però è a partire ovviamente dal 1° gennaio 1983. Dalla sentenza si desume, quindi, che il diritto attribuito dalla direttiva in esame spetta sì a tutti coloro che abbiano frequentato un corso di specializzazione medica, anche se iscritti prima del 29 gennaio 1982, ma questa remunerazione riguarda il periodo che inizia dal 1° gennaio 1983 fino alla fine.

Premesso questo, non si intende sottacere che questa pronuncia della Corte di giustizia, statuendo in modo diverso rispetto al precedente orientamento, abbastanza consolidato a livello nazionale, determini ora un aspettativa da parte di un numero particolarmente rilevante di interessati e, quindi, l'impatto degli effetti di questa pronuncia è difficile da valutare, sia in termini di risorse, sia perché riguarda fatti risalenti nel tempo che, quindi, non consentono una facile definizione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari. Questo non vuol dire assolutamente che questo Ministero si debba esentare dall'impegnarsi, assieme alle altre amministrazioni competenti, per promuovere ogni utile iniziativa per porre rimedio alla questione segnalata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sbrollini, per due minuti.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signora Ministra, ha ragione e sappiamo che sono centinaia di migliaia i medici che si trovano ancora in questa situazione. Come lei ha giustamente detto, siamo convinti anche noi che sia giusto riconoscere un contributo economico e un diritto a queste persone. Quindi, è necessario intervenire in maniera adeguata, proprio perché venga garantito questo diritto a tutti coloro che si

ritrovano nella situazione delineata dalla Corte di giustizia, senza discriminazioni.
In conclusione, credo che l'intervento della Corte di giustizia crei i presupposti giuridici per un nuovo orientamento delle Corti nazionali chiamate a pronunciarsi nelle cause proprio dovute alla mancata attuazione delle direttive europee in materia da parte dello Stato italiano.
Quindi la ringrazio e mi ritengo soddisfatta; certamente continueremo a seguire insieme a lei questa situazione, che purtroppo si trascina avanti da troppi anni, e speriamo davvero di fare giustizia fino in fondo. *(Applausi del senatore Carbone)*.
PRESIDENTE. La senatrice De Petris ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03386 sull'introduzione di misure per contrastare le irregolarità nei concorsi universitari, per tre minuti.
DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signora Ministra, come lei sa, nelle ultime settimane i concorsi universitari sono diventati oggetto di cronaca presso molti organi di stampa, proprio a causa di denunce di irregolarità e di concorsi pilotati (in alcuni casi molto più di denunce). I numeri sono di peso: 191 persone, tra ricercatori a tempo indeterminato e precari, professori associati e ordinari, direttori di dipartimento, prorettori e rettori, sono state indagate negli ultimi tempi per titoli di reato abbastanza gravi, connessi esattamente alla questione dei concorsi pilotati.
Sappiamo perfettamente che queste vicende non sono nuove, ma sono vicende che nel tempo sono arrivate al livello della denuncia e sono state anche oggetto di inchieste giornalistiche. In particolare, negli ultimi tempi c'è stato un concentrarsi di denunce e di episodi sempre più allarmanti. Mai forse nella storia dell'accademia italiana si era aperto un fuoco giudiziario così scandito nei confronti di un'istituzione che è decisiva per lo sviluppo del Paese; anche la credibilità di questa istituzione è assolutamente decisiva.
Noi riteniamo che sia urgente procedere a una revisione del sistema di reclutamento universitario, per esempio mediante l'istituzione di una commissione per il controllo dei concorsi, che si occupi di controllare e di capire i criteri di selezione, in modo tale che non siano, come purtroppo alcune volte accade (troppe volte), modellati *ad personam*. Riteniamo che l'università, come è noto, sia una conquista europea pressoché millenaria; siamo gli inventori di questa istituzione, che è e rappresenta, mai come in questo momento, un impulso vitale per l'economia e la ricchezza culturale del territorio.
Chiediamo quindi di sapere se lei, Ministro, intenda assumere iniziative di carattere normativo o adottare specifiche misure al fine di garantire il pieno rispetto dei criteri in tema di procedure di valutazione comparativa, come quelli enucleati all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, per l'attribuzione di posti di ricercatore universitario a tempo determinato e di professore associato e ordinario nelle università statali e libere, onde assicurare una corretta, meritocratica e trasparente valutazione dei candidati.
PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, professoressa Messa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MESSA, *ministro dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, senatrice De Petris, questo è un tema estremamente caldo e importante, di cui non discuto gli aspetti giuridici, perché questi spettano alla magistratura. Devo dire che è molto importante che noi oggi affrontiamo questo tema, che in realtà è oggetto di riflessione già da qualche tempo. Sapete che in Parlamento c'è già un lavoro fatto con la proposta di legge n. 2285, approvata dalla Camera e adesso all'esame del Senato, che interveniva anche sul tema dei concorsi da ricercatore. Alla luce degli obiettivi e delle tempistiche del PNRR, come sapete, si è deciso di anticipare parte di questo lavoro relativo alle figure del pre-ruolo universitario, inserendo queste disposizioni nel procedimento che avete adesso in conversione (decreto-legge PNRR due). Però la parte che riguarda la composizione delle commissioni di concorso, che non è stata oggetto di stralcio, deve assolutamente essere affrontata, a questo punto complessivamente, non parlando solo dei ricercatori, ma anche dei professori associati e ordinari. Fa piacere informare che, con questo obiettivo più ambizioso, è in corso una riflessione ad ampio spettro, che condurrà a breve a una proposta che riguarderà tutte le procedure di selezione della carriera universitaria, incluso soprattutto il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia.
Ci sono due principi fondamentali da cui non si può prescindere nelle proposte che vi faremo: il primo è la necessità di rivedere le prove locali, rendendole aperte, accessibili e competitive (aperte vuol dire

che tutti le possono sentire). L'altro aspetto è relativo all'introduzione di meccanismi più stringenti di valutazione del reclutamento svolto dall'università, in modo da prevedere dei meccanismi incentivanti a reclutare bene, volti a beneficiare coloro che instaurano buone prassi in tal senso.

Vorrei ricordare che il sistema universitario è stato destinatario di un grande sforzo da parte di questo Governo e del Parlamento nell'ultima legge di bilancio, proprio per invertire lo storico *trend* di de-finanziamento della ricerca. Abbiamo avviato flussi di risorse, assicurando anche nel tempo un progressivo incremento del reclutamento all'università, che aumenterà, per la prima volta dopo tanto tempo, con un piano straordinario progressivo.

Quindi, un intervento sui concorsi non potrà limitarsi alle procedure di selezione dei docenti, ma dovrà comportare una seria attività di valutazione anche *ex post*, cosa a cui l'Italia è poco abituata. Tale valutazione dovrà essere basata sulla qualità del reclutamento effettuato e comprovata attraverso la valutazione di una serie di fattori quali l'apporto dato dal reclutato o dalla reclutata all'ateneo sotto ampio spettro: dalla produzione scientifica all'efficacia della didattica - perché bisogna sapere insegnare - dall'efficacia della formazione, all'attrazione di risorse attraverso bandi competitivi, agli impatti della valorizzazione della ricerca.

Sono molto consapevole che l'attenzione al reclutamento è un valore importante, particolarmente in questa fase, e che occorre una grandissima responsabilizzazione. Sicuramente ci sarà l'impegno del Governo e del Ministero, ma credo di tutte le forze politiche del Parlamento, oltre all'impegno e alla responsabilizzazione degli attori coinvolti - quindi dell'università, delle professoresse e dei professori - nell'intraprendere questo percorso, ma tutto sempre a beneficio dei nostri *target* principali che sono le studentesse e gli studenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice De Petris, per due minuti.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, ringrazio la ministra Messa perché ci ha dato indicazioni molto importanti e il quadro di impegni che ha delineato per noi è prezioso. Proprio in questo momento stiamo discutendo un decreto che riguarda i ricercatori e siamo perfettamente coscienti che dobbiamo lavorare non soltanto per intervenire, ma perché è fondamentale anche il messaggio che arriva agli studenti e all'opinione pubblica. È fondamentale rivedere i criteri delle procedure di reclutamento e credo sia altrettanto importante ciò che lei ha detto poco fa sulla questione della valutazione *ex post*.

Dobbiamo fare un grande sforzo per avviare un processo di qualificazione altissima della nostra università, perché è veramente un elemento centrale, non solo oggi, in fase di PNRR, ma perché fondamentale anche per lo sviluppo del nostro Paese.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, martedì, durante il dibattito sul provvedimento in esame, alla presenza del Vice Ministro delle infrastrutture, ho citato il fatto, da me più volte sottolineato nelle interrogazioni, che c'è un alto dirigente del Ministero delle infrastrutture - di cui ora dico il nome: Felice Morisco, visto che è stato già fatto anche dalla Vice Ministra - che da venticinque anni, presso il Ministero o strutture equivalenti, si occupa di concessioni autostradali. Ciò è palesemente in contrasto con la rotazione prevista dalla legge anticorruzione; inoltre, recentemente ha firmato dei documenti che costituiscono regali immensi del valore di miliardi o comunque altri per centinaia di milioni a favore dei concessionari autostradali. Questa è precisamente la condizione che la legge anticorruzione ha lo scopo di evitare.

La viceministro Bellanova ha risposto dicendo che l'incarico di vertice che riguarda le concessioni autostradali è cambiato nel corso degli anni. Sì, ma non avevo detto questo. Io avevo affermato che quella singola persona sta firmando dei documenti che costituiscono regali enormi ai concessionari autostradali, per esempio concedendo loro il 100 per cento di ristoro dalle riduzioni anche minime di fatturato nel periodo Covid, mentre tutte le altre aziende hanno al massimo il 10 per cento di ristoro o

il 20 per cento in alcuni casi. Ho inoltre sottolineato il fatto che questa persona è, per l'appunto, da venticinque anni in quella posizione, come risulta dal *curriculum vitae* da lui stesso evidentemente compilato, in cui si afferma che dal 1997 al 2011 ha svolto l'attività di valutazione della fattibilità dei piani finanziari connessi alle concessioni autostradali, mentre nel periodo 2011-2012 è stato dirigente presso l'unità analisi economico-finanziarie, espletando attività connesse alla vigilanza sulle concessioni autostradali e così via fino ad essere il massimo dirigente sulle concessioni autostradali.
La viceministro Bellanova ha anche detto che se ci saranno delle interrogazioni sarà dovere del Governo rispondere. Ebbene le interrogazioni ci sono da anni e il Governo contrasta ciò che giustamente la stessa viceministro Bellanova ha detto essere un preciso dovere. Per non fare un elenco noiosissimo di numeri io consegnerò l'elenco delle interrogazioni principali che non hanno risposta, anche perché per elencarle tutte si andrebbe oltre i tempi che lei gentilmente, signor Presidente, mi sta concedendo.
PRESIDENTE. Senatore Malan, lo consegni pure. La Presidenza lo trasmetterà al rappresentante del Governo.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 20 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 20 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 16,18)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (**2119**)
ARTICOLI DA 1 A 25
Art. 1.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».
Art. 2.
(Composizione delle Commissioni)
1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.
Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituito procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.
I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio ».
Art. 3.
(Composizione della sezione disciplinare)
1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 4. - *(Composizione della sezione disciplinare) - 1.* La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e

cinque supplenti.
2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.
3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.
4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.
7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio ».
Art. 4.
(Disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)
1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;
b) al secondo comma, le parole: « maggioranza di voti » sono sostituite dalle seguenti: « maggioranza dei presenti ».
Art. 5.
(Composizione della segreteria)
1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « , da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale » sono soppresse;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio »;
2) il quarto periodo è soppresso;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 7, le parole: « e dei dirigenti di segreteria » sono sostituite dalle seguenti: « e dei magistrati che ne fanno parte »;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« *7-bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura ».
Art. 6.

(Personale dell'ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

Art. 7.

(Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Art. 8.

(Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)

1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento ».

Art. 9.

(Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)

1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le disposizioni vigenti in materia ».

Art. 11.

(Attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *c)*;

2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne da comunicazione ai Presidenti delle due Camere; ».

Art. 12.

(Convocazione dei corpi elettorali)

1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

Art. 13.

(Eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore »;

b) al secondo comma, le parole: « preveduta nel comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dal primo comma »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o

abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti ».

Art. 14.

(Elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*) - *1*. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.

2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e segreto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.

4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ».

Art. 15.

(Elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;

b) alla lettera *d)*, dopo la parola: « servizio » sono inserite le seguenti: « per un periodo superiore a sei mesi »;

c) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 16.

(Convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - *(Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature)* - *1*. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito

da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.

3. L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1. La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.

5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura ».

Art. 17.

(Votazioni e scrutinio)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - *(Votazioni e scrutinio)* - *1*. Alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.

2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:

a) ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;

b) ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;

c) sono bianche le schede prive di voto valido;

d) sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;

e) è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.

3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:
a) inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;
b) per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale;
c) per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera *a)*. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.
4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte ».

Art. 18.
(Assegnazione dei seggi)
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 27. - *(Assegnazione dei seggi) - 1*. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali ».

Art. 19.
(Contestazioni delle operazioni di voto)
1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« *1*. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto »;
b) al comma 2, le parole: « La commissione centrale elettorale » sono sostituite dalle seguenti: « L'ufficio centrale elettorale ».

Art. 20.
(Reclami sulle elezioni)
1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « al Consiglio superiore » sono sostituite dalle seguenti: « alla Corte suprema di cassazione »;
b) al secondo comma, le parole: « Il Consiglio superiore » sono sostituite dalle seguenti: « La Corte suprema di cassazione ».

Art. 21.
(Disposizioni in materia di incompatibilità)
1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
« I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti »;
b) al quarto comma le parole: « addetti al Ministero di grazia e giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore ».

Art. 22.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1*. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della

magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *c)*, altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati, che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26 ».

Art. 23.

(Indennità dei componenti del Consiglio)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai princìpi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Disposizioni di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Ministero di grazia e giustizia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della giustizia »;

b) le parole: « Ministro per la grazia e giustizia » e « Ministro di grazia e giustizia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della giustizia »;

c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: « Ministero del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze »;

d) all'articolo 17, primo comma, le parole: « Ministro per il tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze ».

Art. 25.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale e disposizioni transitorie)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2595. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 440.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle sanzioni e i controlli in materia di incentivi alla produzione energetica (**3-03387**) (15 giugno 2022)

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece. - *Al Ministro della transizione ecologica* -

Premesso che:

l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio e dei controlli in materia di incentivi nel settore elettrico e termico erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), di

cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

il nuovo sistema sanzionatorio prevede che, in deroga alle disposizioni sulla decadenza dagli incentivi e al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, in ragione dell'entità della violazione e che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisca la disciplina dei controlli di cui al comma 5, lettera *c-bis)*, dell'articolo 42; nell'attuale compagine governativa si tratta di una competenza del Ministro della transizione ecologica;

considerato che:

dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio, ad oggi non è stato ancora emanato il decreto attuativo sulla disciplina dei controlli, nonostante esso sia stato annunciato più volte come di imminente pubblicazione da parte dei rappresentati del Governo che, di volta in volta, sono stati chiamati a rispondere alle diverse interrogazioni parlamentari presentate sul tema;

il citato decreto è di fondamentale importanza, in quanto non solo permetterebbe di evitare futuri contenziosi giudiziari, ma anche di ridurre i contenziosi giudiziari attualmente pendenti, consentendo quindi ai produttori, tramite la decurtazione degli incentivi, di continuare comunque con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia illustrare le ragioni di tale ritardo e se sia a conoscenza dei tempi ulteriormente necessari per l'adozione del decreto attuativo, di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Interrogazione sulla bonifica dei "siti orfani"

(**3-03091**) (15 febbraio 2022)

Corrado, Angrisani, Granato, Lannutti. - *Al Ministro della transizione ecologica* -

Premesso che:

il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge di bilancio per il 2019, sono stati destinati 105.589.294 euro per la bonifica dei "siti orfani";

a seguito dell'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 6 agosto 2021, ha assegnato (tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito dell'investimento 3.4, missione 2, componente 4, del PNRR;

considerato che:

ai sensi dell'art. 2 del decreto citato, per "sito orfano" si intende il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di bonifica per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti o sito rispetto al quale i soggetti obbligati non concludono le attività e gli interventi;

il citato investimento M2C4 3.4 del PNRR denominato "bonifica di siti orfani" li definisce come "eredità" dell'inquinamento industriale, riconoscendovi "un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate". La loro bonifica avrebbe dunque come scopo "dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo reinserimento nel mercato immobiliare", per renderli "risorsa per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità";

valutato che:

l'istituto della bonifica è da ritenersi "uno strumento pubblicistico" teso a garantire il recupero materiale del bene in conformità del principio comunitario di "chi inquina paga" e il curatore fallimentare diventa, con la dichiarazione di fallimento, detentore del patrimonio del fallito, affinché i costi della bonifica non ricadano sulla collettività. (si vedano le pronunce del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 22 ottobre 2020, n. 10, e 26 gennaio 2021, n. 3);

i più recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno stabilito che, ove gli effetti dannosi dell'inquinamento permangano, la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, purché in progressione dei titoli di proprietà;

la maggior parte dei siti orfani, di cui all'elenco dell'allegato al decreto direttoriale prot. 222 del 22 novembre 2021 dell'ex Direzione generale risanamento ambientale del Ministero, sono siti che erano già presenti negli elenchi delle anagrafi regionali e sono indicati quali ex siti industriali dismessi, cave o discariche di rifiuti solidi urbani (si veda "PNRR: approvato con decreto l'elenco dei "siti orfani"" sul sito del Ministero),

si chiede di sapere:

se sia noto al Ministro in indirizzo quali siano i criteri di individuazione dei siti inseriti nell'allegato al decreto prot. 222 del 22 novembre 2021, oggetto di finanziamento, ed in base a quali valutazioni metodologiche siano state disposte priorità ed assegnazione degli importi previsti dal medesimo decreto;

secondo quali modalità sia stata verificata l'effettiva qualificazione di siti orfani, alla luce del fatto che molti sono indicati come ex siti industriali dismessi o discariche di rifiuti solidi urbani, e se sia stato appurato o se si intenda far appurare per quali motivi non si sia proceduto alla bonifica fino ad oggi, ovvero se gli enti preposti abbiano attivato tutte le dovute verifiche in merito alla prevista responsabilità dell'eventuale omessa bonifica;

quali misure organizzative di contrasto alle infiltrazioni mafiose e implementazione delle verifiche preventive siano state previste a fronte degli elevati importi di investimento, considerato che il 50 per cento dello stanziamento complessivo del suddetto investimento del PNRR è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, ovvero in territori di tradizionale insediamento mafioso, anche alla luce delle criticità nei controlli sulle società che richiedono l'iscrizione o la permanenza nelle cosiddette *white list*.

Interrogazione sull'incremento della produzione nazionale di gas naturale

(**3-03391**) (15 giugno 2022)

Nastri, Ciriani. - *Al Ministro della transizione ecologica* -

Premesso che:

il conflitto russo-ucraino e la forte dipendenza europea dal gas russo hanno imposto ai Paesi membri dell'Unione europea un sollecito adattamento delle politiche energetiche allo scopo di ridurre la dipendenza dalla Russia;

in Italia è in corso una gravissima emergenza legata all'incremento dei costi energetici per le famiglie e per le imprese;

la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas hanno assunto un'importanza tanto più strategica in relazione alla guerra in Ucraina da indurre il Governo ad avviare interlocuzioni con diversi Stati, al fine di stipulare nuovi accordi volti a ridurre la dipendenza dal gas russo;

secondo dati recenti, il fabbisogno di gas naturale dell'Italia è di circa 70 miliardi di metri cubi di gas e di questi solo 4,5, quindi poco meno del 6 per cento, sono estratti in Italia, che pur possiede ricchi giacimenti di metano, il componente principale del gas naturale, il meno inquinante tra i combustibili fossili;

le riserve, stando ai numeri ufficiali contenuti nel piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), ammontano a circa 90 miliardi di metri cubi, concentrate principalmente nella pianura Padana, nel mar Adriatico, in Basilicata e in Sicilia, ma sono ferme da anni, non sfruttate, inutilizzate a causa dei limiti e dei divieti derivanti dalla moratoria del blocco a trivellazioni ed estrazione entro le 12 miglia, oltre ai tempi della burocrazia;

il riconoscimento del gas naturale come fonte energetica "ponte" verso la transizione ecologica costituirebbe un'opportunità storica per i giacimenti nazionali di gas, che potrebbero essere estratti in tempi sufficientemente brevi, al pari di altri Stati come la Croazia che, in quanto confinante, attinge copiosamente ai nostri medesimi giacimenti;

invece, appena due giorni fa, martedì 14 giugno, i parlamentari europei del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle si sono opposti alla proposta della Commissione di includere il gas

nell'elenco tassonomico delle fonti energetiche finanziabili, votando a favore di un'"opinion" (un'obiezione) che andrà in votazione alla prossima assemblea plenaria del Parlamento europeo;

il Ministro in indirizzo ha già riconosciuto che l'attuale situazione di crisi energetica internazionale è particolarmente grave per il nostro Paese a causa delle "scelte sbagliate del passato" per cui "abbiamo deciso che era meglio comprare all'estero il gas invece di utilizzare il nostro" e "abbiamo fatto 'una politica implosiva'" per cui "nel 2000 producevamo 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi ne produciamo solo 4,5";

si ritiene necessario rimuovere subito tutte le barriere burocratiche e ideologiche che impediscono l'estrazione di gas naturale dai giacimenti di cui l'Italia è ricca, essendo l'autosufficienza energetica fondamentale anche sul fronte della sicurezza nazionale, non potendosi accettare una dipendenza totale da Paesi esteri,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla posizione, sostenuta in sede europea anche dai parlamentari rappresentanti di alcuni dei partiti che sostengono la maggioranza del Governo, volta ad escludere l'inserimento del gas tra le fonti energetiche finanziabili e se, comunque, il Governo abbia intenzione d'incrementare la produzione nazionale di gas rinnovando le autorizzazioni per i giacimenti già esplorati e procedendo a nuove esplorazioni, rivedendo i divieti vigenti al fine di ridurre quanto più possibile la dipendenza energetica da Stati stranieri.

Interrogazione sulla grave siccità del bacino del Po

(**3-03392**) (15 giugno 2022)

Ferrari, Malpezzi, Biti, Taricco, Boldrini. - *Al Ministro della transizione ecologica* -

Premesso che:

l'ondata di estremo calore che ha investito l'Italia nell'ultimo mese rappresenta solamente la coda di un'annata meteorologica estremamente complicata per il nostro Paese, e che ha avuto e sta avendo ripercussioni gravi su ambiente e agricoltura, lasciando presagire un ulteriore peggioramento nella stagione estiva alle porte;

in particolare, appare gravissima la situazione nel bacino del Po, colpito da una siccità eccezionale nonostante le piogge del mese di maggio 2022, motivata essenzialmente dal susseguirsi di una serie di eventi eccezionali e senza precedenti per complessità e concomitanza di fattori di criticità;

da gennaio ad oggi, infatti, un accumulo nevoso ai minimi storici per tutto il periodo, il livello idrometrico dei laghi costantemente prossimo ai minimi e una costante depressione della falda freatica, unito a temperature assai più elevate della media stagionale del periodo, hanno determinato un'emergenza idrica di portata significativa, aggravata nell'ultimo mese dall'ulteriore incremento delle temperature e tale da comportare il rischio di un evento calamitoso di estrema gravità;

l'ondata di calore che ha investito il nostro Paese ha disciolto le riserve nevose e le falde si confermano in uno stato di progressiva depressione; le scarse precipitazioni nevose dell'inverno e le alte temperature di maggio hanno compromesso totalmente l'accumulo nevoso, che si è quasi esaurito anche alle quote più elevate; l'accumulo di riserva idrica nei laghi prealpini è al minimo storico: il lago Maggiore, ad esempio, a fronte di una capacità di invaso di 150 centimetri risulta essere a 15 centimetri; le falde in ambito risicolo, bacino fondamentale per tutto il bacino padano dal momento che svolgono una funzione di accumulo e rilascio naturale di quasi un miliardo di metri cubi, faticano a riprendersi, compromettendo quindi l'andamento di riuso della risorsa che rappresenta il 30 per cento della disponibilità irrigua in ambito risicolo;

i dati raccolti dai soggetti istituzionali preposti, nonché dalle associazioni ambientaliste e di categoria del settore agricolo e agroalimentare, hanno confermato una situazione eccezionale ed in ulteriore peggioramento: in particolare, i bollettini mensili dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che fornisce, oltre ai dati sulle portate, livelli idrometrici, pioggia e temperature, intrusione salina, accumuli nevosi e accumulo idrico nei laghi e negli invasi montani, anche gli scenari attuali e di tendenza della severità idrica, nonché uno studio specifico sulla genesi della siccità 2022 elaborato da Confagricoltura Pavia, con uno sguardo precipuo sugli effetti della siccità sull'agricoltura dell'area;

lo stesso osservatorio permanente sulle crisi idriche, convocato a fine maggio e ancora il 10

giugno dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dal Ministero della transizione ecologica e la cui prossima riunione è prevista per il 21 giugno, ha dichiarato la gravità degli attuali livelli di siccità, definita "la peggior crisi da 70 anni ad oggi", nonostante le precipitazioni di maggio sul bacino del Po che non hanno potuto colmarne l'assenza negli ultimi mesi, anche considerando che l'andamento nel trimestre febbraio-aprile risulta simile all'andamento estivo medio del periodo giugno-agosto, lasciando presagire l'esigenza di affrontare la stagione estiva con strumenti eccezionali;

risulta infatti estremamente complesso, nell'attuale situazione, colmare il *deficit* idrico accumulatosi nell'assenza prolungata di piogge con il conseguente impoverimento della falda acquifera sotterranea, che, sommatasi all'innalzamento delle temperature, ha comportato il mancato accumulo di depositi nevosi e nei laghi; anche il sopraggiungere delle piogge, che sempre più spesso in questi anni si sono manifestate in precipitazioni concentrate in poche ore con effetti distruttivi sul territorio, mette in luce come una delle aree più densamente popolate e area di produzione agricola essenziale per l'economia e la sufficienza agroalimentare del Paese sia minacciata direttamente dagli effetti distruttivi del cambiamento climatico;

considerato che:

il cambiamento climatico in atto, la particolare gravità di quanto avvenuto nei primi mesi di quest'anno nel distretto del Po e l'evoluzione ultima che ha visto gli indicatori idro-meteo-climatici assimilabili a quelli della stagione estiva, più che a quella primaverile, hanno avuto serie ripercussioni sull'ecosistema, mettendo in serio pericolo l'*habitat* naturale, e rischiano di compromettere ampie quote di produzione agricola in tutto il bacino padano;

in tale situazione, un'ulteriore preoccupazione per il comparto agricolo era data dalla necessità di rendere operativo, anche a ragione degli impegni europei in materia, un sistema di gestione delle acque fondato sul "deflusso ecologico" (il volume d'acqua necessario affinché l'ecosistema continui a prosperare e fornire i servizi necessari) che si innesterà sul "deflusso minimo vitale", introdotto per garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde salvaguardando le caratteristiche chimico-fisiche del corpo idrico; l'evoluzione della normativa europea si è innestata infatti nel quadro emergenziale descritto, richiedendo strumenti operativi adeguati a garantire l'ecosistema ma non creare criticità eccessive sul comparto agricolo;

in tal senso è andato d'altronde il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che in sede di conversione ha visto l'introduzione di un nuovo articolo 21-*bis* che prevede che, per contemperare le esigenze di tutela ambientale e di produzione agroalimentare e garantire la gestione integrata quali-quantitativa e il razionale utilizzo delle risorse idriche, le autorità di bacino distrettuale procedano al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 e al monitoraggio, alla raccolta dati e alle sperimentazioni connesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia valutando di proporre l'adozione dello stato di calamità per la siccità che sta colpendo il bacino padano, garantendo altresì lo stanziamento di opportune risorse per fronteggiare la situazione eccezionale e strumenti di attenuazione dei potenziali danni all'ambiente, alle imprese agricole e alla produzione agroalimentare;

se, considerata l'emergenza idrica in atto, intenda costituire un tavolo di gestione dell'emergenza anche con finalità di mappatura, nel quale siano rappresentati oltre ai Ministeri direttamente interessati (oltre a quello della transizione ecologica, quelli delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) anche le plurime esigenze del territorio, dall'Autorità di bacino per il Po, le Regioni, gli enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione nazionale della bonifica, le associazioni agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini;

se, nell'ambito delle proprie competenze, stia valutando opportune iniziative al fine di supportare le sperimentazioni previste dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito dalla legge n. 51 del 2022, nonché di favorire l'adozione di specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica, così da consentire, in caso di aumenti di portata nei corsi d'acqua pubblica in conseguenza di piogge, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei

corpi idrici derivati, e di adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso;

quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di garantire l'adozione in tempi stretti di ogni necessario provvedimento finalizzato a prevenire ulteriori criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.

Interrogazione sulle ricadute del processo di transizione ecologica nei trasporti

(**3-03395**) (15 giugno 2022)

Bernini, Gallone, Galliani, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono. - *Al Ministro della transizione ecologica* -

Premesso che:

la transizione verso la mobilità elettrica al ritmo previsto dal pacchetto detto "Fit for 55", deciso a livello europeo, renderà difficile gestire la trasformazione del settore auto e della sua forza lavoro senza traumi, prevedendo che i nuovi veicoli messi in commercio, e in particolare le autovetture, dovranno emettere nel 2030 il 55 per cento di anidride carbonica in meno rispetto ai livelli del 2021, mentre nel 2035 il taglio delle emissioni dovrà arrivare al 100 per cento, con la conseguenza che da quella data i produttori potranno immettere sul mercato solamente modelli elettrici o a idrogeno;

gli obiettivi di riduzione di anidride carbonica proposti dalla Commissione europea mettono a rischio oltre 500.000 posti di lavoro nel settore dei motori in Europa, mentre in Italia il comparto è costituito da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti, pari al 7 per cento della forza lavoro del manifatturiero italiano;

inoltre l'elettrificazione della mobilità comporta il rischio di creare dipendenze dalle importazioni di materie prime e batterie prodotte al di fuori della UE senza reciprocità delle regole;

occorre prevedere norme più aperte al contributo di tutte le tecnologie e della ricerca per la transizione ecologica dei veicoli, includendo i carburanti alternativi derivati da idrogeno e prodotti con energia elettrica rinnovabile;

è necessario correggere l'impegno dell'Europa per la messa a bando entro il 2035 delle auto con motori a combustione interna, con l'obiettivo di conciliare l'ambizione europea sui *target* ambientali con la salvaguardia della sostenibilità industriale, occupazionale e sociale, tenendo presente che è opportuno lasciare le scelte anche all'economia di mercato, alle imprese e alla contrattazione tra le parti sociali, piuttosto che imporre percorsi troppo rigidi per legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre all'attenzione delle istituzioni europee la necessità di un arco temporale più ampio per affrontare il passaggio verso il *green deal* europeo e orientare le decisioni verso un *mix* coerente col principio della neutralità tecnologica, che consenta di tutelare la filiera dell'*automotive* nazionale, promuovendo perciò proposte che consentano una transizione sostenibile anche in termini sociali ed industriali e prevedano *target* realisticamente raggiungibili per il settore, ponendo pertanto, ove occorra, il proprio veto in sede europea a decisioni in contrasto con questa impostazione;

se non intenda individuare percorsi alternativi al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e allo sviluppo di politiche in grado di rinnovare la filiera dell'*automotive*, scongiurando i licenziamenti e impedendo la delocalizzazione di importanti aziende e al contempo implementando processi di ricerca e sviluppo che favoriscano la riconversione degli impianti delle aziende nei settori del *powertrain* tradizionale ed incentivando contestualmente le realtà dalle forti potenzialità aziendali, che già operano nei settori della guida autonoma, dei motori elettrici, della connettività, delle batterie e del *fuel cell* e infine rafforzando i consorzi per il ritiro e lo smaltimento delle batterie elettriche delle automobili al termine del ciclo di vita.

Interrogazione sulla strategia per la decarbonizzazione nel settore automobilistico

(**3-03394**) (15 giugno 2022)
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Bergesio, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano. - *Al Ministro della transizione ecologica* -

Premesso che:

con il pacchetto "Fit for 55" formalizzato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di rivedere gran parte della legislazione attualmente vigente in materia di clima ed energia, l'Unione europea si è posta l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni delle auto di nuova immatricolazione del 55 per cento al 2030 rispetto al 2021 e del 100 per cento al 2035;

in occasione dell'informativa presentata in Parlamento in vista della riunione dei Ministri dell'energia e dell'ambiente del G7 di Berlino di maggio 2022, il Ministro in indirizzo ha riferito di un forte impegno dei Paesi G7 per supportare la decarbonizzazione del settore trasporti, quale contributo significativo alla riduzione delle emissioni per mantenere il rialzo della temperatura entro gli 1,5 gradi centigradi;

il Ministro ha ribadito la posizione italiana a favore di una veloce decarbonizzazione del settore automobilistico, evidenziando tuttavia la necessità di identificare tempistiche diversificate tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, al fine di consentire di avviare una transizione ambiziosa ma giusta, tarata sulle specificità nazionali relativamente allo sviluppo delle necessarie infrastrutture, all'adattamento del sistema produttivo alle nuove tecnologie, all'importanza di puntare anche su altri combustibili sostenibili e tecnologie innovative;

tuttavia, relativamente al pacchetto di misure del Fit for 55, il Parlamento europeo nella recente seduta dell'8 giugno 2022 ha approvato il divieto di vendita, a partire dal 2035, di auto a combustione interna, ritenendo tale decisione un contributo prioritario alla riduzione del 55 per cento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030, in vista del raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione al 2050 dettata dalla tabella di marcia del *green deal* europeo;

ciò comporterà che nell'immediato futuro sarà consentita la sola vendita delle auto elettriche in Europa, considerate dalla UE una soluzione praticamente esclusiva al trasporto sostenibile dell'Unione, a giudizio degli interroganti dimostrando un approccio ideologico e demagogico alla transizione ecologica;

considerato che:

la filiera dell'*automotive* italiano vale il 5,6 per cento del PIL nazionale e impiega oltre 250.000 addetti, rappresentando un'eccellenza sullo scenario mondiale, anche in termini di avanguardia e innovazione tecnologica e quindi di sostenibilità ambientale, ed è evidente che la misura comporterà un'alterazione notevole nel settore e nelle economie dei Paesi;

nel percorso verso il *full electric* dell'*automotive*, l'Europa è ancora lontana dall'essere indipendente dalle economie extra UE, per quanto concerne la disponibilità di materie prime, la loro capacità di trasformazione e di creazione di tutti i componenti necessari alla costruzione del veicolo, ivi incluse le batterie, con il concreto rischio di incentivare il mercato di componenti e materie prime da Paesi extra UE, quali la Cina, all'avanguardia nel settore elettrico e titolare di gran parte delle concessioni minerarie di minerali critici e terre rare;

è evidente altresì la necessità di applicare i principi di *life cicle assessment*, per valutare gli impatti ambientali di tutto il ciclo di vita dei veicoli adibiti al trasporto su strada, dalla produzione all'utilizzo allo smaltimento nonché del principio di neutralità tecnologica per garantire un approccio realistico e flessibile all'utilizzo e alla promozione delle tecnologie disponibili nel settore dell' *automotive*,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto a livello nazionale ed europeo per contrastare l'approccio ideologico intrapreso dalla UE per il raggiungimento della neutralità climatica attraverso misure drastiche e utopistiche nel settore dell'*automotive* elettrico, e per favorire una vera transizione ecologica sostenibile e graduale a garanzia della tenuta del sistema economico del Paese.

Interrogazione sul progetto di cartografia geologica e geotematica
(**3-03388**) (15 giugno 2022)

Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani. - *Al Ministro della transizione ecologica* -

Premesso che:

l'Italia ha un territorio geologicamente fragile, perché ubicato in un contesto geodinamico molto attivo e complesso. Ciò determina terremoti di grande energia, un vulcanesimo di tipo esplosivo, dissesti idrogeologici, amplificati dal cambiamento climatico in atto, emissioni di gas tossici;

questi fenomeni naturali, data la notevole vulnerabilità del costruito e l'intensa antropizzazione del Paese, determinano un rischio molto elevato, che spesso vede soccombere il territorio, con distruzione e vittime;

la strategia vincente è la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi. Ma per far ciò è indispensabile una dettagliata conoscenza geologica del territorio, tra l'altro necessaria anche per la gestione sostenibile delle risorse naturali e delle energie rinnovabili;

rilevato che:

esiste il progetto CARG, cartografia geologica e geotematica, coordinato dall'ISPRA, per la realizzazione della carta geologica in scala 1:50.000 con relativa banca dati;

tale progetto è iniziato alla fine degli anni '80, ed ha subito poi forti ritardi, per un'incomprensibile interruzione ventennale dei relativi fondi;

i finanziamenti sono ripresi con la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e implementati nelle due successive, con una dotazione di 31 milioni di euro fino a tutto il 2022: ciò ha permesso all'ISPRA una vigorosa ripresa, con la stipula di 48 convenzioni con tutte le Regioni, con le università e il CNR, e l'avvio di ben 69 fogli geologici;

considerato che:

date le strutture di ricerca disponibili, occorrono almeno dieci anni per completare il progetto CARG che, se non sarà finanziato con la prossima legge di bilancio, subirà un intollerabile ritardo, se non il rischio di un deleterio arresto;

il 26 aprile 2022 il Senato ha approvato un ordine del giorno (G2 testo 2 al Doc. XXIV, n. 64-A) che impegna il Governo a individuare, nel prossimo disegno di legge di bilancio, i fondi necessari per il completamento del progetto CARG, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 20 milioni di euro all'anno, dal 2023 al 2033,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per il completamento del progetto CARG.

Interrogazione sulle retribuzioni agli iscritti alle scuole di specializzazione medica negli anni 1983-1991

(**3-03390**) (15 giugno 2022)

Sbrollini, Faraone. - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

con l'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata rimunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben 8 anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo n. 257 del 1991;

lo Stato italiano dava seguito alla suddetta direttiva con il decreto legislativo n. 257, che riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi solo per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 11, commi 2 e 3 (sostanzialmente aver frequentato un corso di specializzazione per l'intera durata legale del corso di formazione, con impegno di servizio a tempo pieno e con il mancato svolgimento concomitante di qualsiasi attività libero-professionale esterna, o attività lavorativa anche in regime di convenzione o di

precarietà con il Servizio sanitario nazionale), avessero anche fatto ricorso al TAR e avessero beneficiato di una positiva sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha riconosciuto, non solo che l'"adeguata rimunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/CEE, ma anche che tale diritto valga altresì per i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983, ove la specializzazione sia poi continuata dopo tale data, confermando, pertanto, la spettanza della borsa di studio anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;

a questo aspetto, si aggiunge la posizione assunta dalla Commissione europea in occasione dello stesso procedimento, la quale ha affermato che l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 370 del 1999 si pone in contrasto con le norme dei Trattati (in particolare con gli artt. 288 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea e 4 par. 3 Trattato dell'Unione europea), in quanto prevede che non si dia luogo al pagamento di interessi e di importi per rivalutazioni monetarie;

il requisito richiesto dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, relativo all'esistenza di un precedente giudizio amministrativo conclusosi favorevolmente, per molti anni ha, di fatto, impedito l'esercizio delle azioni volte al conseguimento del diritto all'adeguata rimunerazione per i medici specializzandi degli anni 1983-1991, che non avessero fatto ricorso e ottenuto sentenza positiva di riconoscimento dello stesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di dare piena attuazione alla direttiva 82/76/CEE e dar seguito alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea, evitando la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee, e consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad un'adeguata rimunerazione.

Interrogazione sull'introduzione di misure per contrastare le irregolarità nei concorsi universitari (**3-03386**) (14 giugno 2022)

De Petris. - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

da organi di stampa si apprende che nelle ultime settimane i concorsi universitari sono ancora oggetto di cronaca, poiché spesse volte risultano, da quanto si legge, essere pilotati;

i numeri sono di peso: 191 tra ricercatori a tempo indeterminato e precari, professori associati e ordinari, direttori di dipartimento, prorettori e rettori sono stati indagati nelle ultime due stagioni per gravi titoli di reato;

considerato che:

mai nella storia dell'accademia italiana si era aperto un fuoco giudiziario così scandito nei confronti di un'istituzione decisiva per lo sviluppo del Paese;

è urgente procedere ad una revisione del sistema di reclutamento universitario mediante l'istituzione di una commissione per il controllo dei concorsi che si occupi di capire se i criteri di selezione non siano, come purtroppo alcune volte accade, modellati *ad personam*;

l'università è un'importante conquista europea pressoché millenaria, rappresenta un vitale impulso all'economia e alla ricchezza culturale del territorio, oltre ad essere un presidio istituzionale per la formazione delle future generazioni e per la ricerca,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di carattere normativo o adottare specifiche misure, ove ne ricorrano i presupposti, al fine di garantire il pieno rispetto dei criteri in tema di procedure di valutazione comparativa, quali enucleati all'art. 24 della legge n. 240 del 2010, per l'attribuzione di posti di ricercatore universitario a tempo determinato, professore associato e ordinario nelle università statali e libere, onde assicurare una corretta, meritocratica e trasparente valutazione dei candidati.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
DISEGNO DI LEGGE N. 2595:
sulla votazione finale, i senatori Laforgia e Cirinnà avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, Damiani, D'Angelo, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Donno, Faggi, Fazzolari, Ferro, Floridia, Galliani, Gallone, Ghedini, Guidolin, L'Abbate, Lupo, Mangialavori, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pavanelli, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Quagliariello, Ronzulli, Saccone, Santangelo, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Taverna, Turco e Vanin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Girotto, per attività della 10ª Commissione permanente; Arrigoni, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
È considerato in missione il senatore: Pesco, per attività della 5ª Commissione permanente.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Pizzol e Romano.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Girotto, per attività della 10ª Commissione permanente; Arrigoni, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Pizzol e Romano.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, trasmissione di documenti

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nella seduta del 25 maggio 2022, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (*Doc*. XXIV-*bis*, n. 1).
Il predetto documento è inviato al Ministro dell'interno e al Ministro delle pari opportunità e la famiglia.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 16/06/2022 la 14ª Commissione permanente Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021" (2481)
(presentato in data 20/12/2021) *C.3208 approvato dalla Camera dei deputati*

Affari assegnati

È stato deferito alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente il Documento: "Dieci anni per trasformare l'Italia - Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti" (*Doc*. LVII, n. 5 - Allegato V) (Atto n. 1204).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2022, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 recante l'esercizio di poteri speciali in ordine alla notifica della società Fafin Srl e Rusatom GasTech LLC - Acquisizione da parte di Rusatom GasTech LLC del 99,41 per cento del capitale sociale di Faber Industrie Spa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1199).

Il Ministro della salute, con lettera in data 13 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati concernenti l'attività svolta e il bilancio consuntivo della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 1200).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'elicottero VDS Yo-Yo serie III marche di identificazione 1-C881, in località San Donà di Piave (VE), in data 13 luglio 2018.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1201).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 1202).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni della Commissione europea in ordine alla notifica 2022/0141/I relativa al "Progetto di disciplinare di produzione avicoli-carne e progetti di modifica dei disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cereali del sistema di qualità «Qualità verificata» (Legge regionale n. 12/2001)".

La predetta documentazione è deferita alla 9a, e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1203).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 9 giugno 2022, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Settima sezione) del 12 maggio 2022, causa C573/19, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell'aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati italiani - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento "il più breve possibile" - Misure appropriate (Doc. XIX, n. 153) - alla 2a, e alla 13a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 12 maggio 2022, causa C719/20, Comune di Lerici contro Provincia di La Spezia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato. Appalti pubblici - Gestione dei rifiuti - Affidamento "*in house*" - Direttiva 2014/24/UE - Articoli 12 e 72 - Perdita delle condizioni di "controllo analogo" a seguito di un'aggregazione d'imprese - Possibilità per l'operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi (Doc. XIX, n. 154) - alla 2a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 12 maggio 2022, causa C377/20, Servizio elettrico nazionale Spa e altri contro Autorità garante della concorrenza e del mercato e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato. Concorrenza - Posizione dominante - Sfruttamento

abusivo - Articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Incidenza di una pratica sul benessere dei consumatori e sulla struttura del - - Abuso diretto all'esclusione di un concorrente - Capacità della pratica di produrre un effetto escludente - Ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti - Impossibilità per un ipotetico concorrente altrettanto efficiente di replicare la pratica - Esistenza di un intento anticoncorrenziale - Apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica - Trasferimento di informazioni commercialmente sensibili all'interno di un gruppo di società al fine di mantenere su un mercato una posizione dominante ereditata da un monopolio legale - Imputabilità del comportamento della società figlia alla società madre (Doc. XIX, n. 155) - alla 2a e alla 10a Commissione permanente

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 12 maggio 2022, causa C714/20, U.I. Srl contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Venezia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia. Unione doganale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 201 - Debitori dell'imposta - IVA all'importazione - Codice doganale dell'Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - 77, paragrafo 3 - Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto e della società importatrice - Dazi doganali (Doc. XIX, n. 156) - alla 2a e alla 6a Commissione permanente*)*;

Sentenza della Corte (Settima sezione) del 19 maggio 2022, causa C33/21, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altro contro Ryanair DAC. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione. Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, punto 2, lettera *a)*, *i)* e *ii)* - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11, paragrafo 5 - Articolo 13, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* - Nozione di "base di servizio" - Personale navigante - Lavoratori che svolgono la loro attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Criteri di collegamento (Doc. XIX, n. 157) - alla 2a e alla 11a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Grande sezione) del 17 maggio 2022, cause riunite C693/19 e C831/19, SPV Project 1503 Srl e altro contro YB e Banco di Desio e della Brianza Spa e altri contro YX e altro. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale di Milano. Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio di equivalenza - Principio di effettività - Procedimenti d'ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi - Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo - Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo di una clausola (Doc. XIX, n. 158) - alla 2a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 144 del 26 aprile 2022, depositata il successivo 13 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'articolo 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)» (*Doc.* VII, n. 157) - alla 2a e alla 13a Commissione permanente;

sentenza n. 145 del 10 maggio 2022, depositata il successivo 13 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione (*Doc.* VII, n. 158) - alla 2a, alla 3a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

sentenza n. 146 del 27 aprile 2022, depositata il successivo 14 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), codice di procedura penale, la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli (*Doc.* VII, n. 159) - alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 13, 14, 15 e 16 giugno 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani (INSV), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 575);

della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 576);

dell'Agenzia Spaziale Italiana, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 577);

della Cassa Nazionale del Notariato, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 578).

dell'ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro - APS - ONLUS, per gli esercizi 2019 e 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 579).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

La signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede:

interventi urgenti in materia di politica fiscale volti a consentire il rilancio delle imprese italiane (Petizione n. 1111, assegnata alla 6a Commissione permanente);

disposizioni urgenti volte alla sospensione dei carichi tributari iscritti a ruolo nonché la previsione di una nuova definizione agevolata volta alla rottamazione dei ruoli esattoriali con abbattimento di sanzioni e interessi (Petizione n. 1112, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Focetola da Luino (Varese) chiede disposizioni urgenti volte alla tutela dei docenti precari e, in particolare, la stabilizzazione con trasformazione del contratto a tempo indeterminato per i docenti che abbiano svolto almeno tre annualità di insegnamento (Petizione n. 1113, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede la trasformazione del reddito di dignità in reddito universale (Petizione n. 1114, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Paolo Alberto Paoli da Prato chiede che venga ridotto a 100 km/h il limite massimo di velocità su strade e autostrade (Petizione n. 1115, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

modifiche agli articoli 97 e 225 del codice penale in materia di imputabilità dei minori nonché l'istituzione di una *task force* delle forze dell'ordine in relazione al fenomeno delle baby gang (Petizione n. 1116, assegnata alla 2a Commissione permanente);

modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa e referendum popolare, all'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, recante "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale" nonché alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" (Petizione n. 1117, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Matteo Ronchini da Valmorea (Como) chiede modifiche alla normativa in materia di anagrafica della popolazione residente e, in particolare, alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Petizione n. 1118, assegnata alla 1a

Commissione permanente);
il signor Giuseppe Fortunato, Difensore Civico della Regione Campania, chiede disposizioni urgenti in materia di malattia ambientale (Petizione n. 1119, assegnata alla 12a Commissione permanente).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore La Pietra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03385 delle senatrici Drago e Rauti.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 31 maggio al 16 giugno 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 148
BARBONI: sull'introduzione di forme di finanziamento per il comparto del turismo organizzato in relazione alle attuali criticità (4-06971) (risp. GARAVAGLIA, *ministro del turismo*)
D'ALFONSO ed altri: sul regolare svolgimento del servizio dei vigili del fuoco nel territorio vastese (4-06521) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
DE POLI: sullo svolgimento delle sedute di organi collegiali di enti locali in modalità mista o da remoto (4-06912) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
FARAONE: sulle criticità rilevate ai *test* di ingresso universitari dai candidati affetti da cecità e ipovisione (4-06077) (risp. MESSA, *ministro dell'università e della ricerca*)
NUGNES ed altri: su due concorsi banditi dalla commissione RIPAM per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni della Campania (4-05428) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*)
PERGREFFI ed altri: sull'assegnazione ai Comuni di fondi per gli investimenti in opere pubbliche per l'efficienza energetica e la sostenibilità (4-07031) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
PORTA: sulla gestione del COMITES dell'Uruguay (4-06900) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
RAUTI: sull'abbandono della base militare di Al Minhad negli Emirati arabi uniti da parte del contingente italiano (4-05777) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
STABILE, ROJC: sulla piena attuazione della campagna estiva antincendi boschivi in Friuli-Venezia Giulia (4-05852) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
Interrogazioni
CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che risulta agli interroganti che nel 2020, a Nola (Napoli), durante i lavori di costruzione del complesso edilizio di villette in via Antica Muraglia da parte della Morelli Costruzioni S.r.l., siano venute alla luce strutture archeologiche e reperti di particolare rilevanza;
considerato che:
l'alto rischio archeologico dell'area, compresa tra l'anfiteatro "laterizio" e la cinta muraria "sillana" nel settore nord di Nola antica, era noto da tempo sia all'ufficio assetto del territorio del Comune, sia alla stessa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli attraverso i numerosi dati di archivio, bibliografici e le conoscenze "storiche";
inoltre, a partire dagli anni '50 del Novecento, e ancora negli anni '60 e '70, i numerosi ritrovamenti fortuiti, ma soprattutto le indagini sistematiche documentate dalle poderose campagne fotografiche di Robert Donceel e di Leonardo Avella, queste ultime confluite in "Fototeca nolana", avevano confermato la presenza nella zona di tombe principesche e di strutture monumentali ben conservate, corredate da importanti manufatti dipinti e scolpiti e da reperti ceramici;
valutato che, a seguito dello sbancamento del terreno nell'area destinata al complesso edilizio, in diversi settori sono emerse molteplici strutture antiche: tombe, muri pertinenti ad edifici funerari romani (con le relative decorazioni) e, negli strati più antichi, una vasta necropoli con strutture di VIII-VII secolo a. C.,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda ricostruire la vicenda chiarendo le circostanze della scoperta e

illustrando le direttive fornite alla ditta in fase progettuale ed esecutiva dalla Soprintendenza competente, con particolare riguardo alle motivazioni delle eventuali autorizzazioni ad eseguire demolizioni e alle delocalizzazioni di strutture antiche;
se non ritenga di promuovere un'ispezione per accertare se il progetto della Morelli Costruzioni sia compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli elementi archeologicamente rilevanti emersi o ancora in corso di scavo, evitando di replicare errori già commessi, a Nola, in cantieri di edilizia privata come quelli delle vie Seminario, Mario De Sena e Mameli, dove furono demoliti importanti complessi etruschi, sannitici e romani;
se la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli abbia predisposto iniziative di divulgazione e valorizzazione delle indagini archeologiche condotte in via Antica Muraglia e se abbia sollecitato il Comune di Nola ad elaborare un servizio di carta del rischio archeologico finalizzato alla ricezione, redazione, normalizzazione e sistematizzazione dei dati cartografici relativi ai rinvenimenti che sono avvenuti e avvengono tuttora sull'intero territorio comunale.
(3-03398)
ABATE Rosa Silvana - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. - Premesso che:
alla luce dei fatti di cronaca accaduti negli ultimi mesi, l'attenzione sulla questione dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale nella città di Corigliano-Rossano resta alta;
dall'inizio del 2022 sono già 31 gli episodi incendiari che si sono registrati nella sola zona ausonico-bizantina e di cui una gran parte è rimasta, al momento, impunita. A questi si aggiungono omicidi, tentati omicidi e altri episodi di criminalità organizzata e attentati vari che stanno mettendo in seria discussione il vivere civile e generano nei cittadini una sensazione di sgomento, facendoli sentire non sicuri anche nello svolgere le più normali operazioni di vita quotidiana;
considerato che:
il 5 aprile 2022 tre bottiglie incendiarie del tipo *molotov* sono state ritrovate davanti alle saracinesche d'altrettante farmacie site nell'area urbana rossanese di Corigliano-Rossano: segni inequivocabili di intimidazioni nei confronti dei farmacisti, presi di mira, con ogni probabilità, dal *racket* delle estorsioni;
era il 3 maggio quando è accaduto un nuovo e gravissimo fatto di sangue a Schiavonea. P.A., 57 anni, originario del luogo e già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola semiautomatica calibro 7,65 dopo avere parcheggiato, nei pressi del centralissimo Quadrato Compagna sul lungomare, la sua BMW 320 da cui era appena sceso. Lo scorso mese di settembre era finito in carcere il figlio 39enne V., arrestato assieme ad altre 13 persone nell'ambito dell'inchiesta antidroga denominata "Portofino", ritenuto dai magistrati della Procura di Castrovillari il "capo" d'una vasta rete di spacciatori di droga attiva a Schiavonea e non solo;
il culmine del paradosso e della gravità della situazione attuale vissuta in città si è raggiunto il 17 maggio quando un maxi incendio di natura dolosa ha interessato addirittura i padri salesiani. Il centro socio-religioso che sorge lungo la centralissima via Provinciale allo Scalo coriglianese di Corigliano-Rossano è il più grande che i padri salesiani animano nell'intera regione Calabria. La casa salesiana ospita tantissimi adolescenti e giovani in difficoltà. Tra loro un nutrito gruppo di minorenni di diverse nazionalità. L'intervento dei pompieri del distaccamento cittadino è stato tempestivo, e s'è rivelato efficace a scongiurare la propagazione dell'incendio al resto della grande struttura socio-religiosa. Per fortuna non s'è registrato nessun ferito, ma i danni sono davvero ingenti;
il 21 maggio, invece, è stato incendiato un tir nella zona industriale di Corigliano. Il rogo avrebbe potuto provocare danni enormi ai titolari della ditta d'autotrasporti locale "Santo trasporti" che ne sono rimasti vittime;
tre giorni dopo un maxi incendio in contrada Fabrizio ha interessato l'intero piazzale della nota azienda di soccorso stradale "Socas", con annessa autocarrozzeria, autofficina e depositeria giudiziaria accreditata;
lo stesso giorno si è registrato un tentato omicidio a colpi d'arma da fuoco lungo il vecchio tracciato della strada statale 106 che dallo scalo coriglianese conduce verso la popolosa frazione di Cantinella.

La vittima, raggiunta da 6-7 colpi di pistola ma rimasta per sua fortuna ferita soltanto ad una mano, è un 32enne coriglianese, A.L.G., residente in contrada Apollinara e noto alle forze dell'ordine. Pochi giorni dopo si è consegnato ai militari il cugino, F.A. di 23 anni, anch'egli di Apollinara ed anch'egli volto noto negli ambienti investigativi locali;
il 1° giugno in un agguato a colpi d'arma da fuoco è rimasto ferito, proprio nei pressi di casa sua, sul lungomare di contrada Pirro-Malena, C.M., 39enne coriglianese già noto alle forze dell'ordine per reati di droga. Secondo quanto emerso, M. sarebbe legato a P.A., come si è detto ucciso un mese prima, oltre che indagati nella stessa maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia. Ora indaga la polizia. Otto mesi fa i carabinieri scoprirono un misterioso "laboratorio" con 60 chili di marijuanaa due passi da casa sua e da dove stavano per eliminarlo. Episodi di chiara matrice 'ndraghetista volti al controllo del territorio così come altri avvenuti nei mesi precedenti e che riguardano congiunti del neo collaboratore di giustizia ed ex *boss* del rossanese N.A.;
contemporaneamente, lo stesso giorno, un uomo di origini bulgare è stato preso a sprangate in piazza, lungo via Nazionale allo scalo coriglianese sul piazzale della chiesa di Santa Maria delle Grazie davanti a un locale pubblico, finendo in ospedale dopo la violenta rissa nata per futili motivi con cittadini rumeni;
valutato che:
il riassunto è soltanto parziale ed espone quanto accaduto, sommariamente, negli ultimi due mesi;
sono, invece, 31 gli episodi incendiari noti e che si snodano in un arco temporale brevissimo, poco più di 5 mesi, cui si aggiungono sparatorie, omicidi e risse oltre agli ordinari arresti effettuati dalle forze dell'ordine in merito a reati inerenti al possesso ai fini di spaccio e alla vendita stessa di sostanze stupefacenti di tutti i tipi;
oltre agli avvenimenti di chiara matrice 'ndranghetista o associativa, molti degli episodi incendiari sarebbero legati a questioni connesse al caporalato dove, sul fronte delle indagini, si batte la pista di natura estorsiva e s'ipotizza che dietro l'episodio possa esserci, anche qui, la criminalità organizzata locale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se e quali iniziative intendano intraprendere, anche congiuntamente, per rafforzare il controllo del territorio e arrivare al ripristino della legalità e della sicurezza in un territorio vasto quale è quello della terza città della Calabria e di un'area vasta qual è quella sibaritide, dove sono anche in corso cantieri per la costruzione di infrastrutture pubbliche, come la strada statale 106 e la costruzione dell'ospedale unico, del valore di diversi milioni di euro e da sempre oggetto delle mire degli interessi della 'ndrangheta.
(3-03399)
LUNESU Michelina - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-LD), nota anche come malattia polmonare NTM, è una rara e grave infezione batterica a trasmissione ambientale, la cui insorgenza è riconducibile alla presenza di specie micobatteriche diverse rispetto a quelle che causano la tubercolosi;
i risultati di un recente studio americano, pubblicato sull'"American journal of respiratory and critical care medicine", riporta che la prevalenza di questo tipo di malattia, nel recente periodo, è aumentata dell'8 per cento circa, ogni anno, solo negli Stati Uniti. Conseguentemente, anche il tasso di mortalità legato alla patologia ha subito un incremento del 40 per cento;
i pazienti affetti da NTM-LD sperimentano una sintomatologia piuttosto vaga che comprende febbre, calo di peso, tosse, astenia, disturbi gastrointestinali, sudorazione notturna e presenza di sangue nell'espettorato, la cui gestione può richiedere frequenti e prolungati ricoveri ospedalieri;
la terapia rappresenta un nodo critico: buona parte dei micobatteri non tubercolari è resistente a un gran numero di antibiotici. Tutto ciò allunga e complica il percorso terapeutico, aumentandone i costi e incidendo notevolmente sulla qualità di vita del paziente. Considerate le peculiarità dei micobatteri NTM, i regimi terapeutici spesso prevedono da 2 a 4 farmaci somministrati per periodi fino a 18-24

mesi, ed anche dopo il raggiungimento della conversione dell'esame colturale, ossia l'avvenuta eradicazione dell'infezione, i cicli di antibiotici possono continuare per un periodo di circa 12 mesi;
la malattia segue un decorso cronico progressivo e può avere un pesante impatto sulla qualità della vita dei pazienti, esercitare un non trascurabile effetto da un punto di vista economico per il sistema sanitario ed essere gravata da un tasso di mortalità elevato. A fronte di queste problematiche, i trattamenti attualmente utilizzati sono lungi dall'offrire soluzioni soddisfacenti;
la problematica del trattamento della NTM-PD è legata alla mancata standardizzazione dei trattamenti per le micobatteriosi non tubercolari, alla lunga durata e alla tossicità del trattamento e agli alti tassi di fallimento terapeutico, invero esistono ancora molte lacune e bisogni relativi al trattamento della malattia polmonare NTM. Molte delle priorità della ricerca riguardano la necessità di nuovi farmaci, regimi terapeutici, regimi più brevi e regimi meglio tollerati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sottoporre all'attenzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel SSN l'inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari nei LEA, al fine di garantire l'esenzione dal *ticket* per tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia, riconoscendo, inoltre, l'invalidità per questa tipologia di pazienti che non possono svolgere alcuna attività lavorativa.
(3-03400)
GRANATO Bianca Laura - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la procedura di approvazione di qualsiasi farmaco o vaccino prevede, necessariamente, lunghi anni di sperimentazione, e, solo dopo aver accertato la sussistenza degli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza, viene concessa l'autorizzazione per essere commercializzato. Per il vaccino contro la varicella sono stati impiegati 28 anni, per il papillomavirus 15 anni. I 4 sieri anti COVID-19 attualmente commercializzati in Italia e in Europa da Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson, non essendo stati sottoposti ai canonici lunghi anni di sperimentazione (bensì per pochi mesi), non hanno mai ricevuto da parte di EMA o AIFA l'autorizzazione formale incondizionata alla commercializzazione. In questi casi, in assenza della dovuta sperimentazione, sussistendo determinate condizioni, EMA concede solo una raccomandazione all'immissione in commercio in "regime di autorizzazione condizionata", la quale è subordinata al rispetto di imprescindibili requisiti da parte dei "produttori" (le case farmaceutiche), quali ad esempio l'obbligo di depositare periodicamente "rapporti e relazioni intermedie di sicurezza" per dimostrare la sussistenza, già nel breve periodo, e a tutela della salute pubblica, degli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza;
l'AIFA, con determina del 23 dicembre 2020, ha disciplinato l'autorizzazione alla messa in commercio in Italia del siero anti COVID Pfizer Comirnaty (poi estesa ad Astrazaneca, Moderna, Johnson & Johnson). L'allegato della determina subordina il mantenimento dell'autorizzazione condizionata all'adempimento di precisi obblighi da parte dei produttori, ovvero fornire il primo PSUR (rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza) entro 6 mesi successivi all'autorizzazione, nonché i rapporti intermedi di sicurezza a gennaio, marzo, aprile, luglio 2021, e una relazione finale a dicembre 2023;
in regime di "autorizzazione condizionata", infatti, tali rapporti e relazioni costituiscono gli unici documenti a disposizione per verificare la sussistenza degli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza, e quindi per assolvere al proprio obbligo istituzionale di verifica e controllo a tutela della salute pubblica. Nel caso in cui gli PSUR e le relazioni intermedie di sicurezza non dovessero esistere, o riportassero dati che non confermino gli imprescindibili requisiti di efficacia e sicurezza, l'AIFA avrebbe l'obbligo di revocare immediatamente l'autorizzazione condizionata, in quanto, in siffatta ipotesi, non sarebbe garantita la tutela della salute pubblica;
considerato che:
con istanza di accesso agli atti del 29 novembre 2021 l'associazione "Istanza diritti umani Piemonte Liguria e Val d'Aosta - APS", con espresso richiamo al contenuto della determina del 23 dicembre 2020, ha richiesto ad AIFA di esibire il primo PSUR presentato entro i 6 mesi successivi dall'autorizzazione all'immissione in commercio dai 4 titolari dell'autorizzazione dei vaccini anti

COVID e le relazioni intermedie di gennaio, marzo, aprile, luglio 2021 fornite dai 4 titolari dell'autorizzazione dei vaccini anti COVID-19;
AIFA, in data 28 dicembre 2021, ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti affermando esplicitamente di non possedere la documentazione richiesta, in quanto i dati avrebbero "natura riservata" essendo di "proprietà esclusiva delle aziende produttrici" e giustificando la grave mancanza con la circostanza che l'autorizzazione condizionata sarebbe stata concessa dall'EMA. La stessa AIFA invitava dunque l'istante a rivolgersi ad EMA per reperire le relazioni, mentre per consultare gli PSUR indicava un *link* di collegamento del sito della stessa EMA;
la circostanza, tuttavia, appare alquanto grave in quanto l'AIFA, in veste di organo di controllo istituzionale per l'Italia, non possiederebbe i dati e le relazioni richieste con una propria determina pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, e per mezzo della quale incombe l'obbligo imprescindibile sui produttori di provvedere al deposito entro precise tempistiche. Peraltro si rileva l'incongruenza di aver affermato che i dati sarebbero privati, ma di rivolgersi all'EMA per ottenerli. Sul punto si precisa che l'EMA ha rilasciato l'autorizzazione condizionata, mentre l'obbligo di deposito delle relazioni, sancito da una determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, attiene ad una fase successiva (peraltro indispensabile ai fini del mantenimento della stessa autorizzazione condizionata). In merito agli PSUR, invece, il *link* di collegamento fornito da AIFA riporta ad una pagina EMA non più esistente;
l'istante, quindi, in data 29 dicembre 2021 ha proceduto ad una nuova istanza nei confronti di AIFA, cui non è mai stata data risposta;
valutato che, a giudizio dell'interrogante, il comportamento di AIFA rivela le seguenti e gravi circostanze: 1) dopo 14 mesi dall'inizio della campagna vaccinale AIFA non dispone di nessun dato a supporto dei due requisiti imprescindibili di efficacia e sicurezza per la somministrazione in Italia dei 4 sieri anti COVID-19; 2) AIFA ha tollerato che le case farmaceutiche abbiano violato l'obbligo previsto dalla determina del 23 dicembre 2020 di fornire le relazioni intermedie di sicurezza a tutela della salute pubblica; 3) per giustificare la violazione AIFA ha affermato (anche implicitamente) circostanze non vere, ovvero che la determina non prevede nessun obbligo di fornire le relazioni intermedie, e che tali dati non avrebbero valenza "pubblica" o comunque rilevanza per la "salute pubblica", bensì "natura riservata" essendo di proprietà esclusiva delle aziende produttrici; 4) anche ammettendo, per assurda ipotesi, che le case farmaceutiche avessero l'obbligo di depositare all'EMA e non all'AIFA le relazioni intermedie, nonostante l'inequivocabile tenore letterale della determina del 23 dicembre 2020, sussiste da parte della stessa AIFA grave inadempimento ai propri doveri istituzionali di verifica e controllo, in quanto non si è mai premurata di richiedere alla stessa EMA la consegna dei documenti, né si è mai interessata di verificarne esistenza e veridicità; 5) nonostante non abbia dati a supporto dei requisiti di efficacia e sicurezza, AIFA ha sempre affermato che i 4 sieri anti COVID-19 siano efficaci e sicuri; 6) AIFA, nonostante non sia in possesso di nessun dato che comprovi i requisiti imprescindibili di efficacia e sicurezza, ed essendo i 4 sieri non sicuri per la salute pubblica, ha permesso la commercializzazione e non ha mai sospeso o revocato l'autorizzazione condizionata sul territorio italiano;
visto che:
l'istante associazione, in virtù del diniego espresso da AIFA, in data 29 dicembre 2021 ha inoltrato istanza di accesso agli atti anche al Ministero della salute, richiedendo la consegna degli PSUR e delle relazioni intermedie di sicurezza a suo tempo già richieste ad AIFA in data 29 novembre 2021. Il Ministero, in persona del direttore generale dottor Giovanni Rezza, ha riscontrato l'istanza in data 2 febbraio 2022 affermando di non essere in possesso della documentazione, e quindi di rivolgersi ad EMA (cosa, peraltro, avvenuta, senza alcun successo);
proprio perché i sieri anti COVID-19 non hanno mai attraversato i lunghi anni di sperimentazione, lo scopo fondamentale di acquisire le relazioni e i rapporti (di cui non sembrano in possesso né AIFA né il Ministero né EMA) è quello di verificare eventuali criticità o profili di pericolosità, con la finalità, a tutela della salute pubblica, di assicurare con assoluta certezza la sussistenza dei requisiti di efficacia e sicurezza,
si chiede di sapere

quale autorità pubblica nazionale sia in possesso delle relazioni intermedie e dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza dei cosiddetti vaccini anti COVID-19;
perché le relazioni intermedie e i rapporti periodici di aggiornamento non siano resi pubblici o comunque forniti ai sottoscrittori del consenso informato necessario per la somministrazione del farmaco.
(3-03401)
DE BERTOLDI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* -
Premesso che:
nel corso di un seminario promosso dall'associazione degli enti previdenziali privati sull'autonomia delle casse di previdenza al servizio delle professioni per il Paese, l'ex giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese ha evidenziato come, nel corso degli anni, il perimetro dell'autonomia delle casse si sia fortemente assottigliato, a causa di una serie di norme che hanno sovrapposto impropriamente il diritto privato, cui dovrebbero invece essere sottoposte le stesse casse, al diritto amministrativo;
al riguardo, l'ex Ministro per la funzione pubblica del Governo Ciampi ha evidenziato che il processo di "ripubblicizzazione" delle casse che si è svolto in molte tappe, tre delle quali l'attrazione nella sfera pubblica (avvenuta tra il 2009 e il 2016, si pensi alla cosiddetta *spending review*), la definizione come organismi di diritto pubblico e l'intervento delle autorità di controllo sulle decisioni d'investimento stabilito nel 2011 (ancora in attesa di un decreto attuativo da lui definito pericoloso, in quanto porrà dei paletti che rischiano di limitare l'efficienza gestionale), ha fortemente ridotto la loro autonomia;
a giudizio di Cassese, le avvenute forzature causate dal conteggio dei patrimoni delle casse nei saldi di finanza pubblica (assoggettate peraltro al codice degli appalti) ,che quest'anno anno hanno superato i 100 miliardi di euro, rappresenta un trucco contabile all'interno della disciplina del bilancio nei saldi di finanza pubblica, ma in realtà si tratta di risorse private, con un patrimonio veicolato nella sua destinazione; così come, a parere del giurista, l'applicazione alle casse di previdenza al codice degli appalti (in quanto assoggettati come enti di diritto pubblico), avallata dall'ANAC, non trova riscontro nelle disposizioni normative vigenti;
secondo la normativa europea, sostiene ancora il giurista (come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016), nonostante sia stabilito che, per essere considerati enti di diritto pubblico, occorre essere finanziati in modo maggioritario dallo Stato (enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico), tali disposizioni evidentemente non trovano applicazione nei riguardi delle stesse casse di previdenza professionali;
al fine di recuperare l'autonomia perduta, ed uscire da una serie di equivoci anche legislativi, è necessario secondo Cassese introdurre una norma interpretativa generale, in grado di ripristinare le condizioni inziali, affinché si stabilisca che risulti implicito che il regime di autonomia delle casse sia considerato quale enti di diritto privato (e pertanto non quali organismi di diritto pubblico) non assimilabili alla pubblica amministrazione e pertanto privo di vincoli sugli investimenti, rivisitando al contempo anche il sistema di controlli, che attualmente risultano molteplici e non coordinati in maniera efficiente;
a giudizio dell'interrogante, tali osservazioni sono indubbiamente condivisibili e opportune e richiedono al contempo iniziative volte a tutelare l'autonomia del sistema previdenziale, come fu definito proprio nei decenni trascorsi proprio dall'allora ministro Cassese;
a tal fine, evidenzia ancora l'interrogante, appaiono conseguentemente inaccettabili le continue intromissioni pubbliche nella gestione di tali organismi, l'abuso del diritto amministrativo sovrapposto a quello privato ed i ripetuti sistemi multipli di controllo e di vigilanza che hanno ridotto sempre più l'autonomia degli enti di previdenza, con il rischio pure di deresponsabilizzare e demotivare gli amministratori espressi dalle categorie, oltre all'applicazione errata della cosiddetta *spending review*, successivamente riconosciuta indebita dalla magistratura ordinaria, senza che peraltro la pubblica amministrazione provvedesse nell'immediato riconoscimento dei rimborsi, come indicato nella risposta del Governo dei mesi scorsi ad un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante,
si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;
se condividano le osservazioni richiamate in relazione alla necessità di riaffermare l'autonomia delle casse di previdenza professionali, che secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 38 della Costituzione, nonché dall'articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rappresentano enti privatizzati dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali;
se non ritengano inoltre che la previsione dell'imminente pubblicazione del regolamento sugli investimenti del decreto attuativo previsto dal decreto-legge 6 settembre 2011, n. 98, che intende sottoporre gli investimenti delle casse alle regole pubbliche, condizionandone l'efficienza gestionale, sia una decisione negativa e penalizzante che rischia di determinare gravissimi effetti sull'autonomia gestionale degli stessi enti di previdenza, oltre che sull'attività dei liberi professionisti;
in caso affermativo, quali iniziative di competenza, urgenti e necessarie, intendano intraprendere, al fine di riconsiderare l'attuale disciplina che regola l'attività delle casse di previdenza dei professionisti, stabilendo una corretta determinazione della loro autonomia, come peraltro previsto dalla normativa richiamata, oltre che dal dettato costituzionale.
(3-03402)
FENU, DELL'OLIO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica*. - Premesso che:
l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio"), che consiste in una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, è stata oggetto di verifica dal punto di vista delle sue potenzialità criminogene, di fatto escluse dalla stessa Agenzia delle entrate;
allo stesso modo, la misura è stata accusata di essere generatrice del rialzo dei costi dei materiali da costruzioni, narrazione esclusa dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, la quale ha evidenziato come, da dati ISTAT e EUROSTAT, i costi dell'edilizia siano stati oggetto di fenomeni inflattivi ad un ritmo più moderato rispetto al resto dell'eurozona, dimostrando di fatto l'insussistenza della teoria che descriveva il *superbonus* come una misura inflazionistica;
considerato che, da ultimo, la misura viene criticata in ragione del suo costo, pari a 33 miliardi di euro fino al 2036, che sarà oggetto di rifinanziamento nel prossimo disegno di legge di bilancio, il quale però rappresenta puramente un costo contabile, che non andrebbe considerato, come tutte le misure che prevedono investimenti, prescindendo dagli effetti economici che la misura stessa ha contribuito a generare,
si chiede di sapere:
se si abbia l'intenzione di valutare i maggiori introiti derivanti da imposte dirette e indirette relativamente al *superbonus*;
a quanto ammontino e quali siano le prospettive future per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio oggetto degli interventi finanziati tramite la misura, espresso in differenziale di valore economico nel tempo, oltre al risparmio energetico prodotto;
quali iniziative si intenda assumere per una valutazione circa la maggiorazione della spesa indotta alla ristrutturazione edilizia, tenuto conto inoltre degli effetti innescati dalla circolazione dei crediti fiscali.
(3-03403)
DELL'OLIO, FENU, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, VACCARO, LANZI, CASTALDI, D'ANGELO Grazia, GUIDOLIN Barbara, DE LUCIA Danila, ROMAGNOLI, PAVANELLI Emma, AIROLA, BOTTICI Laura, CRIMI, GALLICCHIO Agnese, MANTOVANI Maria Laura, DI PIAZZA, MATRISCIANO Susy, PIRRO Elisa, CATALFO Nunzia, GAUDIANO Felicia, GARRUTI, LOREFICE, L'ABBATE Patty, PESCO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ambito delle misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce all'articolo 119 l'incremento al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute in interventi in ambito di efficienza energetica delle abitazioni, di riduzione del rischio sismico, di

installazione di impianti fotovoltaici oltre che delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto *superbonus*);
nello stesso decreto-legge viene istituito il meccanismo per cui, in luogo della detrazione fiscale, il soggetto avente diritto può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto o la cessione del credito;
la misura è stata ulteriormente modificata negli ultimi due anni;
il meccanismo della cessione del credito si è rivelato uno strumento fondamentale, soprattutto nel periodo pandemico, per dare respiro alle aziende e consentire il rilancio del settore edile senza consumare suolo;
considerato che:
secondo i dati presentati dall'ENEA nel suo rapporto sul "*superbonus* 110%", al 31 maggio 2022, erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati, che porteranno a detrazioni per circa 33,7 miliardi di euro a fine lavori, di cui circa 23,6 miliardi già maturati al 31 maggio;
nel corso di un'audizione in 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) al Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2022, l'Ufficio parlamentare di Bilancio aveva stimato l'onere complessivo della misura in esame per un ammontare di circa 33,3 miliardi di euro;
considerato inoltre che:
dalla lettura combinata dei dati riportati, vari organi di stampa hanno recentemente riportato la notizia che le richieste di accesso alle detrazioni previste dal *superbonus* avrebbero superato la cifra finora stanziata dai Governi Conte e Draghi per il finanziamento della misura;
la diffusione di una notizia di questo tipo ha gettato nell'incertezza le imprese edili, già provate dalla difficoltà nel cedere i crediti di imposta in loro possesso e, di conseguenza, di reperire la necessaria liquidità, con conseguenti potenziali rallentamenti e anche blocchi dei lavori;
la Presidente della Commissione europea, Von der Leyen, ha recentemente inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri Draghi, nella quale si congratula per gli incentivi italiani all'efficientamento energetico del patrimonio abitativo (tra i quali c'è il *superbonus*);
nel "Country report" della Commissione europea sull'Italia, appena emesso, la Commissione si complimenta con l'Italia per le misure di incentivi edili e cita espressamente il *superbonus*, chiedendone addirittura una stabilizzazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al più presto al fine di tranquillizzare il mercato sulla disponibilità finanziaria a copertura della misura;
se, alla luce delle evidenti ripercussioni positive della misura sul mercato, non intenda provvedere ad un monitoraggio dell'impatto del *superbonus* sul mercato edile e non solo, anche al fine di rendere evidente i benefici economici e non della misura.
(3-03404)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MORRA - *Ai Ministri della giustizia, della salute e della difesa*. - Premesso che:
da quanto si apprende da notizie stampa apparse su "la Repubblica" del 29 luglio 2021 ("Roma: il giallo del maresciallo morto dopo la sfida a calcetto con i carabinieri. La famiglia: 'chi sa parli'"), "Il Messaggero" dello stesso giorno e dalla trasmissione RAI "Chi l'ha visto" del 15 dicembre 2021 risultano poco chiare le circostanze della morte del carabiniere Eugenio Fasano, di 43 anni, deceduto il 24 gennaio 2019;
sul giornale *on line* "RomaH24" del 13 giugno 2022 ("Eugenio Fasano ucciso a calci e pugni, parla il dottor Labella autore della perizia richiesta dalla famiglia del carabiniere") è riportata la notizia della presenza di una consulenza medico-legale che ipotizza possibili responsabilità di terzi nella causazione della morte, nonché della fissazione per il prossimo 22 giugno dell'udienza ove si discuterà la richiesta di archiviazione del procedimento instaurato presso la Procura della Repubblica di Roma,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se siano stati disposti e con quali esiti gli opportuni controlli presso gli uffici e le strutture sanitarie

coinvolte nell'evento.
(4-07149)
PILLON - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il Movimento per la vita italiano rispetto alla relazione annuale sulla legge 22 maggio 1978, n. 194, ha espresso le considerazioni che seguono;
la relazione ha confermato l'andamento in diminuzione degli aborti, attribuendone in gran parte il merito all'aumento delle vendite dei "contraccettivi di emergenza";
invero le pillole *post* coitali, come molte volte è stato detto, laddove il concepimento è avvenuto, impediscono all'uomo-embrione di annidarsi, causandone perciò la morte;
per parlare di diminuzione del numero degli aborti occorre dare merito alla cultura della vita che riconosce in ogni concepito un essere umano;
se la cultura presente nella legge n. 194 fosse stata davvero attenta alla vita nascente, le relazioni del Ministro della salute avrebbero dovuto occuparsi anche di fornire dati concreti sulla parte che apre ad una preferenza per la nascita: tematica invece sempre sottaciuta;
nonostante nella relazione si legga: "La positiva azione di supporto alla donna 'a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza' emerge dal numero di colloqui IVG che è superiore al numero di certificati rilasciati", non vengono tuttavia affrontate le cause che avrebbero indotto la donna ad abortire, né sono menzionate le iniziative prese per rimuoverle;
invero la modulistica per la relazione ministeriale è impostata solo in funzione degli aborti effettuati;
si rende necessaria quindi a parere dell'interrogante una nuova formulazione della modulistica che preveda una raccolta dati sulle cause dell'aborto e sui percorsi per superarle, sulle iniziative per evitare che l'aborto sia considerato mezzo di controllo delle nascite, sulle alternative proposte, sulle collaborazioni con il volontariato, sugli speciali interventi effettuati dai consultori, sui bambini nati nonostante l'originaria inclinazione verso l'"interruzione di gravidanza", sulle patologie dei nascituri che hanno portato all'aborto dopo i primi 90 giorni, sui casi di sopravvivenza dei bambini in caso di aborti tardivi, sulla collaborazione con i neonatologi, sulla diagnosi di malattia psichica della madre;
si ritiene che lo Stato debba offrire la massima solidarietà economica, abitativa e occupazionale alle donne che si sentono costrette ad abortire, che i consultori siano limpidamente a servizio della vita nascente e che la società si mobiliti affinché la maternità sia riconosciuta come valore e ricchezza per tutti;
in questo senso la vasta esperienza dei centri di aiuto alla vita ha dimostrato che il massimo fattore di prevenzione dell'aborto è il riconoscimento del figlio come un essere umano,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno includere nella relazione annuale sull'andamento della legge n. 194 anche gli aborti ottenuti farmacologicamente per mezzo dell'uso delle pillole *post* coitali e, conseguentemente, se intenda rivedere la modulistica, offendo, inoltre, massima solidarietà economica, abitativa e occupazionale alle donne che si sentono costrette ad abortire, garantendo che i consultori siano a servizio della vita nascente come previsto dalla legge, sostenendo i centri di aiuto alla vita.
(4-07150)
DE BONIS - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da oltre un anno viene denunciata dalle organizzazioni sindacali che rappresentano i vigili del fuoco la grave carenza di personale operativo in Basilicata, in particolare nei comandi di Matera e Potenza. La situazione è divenuta ormai insostenibile ed è messo in seria difficoltà il soccorso tecnico urgente in quanto, soprattutto nelle sedi distaccate, spesso si è costretti a chiudere;
l'adeguamento di personale non si è mai concluso, essendo tutti i distaccamenti in categoria SD3, e si registra un ulteriore disagio presso il distaccamento di Palazzo San Gervasio (Potenza), continuamente in *deficit* di personale, rimanendo così sotto la soglia minima di unità per renderlo operativo;
inoltre, il mancato aumento di organico del comando di Matera si ripercuote sul "servizio" reso, e, purtroppo, con l'arrivo dell'estate, il problema sarà ancor più grave;
tutto questo desta serie preoccupazioni, che si sommano all'annuncio di prossimi pensionamenti che riguarderanno moltissime unità operative e amministrative, con conseguente aggravio della mole di

lavoro a carico delle poche unità, operative e amministrative, in servizio che dovranno, tra l'altro, provvedere alla formazione del nuovo personale e tenere corsi di specialità e specializzazione di carattere regionale e nazionale;
si tratta di una situazione che, ad avviso dell'interrogante, non può essere risolta mediante mobilità "straordinaria" per i comandi della Basilicata, strumento necessario ma non sufficiente a compensare carenze d'organico ormai strutturali,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire l'effettivo potenziamento dell'organico del comparto dei Vigili del fuoco della regione Basilicata, anche mediante lo stanziamento di nuove e maggiori risorse a tale scopo specificatamente destinate.
(4-07151)
DE BONIS - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
la Ferrosud S.p.A., sita in Matera, zona Jesce, al confine dei comuni di Santeramo in colle e Altamura, appartenenti alla provincia di Bari, ma a cavallo di due regioni, la Puglia e la Basilicata, è un'impresa italiana di costruzioni meccaniche del settore ferrotranviario e di ristrutturazioni rotabili. Nasce nel 1963 come risultato di un intervento per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e, in particolare, per lo sviluppo dell'occupazione nelle due regioni;
l'azienda ha offerto in passato lavoro a tantissimi cittadini lucani e negli ultimi anni, anche durante il periodo di concordato preventivo, ha partecipato a gare pubbliche aggiudicandosele, dimostrando ancora una notevole potenzialità di espansione;
l'esperienza acquisita in oltre 40 anni ed il *know how* posseduto, unitamente alle dotazioni ed impianti, hanno messo la Ferrosud in condizione di costruire qualsiasi tipo di carrozza in acciaio al carbonio, acciaio *inox* e lega leggera. Si tratta, inoltre, dell'unico stabilimento dotato di binari che consentono l'accesso dei vagoni dalla rete ferroviaria direttamente all'interno dell'opificio;
come già riportato nell'atto di sindacato ispettivo di iniziativa dell'interrogante (4-02235, pubblicato l'8 ottobre 2019), la Ferrosud, dopo un periodo di concordato preventivo, è stata sottoposta ad una procedura concorsuale. Successivamente, l'azienda è stata dichiarata formalmente insolvente e, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 febbraio 2021, si è aperta la procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato un commissario;
a causa della carenza di liquidità, scaturita soprattutto da una forte crisi per mancanza di commesse, si è verificato uno *status* preoccupante, non solo per il lavoro e l'occupazione, ma anche per le sorti dello storico stabilimento materano;
considerato che:
la UILM Basilicata, in una nota nella quale fa il punto della situazione circa l'acquisizione attraverso procedura fallimentare dello stabilimento Ferrosud, ha riferito che l'organo di vigilanza del Ministero ha chiesto ulteriore tempo per analizzare quanto emerso dall'aggiudicazione della gara per la sua acquisizione;
da notizie assunte direttamente dall'attuale direttore dello stabilimento, si sarebbe aggiudicata la gara la società ANGEL di Bari e il Ministero avrebbe comunicato all'azienda solo il 30 maggio 2022 il suo provvedimento del 27 maggio 2022;
l'interrogante considera positivamente per il futuro dell'azienda questa ulteriore analisi da parte del Ministero e si augura che non sia dettata dalla sussistenza di anomalie emerse durante le analisi di pre aggiudicazione da parte di chi ha curato le fasi della gara;
tenuto conto che questo delicato passaggio potrebbe pregiudicare il futuro dell'importante e storico sito produttivo e, di conseguenza, il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia comunicare quali sono gli eventuali elementi ostativi che hanno portato allo slittamento dei termini, al fine di comprendere le reali intenzioni dell'aggiudicatario ed evitare così una nuova, futura crisi dello stabilimento Ferrosud;
se vi siano state altre manifestazioni di interesse che non si sono concretizzate e quali siano le motivazioni.

(4-07152)

DE BONIS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ha lanciato un fondato allarme in merito alle varie modifiche che ha subito la normativa per il *superbonus*, che porterebbe al rischio di fallimento 33.000 imprese artigiane della filiera delle costruzioni, oltre alla perdita di 150.000 posti di lavoro, con il blocco della cessione dei crediti legati ai *bonus* edilizi. Pesanti conseguenze ci sarebbero anche per le imprese lucane del comparto;

la previsione è data dai risultati di un'indagine presso circa 2.000 imprese che rappresentano un campione altamente emblematico dei comparti dell'edilizia, delle costruzioni e dei serramenti;

i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro. La consistenza dei crediti bloccati (circa il 15 per cento del totale) sta mettendo in crisi migliaia di imprese, tra cui 300 lucane, che rischiano di non arrivare a fine anno se la situazione dovesse perdurare;

oltre 60.000 le imprese artigiane si trovano con cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità e con impatti gravissimi. Il 48,6 per cento del campione parla di rischio di fallimento mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri attivati;

per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6 per cento rinvia tasse e imposte e una su 5 non riesce a pagare i collaboratori. Dall'analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese con giro d'affari di 150.000 euro detengono 57.000 euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2 per cento). Alla crescita del fatturato l'incidenza tende a scendere pur restando rilevante: un'impresa con 750.000 euro di ricavi sconta 200.000 euro di crediti bloccati;

sempre secondo la CNA, il 47,2 per cento delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti mentre il 34,4 per cento lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi;

per la cessione dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7 per cento), a seguire Poste (22,6 per cento), poi società di intermediazione finanziaria (5,1 per cento);

davanti a norme incerte e continui *stop and go* gli intermediari finanziari hanno bloccato gli acquisti e ad oggi i crediti in attesa di accettazione superano i 5 miliardi di euro e di questi circa 4 miliardi si riferiscono a prime cessioni o sconti in fattura. Va segnalato che attraverso lo sconto in fattura l'impresa ha anticipato per conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi;

i *bonus* per l'edilizia, inoltre, hanno offerto un contributo molto rilevante al rimbalzo del PIL l'anno scorso e per oltre il 90 per cento le imprese intervistate sono convinte che senza una soluzione per svuotare i cassetti fiscali si determinerà il mancato avvio di nuovi cantieri, con ripercussioni negative sull'intera filiera e sull'economia nel complesso, nonché sul programma di riqualificazione energetica degli immobili;

la situazione, insomma, risulta molto preoccupante e richiede un intervento straordinario da parte del Governo per scongiurare una gravissima crisi economica e sociale,

si chiede di sapere come giudichino i Ministri in indirizzo l'indagine condotta dalla CNA e se non ritengano che vada trovata con urgenza una soluzione efficace per evitare una gravissima crisi economica e sociale, generata da una serie di provvedimenti normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza.

(4-07153)

GIANNUZZI Silvana, ANGRISANI Luisa, BOTTO Elena, SBRANA Rosellina, LA MURA Virginia, CORRADO Margherita, LEZZI Barbara, ABATE Rosa Silvana, MORONESE Vilma, NUGNES Paola, CRUCIOLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:

il 9 giugno 2022 sul profilo "Twitter" della Presidenza del Consiglio dei ministri sono apparsi diversi *tweet* in lingua inglese che, per lo più, davano conto dell'andamento dei lavori della riunione del Consiglio dei ministri dell'OCSE 2022, che si stava svolgendo a Parigi;

anche il sito *internet* della Presidenza ha riferito sulla posizione italiana, espressa in occasione della

riunione, trascrivendo l'intervento di Draghi esclusivamente in lingua inglese;
premesso altresì che:
uno dei capisaldi della democrazia è il diritto del cittadino ad essere informato;
il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto responsabile della politica generale del Governo, riveste un ruolo di rappresentanza nelle occasioni di confronto e scambio con i *partner* internazionali, in relazione alle quali ha il dovere di riferire alla popolazione;
considerato che:
il 12 marzo 2021 è stato proprio l'allora neo Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi a riportare l'attenzione sull'importanza dell'utilizzo della lingua italiana nelle comunicazioni rivolte alla popolazione;
in occasione dell'intervento al centro vaccinale anti COVID dell'aeroporto di Fiumicino, infatti, parlando di *smart working* e *babysitting*, Draghi fece una considerazione estemporanea sull'utilizzo delle parole straniere affermando "chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi";
l'importanza dell'utilizzo della lingua madre, da parte della politica, è stata ulteriormente messa in risalto durante l'ultima conferenza stampa di fine anno quando lo stesso Draghi, in risposta ad un giornalista che chiese di fare una domanda in inglese, obiettò "certo, poi la traduco io per te", intimando l'esposizione del quesito in italiano;
considerato infine che i *tweet* citati, sebbene siano stati utilizzati dal profilo "Twitter" di palazzo Chigi come strumento di informazione relativa ad un appuntamento istituzionale di rilievo internazionale, hanno suscitato diverse polemiche in quanto interpretati come comunicazioni rivolte ai *partner* internazionali più che come veicoli di informazione rivolta ai cittadini italiani, che erano rappresentati dal *premier* alla riunione dell'OCSE,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri confermi di perorare l'importanza dell'utilizzo della lingua italiana come prima lingua nelle comunicazioni pubbliche, anche se relative a notizie di rilievo internazionale, veicolate tramite ogni strumento di comunicazione, compresi i *social media*;
se non riconosca il diritto del popolo italiano ad essere informato, ricevendo, quindi, comunicazioni pubbliche nella propria lingua;
se non ritenga lesivo della dignità nazionale il fatto che i massimi rappresentanti del popolo utilizzino una lingua diversa da quella propria per rendere conto di notizie d'interesse collettivo.
(4-07154)
RICHETTI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
a partire dal 1° aprile 2022, tutti i nuovi iscritti al registro dei praticanti avvocato dovranno seguire un nuovo corso obbligatorio con durata minima di 160 ore, da affiancare ai 18 mesi di pratica forense già previsti, solamente per accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione;
l'obbligo è previsto dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma dell'ordinamento della professione forense, mentre la disciplina dei corsi di formazione è stata specificata con il decreto del Ministero della giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018;
l'entrata in vigore della disciplina dei corsi di preparazione era stata inizialmente posticipata al 2020, sempre con un decreto ministeriale (decreto n. 133 del 5 novembre 2018) e nuovamente posticipata all'anno 2022 con decreto ministeriale n. 80 del 9 giugno 2020;
nell'organizzazione di questi corsi e della loro offerta didattica è lasciata particolare libertà ai diversi consigli dell'ordine, i quali avranno l'unico obbligo di rispettare le linee guida del consiglio nazionale forense e di garantire la partecipazione di tutti i richiedenti;
la partecipazione, però, stona con alcuni corsi previsti a "numero chiuso", che costringono così gli sfortunati esclusi a dover virare su corsi "aperti" geograficamente più distanti;
oltretutto, è anche rimessa alla discrezionalità dei singoli consigli forensi la possibilità di richiedere un contributo economico per il sostentamento del corso, frapponendo così tra il praticamente e il conseguimento del titolo un ulteriore ostacolo, di tipo sia didattico che economico;
dopo due proroghe biennali, pare che si sia giunti al punto di non ritorno, senza che siano state affrontate le criticità di una normativa che va in netta controtendenza sia con gli altri percorsi di

accesso agli ordini professionali che con la disciplina di concorsi di secondo grado, come quello in magistratura;
se, infatti, da un lato si è più volte intervenuti per rendere "abilitanti" diversi titoli di studio (odontoiatria, farmacia, medicina veterinaria, psicologia), dall'altro si è proceduto a ridimensionare i requisiti per l'accesso al concorso in magistratura, con la legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario (approvata dalla Camera in prima lettura il 26 aprile 2022) che all'articolo 4 esclude il requisito alternativo dei 18 mesi di tirocinio presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, prevedendo invece la possibilità di accesso immediato al concorso a seguito dell'ottenimento della laurea;
misure di liberalizzazione e semplificazione che, sicuramente, stonano con il percorso che pare incombere per gli aspiranti avvocati, visto peraltro che il recente decreto "milleproroghe" (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) ha previsto, all'articolo 8, proroghe per l'esame di avvocato, ma nessuna misura per i corsi di formazione,
si chiede di sapere:
se sia intenzione del Ministro in indirizzo prevedere un'ulteriore proroga all'avvio dell'obbligatorietà di questi corsi di formazione;
se si preveda, come soluzione a lungo termine, una rimozione del riferimento normativo ai corsi obbligatori che rappresentano solamente un ulteriore ostacolo all'esercizio della professione forense;
se, in alternativa, si procederà quantomeno ad una disciplina che preveda il superamento del corso come titolo equivalente al certificato di compiuta pratica, eliminando altresì la possibilità di corsi a "numero chiuso" o di "contributi economici volontari".
(4-07155)
LOMUTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il Consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata cui è seguito il commissariamento;
al termine del periodo di commissariamento, in data 8 settembre 2021, il prefetto di Matera ha convocato i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, da svolgersi il 7 novembre 2021;
con il verbale n. 149 della sottocommissione elettorale di Pisticci (Matera) è stata deliberata l'ammissione alla candidatura alla carica di sindaco del signor Mario Altieri, collegato alla lista "Scanzano rinasce";
considerato che:
a seguito delle elezioni svoltesi in data 7 novembre 2021, nell'ambito dei controlli effettuati sulle liste elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali di Africo, San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) e Sinopoli (Reggio Calabria), di Carmiano (Lecce), di Manfredonia (Foggia), di Orta di Atella (Caserta) e di Scanzano Jonico, il 4 novembre 2021, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha votato all'unanimità la proposta del presidente Nicola Morra di rendere pubblici i nominativi segnalati dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i quali vi erano condizioni ostative alla candidatura;
tra i nominativi suddetti era presente anche quello dello stesso Mario Altieri, candidato sindaco di Scanzano Jonico. Dai successivi accertamenti è emersa, a suo carico, una causa di incandidabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in applicazione delle norme della "legge Severino";
tale circostanza è stata notificata da parte della commissione elettorale circondariale di Matera al presidente dell'adunanza dei presidenti di sezione per gli adempimenti di competenza, che in data 8 novembre 2021, in sede di proclamazione degli eletti, ha dato lettura della dichiarazione di mancata proclamazione del signor Altieri, candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
in seguito alla mancata proclamazione del candidato sindaco, che ha determinato il mancato rinnovo degli organi elettivi con la conseguente impossibilità di assicurare il normale governo e funzionamento dell'ente, il prefetto di Matera in data 9 novembre 2021 ha nominato i commissari prefettizi per la

provvisoria gestione del Comune;
considerato inoltre che;
il signor Altieri ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato rispetto all'esito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata del gennaio 2022, che ha respinto il suo ricorso avverso perché infondato, definendo legittima la procedura dell'adunanza dei presidenti di sezione. Il ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza del 20 maggio 2022;
precedentemente, nel febbraio 2022, il Tribunale civile in composizione collegiale di Matera aveva respinto il ricorso presentato da Mario Altieri confermando la tesi della Prefettura, che aveva fatto riferimento ad una relazione del tribunale di sorveglianza, in cui si precisa che Altieri è stato riabilitato parzialmente solo per le condanne riportate fino al 2010;
il Comune di Scanzano non è stato inserito tra i Comuni in cui si è andati ad elezione il 12 giugno 2022, poiché la Prefettura ha ritenuto comunque necessario attendere l'esito dell'appello presentato dal signor Altieri;
considerato altresì che, in risposta ad una nota del rappresentante del gruppo politico "SiAmo Scanzano", lista candidata alle elezioni del 7 novembre 2021, il prefetto di Matera ha riferito che "nel caso di specie l'accertamento della legittimità delle operazioni elettorali pertanto è ancora sub judice, la convocazione dei comizi elettorali per il Comune di Scanzano Jonico resta inequivocabilmente subordinata alla definizione del giudizio di appello e al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, con il conseguente protrarsi della gestione commissariale in essere";
considerato infine che:
il prolungamento del commissariamento, che comporta la sola gestione ordinaria dell'amministrazione, sta penalizzando gli investimenti economici sul territorio comunale, oltre ad alimentare il disagio sociale nella popolazione che da oltre 10 anni non ha una rappresentanza politica democraticamente eletta;
a parere dell'interrogante, meritano attenzione le pronunce autorevoli del TAR, del Consiglio di Stato e del Tribunale civile, che non hanno ritenuto valida di accoglimento la domanda presentata dal signor Mario Altieri. Nonostante ciò il Comune di Scanzano Jonico non è potuto andare al voto e avere una rappresentanza politica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intenda intraprendere al fine di verificare, per quanto di competenza, se tale situazione sia legittima e, laddove possibile, garantire con urgenza la convocazione delle elezioni del Consiglio comunale e del sindaco di Scanzano Jonico e il ripristino della rappresentanza democratica dei cittadini attraverso l'espressione elettorale.
(4-07156)
LANNUTTI, SBRANA Rosellina, CORRADO Margherita - *Ai Ministri della transizione ecologica e della salute*. - Premesso che:
la multinazionale belga Solvay, attiva in Italia fin dal 1912, produce un milione di tonnellate all'anno di carbonato e bicarbonato di sodio nel suo stabilimento di Rosignano (Livorno), situato a pochi metri dal mare;
il processo produttivo dello stabilimento di Rosignano consiste nell'utilizzo di calcare estratto dalle cave di San Carlo (Livorno), nel prelievo di oltre 10 milioni di metri cubi di acqua all'anno dal fiume Cecina, nell'estrazione di salgemma (risorsa non rinnovabile) per 1,6 milioni di tonnellate all'anno dalle sodiere di Volterra, Montecatini Val di Cecina e Pomarance, e nello scarico direttamente sulla costa e nel mare di oltre 250.000 tonnellate all'anno di solidi sospesi sulla riva e poi nel mar Tirreno, con conseguente formazione della "spiaggia bianca", cioè di una vera e propria discarica per rifiuti pericolosi provenienti dagli sversamenti chimici della multinazionale;
il 7 agosto 2015, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva rilasciato l'autorizzazione "integrata per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento" (IPPC), valida fino al 2027, in cui erano evidenziate le criticità dovute all'attività produttiva di Solvay nel sito toscano;
il 20 gennaio 2022 (quindi 5 anni prima della scadenza) è stata rilasciata dal Ministro della transizione ecologica una nuova autorizzazione alla Solvay SA, che apporta delle modifiche ai permessi rispetto

alla precedente. Non solo. Nella nuova autorizzazione, che sarà valida fino al 2034, le problematiche causate dall'attività, evidenziate nella vecchia autorizzazione, sono state rimosse o modificate. In particolare, sono stati rimossi diversi interventi che nella precedente autorizzazione erano invece presenti. È a giudizio degli interroganti quantomeno discutibile la nomina a Ministro della transizione ecologica dello stesso soggetto che 11 giorni prima dell'investitura aveva portato a termine un accordo commerciale proprio con Solvay, in qualità di chief technology and innovation officer di Leonardo. Lo stesso che da Ministro ha poi inspiegabilmente promosso e modificato l'autorizzazione a Solvay, benché, preme ripeterlo, la vecchia autorizzazione fosse ancora valida fino al 2027, prorogandola quindi fino al 2034;
il 26 gennaio 2022 Solvay, che è al centro di una polemica ambientale internazionale proprio per l'attività svolta a Rosignano, ha subito approfittato dell'approvazione ministeriale per affermare pubblicamente che "l'autorizzazione conferma la sicurezza e la piena conformità delle sue operazioni", nonostante per più di 100 anni abbia scaricato in mare oltre 13 milioni di tonnellate di solidi sospesi e 400 tonnellate di mercurio;
considerato che:
il 12 giugno 2022 il quotidiano "Verità & affari" ha pubblicato un articolo intitolato "spiagge bianche, Solvay si autoassolve: inquiniamo come la collina dei veleni" a firma di Tobia De Stefano, secondo il quale in un *report* interno di Solvay le spiagge bianche di Rosignano non sarebbero più contaminate di altri siti noti come i più inquinati d'Italia, quali la "collina dei veleni" di Minciaredda in Sardegna, la piana dell'Isonzo in Friuli-Venezia Giulia e Porto Marghera (Venezia);
il sito è descritto su "YouTube" come "il luogo più inquinato d'Italia" o "la spiaggia come Chernobyl", mentre una verifica interna commissionata dalla stessa Solvay dichiara che "le concentrazioni di metalli non creano alcun pericolo alla salute e all'ambiente marino", a confronto con i dati sugli altri siti inquinati citati;
tuttavia i siti inquinati messi a confronto nel *report* non possono considerarsi un termine di paragone accettabile in quanto, come emerge anche dall'articolo citato, la "collina dei veleni" è oggetto di un contenzioso penale per disastro ambientale; la piana dell'Isonzo è nota per essere fortemente contaminata da mercurio originato dal distretto minerario di Idrija; Porto Marghera è "l'area rossa della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in Veneto", messa all'indice, assieme allo stesso stabilimento Solvay di Rosignano, dal relatore speciale delle Nazioni Unite per le sostanze tossiche e i diritti umani, Marcos Orellana,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e possano confermare i dati e le analisi che Solvay ha diffuso, in particolare sulla non pericolosità per la salute umana e animale e per l'ambiente, dell'attività produttiva nel suo stabilimento di Rosignano;
se la nuova autorizzazione, rilasciata il 20 gennaio 2022 dal Ministro della transizione ecologica, effettivamente possa "confermare la sicurezza e la piena conformità delle operazioni" di Solvay che, in realtà, è stata in grado di scaricare oltre 13 milioni di tonnellate di solidi sospesi e 400 tonnellate di mercurio nel mar Mediterraneo per più di 100 anni.
(4-07157)
PIARULLI Angela Anna Bruna - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il Corpo di Polizia penitenziaria garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all'interno degli istituti penitenziari, collabora alle attività di reinserimento sociale delle persone condannate, per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito dall'articolo 27 della nostra Carta costituzionale;
il compito della Polizia penitenziaria è sintetizzato nel motto "Despondere spem est munus nostrum", garantire e mantenere viva la speranza rafforzandone il fondamento. Questa frase va collegata a quella che contrassegnava il Corpo degli agenti di custodia "Vigilando redimere", motto che pure continua a rappresentare uno dei compiti fondamentali del Corpo; ma per "custodia" si intende molto più della semplice vigilanza, perché implica attenzione e cura rivolte a chi viene vigilato. La Polizia penitenziaria è quindi una polizia specializzata perché ha il compito, specifico e difficile, di tenere insieme due ruoli: controllo della sicurezza e recupero;

la Polizia penitenziaria deve contribuire al recupero, ruolo particolarmente difficile perché il detenuto non è libero e quindi la sua adesione, indispensabile al programma di recupero, non può essere un'adesione spontanea e sarà sempre un'adesione relativa e limitata. In questo senso alla Polizia penitenziaria è richiesto un di più di umanità;
considerato che:
il Corpo si riconosce nella propria uniforme, che rappresenta l'emblema di quell'identificazione propria del senso di appartenenza che guida quotidianamente il poliziotto penitenziario nella complessa azione che è chiamato a compiere per il bene della società civile;
dalla nota pervenuta dalla segreteria regionale dell'Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria della Puglia, in data 25 maggio 2022, emerge una grave mancanza nella distribuzione di nuove uniformi, tute operative, anfibi con relative insegne, gradi, fregi e tessere di riconoscimento necessarie a seguito della revisione dei ruoli delle forze di polizia disposte dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sanare la problematica inerente alla sostituzione delle uniformi appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria che costringe, ad oggi, il personale a svolgere servizio in condizioni degradanti per appartenenti ad una forza di polizia.
(4-07158)
PESCO, MONTEVECCHI Michela, VANIN Orietta, TRENTACOSTE, CORBETTA, DI GIROLAMO Gabriella, ROMAGNOLI, LANZI, QUARTO, GALLICCHIO Agnese, PELLEGRINI Marco, PIRRO Elisa, LOREFICE, LANNUTTI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
la notte tra il 6 e il 7 giugno 2022, un nubifragio ha colpito la Lombardia, in modo particolare Carate Urio, Laglio, Careno e Triangolo Lariano, nel territorio della provincia di Como, causando allagamenti, frane e smottamenti e bloccando la statale Regina vecchia;
lo scorso anno, per ben due volte, analoghi fenomeni atmosferici hanno colpito la stessa area geografica causando diversi danni: nello specifico, tra il 25 e il 27 luglio 2021, i comuni comaschi di Blevio, Cernobbio, Brienno, Laglio e Schignano furono devastati da un nubifragio. La notte tra il 28 e 29 settembre 2021 Blevio fu nuovamente colpita da forti temporali, trombe d'aria e violente grandinate che hanno fatto tracimare il torrente Pertus producendo diversi metri cubi di fango, sassi e detriti portati dalla corrente sulla strada e obbligando di conseguenza a interrompere la circolazione stradale sulla provinciale Lariana;
da un articolo di "Prima Como" dell'11 ottobre 2021 si apprende che la Regione, come dichiarato dall'assessore al territorio e protezione civile lombardo, ha deliberato 18,3 milioni di euro di risorse regionali per finanziare 21 interventi urgenti per la difesa del suolo da realizzarsi sul territorio, di cui quasi 5 milioni di euro per la provincia di Como e, in particolare, 2,2 milioni di euro per Blevio;
considerato che:
è improcrastinabile aumentare la resilienza contro i fenomeni meteo-climatici estremi e non, adottando politiche nazionali e territoriali di difesa del suolo, a partire dal completamento della cartografia geologica;
dal 2019 sono ripartiti, dopo 20 anni, i finanziamenti per la carta geologica scala 1:50.000, per un totale di 31 milioni di euro, fino al 2022 compreso, consentendo, in tal modo, di passare dal 43 per cento di copertura nazionale al 55 per cento, lasciando tuttavia scoperte ancora molte zone d'Italia;
nella relazione della Corte dei conti su "Gli interventi delle Amministrazioni dello Stato per la mitigazione del rischio idrogeologico", che analizza gli effetti del provvedimento "ProteggItalia", viene sottolineato come l'Italia, con circa i 2 terzi delle frane censite in Europa, sia il Paese maggiormente interessato da fenomeni franosi e che fra le problematiche irrisolte restano quelle riguardanti la capacità progettuale delle Regioni, la carenza di profili tecnici e la scarsa pianificazione del territorio (delibera n. 17/2021/G);
considerato che, ad avviso degli interroganti:
gli investimenti economici in progetti di mitigazione, riduzione e prevenzione del dissesto

idrogeologico producono un ingente effetto moltiplicatore, essendo decisamente meno dispendioso intervenire in via preventiva, più che riparare i danni provocati dagli eventi catastrofici;
inspiegabilmente, solo una minima parte delle risorse previste per far fronte agli eventi avversi del 2021 sarebbe stata spesa, ma i cittadini hanno riscontrato e riscontrano difficoltà nel reperire informazioni relativamente al risarcimento dei danni subiti;
per completare la carta geologica nazionale occorrono circa 10 anni e un finanziamento di almeno 20 milioni di euro all'anno,
si chiede di sapere:
quali azioni siano state intraprese o si intenda intraprendere per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, in particolare per la provincia di Como soggetta ai recenti e ripetuti eventi catastrofici;
se sia in atto un coordinamento tra il Ministero della transizione ecologica, la Regione Lombardia e i Comuni comaschi particolarmente colpiti dal maltempo negli anni 2021 e 2022, sulla programmazione, progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a prevenire il dissesto idrogeologico;
se il Ministro in indirizzo ritenga utile avvalersi di un coordinamento nazionale per la tutela dei cittadini vittime di eventi atmosferici catastrofici, al fine di fornire adeguata assistenza per il risarcimento dei danni subiti e per individuare le eventuali responsabilità sui ritardi riscontrati;
se non reputi prioritario il completamento della carta geologica italiana.
(4-07159)
LANNUTTI, SBRANA Rosellina, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
Domenico Arcuri, *manager* e amministratore delegato di Invitalia dal 2007, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, incarico durato fino al 28 febbraio 2021;
Arcuri ha mantenuto per la durata del mandato il doppio incarico di commissario straordinario e amministratore delegato Invitalia, nonostante fosse in realtà quasi totalmente assorbito dal primo di questi due impegni. Sono note alle cronache le perplessità in merito all'operato stesso del commissario sulla gestione della pandemia, con particolare riferimento all'acquisto di mascherine, per le quali è attualmente indagato per abuso d'ufficio, ventilatori, dell'applicazione informatica "Immuni", di banchi scolastici e per il piano vaccini;
considerato che:
il 14 giugno 2022 il quotidiano "Verità & affari" ha pubblicato un articolo intitolato "Manager d'oro, svelato lo stipendio dell'ex commissario Arcuri: supera il milione di euro" a firma di Fosca Bincher, in cui si legge che Arcuri, proprio durante tale periodo, ha beneficiato di un notevole aumento di stipendio dal consiglio di amministrazione Invitalia che, complessivamente, ha superato il milione di euro. A fare luce in merito all'aumento di stipendio non sono stati i vertici politici, bensì è stata una relazione della Corte dei conti sul bilancio 2020 della controllata del Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa in Parlamento a fine maggio 2022;
in particolare, l'aumento di stipendio ha avuto ad oggetto le indennità fisse e variabili di amministratore delegato, che sono salite da 241.000 euro del 2019 a 293.177 euro del 2020, cifra la quale deve essere sommata a quella assegnatagli "per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di direttore generale, pari a 450mila euro di parte fissa e una retribuzione variabile nella misura annua del 60 per cento della retribuzione fissa", così come risulta dalla relazione della Corte dei conti. Il compenso complessivo è ammontato a 720.000 euro che, sommato alle indennità da amministratore delegato, fanno 1.013.177 euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e possa illustrare il motivo per il quale il dottor Arcuri sia stato "premiato" da Invitalia nell'anno del COVID, in piena pandemia e durante il mandato di commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica;
se intenda chiarire se le retribuzioni percepite dal dottor Arcuri dal 2020 ad oggi siano compatibili con i limiti fissati dalla normativa in vigore per i *manager* delle società partecipate dallo Stato e non quotate, almeno nel periodo in cui Invitalia non aveva ancora emesso obbligazioni.
(4-07160)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-03403 dei senatori Fenu e Dell'Olio, sugli effetti economici delle misure legate ai bonus edilizi, in particolar modo il *superbonus* 110 per cento;
3-03404 del senatore Dell'Olio ed altri, sulla perdurante consistenza della copertura finanziaria della misura del *superbonus* 110 per cento e sui suoi effetti;
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-03402 del senatore De Bertoldi, sull'autonomia delle casse di previdenza professionali;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-03400 della senatrice Lunesu, sull'inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-LD) nei LEA.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 3-03348 della senatrice Granato.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 439ª seduta pubblica del 14 giugno 2022, alla terzultima riga del quarto capoverso di pagina 70, dopo le parole: "Zaffini Francesco" aggiungere le seguenti: ", Marco Siclari, Annamaria Parente, Vanna Iori, Paola Boldrini, Caterina Biti, Raffaele Mautone".
Nello stesso resoconto, a pagina 77, alla quinta riga del quarto capoverso, sostituire le parole "dell'interno" con le seguenti "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.